ANNO DECIMO 1893

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME IX.

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1894.

INDICE DEL VOLUME IX

Fascicolo 1.° e 2.°

Fascicolo 3.° e 4.°

Atti della Società.

COMMISSIONE AL PODESTÀ DI UMAGO

Rechiamo in appendice allo Statuto comunale di Umago, pubblicato nel precedente volume, i Capitoli della Commissione data al Podestà Andrea Zane (a. 1559), tratta da un Codicetto in pergamena conservato nell' Archivio provinciale. Questo Codicetto consta di N. 69 fogli numerati, ed è mancante del primo foglio, in cui era trascritto il Capitolo I della Commissione sino alle parole: «*aliquid deficerit*», colle quali comincia il foglio secondo. Vi mancano pure i due ultimi fogli, che contengono l' Indice dei Capitoli, volgarizzati in italiano, continuato sino al Capitolo: «*Del p̄ntar li bollettini al Nodaro Deputato*». Dobbiamo alla gentilezza del Sig. Cav. Tomaso Luciani se ci troviamo in grado di supplire alla prima lacuna, riportando il Capitolo I della Commissione del Doge Antonio Venier (a. 1382-1400), [1]) passato poi, con insignificanti varianti, anche nelle Commissioni successive ai Podestà di Umago, come ce ne istruisce il tenore del corrispondente Articolo della Commissione data a Francesco Breani, che fu ivi Podestà due soli anni prima del Zane. Completiamo infine l' indice, riproducendo i titoli degli Articoli già segnati al loro posto nello stesso Codice.

DIREZIONE.

---

[1]) Trascritto dal Volume III della serie Commissioni, che conservasi nell' Archivio di Stato in Venezia.

COMISSIO POTESTATIS HUMAGI

Nos Anthonius Venerio dei gratia dux Venetiarum etc.

Comittimus tibi Nobili viro... dilecto fideli nostro quod de nostro mandato vadas et sis potestas terre humagi quam ac homines habitantes in ea reges legaliter et recte bona fide ad honorem nostrum cum honore et prode Venetiarum a die qua ipsam terram intraveris usque unum annum, et tanto plus quanto successor tuus venire distulerit,. habendo solutionem salarij pro rata de tempore quo steteris ultra annum. Cui successori tuo teneris et debes ante exitum tui regiminis facere rationem de omnibus introytibus et exitibus tam denariorum quam aliarum rerum omnium que ad manus tuas pervenerint per totum tempus tui regiminis qui successor tuus teneatur dictam rationem audire et recipere et ipsam per eius literas nobis significare. Et insuper teneris et debes in introytu dicti tui regiminis nobis scribere particulariter et distincte omnes munitiones bladorum armorum et aliarum rerum tibi assignatarum per predecessorem tuum predictum et condicionem ac bonitatem et qualitatem earum, et nos et consiliarij nostri tenemur literas mittere officialibus rationum quibus comissum est quod habeant unum quaternum in quo scribantur omnes munitiones cuiuslibet loci per se et designationes que facte fuerint de tempore in tempus et quandocumque sibi putabuntur litere designationum debeant diligenter examinare de rebus deficientibus vel devastatis, et si propter defectum vel negligentiam rectorum aliquid defecerit vel devastatum fuerit habeant libertatem sententiandi et terminandi quod reficiant et solvant de suo id quod eis iustum videbitur pro emenda comunis et imponendi pro hoc eis penam et penas prout eis iustum videbitur. Salvo semper officio advocatorum comunis et de toto eo quod dicti officiales sententiaverint dictos rectores et exegerint

pro emenda et satisfactione comunis habere debeant soldos duos pro libra.

Omni autem quaerenti à te rationem, facies secundum usum dictae terrae, vel secundum bonam consuetudinem deficiente usu.

De electione judicum.

Iudices vel officiales eliges de hominibus Humagi secundum eorum consuetudines qui faciant negotia sibi commissa, quibus ordinem dabis cum consilio hominum dictae terrae, qui magis rationabiliter apparebit.

De maleficijs vindictam et justitiam facies contra malefactores in quibus maleficijs et alijs tibi occurrentibus habebis consilium cum hominibus dictae terrae, qui tibi videbuntur etc.

Rectores Istriae non possint retinere in suis terris aliquem for bannitum etc.

Insuper nostri rectores Istriae non possint retinere in suis terris aliquem for bannitum per aliquem potestatem alicujus terrarum dictarum, qui sit for bannitus per furtum, robariam, vel tradimentum suarum terrarum, et teneantur dicti rectores in fine suorum regiminum mittere in scriptis unus alteri for bannitus de suis terris pro suprascriptis delictis vel alio notabili excessu.

Omnes credentias tenebis quae tibi videbuntur et quae non sint contra honorem Venetiarum, et si contrarium tractari cognoveris quam citius poteris nobis debeas denotare.

De muneribus non accipiendis.

Donum aliquem non accipies ab aliquo habitante in terra praedicta, vel districtu, nec ab aliqua persona de Istria, quae habeat facere coram te modo aliquo donec in regimine steteris, nec usque ad dimidium anni in poena dupli de eo, quod per te receptum fuerit, et si recipi sciveris quam citius poteris facies reddi.

Omnes autem homines Venetiarum ad dictam terram venientes, et eorum bona sicut melius poteris tractabis, nec aliquibus regimini tuo subiectis ipsos molestare permittes, et si

quis intestatus decederet bona ipsius intromitti facies, et servari notificando nobis id quam citius poteris.

Scire autem debes quod de quaestionibus inter Insulam et Piranum occurrentibus potestas noster Iustinopolis cognoscere debeat, et diffinire ut sibi videbitur. De omnibus alijs quaestionibus autem inter alia loca nostra de Istria capitaneus dicti Pasinatici cognoscere debeat, et diffinire, ut sibi videbitur.

Nullum cursarum accipies sed potius eris ei contrarius.

Praeterea si aliquod lignum Venetiarum in illis partibus casu aliquo naufragium pateretur seu à corsarijs derobatum fuisset tu per te, vel alios pro salvatione et recuperatione personarum, et bonorum auxilium, et favorem quam melius poteris exhibebis.

In tuo regimine habere debes tres servitores bene armatos, qui sint à XX annis supra et quadraginta infra, et duos equos quos possis vendere per XV dies ante exitum tui regiminis.

Et si mitteres aliquem de familia tua in aliquam partem pro factu communis non habeat habere salarium à communi.

Communia terrarum Istriae absoluta sint à tenendo equos.

Item capta est pars, quod communia terrarum nostrarum Istriae absoluta sint à tenendo equos pro pasinatico, sed solvant soldos LX grossorum pro quolibet equo annuatim, sicut alias fuit observatum.

Praeterea capta fuit pars, quod deinceps quando gens unius terrae mitteretur ad servitium alterius terrae Istriae pro custodia, et tutella ejus expensae illorum, qui mittentur, fiant per illam terram ad cujus servitium missi fuerint.

Ab apportantibus vinum et alia de tuo regimine Venetias securitatem accipies, et omnes literas dabis pro ipso vino, et alijs rebus portandis Venetias aut Gradum, et omni mense ad minus inquirere debes, si contraliterae fuerint reportatae, et si quos invenies non apportasse contraliteras distinabis in scriptis officialibus nostris de contrabannis ut per eos premantur.

Caeterum non potes facere nec fieri facere seminationes in partibus tui regiminis per te, vel alijs ullo modo, vel ingenio.

Illi de Venetijs qui habent socedalia bladi in terris nostris Istriae possint ea adduci facere Venetias, et illis de terris nostris

Istriae qui habent socidalia aliqua bladi in terra Istriae possint ea apportare ad terras ubi isti habitant habendo literas à rectoribus, ubi habitant, et ubi sunt socedalia, unde praedicta in quantum spectat ad te observabis.

Praeterea cum commune Humagi nobis dare et solvere debeat annuatim pro regalia libras quatuor cum dimidio ad grossos procurabis et facies quod dicta regalia ad terminum supradictum nobis Venetijs persolvatur.

Quod non possint extrahi ligna pro portando alio quam Venetias.

Item non permittes de districtu tuo aliquem extrahere seu extrahi facere ligna pro portando aliquo quam Venetias imponendo in hoc illam poenam quae tibi videbitur, salvo quod volumus quod hujusmodi lignis deferri permittas etiam in Iustinopolim, Piranum et Insulam hac conditione quod à deferentibus accipias bonam plezariam, quod tibi adducent contraliteras infra quindecim dies à rectore illius terrae, ad quam portabunt ligna, sub poena soldorum centum pro qualibet barca contrafaciente de quibus incidere, seu incidi facere non potes, nisi illa erunt necessaria tibi pro tuo usu quousque steteris in tuo regimine.

Non potes nec debes habere, nec tenere aliquem notarium oriundum dicti loci, nec qui ibidem Domicilium habeat.

Ferrum et griseos extrahi et portari non permittes de partibus Istriae alio quam Venetias sub poena medietatis ejus valoris totius ferri et totius valoris quarti ligni, barchae, vel alterius navigij, in quo ferrum conductum vel caricatum esse, et si quis contra praedicta faceret et accusaretur, quartum dictarum poenarum habeant rectores, reliquum per tertium dividatur vel tertium commune, tertium officiales, tertium accusator, de quibus poenis non possit fieri gratia.

De contrabannis salis.

Item observabis partem captam quod pro obviando contrabannis de sale, quod de partibus Istriae, et inde ultra portantur quotidie quicumque commiserit contrabanna praedicta ultra amissionem navigij, et alias poenas, quas incurrunt stent duos annos in carcere pro prima vice, et si ab una vice supra fuerint

deprehensi, duplicetur eis poena carceris, et banniantur perpetuo de illa terra, ubi commiserint contrabanna.

De videndis munitionibus.

Et sub debito sacramenti debes videre omnes munitiones singulis tribus mensibus bladorum armorum, et aliarum rerum, et nobis distincte scribere qualitatem et quantitatem earum de dicto tempore trium mensium.

Item capta fuit pars in consilio rogatorum die XXVIIIJ octobris 1520 che per auttorità di questo conseglio tutti li rettori delle terre nostre dell' Istria quali sono obligati a contribuir alli pagamenti della compagnia de cavalli legieri di Raspo, overo contar alli sui commessi di paga in paga tutto quello che sono obligate a contribuir le dette communità annuatim i qual rettori non possino tocar alcuna quantità di danari delli datiari di quelli datij, che sono signanter deputati alli pagamenti di essa compagnia justa la continentia della termination fatta per il capitanio di raspo insieme con quelli rettori nostri del mese di Novembre del 1517, et per la Signoria nostra approbata ma quelli di tempo in tempo si come occorreranno li danari mandarli à detto capitanio, come è preditto di modo che le deputation fatte per vigor della detta termination non assendi à più summa di quello è solita contribuir cadauna de ditte communità talmente che di anno in anno habbino satisfatto solamente la solita contributione sono obligati et ogni fiata che ditto capitanio vorra veder li conti de ditta ragione siano tenuti li rettori farglieli mandar sotto pena à cadauno di essi rettori che contrafacessero in alcuna delle cose preditte de ducati cento per cadauna volta da esser mandati per il capitanio di Raspo per debitori à palazzo, ne possino esser depennati se prima non haveranno satisfatto si al pagamento de ditti stipendiati come alla pena preditta. Li camerlenghi medesimamente scrivani delle ditte camere, et li cancellieri et li cavallieri non possino menar alcuna partita di denari in camera oltra la limitation del conseglio nostro di dieci salario delli rettori, delli sui cancellieri, et cavalieri in quella summa che hanno per le sue commission, se prima non sarà stato pagato la detta compagnia sotto

pena de ducati vinticinque per cadauno ogni fiata, che contrafacessino, et di privation delli officij sui, le qual tutte pene siano scosse per il capitanio di Raspo sotto la medesima pena, la qual deliberation sia posta nelle commission d'i rettori nostri d'Istria, et capitanio di Raspo.

Exsemplum capituli contenti in parte capta in collegio bladorum die ultimo Iulij 1503 intervenientibus capitibus consilij decem.

Che il datio del formento si scoda alle palade scoder non si possi salvo da stera X in zoso, il qual dar non si possi ad alcuno, se prima non si vederà sel datio perde, o, guadagna, et questo istesso servar si debbi in le terre maritime, dove si scode il soldo per staro dechiarando, che perdendo il datio metter si debbi ditto soldo per staro a conto del datier sotto pena alli contrafacenti della parte di furanti, et di privation alli signori, et scrivani dell' officio et pagar tutto quello che havessino scosso, et la mita più per pena, la qual pena sia delli denontianti.

Observabis quoque partem captam in consilio rogatorum die XXVIIJ maij 1517 che tutti li rettori della Signoria nostra, et ministri publici si dentro come de fuori i qual hanno scosso denari di una per miaro di condannatione, et di cadauna rason quoquomodo spettante all' arsenal nostro del 1508 siano obligati in termine di giorni quindese venir a presentar alli patroni del detto arsenal tutti li danari che hanno scosso della ragion sopraditta, et passato ditto termine siano obligati li patroni anteditti far ogni debita inquisitione per venir in luce di contrafacenti, et quelli sententiar con pena de quaranta per cento, et li sopradetti siano messi per debitori sopra li libri si tengono avanti la signoria nostra, ne mai siano dipennati se prima con integrità non haveranno satisfatto il tutto non si possendo scoder il cavedal senza la pena, et de coetero tutti li rettori, et camerlenghi nostri che torneranno à questa città non se intendano principiar la loro contumacia se prima non mostreranno al nodaro deputato uno bollettino dell' officio dell' arsenal di haver satisfatto quanto sono obligati dar justa la forma delli ordini nostri.

Poena contra vendentes aliquid plus quam semel et de bonis conditionatis notandis in cancelleria.

Nec non partem captam in consilio nostro majori die XXIX martij 1535 observabis inviolabiliter, cujus tenor talis est vid: Reperiuntur personae ab aliquo tempore citra adeo malae et perfidae conscientiae, quod post posito timore dei, et proximi charitate imaginantur vendere unum fundum bis, ter, et quater, eundem subito retro accipientes ad affictum ab emptore ita quod aliquando inventi fuerint qui pro una eademque re solvant tres et quatuor annuos affictus diversis Dominis separatim quo postea intollerabili scelere detecto bona remanent primo emptori, posteriores vero cum gravi eorum damno et interesse amittunt suas pecunias cui rei ut opportune consulatur vadit pars quod de coetero si inventus fuerit aliquis, qui audeat committere hujusmodi fraudolentas et detestandas operationes vendendo aliquid plus quam semel tam in ista civitate quam in omni alia civitate, et loco nostro tam terra quam mari debeat ille talis aut tales si in forcijs haberi poterunt immediate habita veritate stare uno anno in carceribus clausus et solvere libras tercentas parvorum dividendas ex aequo inter accusatorem et rectorem qui hanc faciet executionem. Completo vero anno carceris sit bannitus per annos septem ex illa civitate, et territorio ubi suum domicilium habebit, etiam ubi sita erunt bona vendita, si vero erit absens citatur prius, et proclamatus banniatur per annos quindecim ut praedictum est, et bona sua sint obligata libris tercentis dividendis ut supra, et haec executio in ista civitate nostra committatur officialibus nostris de cathavere, qui sub debito sacramenti cum similes casus occurrerint obligati sint ad unguem observare absque nulla gratia, dono, et remissione alijs vero locis de extra rectoribus nostris illorum.

Praeterea captum sit, quod omnes illi, qui de caetero vendent ement, aut livellabunt domos possessiones aut similes fundos in aliquo loco nostro de extra pro quacumque summa esse velit sint obligati in termino unius mensis post factum instrumentum talis venditionis, et alieniatonis cujuscunque rei ire ad illam cancellariam illius civitatis, aut loci ubi sita erunt

bona vendita, aut alienata cum instrumento authentico ad dandum in notam venditionem dictam livellationem et aliud genus alienationis cum nomine contrahentium confinio pretio et quantitate bonorum venditorum, et alienatorum, cui notae ut supra subscribere debeat rector noster manu propria ne fraus aliqua committatur registrando etiam nomen notarij, et testium instrumentariorum, harumque notularum teneri debeat diligens ordo, et liber ad hoc et non ad aliud deputatus cum suo alfabeto per cancellarium ipsarum cancellarium, qui habeat pro qualibet hujusmodi nota soldos quatuor pro qualibet parte. Illi vero qui huic ordini nostro contrafacient, et accusabuntur amittant tertiam partem pretij bonorum venditorum, aut alienatorum tam scilicet emptor quam venditor dividendum ut supra, idemque observari debeat de omni et quacumque obligatione quae fieret super domibus possessionibus et fundis praedictis, aliter non videant ipsae obligationes, et qui illas obligaverit perdant quantum illarum dividendum ut supra neque possit aliquis emptor dare ad affictum bona empta venditori sub omnibus poenis praedictis, nisi prius factae fuerint notae in cancellaria ut supra. Bonum quoque est ponere ordinem circa testamenta et bona conditionata in civitatibus et locis nostris de extra quem admodum in hac urbe nostra statutum est ut fundi conditionati omnibus manifesti sint neque possint in praejudicio haeredum alienari, et vendi quem admodum frequenter usu fit cum damno etiam eorum qui emunt talia bona conditionata amittentes postea pecunias, ideo captum sit quod in omnibus cancellarijs civitatum castrorum, et aliorum locorum nostrorum terra marique teneatur liber pergamenus alfabetatus in quo omnes notarij cujuscunque generis qui de coetero scribent testamenta, in quibus fit mentio stabilium, possessionum, aut aliorum fundorum conditionatorum seu quomodolibet fidei commissorum obligati sint in termino unius mensis post publicatum testamentum ire ad illam cancellariam sub qua erunt bona conditionata ad dandum in notam ipsa bona legente cancellario illius cancellariae totum testamentum, et notando id quod quovismodo conditionatum esset cum expressa declaratione ipsius conditionis particularis, et distincte ut in testamento, cui notae ut supra subscribere debeat ipse rector, neque propterea praejudicium facit alicui dicta

nota quo minus uti possit illis rationibus quas haberet contra quacunque haereditatem sub poena notarijs contrafacientibus perpetui banni illius civitatis aut loci in quo esset domicilium suum et quindecim milliarum ultra confinia, neque possint amplius exercere notariatum in aliquo loco Dominij nostri, ac solvat ducatos 50 dividendos ut supra, et praesens pars publicetur et registretur in Cancellarijs.

Circa alli stronzadori di monede.

Osserverai praeterea la parte presa nel conseglio nostro di X con la zonta alli XX di zugno 1525, È deliberato per questo conseglio del 1473 sotto di XX Ottobre che à quelli che stronzano, overo con acqua diminuiscono la moneta nostra gli sia tagliata la man destra, et cavati tutti doi li occhi. Il che è stato prudentemente fatto, et così osservar si debba sempre nell'avvenire ubique locorum nostrorum justa la dispositione in omnibus di essa legge; et perchè finhora non è stata fatta provisione de stronzadori di monede forestiere, le quali sono hormai undique multiplicati, che 'l ne segue oltra li insuportabili danni universalmente offensione non picciola della giustitia è necessario proveder alla indennità di cadauno et pariter contro la temerità di tal scelerati, però

L'anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia statuito, che se alcuno de coetero stronzerà, overo minuerà con acqua alcuna sorte di moneda sì d'oro, come d'argento, sì in questa città, come in cadaun altro luogo del Dominio nostro siagli tagliata una mano, et cavato un occhio. Chi veramente accuserà alcuno de detti stronzadori, overo con acqua diminueranno in questa città, et in altre terre, et luoghi nostri de ditte monede d'oro, et d'argento forestiere, ita che per la sua accusa se habbi la verità, habbia questo tale di beni del delinquente condutto, chel serà nelle forze della Signoria nostra lire otto cento de piccioli per cadauno così accusato, et condannato, se ne seranno, sin minus delli denari della Sig.a nostra, et si alcuno sarà conscio et intenderà di tal stronzadori, et diminutori di moneda d'oro et d'argento forestiere, et non venirà, o, anderà a palesarli et manifestarli, cadano nella pena pecuniaria soprascritta de' beni sui, et sia publicata la presente parte

sopra le scale di rialto a notitia di tutti, et mandata la copia a tutti li rettori nostri, che così abbia ad osservar, et essequir, da esser registrate nelle commissioni di cadauno.

Quod nullus nobilis causam agat coram rectore.

Non permittes aliquem nobilem nostrum coram te advocare, nec agere causas nisi pertinentes ad se, vel ad suos attinentes, pro quibus à capello expelleretur, sive ad aliquam commissariam, cujus commissarius esset, sub poena ducatorum, 500, pro qualibet vice contrafactum fuerit, et nobilis contrafaciens incidat poenam ducatorum quingentorum, et sententia, quae exinde sequeretur, sit nullius valoris.

De bannitis impune interficiendis.

Partem quoque captam in nostro consilio decem cum additione die XXX Augusti, 1531, observabis hujus tenoris, quod salva quacunque alia parte in hac materia disponente, et huic non repugnante additum, captum, et declaratum sit, atque ita pubblicatur in hac civitate, et in omnibus terris, et locis nostris terra et mari, quod omnes indistincte banniti, et qui in futuro bannientur tam per consilia et magistratus nostros, quam per rectores debeant immediate se conferre ad banna sua et in illis perseverantes obedire eorum condemnationibus, quod si non fecerint, et invenirentur in locis eis prohibitis per formam sententiarum suarum possint impune offendi, et interfici, eodem praemio proposito interfectoribus quod ij habituri essent qui illos vivos praesentassent.

De bannitis non acceptandis nec associandis.

Postea vero die 26 Septembris 1532 statuta fuit in praefato consilio decem, quod quicunque accipiet bannitum aliquem domi sive in villa plus uno die, aut alibi tum diu quam noctu aut comitabitur cum armis vel sine armis in locis prohibitis per eorum condemnationes etiam quod esset ei conjunctus in strictissimo affinitatis gradu et sanguinis acceptator ille cadat ad poenam banni annorum quinque ab ea civitate, et territorio, et XV milliaribus ultra confinia, et solvere debeat L 500 parvorum camerae dictae civitatis, comes vero, et associans cadat ad supradictam poenam

banni per annos quinque, et solvat libras 5oo ut supra et qui eos accusabunt ita ut per eorum accusationem veritas habeatur, habeant libras 200 parvorum de bonis delinquentium, si erunt, si minus de pecuniis dominij nostri, et si praefati condemnati fregerint confinia, et capti fuerint, stare debeant in carceribus per annum clausi, et redeant ad bannum quod reiteret toties quoties, et qui eos capient habeant libras 200 parvorum de bonis eorum si erunt sin minus de pecunijs dominij nostri ut supradictum est.

Quod banniti frangentes confinia sint banniti de omnibus terris et locis.

Item si banniti permiserint se deprehendi in terris et districtibus, ac confinibus per condemnationes eorum statutis, ac prohibitis intelligantur esse banniti de omnibus terris et locis nostris, et de hac urbe venetiarum, atque districtu, in quibus capi, et ad supplicium, aut alias poenas condemnationum suarum duci possint non secus at si in principalibus bannorum suorum locis capti fuissent et qui illos ceperint, habeant taleam librae 5oo ultra omnes taleas, quas ipsi banniti haberent occurrente autem casu dictorum bannitorum retentionis, in jurisdictione tua debeas illos mittere ad manus illius rectoris nostri, ubi condemnati fuerint.

Banniti de omnibus locis intelligantur de gambarariis banniti.

Facies etiam publicari in principio tui regiminis partem, quae capta fuit in consilio nostro decem die 26 Iunnij 1530 continentem quod omnes illi qui banniti sunt et bannientur per rectores nostros tam in perpetuum, quam ad tempus pro delictis banniti quoque intelligantur, et sint de gambararijs, ordeaco, Butenico per tempus suarum condemnationum ad quae loca si praesumpserint accedere, et capti fuerint subjaceant omnibus poenis contentis in eorum condemnationibus exequendis tantumque si capti fuissent in loco, unde principaliter exularent, et qui illos ceperint consequantur libras, 5oo, ex bonis eorum, et si ea non fuerint, ex pecunijs dominij, et hoc ultra alias taleas, quas ipsi banniti haberent.

Quod exprimatur in condemnationibus bannum de ordeaco, et qua tamen per transitum liceat accedere.

Committimus autem tibi ex decreto consilij nostri decem diei XXIX Iannuarij 1533 ne unquam possit allegari de ignorantia ab aliquo, quod in condemnationibus, quas facies bannorum debes apponere expresse quod per te condemnati intelligatur banniti quoque de locis gamberariarum, ordeaci, vel butenici, et lizafusinae, eccepto quod. possint transire per ipsa loca veniendo aut redeundo in hac civitate nostra venetiarum per transitum non demorando.

Quod in casibus atrocioribus bona delinquentium confiscent.

Item cum in nostro consilio rogatorum captum fuit sub die 24 Octobris 1517, quod im omni casu atroci et proditorio ultra taleas, quae delinquentibus dabuntur etiam debeant confiscari bona eorum quibuscunque generis et tu obligatus es sicut in dicta parte continetur, quam primum secutus fuerit aliquis hujusmodi casus, et proclamatis illis delinquentibus si non comparuerint facere accipi in nota omnia bona tam mobilia quam stabilia eorumdem delinquentium faciendo fieri particularem notam omnium bonorum ipsorum super libris camerae, quae obligata sit solvere taleas de illis, et reliquum sit pro dominio nostro.

Quomodo advocatores possint suspendere causas criminales et quod eis exempla procesuum mittant.

Scias praeterea captam esse partem in nostro majori consilis tenoris infrascripti vid: quod advocatores nostri non possint se impedire videre, alterare, seu suspendere alicujus processus formationem tam intus, quam extra qui per rectores nostros, aut alios jusdicentes formantur quousque ad defensionem rei non vocabuntur. Verum proclamatis reis possint advocatores quando per justitiam requirentur, mittere ad recipiendum ipsos processus ut videre possint an leges, et statuta super hoc disponentia observata sint, et si rei carceribus detenti erunt possint advocatores mittere ad accipiendum ipsos, et si nondum perfecti

erunt, si eis videbitur videndorum eorum causa, nec ipsi rectores, aut jusdicentes debeant, aut obligentur contra ordines praefatos obedire ipsis advocatoribus et ut incovenientia evitentur rectores, aut jusdicentes nostri qui requirentur mittere processus modo ut supra non debeat mittere autheuticos, sed solum eorum exempla manu eorum propria subscripta, et sigillata transmittere et advocatores, qui eorum copiam requisiverint teneantur in termino unius mensis post, praesentatam copiam officio suo eam revidere. et si eis videbitur intromittere, et significare rectoribus, ac jusdicentibus nostris debeant, quod si infra dictum tempus rectoribus, aut jusdicentibus nostris possint ipsi rectores, aut jusdicentes absque alterius ordinis expectatione procedere contra dictos reos ad eorum beneplacitum et si advocator in termino dicti unius mensis significaverit ipsis rectoribus aut jusdicentibus intromissionem citando eos ad consilia tunc ipsi rectores aut jusdicentes suspendere debeant suum processum per mensem proximum tantum post intromissionis habitam notitiam, et citationis, nec possint dicti advocatores prorogare dictos terminos nec aliter suspendere, nec impedire processus dictorum rectorum, aut jusdicentium, nisi cum auctoritate consilij de quadraginta criminalium, nec contra ordinem praefatum rectores, aut jusdicentes obligati sint obedire, et notarij vel scribae qui notabunt, aut legent talem prorogationem, aut suspensionem obligati sint in ipsa scriptura declarare consilio utrum alia prorogatio, aut suspensio facta fuerit sub poena perdendi officium suum, et similiter etiam suppositi intelligantur omnes alij processus eidem ordini qui ab ipsis rectoribus et nostro dominio postulabuntur non derogando tamen per hunc ordinem auctoritati Dominij nostri possendi delegare advocatoribus communis, et alijs omnes illos casus qui videbuntur necessarij, nec possint notarij scribae, vel coadjutores officij advocariae facere aliquam literam contra praesentem ordinem sub poena ducatorum centum, et privationis suis officij, nec possit aliqua litera expediri in aliqua materia extra dictum officium, nisi prius dicta litera saltem in registro non erit subscripta per manum propriam advocatorum qui eam ordinassent sub omnibus poenis suprascriptis, et praeterea captum sit et declaratum quod omnes copiae dictorum processuum qui

mittentur advocatoribus de tempore in tempus sint et consignari debeant in officio advocatorum altero ex principalibus notarijs dicti officij qui obligati sint acceptum facere cui eos praesentabunt, et debeant tenere unum librum ad id deputatum, in quo notari debeant de tempore in tempus de una quaque copia processum, quae eis praesentabuntur recordando duabus vicibus in septimana expeditionem illis advocatoribus qui eos miserint acceptum, notando pariter super eodem libro expeditionem seu restitutionem sub poena immediatae privationis officii sui, nec possint alij scribae seu coadjutores, et alij dicti officij acceptare seu suprastare gubernationi dictorum processuum copiarum, sub poema illis qui acceptarent, aut se impedirent in dictis copiis amittendi officium suum, et ducatos centum pro qualibet vice medietas quorum sit ejus, qui fecerit executionem, altera autem medietas sit arsenatus nostri. Executio autem praesentis partis commissa est cuique ex consiliarijs et capitibus de quadraginta tam superioribus quam inferioribus, ac cuique ex advocatoribus, et ex his de collegio nostro sine alio consilio, et sic ad unguem observabis.

Quod aliquis sine indicijs non proclametur, et de bannitis ad inquirendum.

Caeterum in denuntijs, ac querelis, quae tibi dabuntur contra aliquod contra quos non essent probatione sive inditia, pro quibus tibi videretur illos esse proclamandos. Banniti vero ad inquirendum habeant terminum praesentandi se duorum annorum post quam finiverint regimina sua rectores, qui illos condemnaverint quod si non fecerint transactis ipsis duobus annis procedi debeat contra eos per inde ac si confessi essent delictum pro quo se absentassent reservata tamen cuilibet eorum facultate petendi gratiam per consilia nostra.

Processus ad inquirendum praesententur advocatoribus in fine regiminis.

Omnes autem processus formatos ad inquirendum contra quoscunque tempore tui regiminis teneris juxta formam partis captae in majori consilio die, 24, martij 1482 in termino dierum quatuor post quam Venetias applicueris praesentare

teneris, et dare advocatoribus communis, non tenendo penes te, nec faciendo teneri aliquod exemplum eorum nisi solum condemnationes in uno libro scriptas ordinate, quae dimittantur in cancellaria tui regiminis, sub poena tibi, si contrafeceris ducatorum centum, et privationis omnium officiorum, et regiminum per quinquennium cancellarijs vero coadjutoribus, vel alijs librarum centum parvorum, et privationis per decennium omnium officiorum, et cancellariarum nostrarum, quarum poenarum precuniariarum medietas sit accusatoris, et alia medietas sit dominij nostri.

De his qui post condemnationes clericos se faciunt.

Si quis bannitus, aut condemnatus de civitate, et districtu tibi commisso sub velamine, et colore quod fecerit se clericum, venerit ad dictam civitatem, et districtum, et deprehensus fuerit non obstante clericali gradu sive habitu ecclesiastico, aut religioso quem sumpsisset post condemnationem suam debeat incarcerari, et teneri clausus annis quinque, ed deinde rimittatur ad suum bannum, et omnes alias conditiones condemnationis suae, id quod toties quoties, et qui illum ceperint et praesentaverint habeant libras mille de propriis eius bonis toties quoties, et si non fuerit solvendo dominium nostrum solvat libras 500 de pecunijs nostris, et hoc intelligatur de illo bannito, et condemnato qui haberet poenam vitae, aut membrarum sine perpetui exilij si vero fuerit condemnatus ad tempus, et condemnationem suam interrumperet debeat stare in carcere secundum formam condemnationis suae, si in ea fuerit aliquod tempus limitatum, si minus debeat permanere anno uno clausus in carcere, et iterum remittatur banno suo.

De salvis conductis non faciendis bannitis.

Nullum potes facere salvum conductum bannitis sicut in nostro majori consilio die 17 januarij 1506 captum fuit aliquo pacto propter crimina commissa cuiuscunque sint generis sub poena immediatae privationis tui regimis et omnium aliorum regiminum, officiorum, et iudicatuum tam intus, quam extra per decennium, et duc. 200 auri, quorum medietas sit accusatoris, et alia medietas advocatorum, quibus executio commissa

est Cancellarius vero tuus, sine alij qui annotarent dictos salvos conductus cadant ad immediatam poenam privationis cancellariae aut alterius officij, quod haberent, ac privationis perpetua omnium, et quoruncunque officiorum dominij nostri, et nihilominus solvat ducatos 200 distribuendos prout dictum est supra, et ipsi salvi conductus ita concessi nullius sint efficaciae, atque momenti per inde ac si facti non fuissent.

Quae talea danda. sit captoribus malefactorum si specialis non est indicta.

Observari facies, quod quando per comestabilem tuum, aut commilitonem, vel alias personas captus fuerit aliquis condemnatus vel condemnandus ad mortem, si per statuta civitatis tibi commissae, vel ordines nostros illis hujusmodi deliquentibus non est in dicta talea, vel decreta utilitas capientibus dictus comestabilis commilito, vel alius qui ceperit, solvendis ex bonis damnatorum, si fuerint, sin minus ex pecunijs dominij nostri pro quolibet autem condemnato, aut condemnando ad amissionem membri et sanguinis, qui ceperit habeat libras 50 parvorum solvendas modo supra scripto.

Cum innocens relaxatur non det quicquan officialibus.

Obligatus es sub debito sacramenti observare et observari facere, quod quoties acciderit liberari, aut relaxari aliquem captum praecedente suspicione, aut denuntia aliqua iudices, cancellarij, notarij, scribae, comestabiles banderiorum, socij, milites, et quicunque alij officiales deputati ad criminalia non habeant, aut recipere debeant aliquo modo solutionem, aut emolumentum aliquod dicta de causa, si reperti non fuerint culpabiles dicti comprehensi sub poenae perpetuae privationis suorum officiorum.

De furibus mittendis ad loca ubi deliquerint.

Item si acciderit deprehendi in loco, et districtu tibi commisso furem, aut fures aliquos cum furto, aut parte eius, quod furatum fuisset in dominio nostro ubilibet, tu ex forma partis captae in consilio rogatorum die XX augusti 1506 obligatus es mittere illos, aut illum sub bona custodia ad manus rectoris

illius terrae sive loci nostri ubi commiserit furtum, qui quidem rectores possint, et debeant procedere contra fures hujusmodi sicut eis videbitur illos pro suis delictis mereri non secus ac si capti fuissent in sua iurisdictione, et quotiescunque ad notitiam alicuius n.ri rectoris pervenerit aliquod furtum in sua iurisdictione commissum, formato que processu audiet, atque intelliget furem, aut fures non esse per milliaria XV ultra confines suae iurisdictionis, et requisiverit te obligatus es capi facere dictos fures, et dare illos in manibus dicti rectoris, qui possit et debeat similiter procedere contra illos, sicut iudicabit conveniens iustitiae non aliter quam si capti fuissent in dicta sua iurisdictione.

De periurijs et eorum poena.

Scias captam fuisse in consilio nostro rogatorum partem, quod cum vetanda sint ea peccata quae omnipotentis Dei indignationem provocare facile possent, quorum nullum a christianis detestabilius habere debet, quàm periurium quo iustitia, quae imaculata esse debet, pervertitur, et quod scelestius est christi fides negatur si aliquis in loco tibi commisso inventus fuerit in tam nefandum scelus periurij incidisse non possit minori supplicio incisione linguae puniri, ita quod loqui non possit, quod quidem sub debito sagramenti teneris in ingressu regiminis tui publicari facere, ut omnibus notum sit.

De prohibita arte archimiae.

Scias captum esse in consilio nostro decem, quod nemo sit qui esse velit tam ecclesiasticus quam religiosus, et secularis quocunque nomine, et dignitate fungatur possit tam in hac urbe nostra Venetiarum, quàm in alia parte dominij nostri tam terra quàm mari laborare de arte archimiae pro faciendo tam aurum, quàm argentum, nec laborare, aut tenere aliquod furnellum, bozzam, vel aliud instrumentum pertinens ad huiusmodi exercitium archimistale, sub poena standi per annum unum in carceribus clausis et banni de Venetijs et districtu, vel de illis terris et locis nostris ubi fuerit contrafactum per annos quinque tunc proximos, et si fuerit accusator habeat libras

500 de bonis accusati, et si non esset solvendo solvatur de pecunijs dominij, et si idem accusator fuerit servus vel serva sint liberi ab omni vinculo servitutis, si vero esset famulus vel famula scripta remaneat libera ab omni obligatione patronorum, et habeat salarium suum cum integritate, nec non libras 500 ut supra si vero contrafaciens praefatus esset persona ecclesiastica cuiusvis gradus, et conditionis existat incurrat in poenam banni decennalis et etiam tam carceribus quàm banni et pecuniae prout dictum est supra.

Non fiant adunationes in civitate nec in territorio.

Nec etiam permittes quod aliquis civis facere audeat in loco tibi commisso adunantiam hominum sub poena exilij et pecuniae ad arbitrium tui solius ultra alias poenas, quae per statuta terrae essent limitatae, et hoc idem non permittes in villis districtus tibi commissi per rusticos et alios habitantes extra terram, sub poena trium quassorum funis ante tractum, et postmodum ad poenas aut exilij aut pecuniae aut carceris multum et parum ad arbitrium tuum, et dictas poenas poteris augere prout requiret conditio adunantiae, et armorum portatorum ad opus quod perpetraretur ab adunatis. Verum possint cives convocare sua consilia et rustici suas honestas coadunationes facere semper cum licentia tua et in consilijs terrae debeas esse praesens, et in villis aliquis ex tuis quem tu volueris interesse qui tamen propter hoc nullum praemium à rusticis accipiat, et ita publicari facies in principio tui regiminis in die mercatus super platea quoad consilia terrae, et in vicariatibus quo ad rusticos ad omnium notitiam pro ut captum est in consilio decem die XXII septembris 1468, quam partem inviolabiliter observabis.

Arma ferri prohibita.

Item observabis partem captam in consilio X quod non permittas aliquem ferre arma cuiuscunque generis per locum, urbem, et districtum tibi commissum sub irremissibili poena quassorum trium cordae, et debeas hunc ordinem proclamari facere in principio tui regiminis, et qui contrafecerit cadat ad poenam praedictam.

Quod monetarij condemnati non redimant membra pecunis etc.

Decretum quoque consilij nostri decem paefati diei XV martij 1535 inviolabiliter observabis, quod in qualibet condemnatione qua facient rectores nostri contra monetarios in poena corporali non possint apponere quod ipsi monetarij possint se aliquo modo pecunia redimere, non obstante aliquo tatuto seu alio in contrarium, et ita observent ipsi rectores, ita quod condemnati monetarij non possint ut praedictum est se pecunia redimere sub poenis contentis in partibus huius consilij, reservata in reliquis parte 1473 et omnibus alijs partibus, quae de monetarijs loquuntur.

In actibus praecessorum non se impediant rectores.

Non absolves ullo modo, vel ingenio aliquas condemnationes vel sententias factas per aliquem vel aliquos praecessorum tuorum tam in pecunia quàm in persona, et rebus causa homicidij, furti, tradimenti, et ex nec de ipsis condemnationibus, vel earum causa potes facere seu fieri facere aliquam compensationem donum, seu gratiam, sive ullam provisionem nisi cum voluntate nostra et consiliorum nostrorum, quin potius dictas condemnationes pro tuo posse excutere, seu excuti facere teneris, si excussae non fuerint, prout in nostro majori consilio capta fuit.

Nec etiam in suis condemnationibus.

De quibuscunque vero condemnationibus quas ipse feceris in tuo regimine non potes post quam facta fuerint abs te ullo modo te impedire in omittendo vel renovando in totum vel in partem illas.

De condemnationibus ponendis inscriptis.

Omnem autem condemnationem quam tu facies teneris poni facere in scriptis sine sit sub nomine mulctae sine sub quocunque alio nomine, et de exactione pecuniarum ipsarum mulctarum sive quaruncunque condemnationum facies teneri

distinctum ordinatum, et particulare computum, sicuti de omnibus alijs pecunijs nostris, ita quod omnia clare videri et intelligi possint, nec aliter hujusmodi pecunias exiges nec dispensabis sub poena in parte furantium statuta.

Quomodo possint advocatores et alij condemnationes rectorum suspendere.

Non potest de condemnationibus tuis huiusmodi fieri aliqua suspensio solutionis earum per advocatores, auditores, vel alia regimina, et officia nostra aliqua causa vel ratione, nisi per unum mensem, vel duos ad longius, in quorum finem tenearis exigere eas, vel exigi facere secundum formam tuae commissionis, et ordinum civitatis tibi commissae, et si per dictos advocatores aut alios imponeretur aliqua poena tibi, quod observares dictas suspensiones non tenèris ad observandum eas, nec subiaceas alicui poenae, nisi captum fuerit per consilium. Verum si aliquis se appellaret, vel si advocatores aut sindici intromitterent aliquam ex dictis condemnationibus, quam ducere non possent ad consilia, nec illam expedire cum tu velles esse praesens eo casu tenearis suspendere exationem dictarum condemnationum, donec illae appellationes seu intromissiones recipiant finem, non intelligendo de condemnationibus, de quibus non potest appellari.

De condemnatis recedentibus a locis suis.

Si vero condemnati abs te recedent, et ibunt ad alia loca nostra mansuri ibi donec tu recesseris à regimine, ut per eum modum condemnatione contra eos factae non exequantur rectores ad iurisdictionem quorum condemnati ipsi iverint, sub debito sacramenti obligati sunt compellere realiter eos, ut solvant dictas suas condemnationes ad petitionem tuam.

De adversantibus datijs et alijs gravedinibus per consilia positis.

Observabis quod quando aliqua impositio, seu datia deliberata erunt per consilia si aliquis praesumpserit ea damnare aut contradicere utendo talibus verbis non paghe non compre pegni, et similibus, quae veniant contradicere deliberationibus factis stare debeat in carceribus civitatis tibi commissae in qua usus fuerit verbis praefatis per annum unum, et banniatur per annos duos

de civitate dicta et ultra hoc solvat ducatos tercentos quorum accusator habeat tertium, tertium sit tuum et aliud sit nostri communis, et si non fuerit accusator tota poena ipsa pecuniaria deveniat in nostrum commune, de quibus poenis non possit fieri gratia aliqua. Verum liceat omnibus dicere suas opiniones et contradicere publice in consilijs quando res huiusmodi ponentur, et similiter se gravare coram rectore tam ante ipsam impositionem quam post ut unusquisque rationibus suis uti possit, et indebite non gravetur, et in his casibus loquentes non intelligantur ad suprascriptas poenas incurrisse.

De ordine servando in exigendo et vendendo bona debitorum.

In exigendis vero, et vendendis bonis debitorum officiorum spectantium dominio nostro observabis illud, quod captum fuit in consilio nostro rogatorum die 3 Augusti 1520, quod obligatus sis accipere in tenuta bona cuiuslibet debitoris cum confinibus, et numero camporum, et qualitate cuiusque rei et quanti locentur quantum q. exigatur de introitu et dicta bona ponere ad publicum incantum et si non fuerit emptor debeas illa accipere in dominium nostrum pro aestimatione cum quarto minus cum quo fuerint aestimata secundum consuetum, ac redire ad incantum et si non fuerit emptor debeas illa accipere in dominium nostrum cum quarto minus eo quo fuerint aestimata secundum consuetum ac redire ad incantum, et si non fuerit emptor pro pretio, quo posita sunt in dominium nostrum debeas illa mittere in nota cu mconfinibus, et alijs rebus ut supra illi officio cuius erunt debitores faciendo proclamari, quod volentes emere dicta bona ab illo officio quod vendet ea veniant in termino mensis unius huc Venetia ut emere possint ad publicum incantum, quae omnia suprascripta teneris facere in termino mensium duorum, post quam literas habueris ab officijs quod exigere possis à quolibet debitore significando particulariter executionem hujusmodi illis officijs ad quae pertinebit, et hoc sub poena solvendi de tuo debita, de quibus poneris debitor ad Palatium si contrafeceris.

In confiscatione bonorum debitorum dominij non detur portio alicui, nisi venditis aut alienatis ipsis bonis.

Et cum acciderit confiscari, aut poni in camera bona debitorum cuiuscunque conditionis, de quibus tu aut camerarius, aut alij praetenderent habere partem non potest accipi portio, quae de iure ipsis spectaret pro illis bonis in pecunia numerata, nisi cum ea vendita aut alienata aliquo modo fuerint, et de eisdem pecunijs qua de illa ratione exigentur, quod si quis antea exiret de officio tamen restent ei obligatae debitae portiones suae, et si quis aliter solvendo contrafaceret aliqua via praesenti ordini irremissibiliter cadat in poenam furantium, quemadmodum pars capta in rogatis die XI maij 1518 continet.

Non potest concedi licentia alicui quin pro suo communi cogi possit.

Non potes sub debito sacramenti, et poena ducatorum centum exigenda per advocatores communis sine alio consilio concedere alicui de aliqua villa, et districtu terrae tibi commissae quod non possit capi, neque molestari pro debito ipsius communis, et gravedinum solvendarum dominio nostro, nisi pro portione spectante specialitati illius, et nihilominus si ulla concessio huiusmodi fieret ea debeat esse nulla, et nulius valoris, et sic observabis.

Ubi non est camerarius rector scribat rationes Dominij.

Cum non habeas camerarium tu obligatus es sub poena ducatorum 500 omnes introitus et expensas scribere cum notario sive scriba illius camerae distincte, et ordinate in uno quaterno declarando particulariter illud, quod expendetur, et pretium rerum, quae ementur, ita quae rationes nostrae distincte videri possint.

Si pecunias dominij accipies ad tuum commodum et utilitatem cades de, 50, pro centenario.

Quod quicquam non possit expendi in fabrica, nisi cum licentia consilij rogatorum, et de pecunijs mulctarum.

Non potes expendere in laborerijs tui palatij aut aliqua alia fabrica, aut alia re non ordinata per consilium rogatorum aliquem denarium nostri dominij, neque de ratione mulctarum condemnationum, aut poenarum vel aliter quoquo modo directe vel indirecte spectantem dominio nostro sine expressa licentia consilij rogatorum, et si contrafeceris cades ad omnes poenas et stricturas contentas in parte furantium, publicaberisq: pro furante in maiori consilio et si haberes licentiam à dicto consilio rogatorum, non expendes nisi de pecunijs mulctarum, quae quidem exigi debent in camera, et dispensari in quo deputatae sunt per bulletas et non aliter, sicut fit de alijs pecunijs dominij nostri, pro ut captum fuit in rogatis die 22 Januarij 1529.

De rectore furante pecunias Dominij n.ri.

Si convictus fieris te furatum fuisse pecunias nostri dominij condemnaberis ut fur ad restituendam illam, et tantundem pro poena, et in perpetuum privaberis omni honore nobilitatis officijs et beneficijs, et singulis annis publicaberis pro fure ut in nostris ordinibus continetur.

De alijs officialibus furantibus pecunias publicas.

Si quis malo modo acceperit de denarijs n.ri Dominij, et haberet officium, debeat privari ipso facto eodem officio, et omnibus alijs officijs et beneficijs nostris in perpetuum, quod si non fueris executus incides in poena ducator. 500 in tuis proprijs bonis de quibus non possit tibi fieri gratia sub poena contenta in parte nona contrabannorum. Verum si decipereris ab accipientibus de pecunijs nostris eo casu absolveris à poena, et si quis te decepisset cadat de libris mille, et manere debeat in carceribus sex menses, nec potest ei fieri gratia sub poena praefata, et si aliquis esset debitor dominij nostri per aliquem alium modum quàm per supradictum, non possit habere officium, nisi prius solverit sub poena praedicta tam tibi, quàm illi prout captum fuit in consilio decem die 14 septembris 1426.

De possessionibus communis.

Teneris inquirere diligenter de omnibus possessionibus, iuribus, bonis quomodocunque spectantibus terrae cuius es rector, vid: qui eas tenent, et ubi sunt, ac registrari facere exemplumque earum nobis mittere, et dare operam ad eas recuperandum, locandum et in culmine tenendum.

De possessionibus decimis etc. non alienandis, quae dominio spectat absque licentia consilij n.ri decem.

Scire debes tibi esse prohibitum quod neque per gratiam, neque aliter dare possis de bonis nostri dominij vid: de possessionibus, decimis pheudis, livellis, pischerijs, gastaldijs, et alijs rebus, et bonis, nisi, per consilium nostrum decem habueris licentiam sub poena ducator: 5oo.

De pheudis caducis dominio devolutis.

Insuper si vacaverit aliquod pheudum nostri Dominij per mortem legitimi ultimi possessoris illius, vel forte etiam advenerit in personam quae sine haeredibus decedere habeat ita quod iure debito in nostrum commune pervenire debeat sub aliquo colore, vel forma amplius illud non possis alienare aut in alium transferre, vel alicui concedere nec ab alijs occupari permittas, sed subito interveniente casu perveniat in nostrum dominium, et per te locari debeat eo meliori modo et maiori pretio quo poteris pro utilitate dominij nostri sub poena ducatorum 5oo qualibet vice qua contrafeceris.

Quod appellationibus à sententijs dentur omnes scripturae per rectores.

Si aliqua sententia lata fuerit abs te contra aliquem, et ille qui se gravatum senserit, se appellaverit ad auditores nostros sententiarum tu ad requisitionem illius teneris facere eis dare scripturas omnes pertinentes ad factum dictae quaestionis sub tuo sigillo et non aliter, et si propter negligentiam et defectum tuum cognoscendum per praefatos auditores non fuerint omnes praefatae scripturae requisitae sub tuo sigillo datae teneris ad

restitutionem, et emenda expensarum propterea factarum per dictum appellantem vid: earum quae erunt iustae, et rationabiles taxandae per dictos auditores.

Si incisa fuerit sententia perdat rector utilitatem quam habuisset pro prolatione.

Si per intromissionem, et placitationem auditorum nostrorum sententiarum incisa fuerit aliqua sententia, sive terminatio aut condemnatio, quam tu protuleris, debes infra unum mensem, postquam tibi notificatum fuerit praesentasse dictis auditoribus totum, et quicquid habuisses ratione dictae sententiae terminationis, aut condemnationis tam capitale quàm poenam, alioquin mitteris debitor ad officium camerariorum communis, et nisi solveris transactis diebus XV incurres ad poenam quarti, et privationis regiminis, aut officij quod haberes, nec poteris eligi ad aliquod regimen vel officium donec solveris pro ut captum fuit in n.ro maiori consilio die 28 X.mbris 1490.

Incisa sententia in absentia rectoris id tantum per ipsum restituatur, quod habuerit et non plus.

Quod si in tua absentia incideretur aliqua sententia, aut terminatio, sive actus civilis, quem tu protuleris, debes infra unum mensem, post quam tibi notificatum fuerit praesentasse dictis auditoribus totum, et quicquid habuisses ratione dictae sententiae, terminationis, aut condemnationis tam capitale, quàm poenam, alioquin mitteris debitor ad officium camerariorum communis.

Non potest compromitti in Rectores.

Praeterea non possis, nec debeas assentire, quod aliquis tam civis, et districtualis, quàm quilibet alius possit compromittere se aliquo modo et forma in te, nec in aliquo tuorum officialium, et si contrafeceris sententia lata sit nullius valoris.

Non possint auditores se intromittere in privilegijs et exemptionibus, nec in datijs.

In privilegijs et exemptionibus, et immunitatibus concessis per dominium nostrum isti communitati impedire se non possint

auditores nostri sententiarum cum talis cognitio ipsi Dominio nostro, et advocatoribus communis pertineat, et similiter dicti auditores se impedire non possint in causis datiorum, quantum ad datiarios ipsos, et fideiussores eorum, cum hoc spectet eidem dominio nostro, nec etiam in cognoscendo de illis qui aut solvere, aut non solvere deberent, quod si tibi in contrarium scriberetur ab ipsis auditoribus non debeas exequi literas eorum sub poena duc: centum, sed in coeteris omnibus, et in causis contrabannorum terrarum de extra condemnationum et confiscationum dicti rectores auctoritatem habeant consuetam.

Auditores vel tanquam syndici vel tanquam advocatores non possint se impedire in privilegijs etc. in prima ademptione concessis.

Praeterea captum est in nostro consilio decem die 9 Julij 1485 quod de privilegijs, et promissionibus factis communitatibus terrarum nostrarum et locorum nostrorum in prima ademptione auditores, vel tanquam syndici, vel tanquam advocatores non possint se aliqualiter impedire sub poena ducatorum ducentorum auri per capita huius consilij exigenda et aplicanda camerae ipsius, et nihilominus quicquid ab ipsis syndicis fieret in contrarium sit nullius valoris, quam ob rem tu observabis praesentem ordinem, et facies inviolabiliter observari aliqua suspensione vel intromissione non obstante.

De concessionibus per Dominium factis observandis.

Et omnes promissiones, et concessiones factas communitati terrae tibi commissae debes observare, quod si forte per dominium tibi scriberetur in contrarium contra pacta, promissiones et concessiones praefatas scribere debes et informare dominium in quo, et qualiter contrafit praefatis ut providere possimus, sicut expediens fuerit.

Quomodo mandatis advocatorum obtemperandum sit.

Praeterea si advocatores communis iusserint tibi aliquid sine consilio contra partes et ordines nostros cum consilijs tibi datos, non debes obedire illis advocatoribus si tibi scriberent, quod retractares, suspenderes vel impedires aliquid quod tibi mandatum fuisset cum nostro consilio.

Mandata officialium rationum exequantur ut cons: [a]

Quoties tibi per officiales nostros rationum aliquid scriberetur, teneres et debes executioni mandare illud quem admodum si tibi per consilium rogatorum scriptum fuisset, et sic observabis.

De eisdem literis in casu non exequendis.

Non obedies ullis literis dominij vel collegij nostri mandantibus fieri expensas alicui domino oratori, vel alicui personae, nisi scriptae fuerint cum nostro consilio rogatorum.

Si literis Dominij non obediveris advocatores communis cognoscant.

Et si per duos ex advocatoribus scriptum, et mandatum fuerit pro obedientia aliqua literarum dominij et tu parere recusaveris intelligaris cecidisse immediate ad poenam ducatorum 5o de quibus advocatores ipsi, et quilibet eorum sub debito sacramenti ponere debeant te pro debitore ad palatium, ut nullibi probari possis nisi prius solveris, et de ipsis poenis non possit fieri gratia, nisi per quinque consiliarios et tria capita de quadraginta, et casu quo tu esses pertinax, et perseverares in tua inobedientia, advocatores communis, et eorum quilibet ire possit, et debeat ad quod consilium de quadraginta ei videbitur ad providendum cum maiori severitate poenarum contra te iuxta exigentiam inobedientiae, et temeritatis tuae salva semper auctoritate advocatorum praefatorum intromittendi, et placitanti ad consilia illas literas, et mandata dominji nostri, quae videbuntur mereri incisionem.

De proclamationibus faciendis quod extorsiones non fiant.

Pro evitandis extorsionibus teneris omni die sabbati in hora mercati sub poena librarum centum in tuis bonis proclamari facere, quod nullus sit qui esse velit, audeat nullo modo, vel forma facere aliquas extorsiones manzarias, versus pauperes villanos, et alias bonas personas sub poena perpetuae privationis de omnibus officijs istius urbis, et districtus tibi commissi, et

insuper restituendi extortum vel male ablatum, et omnes volentes conqueri debebis benigne audire, et diligenter punire contrafacientes, ut dictum est.

Cancellarij et alij non accipiant maiorem solutionem solito pro scripturis.

Quod si cancellarius, coadiutores, scribae, notarij, aut alij officiales nostri ullo modo acceperint maiorem solutionem scripturarum et aliarum quaruncunque rerum quas facient sive exercebunt, quam consuetum est, et per formam legum, et ordinum nostrorum et per statuta est limitatum, cadat in poenam quilibet perpetuae privationis officij quod haberet, et librarum, 200, quas de bonis illorum habebit accusator si fuerit, et teneatur secretus.

Non liceat notario accipere pro factis communis mercedem.

Caeterum committimus tibi quatenus notario tuo, seu alijs salariatis loci tibi commissi pro aliqua vel aliquibus scripturis, sive alijs quibuscunque rebus, quas fecerint pro communi non des mercedem, nec dare possis, aut dari permittes aliquid de denarijs nostri Dominij nisi solum salarium suum proprium, idem etiam observabis, si aliquo mittentur pro factis publicis, habendo tamen id solum, quod pro expensis erit necessarium, et similiter in alijs tuae familiae, quos ita mitteres.

De mercede cancellarij pro salvis conductis et responsionibus supplicationum.

Est etiam prohibitum dicto cancellario, et alijs, quod pro quolibet salvo conducto, qui abs te fieret, aut per libertatem officij tui aut per iussum et impositionem dominij n.ri non possint accipere nisi soldos octo pro qualibet privata persona, et soldos 16 pro quolibet communi, et in prorogando, nisi dimidium mercedis illius sub poena ducatorum centum et privationis cancellariatus et omnium aliorum officiorum, et beneficior. nostrorum per annos decem, sub qua poena similiter non possint accipere pro respondendo super supplicationibus, nisi illam eandem mercedem, quae suprascripta est, et tantundem pro registrandis gratijs.

Quod cancellarius emat de suo ceram, chartam.

Item scire debes quod per te non possit fieri bulleta, nec potest solvi ex pecunijs dominij nostri cera charta, atramentum pro cancellario tuo sub poena ducatorum centum sed tales expensae fieri debeant per cancellarium.

Utilitas rectorum, et officialium non potest minui per rectorem.

Caeterum aliquam utilitatem regaliam, et iurisdictionem tuam, et officialium tuorum nullus syndicus, neque alius magistratus noster potest accipere, nec diminuere nisi cum consilio de XL.[cta] et cum interventu saltem duorum proxime praecessorum tuorum, et si aliter fieret non teneat, neque valeat, nec tu neque officiales nostri praefati illud observare debeant.

De matrimonijs per rectorem non contrahendis, nec beneficijs ecclesiasticis impetrandis.

Non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui regiminis, nec per annum unum post contrahere matrimonia, nec contrahi facere, nec impetrari facere aliquam praebendam, seu beneficium in loco tui regiminis per te, vel alium, nec procurare, aut tractare quod haec fiant pro te, vel alijs ullo modo.

Non detur possessio beneficiorum sine literis Dominij n.ri.

Quo vero ad dicta beneficia ecclesiastica scito tibi esse prohibitum sub poena ducator: 500 in tuis proprijs bonis, quod aliquem non debeas acceptare ad aliquod beneficium ducatorum centum supra sine literis consilij rogator: tibi scriptis, beneficiorum vero redditus ducatorum centum infra possessio dari potest per literas Dominij nostri.

De beneficijs non conferendis exteris.

Item mandamus tibi cum dicto consilio n.ro rogatorum, quod non permittas aliquod ecclesiasticum beneficium conferri alicui qui non sit civis terrarum nostrarum, aut venetus sub poena ducatorum 500 in tuis proprijs bonis nisi per literas dominij nostri tibi expressè mandaretur.

De subscriptione facienda manu propria supplicationibus.

Quando continget tibi respondere supplicationibus alicuius petentis à dominio nostro gratiam aliquam debes affirmare ita esse tuo iuramento et subscriptione manu propria supplicationi ipsi, et responsa huiusmodi debent esse separata à supplicatione; ut si fuerit dilaniata aliqua supplicatio semper appareat in cancellaria nostra responsio ipsa, nec permittes aliquo modo ostendi dictam responsionem tuam alicui quicumque sit, nec possit aliquo exquisito colore dari in manibus partis non permittendo etiam quod eorum continentia sciatur. Verum inclusam in tuis literis dominio nostro mittes per caballarios, sine alios latores literarum publicarum.

In responsionibus supplicationum nominentur principales et eorum fideiussores.

Item observabis partem in consilio nostro rogatorum die XI martij 1477 quod in gratijs pecuniarijs spectantibus dominio nostro quae quomodocunque petantur in responsionibus faciendis super eis nominare debeas principales, et fideiussores per eorum nomina et conditiones, et qualitates cuiuscunque, et hoc ideo deliberavimus, quia per aliquos datiarios petuntur gratiae pro eorum debitis, et fideiussores supportantur ex quo sequitur maximum damnum nostro Dominio, et pecunia nunquam, aut tardissime exiguntur propterea hanc nostram intentionem exequeris quàm maxima poteris diligentia.

De notitia danda provisoribus super sanitate de peste in tua terra.

Teneris ex forma partis captae in consilio nostro rogatorum die XXIJ Julij 1528 cum primum acciderit casus, quod Deus avertat pestis in iurisdictione tibi commissa dare notitiam singulis diebus provisoribus super sanitate, et de omni eo quod esset morbi tam in tuo territorio, quàm in quocunque alio loco, quem intelligeres esse infectum, sub poena ducatorum centum, de quibus poneris debitor ad palatium per dictos provisores sanitatis, si ita facere neglexerit.

De servis fugitivis.

Si capti erunt in iurisdictione tua servi, aut servae aethiopes, sive saraceni, qui aufugerint ex hac urbe nostra debeas facere consignari illos officio provisorum nostrorum communis: ut puniantur: et qui eos ceperint consequantur proemium iuxta ordines partis captae in rogatis die 12 septembris 1489.

Quod iudaei non possint habere aliquod stabile.

Scire debes quod nullus iudaeus vel iudaea potest emere, vel accipere in civitate, et territorio tibi commisso aliquam possessionem, vel domum, vel aliquod aliud stabile alicuius generis sub poena perdendi huiusmodi domum stabile, et possessionem sic emptam, vel acquisitam, quae veniant in nostrum dominium, et si fuerit accusator, dividatur inter ipsum et dictum dominium nostrum, nec de praedictis gratia fieri potest.

De negotijs publicis non scribatur privatis.

Captum est in consilio nostro decem die XXIJ maij quod non possis ullo modo scribere, aut scribi facere alicui quicunque sit de negotijs tibi commissis, aut spectantibus statui nostro, nisi tantummodo dominio nostro sub poena ducatorum centum, et immediatae privationis tui regiminis.

Et omnia, quae sciveris ad honorem Venetiarum spectare, vel contrarium tractari cognoveris, per tuas literas nobis quàm citius poteris denotabis.

De prodentibus civitatem et eorum poena.

Scire debes quod per nostra consilia ordinatum est quod non possis, nec debeas tractare de reddendo te aut locum tibi commissum, sub poena perdendi caput ad quam similem poenam subiaceant provisores, et alij nostri nobiles, ac stipendiarij qui essent in ipso loco, et quod tu et omnes praedicti caveant sibi à recipiendo ab hostibus literas ambassatas, vel nuntios quia possent esse nostro statui praeiuditiales, et nimium damnosae, sed solum attendant ad bonam custodiam loci eiusdem.

De eodem.

Scire quoque debes deliberationem consilij nostri decem quod ut habeas causam viriliter manutenendi locum tibi commissum ad honorem, et bonum statum dominij nostri ultra poenam capitis statutam illis qui darent civitatem, vel tractarent de prodenda ea hostibus cum primum casus advenerit quod Deus avertat, quod ista civitas occuparetur ab ipsis hostibus cognitio et castigatio tui spectat, ac pertinet ad capita praefati consilij nostri decem, qui sub poenis gravissimis tenentur secuto casu subito formare processum, et ire ad consilium pro iustitia administranda, tuque teneris, et obligatus es in termino dierum, XV, immediate post casum secutum venire ad hanc urbem nostram, et praesentare te dictis capitibus, et nisi veneris in dicto debeat procedi contra te absentia tua non obstante.

De armis rectoris pingendis.

Non potes ex forma partis captae in consilio nostro decem die, 4, Julij 1489 ponere ultra armam unam solam ex pictura, et non ex sculptura ad tui beneplacitum ponendam intus palatium residentiae tuae, et non extra pingi, aut sculpiri facere arma tua in palatio publico tam intus quàm extra nec in plateis pontibus portis, fortilicijs, nec alijs partibus civitatis, vel locis tibi commissi sub poena ducatorum 500 auri et privationis ipso facto omnium regiminum per annos quinque, et camerarius reficere debeat de suo expensam factam, et exbursatam per eum in armis praefatis.

De bulletinis praesentandis notario deputato, ac de commissione, et literis consignationis accipiendis.

Sed prius quam hinc discedas omnia bullettina de nullo tuo debito praesentabis notario nostro deputato, literas q. ab eodem accipies consignationis regiminis tibi faciendae, et similiter commissionem tuam, quod nisi feceris incides in poenam privationis immediatae regiminis ac aliorum omnium regiminum et officiorum per annos decem proximos, praecessor vero qui

tibi regimen consignaverit non habenti literas et commissionem praedictas cogetur ultra alias poenas ad solvendum dominio nostro quantum tu deberes iuxta partem captam in rogatis die XV octobris 1516.

De bulletino praesentando quod tui officiales non sint debitores.

Afferes quoque dicto notario bulletinum gubernatorum introituum et trium sapientum facientium fidem, non esse debitorem quenq. eorum quos tecum duces officiales pro aliquo officio antea habito, si vero duxeris aliquem qui nostro dominio debeat tu pro eo notaberis debitor, et solvere cogeris, ad quod similiter teneberis, si existens in regimine tales officiales debitores acciperes.

Verba quibus in acceptatione regiminis uti debes.

In acceptatione autem regiminis, et consignatione non facies, neque fieri permittes ab aliquo arengum aliquod, sive sermonem sub poena ducatorum centum, immo si quis arengare voluerit impones illi silentium, neq. eum arengare permittas sed tantum modo proferes ego nomine Ill.mi Dominij hoc regimen accepto, et vobis hoc regimen consigno neque plus neque minus sub poena praedicta per nostros advocatores communis exigenda.

Verba quibus proferendis sententijs uti debes.

Verum in Justitijs proferendis dicere debes solum ista videlicet sicut scriptum, et lectum est ita dicimus per sententiam et non aliter sub poena ducatorum centum exigenda per advocatores communis, et ulterius privationis per duos annos ab omni regimine.

Diem autem quo perveneris ad ipsum regimen nobis tuis literis denotabis.

De binis literis ferendis consignationis regiminis.

Et de die quo successori tuo regimen consignaveris, feres tecum ad dominium nostrum literas et alteras literas similiter feres notario nostro deputato contumacijs significantes diem quo intraveris regimen, ac diem et millesimum consignationis

de eo facta successori tuo: ut in suo libro annotet ex apposito partitae tuae contumaciae ut cum fuerit tempus finis eius possit delere te ex libro praefato; nam si dictas literas non attuleris continuabis in contumacia.

Quod officiales non sint huius loci, ac sint subditi.

Non potes habere aliquem notarium, socium aut aliquem alium officialem, qui sit de civitate, vel districtu tibi commisso, et qui non sit venetus aut civis terrarum, et locor. nostrorum, vel per privilegium, sub poena librarum 500 exigenda per advocatores communis de qua non possit fieri gratia ullo modo. Idem quoque scito prohibitum esse tibi de habentibus uxorem dictae civitatis sive possessionem in territorio tibi commisso sub poena illis ducatorum centum, et perpetuae privationis officij, tibi vero ducatorum 200, quarum poenarum exactio commissa est advocatoribus vel syndicis, excepti tamen sint ab ista conditione veneti nostri originarij.

De non ducendo filium pro socio nec aliquem de maiori Consilio.

Non potes ducere nec habere filium pro socio, neque aliquem qui sit, vel esse possit de n.ro maiori consilio, nec possit dari nomen militis alicui qui non sit socius tuus.

Non potes praeterea nec debes facere de consilio civitatis tibi commissae aliquem sociorum tuorum.

Nobiles venetiarum consilijs terrarum subditarum non possint interesse, nisi oriundi ex illa civitate.

In consilio autem civitatis quem admodum in consilio nostro decem captum est non permittes intrare posse, nec ponere ballotam, aliquos alios nostros nobiles praeter te rectorem, vel provisorem, qui pertempora istinc esset, et alios deputatos in ipsis consilijs et si quis noster nobilis esset tantae audaciae, quod vellet intrare stare et ballotare in ipso consilio tu sub debito sacramenti teneris expellere illum, vel illos tales de consilio, et si quis esset inobediens mittes eum debitorem ducatorum centum capitibus dicti nostri consilij decem, quod si forte in consilio non possis interesse tum vicegerens tuus intersit verum

in hoc ordine non intelligantur comprehensi nobiles nostri venetiarum qui essent oriundi ex dicta civitate, et de dicto eius consilio.

De contumacia officialium ad idem regimen.

Et qui fuerit notarius, cancellarius, vel socius principalis in isto regimine, non possit esse in eo usque ad duos annos proximos post complementum rectoris cum quo fuerit.

Officiales non discedant à regimine pro eundo ad aliud.

Scire autem te volumus, quod cancellarius qui tecum veniet, et quicunque alius officialis à te recedere non potest pro eundo cum aliquo alio rectore sub poena privationis omnium cancellariarum, et aliorum huiusmodi officiorum.

Quod non possis habere famulum qui habeat soldum communis.

Tu nec aliquis alius officialis noster loci istius non possit habere aliquem famulum ad tuum soldum, qui habeat soldum, vel provisionem aliquam à dominio nostro in poena librarum 5oo, pro quolibet et qualibet vice, qua contrafactum fuerit.

Non fiant electiones aliquae extraordinariae, neque factae per capitaneos valeant si non confirmentur per consilia.

Electionem aliquam non facies ultra ordinarias nec valeant etiam electiones concessiones et gratiae quae fient per capitaneos nostros tam à parte maris quam à parte terrae provisores, aut alios sine confirmatione consiliorum nostrorum.

De armis necessarijs tenendis in regimine.

Praeterea volumus quod pro omni bono respectu habere debeas, et tenere in tuo regimine arma necessaria pro te et alijs de tua familia aptis ad arma.

Quod aliquis de familia non habeat soldum communis.

Non permittes aliquem tua familia habere soldum communis, sub poena ducatorum X.^{m} pro quolibet ducato valoris totius eius, quod ille accepisset et privationis regiminis.

Quod familiares rectoris non negotientur non emant nec habeant datia.

Denique non possit aliquis de tua familia facere, nec fieri facere mercationes, nec tenere tabernam, nec habere partem in datijs nec emere, nec emi facere aliquam possessionem vel territorium in civitate, vel districtu tibi commisso.

Quod non possis habere servitium absque solutione debita.

Et non potes angarizare, nec cogere aliquam personam tam tibi subiectam quam aliunde pro tuis servitijs, sed tibi servientibus facies debitam solutionem.

De muneribus ab aliquo non acceptandis.

Praeterea nec tibi nec alicui de tua familia liceat accipere ab aliqua persona donum ullum modo aliquo, vel ingenio, nec potest aliquis de dicta tua familia habere commissionem ab aliqua persona causa placitandi pro ipsa.

Nec amicum iuvabis, nec inimico nocebis per fraudem.

Non cogantur piscatores tibi vendere pisces nec extra stationes.

Non compelles nec compelli facies per te vel alium aliquem piscatorem, vel conductorem piscium quod tibi vendant pisces neque conducant eos domum tuam, nec patieris quod aliquis de tua famiglia, vel alius faciat violentiam aliquam eis, sed permittantur libere et sine impedimento vendere in locis publicis solitis sicut voluerint suos pisces.

De carnibus, et alijs non emendis sine datijs solitis.

De carnibus et alijs rebus quas emes pro usu tam tuo, quam aliorum teneris solvere datia et macinaturam, et alia dricta communis consuetudine aliqua in contrarium facta non obstante.

De pecunijs mutuo non accipiendis abs te, nec à tuis.

Est etiam tibi prohibitum accipere pecuniam mutuo modo aliquo vel ingenio ab aliquo cive, vel burgensi sive habitatore

loci tibi commissi; quae quidem prohibitio similiter esse debeat filijs non divisis à te atque etiam socijs tuis, qui nec etiam possunt esse fideiussores pro aliquo, vel accipere pecuniam mutuo.

De non habendo collegantiam cum aliquo.

Aliquam collegantiam accipere non potes ab aliquo burgensi, nec aliqua alia persona modo aliquo, vel ingenio per totum tempus tui regiminis, et per medium annum postquam compleveris illud, idemque filijs et fratribus tuis abs te indivisis prohibitum est.

Quod non possis vendere tuis familiaribus nec donare quicquam publicum aut privatum, nec tu etiam possis emere.

Praeterea non potes, nec debeas donare, affictare, vendere, nec per gratiam, vel aliquo modo dare aliquam rem, quae sit communis, alicui qui sit de tua familia, neque etiam de rebus alicuius privatae personae quicquam emere potes, nec facere emi, nec vendere, nec vendi facere alicui de dicta tua familia aliquo modo, vel ingenio.

Quod tuis non liceat eorum aliquid facere quae tibi sunt prohibita.

Quod si uxor tua vel filij tui tam masculi quam foeminae. aut aliquis de tua familia fecerint aliquid quod tibi sit vetitum per tuam commissionem, et fuerint accusati nostro dominio aut advocatoribus communis debes esse responsator et pagator de omni eo, quod advocatores convincerent in consilio in quo te placitare voluerint.

Quod non liceat extra palatium comedere, nec de nocte extra hospitari.

Comedere non potes extra palatium intra civitatem cum aliquo cive ipsius, vel comitatus nec etiam de nocte hospitari extra locum tibi commissum, sed debeas dicto tempore noctis ibi esse et attendere ad bonam iustitiam, et ad faciendum honorem Dominij n.ri,

De non discedendo à regimine ante complementum ipsius.

Et non potes venire Venetias pro aliqua causa, nisi in casu mortis, aut gravis infirmitatis patris tui fratris filij vel filiae per quinque dies tantum, et non plures cum licentia tamen nostri maioris consilij, et non aliter, et pro tempore quo fueris Venetijs non debes habere salarium.

De eodem.

Quod si tibi concedetur licentia eundi et standi extra regimen tibi commissum pro alienis factis quàm nostri dominij non debeas habere stipendium aut salarium à dicto nostro dominio pro diebus quibus stabis extra, propterea de dicto tempore non accipies salarium sub poena dupli restituendi.

Rector habita licentia non discedat aute adventum substituti.

Et scito quando tibi concedetur licentia non potes discedere à tuo regimine sub poenis contentis in partibus discedentium sine licentia, nisi prius venerit ille, qui à tuis propinquis qui per te licentiam petierint dominio nostro praesentatus sive denominatus fuerit qui etiam substitutus incurrat in easdem poenas si discesserit à regimine ante tuum adventum pro ut captum fuit in nostro maiori consiglio die XXJ augusti 1529.

De filijs nobilium extra nascentibus notificandis advocatoribus comunis.

Observabis partem captam in consilio nostro decem die ultimo augusti 1506 circa filios nobilium nostrorum qui nascentur extra Venetias in iurisdictione tua quod cum dati fuerint tibi in notam à plebanis, sive presbyteris curatis ecclesiae, et à patre vel matre prout obligati sunt, tu omne illud quod sic fuerit denotatum subito debeas per tuas literas notificare advocatoribus nostris communis.

De matrimonijs contractis extra per nobiles advocatoribus denotandis.

Similiter cum ex forma partis captae in consilio nostro decem die 27 aprilis 1506 nobiles nostri contrahentes matrimonia extra urbem obligati sunt in termino unius mensis dare

in notam sponsalitium rectori loci, tu obligatus es postquam ab aliquo datum fuerit tibi in nota matrimonium contractum illud significare per tuas literas advocatoribus communis cum conditione qualitate, et genealogia mulieris desponsatae, et cum testibus idoneis dicti sponsalitij.

Post reditum à regimine filios tibi in eo natos advocatoribus notificabis.

Si vero tibi nascentur filius, vel filij ex legitimo matrimonio debes in termino dierum, 8, postquam redieris Venetias dare in notam officio advocatorum communis ortum ipsorum, et ipsis advocatoribus affirmare cum solemni iuramento illos tibi fuisse ex legitimo matrimonio natos.

Che quelli che amazzerano alcuno in Venetia siano banditi di terre, e luoghi MDXXXVI adi ultimo marzo.

Da certo tempo in qua si vede esser stati commessi molti homicidij in questa nostra città di sorte che è summamente necessario farli provisione però

L' anderà parte, che salve tutte le parti alla presente non repugnanti per auttorità di questo conseglio sia statuito, che si alcun suddito delle terre, e luoghi nostri, che non havesse ferma habitatione qui amazzerà alcuno in questa città sia et esser se intendi immediate in bando di Venetia, et di tutte le altre terre, e luoghi nostri da terra, e da mar, e tutti li beni sui siano confiscati nell'a s.ria n. et immediate dall' hora del commesso homicidio siano et obligati se' intendano al fisco, et alla taglia, la qual sia di L. 1000 de piccioli à quelli, che lo daranno nelle forze nostre, overo l' amazzeranno facendone legitima fede dell' interfettione oltra ogni taglia, che per la sua condennatione li fusse data, et non si trovando beni del reo habbino del denaro della s.ria n. Se veramente alcuno forestiero, non suddito, et non havente qui ferma habitatione amazerà alcuno in questa città sia immediate bandito di Venetia, et destretto suo, e di tutte le terre, e luoghi nostri con taglia de lire mille, et possa etiam esser morto in luoghi et dominio alieno, et habbia chi quello amazzerà, overo prenderà le dette lire mille delli danari della s.ria n, non si trovando beni del

reo, oltra ogni taglia et l'havesse, e la presente parte sia publicata in S. marco, et rialto hora et nell' avvenir ogni quatro mesi almeno, e tamen publicata, o, non publicata debba haver la sua essecutione, et sia mandata à tutti li rettori nostri da terra, et da mar con ordine, che li faccino publicar et sia posta nelle commission delli rettori futuri accio la faccino publicar nel principio del suo regimento, et replicar la publicatione piu oltra à suo beneplacito.

Pene statuite contra li biastematori MDXXXVII adi 19 Zener in c.º di x.

Essendo conveniente così come è stato provisto in questa città di Venetia di punir li biastematori del santissimo nome de dio et della beatissima vergine maria, et delli santi et sante, così osservar si debba nelle città, terre, e luoghi del Dominio nostro però

L' anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia scritto alli rettori delle città terre et luoghi nostri, et mandati l' infrascritti ordeni, et pene statuite contra li biastematori, et commessoli, che le debbano far publicar nelli loci soliti, et detti ordeni et pene inviolabilmente osservar et esseguir, che non sia alcuna persona nelle città, terre et luoghi nostri sia di che grado stado, et condition esser si voglia, che' ardisca biastemar, ne maledir il nome di Dio, et s.r nostro m. Jesu christo, et la sua gloriosa madre vergine maria, ne in vilipendio loro dir parole vittuperose ne particolarmente, ne in genere sotto nome della corte celestial, ne espressamente ne per alcun color, o, forma di parole per alcun modo over ingegno.

Che li contrafattori di questo santissimo ordine oltra tutte le altre pene contenute nelli statuti et ordeni delle città, e terre nostre cadino, et incorrino in irremissibil pena di pagar lire quatrocento de piccioli e di star un anno in pregion seradi, et essilio di tutte città nostre, et destretti per anni cinque, et si seranno sudditi nostri oltra la pecuniaria pena soprascritta, et oltra le pregion et essilio delle città, et patrie loro e delli sui territorij per ditto tempo. Li forestieri veramente di aliena ditione oltre la pena pecuniaria anteditta siano per dito tempo

essuli di quella città, dove si ritroveranno, et di tutte le terre, et luoghi del Dominio nostro.

Che si li delinquenti seranno persone mendiche che non avessero da pagar, ne esser in speranza che alcuno paghi per loro sia in tal caso commutata la pena in quell'altra pena corporal parerà alli rettori nostri oltra le qual altre pene cioè pregion, essilio, taglia, et restino ferme.

Che da tutti l'infrascritti, quali rompessero il bando loro habbi chi prenderà et condurà nelle pregion tanto di taglia quanto saranno sta le condannason loro pecuniarie et questi tal condannati staghino mesi sei in pregion seradi, li qual compiti non siano però relassati, se prima non haveranno pagate le pene, et taglie loro, le qual pagate et relassati tornino al bando, et hoc toties quoties; quelli veramente fussero stati condennati, et absenti mai se intendino haver principiato il bando loro salvo da poi che haveranno pagate le condannason loro pecuniarie preditte.

Et parendo alli rettori nostri la prevarication commessa, et le persone prevaricanti esser di condition tale, che meritassero maggior castigo, che la soprascritta ordinaria punizione non obstante le soprascritte determinate pene siano condennati li delinquenti di più severa punitione per le gravità, et enormità delle biasteme per le conditioni delle persone per il loco, per il tempo, et altre circonstantie gravanti el delitto; minor pene veramente delle sopra espresse dar non si possano.

Che quelli saranno sta una fiata condennati di questo abhominevol delitto siano duplicate tutte le pene sopra dechiarite se in quello la seconda volta ricascassero, et se la terza fiata ricascassero come à incorrigibili et impenitenti, tutte le pene soprascritte siano triplicate.

Che tutti quelli accuseranno tal scelestissimi delinquenti siano tenuti secretissimi sotto debito di sagramento con tutti li modi, mezi, et pene si osservano nelle materie secretissime di stado, se cosi loro accusatori vorano, et haver debbano per la parte à loro spettante la mita delle soprascritte pene si nel primo, come nel secondo et terzo caso, da esserli pagati delli beni delli delinquenti, se ne saranno, sin minus delli danari della s.ria n. et non si trovando beni delli delinquenti,

essendo loro carcerati non siano mandati al bando, ne quello mai cominci, se primà non haveranno pagato come è sopraditto, et se li accusatori fussero incorsi in delitto di biastema siano assolti fino al giorno dell'accusation, che facessero di alcun altro·biastematore.

Tutte altre veramente biasteme di santi e sante siano punite dalli detti rettori, si come per conscientia loro parerà.

De quelli, che si vogliono apresentar per via di gratia MDXXXVIII adi XXI febraro in preg.i

Si come non si die mancare di aprir la via alli calamitosi, et bisognosi della gratia, et munificentia del stato nostro, il che sempre nella republica nostra, e massimamente verso quelli, che si conoscono meritarla, così si die attender, et proveder che quelli che impetrano esse gratie quotidianamente sotto presto di quelle non presumino licentiosamente di far delle cose che sono contro la justitia, e contra l' honor de chi le concedono, ed essendo introdutto che quelli, che dimandano gratie di potersi presentare essendo banditi per li loro delitti dopo che le hanno impetrate stano quanto tempo che li piace ad appresentarsi et quello che è peggio et piu vergognoso senza altramente appresentarsi vengono liberamente per le città, et luoghi n.ri onde sono banditi securandosi della gratia havuta ne curandosi di far espedir li casi loro, alche essendo da proveder per honor del stato nostro et per reprimer l'audacia di tal prosontuosi, però

L' anderà parte, che nell'avvenire tutti quelli, à chi serà concessa gratia di potersi presentar quomodocunque siano tenuti, et obligati di presentarsi quelli, che saranno da parte da terra et dal quarner in qua mese uno, et quelli che saranno da parte da mar dal quarner in la mesi quatro dapoi che la gratia serà stata espedita nel nostro maggior conseglio, il qual tempo passato non si possano più presentar per modo alcuno, et le gratie concessegli se intendano esser nulle, et espirate, et medesimamente tutto quello, che fusse statuito per li iusdicenti et representanti nostri in favor di quelli, che in fra il tempo di sopra specificato non si harranno presentati sia nullo et di niun valor, et se intendano quelli esser banditi secondo le prime loro condennationi, le qual siano in tutto osservate

et esseguite non altramente di quello, che si poteva avanti la concessione della gratia sua, oltra di questo sia statuito che tutti quelli a cui serà concessa gratia di presentarsi ut supra non possano venir ne star nelli luoghi, et dentro li confini compresi nelli bandi sui, salvo se non haveranno un salvacondutto da quelli iusdicenti nostri, che deveranno espedir il caso, il qual salvocondutto essi iusdicenti siano tenuti far per quel tempo, che li parerà conveniente a potersi presentar, non eccedendo però per modo alcuno il tempo di sopra specificado quelli veramente che dopo le condennationi loro saranno presi, et harranno gratia di poter usar le ragion sue non possano per modo alcuno uscir di esse pregioni si come contra ogni giustitia qualche fiata si è fatto, ma in quelle star debbano serati fino alla espedition del caso loro et accioche le gratie fin hora concesse alli banditi di potersi presentare passino ancor esse debitamente sia statuito che tutti quelli, che hanno havuta gratia ut supra de presentarsi et non si sono per anchora presentati, debbano in termine di mesi sei prossimi haversi presentati nelle pregion delli luoghi, ove dieno tolto però prima il salvacondutto da essi iusdicenti il qual non se li possa far, ne prorogar per più tempo di mese uno altramente non possano più presentarsi, èt le gratie loro se intendano esser nulle, et espirate; et la presente parte sia publicata sopra le piaze di S. marco, et di rialto, et registrata nell' officio delli avogadori di commun, et delli s.ri di notte, ed altrove dove farà bisogno, et di quella data notitia alli rettori nostri si da parte da mar, come da terra con ordine che etiam loro la facciano immediate publicar nelli luoghi deputati, et posta nelle commission sue, acciochè l' habbia la debita essecutione, et non se intendi presa, se la non sara etiam presa nel nostro maggior cons.o

Che li rettori non possino adoperar altri argenti che l' infrascritti MDXXXIX adi 22 agosto in c.° di x.

L' anderà parte che non sia alcuno, et sia chi esser si voglia habitante della città nostra eccetto il ser.mo principe, nostro, ne alcuno che anderà rettor nelle terre e luoghi nostri si da terra, come da mar, che ardisca adoperar argenti ne ori

lavorati di sorte alcuna eccetto pironi coltelli et saliere d'argento sotto pena di perder tutti essi argenti, et ori lavorati, che adoperassero contra la presente parte un terzo delli qual sia dell'accusator, un terzo dell'arsenal, et l'altro terzo dell'officio delle pompe al qual sia commessa l'esecutione con espressa commissione di far diligente inquisitione sotto le pene contenute dell'officio suo, e tutti li argenti siano banditi. Li rettori nostri possino adoperar uno bacil, et uno ramino d'argento solamente oltra li pironi, coltelli, scurlieri, saliere, ne altra sorte. argenti possano adoperar sotto le pene soprascritte.

Parte circa il far depenzer l'armar in un loco solo in palazo.
MDXL adi XVI febraro in cons.º di x.

L'anderà parte, che rimanendo fermo ogni altro ordine à questo non repugnante sia statuito che oltre una semplice arma con il solo nome et cognome del rettor et in uno loco solo in palazzo non si possa metter in alcun altro luogo publico altra pittura, moto, lettere, o, altro in commemoratione di rettor alcuno sotto irremissibil pena al commun, che la mettesse de ducati 100 da esser immediate aplicati à poveri di quel luogo, et se ciò serà fatto da privata persona quella à pena di essilio cada per anni doi continui da esser immediate essequita per lo rettor susseguente sotto pena di pagar del suo ducati cento all hospedal et poveri che ivi si troverano. Sia posto nelle commissioni de tutti li rettori n.ri si da mar, come da terra, et li capi di esso conseglio siano tenuti far rimover, et disturbar ogni cosa simile, che à loro notitia pervenirà esser fatta de caetero in alcun loco nostro, acciochè cadaun rettor libero da questa ambitione habbia ad indricciar ogni sua attione alla giustitia et all'honor della s.ria n. onde li resulti di necessità il vero honor suo particolare.

Che quelli, che per li rettori seranno banditi definitive et in perpetuo se intendano etiam banditi di Venetia.
MDXLI adi 8 Luglio in add.ne.

Che da mo nell'avvenir tutti quelli, che da alcuno nostro rettor si da mar, come da terra, per homicidio furto, over caso più atroce sarano banditi diffinitive et in perpetuo parimente

siano et esser se intendano banditi di venetia et del ducato con le istesse pene, et taglie delle loro condennationi, et essi rettori presenti et successori nelle condennationi che faranno in bandir li rei li debbano sempre aggionger che siano in bando di Venetia et del ducato.

Parte delli falsarij, et pene contra di quelli.
MDXLII die ultimo Novembris in m.ri c.o

Fra li delinquenti sommamente odiati dalle leggi sono connumerati li falsarij perchè da questi non sono sicuri ne anche l' innocenti, et quelli che attendono à viver con timor di Dio, et della giustitia perchè con la falsità loro insidiano l' honore la facultà et la vita delli homeni confondeno et resistono alla giustitia, liberando con sagramenti falsi li delinquenti dal coltello di quella, et questo numero, è tanto cresciuto de falsarij, che con grandissima facilità ogn' uno si serve di loro, di modo che li tristi con maggior securtà si conducono à commetter homicidij et altre scelerità, alche essendo necessario proveder di maggior, e più valida provisione di quella, che è statuita dalle leggi et ordeni nostri per reprimer, et eradicar una così pessima generation di homeni.

L' anderà parte, che de caetero alcuno in questa città, et destretto, o, in alcun luogo, o, terra n.ra si da parte da terra, come da mare deponerà, o, farà deponer dolosamente il falso in alcuna causa così civil come criminal farà usarà produrà, o, farà produre alcuno instrumento o, scrittura falsa sia per qual minima causa et importantia esser si voglia li sia tagliata la man dritta, et la lingua appresso si che 'l non possi più parlar, se veramente la causa sopra la qual haverà deposto, o, fatto deponer el falso fatto, o, produtto, o, fatto produrre instrumento scritto, e scrittura falsa sarà tale, che importi la vita dell' homo si in liberarlo dalla morte, come in haver voluto fargiela dar indebitamente all' hora· li sia tagliata la testa, et questo non ostante alcun statuto, legge, ordine, o, privileggio de quel luogo dove fusse commesso il delitto, il qual in ista parte tantum sia pienam.te et ex toto derogato, et li conseglieri, capi di X c.ta avogadori di commun, et ciascun' altro, che havesse auttorità di metter parte non possino metter alcuna minor sotto debito

di sagramento et di pagar ducati 500 quali senza altro conseglio li possino esser tolti per ciascuno del collegio nostro, et aplicadi all' arsenal, et sia posto in le commission delli rettori nostri quali sotto l' istessa pena siano tenuti di esseguirla inviolabilmente et sia publicata in questa città, e tutte terre, e luoghi nostri si da parte di terra, come da mar, et registrata nelle cancellerie à piena, et perpetua intelligentia di ogn' uno.

Che li rettori siano obligati tornati, che seranno dalli regimenti dar in nota alli avogadori tutti quelli, che seranno stati banditi per loro. MDXLIII adi X Novembrio in add.ne

Fu preso in questo conseglio adì 8 Luglio 1541 che tutti quelli che seranno banditi dalli rettori nostri si da parte da terra, come da mar diffinitive et in perpetuo per furti homicidij pensati et casi più atroci se intendessero anco banditi da questa città di Venetia, et acciochè dalli ministri nostri si possa saper chi seranno stati banditi da essi rettori, et che venendo in questa città possino esser ritenuti, et esseguir le leggi contro di loro, però

L' anderà parte, che tutti gli rettori nostri si da parte da terra, come da mar siano tenuti al ritorno delli sui regimenti portar in nota tutti gli banditi della soprascritta qualità, che havessero banditi nel tempo del suo regimento con li nomi, et cognomi loro, et con la colpa del suo delitto con espressa mention del giorno del bando, et quelli dar in nota nell' ufficio dell'avogaria di commun, dove siano tenuti li doi nodari principali a tenir doi libri, uno per rettori da mar, l'altro per quelli da terra alfabetadi et sopra quelli notar tutti essi banditi sotto pena de ducati cento per cadaun di loro da esserli tolti per ciascuno delli capi di questo conseglio applicadi all' armar, et la presente parte sia publicata nel primo maggior cons.o et posta in tutte le commission delli rettori soprascritti, quali siano obligati subito che serano gionti alli regimenti loro mandar in nota alli avogadori tutti quelli che saranno stati ut supra banditi dalli precessori sui da esser notadi nelli libri soprascritti.

Pene contra i ladri. MDXLIIII adi XXV Novembris in gran c.o

E cresciuto talmente in questa nostra città il numero delli ladri, et robbatori di borse, come di diverse altre sorte di ladronezi, che hormai è cosa difficil.ma à guardarsi da questi giotti et però è da proveder attento che nella promission di maleficij al capitolo, nel quale è constituito le . pene alli ladri è detto, che sel serà in conscientia delli giudici che essi ladri habbino patito quelle pene che in quelle si contengono li debbano accrescer la pena come in quello, et perche mal il giudice puol intender se il ladro avanti lui menato altre volte habbia patito tal pena et massime che li ladri che sono condennati di fuora vengono ad' habitar in questa nostra città, i quali non possono esser conosciuti, però.

L'anderà parte, che sia aggionto ad esso capitolo che oltra le pene in quello contenute la prima volta sia al ladro tagliate via del tutto ambe le puppille delle orecchie, et la seconda volta siali tagliata la cima del naso : accio questi siano segnali, et dimostrazione del primo, et secondo furto, et per il terzo furto sia che summa che si voglia di valor di ducati cinque in suso sia apicato per la gola, et da ducaii cinque in zoso siali cavati tutti doi gli occhi, et perchè gli nostri officiali di notte non hanno auttorità di far sangue per la presente legge possano et debbano alli ladri che per il suo officio seran espediti, et similmente li rettori nostri di fuora oltra le pene per li sui statuti statuite debbano arf far li sopraditti segnali à simel ladri: acciò venendo in questa terra siano conosciuti per ladri, ne si possino essi segnali et dimostratione ad alcuno, et sia chi esser si voglia per li nostri officiali di notte, ne giudici di proprio perdonar, ma siano à tutti fatti, et à quelli veramente che fin hora sono stati condennati per ladri si de caetero seranno presi et ritrovati colpevoli siangli tagliate le pupille delle orecchie, et la cima del naso et la seconda volta si seranno presi siano apicati per le cane della gola se il furto serà da ducati cinque in suso, et da ducati cinque in zoso cavati tutti doi gli occhi, aggiongendo libertà ad essi officiali di notte che possino inquerir, et punir quelli che manderanno, over daranno ricapito à tal ladri, et che

tengono pratica commercio, over intelligentia con ladri; affine che si divenga alla estirpazione di questi tali scelerati, ponendo il nome cognome, et nome del padre de tutti i ladri si per la prima come per la seconda condennatione in raspa: acciò sempre siano trovati, et conosciuti per tali, . la qual parte sia mandata al zudese di proprio, et alli officiali di notte, et registrata nelle promission de maleficij, et sia posta nelle commission delli rettori di fuora, et publicata sopra le scale di S. marco, et di rialto ad intelligentia di ogn' uno.

Che li rettori non possino tenir à batesimo ne cresima. MDXLV adi 18 mazo in pregadi.

Essendo al continuo li rettori, proveditore, et altri rapresentanti nostri molestati da diversi cittadini et altri nelle terre dove si attrovano in regimento, li quali li invitano, et per diversi mezi li astrengono à tener à batesimo, o, cresima li figlioli sui è à proposito per molti convenienti rispetti di farli provisione, di modo che de caetero si desisti da simil officio, et specialmente mentre che starano nelli regimenti à loro commessi, però.

L' anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia deliberato che alcun rettor, proveditor, o, altro representante nostro, che per tempora si ritroverà in alcun regimento così da terra, come da mar, o, alcuno della corte et fameglia sua non possa tener, ne far tener per se à batesimo, over à cresima nel regimento suo, ne in altro luogo figlioli di alcuna persona, et sij chi esser si voglia sotto pena di lire quatrocento da esser tolta per cadauno degli avogadori nostri di commun senza altro conseglio à quelli, che contrafacessero all' ordine presente. Delli quali siano dati duo cento à quello, che darà la denoncia, il qual sia tenuto secreto, et il restante sia diviso iusta la forma delle leggi nostre; et sotto l' istessa pena non possano li ditti rettori nostri, ne alcuno della corte, et fameglia sua tuor per compadre al batesimo, o cresima delli proprij loro figlioli alcuno della terra, over territorio del luogo, dove si ritroveranno in regimento per il tempo che si ritroveranno in quello; et la pn.te deliberatione à notitia di cadauno sia publicata nel maggior conseglio et mandata alli ditti rettori

nostri, et etiam posta nelle commission di quelli, et delli sindici: acciò inviolabilm.te la debbi da cadauno esser esseguita.

Che li rettori possino in luogo di condennation di amputation di membri condennar i delinquenti à vogar in galia. MDXLV adi 25 mazo in gran cons.o

Essendo stato deliberato per questo conseglio del 1542 à 20 marzo di dover armar galie doi de homeni condennati al remo per li demeriti sui, nella qual deliberazione, essendo che li rettori nostri di fuora da mar, et da terra, et li magistrati et consegli nostri da terra debbano de caetero condennar al remo quelli che li paressero dover condennar in pena di amputation di membro bando, pregion confini ed altre condennationi citra poenam mortis, è conveniente acciò che così util e necessaria provisione meglio habbia luogo con satisfattion di cadauno, et maggior satisfattione, et conservatione della giustitia, la quale è il principal fondamento della terra nostra regolar la dita deliberatione con non obligar li detti rettori, magistrati et consegli nostri à tal condennatione, ma lassar quelle all'arbitrio et conscientia loro, et però.

L'anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia preso, che dove nella ditta deliberatione se dice che tutti li rettori nostri da mar, et da terra, et similmente li magistrati et consegli di questa città debbano condennar li delinquenti à vogar al remo in catena, etc. come in quelle, dir si debba che de caetero li ditti nostri rettori magistrati, et consegli n.ri possino condennar li delinquenti in luogo delle pene di amputation di membri, di bando, pregione, confini et altre condennationi, che meritassero citra poenam mortis, in vogar al remo alla catena in galia per quel tempo che li parerà, non possendo esser condennati per minor tempo di mesi, 18, ne possano li ditti rettori magistrati, et consegli, ne alcun di loro deputar per le ditte loro condennationi à quelli che condanneranno in galia salario over emolumento alcuno più di quello che li serà deputato per li provveditori ali tre deputati sopra l'armar, non derogando per la presente parte alla deliberatione fatta nel maggior conseglio adì 25 Novembre passato in materia delli ladri, da esser puniti per li signori di notte con tagliarli le

orecchie et il naso: acciò siano meglio conosciuti alli qual signori di notte sia anco aggionta libertà oltra la ditta punitione di poter anco condannar à vogar al remo alla catena in galia per quel tempo che li parerà, rimanendo nel resto la ditta deliberatione de XX mazo 1541 nel suo vigor et robor in tutte le altre parte sue, dovendola sotto debito di sagramento far dar à quella la debita essecutione.

Che li violatori delle chiese siano condennati per li rettori al remo in galia. MDXLVII adì 26 Luglio in pregadi.

L'anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia preso, et fermamente statuito che li delinquenti, che nella chiesa, et cimiterio suo, et parimente nelli tempij, et luoghi sacri di tutte le città, e luoghi del nostro Dominio così da terra, come da mar, commetteranno alcun delitto, per il quale debbano essere puniti di maggior pena che di bando, overo di servir in galia alla catena per quel tempo che alli rettori et iusdicenti nostri parerà convenir alla giustitia secondo la qualità del delitto et oltra tutte le altre pene siano tenuti, et astretti alla satisfattione della spesa che si farà per reconciliar la chiesa, et luoghi consecrati da loro violati et profanati, come è conveniente, et la presente parte, sia mandata alli rettori delle città e luoghi nostri, et posta nelle loro commissioni: acciò che li sia data la debita essecutione per servitio del Signor Iddio, consolatione, e beneficio delli buoni, et honore del stato nostro.

Parte in materia delli marani. MDL adì VIII luglio in pregadi.

L'anderà parte, che confirmando in omnibus la parte presa in questo conseglio del 1497 de di, 13, Novembre in materia di marani, la qual sia esseguita, et osservata si debba publice proclamar così in questa città, come fuori in ciascheduna delle terre e luoghi nostri terrestri et maritimi che essi marani debbano fra termine di mesi doi partire senza escusation alcuna del stato nostro sotto pena di confiscation di tutti i loro beni, et di servire doi anni in galia in catena al remo, ne possano sotto la medesima pena ritornarvi quovis modo in alcun tempo, quelli veramente di nobili, cittadini e sudditi nostri, che passato ditto tempo fussero ritrovati, che havessero, o, tenissero,

commercio, pratica, o, intelligenza alcuna con alcuno delli marani sopraditti incorrano immediate nella istessa pena, la qual contra li innobedienti sia immediate esseguita irremissibilmente senza, che gli possa esser fatta gratia, don, remission, et recompensation alcuna, et la essecutione della presente parte, salva però sempre l'auttorità et libertà delli avogadori nostri di commun sia commessa all'officio di censori nostri; i quali sotto debito di sagramento, et in pena di ducati 500 per uno da essergli tolta per ciascun del collegio nostro senza altro conseglio siano tenuti far l'essecutione inviolabilmente all'officio di quelli, quello che manifestasse alcun contrafacente all'ordine preditto conseguir debba il terzo delli beni, che per tal sua denontia seranno confiscati ut supra, et sia tenuto secreto, et il medesimo beneficio conseguir debbano i denontianti alli rettori di fuora quei marani che spirato il termine delli doi mesi ardissero occultamente, o, palesemente habitar nelle terre nostre, overo coloro che havessero alcuna intelligentia con essi, ne si possa questa parte da esser qui publicata sopra le scale di S. marco, et rialto, et mandata à ciascuno delli rettori nostri così da terra, come da mar, et etiam posta nelle loro commissioni ne si possi suspender revocar, o, alterar, seu quovis modo interpretar, salvo che per parte presa in questo conseglio per tutti gl'ordeni del collegio nostro, redutti insieme al numero perfetto, et presa con li cinque sesti da 150 in suso.

Che li rettori non possino far condannason pecuniarie et d'altro con riservatione di gratia. MDLIIII adi ultimo Agosto in cons.o di x.

È introdutto, che alcuni rettori nostri di fuori, et magistrati di questa città alle fiate fanno sententie contra alcuno condennandolo in pregione galea, o, altra pena corporale, o veramente in loco delle sopradette pene in pagar qualche summa di danari, et alle fiate fanno sententie in danari, et in altra pena corporale insieme con riservatione di gratia talmente che molti poveri per fuggir la pregione, o, altra pena corporale sono astretti à dimandar gratia che li vien fatta della pena corporale con pagar i danari se ben lo fanno con grandissimo suo interesse, alche dovendosi proveder per beneficio dei sudditi nostri

L' anderà parte, che non si possa più per alcun rettor nostro, ne magistrato di questa città far alcuna sententia, o condennatione per la quale si condanni alcuno in bando, galia, pregione, o, in altra pena corporale, o, veramente in luogo delle prefate pene in summa alcuna di danari, ne che condanni alcuno in danari et in bando, pregion, galia, o, altra pena corporale insieme con riservatione di gratia ma debbano far tal sententie sue si come per giustitia li parerà, o in danari solamente secondo li casi che occorreranno, acciò che quei che si sentissero aggravati, et che si possono appellar per le leggi nostre possino in l' appellatione andar alli giudici, o civili, o, criminali secondo le qualità delle sententie che saranno fatte non se intendendo però quando paresse alli giudici di far che alcuno offeso fusse rifatto di qualche suo danno per quanto importasse il danno, siche con pena pecuniaria non si possi accompagnar pena corporale con riservatione di gratia, et appellandosi alcuno delle sententie delli prefati rettori, o, magistrati, non si possano esseguir esse sententie se non doi giorni dopo fatte in questa città et fuori giorni quindeci in terra ferma, et da mar d' entro del colfo dui mesi et fuori del colfo mesi quatro: acciò che 'l condennato habbia tempo di poter andar al giudice di appellatione, et essendo assolto alcuno accusato non sia astretto à pagar spesa alcuna sotto pena di privation delli sui officij à tutti quelli che participassero di tal spese eccettuando le condennationi che si facessero in essecutioni di proclami, che devedano il portar delle armi, le quali si possano permutar con danari; Non dovendo però di essi li rettori haverne alcuna parte, et ogni sententia, o atto che si facesse contra l' ordine presente sia di niun valor, et li capi di questo conseglio, o li avogadori di commun, alli quali serà fatta la conscientia debbano tagliarla senza altro conseglio sotto debito di sagramento et la copia della presente parte sia mandata alli rettori nostri, e posta nelle commission et etiam nelli capitolari degli offici di questa città: acciò che li sia data la debita essecutione.

Parte circa il condennar alla catena. MDLVIII adi VII Genaro in pregadi.

La deliberation delle galee de condennati è stata come à cadauno è benissimo noto di molto beneficio, però si deve di tempo in tempo far quelle provisioni, che siano per la conservation loro necessarie ; et perchè si vede per esperientia che dalli condennati per li rapresentanti nostri di vogar alla catena in vita sua, non si riceve quel buon servitio che si crede, però che sempre che uno habbi vogato per spacio di X, o, XII anni si vede manifestamente, che rispetto alla età, all'essercitio, et altri accidenti si fanno del tutto inhabili à poter più longamente servir oltra che stano di continuo come disperati talche la S.ria N. hà la spesa del pane, del vestirli et non riceve da loro il necessario servitio oltra che questi tali vedendosi privi di poter in alcun tempo esser liberati cercano per ogni via, et mezo di fuggire, et in molte occasioni potriano apportar diversi maleficij, onde essendo necessario proveder

L'anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia preso, et fermamente deliberato che de caetero per qual si voglia Magistrato nostro si da mar come da terra non sia, ne possi esser condennato alcuno di vogar in ferri nelle galee de condannati per più tempo che per anni XII il qual tempo computà l'ammontar delli drappi, che harranno havuti si sarà molto più longo, restando ferme tutte quelle altre conditioni, che in le parti de condennati sono dechiarite, nel qual tempo et la S.ria N. potrà dalli condennati ricever quel servitio che ricerca il beneficio de ditte galee, et li condennati con la speranza di haver à finir una fiata il tempo delle loro condennationi, servir più prontamente, et con l'animo più quieto, della qual deliberation ne sia data notitia alli rettori n.ri da terra, et da mar, et posta nelle commissioni delli successori : acciò li sia data la sua debita essecutione, et la presente parte non se intendi presa, se la non sarà posta et presa nel nostro maggior conseglio.

MDLIX. alli 29. ottobrio in gran Conseglio.

È jntrodutta una grave corruttella in preiuditio della giustitia, che li scelerati homeni, poiche senza timor del Signor Dio, et senza alcun rispetto al ben, et sicuro viver hanno commessi diversi delitti, si lascian condennar absenti, con speranza, quando co 'l tempo hanno acquistato favor alle loro cause, de ottenir gratia di esser realditi, oltra che la maggior parte de simil tristi non si curano di dimandar la gratia, se no dopo, che sono retenuti, et che si deveno essequir le condennationi loro, essendo stati fra tanto de continuo dentro li confini, commettendo in compagnia de altri banditi diversi mancamenti, come alla giornata s'intende, et di più se la grã. trà li conseglieri et capi de quaranta pende uña, over due volte, scoreno de industria mesi, et anni senza farla reballottar, et espedir, espettando col beneficio del tempo maggior favor, overo occasione di fuggir de preggione, et con tal mezi indiretti vengono à suspender, che per li Rettori nostri de fuori, et per li Magistrati di questa città non sia data essecutione alle sententie, et condennationi loro, et alle deliberationi delli consegli nostri; Alche essendo da proveder per consolatione, et sicurtà delli buoni, et per spavento, et pena delli tristi.

L'anderà parte, che cadaun bandito, over condennato abitante per qual si voglia delitto, così per gli Magistrati, et consegli nostri di questa città, come per li Rettori, et representanti nostri, de tutte le Terre, et lochi del Dominio nostro, tanto da Terra, quanto da mar, che nell'Avenir domanderanno grã. di esser realditi, così quelli, che fussero retenuti, come li non retenuti, siano obligati dopo presentata la supplicatione alla S. N. haver fatto responder alla supplicatione da quelli, che sarà ordinato, che respondino, et ballottar la grã. tutte le volte ordinate dalle leggi, et espedir del tutto, tra li consiglieri, et capi de quaranta, quelli, che saranno condennati per li Magistrati, over consegli di questa città, in termine di un mese; quelli condennati per li Rettori da parte da Terra, in termine de mesi doi, li condennati dalli Rettori da parte da Mar dal Quarner in qua in termine di mesi tre; dal Quarner

fino a Corfù inclusive in termine di mesi sei; et da Corfù in la in termine di anno uno: dovendo li consiglieri, et capi de quaranta nelli termini p.detti haver data espedittione ad esse gratie sotto debito di sagramento, et pena de ducati cento per cadauno, et il secretario, che haverà in mano la gratia, sia tenuto sotto pena di ducati cinquanta raccordar tal espeditione, così ricchiesto, come non ricchiesto dalli Interessati. Passati veramente li termini sopradetti, non si possi per alcun modo ballottar più essa gratia, ma siano obligati li Magistrati di questa città, et li Rettori di fuori à chi appartenirà, far dar essecutione irremisibilmente alle sententie, et condennationi sue, et alle deliberationi delli consegli n.ri; presa poi dalla S. N. fra li termini p.detti alcuna simil gratia, siano obligati l'Interessati farla espedir nelli altri consegli di quaranta et maggior, in termine di sei mesi all'hora prossimi; dovendosi però espedir la gr̄a. in quel conseglio di Quaranta, nel qual sarà stata principiata à ballottar secondo la forma delle leze: Passato il qual termine, sia nulla la gratia, ne più si possa ballottar, et siano essequite le loro condennationi, come è detto di sopra; et accioche li preditti habbiano comodità di far espedir esse gratie nelli termini assignati di sopra, sia preso, che li Magistrati di questa città, Rettori di fuori, et Altri che haveranno à risponder alle supplicationi, debbano haverli risposto in termine de giorni quindeci, dopo che li sarà presentato l'ordine della S. N. che habbiano à risponder sotto pena de ducati cento: siano anco tenuti li capi di quaranta di civil vecchia sempre che li seranno presentate simil gratie, farle ballottar li primi penderi, avanti tutte le altre, sotto debito di sagramento; et pena de ducati cento per cadauno; et il Nodaro di essa quarantia, se non raccordarà ogni pender ad essi capi la presente parte, et l'espeditione de tal gratie, cada à pena de ducati cinquanta, similmente siano tenuti li consiglieri, et capi di Quaranta sotto le pene preditte far poner queste gratie avanti tutte le altre nel maggior cons.o e all'istessa condittione siano tutti quelli, che fino il giorno presente sono ritenuti, et quelli da chi le gratie pendeno tra la S. N. overo altri consegli: et accioche sia data la debita essecutione alla p.nte parte, possa, et debba cadauno delli Avogadori nostri de commun, sotto debito di sagramento

scoder le pene sopradette senza altro conseglio da chi contrafarà, la mitta della qual sia de chi farà la essecutione; et l'altra mittà dell'accusator, qual sia tenuto secreto: sia publicata la presente parte sopra le scalle de S. Marco, et de Rialto, mandata à quelli magistrati, et consegli, à chi spetta in questa città, et à tutti li Rettori de fuori, con ordine, che la facciano publicare nelli luochi soliti, et registrar nelle loro cancellarie; et sia posta nelle commissioni delli successori, acciò le sia data la debita essecutione.

Die ultimo octobris 1559.

Publicata fuit super scallis Rivi alti, per bernardinum q. jacobi preconem publicum.

Die 6 Novembris 1559.

Publicata fuit super scallis Sancti Marci per Joannem Zapa preconem.

Con licencia, che altri non l'ardischi a stamparla sotto le pene, che à sue signorie illustrissime parerà.

Tavola di tutto quello, che ordinariamente si contiene nelli Capitoli della commissione del N.ro Rettor di Humago, et prima.

DOCUMENTA

ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia

(Cont. vedi vol. VIII, fasc. 1.° e 2.°)

M. S. 3. 152.

1251 14 decembris. In Istria apud portam S. M. de Rosa. Conradus IV rom. in regem electus ..... petitionibus Andree Çeni Potestatis et Com. Iustinopolis fidelium grato concurrens assensu, volens fidelibus imperii suis et dicte civitati Iustinopoli, que fundata fuit a predecessore suo dive memorie Imper. Iustino gratiam facere spetialem largitur ut ipsa liberam habeat potestatem de fidelibus imperii eius undecunque et quandocunque voluerit sicut imperialis civitas ab imperatore fundata, eligendi Potestatem et in aliis omnibus que meram libertatem contingerint, libere utatur et plena gaudeat libertate, salvo honore et fidelitate eius et servicio quod debet imperio.... Press. Bertoldo Marchione de Hoemburgh, Henrico Comite de Spiccimpergh, Alberto domino de Trimbergh, mag. Gualtiero de Ocra Regni Sicilie Cancellario, Phylippo Chenardo, Hugone de Abdemario et Fulco Rubeo de Calabria Mag. Iohanne de Brundusio notario.

M. S. 3. 153.

1251 decembris. Apud Polam.

Conradus d. gr. Romanum in regem electus Ierus. et Sicilie rex notum vult esse universis quod adtendens fidem puram et devocionem sinceram Comunis Parencie eius fidelium nec non grata servicia que divo genitori eius et ei exhibuerunt ad eorum suplicationem concedit ut quandocunque et undecunque voluerint sibi possint eligere, sicut alii fideles imperii, potestatem: et sub regio dominio ita libere teneant et quiete possideant terrenum, iurisdictiones, honores, proprietates, et regalia omnia dicte civitatis Parencie sicut unquam melius et plenius tenuerunt antecessores sui. Imperiales notarii in ipsa civitate et in suo districtu libere suum officium exerceant: competens pedagium sive mutam liceat eis percipere de.... de rebus venalibus ad civitatem ipsam sed dumtaxat per terram delatis; et mercatores eorum, sicut alii fideles imperii, cum mercibus suis vendendis vel pro mercibus cumperandis in regnum eius Sicilie licite veniant et secure et salvo honore et fidelitate imperii, his concessionibus utantur. Iussit hoc privilegium fieri per manus magistri Iohannis de Brandusio Curie regie notarii: press. Bertoldo Marchione de Hoemburgh, Henrico Comite de Spcimberg, Philippo Chevardo, Ugone de Abdemari; mag. Gualterio de Hocca regni Sicilie cancellario, Fulco Rufo de Calabria.

P. E. A. I. 26.

1252 19 maii in Veronense Comitatu in Laubia S. Zenonis anno eiusdem imp. in Italia I.

Conradus imper. etc. una cum filio suo Henrico ad faciendas omnibus iusticias etc. Aderant cum eis Popo Archiep. Treverensis, et Ucellinus episc. Transburgensis et Bruno Augustensis et Reginardus de Podegbrum, Vuermundus episc. Constantiensis, Wderlicus Tridentinus et Bocerius Tarvisanus, Albuninus Bellunensis et Rigiço Feltrensis, Helmengerus Cenetensis episcopi. Ugo Marchio, Azigardus Comes et Popo Comes et Artuineus Comes, Meginardus Comes, Orekcerio Comes, Iohannes Comes,

Magifredus Comes et Reginbaldus Comes, Bevorafaldus, Ingelramus, Arpo, Bernardus, Albericus, Remego, Isdedo, Rozzo, et Naldipsi, Arnaldus iudices sacri Palatii, Acilinus de Turre et Ubertus germani, Luitfredus et Papa et Gualterus germani, Hermerardus, Arduinus, Reginaldus f. cuiusdem Leonis, Aço, Glopo germani, Iohanne et Pagandlus germani f. Vualperti, Liufredus f. Agicardi, Vualpertus et Alderinus germani f. Oderlici, Aço f. Varienti.

D. Popo Patr. Aquil. veniens ibi cum Vualperto suo eiusdenque Eccl. advocato et ex alia parte d. Adalpero dux de Carinthia una cum Comite Veçellino advocato suo, qui et Vualpoto vocatur; ibi cum altercationes inter se haberent: dicebat enim dux cum advocato suo quod de curtis et castellis seu villis et de omnibus tam servis quam liberis ipsi Aquil. Eccl. pertinentibus et supra eiusdem Eccl. pertinentia habitantibus ex parte ipsius ducatus fotrum et angaria seu publicum servitium i panem, vinum, carnes et annonam et alias angarias et functiones publicas sibi dare deberent. Ad hec respondet d. Patr. et advocatus eius hoc verum non esse videlicet quod hec dare debeatur ducibus vel marchionibus aut comitibus, scultasiis vel decanis sive saltariis. Tunc Vualpertus advocatus ibi per iudicium iudicum cum IV sacramentalibus, quorum nomine Varientus, Ubertus, Tubertus et Cono Eccl. Aquil. milites, qui ita iuraverunt de curtis et castris etc. quod neque ducibus neque etc. per legem nec fodrum nec etc. pertinere, nec ullam pignorationem facere ibidem deberent. Et retulit ipse d. Patr. cum advocato quod habet ex parte S. Marie et d. Hermachore Aquil. Eccl. curtes, castella etc. et si quilibet hoc adversum et Aquil. Eccl. aliquid diceret, parati sunt stare in ratione cum eo et legitime finire. « Et quod plus est querimus: dicat d. Adalperto dux una cum comite Vueczellino advocato suo si de curtis sive castris aut de aliis Aquil. Eccl. iuris aut per fotrum aut per ullum superius dictum gaforium ulterius dicere, aut quicquid inquietare vult, an non ».

Ad hec responderunt dux et eius advocatus et dixerunt quod de omnibus predictis nec sibi nec ducibus aliis etc. per legem pertinet quicquid; sed omnia in omnibus Aquii. Eccl. sunt propria.

Et in hoc loco et in eodem iudicio obligavit se dux cum advocato contra d. Patr. circa omnes Aquil. Eccl. partes compositurum eidem Ecclesie C libr. optimi auri et collaudavit ut totidem componerent heredes et proheredes sui si unquam contra Poponem Patr. inquietare presumpserit de prenominatis rebus. Et taciti et contenti permaneant.

Taliter hec causa finita est. Arnoldo notario et iudice sacri palatii

L. Pl. 102.

1253 aprilis. D. Rainerius Çeno d. gr. dux Ven. cum suo Consilio recordacionem fecit quod in hoc libro Comunis scribi precepit tenorem carte infrascripte ad cautelam.

Die lune 14 april. in domo ecclesiae S. M. Cruciferorum de Ven. press. d. Muro Çeno, Marino Sourancio, Marco Iorçano, Petro de Rainerio Veneciarum, Ancio de Ragonia, Eppo Rubeo de Iustinopoli; Marcus et Iacobus Ferioli fratres Ven. fecerunt finem pro se et suis heredibus d. Mainardo comite Goricie et eius heredibus cuiuslibet actionis cuiusdam debiti CXL marcharum Aquil. monete, quas ipsi fratres receperunt in suam partem quando diviserunt societatem quam habebant in quodam debito CCCXXVI marcharum predicte monete cum d. Gherardino, Wilielmino, Werreta et Zilio filiis q. d. Iacobini de Civitate (ex instrumento a. 1253, d. 6 aprilis); quam quantitatem pecunie idem d. Comes tam ipsis fratribus de Civitate quam predictis fratribus Ferioli solvere tenebatur, pro drapamentis, et murationibus aliis quas eidem d. Comiti iidem fratres Ferioli dederant precio XL Marcharum Aquil. monete etc.

Antonio de Malherba imper. auct. notario.

M. S. 3. 155.

1254 28 septembris. In Palacio Duc. Ven. Press. nob. v. Phylippo Iuliano, Vitale Vigloni, Nicholao Çanne, Petro Baduario, Stephano Rabilonio civibus venetis, Falco de Tarvisio, Antonio de Castro novo, Paulo et Gualberto notariis de Caput Istrie, Altichino not. et Mingulino de Tergesto, Ioh. de Varago not. Raynerius Çeno dux Ven. etc. notum facit quod cum olim inter

Com. et Hom. Capitis Istrie ex una parte et Com. et Hom. Tergesti ex altera fideles suos esset guerra, cupiens quod sub sua protectione ad honorem sue dominationis statu pacifico gaudeant, fecit inter ipsas civitates et Comunia Treguam ad tempus fieri sicut de mandato suo processit. Et tandem ad pacem intendens mandavit ambaxatores utriusque partis ad eius venire presentiam. Et ex parte Potestatis et Com. Capitis Istrie venerunt ambaxatores viri prov. Rantulfus de Guiçardo, Petrus Belignonus, mag. Ricardus civis Iustinopolis commissionem nob. v. Landi de Monte Longo Potestatis et Com. Iustinopolis secum habentes; et ex parte Potestatis et Com. Tergest. venerunt viri prov. Vitalis Alborii et Rantulfus q. Gregorii cives tergestini commissionem nob. v. Marci Çeno Potestatis et Com. Tergesti secum habentes.

Et intellectis iis, que ambaxatores dicere voluerunt et habita deliberatione Consilii sentencians statuit quod omnes iniurie et damnum sibi invicem tempore guerre data remittantur ex toto sine ulla satisfactione facienda; salvo quod si in principio dicte guerre res aliqua et bona Com. et singularium personarum Iustinopolis erant in terra sive potestate hominum Tergesti res ipse restituentur; et versa vice. Quod vera et firma pax inter ipsa Comunia et homines, nec non inter omnes alias terras, loca et homines illarum parcium, qui et que cum dictis civitatibus in hac guerra fuisse noscuntur, statuit persistere in futurum. Volens quod ipse civitates terras et iurisdictiones suas quiete gaudere debeant: mandans quod pro debitis inter homines ipsarum terrarum contractis ante principium guerre sive discordie debitores ipsi non teneantur in penis vel usuris de tempore videlicet inceptionis guerre usque ad diem presentem et a modo in antea usque ad II menses. Abinde vero debita in sua firmitate persistant.

De facto mute Tergesti statuit quod quantum est in civitate Tergesti Com. et hom. Tergesti possint mutam accipere sicut actenus consueverunt sed de muta de foris civit. Tergesti cum ipsius mute iurisdictio spectet ad episcopatum Tergesti in quo ad presens non est episcopus, non duxit plenius determinandum, cum determinatio ad eum non spectet facienda; ideoque statuit quod Com. et homines Tergesti non debeant in facto dicte mute

de foris se intromittere, quousque episcopus prefuerit in Ecclesia Tergestina.

De damnis quidem datis per homines dictarum terrarum. Monasteriis et Ecclesiis et hominibus Venet. tempore guerre in vineis, olivariis, domibus, aliisque possessionibus, quas ipsi habent in pertinenciis et districtibus dictarum terrarum, cum ea non essent ei et Consilio suo plene cognita, statuit quod per tres viros prudentes ex civibus venetis, quos ad partes illas destinandas duxerit, debeant cognosci: ad que damna ostendenda similiter accedant homines qui damna invenisse se dicunt et que tres arbitri laudeverint, sic debeant Comunia satisfacere.

Ad materiam discordie evitandam statuit quod arma accepta per homines dictarum terram adinvicem tempore guerre non debeant in palaciis dictarum civitatum vel alibi in loco reprehensionis poni et quod in Statuto sive sacramento Potestatum futurorum earundem civitatum ponatur ita quod teneantur et Potestates predicti qui nunc sunt, amovere homines dictarum terrarum ut non debeant retrahere offensiones et damna in obprobrium hominum ipsorum et obprobia ad invicem sibi dicere: et si quis hoc fecerit cadat in certam penam.

Que omnia per d. ducem eiusque Consilium determinata predicti ambaxatores nomine suorum Comunium placide acceptaverunt, contenti manentes concorditer remiserunt sibi ad invicem omnes offensiones et damna et promiserunt ad invicem omnia observare firmiter et bona fide, ac iuraverunt, sub pena II mill. march. argenti pro qualibet parte, sub bonorum suorum obbligatione.

Et d. dux cum suo Consilio predictas civitates, Comunia et homines ipsarum terrarum ad suam recipit gratiam, remittens eis omnes offensiones, si quas ei et Comuni Venec. fecerint in aliquo tempore guerre, absolvens etc.

Commissio autem dictorum ambaxatorum talis est: a. 1254, die 30 augusti in Palacio Com. Iustinopolis, press. d. Ingalpreto Sabini, d. Guercio, d. Facina milite, Ioh. Bellignono, Facina de Casto et toto Maiori Consilio, Landus de Monte Longo Potestas, Consilium et Comune Iustinopolis constituunt predictos ambaxatores ad supradicta facienda. Et a. 1254 die 27 augusti in Palacio Com. Tergesti press. d. Antonio de Castronovo, d.

Iohanne de Salvia, Iohanne Ranffo, Marco Rufo, d. Alberico q. s. Bernardi, Facina Canciani, Natale Iohannis Alborii, fratres eius, Iohanne Alticlino de Padua not. Potestatis, d. Marcus Çeno Potestas Tergesti in pleno Consilio cum consensu etc. constituit dictos ambaxatores ad predicta. Inglamentus de Ugerio not. et duc. aule Ven. cancellarius predictis interfuit et ea rogata ambaxatorum roboravit.

M. S. 3. 156.

1261 24 novembris. Apud Civitatem in camera patriarchali.

Pres. d. Alberto episcopo Concordiensi, dd. Stephano.... Zelono, Mosaceno et Wezelono Bellunensibus abbatibus, Johanne Archidiacono, Asquino decano Aquil., Berengero preposito S. Wolrici, mag. Nicolao di Lupico d. pape scriptore, mag. Peregrino plebano de Sangapurch d. G. Patriarche capellano et dd. Wezelono da Prata, Gabrieli de Porcillis, Conono de Morutio, Bernardo de Zuccula, Johanne de Cucanea, Waltero Bertoldo de Spinenberch, Clyzois et Henrico fratibus de Mels, Asquino de Varmo, Mattheo de Rivarotta, Ruperto de Budrio, d. Lodoico plebano da Leybaco et d. Oroeulfo plebano de... nberch Jacobo de Gotemberch, Warnerio de Loch, Rodolino de Leybaco, et Solano filio d. Ottonis de Vrachsestein.

Inter d. G. Aquil. Patr. et d. Ulricum ducem Carinthie diu vigent guerre discrimen per quod utrinque strages hominum, locorum interdicta et rerum dispendia provenerunt: nunc ipsi, anctore deo, ad hanc concordiam devenerunt. D. dux pro damnis, iniuriis ipsi d. Patr. et Eccl. Aquil. illatis absolute tradit eisdem quicquid habet circa sylvas Pozenyer in Carsto et Foroiulii tam in castris, quam in villis, prediis delesmanis, servis et ancillis et aliis hominibus, possessionibus, advocaciis et aliis bonis omnibus feudatis et preter villas Vegoun et Oleren, quas ipse d. dux iamdiu dederaţ Monasterio in Vurbiraz: eisdem promittens sub obligatione bonorum et pena mille march. arg. castra, homines etc. tam infeudata quam non feudata cum iuribus eorum ab omni homine defendere et guarentare in iure. Et si qua per q. d. Bernardum patrem eius ill. ducem Carinthie vel per ipsum d. Ulricum ducem de Casto delesmanis et aliis supradictis bonis alieni obligata fuerint,

debeat ea libere expedire dicto d. Patriarche et Eccl. Aquil. usque ad festum b. Georgii: promittens quod ad festum b. Martini d. Philippus frater eius traditioni huiusmodi consentiet. Et dedit eidem d. Patriarche d. Henricum de Strassor, ibi presentem pro nuntio ut ipsum vel nuntium aut nuntios suos pro eo in tenutam ponat omnium predictorum.

Item d. dux reddidit libere in manu d. Patr. omnia antiqua bona, castra et possessiones Eccl. Aquil. ubique per ipsum occupata et promisit reedificare castrum de Guendeneche a prox. festo Natalis Domini ad tres annos, secundum quod erat prius. Et tam liberos, quam servos Aquil. Eccl. qui fuerant in foro ipsius castri statim compellet redire ad illud sub pena D march arg. se ad hec obligando.

Item d. dux donavit et tradidit libere in manu d. Patr. et Eccl. Aquil. Leybacum cum omnibus pertinentiis et adiacentiis eius bonis et hominibus, castris videlicet Vorzach, Ortimberch, Heremberch, Valchenberch, Iglou et Heresperch cum silvis pratis etc. et omnibus iuribus ad Leybacum et castra, loca in integrum pertinentibus. Hoc siquidem modo quod d. dux et sui legitime discendentes et dictus d. Philippus frater eius et heredes sui legitimi Leybacum cum omnibus pertinentiis supredictis debeant hereditare recipientes ea in feudo ab ipso d. Patriarche et Eccl. Aquil. eaque guarentare promittens d. dux sub pena X mill. march. arg. pro qua obligavit partem proprietatis sue tam in Leybaco, quam in omnibus aliis locis.

Facta quoque donatione et traditione predictorum locorum d. dux fecit iurare d. Rudelinum castellanum de Leybaco ipsi d. Patr. fidelitatem sicut delesmannus domino suo: iurando nihilominus fidelitaten ipsi d. duci sicut vassallus domino suo. Promisit d. dux quod simile iuramentum faciet fieri per omnes delesmannos pertinentes ad Leybacum et castra etc. Et dedit dictum Rudelinum pro nuntio suo ad ponendum nuntium d. Patr. in tenutam de Leybaco etc. et ad faciendum iurare omnes delesmannos.

Quibus donatione, traditione et iuramento receptis, d. Patriarcha investivit dictum d. ducem et fratrem eius et heredes eorum ad rectum et legale feudum de Leybaco etc: et pro bono pacis investivit d, ducem et heredes ad rectum et legale

feudum de Crevemburch et tota iurisdictione Marchie Carniole, exceptis iurisdictionibus et dominio et antiquo infeudatis; ita quod d. dux nullam iurisdictionem habeat super bonis Ecclesie Aquil. vel super hominibus, aut bonis, ministerialibus ipsius Ecclesie nec ius forestarie petatur ab ipsis: et exceptis etiam arimannis, qui sunt circa Nedechs et Liecberch et in partibus illis.

Item d. Patr. investivit eum solummodo ad vitam ipsius de Grez cum omnibus pertinenciis suis tam infeudatis, quam non infeudatis. Et de feudis que exciderunt Ecclesie Aquil. per mortem d. Ottonis de Traberch et de feudis et de aliis, si qua excident, vivente ipso d. duce, in comitato Grez, que omnia teneat ad vitam suam tacitum. Et promisit mittere d. duci nuntium cum nuntio eius ad Curiam Romanam et dare operam quod fiat dispensatio inter ipsum et d. ducissam, quam tenet; et hoc procurare debet in expensis d. ducis. Et si dispensatio fiet, vel non, et dicta d. ducissa sua spontanea voluntate dederit Ecclesie Aquil. castra, homines, possessiones, et omnia bona sua, que habet tam in Carniola, quam in Marchia, et rogaverit d. Patriarcham quod ipsum d. ducem una cum eadem investiet de dictis castris etc, d. Patr. debeat ea recipere et investire eos et heredes eorum. Et tunc cesset donatio sopradicta de Leybaco et investitura de Crenemberchs et tota iurisdictio Marchie Carniole, (exceptis iurisdictionibus et dominio ex antiquo infeudatis et iurisdictione super bonis Eccl. Aquil. etc. ut supra) debet fieri d. duci et ducisse et eorum heredibus. Et antequam investitura huiusmodi fiat eis, ipsa d. ducissa faciet finem et refutationem d. Patriarche et per eum Eccl. Aquil. de omni iure, si quid haberet, in Grez, Wipach et Arnesperchs, et d. dux et d. ducissa recipient Grez a d. Patr. in feudum ad vitam. Et si donatio huiusmodi non fiet libere per d. ducissam, donatio de Leybaco remaneat firme.

D. dux promisit se procuraturum quod Grez et alia castra etc, que post mortem eius redire debeat ad dominium Eccl. Aquil., ed eandem Ecclesiam libere devolvuntur. Et quod ponet in ipsis castris castellanos cum consilio de Patriarche.

Qui quidem et ministeriales et burgenses omnes castrorum predictorum iurabunt corporaliter castra et loca ipsa servare

ad honorem d. ducis in vita eius et post eius mortem restituere ea d. Patriarche et Eccl. Aquil. Et castellani et ministeriales et burgenses requisiti per d. Patr. iuramentum huiusmodi de qualibet triennio in triennium teneantur renovare. D. Dux promisit quod ministeriales et homines de Grez conservabit in iuribus a d. B. Patr. concessis eisdem : et quod aliqua de bonis Eccl. Aquil. vel feudis, que iam exciderunt vel forsan excident in loco de Grez et pertinentiis eius, neque investiet, neque alienabit, nisi ad vitam suam tantum.

Et d. dux fidelitatem iuravit d. Patriarche sicut vassallus domino suo.

Johannes de Lupico S. Imp. publ. not. omnibus his interfuit et de mandato predictorum duo similia instrumenta scripsit.

M. S. 3. 157 1/2.

1264 6 iulii.

Apud S. Vincentium in domo Castaldionis d. Potestati de Pola. Press. ven. d. G. Polensis et Al. Concordiensi episcopis, et nob. v. d. Alberto Comite Goricie, d. Evezelone Abbate Belliniensi, Iohanne archidiacono Aquil., Nicolao archidiacono Polensi, mag. Nicolao de Lupico. Patr. Aquil. cancellario, d. Maynardo de Prata, Artuico de Porcillis, Conrado de Sovernano, Bertoldo de Piris, Henrico de Mels, Woltenpertoldo de Spinenberg, Vluino de Pramperch, Philippo de Coslaco, Conone et Binquino fratribus de Momiliano, Henrico de Petrapelosa, Squarçucco et Barthol. de Topo, Leon. de Tricano. D. Monfloritus de Pola, qui non erat in gratia ven. d. G. Aquil. Patr. et Istrie atque Carniole Marchionis constitutus in presencia ipsius iuravit quod astabit eidem d. Patr. et Ecc. Aquil. toto suo posse et nunquam erit contrarius toto tempore vite dicti d. Patr. et per se ac suos manutenebit iura et honorem ipsius et Eccl. Aquil. Reddet ei rationem et satisfaciet sibi et suis de omnibus hiis que constabit eum et gentem suam habuisse de bonis ipsius d. Patr. ac suorum. Eo quod reddet et faciet rationem et parebit in omnibus d. Patriarche, que gens d. Patr. voluerat proponere adversus eum et suos. Item quod incontinenti totaliter discedet de Montona per se ac gentem suam nec dabit hominibus Montone per se vel suos consilium, auxilium vel favorem. Salvis

iuribus si qua habet in eodem loco de Montona. Item pro omnibus observandis in omni causa ipse d. Monfloritus dabit bonos fideiussores ipsi d. Patriarche, de Iustinopoli, Tergesto, et Pirano et de Veneciis eciam et de Marchie ad voluntate ipsius.

Hec omnia iuraverunt d. Bonifatius et Bernardus de Viadro ambassatores Com. Polensis una cum predicto d. Monflorito qui obligavit se omnia observare ad penam II mill. march. Aquil. monete.

Mugle in ecclesia s. Iohannis et Pauli die 16 Iulii. Press. d. episcopo Concordiensi d. Patr. Aquil. vicedomino, d. Warnardo electo Petenensi, W. Wegelono Belliniensi et Pergonie s. Michaelis de subtus terram abbatibus. Iohanne archid. Aquil., mag. Vic. de Lupico cancellario d. Patr., nob. v. d. Alberto Comite Goricie et d. d. Meynardo de Prata. Artuicco de Porcillis, Henrico de Mels, Walterpertoldo de Spinnenberch. D. Montefloritus nomine suo et fratrum suorum, Bonifatius, Gardaleon et Ugo d. Viviani cives Polenses ambaxatores de Pola, secundum tenorem iuramenti facti d. Warnero de Portis recipienti in pleno Consilio Pola (ut in instrumento confecto per Vivianum not. a. 1264, die 13 iulii, Pole in Eccl. S. M. de Canedo) nomine ipsius Consilii dederunt dicto d. Patr. fideiussores et principales debitores pro dicto d. Monflorito ad observanda capitula predicta. Qui vero fuerunt d. Genisius de Bernardis de Padua, d. Petrus domine .... d. Facina cavalerius, d. Epo Arnus, d. Facina Alberici, Cunradini q. Manfredini Guidoctus q. Amerigoni, Pappo Ripoldi, Iohannes q. Engelpreti. Zannectus Ambrosii, Wegelinus de Nobili, Ambrosius q. Iennani, Iohannes de Grana, Iohannes de Goina, Aureus q. Poltorius de Iustinopoli. — Venerus de Paesana, Articus de Berto, Dom. Maranus, Almericus de Marcellina. Dom. de Marescolo. Syxtus Isabelle de Insula. — Cadolus et Iacobus Sicali, Marcus de Bona, Articus Elice, Canzianus de Çurfacco, Antonius de Aliona de Mugla. — Pergonussus de Govenach, Henricus Polesanus de Coneglano, Marcus de Grado. Iohanne de Lupico notario.

M. S. 3. 157.

1265 22 martii, in domo d. Patriarchae in A.

Press. d. Alberto d. gr. episcopo Concordiensi ipsius d. Patriarche vicedomino, d. Wezelone abbate Beliniensi, Ioh.

archidiacono Aquil. Berengaro preposito S. Wolrici et mag. Nicolao de Lupico d. Patr. cancellario. et mag. Peregrino vicedomino d. Patr. in Carniola et d. Landone de Monte longo d. Patr. nepote, Conone de Morutio, Ioh. de Cucanea, Henrico de Mels, Asquino de Varmo, Roperto de Budrio, Walterio Bertoldo de Spinemberch, Matheo de Riva rotta et nob. viro d. Friderico q. Marchionis de Baden et d. Iacobo de Gotenberch, Conrado de Lonch. Henrico de Luçenbingen, Rodelino de Leobaco et Friderico de Valkunberch, D. Gregorius d. gr. s. s. Aquil. Patr. et nob. vir et potens d. Ulricus ill. dux Carinthie volentes firmatum inter eos dudum confederationis vinculum amicabiliter observare ac deinceps indissolubili nodo roborare, contractum olim inter eos societatem renovarunt et nunc de novo promiserunt sibi alterutrum manuali data fide utrinque et per d. Ioh. de Cucanea et Ropertum de Budrio in animam d. Patr. et per d. Iacobum de Guttenberch et Conradum de Lonch in animam d. ducis corporali prestito iuramento astare alter alteri et iuvare se pro viribus quoad vixerint, quotiens et quadocumque necesse fuerit et alter ab altero per spetiales litteras vel nuntios fuerit requisitas contra omnes personas, excepto per d. Patr. et pro parte ipsius circa d. Papam ed imperatorem et d. [regem] Belam Ungarie seniorem et regem Boemie ac Comune Padue et nob. o. d. Biaquinum de Camino et Girardum filium eius. Et excepto per d. ducem circa d. papam, d. imperatorem, ill. regem Boemie et d. Philippum fratrem suum et d. Fridericum fratrem uxoris ipsius d. ducis. Item dictus d. Ulricus dux promisit d. Patriarche et Ecclesie Aquil. reducere et expignorare possessiones et bona ipsius Ecclesie obligata dudum nob. viro d. Ulrico Comit. de Steremberch et aliis in partibus Treven et Tiven pro DCC marchis illius monete pro que possessiones ipse sunt obligate solvendo pro hoc CD marchas ipsius monete usque ad festum b. Georgii prox. et alias CCC marchas residuas usque ad aliud festum b. Georgii. Et hoc occasione M marcharum Aquilegensis monete, in quibus idem d. dux obligatus est et confitetur se teneri d. Patriarche et Ecclesie Aquil. Pro quibus solvendis d. dux obligaverat d. Patriarche certos fideiussores secundum instrumentum confectum per Ioh. de Lupico. Et pro facienda solutione predicta d. dux posuit fideiussores d. Iacobum

de Gotemberch, Conradum de Lonch, Henricum de Luçenbingen et Rodelinum de Leobaco, qui iuraverunt, et tradidit castrum Naççenvoz cum redditibus LX marcharum ad usum Curie ut ipsum castrum cum redditibus ab ipso festo b. Georgii in antea sit d. Patriarche el Eccl. Aquil. ipso iure, nisi d. dux foret impeditus ex detentione violenta persone aut a deo gravi infirmitate, quod absit, quod non possit de suis factis propriis ordinare: cessante vero impedimento huiusmodi, ipse d. dux infra tres menses teneatur solvere dictam pecuniam. Ad hoc teneantur eius heredes. Quod si non fecerint, donatio castri predicti, cum redditibus firma remaneat. Confessus est d. dux quod ipsum castrum et redditus aut partem ipsorum nemini esse vendita, donata neque obligata, nisi d. Patriarche et Aquil. Ecclesie. Et promisit d. dux sub pena M Marcharum argenti cum obligacione partis proprietatis quam habet in Carinthia et Carniola et ubicunque, quod d. Philippus frater eius donationi huiusmodi suum prebebit assensum, si d. dux pecuniam non solveret. In qua solutione non computentur C marche quas d. Patr. habuit a d. Octone de Ursperch, qui fuerat fideiussor d. ducis et C marche quas d. Henricus de Scherfemberch pro d. duce penes d. Patr. est fideiussor, quas d. Patr. possit exigere ad voluntatem. Et d. dux promisit d. Patriarche statim et ex nunc tam liberos quam servos et ancillas Ecclesie Aquil., qui prius habitaverant in foro Werdenech compellere redire ad habitandum in dicto foro et castrum Werdenech incontinenti incipere rehedificari et compleri ad prox. festum D. Iacobi de lignamine Castri novi, quod d. dux construi fecerat in loco qui dicitur Afulter sub pena D march. aquil. Salvis omnibus articulis contentis in priori privilegio pacti habiti inter d. Patr. et d. ducem. Iohannes de Lupico publicus not. de mandato predictorum duo similia instrumenta scripsit.

B. 9.

1268 5 januarii. Istria.

Cum quedam cedula foret data d. duci et Consilio eius cum qua advocatores Com. notum eis faciunt quod homines comitatum Vegle, Pirani, Tergesti, Capitis Istrie, Mugle, Ruigni et Civitatis nove debent solvere Comuni Ven. tempore elapso

pro armamento galearum, prout reperitur in quaterno Com. quod aptinet usque ad summam libr. XI mill. CLII et sold. XIV et den. IV cum capitali et pena, unde volunt quod ponant in M. C. et deffiniatur per M. C. quod dicte terre solvant eas usque ad mediam quadragesimam prox., sin autem solverint homines et bona earum terrarum sint in banno de Venetiis etc. et ista pars non possit revocari nisi cum d. duce et V Consil. et III partibus de XC et M. C. Et d. dux faciat litteras infra III dies. Capta.

L. O. I. 90.

1270 9 martii.

Cum episcopus Civitatis Nove de Istria et Comune eius nuntios Venetias transmisissent ob dictam Civitatem d. duci libere presentare ita ut sit eidem duci et C. V. subiecta sicut alie terre ducatus et terra Parentii et per ipsum d. ducem detur ei Potestatem cum salario libr. CCCC et si plus videbitur d. duci et suo Consilio, quando dari possint, dentur, captum fuit quod dicta civitas cum dictis conditionibus accipiatur: et erant in Consilio homines CXCII ex quibus fuerunt XCVII qui voluerunt et XLIV non sinceri et LI qui voluerunt quod Comune de Momiglano, qui dicebat ius habere in ea, audiretur prius; quam partem voluerunt Antonius de Molino, M. Contarenus, M. Bolani et Petrus Çeno nunc consiliarii.

Potestas per duos annos electus habeat libr. CCCCL per annum et domum et sit cum illo capitulari, quod videbitur d. duci et Consilio eius; teneat II equos, IV pueros et notarium suis expensis.

M. S. 3. 157½.

1272 8 iulii. Pola in Ecclesia S. Marie de Caneto.

Press. d. Monflorito Cliçesio, Nassinguerra et Sergio fratribus Bonifacio et Arthenio fratribus, Bartolomeo milite q. d. Mengossi, Ugone q. D. Vivari, Joh. Athasio q. d. Lucarelli, Joh. q. d. Mauri, mag. Paximundo not. mag. Henrico not. Com. Pole; in pleno Consilio Com. Pole d. Nicolaus Quirinus de Veneciis Potestas Pole verbo et consensu tocius Consilii constituit d. Leçarum presentem suum et tocius Consilii et

Com. civit. Pole nuncium ad eundum coram d. decano et Capitulo Aquil. Ecclesie et coram quocnmque habente iurisdictionem Eccl. Aquil. ad requirendum gratiam elegendi Potestatem et rectorem civit. Pole pro anno futuro etc. Antonio sacri Palacii not. et iudice ordinario.

M. S. 3. 158.

1278 27 iulii. Pisini.

Nob. et potens vir d. Albertus Comes Goricie Tirolensis nec non Aquilegensis, Tridentine ac Brixinensis Ecclesiarum advocatus ad honorem et conservacionem Aquil. Ecclesie et civitatis Justinopolis ac tocius provincie Foriiulii et Istrie cum obligatione omnium suorum bonorum de pura voluntate promisit astare cum toto suo posse et omnibus suis ministerialibus, servitoribus et coadiutoribus Comuni Justinopolis contra Comunem Veneciarum et contra omnes coadiutores et fautores dicti Comunis: ita tamen quod quandocunque necesse fuerit et Comuni Justinopolis videbitur ad contrarium Com. Ven. ad omnes suas expensas et contra omnes fautores Com. Ven. tamquam suos inimicos ad eorum dampna se viriliter oponebit. Et si Com. Ven. vel eius fautores invaderent Comune Justinopolis vel loca eius de guerra manifesta, d. Comes de terra Istrie exire non debeat absque voluntate Com. Justinopolis. Et si guerra oriretur inter predicta Comunia vel eorum fautores, existente d. Comite extra provinciam Istrie et Foroiulii, d. Comes in propria persona cum toto suo posse, quandocumque requisitus fuerit per Com. Justinopolis quam citius in eius auxilium venire teneatur. Et promisit quod nullum pactum sive treuguam aut pacem cum Com. Ven. neque eius fautoribus faciet absque voluntate Com. Justinopolis.

Et e converso nob. viri d. Çaninus d. Marci, Almericus, Sabinus, Ancius Poltenus et Johannes Hengeldei vicedominus sindici eiusdem Comunis (sicut patet publico instrumento manu Rantulfi not. et Cancellarii Com. Justinopolis et auctoritate d. Artuici de Castello Potestati Justinopolis et Minoris ac Maioris Consilii et tocius eiusdem Com.) promiserunt quod dictum Comune cum toto suo posse astabit predicto d. Comiti et hominibus suis contra Com. Venec. et eius fautores etc. Et hoc auxilium

esse debeat in Istria et Foroiulio tantum. Et si aliquod bonum factum fuerit de civitate, castro, villa per dictum Comitem vel per dictum Comune aut eorum fautores, esse debeat comune inter eos, exceptis bonis domini Comitis, ministerialium et hominum suorum et concivium Justinopolis, quod primo in eorum possessionibus et iuribus restituantur: et civitas Emonie, si aquisita fuerit, Oderico de Mimiglano et fratri suo restituatur in suo iure sicut genitor eorum habuit dum diem clausit extremum, salvo iure civium Justinopolis. Que omnia iuraverunt et d. Comes el predicti sindici sub pena III mill. marcharum argenti. Et ad maiorem firmitatem d. Comes, d. Henricus de Pisino, d. Hentius de Gransella et Pertoldus nepos eius, d. Diatricus de Mimiglano, d. Dethemaius Grotendorfer, d. Oto de Suarcenech, et d. Wolcherius de Risinbergo pro parte d. Comitis et predicti sindici iuraverunt ad sancta evangelia. Press: dd. Conrado de Ungersipach, Wolrico plebano de Unst, Henrico plebano de Premaridorfer, Pertoldo scriba d. Comitis. Jahannes Hengeldei et Otolinus notarii duo instrumenta roboraverunt.

L. 36.

1284 23 maii. Istria.

Precipiatur nob. Michaeli Theupolo potestati Emonie sub debito sacramenti quod occasione conditionum occurentium in illis partibus non debeat venire Venecias sine nostro speciali mandato; et licentia ei concessa per Maius Consilium sit ei accepta et remaneat in d. duce et Consiliariis licentia predicta, quantum pro una vice quando eis videbitur.

Z. 39.

1288 10 ianuarii.

Propter opportunitatibus guerre Istriae fiat imprestitus de sold. v per C condictione quod de ipsis non possit expendi nisi pro factis Istrie.

Z. 74. et.

1290 22 maii. Rovigno Istr.

Quilibet rector a Ruigno ultra moveat de Veneciis et eat ad suum regimen in pena id perdendi ad terminum sibi datum per Dominium: Ed Dominium specificet terminum ante

electionem et faciat eos elegi ad minus per II mense ante complementum suorum predecessorum.

Z. 61.

1289 26 iulii. Armenia.

Fiat transmutatio de baiulatu Iacie, ad quem est electus nob. Ioh. de Canali, in nob. Marcum Pignolo, electum potestatem Parentii et de potestaria Parentii in dictum d. Iohannem.

D. IX. 2.

1291 1 februarii. Venetiis.

Petrus Gradonicus dux Venetiarum etc. nobili et sap. viro Thome Michaeli de suo mandato capitaneo generali maris scribet quod collegit per litteras Capitanei sui castri Belfortis quod quia ipse Thomas et Capitaneus terre et Marcus Ziani consiliarius qui accesserunt ad castrum predictum et non tulerunt secum soldum soldaderiorum, neque concambium illorum qui intendebant inde recedere et etiam post ipsorum dissessum non foret dicto capitaneo Belfortis relatum quod inimici intendebant in offensionem loci venire, quia de signis factis non fuit eis responsum de ipsis nec favorem seu hortationem aliquam receperant, soldaderii predicti multum remanserunt conturbati; sed multum dominus dux carum habet ipsum castrum, eiusdem provisioni intendere disponit. Quare ei mandat quatenus soldum capitanei et soldaderiorum Belfortis quod d. dux ei fecit dari et victualia et alia que sive capetaneo generali in Istria sive Potestas Iustinopolis voluerint destinare conduci faciat ad dictum castrum ut idem capetaneus et soldaderii non patiantur inde defectum. Visitet eos sepius et si per eum vel per capitaneum generalem de Istria, vel per Potestatem Iustinopolis per signa ordinata fieri vel aliter scierent quod capetaneus Belfortis indigeat auxilio, studeat illi providere, habiturus eundem capitaneum et Potestatem specialiter commendatos.

(Continua).

SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont., vedi vol. VII, fasc. 3° e 4°)

Senato Mare volume XVI (1503-1507)

1503. 17 Marzo. — Bernardino Loredan, *Syndicus in Regno Cypri, vult,* che *per ea que dicta et lecta sunt* Troilo Malipiero, il quale fu Capitano *Amocustae, sit perpetuo privatus omnibus Regiminibus..... et ulterius confinetur, et relegetur per annos quinque proximos in civitate Justinopolis....* (carte 4).

1503. 17 Aprile. — Essendo venuto qui da Cataro con nostra licenza il fedel contestabile Zanon da Colorgna, che era capo delle fanterie stabilite alla custodia di quella città, epperciò restando essa nuda e non senza manifesto pericolo; si comanda ad Andrea Schiaveto, il quale sta nell' Istria a capo di 100 fanti, che con tutta prestezza si porti alla detta città di Cataro. (carte 5).

1503. 22 Giugno. — Venendo tutti i giorni a molestar l' udienza della Signoria e del Collegio molti Ambasciatori per

nome delle nostre Terre di Dalmazia e d'Istria, i quali vengono più per loro particolari interessi che per i bisogni di dette Comunità, e pur riscuotono un eccessivo salario con gravissimo danno di quelle povere genti; si stabilisce, che, *in futurum alcun luogo nostro de la dalmatia, o Istria, non possi mandar in questa terra per le occurrentie sue più de uno Ambassador per volta, cum el salario, che al presente dano per Cadauno Ambassador. Et pur quando volesseno mandar dui, o più; non possino tra tuti loro, dar più salario de quello exborsano per uno;* inoltre, affinchè gli stessi Ambasciatori, adempiuto il loro mandato, non si soffermino più oltre per cause particolari, si stabilisce: *che da poi alditi, et per la Signoria nostra expediti,* il Segretario scriva sotto le scritture da essi presentate, *expedito; et da XV. Zorni à drieto à quelli de dalmatia, et VIII, à quelli de Istria, non li deba corer più salario alcuno da le sue comunità*... (carte 9 tergo).

1504. 22 Giugno. — Avvicinandosi il tempo in cui gli Oratori del Serenissimo Re d'Ungheria verranno al luogo stabilito per la restituzione da farsi ai nostri sudditi del contado di Zara e di altri luoghi danneggiati per opera dei sudditi della sopradetta Maestà; si ordina al Cavalier Sebastiano Giustinian, Podestà e Capitano di Capodistria, uomo destro, pratico e vicino al sito di convegno, di portarsi immediatamente nei luoghi danneggiati, colla commissione che gli sarà data dal Collegio, ad attendere gli Oratori del detto Re. — Governerà ed amministrerà la giustizia in quel Reggimento, durante la sua assenza, il nostro Camerlengo di quella località. (carte 46).

1504. 31 Agosto. — Essendo stati abbruciati in Albona più di cento e cinquanta passi di legna, che si dovevano spedire in questa città, come risulta da lettere e processo formato da Luigi Giustinian, podestà di Albona e Fianona; e domandando i provveditori sopra legna che sia provvisto acciò non si ripetano in avvenire tali fatti; si dà facoltà al sopradetto Giustinian di far proclamare che a chi denunzierà i delinquenti, od uno di essi, verranno date 500 lire di piccoli, e, qualora non sia possibile averli nelle mani, abbia pur facoltà di bandirli da tutte le terre del nostro Dominio. (carte 50).

1504. 13 Settembre. — Rilevando dalle lettere di Sebastiano Giustinian, podestà e Capitano di Capodistria, l'atroce omicidio commesso da Andrea di almerigoto, cittadino di Capodistria, contro un certo maestro Andrea di Lubiana, crudelmente trucidato sulla via; si commette al predetto podestà di procedere contro il detto Andrea col bandirlo da tutte le terre del nostro dominio, promettendo una taglia di 1000 lire di piccoli a chi lo consegnasse vivo nelle nostre mani, e di 500 a chi lo consegnasse morto (carte 51 tergo).

1504. 12 Novembre. — Stanno alla custodia di Raspo 20 lance d'uomini d'armi, e siccome in detta compagnia si trovano 20 ragazzi, ed anche gli altri sono per varie cause insufficienti, è necessario provvedere in modo che al bisogno si possa trarne alcun frutto; e perciò si stabilisce, che detta Compagnia d'uomini d'arme 20 sia ridotta, computati i due Capi, a cavalli 40 leggieri, utili, e buoni, potendo i due Capi stessi aver un altro cavallo, non così gli altri 36. Si delibera di mandare a Raspo il nostro vicecollaterale di Udine perchè col Rettore di detta città faccia la riduzione della suddetta Compagnia. — Inoltre trovandosi alla custodia della Rocca di Raspo alcuni, *i quali hano el pagamento suo, a rason de page.* XII. *a l'anno,* la qual paga è superiore a quanto è stabilito dalle legge, si delibera *che i dicti che sono deputati à la custodia de la prefata Rocha, siano reducti a page octo al'anno come, è, ben honesto et conveniente.* (carte 56).

1504. 14 Marzo. — Non si approva che Marino da Lezze e Cadubrius di Capodistria, una volta sopracomiti, siano liberati dall'accusa loro inflitta per la perdita della Trireme pagana, catturata dalle fuste Turche. (carte 63 tergo) — *non data in tempore.*

1505. 30 Ottobre. — Si autorizza il podestà e Capitano di Capodistria a dare il bando da Capodistria e da tutta l'Istria a Nicolò Barlio di Fianona, che assaltò e ferì il nob. Leone Venier, figlio di Giovanni Conte di Albona e Fianona, come risulta da lettere del Rettore di Capodistria dell'8 corrente; inoltre si commette allo stesso podestà di dar la taglia di 300 lire a chi consegnasse il delinquente nelle mani del sopradetto nostro Rettore. (carte 87 tergo).

1506. 5 Giugno. — Avendo il Pontefice *per bullas suas, datas tertio Idus februarij proxime preteriti,* dato *in commendam Venerabili Domino Antonio de Ruvere, nepoti Reverendissimi Domini Cardinalis agenensis, Monasterium Beatae Mariae de Caneto, ordinis sancti benedicti extra muros polae, vacans per obitum quondam domini Marci Lauredano; qui etiam illud habebat in commendam....* si stabilisce; *Quod Auctoritate huius Consilij, scribatur, et mandetur Comiti polae, et successoribus sicut fieri consuevit: Quod in tenutam et corporalem possessionem dicti beneficij, ipsum. D. Antonium, seu legitimum eius procuratorem, poni facere debeat cum responsione fructuum.....* (carte 106 tergo).

1506. 24 Agosto. — Avendo questo Consiglio rilevato dalle lettere del Podestà e Capitano di Capodistria del 20 corr. il delitto consumato da Giovanni Mariani Contarini e da 2 cittadini di Capodistria; si stabilisce che il predetto Podestà sia autorizzato a bandire i delinquenti da tutta l'Istria, dal Friuli, dal Trevisano e dal Padovano con una taglia di 300 lire di piccoli a chi consegnasse vivi i predetti, od alcuno di essi e di lire 150 a chi li consegnasse morti. (carte 113).

1506. 5 Settembre. — Si dà licenza a Marco Zen, podestà di San Lorenzo in Pasinatico di spendere fino a 400 ducati del denaro delle condanne, per far riparare una parte del palazzo di quella podestaria che minaccia rovina. (carte 114).

1506. 10 Novembre. — Affinchè non resti impunito l'atroce delitto commesso da Francesco, fratello di Massimo di Emonia, e Giorgio di Pirano, i quali uccisero Tommaso Murlacco nella propria abitazione posta in San Giorgio, territorio del Castello di Grisignana, come attestano le lettere di quel podestà dell'ultimo ottobre decorso; si dà a questo facoltà di bandire i predetti da tutte le nostre terre con una taglia di 500 lire di piccoli a chi consegnasse i rei od uno di essi vivi alla giustizia, e di 300 a chi li consegnasse morti. (carte 122).

1507. 16 Dicembre. — Avendo inteso, dietro attestazione del nostro Capitano di Raspo (Raspurch). la grande carestia e la pestilenza, che afflissero la comunità di Umago, ed in seguito alle sue istanze, si stabilisce di concedere alla detta Comunità: dapprima una dilazione di tempo per il pagamento del debito contratto con la nostra Sig.ia per 80 stara di

farina: quindi l'assegno di duc. 10 all'anno del dazio dell'oglio per 5 anni da esser spesi nel ristauro del pontile del porto: inoltre l'immunità ed esenzione per 5 anni *de ogni angaria Rial et personal*: finalmente il permesso di estrar cinquecento stara di frumento da luoghi fuori di Venezia per venderli nel fondaco di Umago. (carte 168 tergo).

Senato Mare volume XVII (1508-1512).

1508. 8 Maggio. — Trovandosi a Budua Lazaro Dara con cavalli di stratioti, i quali sono superflui e molestano quelli del luogo, si commette al Rettore di quella Città d'imbarcare il predetto Capitano e soldati, e mandarli nell'Istria, dove rimarranno sino a nuova destinazione (carte 7 tergo).

1508. 25 Maggio. — Si conferma alla Villa Torre, una volta suddita imperiale, di venire sotto la giurisdizione ed il Territorio di Emonia: la qual concessione fu fatta addì 13 Maggio anno stesso dal Provveditor dell'armata Girolamo Contarini, avendone il comune e gli uomini della suddetta Villa a mezzo di Giovanni Goligna, Nicoliza di Misigna, Michele Braian, Antonio Labinaz, e Jurco di Crebava fatto istanza, e giurato fedeltà ed obbedienza alle leggi dell'Illustrissimo nostro dominio. (carte 10).

1508. 27 Maggio. — Essendo necessario soccorrere il Comune, e gli abitanti della Terra e Contado di Pisino, i quali nel felice acquisto del detto Castello, fatto negli scorsi giorni dal Provveditor nostro dell'armata, furono spogliati d'ogni loro bene; viene stabilito, che gli abitanti del Castello e Contado suddetti siano per 5 anni *immunes et exemptj ab omnibus oneribus et factionibus Realibus et personalibus; exceptis datijs, et mutis ordinarijs*. (carte 11 tergo).

1508. 17 Giugno. — La Comunità di Piamonte, ed i luoghi di Visina e Castagna a quella soggetti, avendo desiderato di passar sotto la nostra Signoria, e *procurato di far intender tal voler suo senza expectar alcun exercito al Podestà de Montona,* tuttavia furono assaliti dai stratioti, che li depredarono incendiando

Visina e Castagna, in seguito al quale infortunio impetrando essi soccorsi; si delibera, che alla detta Comunità di Piamonte siano date 100 stara di frumento, da pagarsi entro un anno in contanti, o legna da fuoco; inoltre, che sian fatti esenti per 2 anni con obligo di andar, o mandar a lavorare alle Fabriche di Trieste col soldo stesso che hanno i nostri soldati che ivi al presente lavorano; e finalmente che si scriva al Podestà di Montona, e di altri luoghi perchè si persuadano i compratori degli animali depredati a restituirli alla suddetta Comunità, riscuotendo il costo ed un poco di guadagno. (carte 13 tergo).

1508. 30 Giugno. — Facendo suppliche il Comune di Barbana, perchè avanti il principio della guerra quei di Pola gli tolsero 85 quarnera di pecore, che sono, 40, per quarner, e 135 capi de animali grossi; e perchè, anche dopo la sua dedizione al podestà di Albona, i stratioti lo saccheggiarono; inoltre domandando di esser lasciato sotto la giurisdizion di Pisino; si delibera, che sia concessa al predetto Comune esenzione per 2 anni, e che sia ordinato ai Rettori dell' Istria di persuadere i compratori degli animali rubati a restituirli a quelli del luogo stesso di Barbana in seguito a riscossione del costo e delle spese (carte 14 tergo).

Die ultimo Iunij.

Capitula Comunis et Hominum Galianae. Quod auctoritate huius Consilij, Capitulis, et petitionibus Comunis, et hominum Galianae; qui nuper ad devotionem nostram venerunt; Respondeatur ut infra, et primo.

1.° Essi supplicano, che attento le grande, et excessive extorsion à li dictj poverj facta per el Passa per el Capetanio del Serenissimo Re de Romanj, et per le guere proxime preterite; quasi, e, impossibile, che li dictj poverj subditi se possa substentar, che conzosia che li dictj de galignana sempre habian havuto una Contrada chiamata el monte de San Zuane: Salvo da certo tempo in qua: par che la mita de tal sua Contrada, li sia sta usurpada: et solum la mita galdeno, per uno quondam messer Bortholamio de udene: al qual li fu donata per uno Capetanio de Pisino: et poi occupata per uno messer leonardo obiestainar de lupoglano: in la qual se trova · Rovri, cerj, et olmj assai; li quali vuol habiano lo prelibato Dominio; et la Contrada sia de

li dicti de galignana, aziò se possino sustentare: et questa tal mita de Contrada supplicano esserli concessa.

Respondeatur, che cum sit, che in questa sua petitione lintravegnj linteresse de altrj: non potemo satisfarlj, se non se intendeno le Rasone de li intervenienti: Et perhò Commeteremo questa causa al capitanio nostro de Raspo, che debi aldir le parte: et servatis servandis administrar Rason, et Iustitia.

2.° Item cum sit che per el passato, la Comunità de Galignana havesse impegnato una contrada de terrenj, et Pradi, et boschi, per ducati vinti octo doro, chiama brisiniza, de valor de ducati, piu de cento cinquanta ad uno derpai de galignana: la qual poi esta data per uno Capitanio de Pisino, ad uno quondam biasio simidj, per esser suo familiar: et quella fin hora indebite possessa: Per tanto se supplica essergli restituita tal Contrada à la dicta Comunità: offerendose.Restituir li dicti ducatj XXVIII, a Coloro la hano jmpegno: perche sera de utilità à li poverj subdictj de la Sublimità vostra etc.

Respondeatur che quello che habiamo dicto al Primo Capitulo: li dicemo etiam à questo: che volemo che questa sua petitione sia commessa al Capetanio nostro de Raspo, che auditis audiendis, et servatis servandis li faci Rason.

3.° Item che essendo stato messa una Corutella, over extorsion per li Capitanij de pisino da certi annj in qua, perche tolevano ad afficto tal Intrade de pisino galignana, et contado che tutj li vicini, et habitatori de galignana ge dovesseno pagar da San Michiel, del mese de septembrio marche vinti tre, per li animalj loro havevano, et perche adesso non hano tuti animalj; et pagano come facevano per avantj tal marche, manchando de animalj: Supplicano per nome Come di sopra, esserlj levato tal gravedine: Attento pagano altre partide solite: Et aziò possino ben viver sotto lombra de la prefata Sublimità Vostra:

Respondeatur che siamo contentj, chel sia facto come dimandano per annj, do, proximj.

4.° Item che essendo sempre stato consueto che quelli di galignana habia venduto tute sue biave, vinj, et altre Robe, senza alcuna gabella, over Datio, non bisognando in galignana, che li dictj possino vender tal sue biave: et altre robe senza alcuna gabella, secundo la sua antiqua Consuetudine.

Respondeatur che siamo contentj, et volemo se servj quello, e, consueto.

5.° Item che tute le Condamnason serano facte per el presente Rector, et successorj de galignana zoe la mita spectante al Illustrissimo Ducale Dominio de Veniesia, se habia à metter in conzar, et adaptar le mure del Castello: le qual e, parte in ruina: azo se possa conzare in fin sera compito de conzar: Mettendo la comunità le opere, et manuali, et de le Condanason se pagera li muradorj over maistrj.

Respondeatur quod fiat ut petitur.

6.° Item che essendo stato tolto assai animalj à li dicti homenj de galignana per soldati, et strathiotj, et altri, adeo che non se potra far tante semenadure como se faceva: et etiam non, e, possibile pagar ognj hanno spodj. numero. 100 de formento: et spodj numero 120 de biave da Cavallo: a lo praelibato Dominio: se supplica che per annj. tre, zoe tre, habia à pagar Solum spodj de formento sesanta: et sesanta de biave da Cavallo: et finiti, li annj tre, habiano a pagar iuxta el consueto ogni anno, spodj, 100 formento: et spodj. 120. de biave.

Respondeatur che siamo contentj: che non essendo tenutj pagar mazor summa de formenti, et biave de quella hano narato; Sia facto come dimandano.

7.° Item che havendo sempre i homenj de galignana electo, quando lachade elezer piovan, et preti de la sua tera; che etiam de cetero sia in sua facultà de elezer et el Vesco confirmare.

Respondeatur siamo contentj facino come erano consuetj far.

8.° Item che li Rectorj de galignana non se possa impazar in li danarj pertignera al Comun suo, et giesie: sotto la pena parerà à la sublimità vostra.

Respondeatur quod fiat ut petitur.

9.° Item che del conseglio de galignana non possi esser salvo che persone numero. XX. et non più. et manchando alchun se deba ballotar in conseglio, volendo far election de altrj: et chi più ballote havera de coloro se metera à la pruova: Romagna Zudesi, Iusticierj, Camerlengi, et stimadori de beni, et possession. sia factj per el conseglio: et de quellj de Conseglio, et stimadorj de le biave, et dannj, del populo; et el gastaldo de san vido, et sagrestan sia del Conseglio, et chi sera debitor

de Comun, et de giesie, non possa haver offitio, se prima non satisfera el suo debito.

Respondeatur quod volumus chel sia serva la consuetudine.

10. Item che le appellation fin à la summa de lire quaranta zoe le sententie serano facte per li Rectorj de galignana, fin à la dicta summa se deba appellar, chi se vora appellar al Rector de Pisino: et tal laudo, over Taio, fin à la dicta summa sia inappellabile: Et se da lire quaranta in suso, alcun se vora appellar: à li Signori Auditorj novi de veniesia.

Respondeatur, quod fiat ut petitur.

11. Item che essendo stato messo per provededor in galignana messer andrea ferro de messer Piero, per el Magnifico proveditor de la Sublimità Vostra: Volendo la sublimità vostra chel stia uno Rector per governo de quel luogo nostro et da nui, se supplica per la Serenità nostra esserne confirmato per uno anno solum, per esser persona che intende in lengua schiava: et ha praticha del paise; et azio possano imparar la lengua: et costumi italianj da chi intendeno.

Respondeatur che siamo contentj che dicto nostro Proveditor stagi nel dicto suo Regimento, fin che per nuj sera provisto de uno altro Rector.

De parte	133.	
De non	5.	
Non sinceri	1.	(carte 14 tergo).

1508. 16 Luglio. — Essendo stato stabilito di recente che si eleggano 2 Provveditori a Pisino ed a Fiume con ducati 40 al mese, e sapendosi che detti luoghi non possono sostener tale spesa; si delibera che in questo Collegio siano eletti i 2 Provveditori, i quali abbiano ducati 25 al mese netti di spese, e ricevano qui sovvenzione per 4 mesi.

Fu eletto Provveditore a Pisino Ser Secondo Pesaro (carte 17).

1508. 18 Luglio. — Che ritornino a Budua Lazaro Dara ed i suoi stratioti, i quali, in seguito a deliberazione presa l'8 maggio prossimo passato, doveano portarsi in Istria, sino a nuova destinazione, ed ora trovansi a Trieste (carte 17 tergo).

1508. 1 Agosto. — Essendo stato dapprima stabilito che i Provveditori di Fiume e Pisino avessero ducati 40 al mese, e fossero obbligati a tener 4 servi, è conveniente che diminuito il salario, sia diminuita anche la spesa: epperò ne dovranno tenere solo 2 — (carte 18 tergo).

1508. 21 Agosto. — Essendo in alcuna parte rovinato il luogo, che deve servir di abitazione ai nostri provveditori eletti a Pisino e Duino; si dà libertà agli stessi di poter spendere fino a ducati 25 per cadauno nel restauro dell'abitazione suddetta. (carte 19).

1508. 18 Settembre. — Si dà autorità al Podestà e Capitano di Capodistria di bandire da tutte le terre del nostro Dominio Alvise e Cornelio de pola fratelli di Capodistria, che ferirono a morte Francesco de Verzi pure di Capodistria, e si resero rei di altre enormità; promettendo la taglia di 1000 lire di piccoli a chi consegnasse vivi alla giustizia ambidue i predetti, od uno di essi, e di 500 a chi li consegnasse morti. (carte 25).

1508. 30 Dicembre. — Supplicando Zaneto de Tassis di Val Brembana perchè gli siano restituiti il Castello di Castelnuovo detto Rachel, situato nell'Istria e di cui egli era capitano, e la villa di Barbana, possessi ch'egli nell'ultima guerra contro gli Alemanni, diede alla nostra Signoria; si stabilisce che esso richiedente torni a possedere i predetti luoghi prestando però giuramento di fedeltà (carte 43).

1509. 25 Giugno. — Si dà libertà al Collegio di elegger un Governatore delle genti mandate al presidio delle nostre terre d'Istria. (carte 58).

1509. 17 Dicembre. — Si stabilisce di mandar nell'Istria *uno di savj di ordenj cum quelli de larmamenti* per disarmar le galee bastarde, che ivi si trovano, lasciando le sottili a custodia di quel luoco. (carte 69).

1510. 23 Maggio. — Riferendo Domenico di Petrogna e Vincenzo de Castis, (Castris?) oratori della Comunità di Pirano, esser nelli scorsi mesi venuto all'obbedienza del nostro Dominio il Castel di Mumian, i cui abitanti desiderano esser aggregati alla giurisdizione della Comunità stessa, impegnandosi anche a versare annualmente, qual censo di detto Castello, quanto

piacerà alla nostra Signoria; si accorda al Castello stesso di venir aggiunto con ogni sua ragione alla giurisdizione di Pirano. (carte 93 tergo).

1510. 24 Maggio. — Dietro preghiera di Emanuele Manasi, che, passato a proprie spese dall' Oriente nell' Istria con 36 cavalli, prestò ivi servizio fino al presente sotto la direzione del figlio Teodoro, si accorda a quest' ultimo una provvigione di ducati 8 al mese. (carte 94).

1510. 18 Giugno. — Essendosi inteso che la Provincia dell' Istria continuamente è molestata da alcuni cavalli Corvati, e da altri nostri nemici, si delibera, che il Nobil Uomo Andrea Civran ***proveditor sora i stratioti,*** qui venuto per guarire da una ferita riportata combattendo col capitan di Castel Nuovo, ed ora risanato, ritorni alla sua carica investito di ogni autorità sopra i stratioti; inoltre che gli si dia del denaro per pagarli alla presenza del Capitano di Capodistria, e servirsene poi dovunque sorga il bisogno; e finalmente, siccome potrebbe essere che i 200 cavalli corvati, che vivono solo di preda, accettassero di venir allo stipendio della Nostra Signoria, si commette al detto provveditor, che usi ogni diligenza per indurli a tale accettazione. (carte 97).

1510. 15 Novembre. — Essendosi concessa buona licenza al nostro provveditor dell' armata di levante; gli si commette, che le galee Candiote che ***son appresso de lui siano mandate in Candia ad exarmar;*** e tutte le altre ***siano mandate sotto il governo del Capitanio de le galie bastarde del canto de qui in Istria,*** dove riceveranno nuovi ordini. (carte 114).

1510. 26 Dicembre. — Affinchè non passi impunemente il delitto commesso da Giovanni Francesco di Ravenna e Girolamo, figlio di Pietro de Vergerijs, addì 1 settembre passato, contro Antonia, moglie di Paolo di Sdrigna, abitante nel territorio di Capodistria, si dà potere al Capitano di tal luogo di bandire i rei da tutti i nostri dominii, promettendo taglia di 1000 lire di piccoli a chi consegnasse vivi i rei, od uno di essi, e di 500 a chi li uccidesse. (carte 116).

1510. 20 Gennaio more veneto. — In seguito ad istanza di Vincivera lugan di Capodistria, che trovasi debitore alla Signoria Nostra di 400 lire di piccoli, debito contratto per la

guerra, che lo privò dei vantaggi di certo dazio, da esso tolto l'anno passato, e per la proibizione ricevuta di far la fiera di Risan; si stabilisce, che esso Vincivera abbia tre anni di tempo per pagare il suo debito, e che da questo si tolgano 15 ducati, somma eguale al danno da esso patito per la inibizione della fiera suddetta. (carte 116 tergo).

1511. 16 Giugno. Essendo mal sicuro il nostro luogo di Raspo, si stabilisce, che i Capitani nostri di detta Comunità abbiano residenza a Pinguente colle stesse condizioni che se risiedessero a Raspo, rendendosi in tal guisa superflua l'elezione di altro podestà a Pinguente. (carte 127 tergo).

1511. 20 Giugno. — In seguito alla risoluzione presa di stabilire a Pinguente il Reggimento di Raspo, si rende conveniente procurar il rimpatrio del provveditore, che ora ivi si trova; epperò sia eletto nel nostro Collegio un Castellano pel detto luogo di Raspo, il qual sia in luogo del provveditore attuale. (carte 127 tergo).

1511. 20 Giugno. — Dolendosi gli abitanti di *San Lorenzo del pasnadego* per le ingiustizie del loro Podestà, Giacomo Dolfin, si commette al podestà di Capodistria di recarsi sul luogo per costrurre diligente processo, che poi manderà agli Avogadori di Comun, e per restituire agli oppressi quanto crederà conveniente, revocando tutte le sentenze da XXV ducati in giù, che trovasse fatte ingiustamente: però detta parte non s'intenda presa, se prima non lo sia anche nel maggior Consiglio. (carte 129).

1511. 1 Luglio. — In seguito a lagnanze mosse dagli attinenti del Rettor di San Lorenzo del Pasnadego per la clausola posta in seguito alla decisione presa dal Collegio contro detto Rettore addì 20 Giugno prossimo passato; si stabilisce, che la decisione stessa sia presa senza bisogno dell'approvazione del Maggior Consiglio. (carte 130 tergo).

1511. 27 Dicembre. — Non essendo più necessario che il Nobil Uomo Sebastiano Giustinian, provveditor general, resti nell'Istria; si stabilisce che esso sia mandato alla sua *provedaria* in Dalmazia. (carte 143 tergo).

1512. 13 Giugno. — Si delibera di donare a Zuane da Farra, detto Bobiza, ed a suo fratello Luca, cittadini di Muia,

in premio dei loro servigi prestati nell' Istria alla nostra Signoria alcuni beni, che in detta località si trovano, e di concedere allo stesso Zuan da Farra la Castellanaria de Muia in vita. (carte 160 tergo).

1512. 2 Settembre. — Affin di compensare i molteplici servigi resi alla Nostra Signoria da Sebastiano di liesina, il quale sventuratamente fu da ultimo abbacinato, quantunque innocente, si stabilisce che ad esso venga concesso l' uffizio di *comandador de la cità de Capodistria, quamprimum el vacherà con l'utile* di 2 ducati al mese, la qual carica egli farà esercitar da persona idonea e gradita a quel Rettor. (carte 170).

Senato Mare volume XVIII (1513-1516).

1513. 6 Aprile. — Avendo il Nobil Uomo Alessandro Bon, destinato Podestà a Parenzo, riferito, che nessuno accetta di andar con lui a quel Reggimento in qualità di Cavaliere per *la causa de la Tansa noviter imposta, ad instantia de bressanj;* si delibera che, *attenta la tenue utilità de la supra dicta Cavallaria,* questa venga alleggerita della tassa anzidetta. (carte 3).

1513. 3 Dicembre. — Essendo assai diminuito il territorio soggetto a Capodistria per le guerre, e per altre ragioni, così che non gli appartengono più *Castelnuovo, San Servolo, Mocho, et Cernichal* caduti in mano del nemico, e Pinguente separato da esso col proprio territorio, ed essendo perciò impossibile che il Cancelliere e gli altri ufficiali delegati col nuovo Rettore a quel Reggimento possano oltre le consuete tasse, pagare anche *la tansa di bressanj,* si delibera, che le dette cariche siano da quest' ultima gravezza liberate. (carte 21).

1513. 7 Dicembre. — Si concede al cavaliere del nuovo Podestà, che andrà a Parenzo, l' esenzione dell' *angaria posta per el subvenir di bressanj,* come fu fatto pochi mesi fa per il cavalier del suo predecessore. (carte 21 tergo).

1513. 17 Gennaio more veneto. — Essendo stato riferito dagli Oratori della città e contado di Capodistria, che quei poveri contadini dalla presente guerra furono ridotti a tale stremo

da riuscir loro impossibile il *pagamento dell' angaria cognominata li priegi,* si stabilisce, che a compenso dei loro servigi nella detta guerra, e per non costringerli ad abbandonar quel paese, *siano liberi dal dicto Cargo de li priegi per anni tre.* (carte 23 tergo).

1514. 26 Aprile. — Avendo inteso da lettere del Podestà di Pirano l'omicidio pensato e consumato da Cristophoro de goina da piran, unitamente ai figli almerigo schianzo, almerigo, e gualifer, nella persona di adamantin de preto della stessa comunità; si commette al detto Podestà di invitare i rei a comparire entro 15 giorni per difendersi, e, passato questo termine senza loro comparsa, di bandirli da tutte le nostre terre e navigli con taglia di Lire 500 a chi consegnasse qualcuno di essi vivo in mano della giustizia, e di 300 a chi lo uccidesse nei confini. (carte 28).

1515. 31 Marzo. — Affine di compensare i benemeriti fratelli Vincenzo, Bernardino, e Giovanni Battista de Castris, cittadini di Capodistria e Pirano, dei servigi prestati al nostro dominio, si stabilisce, che sia concessa ai detti fratelli la castellanaria di San Servolo tostochè sia restituita alla nostra divozione; inoltre, che a Bernardino, uno dei sopradetti, siano assegnati, vita durante dei suoi fratelli, tre altri cavalli oltre quello, che tiene già da 2 anni in qualità di Contestabile di Raspo. (carte 60 tergo).

1515. 20 Aprile. — Si stabilisce, che a Zupan di Cernichal, rimasto cieco per esser andato alla presa di detto luogo, siano dati 2 ducati al mese, abbenchè detta impresa siasi compiuta senza ordine di alcun nostro Rettore. (carte 63 tergo).

1515. 13 Giugno. — Si dà avviso ai Rettori di Capodistria, Pirano, Isola, Umago, Emonia, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola, che anche *li Rectori nostri da le promontorie, et punta de Arimino in qua* devono metter assieme in un dato luogo le materie dei contrabandi, per deliberare poi tutti assieme sul da farsi delle stesse. (carte 70).

1515. 15 Settembre. — Siccome, malgrado parecchie parti prese in contrario, alcuni dei nostri Rettori, Camerlenghi etc. tostochè sono entrati nei loro uffici, si fanno versare il salario per tutto il tempo che vi devono restare, si delibera che, salve

tutte le parti predette, i Rettori, Camerlenghi et altri officiali nostri *da parte da terra et da quarner in qua* dopochè sono entrati nei loro Reggimenti, *habino* solamente *subventione de mesi quatro,* et che i Rettori etc. (carte 84).

1515. 19 Febbraio more veneto. — Avendo il Papa eletto Vescovo di Parenzo Girolamo Campegio, in sostituzione del Rev.[mo] Alvise Recanatense, che rinunziò a quella sede, si commette al Podestà di quel luogo di porre il predetto Campegio in possesso materiale di tutti i beni pertinenti a quella carica. (carte 102).

1516. 26 Aprile. — Avendo quelli di Barbana nuovamente venuti sotto la nostra Signoria *presentato alcuni Capitoli che domandano esserli concessi;* e questi essendo assai lunghi si dà al Collegio nostro *facultà de poter aldir et expedir dicti Capitulj per j do terzi de le ballotte de quello et....* con questo però che i detti di barbana siano uniti e sottoposti a la giurisdizion di *Albona* e *Flanona.* (carte 105 tergo).

1516. 16 Maggio. — Si ordina al podestà di Albona e Fianona di osservare e di far osservare i sottosegnati capitoli, presentati al nostro Dominio dai legati della villa barbana Santo Viscovich *gastaldio,* e Marino Vinodolari, ed in parte modificati e corretti dal nostro Colleggio per autorità conferitagli dal Senato:

Capitula villae barbanae.

Humelmente supplicano li fidelissimi, et devotissimi Servitori, et subditj de Vostra Serenità Santo Vizcovich, gastaldo de barbana, et marin Vinodolaz, nuncij de li fidelissimj comun, et homenj de dicta villa de barbana, territorio Istrian; Cum sit che ne la presente guerra: come devotissimi del stato de Vostra Serenità postposto ogni rispecto, et pericolo de la vita loro, et facultà, incendij, et ruine patidj, habiamo cum summo studio, ed alegreza spontaniamente ritornatj à la devotion de Vostra Serenità, et mediante el singular governo de li Magnifici messer Zorzi diedo: et messer Polo suo fratello cum summa desterita, et Iustitja, sempre demonstrato verso de lor, longamente tenuto, et governato. Perhò confisi ne la inata clementia de Vostra Serenità supplicano quella se degnj de gratia special, conciederlj che dicto comun, et homeni de la

Villa de barbana, de cetero fin che regnano le presente guerre, stiano sotto al benigno governo del prefatto messer Zorzi Diedo: et fornita li presente guerre perseverar poi, possino sotto le iurisdition de la vostra terra de Albona; per esser più vicin locho alla dicta villa de barbana de tutj lj altrj territorij circumvicini cum le consuetudini infrascripte.

P.ª Come obedientissimi se offeriscono dar volentiera: come hano facto fin al presente la Decima de vinj, biave, et agnelj al prefato Magnifico messer Zorzi; et poi al regimento de Albona, che per tempi sera: overo à cuj commandara la Vostra Sublimità. De la qual decima el quarto specta, et vien allj sacerdotj de dicta villa; exceptuando la principal giesia de messer San Nicolo: et la giesia de Santa Maria oraniza: et la giesia de San Spirito, et li pretj de dicto loco: el gastaldo, et sotto gastaldo anchor non pagano dicta decima.

Quantum ad primum Capitulum, concedatur, quod esse debeant sub iurisditione Albonae et Flanonae, et quod in casu Decimarum, eis servetur quantum, tempore quo erant sub iurisditione Cesareae Maiestatis servabatur.

2.° Secundo, poi che dicti poveri fidelissimi Supplicanti soleano pagar marche. 46. a lire VIII per marcha al Magnifico Capetanio de pisino al anno: et ritrovandose al presente penitus rujnati in summa inopia, et calamità, per li gravissimi danni per loro, ut supra, patidj: supplicano quella per sua clementia se degni, conciederlj che attente ditte loro calamità, siano liberj, et exemptj di pagar dicte marche quaranta sei: per tuto quel tempo meglio parerà à la Vostra Sublimità.

Ad secundum Respondeatur quod per biennium proximum solvere debeant ducatos 35. in ragione annj: et postea solvere eo modo quo prius.

3.° Tertio obligatj erano, ed voleno far una chaza: et le spese per zorni, doi, al predicto Magnifico messer Zorzi cum persone tre, et poi a cuj comandava la Sublimità Vostra: secundo el nostro consueto.

Ad Tercium Respondeatur quod sint liberi a facienda venacione.

4.° Quarto chel predicto commun, et homenj de barbana, ha sempre habuto, ed hano liberta de elezer uno gastaldo et sotto

gastaldo: i qual habiano auctorità de far rason à Cadaun: et le appellation che Andavano al Capitaneo de pisin. Vadano al prefatto messer Zorzi: et poi à cuj commandara la Sublimità Vostra.

Al quarto Respondeatur quod Gastaldiones, et Zupanj per eos eligantur: iuxta solitum: quorum appellationes devolvantur ad potestatem nostrum Albonae, et flanonae in civilibus tantum.

5.° Quinto, dicto Comun, et homenj de barbana, havevano Auctorita de elezer el piovan, et Canonicj; et el Reverendo Domino Episcopo de polla confirmava quelli sine aliqua contradictione: Al presente supplicano la sublimità Vostra se degni confirmarli dicta auctorità.

Ad quintum Respondeatur quod ipsi possint facere electiones eorum plebanorum et clericorum: iuxta solitum.

6.° Sexto. Dicto Comun, et homenj havevano libertà de acceptar animmalj in herbatico, quantj à loro piaceva: del qual herbatico pagavano le spese da far la caza, et far netar li lagi de comun: et tegnir in conzo el castello: et altre spese occorreva à dicto commun: Rechiedeno al presente li sia confirma dicta auctorità, et libertà.

Ad sextum Respondeatur quod in facto harbaticj: eis observetur, quantum habebant donec fuerunt sub Imperio.

7.° Septimo. El predicto commun, et homenj havevano che ne li portj sui veniva porta ogni mercadantia: et robe: qual se voleva senza datio: Et similiter potevano vender vin, carne, oglio et formento, et ogni altra grassa in dicta villa, senza datio alcuno; et cusi al presente rechiedono li sia confirmata tal facultà, et libertà.

Ad septimum Respondeatur quod in omnibus, et per omnia eorum portus in venditione rerum sit ad conditionem Illorum De Albona, et Flanona.

8.° Octavo, dicto Commun, et homenj. Rechiedeno de gratia special: li sia concesso che alcun de loro Magnifico Rector, over podestà, non possano per alcun tempo, taiar, ne far taiar ne li boschi del dicto loro commun: ma siano conservati per uso, et beneficio de dicto povero commun, mediante le qual gratie, viver, et perseverar possino sotto la felice ombra di quella: à la gratia de la qual genibus flexis: sempre se ricommandano.

Ad octavum. Respondeatur quod eis concedatur observantia et consuetudo: que fuit per elapsum.

Die X.^{mo} Maij 1516. In collegio. Auctoritatem habente à Consilio Rogatorum.

De parte	20.	
De non	o.	
Non sinceri	o.	(carte 109 e tergo)

1516. 30 Dicembre. — Si rinnova al Podestà di Parenzo l'ordine di mandar qui immediatamente, sotto pena di perdere quel Reggimento, la nave Marciliana da lui ritenuta con oli, saponi, ed altre mercanzie in essa esistenti, come cose di contrabbando. (carte 142.)

1516. — 27 Gennajo more veneto — Essendo stato nel 1510 aggregato alla Comunità di Pirano il Castello di Mumian, a condizione che quella dovesse versare 60 ducati all'anno nella cassa della Nostra Signoria; ed essendo scorsi 6 anni senza che di tal debito neppure se ne faccia da quella Comunità atto di memoria: si commette al nostro uffizio del Sal la riscossione di tutto intero il debito contratto, la quale si dovrà far entro 3 mesi, e scorso detto termine incorrerà la debitrice nella pena del 10 per cento; e così per gli anni venturi il pagamento si farà allo stesso uffizio del sal, colla pena stessa da infliggersi, oltrepassato che sia un mese di tempo (carte 143 tergo).

Senato Mare. Registro 19 — anni 1517-1521.

1517. 23 Maggio. — Si proibisce ai sopracomiti destinati a portar gli oratori della Republica presso il Signor Turco, di levar ***in questa città di Venetia, come in Histria, over altrove*** mercanzie, o passeggieri di qualunque sorta. (carte 10).

1517. 13 Giugno. — Non potendo la città di Capodistria, per difetto di riscossione dei dazii concessile per privilegio dalla Signoria, pagare ai due medici ed al maestro di scuola le 850 lire di piccoli stabilite, si commette al Podestà ed al Camerlengo di quella terra che ogni anno devano detrarre dal dazio dei

molini prima di ogni altra spesa la somma suddetta. (carte 13 tergo).

1517. 27 Giugno. — Si conferisce al Podestà e capitano di Capodistria la facoltà di bandire da tutte le terre e navi del Dominio due abitanti di quella comunità, i quali nella notte del 26 marzo passato forzarono le porte del carcere e liberarono due sicarî rinchiusivi a vita, promettendo taglia di lire 500 di piccoli a chi li consegnasse vivi alla giustizia e di 300 a chi provasse averli uccisi ambidue od uno di essi. (carte 15).

1517. 12 Novembre. — Che il podestà di Rovigno abbia facoltà di bandire da tutte le terre e navi del dominio *Bartholomeum Pilizarium, Petrum antonium de Torcello burchierium, leonardum Vincentinum, Christophorum mazica, et Dominicum* chiamato *el toso,* i quali *coadunatione facta Potestatis Rubini*, (sic) aggredirono con sassi ed armi il Visconte mentre stava compiendo il suo ufficio, ed il Cancelliere figlio di quel conte, inseguendo questo fino al pretorio dove per disprezzo del pretore continuarono gli eccessi. (carte 32 tergo).

1517. 8 Febbraio m. v. — Essendosi nel 23 Marzo del 1510 concesso il castello de Mumiano alla comunità di Pirano, a patto di certo annuo pagamento, dopo alcuni anni, mancando essa alle condizioni, fu notata come debitrice nell'ufficio del Sal; e, siccome neppure dopo tal deliberazione fu riscosso alcun pagamento, si stabilisce che la *dicta comunità de Pyran da mo fino per tuto il mese de Marzo proximo futuro* sia obbligata a soddisfare a tutto il suo debito sotto pena di perdere il Castello di Mumian, che passerà al Rettor nostro di Capodistria. (carte 41).

1518. 30 Aprile. — Essendosi riferito alla Signoria quanto abbia dispiaciuto al Vescovo di Parenzo l'ingiuria fattagli col porre *sopra le Colone de la piaza di Parenzo* scritture vituperose *contra l'honor de sua Signoria et del Vicario, et altri sacerdoti;* si dà facoltà al Podestà di quel luogo di far proclamare che sarà dato un compenso di 500 lire di piccoli a chi accuserà i delinquenti in modo che sia scoperta la verità. (carte 50).

1518. 22 Maggio. — Si commette a Federico Morosini di restar in Istria per tutto il mese di Giugno prossimo senza salario, com'egli si offrì, per terminare le sue operationi del taglio e lavoro di legnami a vantaggio del nostro Arsenale. (carte 52).

1518. 9 Novembre. — Deve il nostro Castellano di Capodistria riscuotere 7 ducati circa di salario al mese, ***il qual non possendo conseguir quelli che sono sta eletti in diversi tempi,*** occorse che molti hanno rifiutato la carica; per il che si stabilisce che in avvenire al Castellano di Capodistria ***sia deputato il tratto del Datio de le misure de li,*** ponendo il restante in quella Camera (carte 74 tergo).

1518. 15 Novembre. — Leggendosi nella lettera del Podestà d'Isola di 18 ottobre decorso il delitto consumato da certo Ivano de Goritia, che arrecò ferite e successiva morte a prete Valentino mentre dolosamente quale amico lo accompagnava per via; si commette al predetto Podestà di bandire il reo da tutte le terre e navi del dominio con taglia di 1000 lire di piccoli a chi lo consegnasse vivo alla giustizia, e di 500 a chi lo uccidesse (carte 76 tergo).

1519. 15 Aprile. — Essendo comparsi avanti alla Signoria molti pedoti lagnandosi che in compenso del condur fuori e dentro del porto le galie sottili e bastarde ricevono molto meno di quanto è stabilito dalla Camera, si ordina, che i detti pedoti devano aver per il pedotar le galee nell'andar di qua in Istria ducati due, e nel ritornar dall'Istria in qua ducati cinque. (carte 91).

1519. 15 Settembre. — Si dà facoltà al conte di Pola di bandire da tutte le terre e navi del dominio Biagio de Guffis del quondam Antonio de Galisano imputato di omicidio contro la persona di Ambrogio fu Antonio de coslaco, con promessa di 1000 lire di piccoli a chi lo consegnasse vivo alla giustizia, e di 500 a chi l'uccidesse (carte 110).

1519. 17 Ottobre. — Abbia il podestà di Isola autorità di porre in bando da tutti i luoghi e navigli del dominio ***moretus de menis, Petrus dictus Narança, Ioannes Antonius Veronensis, Ioannes Filius Magistri Bartholomei sutoris, Ioannes Grandus a Torchio: Antonius dictus Capitaneus, Mericus de Gonia, Nicolaus parvulus,*** i quali, a sfregio di quel Reggimento notte tempo armati ed aiutati da tutti gli altri di Isola, liberarono dai ceppi Domenico ***de menis*** carcerato perchè renitente al bando altra volta inflittogli. (carte 111 tergo).

1519. 8 Febbraio m. v. — In seguito alla sempre crescente deficienza di roveri per il gran uso, che se ne fa nei Territorij del Dominio, si stabilisce, che nessun altro, fuorchè i *patroni del arsenal,* possa dar licenzia di nuovi tagli, e si commette ai Rettori d' Istria, Padova, Vicenza etc. che debbano essi accettar le domande di tal genere e trasmetterle ai *patroni* suddetti riferendone poi la risposta ai postulanti. (carte 120).

1520. 21 Giugno. — Sendo venuti due nunzii della Comunità di Cittanova a riferir sull'ammorbamento dell'aria di quella terra causato dall' esistenza ivi presso d' un *Madrachio;* si stabilisce di cedere a quella Comunità una Galea vecchia dell'Arsenale perchè vendendone le ferramenta ricavi il denaro sufficiente alla *cavation del prefato Madrachio,* e ne usi il legname *a far la pallificata* al mandrachio stesso. (carte 132).

1520. 23 Giugno. — Che dalla camera di Capodistria siano trattenuti 500 ducati della provvision di *Damian de Tarsia* a soddisfazione del debito dello stesso colla Signoria (carte 136 tergo).

1520. 17 Settembre. — Essendosi concesso nel 1515 alla Villa di paugnano, distretto di Capodistria, di non esser obbligata alla contribuzione delle spese *masorum nisi pro rata familiarum, quae de tempore in tempus ibi essent,* per esser il numero delle famiglie stesse in causa della passata guerra ridotto da 61 ad 11; e in virtù di tale provvedimento essendo questo numero aumentato, dietro suppliche di quegli abitanti, si concede loro, *ut faciant contributionem suam pro rata masorum idest familiarum que sunt in presenti et erunt de tempore in tempus* (carte 152 tergo).

1520. 29 ottobre. — Mancando le comunità dell'Istria, malgrado molti provvedimenti presi, all' obbligo di contribuire al pagamento dei *cavalli legeri da Raspo,* che difendono i confini di quelle terre; si obbligano i Rettori delle comunità predette a non *tochar alcuna quantità de danari da li datiarii de quelli datij che sono signanter deputati al pagamento de essa compagnia,* mandandoli a suo tempo al Capitano di Raspo con obbligo di mostrar allo stesso i conti di *dicta ragione* ad ogni sua richiesta. (carte 153 tergo).

1520. 13 Novembre. — In seguito ai furti e contrabandi del sale commessi da *pietro calafato ed Agostino fratelli,* assieme

a Battista *Calafato,* si dà autorità al Podestà e Capitano di Capodistria, che, ripetuta la proclamazione, non comparendo i rei, possa bandire il primo da tutte le terre e navigli del dominio, gli altri due dall'Istria, dalla patria del Friuli, e da questa città di Venezia e distretto con taglia di 500 lire di piccoli a chi li consegnasse vivi alla giustizia, e di 300 a chi li uccidesse. (carte 154).

1521. 26 Marzo. — Essendosi nel 1517 conferito a *Zaneto de Otto scodrense il caporalato de Castel Lion* con salario ed emolumenti consueti per i suoi meriti ed in ispecie per aver con quattro compagni tolto al nemico il castello di *ospo*, ed instando egli al presente per averne la riconferma, questa gli viene concessa, dichiarandosi che per ciò non si debba aggiungere spesa alla Signoria. (carte 160 tergo).

1521. 16 Settembre. — Avendo il Pontefice conferita al Reverendo Antonio Marcello, Arcivescovo di Patrasso, la chiesa di Emonia, rimasta testè vacante, si ordina al podestà di detto luogo di porre il predetto Marcello *in Tenutam et Corporalem possessionem ecclesiae episcopalis predictae* (carte 227 tergo).

1520. 20 Giugno. — Si stabilisce che i *grisi, sarze, rasse et formazi,* che si traggono da tutta l'Istria siano sottoposti alla legge fatta nel 1519 per tutti i *generi* simili, che si traessero dall'isola di Candia, Napoli, Dalmazia etc., cioè, che non possano esser condotti dalle terre predette senza che sia data *piezaria* di condurli in questa nostra città, cadendo i contraffattori nella pena di contrabbando. (carte 234).

Registro 20. (1522-1525).

1522. 14 Giugno. — Che sia data facoltà al Capitano di Raspo (Raspurch) che, formato processo contro *Marino de Altino, Mochor Mausorich,* e *Luca* figlio di *Santo gentile,* tutti di Grisignana, uccisori del contestabile di esso Capitano, possa bandirli da tutte le terre e navi del Dominio con taglia di 500 lire di piccoli a chi prendesse vivi i rei, od uno di essi, e di 300 a chi li uccidesse. (carte 17 tergo).

1522. 21 Giugno. — Per non lasciar impunito il delitto commesso da Agna Trenzaliza contro Gregorio suo marito, si dà facoltà al podestà di Albona e Flanona che, fattane la proclamazione, bandisca da tutte le terre e navi del Dominio la suddetta Agna colle taglie di metodo. (carte 17 tergo).

1522. 28 Giugno. — Trovandosi da 45 giorni le galee di Barbaria sequestrate tra l'Istria e la Dalmazia per causa del morbo, che in esse si sviluppò, ed essendosi provato dal provveditor alla Sanità Zaccaria Valaresso che sulla Galea *Capitania* ferma a Pola dal primo maggio ai 7 del corrente non si è manifestato alcun nuovo caso, si stabilisce che detta Galia profumata e disinfettata venga ad Orsera ed unitasi all'altra Galia *Contarina* pur libera dal morbo, proceda fino a Venezia.

La galea *Zena* che si trova a Rovigno lavata essa pure resti là fino a che crederanno i Signori Provveditori alla Sanità, essendosi in essa sviluppato un caso di morbo addì 5 del mese instante. (carte 19).

1522. 12 Luglio. — Avendo la Galea Zena disobbedito all'ordine nostro e del Podestà di Rovigno di trattenersi in detta località per le sue condizioni sanitarie fino ad ordine dei Provveditori alla Sanità, ed essendo comparsa al nostro porto, si ordina che la detta nave debba subito tornare a Rovigno, sotto pena ai contrafacenti di essere impiccati. Si approva la proposta di Antonio Grado che per evitare un atto di ribellione della galia stessa, il quale ne completerebbe la rovina, venga essa mandata al lazzaretto vecchio. (carte 21 tergo).

1522. 13 Ottobre. — Si stabilisce che le galee di Alessandria e Bairut devano partir insieme da puola, e recarsi dove intenderanno trovarsi il Capitano generale per venir da esso munite di quanto è necessario alla loro sicurezza durante il viaggio rimanente. (carte 36 tergo).

1523. 20 Agosto. — Essendo nelle ultime cassazioni di cavalli leggeri rimasto senza compagnia il benemerito *Zuane baptista da castro Citadin de Capo d'histria et pyran,* capo de Croati, si stabilisce, che abbia a continuare al predetto la sua provvisione di ducati otto per paga, da essergli rifusa dalla Camera nostra di Raspo con obbligo ad esso di tener due cavalli al servizio della Signoria. (carte 77).

1523. 27 Agosto — In seguito al supplizio inflitto a Gregorio e Giorgio *furcina* condannati per omicidio, ed altri delitti commessi, è giusto non lasciar impuniti i complici Andrea Decovich e Iuanus bislovich; epperò si dà facoltà al Podestà di Montona, che, dopo averli pubblicamente citati, ove non compariscano, possa bandirli da tutte le terre e navi del dominio con taglia di 500 lire di piccoli a chi li consegnasse vivi alla giustizia e di 300 a chi provasse di averli uccisi. (carte 77 tergo).

1524. 28 Aprile — Avendo inteso che sopra la galee di barbaria si devono caricar *fuora de qui solphori.... acciocche non occorra la difficultà che altre volte occorse alle galie de questo viazo cum suo grande dano et interesse,* si commette al Capitano e patroni delle dette galee che prima di partire *de Istria, et altrove etiam,* eseguiscano accurata ricerca entro esse e gettino fuori *tutol solphere,* che vi si trovasse caricato contro il presente ordine (carte 98 tergo).

1524. 30 Settembre. — Si concede agli abitanti di muglia di poter condur un ebreo *ad fenerar* in quella terra colla minor usura che sarà possibile, e per soli anni 10, dovendo essi altrimenti andar a Trieste *ad impegnar cum usura de 40 per cento et molti altri manzamenti* etc. (carte 135 tergo).

1525. 3 Aprile. Avendo la comunità di Zara presentati 4 capitoli alla Signoria, al secondo si risponde che per mantenere alla comunità suddetta le guardie concessele, le siano mandati di tempo in tempo dalla camera di Capodistria i 200 ducati di provvisione che toccavano al fu Damian de Tarsia, e dalla camera di Vegia quegli 80 che toccavano al fu Zuan Tetrico. (carte 150 tergo).

1525. 13 Giugno. — In seguito al delitto commesso da Francesco *de pola civis Neapolitani* coll' uccisione di Giovanni Pietro di Bergamo *Marzarium,* si da facoltà al Podestà e Capitano di Pola di bandire il reo da tutte le terre e navi del dominio con taglia di 500 lire di piccoli a chi lo consegnasse vivo alla giustizia, e di 200 a chi provasse di averlo ucciso. (carte 154).

1525. 7 Agosto. — Dietro istanza di Costantino Cernuich del quondam Zorzi si accorda che alla sua morte il figlio

maggiore d'età possa succedergli nella carica di castellano di Torre nova. (carte 165).

1525. 8 Settembre — Si concede agli abitanti di Costabona, territorio di Capodistria, di dare alla Camera ed al Rettore di detto luogo una contribuzione in ogni tempo proporzionata al numero dei *masi* allora coltivati, non tenendone essi al presente che 32 e pagando per masi 47, quanti erano al tempo dell'imposizione degli oneri suddetti. (carte 173 tergo).

1525. 15 Febbraio m. v. — Si commette ai Rettori di Capodistria, Zara, Trau etc. di eleggere, come è consueto, un sopra comito per luogo, il quale debba far raccolta di soldati in quelle terre, affinchè possa servirsene la Repubblica qualora le occorresse armar delle galee. (carte 196).

Registro 21. (anni 1526-1529).

1526. 6 Giugno. — Avendo la comunità di Capodistria da molti giorni presentati alcuni capitoli alla Signoria, e non potendosene occupare questo consiglio per la loro lunghezza e poca importanza, si dà facoltà al collegio de *expedir li ditti Capitoli a bossoli et ballote, la qual expeditione far se debbi per li dui terci de le ballote del ditto collegio.* (carte 13).

1526. 19 Giugno. — Ripetendosi da più parti che i Maranesi armino alcuni bregantini per venir a danneggiare i nostri sudditi, si commette ai *patroni* all'arsenal di apparecchiare alcune barche, ed al capitano al golfo di mandar verso Istria la fusta piccola, patron Ambrogio Contarini, i quali navigli stiano a difesa di questi luoghi circonvicini. (carte 15).

1526. 20 Luglio. — Siccome nel territorio di Capodistria fu fatta da più mesi la *ordinanza de schioppettieri. 500. sotto il strenuo Sancto da Gavardo,* affinchè questi non ricusino il carico assunto, si stabilisce che sia loro data esenzione personale, come fu fatto per quelli eletti sotto il *quondam Lactantio da Bergamo,* (carte 19 tergo — non data in tempore).

1526. 29 Settembre. — Pietro Ranzan di Capodistria fu nel 1514 carcerato dal conte Angelo Frangipanni di croatia

contro il volere del Re d'Ungaria, e gli furono tolti danari e cose per 1200 ducati, dicendo il suddetto Conte di voler colla ritentione dei nostri sudditi pagarsi d'un suo credito che havea colla Signoria; ed essendo stato in appresso liberato senza restituzione del suo, venuto esso alla nostra presenza, e, giustificato il suo credito, fu questo incluso per la nostra Signoria nel conto del prefato Re; e, supplicando che si provveda a lui ed alla sua famiglia, si stabilisce che sia concesso ad un figliuolo d'esso Pietro Ranzan fu Luca, benemerito del stato nostro, la *spettativa de soprastante alla bastia delle legne in Istria,* dopo la morte dell'attuale soprastante *Zuane fiol de francesco barbo da montona* — (carte 24 tergo).

1526. 16 Ottobre. — Essendo la sede vescovile di Emonia rimasta vacante per la morte del Rever. Don Antonio Marcello, ed il pontefice avendo nominato amministratore della stessa il nostro Cardinale pisano, si ordina al podestà della suddetta di porre esso Cardinale, od il suo procuratore in possesso della detta Chiesa. (carte 27 tergo).

1526. 4 Dicembre. — Avendo i cinque *murlachi* nominati *Andreas bictorovich, ferchus poropatich, Radich Vehotich,* et *Michula livoevich, et juri filius Miluchi de San Vitale* ucciso proditoriamente un certo *Gregorio Cotuchia corsarum euntem una cum comilitone potestatis Montonae ad exercendum officium eius;* si commette al podestà di detta terra che, *proclamatis iterum dictis quatuor* (sic) *delinquentibus,* possa porli in bando da tutti i luoghi e navi del dominio, con taglia di 300 lire di piccoli a chi prendesse alcuno di loro vivo, e di 150 a chi provasse averlo ucciso. (carte 31 tergo).

1527. 27 Maggio. — Si accorda a Gasparo de Michiel, agente per l'incettamento d'uomini d'armi in Istria, Dalmazia e Venezia, un compenso di soldi uno per uomo al mese fino alla somma di ducati 300 all'anno, quale premio per aver dati alla Signoria utili consigli sul modo di raccoglier ciurme nelle terre predette. (carte 46-47).

1527. 7 Agosto. — Si stabilisce che come fu fatto col Clero delle città di terra ferma, per sovvenire ai presenti bisogni della Signoria, sia dimandato un prestito di 20000 ducati anche al Clero delle città d'Istria, Dalmazia e levante, avendosi rispetto ai luoghi pij impotenti delle dette località. (carte 57 tergo).

1527. 6 Settembre. — Riferendosi alla deliberazione presa nei giorni precedenti di chiedere al Clero d'Istria, dalmazia etc, un prestito, si stabilisce, che per poter più presto sovvenir ai bisogni della Signoria i sette Savi, deputati al prestito anzidetto, riscuotano qui in Venezia la parte, che avranno stabilito doversi versare da quei prelati, i quali si trovano in questa città ed hanno i loro benefici nei luoghi predetti. (carte 61).

1527. 24 Ottobre. — Che sia fornita una buona *gomena* alla nave Malipiera giunta in Istria alquanto danneggiata — — (carte 65).

1527. 31 Dicembre. — Che siano prestate due *gomene* alla nave *patron mathio verga,* giunta in Istria alquanto danneggiata. (carte 72).

1527. 11 Gennajo m. v. — In seguito al delitto commesso da Giacomo figlio di *Bortolo farinovich,* e *radoslavo vitropachovich,* che uccisero Giovanni detto *antigo de maiurbio,* togliendogli ducati 14 ed il pugnale, ed all'altro delitto commesso da *Ivano* figlio *burchi radonevich,* che uccise il suo servo, si dà autorità al podestà di San Lorenzo di bandire i rei da tutti i luoghi del dominio colle taglie consuete — (carte 72 tergo).

1527. 14 Gennajo m. v. — Che sia accomodata la nave liona *patron marco dolfin* giunta in Istria, avendo sofferti nella venuta da Cipro alcuni danni. (carte 73 I.ª).

1528. 27 Aprile. — Essendo necessario levar alquanti Cavalli leggeri nelle terre del friuli e dell'Istria, si commette al provveditor in Dalmazia, che dei 250 stratioti, che si trovano in detti luoghi, ne scelga 100 da condur in Istria, dove staranno ai cenni della Signoria, e distribuisca gli altri 150 per la Dalmazia; inoltre, che avverta i Capi di soldati, che vengono in Istria, che se conducono seco buoni uomini da guerra con cavalli, saranno questi accettati fino al numero di 50, e lasciati essi pure alla custodia dell'Istria. (carte 85).

1528. 29 Aprile. — Si stabilisce che come l'anno scorso sia domandato un prestito di 20000 ducati al Clero d'Istria, Dalmazia e levante, con tutte le limitazioni, modi e condizioni, che furono osservate nel prestito passato. (carte 85 tergo).

1529. 17 Aprile. — Avendo Francesco Bondumier sopracomito disobbedito all'ordine datogli dal conte di Liesena di

portarsi in Puglia, ed essendo invece passato in Istria; si commette al Podestà di Pirano di ordinargli, che immediatamente per ordine degli Avogadori di Comun si presenti alle prigioni in Venezia per esser giudicato. — Si prendono altri provvedimenti perchè frattanto non si sperdano le ciurme della sua galea. (carte 135 tergo).

1529. 2 Agosto. — Trovandosi in questa città di Venezia un certo numero di quei Spagnuoli, che ultimamente vennero dall'Istria, si provvede affinchè una parte di essi sia accettata ai servizi della Signoria, e gli altri partano da questa città e dalle altre terre del Dominio. (carte 144).

1529. 17 Settembre. — Si stabilisce di raccogliere nelle terre d'Istria e Dalmazia un numero di uomini sufficiente ad armar 12 galee, e si commette ai Rettori di detti luoghi di ordinar ai sopracomiti *alli quali tocca armar,* che venga tosto eseguita tale deliberazione. (carte 152).

1529. 22 Settembre. — Riferendosi alla deliberazione presa addì 17 corrente, si avvisi il Capitano di Capodistria, che tra qualche giorno arriveranno in quel luogo le navi da armarsi, e gli si commetta di far in modo che le ciurme siano allestite nel più breve tempo possibile.

I Savi del Consiglio ed altri vogliono che il Collegio scriva alle terre d'Istria e Dalmazia, che tosto si trovino 500 uomini da remo, e che questi mandati all'armata *per ben interzar le galie se ritrovano in quella* — (carte 154. tergo).

NB. La parte ed aggiunta presenti non furono prese.

1529. 19 Ottobre. — Rilevandosi da lettere del podestà di Isola essersi rinvenuto il cadavere d'un ucciso, si commette al detto podestà di far proclamare che, se alcuno accuserà i delinquenti, riceverà 600 lire di piccoli; e se alcuno dei complici, che non sia l'autor principale del misfatto, accuserà gli altri, oltre ricever la taglia predetta, sarà assolto dalla pena che meriterebbe; qualora poi i rei citati non compaiano, abbia lo stesso podestà autorità di bandirli da tutte le terre e navi del dominio. (carte 160).

Registro 22 (anni 1530-1533).

1530. 12 Marzo. — Poichè avvengono continuamente contrabbandi dalla parte dell' Istria e del friul, e per di più sono infestate dai predoni le navi dei nostri sudditi cariche di mercanzia, si stabilisce, che devano essere armate 2 fuste sotto la condotta di un capitano comune, il quale abbia ***a star con quelle dalla banda de Dalmatia, de l' histria, et del friul in continuo scorrer per de li .... dove et come sarà bisogno.*** (carte 2).

1530. 19 Marzo. — Viene determinata qualche provvisione per soddisfar in parte le ciurme delle galee già pervenute, o che perveranno nell' Istria a fin di essere disarmate. (carte 3).

NB. La parte seguente è copiata per intiero dal Reg.tro.

1530. 31 Marzo. — Se vede apertamente el fontego de Capodhistria alla giornata andar anihilandose talmente, che di breve non li essendo provisto di presto et opportuno rimedio, potria andar in ruina, con total ruina et danno non solo delli poveri, ma etiam de. tutti li habitanti, Conciosia che li fontegari, sì de frumento, come delle farine, non a beneficio di esso fontego, si fanno ballotar con animo di haver la comodità del danaro del fontego, et spenderlo nelli loro bisogni, confidandose de trovarli un mese dapoi el suo compir, et non li succedendo tal suo pensiero de poter satisfar essi danari, jmpetrano dilation et termeni più longhi de trovar esso danaro: adeo per tal causa mancando il danaro, non si puo alli tempi far investida de frumenti a beneficio universal, come saria conveniente, et a questo modo el fontego perde, et li fontegari se ruinano, perche restando debitori de Lire 1800 et 2000 se convien vender li loro beni; et perho essendo necessario proveder.

Landera parte, che de coetero tutti li fontegari, si de frumenti, come de farina che sarano fatti, non ostante la parte del mese, siano obligati haver saldato le sue casse in contadi, et non altramente in termine de giorni otto, dapoi che haveranno compito il suo officio juxta la forma de la parte presa in questo Cons.° et non lo facendo cadino a tutte le pene contenute in essa parte; et così li piezi, come li principali possano

esser astretti nel haver et nelle persone, come meglio ritornerà al fontego: Ne se li possi far altra maggior dilation per li Consegli de Capo d'histria, ne per altri: Sotto pena a quelli che dimandasseno tal termeni, di esser banditi per anni. X. continui delli sui Consegli, Officij et beneficij, et nel advenir non possino esser più fontegari: Et per maggior osservation di quanto è preditto, sia per autorità di questo Conseglio deliberato, et così sia scritto al Pottestà et Capitano de Capo d'histria et Successori, che facino che de coetero ditti fontegari siano eletti per quatro man de elettion, et non per il scrutinio solito, con le utilità et carghi soliti et consueti, et per dui mesi continui solamente et non più: Et così etiam siano eletti per Quatro man di elettion li scontri di esso fontego, et per mesi doi solamente con salario de Lire 20 de pizoli per cadauno in ditti doi mesi, et siano obligati in termine de giorni otto dapoi il suo compir, presentar li sui libri alli successori, sotto pena di perder il loro salario, et di non poter esser più scontri per anni. X. continui. Con questa addition che ogni Sabbato li danari siano portati in palazo, et in cassa juxta il solito.

De Parte	202	. factae fuerunt
De Non	4	litterae eodem
Non Synceri	15	die (carte 3 tergo).

1530. 12 Giugno. — Morì nei mesi scorsi quell'uomo che D. Simon de Tassis avea mandato al governo del *Castel novo ditto Rachel,* posto in Istria *in bocca de Larsa,* il qual Castello esso Tassis aveva ricevuto dal nostro Capitano di Raspruch causando detto possesso molte liti tra le comunità di Pola, Dignano, ed altri; ed, essendo ora questo Castello rimasto abbandonato, il conte di Pola vi mandò alcuni sudditi di Momaran, per il qual fatto instando il suddetto Simon a fin di esser restituito al suo possesso, si commette al prefato conte di Pola, che richiami i suoi incaricati, lasciando il castello ad esso Simon.

Inoltre si delibera che vengano eletti tre gentiluomini, i quali devono udire gli avvocati fiscali e chiunque altro pretendesse interesse sui possessi dati al de Tassis sia del Castello suddetto, come di altre giurisdizioni; e parimenti devano udire

i difensori di esso Tassis, riferendo poi il tutto ad un collegio di 30 gentiluomini formato a tal uopo, il quale avrà pieno potere di deliberare. (carte 12).

1530. 5 Agosto. — Si dà permesso al Podestà di Grisignana, che, non potendo affittare il dazio delle entrate di quel luogo per 1250 lire di piccoli, come era stato preso addì 12 ottobre 1452, possa cederlo per quel maggior prezzo che potrà, semprechè non sia al di sotto delle Lire 1000 che fino al presente si ritrassero da quel fitto. (carte 18).

1530. 8 Agosto. Modificando la parte presa addì 6 del corrente, che i *galioti* di Dalmazia, Istria etc. creditori della Signoria possano riscuotere i loro crediti per un commesso qualunque, si stabilisce che questo non possa essere altrimenti che il padre, o il fratello, od altro parente, e che, per maggior risparmio di spesa, possano i *galioti* stessi dare il proprio credito in nota alle Cancellerie delle loro terre, dalle quali saranno in appresso soddisfatti. (carte 20 tergo).

1530. 15 Settembre. — Si ordina che siano *tagliate tutte gratie, et pati fatti per li rettori nostri de Parenzo con quel conseglio alli debitori del fontico,* e che lo stesso sia fatto da tutti gli altri rettori dell' Istria coi debitori dei propri fondaci, accordando a questi uno spazio di tre mesi per soddisfare il loro obbligo. Oltre di che gli stessi Rettori non potranno in seguito accordar più grazie nè termini ad alcun debitore. (carte 28 tergo).

1530. 8 ottobre. — Si conceda ai padroni di 4 galee, che trovansi nell' Istria, il permesso di disarmarle, e si mandino colà 4000 ducati da esser dati a conto di 2 paghe 1000 per cadauna delle galee stesse. (carte 30).

1531. 13 Giugno. — Che dietro sua istanza il benemerito quondam Andrea de *collamoro* sia confermato ed approvato nella carica di caporale in vita del Castel lion della nostra città di Capodistria conferitagli nell' agosto decorso in seguito alla morte del precedente castellano *Zanetto de otto severino.* (carte 58 tergo).

1531. 17 Novembre. Dietro richiesta della comunità di Muglia si commette ai *patroni nostri all' Arsenal di fornirle tavole quattro cento et travi sesanta, cioè vinti de passa quattro*

l' uno, vinti de passa cinque, et vinti quarti de larese da impiegarsi nella riparazione della torre del castello, e di una parte del palazzo pretorio di quella terra, restando ad essa l'obbligo di tutto il resto della spesa, che occorrerà nei predetti lavori. (carte 79 tergo).

1531. 16 Febbraio m. v. — Che sia data facoltà al podestà e capitano di Capodistria di bandire da tutte le terre e navi del dominio certo Ivano, che uccise il padre Giovanni Slataz, e di prometter una taglia di 1000 lire di piccoli a chi lo consegnasse vivo alla giustizia, o provasse di averlo ucciso. (carte 90).

1531. 20 Febbraio m. v. — Succedendo non di rado che alcuni nobili desiderosi della navigazione, non potendo assumere galee da mercato per non aver raggiunta l'età prescritta dei 30 anni, le fanno assumere da un altro, il quale, giunto in Istria, si finge ammalato, e lascia ad essi proseguir il viaggio, a fin di togliere la frequente occasione di tale disobbedienza alle leggi, si stabilisce che l'età prescritta per assumer navi da mercato non sia più di 30 anni, ma di 25. (carte 91 tergo).

1532. 15 Aprile. — Che tutti i Rettori delle nostre terre e luoghi da Corfù in qua mandino subito in questa città quanto hanno raccolto del prestito ultimamente richiesto al Clero. (carte 104).

1532. 27 Aprile. — Esigendo le presenti condizioni che siano ben tutelati i nostri sudditi da parte di mare, si stabilisce che siano subito armate 10 galee con i sopracomiti di Dalmazia ed Istria, ed una di esse deva esser armata nella città di Capodistria. (carte 106).

1532. 11 Maggio. — Avendosi ultimamente deliberato che la Dalmazia e l'Istria armino 10 galee, ed addossato per una delle stesse l'incarico alla città di Curzola, non potendo questa fornire il numero necessario d'uomini, ed essendo anche afflitta dal morbo, si stabilisce che anche questa galea deva esser armata in Capodistria od Istria tutta, le quali dovranno così allestirne due. (carte 108).

1532. 29 Maggio. — Si commette a Girolamo da Canal, eletto provveditor dell'armata, di recarsi in Istria e d'armar la sua galea cogli uomini da remo, che appartenevano alla contarena ivi disarmata; inoltre, che in seguito ai lagni mossi

dalle altre città d' Istria per l' ordine avuto di armare coi propri uomini galee comandate da sopracomiti di Capodistria, faccia in modo che questa città provveda essa all' armamento di una delle stesse, che sarà comandata, com' era stabilito, dal sopracomito Santo Gavardo, e la seconda, che sarà armata dalle altre città, anzichè al Zarotto eletto col Gavardo, sia consegnata al Morosini, che deve partire per l' Istria con esso provveditore. (carte 112).

1532. 8 Giugno. — Che sia approvata la parte presa nel consiglio della Comunità di Capodistria addì 14 del mese passato, hora letta, e sia commesso a quel rettore e successori che inviolabilmente la osservino. (carte 114 tergo).

1532. 8 Giugno. — Si provvede, come fu fatto altre volte, che i banditi *ad tempus* da Corfù, Dalmazia, Istria etc. possano esser accettati come *galioti* nell' armata, ovvero possano mettervi a servir in loro luogo una o più persone sufficienti, restando dopo il periodo di servizio stabilito liberi dal bando. (carte 116).

1532. 19 Ottobre. — Che sia sostituita con altra nuova la galea *sibenzana* giunta in Istria in tale disordine da non poter più servir alla nostra Signoria. (carte 136).

1532. 7 Dicembre. — Che la galea Badoera del viaggio di Fiandra, che trovasi nell' Istria in sospetto di morbo, deva scaricare le lane e merci, che porta sotto coperta, al lazzaretto nuovo lasciandole ivi i giorni prescritti. (carte 137 tergo).

Detta parte fu modificata con altra 16 Dic. 1532.

1532. 16 Dicembre. — Che per sicurezza della nave di *Jacobo Seguro*, che trovasi in Istria, le sia mandato colà uno *Usto* ad imprestito. (carte 138 tergo).

1533. 21 Marzo. — Che dalla camera di Raspo siano pagate a *Zuan Bobiza da muglia,* sua vita durante, ducati otto per paga in ragion di otto paghe all' anno, quale compenso delle lunghe fatiche da esso sostenute in guerra per la Signoria. (carte 159 tergo).

1533. 9 Giugno. — Che il conte di Pola metta in possesso reale di quell' Episcopato Giovanni Battista Vergerio di Capodistria, eletto dal Pontefice in sostituzione al defunto vescovo di quella sede Altobelli Averoldi. (carte 174 tergo).

1533. 11 Giugno. — Stanno sotto il Capitano di Raspo due capi con quaranta cavalli deputati alla custodia di tutta la provincia d'Istria, al pagamento dei quali concorrono tutte le comunità di quella terra, e succede al presente che dette compagnie son *redutte per la maggior parte in famigli delli capi et delli compagni,* i quali per di più stanno sempre alle loro case non riunendosi che al momento di riscuotere le paghe, mandando anche talora a prenderle; epperò nessun frutto ricavandosi da detti uomini, si stabilisce, che tutti i capi e compagni devano risiedere coi loro cavalli a Pinguento, con ordine al Capitano di Raspo che non paghi i contravventori. — Inoltre, che si mandi uno *dei rasonati nostri in Histria il quale,* dinanzi il Capitano di Raspo, *habia a far la mostra a ditte compagnie cassando al tuto li famigli a cadauno, sia chi esser si voglia, ma tuti habino a servir personalmente;* da ultimo sia imposto a quelle comunità, le quali per il disordine sopradetto si ritirarono dalle contribuzioni loro imposte, che, riordinate le compagnie stesse, debbano soddisfare al loro obbligo. (carte 176).

1533. ultimo Luglio. — Sono fuggiti 60 di quegli uomini Istriani coi quali era armata la galea morosina, e volendo questa Signoria che sia punita la loro iniquità, si manda al Capitano di Capodistria la galea contarina perchè l'armi coi predetti fuggiaschi, o *in loco suo provveda de altri tali homenj, astringendo irremissibilmente li loro piezi, et li suo communi che li han dati, a trovarne in loco de quelli, altri tanti hominj da remo, havendo perhò regresso contro tal fugiti.* (carte 184).

Senato Mare. Registro N. 23 — (1534-1536).

1534. 26 Marzo. — Che dai nostri provveditori all'Arsenal sia fornita una gomena alla nave *Patron Piero da Liesena,* testè arrivata a Parenzo, perchè possa felicemente giungere sopra porto. (carte 3 tergo).

1534. 4 Luglio. — Si stabilisce che, per questa volta soltanto, certo numero di colli, che trovansi a Corfù ed a Pirano, possano essere portati in questa città con qualunque sorta di nave, anzichè colle galee di Alessandria, alle quali toccherebbe tale trasporto. (carte 23 tergo).

1534. 13 Agosto. — Trovandosi da qualche tempo nella terra di Pirano una setta di uomini malvaggi, che notte tempo commettono delitti, e che uccisero certo Nicolò Petronio, nobile di detto luogo, si commette a quel Podestà di far proclamare che sarà dato un premio di Lire mille a chi accuserà i delinquenti, e se taluno di questi, che non sia il capo, manifesterà gli altri, oltre la detta ricompensa, godrà esenzione da ogni pena; inoltre che, conosciuti i rei, lo stesso Podestà deva citarli, e, qualora non compaiano, bandirli da tutte le terre e navi del Dominio. (carte 29).

1534. 19 Agosto — Che per questa volta soltanto possano esser condotti in questa città, con qualunque sorta di nave, tredici colli di spezie, che si trovano a Rovigno, purchè tosto si portino alla Dogana da mare colla fede del Reggimento di detta terra. (carte 29 tergo).

1534. 5 Novembre. — Si stabilisce che, essendo al presente impediti i nostri *patroni* all' Arsenal, sia mandato in Istria, Veglia, e luoghi attigui un nobile pratico dell' Arsenale, per farvi tagliar legna da remi. (carte 43).

1534. 20 Febbraio m. v. — Si commette a Gasparo Contarini, *provveditor sopra li remi in histria,* di spedire a Venezia la parte di remi già tagliati, che da sue lettere si capisce esser *per il cargo d' uno burchio ferrante,* e di ritornare esso pure da quel luogo, essendo che *il restante,* che avrebbe a fare in *questa materia non può esser, salvoche con qualche longeza di tempo, et cosa che per la poca quantità de remi, che si potrà cavare, non portarà la spesa.* (carte 67 tergo).

1535. 19 Marzo. — Che si armino due barche lunghe da esser deputate alla guardia *delli contrabandi, si in quarner, come da quarner in qua, si a banda dextra, come a banda zancha.* (carte 77).

1535. 31 Marzo. — Che per le attuali condizioni siano armate 5 galee, e che per una di esse sia dato il carico alla città di Capodistria. (carte 81 tergo).

1535. 31 Marzo. — Che si scriva ai sopracomiti di Capodistria, Salò etc, di venir in Venezia a ricever le galee, che devono esser armate in quelle terre, commettendosi intanto a quei Rettori di preparare le ciurme; e che sia scritto in Istria

di trattenere le due galee bastarde, che andranno a disarmare, per esser cambiate e recarsi in armata. (carte 82).

1535. 25 Settembre. — Furono nel 1514 donate a prete Elia, piovano di Rozzo ed eredi, *Tornate* quindici di terreni sotto il Capitaneato di Raspo, posti nelli confini di Rozzo, nella contrada di Cernigrado; ma non essendosi fatta tale concessione coll'autorità di questo Consiglio, gli fu rivocata, ed instando egli per riavere quella tenuta almeno in affitto, si stabilisce, che sia imposto al Capitano di Raspo e successori che al predetto padre Elia deva dare in affitto le predette quindici tornate, in vita sua *tantum*, con obbligo di pagar ogni anno in Camera di Raspo, quel più che sarà stato tratto di utilità da quelle l'anno 1534, over il presente 1535. (carte 102 tergo).

1536. 26 Aprile. — Per provvedere alla conservazione dell'importante fortezza di Montona, si commette al Capitano di Raspo che, alla fine del suo reggimento, deva dare al Podestà di Montona duecento ducati dei denari, che gli sopravanzeranno in quella camera, i quali devano esser spesi per i muratori, che lavorano in quella fortezza, pensando essa comunità al resto della spesa necessaria per rifare la muraglia già rovinata e riparare il palazzo, che pure si trova in pericolo. (carte 130 tergo).

1536. 25. Settembre. — Avendo Piero Bugdan da galignana con alcuni complici scalate le mura di Grisignana, e trattone dalle prigioni certo Hermacora Maurasich, si commette al podestà di detto luogo di far proclamare i rei, con cinquecento lire di taglia a chi li manifestasse, aggiuntavi la liberazione da ogni pena per quel complice, che non essendo il suddetto Piero Bugdan, accusasse gli altri; e gli si commette ancora, che, non comparendo i delinquenti entro otto giorni, possa bandirli da tutte le terre e navi del Dominio colle taglie consuete. (carte 159).

1536. 25 Settembre. — Essendo rimasta vacante la Sede Vescovile di Capodistria per la morte del Rev.do Defendi, ed il Pontefice avendovi stabilito a successore Pier Paolo Vergerio, presentemente Vescovo *Modrusiense,* si commette al Podestà di Capodistria di porre il detto Vergerio, od il suo procuratore nel reale possesso di detto Vescovato. (carte 159 tergo).

1536. 2 Gennaio m. v. — Che affine di punire l'atroce omicidio commesso da *Vedo Camerich* e Marco *tonchovich* nella persona di *polo* figlio di *Greguol perincich,* sia commesso al Conte di Pola, che, proclamati i rei, qualora non compaiano, possa bandirli da tutte le terre e navi del Dominio con mille lire di piccoli a chi consegnasse alla giustizia alcuno di essi, oppure provasse di averlo ucciso. (carte 176).

1536. 26. Gennaio m. v. Riferendo i sopracomiti d'Istria e Dalmazia l'impossibilità di raccoglier senza *ruodolo* uomini per armar galee, si delibera che quelle otto, da armarsi in Capodistria e Dalmazia, siano per questa volta armate *a ruodolo;* e che, per maggior sollecitudine, la galea da armarsi in Capodistria ed Istria, sia armata in Capodistria soltanto, e dall'Istria, Trau, Arbe etc., i quai luoghi non hanno carico quest'anno di armar galee, siano levati *per ruodolo* uomini settecento. (carte 179 tergo).

1536. 7 Febbraio m. v. — Che a tutti i sopracomiti, Rettori e cariche d'Istria e Dalmazia, siano minacciate pene severe se continueranno i soprusi, che presentemente vengono da loro commessi nel raccogliere uomini *a ruodolo* per armar galee. (carte 183).

Registro 24 (1537-1538).

1537. 15 Marzo. — Che in seguito a sua istanza sia fatta quietanza ad Ippolito Grisconi, daziere di Capodistria, per cento lire di piccoli, rimanendogli però l'obbligo di pagare il restante del suo debito, e gli siano restituiti quei possessi, che per tal debito erano stati venduti e deliberati a quel Castellano, contro le leggi della Signoria. (carte 14).

1537. 24 Marzo. — Che, attese le ripetute istanze del Pontefice, il Podestà di Cittanova metta in possesso temporale di quel Vescovato il Reverendo D. Alessandro di Orsj, overo i suoi commessi. (carte 23 tergo).

1537. 16 Aprile. — Che il Capitano general da Mar deleghi uno dei nostri sopracomiti per condur da Cataro fino in Istria Tommaso Mocenigo, reduce dalla legazione al S.r Turco (carte 17).

1537. 6 Giugno. — Si prendono provvedimenti, onde rimediare all' inconveniente di molti abitanti delle città d' Istria e Dalmazia, che rifiutano di andare sopra le nostre galee col salario ordinario, per la speranza che hanno di ritrarre maggiori vantaggi nella sostituzione di quelli, che sono obbligati al servizio suddetto. (carte 27).

1537. — 23 Giugno. Riferendo il Rettore di Pirano, ed il sopracomito Giacomo Antonio Moro il disordine seguito nella ciurma di quella galea per il ritardo delle paghe, si stabilisce di mandare a quel podestà del denaro che egli stesso consegnerà agli uomini della galea anzidetta. (carte 33 tergo).

1537. 17 Luglio — Il Sommo Pontefice, intesa la morte di Girolamo Campegio, Vescovo di Parenzo, *admissaque resignatione Reveren.mi Cardinali Campegij de illo qui superioribus annis a prefato quondam Reveren.do Episcopo cum reservatione titulj, et fructum ipsius sibi resignatus fuerat,* nominò successore in quella sede Giovanni Campegio nipote del cardinale anzidetto: epperò, dietro richiesta del nuovo eletto, si ordina al Podestà di quel luogo di porlo nel possesso reale di quel Vescovato e beni relativi. (carte 41).

1537. 14 Settembre — Essendo giunta la nuova dell'assedio di Corfù, si stabilisce di fare ogni gagliarda provvisione per accorrere colle galee Cesaree e Pontificie alla liberazione di quell' isola; epperò si commette a tutti i Rettori di Dalmazia, Istria ed altri luoghi di Mare che esortino quei capi e soldati ad esser sempre ben apparecchiati, e parimenti avvertano quei Cittadini che ricevano nelle loro terre e favoreggino gli Uscocchi, restando certi che la Signoria non mancherà di mandar a loro difesa buon numero di fanti. (carte 48).

1537. 11 Ottobre. — Che si dia una gomena ad Agostino Gritti perchè la sua nave, che ora trovasi in Istria, possa esser condotta sopra questo porto, senza pericolo, in caso di fortunevole. (carte 63).

1537. 2 Novembre. — Che per sicurezza della nave Nicolò Mercadiero nel suo viaggio dall' Istria, ove ora trovasi, a questo porto, le siano date due gomene dietro il consueto deposito relativo al valore delle stesse. (carte 68 tergo).

1537. 5 Gennaio m. v. — Che Giacomo Marcello e Girolamo Michiel vengano in Istria, e di là mandino a levar in questa città 2 galee nuove, da sostituire alle 2 vecchie, che attualmente tengono, e che spediranno qui. (carte 86).

1538. 4 Marzo — Che Zen Francesco venga in Istria e mandi qui a prendere una galea nuova, da sostituire alla vecchia, che rimetterà a questo Arsenale. (carte 100).

1538. 6 Aprile. — Che dei dieci sopracomiti, che saranno eletti dal nostro Maggior Consiglio, ne vengano scelti tre, e mandati al governo di tre galee, che trovansi senza capi, una in Istria e due in Dalmazia. (carte 110 tergo).

1538. 5 Settembre. — Essendo mancato di vita *Manusso Papadopulo il qual era Marascalco, over vicecollateral di Nobili, et feudati di Candia,* ed avendo il nostro Capitano di detto luogo, *secondo l'antiqua consuetudine* eletto in suo luogo il *fidel nostro Castellan Navilio di Capod'Istria,* tale nomina viene confermata da questo Consiglio. (carte 140 tergo).

1538. 14 Novembre. — Avendo Bortolomeo *polch* da Montona ucciso Zuan Paulo di Santa Croce pugliese, si dà facoltà al podestà di Albona che, fatto proclamare il reo, non comparendo esso entro otto giorni, lo possa bandire da tutte le terre e navi del Dominio, con taglia di ottocento lire di piccoli a chi lo consegnasse alla Giustizia, o lo ammazzasse. (carte 152).

1538. 31 Gennaio m. v. — Che continuando la guerra contro il Turco, ed avvicinandosi la primavera, dieci galee sottili devano metter banco, tre delle quali siano armate in Capodistria e nelle altre terre dell'Istria. (carte 161 tergo).

Registro 25 (1539-1540).

1539. 29 Marzo. — Si stabilisce di mandare al podestà e Capitano di Capodistria duecento ducati tolti dai danari della Signoria, perchè siano spesi nella riparazione delle muraglie e Torrioni del Belveder, incombendo ad esso le altre spese per manovali, barche, e cavalli necessari a tali fabbriche.

Inoltre, che i patroni all' Arsenal mandino a quel Rettore una galea sottile vecchia per usarne le ferramenta nei bisogni di quel porto; e che tutti i danari, che si caveranno dalle condanne pecuniarie inflitte da quei Rettori, siano destinati per la fabbrica di quel molo, per l'escavazione del canale che è verso il ponte fino a Terra ferma, e per la fortificazione del Castello, che sta nel mezzo del ponte.

Finalmente, sia confermata la terminazione fatta da Marco Memo una volta podestà di quel luogo circa i X capi di archibusieri. (carte 22).

1539. 7 Maggio. — Furono nel gennaio passato mandate da Curzola a Pirano le 2 Galee Tommaso Soranzo, e Giacomo Malipiero, ed avendo esse in appresso ricevuto l'ordine di recarsi alla custodia di Cipro, riferì il Podestà della comunità sopradetta, che la galea Soranza per le malattie e morti in essa avvenute in questo frattempo, è inetta a tale servizio, per il che si stabilisce che venga in questa città a disarmare. (carte 29).

1539. 13 Maggio. — Essendo ritornate alla devozione del nostro Stato due mille *Case de Murlachi,* le quali viveano all'obbedienza del Turco, ed ora vogliono abitare nei nostri luoghi dell'Istria, si stabilisce che le dette famiglie possano ricuperare quei beni, che avessero lasciati in pegno quando passarono nel paese dei Turchi, pagando però i debiti contratti; inoltre che, come gli altri coloni perpetui dell'Istria, non siano tenuti a pagar tassa alcuna per i pascoli; che possano fabbricare fuori della città e castelli dei Casoni per meglio attendere alla pastorizia ed agricoltura, e che per due anni siano esenti dalle gravezze di carriaggi, o di altro che si sogliono imporre ai sudditi nostri; finalmente che siano bene trattati da tutti i nostri Rettori d'Istria, e che quei cancellieri ed ufficiali, per notarli nel libro coloni, non esigano da loro più di otto soldi per testa, intendendosi una sola testa il capo di famiglia per tutti i suoi, finchè gli altri siano fatti essi pure capi di famiglia. (carte 32 tergo).

1539. 23 Maggio. — Si commette a Girolamo Bon, capitano di Raspurch, di mandare alla Custodia di Castelnovo otto dei provvisionati, che stanno in Raspo, i quali restino là fino a nuovo ordine, e similmente, di ben provvedere del necessario

i quattro paesani, che al presente stanno alla difesa di quel Castello. (carte 34 tergo).

1539. 19 Giugno. — Che Tommaso Contarini, destinato ambasciatore al Signor Turco, vada con barche da pedota fino in Istria, e di là con una, o due delle galee, che ivi si troveranno, passi tosto a Spalato. (carte 42 tergo).

1539. 19 Giugno. — Essendo morto Antonio Zaroto, sopracomito di Capodistria, e, disponendo le leggi che, alla morte di alcun sopracomito, passi la carica ad uno dei nobili della galea stessa, il quale abbia servito a lungo; si elegge a successore del defunto Nicolò Zaroto suo nipote. (carte 42 tergo).

1539. 9 Agosto. — Che sia concesso alla Comunità di Capodistria di estrarre *stara quatrocento di fave, et ducento di meglio* da questa città per rimediare alla penuria di biade che ivi domina. (carte 61).

1539. 15 Novembre. — Che si scriva ai Podestà di Parenzo e Pirano di mandare in questa città a disarmare le sei galee, che stanno in quelle acque; e che i patroni dell'arsenale mandino in Istria un arsilo per cambiar la nave del sopracomito Cristoforo Vitturi. (carte 77 tergo).

1539. 27 Novembre. — Che si mandi in Istria ad Agostino Sanudo una galea nuova, da sostituire alla sua divenuta insufficiente alla navigazione. (carte 80).

1539. 27 Novembre. — Che i *galeoti* della nave Girolamo Contarini ribellatisi rientrino subito in detta nave, ricevendo al momento una delle tre paghe stabilite; e che il giorno dopo vada in Istria col Contarini un pagatore, il quale dia loro anche le altre 2 paghe. (carte 79).

1539. 28 Dicembre. — Che, per compensare in qualche modo Vittore Pisani della duplice iattura sofferta colla morte del figlio, e col naufragio avvenuto poco dopo nelle acque di Pola della nave, che avea per sopracomito detto figlio, sia ad esso padre pagato l'intero credito, che avea quella nave verso la Signoria. (carte 88).

1539. 29 Gennaio m. v. — Che nessun sopracomito possa partir d'armata per recarsi in Istria affine di cambiar le nave, o di levare *armizi,* senza permesso del Capit. Generale, o di alcun provveditor dell'armata. (carte 98 tergo).

1539. 19 Febbraio m. v. — Che si mandino nell'Istria due galee buone da sostituire alle vecchie di Marc'Antonio Badoer e Francesco Duodo — (carte 101).

1539. 29 Febbraio m. v. — Che siano dati alla nave Cornara, patron Nicolò da Milo, due usti, e un'ancora tostochè giungerà in Istria. (carte 102).

1540. 8 Marzo. — Restando Antonio Zaroto di Capodistria, al momento della sua morte, creditore della Signoria di ottocento ducati, si stabilisce che i provveditori all'armamento diano per ora agli eredi dello stesso ducati cinquecento — (carte 106 tergo).

1540. 8 Marzo. — In seguito all'assassinio commesso nel territorio di Albona e Flanona sulla persona di un incognito, cui fu tagliata la testa e la coscia destra, si commette al podestà del luogo suddetto che prometta a chi manifestasse i rei seicento lire di piccoli, e se alcuno di questi, che non fosse l'autor principale, manifestasse gli altri, sia esente da pena, ed abbia il predetto compenso; e conosciuti essi delinquenti possa proclamarli e, qualora non si presentino, bandirli da tutte le terre, e navi del Dominio.

Inoltre che lo stesso Podestà faccia proclamare e bandisca da tutte le terre e navi del Dominio Stefano Baldigara, estratto a forza da quelle prigioni, e coloro che compirono tale scarcerazione — (carte 106 tergo).

1540. 11 Marzo. — Che si diano due gomene e due ancore da galea grossa alla nave Contarena, *patron Helia da ragusi* giunta in Istria perchè possa venir in questo porto senza pericolo — (carte 108 tergo).

1540. 12 Marzo. — Che si mandino in Istria parecchie galee buone da sostituire ad altre ivi giunte, che sono inservibili. (carte 110).

1540. 13 Maggio. — Che il capitano di Capodistria ed il sopracomito Giac. Antonio Moro procedano contro i galeotti della nave di questo ribellatisi, intimando a tutti di rientrare in servizio, specialmente ai capi della ribellione, i quali ultimi, in caso contrario, saranno banditi, e, se cadranno in mano alla giustizia, verranno appiccati. (carte 124 tergo).

1540. 31 Maggio. — Che tutte le navi, che si trovano in Istria, passino agli ordini del nostro Capitano in golfo, per la difesa dei nostri navigli, che vengono danneggiati dalle fuste Turche. (carte 128).

1540. 5 Giugno. — Che il podestà d'Isola abbia facoltà di far proclamare *Macor* di Sebastiano da Grado, abitante in Isola, che uccise Milizza vedova del fu Marco da portole, pure abitante in Isola, e qualora il reo non si presenti, possa bandirlo da tutte le terre e navi del Dominio, con taglia di ottocento lire di piccoli a chi lo consegnasse alla giustizia, o provasse di averlo ucciso. (carte 132).

1540. 26 Giugno. — Riferendo il Podestà di Muggia, con sue lettere 21 gennaio passato, che nottetempo fu assalito da alcuni armati il suo *cavallier* Domenico da Verona, si stabilisce che il podestà e Capitano di Capodistria deva far proclamare nel territorio di Muglia e nelle altre terre, ove credesse, che se alcuno accuserà i rei, avrà seicento lire di piccoli, e se l'accusatore sarà uno dei delinquenti, sarà anche esente dalla pena che meriterebbe; finalmente, che conosciuti essi rei, qualora non si presentino alla giustizia, possa bandirli da tutte le terre e navi del Dominio. (carte 137).

1540. 7 Agosto. — *Che al fidel nostro Piero da Piasenza, commandador sia confirmata la espettativa concessali di commandador in capo d'Istria in luogho di quello, che l'ha al presente, con conditione, che quando vacherà il ditto loco sia obligato andar ad essercitarlo in persona.*

Supplicatio est in filcia — (carte 147 tergo).

1540. 6 Settembre. — Che si mandi in Istria alle galee Francesco Duodo e Filippo Bragadin una paga per cadauna, affichè i sopracomiti delle stesse possano condurle tosto presso il Capitano in Golfo. (carte 154).

1540. 6 Settembre. — Che il Capitano di Raspo proceda contro Antonio Carlich murlacho, e compagni, i quali, oltre molte altre violenze e ruberie commesse nel territorio di San Lorenzo, uccisero un ufficiale di detta comunità, e ferirono il *cavallier* del podestà nostro pure di detto luogo, e li bandisca da tutte le terre e navi del Dominio, promettendo mille lire di piccoli a chi prenderà alcuno di loro entro i confini, o lo

ucciderà; e se alcuno accuserà i rei avrà ottocento lire, e se detto accusatore sarà uno dei rei stessi, avrà, oltre questa taglia, l'esenzione da ogni pena. (carte 154).

1540. 23 Ottobre. — Che il Podestà di Parenzo possa proclamare *Spagnoleto figliuolo di uno Murlacho ditto il Spagnol da torre sotto città nova, et cadauno altro* credesse reo dell'*insulto.... fatto alla casa di pre Zuanne, et Francesco di Stephani da Venetia, nella qual entrati* percossero talmente i sudd. sacerdoti *che li hanno lassati per morti;* e non comparendo i rei, li ponga in bando da tutte le terre e navi del Dominio; e se esso podestà non avesse indizi sufficienti per proceder contra nessuno, faccia proclamare che a chi accuserà i rei saranno date lire cinquecento, e se l'accusatore sarà uno dei rei stessi, avrà taglia ed esenzione da ogni pena. (carte 161).

1540. 30 Ottobre. — *Che per auttorità di questo conseglio sia data facultà al collegio nostro di espedire li nuntij della fidelissima comunità nostra di humago, et quello che con li do terzi delle ballote di esso collegio sera deliberato sia cosi fermo et valido, come se fusse fatto per questo conseglio.* (carte 161).

(La parte seguente fu copiata per esteso).

1540. 4 Dicembre. — (In collegio cum auctoritate Senatus) — Che in execution della parte del conseglio nostro di pregadi de di 30 del passato mese di ottobre per l'auttorità da quello data a questo collegio siano confirmati li presenti capitoli et statuti presentati per li nuntij della fidelissima communità di humago eccetto li tre infrascritti. Il primo di quali che dice, che nullus civis humagi audeat esse procurator alicuis forensis, questo sia revocato et tagliato. Il secondo circa alla biastema sia mandato la parte del consiglio nostro di X a quel rettor, con ordine, che la debba exequir — Al terzo circa a quelli, che farano homicidio sia levata via l'ultima parte che dice Et si fuerit rusticus, qui interfecerit civem in casibus predictis bona eius confiscantur, et esse confiscata intelligantur a die perpetrati criminis etc. Et nel resto esso capitolo sia confirmato — et anchora li sia concesso, che le appellation delle sententie criminal da lire cinquanta in zoso si devolvano alli rettori di Capo d'Istria, et similmente le condennation de tutti li bandi ad tempus fatti per li podestà di humago con

memoration di corda, et preson, sicome li fo concesso, a, 3o luio 1527, dal Ser.[mo] Principe nostro, che all'hora era Capitano nostro general da mar. Et ciò non obstante la revocation di tal cosa fatta per lettere nostre de XVIII Marzo 1528.

+ 19 — 0 — 3

(Si mandino lettere al podestà di Umago comunicandogli la confermazione dei capitoli e statuti presentati, *et statuta et capitula supradicta sunt in filcia*. (carte 173 tergo).

1540. 21 Gennaio m. v. — Che sia concesso al sopracomito Zaccaria Morosini, che trovasi in Istria, di passar in questa città per qualche giorno, onde curare la sua indisposizione. (carte 174 tergo).

1540. 29 Gennaio m. v. — Che qualunque sopra comito si ritroverà *da Rhagusi in qua*, all'arrivo in Dalmazia di Nicolò Giustinian, reduce della carica di Bailo a Costantinopoli, deva levarlo colla sua famiglia e condurlo in Istria. (carte 177 tergo).

1540. 17 Febbraio m. v. — Che si diano due gomene a Marco sfacioto perchè possa condurre in questo porto la sua nave, carica delle munizioni che erano a Napoli di Romania. (carte 183).

1540. 17 Febbraio m. v. — Fu nel 1512 stabilito che i pedoti d'Istria, prima di montar sopra i nostri navigli per condurli in questa città, devano convocare l'intiero loro capitolo perchè decida se il tempo permetta di partire, procedendosi dopo tale decisione al ballottaggio tra i pedoti che si fossero accordati coi navigli, qualora siano più di 3, in caso diverso, tra tutti essi pedoti; il qual provvedimento è causa che mentre si raduna il Capitolo, spesse fiate il tempo si farebbe propizio alla partenza, e dopo alquante ore torna ad agitarsi ritardandola così di molto: avviene ancora che qualchevolta il capitolo vieta ai 2, o, 3 pedoti accordatisi la partenza per aspettare che capitino altri navigli, e che pretendendo certi Rettori d'Istria, come quelli di Parenzo e Rovigno che, fino a che si convochi il capitolo, le navi entrino in porto mentre esse non possono ciò fare per il tempo contrario, e mandano barche per levar i pedotti, i quali sono impediti a partire da essi Rettori, talora

le navi stesse s'accingono al viaggio sole con manifesto pericolo: e per rimediare a tali inconvenienti si stabilisce che quando due o tre pedotti saranno accordati coi navigli prendano deliberazione tra loro sull'opportunità del tempo, e, se ve ne fosse un solo, si consulti coi capi della nave; e che gli stessi siano indipendenti dai Rettori d'Istria, ed abbiano obbligo, dopo che si saranno accordati coi navigli, starvi sopra fino alla partenza. (carte 183).

Registro 26 — (1541-1542).

1541 4 Marzo. — Che si mandino in Istria al sopra comito Girolamo Cuoco trenta mille ducati che egli porti al provveditore dell'armata, il quale si recherà subito in Candia per provvedere con essi all'armamento di 16 galee; e che lo stesso Cuoco debba consegnare altri diecinove milla ducati al pagatore dell'armamento, che trovasi pure nell'Istria per quattro paghe a quelle galee, che ebbero ordine di restar in armata; finalmente riceva l'ammontare di quattro paghe per la ciurma della propria galea. (carte 1).

1541. 22 Marzo. — Essendosi concesso al sopracomito Zaccaria Morosini, che ora trovasi in Istria, di passare per qualche tempo in questa città, gli si nomina un sostituto nel governo della nave, durante la sua assenza. (carte 6).

1541. 30 Aprile. Che il podestà di Muglia possa proclamare quei ***giotti*** che conoscerà esser stati complici delle violenze e ***rotture di priggion*** commesse da diversi galeotti; e, qualora essi non si presentino a lui, possa bandirli da tutte le terre e navi del Dominio, con taglia di 800 lire di piccoli a chi li prenderà, od ammazzerà entro i confini. (carte 11 tergo).

1541. 3 Maggio — Che dei dieci mille ducati provvisti per i bisogni di levante, tre mille siano destinati per armar le galee da spedirsi, che trovansi in Istria. (carte 16).

1541. 3 Maggio. Che il podestà di Buglie citi ***Battista di Piero pizolo di Capo d'Istria*** galeotto della nave Giacomo da Mosto, che uccise l'altro galeotto della stessa nave, ***Andrea de***

Talmo da Antona, e, qualora entro otto giorni il reo non compaia nelle forze del Reggimento di Buglie, deva lo stesso Podestà bandirlo da tutte le terre e navi del Dominio colle taglie di metodo. (carte 16 tergo).

1541. 5 Maggio. — Che Lorenzo Pisani, il quale trovasi da un mese e mezzo a Parenzo col suo *barzoto* reso inetto alla navigazione, si rechi in questa città, a disarmarlo. (carte 17).

1541. 4 Giugno. — Essendosi permesso a Zaccaria Morosini sopracomito di venir in questa città, si stabilisce che la sua nave sia disarmata, *facendosi far la cerca...., delli homeni, che al presente si ritrova, ad uno delli Rettori nostri dell' Istria, dove si ritrovera.* (carte 28 tergo).

1541. 19 Luglio. — Che il Podestà e Capitano di Capodistria faccia proclamare, e, qualora non compaiano, bandisca da tutte le terre e navi del dominio colle taglie consuete *Athanasio da Corfu quondam Vassili, e piero Cyprioto quondam Andrea,* uccisori di Nicolò d' Arbe. (carte 38).

1541. 4 Ottobre. In seguito all' atroce delitto commesso da Giusto del fu Cosma Radovan, che uccise il proprio padre, si conferisce al Podestà di Albona e Flanona autorità di farlo proclamare, e, non comparendo entro otto giorni, di bandirlo da tutte le terre e navi del Dominio con taglia di mille lire a chi lo consegnasse alla giustizia, e provasse di averlo ucciso. (carte 56).

1541. 25 Novembre. — Che il Capitano in Golfo mandi nell' Istria un sopracomito, il quale riceverà i danari destinati per l' armata e per l' isola di Corfù. (carte 59 tergo).

1541. 30 Dicembre. — *Che per riparare al palazzo dell' habitatione del Podestà nostro de Grisignana,* che minaccia rovina, come attesta il Podestà di Capodistria, sia data libertà alla suddetta carica di Grisignana *di spender fin ducati 60 delli denarj delli datij, che si affittano de lj.* (carte 63 tergo).

1541. 2 Gennaio m. v. — Affine di punire *Bortholamio Ponto de Asvigia quondam Michiel Musastorta,* che nella piazza di Muglia uccise *Antonio De Nadal* ivi abitante, e parimenti di castigare *Alvise D' i Arborj quondam Domenego* per l' insolenza usata in quella terra stessa; si commette a quel Podestà di proclamare i rei, e, qualora non si presentino a lui, di bandirli

da tutte le terre e navi del dominio colle taglie consuete. (carte 64 tergo).

1541. 15 Febbraio m. v. — Che Francesco da Corfu e Nicolò de Candia autori principali della sollevazione avvenuta nella ciurma della galea Pisana, che trovasi in Istria, siano trattenuti in prigione, sino a che i Provveditori all'armata avranno deliberato altro di loro; e che gli stessi Provveditori facciano proclamare pubblicamente a Pirano, Rovigno e Parenzo che, se entro cinque giorni i ribelli non rientreranno in galea, perderanno tutti i loro avanzi, ed in loro luogo verranno messi altri uomini. (carte 71).

1541. 27 Febbraio m. v. — Onde risparmiare alle nostre camere d'Istria e Dalmazia ulteriori danni, si stabilisce che *tutte le livellationi, concessioni, over altre alienationi de beni publici non fatte, overo non confirmate per li consegli nostri* nella Dalmazia ed Istria, *siano revocate, cassate, et annullate,* e sia imposto a tutti quei Rettori che, *ritrovando beni alienati, over livellatj, senza li Consegli nostri ut supra, quelli debbano poner nella Signoria nostra; et incantarli secondo li ordeni de quelle camere.* (carte 73 tergo).

1542. 7 Marzo. — In virtù della parte di 4, e, 7 giugno presa in questo e nel Maggior Consiglio, si stabilisce che *l'officio di commandador et trombetta di Cavo d'Istria ..... vacato per la morte di Bernardin da Verona sia conferito ad Agnese relitta del quondam Thodaro Speccj da Napoli de Romania,* la quale ha lasciato in detto luogo beni per ducati trecento e venti; dichiarando che il detto officio s'intende a sostentamento suo e della figlia, ed a compenso dei meriti e beni abbandonati. (carte 84).

1542. 13 Marzo. — Che sia concesso a Giovanni di Garzoni da Napoli di Romania l'ufficio di soprastante al Sal in Pirano, che è vacante per la morte di Nicolò da Noal, dovendo esso Giovanni continuar nella sua carica di comito in armata per la Signoria, ed esser sostituito dal padre nel nuovo ufficio di Pirano. (carte 85).

1542. 23 Marzo. — Riferiscono le lettere del Podestà di Pirano che dalla galea Pisana, che ora trovasi nell'Istria, sono fuggiti centotre uomini; per la qual cosa si stabilisce che quel

sopracomito venga in questa città a disarmare, e che i nostri Provveditori facciano un libro nuovo, dove siano iscritti tutti quelli che nell'ultima *cerca,* fatta a Pirano in detta nave, si trovarono presenti, perdendo così gli altri diritto a tutti i loro crediti. (carte 91).

1542. 13 Maggio. — Che il Capitano nostro delle fuste armi quella fermata da esso recentemente nelle acque dell'Istria, dove s'era spinta per danneggiare i luoghi della Signoria. (carte 100).

1542. 26 Agosto. — Rendendosi necessario di condurre a Pola un *medico fisico,* che curi le molte malattie causate dalla cattiva aria di quella comunità, si stabilisce che *la parte hora letta de XI April passato presa nel detto conseglio di Pola, sia confirmata et approvata in tutto, et per tutto, come la iace et come hanno questi fideli humilmente supplicato.* (carte 133 tergo).

1542. 11 Settembre. Si prolunga di quindici giorni la *muda* delle galee destinate al viaggio di Bairut, che trovansi a Pola, e non potranno partire tanto presto per i tempi contrari. (carte 137 tergo).

1542. 15 Novembre. — Che il podestà di Cittanova possa proclamare Gargato ossenich murlaco, imputato di esser entrato con alcuni complici in casa di un ufficial di quella terra, e di avervi rubato dei cavalli; e se entro otto giorni il reo non comparirà, sia bandito da tutte le terre e navi del Dominio: inoltre lo stesso Podestà, per conoscere i complici, proclami che se alcuno li accuserà, avrà cinquecento lire di piccoli, ed essendo uno dei rei, che non sia il mandante, sarà anche esente da ogni pena; e, qualora essi rei siano conosciuti, vengano banditi da tutte le terre e navi del dominio. (carte 147 tergo).

1542. 2 Dicembre. — Dietro richiesta del Vescovo di Capodistria, D. Pietro Paolo Vergerio, gli si concede che qualora egli paghi presentemente cinquanta ducati del suo debito, che fu accreditato al Vescovo di Chissamo, possa versare la parte restante del debito stesso al momento di un altro *arcolto.* (carte 151).

1542. 19 Dicembre. Che i provveditori all'Arsenal mandino due gomene in Istria perchè possa giungere felicemente in questo porto la nave Contarina, che ivi si trova. (carte 152 tergo).

1542. 26 Gennaio. m. v. — Dovendosi proceder contro *Mathio de greguol de borton* (?), che alla domanda delle armi fattagli da Marco *dalla urana cavallier* del Podestà di Buie, non solo rifiutò di consegnarle, ma assaltò ed uccise esso Marco; si commette al detto Podestà di bandire il reo da tutte le terre e navi del Dominio, se entro otto giorni dalla proclamazione non si presenterà; ed essendo pur necessario punire quei malvagi, che continuamente aggrediscono e derubano quei sudditi, ed anche di fresco assaltarono un pastore di pecore e gli tagliarono la mano sinistra, si commette allo stesso podestà di far proclamare che a chi accuserà i rei saranno date cinque cento lire di piccoli, e se l'accusatore sarà un complice, sarà esente da ogni pena. (carte 161).

Registro 27 (1543-1544).

1543. 13 Marzo. — Si conferma la elezione fatta dal capitano di Raspo Domenico da castro del fu Bernardino alla carica di contestabile di cavalli a Pinguente, in luogo del defunto padre dello stesso. (carte 4).

1543. 2 Giugno. — Nella sentenza di Trento furono stabiliti i limiti dei due territorij di Montona e Pisino, e fu pure stabilito che certa parte di territorio dovesse essere, fino al momento che se ne facesse giusta divisione, goduta in comune, e questa divisione non essendosi ancor fatta, succedono intanto molti contrasti e condanne da parte dei due podestà; ai quali inconvenienti essendosi tra i commissari del Re dei Romani e della Signoria stabilito di por fine, si ordina ai due podestà di eleggere due incaricati della divisione, ai quali s'unirà il Capitano di Raspo, qualora non s'accordassero; e di revocare le condanne inflitte specialmente a *Bencho Rebaz* imputato di aver tagliato legname nella valle di Montona. (carte 28).

1543. 28 Giugno. — Che il Capitano Generale da Mar mandi in Istria una galea per levarvi Almorò Morosini, destinato provveditor generale a Corfu e condurlo al suo reggimento. (carte 34).

1543. 29 Settembre. — Venendo da qualche tempo in questa città e nell'Istria molte navi forestiere per *nolizar, et dar carena, et conzar esse nave, descargando le mercantie, et altre robbe, che conducono in loci alieni con maleficio delle nave nostre, che perdeno quelli partiti, che per loro sono tolti, et con danno delli datij nostri,* si prendono provvedimenti onde impedire che continui tale usanza dannosa. (carte 49).

1543. 6 Novembre. — Avendo i fratelli *pre Giovanni Giacomo, e Pietro fu Bartolomeo Perentin* commesso un omicidio nella persona del fu Marco Antonio *Manzuol* da Isola, si stabilisce che quel nostro Rettore faccia proclamare che se i rei non compariranno entro otto giorni, saranno banditi da tutte le terre e navi del dominio con taglia di ottocento lire di piccoli a chi consegnasse alla giustizia, od uccidesse i rei, od uno di essi. (carte 58 tergo).

1543. 28 Novembre. — Si commette ai Podestà di Pirano, Parenzo, Pola, Umago, Rovigno, che dovendo parecchie navi recarsi in quei porti, ordini alle due prime che arriveranno in ciascuno degli stessi di portarsi nel porto di Legnano. (carte 61).

1543. 5 Febbraio m. v. — Che il provveditore di Marano mandi a Parenzo una barca lunga per levarvi Alvise Renier destinato Rettor a Cataro, e lo conduca sino a Sebenico; e che il Capitano in Golfo mandi una galea per condurlo da Sebenico alla sua destinazione, con ordine di ricondurre poi in Istria il Rettore che ritorna da quella carica. (carte 76).

1544. 15 Marzo. — Che il Capitano in Golfo mandi una nave a Ragusi, o dove arriverà Girolamo Zane reduce dal bailaggio di Costantinopoli per farlo condurre in Istria. (carte 83).

1544. 31 Marzo. — Avendo le comunità dell'Istria presentati alcuni Capitoli alla Signoria dolendosi dei danni che loro arrecano i *murlachi,* si dà libertà al collegio nostro di dare espedizione ai sopradetti capitoli cogli stessi poteri che à questo Consiglio. (carte 86).

1544. 10 Marzo.

In collegio habente auctoritatem a consilio Rogatorum. — che alli capitoli delle fidelissime communità dell' Istria sia risposto ut infra, et sia scritto à tutti quelli Rettori, che li debbano osservar; et far publicar;

Tenor capitulorum sequitur.

I. Che quando sera de coetero commesso alcun latrocinio di anemali, biave, ò altro fuori delle città, et castelli nelli territorij delli supplicanti cioè di Parenzo, Puola, Sanlorenzo, Dignan, Rovigno, Valle, et do castelli, li Murlachi habitanti in ditti territorij siano obligati ritrovar li dannatori, itache la giustizia possa procieder contra de loro, altramente che essi Murlachi debbiano pagar de li loro proprij beni li animali, et robbe robbate, cioè li Murlachi di cadaun territorio quelli, et robbe, che serano tolte in quel territorio, dove essi habiterano, accio che li sia dato causa di obviar à i latrocinij, et discoprir, et ritrovar i ladri, per che se vede manifestamente, che essi Murlachi quasi mai vengono robbati, et se alcuna cosa li vien tolta, ritrovano de fatto per la cognition, et pratica, che hanno delli ladri, altramente mancando questo singular remedio, non serà possibile, che li supplicanti possino tenir ne animali, ne altro fuori alle campagne, nè più potrano viver con le povere loro fameglie.

Al primo che sia concesso quanto dimandano, in caso però, che li dannizati constino manifestamente, et non altramente, che 'l furto sia stato commesso dalli Murlachi, li qual murlachi siano obligati alla rifattion del danno, che sera stato fatto in quel territorio, dove essi habiterano, si come nel capitolo si contien.

+ 18 — o — 3.

II. Che cosi becchari, come altri, che in ditta provincia volesse comprar anemali de ciascaduna sorte, non li possino comprar ne da Murlachi ne da altri, se li venditori non li harano prima dati in nota alle cancellarie de li loci, dove essi venditori habitarano, nelle qual cancellarie delli luoghi se habbia à tener uno quinterno à questo solo deputato con dechiaration di esse sorte, et pelo serano li animali, il che fatto debba el' venditor farsi dar in scrittura una licentia di poterli vender con ditta dechiaration del pelo, et sorte di animali, et senza tal licentia non

sia licito ad alcun di comprar, sotto pena alli compratori de lire vinticinque per ogni animal grosso, et de lire tre per ogni animal menudo, la mità della qual pena sia dell' accusator, el qual sia tenuto secreto, et l'altra mità delli Rettori, che faranno l'essecution, et niente di manco se fosseno trovati esser conscij delli animali fosse robbati, sia processo contra de loro come per giustitia si convenirà oltra la pena soprascritta.

Al secondo che sia concesso quanto dimandano delli animali grossi, delli minuti veramente da doi in su tantum con condicione, che li venditori per il dar in nota delli animali alle cancellarie, et per la licentia di poterli vender non sentano gravezza, ne siano astretti à pagar cosa alcuna, et dove le cancellarie sieno lontane à miglia la nota, et licentia sopradetta siano fatte dalli Mirighi delle ville.

+ 17 — 1 — 2.

III. Che in materia de simel furti quantunque de minima importantia non si possa condennar alcuno ad altra pena, che à pena corporal, et à exilio, secondo che alli Magnifici Rettori per giustitia parera, non ostante alcun statuto, over leze municipal delli luoghi sopradetti.

Al terzo Che non si possendo con satisfattione della giustitia conciedergli quanto dimandano, si remette alla prudentia di Rettori la pena di furti secondo la qualità et l' importantia loro.

+ 21 — 0 — 0.

IIII. Che tutti quelli, che sono, et che sarano de coetero banditi in ditta Provincia per ladri, asassini, et per altri casi atroci, et di mala qualità per dar recapito, et accettar banditi de simil sorte siano, et se intendano banditi de tutte le città, castelli, luoghi, et territorij di nostra serenità della ditta provincia, acciochè in ciascun loco di quelli, dove fossero trovati possino esser impune offesi, et presi con il beneficio, et taglie statuite dalle leze, et per le soe condennation :

Al quarto Che sia concesso quanto dimandano per assassinamenti tantum, et casi atroci, et enormi di mala qualità.

+ 20 — 0 — 1.

V. Perche li preditti Murlachi banditi vanno ad habitar nelli territorij del contado de pisin et in altri luoghi circumvicini sottoposti al Sereniss.mo Re de Romani propinqui et coiuncti alli territori di Vostra Serenità et quelli vengono poi à robbar li sudditi sui, et à commetter altri delitti, ritornando subito ne li luoghi della Maestà de 'l Re, dove habitano, et sono sicuri, però reverentemente se ricerca et supplica che vostra Serenità sia contenta di operar co 'l Serenissimo Re dei Romani, che ditti banditi non possino habitar nelli territorij, et luoghi de soa Maestà propinqui alli confini, et territorij, di vostra Celsitudine al meno per miglia venticinque, il che medesimamente quelli, che serano banditi da li magnifici capitanei jusdicenti soi non possino venir ad habitar nelli territorij, et luoghi di vostra Serenità in ditta provincia, et che li Rettori de l'uno et de l'altro siano obligati farli prender, et dargli nelle forze, et che chi li prenderà, overo amazzerà ne le confine, et luoghi devedati, habbia à conseguir le taglie, et beneficij statuiti dalle leze, et per le loro condennation.

Al quinto che non si mancara di operar co 'l Serenissimo Re de Romani, et far ogni opportuna provisione, accio che li detti Murlachi banditi non habbiano commodità di venir à far danni, ne i territorij nostri, et che si scrivera al capitanio di Raspo, che in casi di bisogno à requisitione di Rettori debba darli ò parte, ò tutta la compagnia de cavalli, che è de li.

+ 21 — o — o.

VI. Perchè ditti perfidi Murlachi hanno una diabolica consuetudine tra loro di chiamar la Urasba, che è una congiuratione, et sacramento di vendeta, che quando intendono, che alcuno li habbi accusati, over testimoniato contra de loro o habbi agiutato à prendergli, et altre simili ingiurie, che li fosse fatte se ben con ragione, et astretto da li magnifici Rettori, alcuno facesse simil operatione quello, che si tien offeso, over li patri, et fratelli cava fuori la spada, dove sia moltitudine di Murlachi, et con giuramento chiama la vendeta, invitando lor parenti, amici, et ben voglienti, ad offender, et amazzar quello over quelli, che li hanno ut supra offesi, la qual Urasba, congiuration è molto temuta da cadauno, et da lor murlachi

principalmente, itache per essaminatione, per giuramento mai voleno dir la verità, ne discoprir li ladri, però se supplica, che vostra Serenità con severissime pene voglia prohibir tal detestanda loro consuetudine, et che non ardiscano di menazzar, ne offender alcuno per accusation, ne per testimonio, over per agiutarli à prender, ne per altro, ponendo freno alli lor diabolici costumi.

Al sexto Che sia commesso alli Rettori nostri dell' Istria, che essendo querelato, et giustificato sufficientemente contra alcun Murlaco di haver chiamato la Urasba, overo di haver menacciato, et offeso alcuno, per haver accusato, et testimoniato contra Murlachi, overo agiutato à prender alcuno di loro, possano dargli fino à tre tratti di corda, et tenerlo in pregione, ò bandirlo de 'l suo territorio per mesi sei, et quello che chavera la spada, et sara principal auttor sia bandito per anni. X. oltre la corda.

+ 20 — 1 — 0.

VII. Perchè alcuni Murlachi robbano su una giurisdittion, et do poi si salvano sopra li territorij delli Rettori propinqui ne li prefati Rettori voleno dar li ditti delinquenti, et però si supplica, che in ogni caso, che per li Rettori, dove serano commessi li delitti prefati, si richiederà li Rettori propinqui, over altri, che havesseno iurisdittion quelli tali siano tenuti darli in le man senza alcuna contraddittion, contra li quali per li Rettori istessi servatis servandis sia processo. Et similiter possano li rettori, dove sarano commessi li delitti auctoritate propria retenir, seu far retenir li prefati delinquenti in le giurisdittion delli Rettori propinqui, over altri, che havessero giurisdittion senza altra contradition, acciò che li perfidi habbiano la debita pena delli loro delitti:

Al settimo che sia commesso alli sopradetti Rettori dell' Istria, che ad ogni requisitione l' uno da l' altro debbano far prendere li Murlachi delinquenti, et mandarli nelle forze di quello, nella giurisdittion del quale harano commesso el delitto, et mancamento, acciò che siano puniti dalli giudici ordinarij.

+ 21 — 0 — 0.

VIII. Perchè sono diversi patroni de barche, quali levano de li preditti delinquenti, et li conducono in porti non consueti, et vanno robbando, et commettendo altri delitti infiniti, per tanto si supplica, che li preditti patroni siano tenuti, non caregando in li soliti posti, di dar el dannator alli Magnifici Rettori, aliter siano tenuti ad ogni refattion, et danno di essi latrocinij.

Al ottavo che si piglierà quell' informatione, che si conviene, et si farà la debita provisione. Ma per hora, sia statuito, che li patroni de barca non possano levar murlachi, che volessero partir con le soe fameglie senza un bollettin delli Rettori, sotto pena di perder le barche, con tutti li armizi, et di star in pregion mesi sei, la qual pena sia divisa per mitta fra l'accusato, et il Rettor, che farà l' esecutione.

+ 20 — 0 — 1.

Die. X suprascripti.
Factae fuerunt literae patentes in forma, quae cum reliquis scripturis sunt in filcia. (carte 91 tergo).

1544. 20 Maggio. Rilevandosi dalle lettere del Rettore di Capodistria lo stato rovinoso in cui trovansi l' abitazione del Podestà di San Lorenzo, ed il torchio dell' olio di quella terra, si stabilisce di spendere ducati centocinquanta dei danari della Signoria per le riparazioni necessarie. (carte 94 tergo).

1544. 11 Giugno. — Che il Capitano in Golfo mandi nell' Istria il sopracomito Andrea Michiel colla sua galea resa inetta alla navigazione per cambiarla con altra nuova. (carte 100).

1544. 16 Agosto. — Che il Capitano in Golfo mandi nelle acque d' Istria la galea Vizamana (sic) ridotta inetta alla navigazione per cambiarla con altra nuova. (carte 115).

1544. 15 Settembre. — Che la galea da Cherso ridotta inetta alla navigazione sia mandata nell' Istria per esser cambiata con altra buona. (carte 123 tergo).

1544. 30 Ottobre. — Avendo Sigismondo e Gio. Batta da Molin, fratelli di Nicolò, fatto istanza di poter fabbricare a loro spese nelle pertinenze di Pola un molino, e attestando il nostro

conte di quella località che detta costruzione apporterebbe non pochi vantaggi a quel territorio, si concede ai sopra detti fratelli il permesso richiesto. (carte 133 tergo)

Registro 28 (1545-1546).

1545. 31 Marzo. — Supplicando la comunità di Umago che sia revocato il capitolo concessole nel 1540, ***che alcuno fosse di qual grado, et condition esser si volesse, havesse ardimento, ne presumesse di far habitatione sopra el territorio di Humago*** etc, il quale capitolo creduto dapprima utile fu poi trovato dannoso; si procede alla revoca dello stesso.

Inoltre, domandando la comunità di Montona che siano confermati certi capitoli concessile da Francesco Salamon nel 1536, si dà libertà al collegio di espedirli coi due terzi delle ballotte. (carte 4 tergo).

1545. 7 Maggio. — Si conferma ed approva l'esenzione personale concessa dal consiglio della comunità di Montona a Spineto Malaspina, addì 1 Giugno 1539, per le buone operazioni dello stesso verso quella terra e verso lo stato nostro. (carte 10 tergo).

1545. 18 Maggio. — Dovendo la galea che à per sopracomito Andrea Vincenzo Querini venir in Istria per levarvi del denaro, ed essendo necessario che essa rimurchi ***el Barzoto da Malamoco in questa città,*** si delibera che, giunta in Istria, essa debba tosto portarsi quì. (carte 12).

1545. 8 Giugno. — Che il Capitano delle Biremi mandi una delle sue galee in Istria perchè tenga compagnia alla galea Querina, che è diretta al Capitano in Golfo con paghe per l'armata. (carte 19 tergo).

1545. 12 Giugno. — Che il sopracomito Andrea Vincenzo Querini destinato a condurre a Ragusi gli oratori del Re Cristianissimo, faccia che la nave Bragadina, che trovasi nelle acque dell' Istria, gli tenga compagnia nel viaggio per sicurtà ed onore dei predetti personaggi. (carte 21 tergo).

1545. 25 Giugno. — Che la galea Vegesana mandata nell' Istria perchè inabile alla navigazione, venga in questa città ad

esser disarmata dopo che uno dei Rettori di quella terra ne avrà fatto la *cerca,* che trasmetterà in sue lettere alla Signoria, come è solito farsi. (carte 22 tergo).

1545. 1 Luglio. — Che l' ufficio di scrivano della Camera fiscale di Capo d' Istria vacante per la *Cassatione* fatta per il Podestà, et Capitano di quella città di Agostino di Tarsia, sia conferito nella persona di D. *Maria d' Ambruoso* da Napoli di Romania in vita sua, e di *bello* suo figlio. (carte 30).

1545. 22. Dicembre. — Che sia conferito a *Jani Dossi* di Malvasia, ed a *Dimitri* e *chiera anna,* suoi figliuoli, l' ufficio di Cavallaro in Capodistria, vacante per la morte del quondam Giovanni *rubuo.* (carte 122 tergo).

1545. 20 Febbraio m. v. — Dovendosi concedere al capitano delle fuste di rimpatriare, si stabilisce che per non lasciar senza capo la navigazione ed i luoghi dell' Istria e della Dalmazia, debba entro otto giorni partire a quella volta il nuovo eletto. (carte 132 tergo).

1546. 17 Marzo. — Facendo istanza gli ambasciatori della comunità di Capodistria perchè sia loro concesso di rimettere in uso una fiera annuale di quindici giorni, che, nei tempi passati, apportava loro grandi vantaggi e che fu tralasciata per le guerre ed altre calamità, si concede che quella comunità possa per i due prossimi anni fare una fiera solenne, la quale cominci il giorno di S. Nazario e duri quindici giorni, portandovi d' ogni luogo mercanzie senza alcun dazio, dovendo dopo i due anni ricorrere nuovamente alla Signoria per esser confermata nel privilegio. (carte 188).

1546. 27 Aprile. — Riferendosi a quanto fu concesso addì 17 del mese passato alla comunità di Capodistria, si delibera che le fiere da farsi nei due anni prossimi non possano aver luogo se non fuori della città, per sicurezza della stessa, come usavasi in passato. (carte 148).

1546. 3 Luglio. — Avendo il Podestà di Pirano riferito con sue lettere l' insolenza usata da Andrea Foscarini *patron* di fusta e la sua ciurma, e da quel *patron de barca lunga* contro il *cavallier, et quelli della Terra per trazer dalle mano loro violentemente quel gioto bandito* etc., e dovendosi per giustizia prender alcun provvedimento, si commette la causa agli Avogadori di Comun, che devano giudicarla. (carte 181).

1546. 30 Luglio. — Essendo necessario, oltre alla fortificazione degli altri luoghi di provvedere ai bisogni di Capodistria e Marano, e non potendolo la cassa delle fortezze da mar, si da il carico all'altra cassa delle fortezze da terra di fare alla prima un prestito di tremila ducati. (carte 191).

Registro 29 (1546-1548).

1546. 1 Settembre. — Che il Capitano in Golfo mandi in Istria la galea Marc' Antonio da Canal, per levarvi Giovanni da Ca da Pesaro, destinato al regimento di Corfù e condurlo al detto luogo (carte 1 tergo).

1546. 30 Ottobre. — Che il Capitano delle Biremi mandi nell'Istria una nave per levarvi Battista Barbaro, destinato al reggimento di Cataro, e condurlo ad detto luogo, riconducendo nel ritorno pure nell'Istria Francesco da Mosto, che ritorna da quella carica. (carte 18 tergo).

1547. 29 Aprile. — Avendo fatto domanda gli agenti di Cittanova e della villa di Virteneglio della stessa giurisdizione, che siccome fu loro accordato di appellarsi al Podestà di Capodistria per le sentenze pronunciate in materia criminale, lo stesso venga loro concesso per quelle pronunciate in materia civile, riuscendo ad essi molto dispendioso e spesso infruttuoso il recarsi in questa città di Venezia, si stabilisce che tutte le cause civili da lire cinquanta di piccoli in giù, che saranno giudicate dai Rettori di Cittanova, siano devolute in appellazione al reggimento di Capodistria, dichiarandosi *che non si possi mandar cavalcate di Capodistria nella giurisdittion di Cittanova per far l'esecutionj, che accaderà far delle sententie civili giudicate in appellatione ut sopra, ma le dette esecutionj* debbano *esser fatte dalli Rettori di Cittanova, come è conveniente.*

Detta parte fu approvata anche nel maggior Consiglio. (carte 65 tergo).

1547. 22 Novembre — Essendosi lagnato il Nunzio Pontificio per essersi ritenuta una barca, che veniva da Fiume con ferramenta e chiodi da portarsi a Fano, e per la sentenza pronunciata dal Podestà di Albona e Flanona, in seguito alla quale

non dovevano queste materie esser più restituite, siccome materie di contrabbando, mentre dall'esame, che gli Avogadori di Comun eseguirono sul processo relativo, apparisce detta pena esser ingiusta, si ordina al detto Podestà di restituire per intero quelle materie al loro padrone, tostochè egli avrà pagati, come è disposto a fare, i soli dazî di metodo, corrispondenti a scudi 20. (carte 129).

1547. 20 Dicembre. — Trovandosi presentemente a servire, nella terra di Raspo, Galasso di Vincenzo, con stipendio di soli tre ducati per paga, a otto paghe all'anno, si stabilisce che a compenso dei molti servigi da esso prestati nel tempo decorso, quale trombetta in Dalmazia, abbia dalla camera di Raspo l'aumento di un ducato per ogni paga. (carte 135 tergo).

1547. 23 Gennaio m. v. — Avendo più volte richiesto il governatore di fusta Andrea Foscarini di venir esonerato da detto carico, si concede che, dopo aver condotto in Istria il commesso del Sanzacco di Bossina, passi in questa città a disarmare. (carte 142 tergo).

1548. 23 Marzo. — Avendo negli scorsi mesi il capitano di Raspo, in qualità di Delegato della Signoria, pronunciato certa sentenza, a favore della comunità di Muglia, *intervenendo certa strada, et contro la comunità di Capodistria,* pretende questa appellarsi, epperò si stabilisce che quindici nobili di questo Consiglio, uniti ai dieci savî di pregadi ordinarî, devano udire la causa suddetta, e giudicarla. (carte 161 tergo).

1548. 2 Giugno. — Avendo riferito il Capitano di Raspo sulle rappresaglie di animali, che avvengono a quei confini, tra i nostri sudditi e quelli del Re dei Romani, per la giurisdizione comune che hanno su quel poco di terra, ed avendolo il Capitano di Lupoglavo invitato sul luogo delle contese per decidere, gli viene data commissione che, prese tutte le informazioni necessarie, si ritrovi colla carica predetta, ed insieme definiscano le controversie, coll'interesse, maggiore che sia possibile, della Signoria. — Quanto poi ai danni inferiti dal Capitano di Pisino a quei del Castello di Draguchi, alle usurpazioni dei castellani di Rasiza, e ad altre provvisioni, cui allude in sue lettere il Capitano di Raspo, si dà ad esso l'incarico di

adoperarsi in modo che ogni questione sia pacificata, e che tutto riesca a beneficio delle cose della Signoria (carte 175. t°).

1548. 2 Giugno. — Si concede alla Comunità di Albona e Fianona, dopo finita la presente condotta, il dazio della Marchesia, per anni venti, al prezzo di ventisei ducati all' anno e coll' obbligo di provvedere col di più che si ricavasse, alla riparazione di quel Castello; inoltre dietro sua supplica, si mandano a quelle comunità cinquanta *partesanoni*, et doi barilli di polvere grossa. (carte 176).

1548. 9 Giugno. — Che siano dati annualmente a Canachij Cuuli da Napoli di Romania centotrentun ducati, dei quali quarantaotto vengano tratti dalla Cancelleria di Parenzo. (carte 177 tergo).

1548. 9 Giugno. — Che siano dati a Teodorino Corinzio ed a Teodosio suo fratello da Malvasia quarantaotto ducati all' anno, ventiquattro dei quali devano essere esborsati dalla Cancellaria di Montona. (carte 177 tergo).

1548. 4 Agosto. — Si commette al Capitano delle Biremi che mandi in Istria una fusta a levarvi Nicolò Rimondo, destinato Conte a Traù per rimurchiare la barca, che lo condurrà, fino al luogo della destinazione. (carte 194).

1548. 25 Agosto. — Essendo rimasta vacante la sede vescovile di Pola, per la morte di Gio. Battista Vergerio, ed avendovi il pontefice destinato a successore Antonio Helio di Capodistria, si commette al Conte di quella terra di porre il nuovo eletto, od il suo procuratore nel possesso reale dei beni a quella sede pertinenti. (carte 198).

Registro 30 (1548-1549).

1548. 4 Settembre. — Avendo fatto istanza Piero *del bello* di Capodistria *datiaro della becharia, et delle hostarie di quella cità,* che gli sia concessa dilazione di tempo per il pagamento di Lire 614 soldi 9 che deve a quella Camera, e, deponendo quel Rettore che il predetto è degno di tale concessione, gli si accorda di pagare il suo debito *in anni doi prossimi, ogni anno la mità.* (carte 2).

1548. 12 ottobre. — Avendo gli abitanti della villa di Verteneglio, appartenente alla giurisdizione di Emonia, eletto a pievano della Chiesa di San Zenone, di detta villa, D. Giacomo *de rubeis,* la qual nomina loro compete per il diritto di iuspatronato che hanno su quella Chiesa, si commette al podestà della terra suddetta di porre il predetto pievano, od il suo procuratore nel possesso reale dei beni a quella pieve pertinenti. (carte 9 tergo).

1548. 16 Novembre. — Che sia concesso al nostro Collegio di esaminare i capitoli presentati dalla Comunità di Capodistria, e di dar loro spedizione con due terzi delle ballotte. (carte 18 tergo).

Capitula Communitatis Justinopolis.

Die XVII. Novembris. in collegio habente auctoritatem à Senatu.

Serenissimo Principe, et Illustriss.ma Signoria.

Primo. Esponeno reverentemente li Ambasciatori della fidelissima Cità vostra di Capo d'Jstria, che dell'anno 1539, per parte presa nell'Eccell.mo Senato, gli fo concesso, che tutte le condennationi pecuniarie dovessero esser applicate alla construttione de 'l muolo, et porto, et alla fortificatione de 'l castello d'essa cità, et all'escavatione di paludi, che intorno di quella con suo grandissimo detrimento, et pericolo, alla giornata crescono, Et perchè alle volte per alcuni Magnifici precessori del presente Clarissimo Podestà, et capitaneo, li denari de tal condennationi sono stati in altri usi dispensati, et distribuiti, facendo di quelli applicatione alli contestabili, cavalieri, et altri officiali, I quali si sogliono far scriver denonciatori, et accusatori in tutte le querelle etiamdio date per li Zuppani delle ville, et per li offesi medesimi, sotto 'l qual pretesto poi gli vien applicata la mità di tutte le condennationi, et l'altra mità viene etiandio spesse volte distribuita al libito di sue magnificentie contra l'espressa forma di detta concessione, Per il che supplicano che per vostra Serenità sia commesso, che non sia de coetero fatta applicatione alcuna à detti contestabili, cavallieri, et officiali sotto pretesto

di denoncia, o, accusatione di sorte alcuna, ma che 'l denaro di quelle sia di mese in mese consignato, et riposto nella cassa del fontico d'essa città, et speso legalmente per bolleta nelle fabriche alle quali è stato specialmente deputato Juxta la terminatione sopra di ciò fatta per il Clarissimo messer Gio: Mattheo Bembo olim Rettor dignissimo d'essa Cità.

Al Primo sia risposto. Che volemo che sia osservato alla fidelissima città predetta quello che gli fo promesso l'anno 1539, a ultimo marzo per deliberation di questo consiglio, alla qual sia aggionto, et dechiarito, che per li Rettori nostri delli denari delle condennation sotto la pena di furanti, non si possa applicar, over spender alcuna parte in alcuna cosa salvo che in la fabrica del muolo di quella città, et nella cavation del canale, et nella fortification del castello Juxta la parte predetta del 1539 et siano obligati li Rettori predetti al loro ritorno in questa città, portar alli provveditori nostri sopra le Camere uno conto distinto, et particolar de'l dar, et havere delli denari delle condennationi predette facendo passar il tutto per bolletta sottoscritta di mano loro, et così essi Rettori, come li Camerlenghi siano obligati portar una fede dal scontro di quella Camera della dispensation del danaro predetto secondo la deliberation presente; Ne possi alcuno de I Rettori nostri far gratia di parte alcuna delle dette condennationi della parte spettante alla Signoria nostra, se non la fara anco della parte dell'accusatore, contestabili, cavallieri, officiali, o, altri, si che ogni gratia che fosse fatta participi de tutta la condennation predetta. Oltra di ciò sia preso che de coetero quando li offesi nella città in termine d'un giorno, et li offesi, o, li Zuppani nel Territorio, fra tre giorni non haverano denonciato le risse, et altri delitti alla Cancellaria possino li Contestabili, Cavallieri, et officiali denonciar, et haver la mità, over il terzo delle condennason pecuniarie, secondo che sera disposto per le leggi, over per proclami di Rettori nostri, ma essendovi denoncia delli offesi, over Zuppani nel termine predetto non possino li contestabli, cavallieri, et officiali sopradetti haver parte alcuna delle condennation, di modo che quelli che serano stati anciani nel accusare, habbiano il beneficio delle accusationi loro.

+ 20 — 0 — 2.

Secondo. Et che similmente per li cavallieri d'J Clarissimi Rettori non sia in alcun modo usurpato l'officio, et le utilità di Justitieri del commun di quella cità, ma siano permessi liberamente essercitar il loro officio con le utilità consuete Juxta la forma d'J statuti d'essa cità confirmati per l'Eccellentissimo consiglio di pregadi, et Juxta la terminatione in conformità di quelli fatta per li Clarissimi Signori sindici di Terra ferma.

Al secondo. Che sia permesso alli Justitieri di quella cità essercitar l'officio suo come gli è sta concesso, non tollendo pero l'auttorità à contestabili, cavallieri, et officiali delli Rettori di accusar ancor loro li contrafacenti alli ordini, et statuti di quella cità, et proclami delli Rettori nostri, quando le accuse non fossero sta date per Justitieri predetti.

+ 22 — 0 — 0.

Terzo. Esponeno etiam che fino dell'anno 1430, fo a detta communità per la Serenità vostra concessa per parte presa nell'Eccellentissimo consiglio di pregadi, il datio della muda d'i ponti, de'l tratto de'l quale s'havessero à fabricare, et raconciare le strade, I ponti, la fontana, et le muraglie d'essa cità et castello, et altre cose necessarie ad utile, et commodo di quella.

Quarto. Et che similmente dell'anno 1532 per parte presa ne'l medesimo Eccell.mo consiglio gli fo confirmata una concession fatta per j magnifici Rettori, et per la civilità d'essa cità di certe messetarie, che solevano esser da sue magnificentie et dalli giudici di quella distribuite, applicando il tratto di quelle alli salarij de'l maestro di schola, et de'l ceroico, et al commodo, et beneficio universale, Et perche alle volte il denaro di datij viene per li Clarissimi Rettori dispensato in altri diversi usi senza 'l consenso, anzi contra l'espresso volere d'essa communità, et delli agenti soi, et contra la dispositione di tale concessione; Però supplicano che per la Serenità vostra gli sia in ciò provisto d'opportuno rimedio, commettendo che de coetero li Magnifici Rettori non habbiano à far Jnnovatione alcuna à detta communità contra le concessioni soe antedette. Ne debbano spender il denaro predetto senza saputa, et consenso d'J sindici, et deputati d'essa cità. ma che'l tutto passi per bolleta,

la qual secondo l'antico ordine sia sottoscritta da soe Magnificentie et da essi deputati, et pagata per il Camerlengo di detta comunità, havendo però sue Magnificentie libera facultà di poter ogni volta, che à quelle parera espediente, veder li conti, et administratione di tal denaro, et constrenger li datiari, et altri debitori, et li piezi loro al debito pagamento secondo li ordini, et consuetudine antedette.

Al Terzo, et Quarto. Che à detta fidelissima comunità siano osservate le concessioni soe, non si potendo spender parte alcuna delli denari delli datij, et messetarie concesse à quella quovismodo, sotto pena d'j furanti, salvo che nelle cose, alle quali detti denari sono sta deputati.

+ 21 — 0 — 1.

Quinto. Item supplicano che per Vostra Serenità sia commesso alli detti Clarissimi Rettori, che debbano sì nella creatione delli officiali, et nell'administration d'i denari de'l fontico di quella cità, come nelle comprede di frumenti, et nel crescer, et calar delle farine, servar li modi et ordini consueti con intervento del collegio à ciò deputato, Justa il tenor delle terminationi, et parti sopra ciò disponenti et per l'Eccell.mo Senato comprobate senza far ex suo capite circa ciò innovatione alcuna contra 'l tenor, et disposition di quelle.

Al quinto. Che gli sia concesso quanto dimandano.

+ 21 — 0 — 1.

Sesto. Item che per Vostra Serenità sia ordinato ch'essi Clarissimi Rettori debbano permetter, che nelle concorrentie d'i patroni di barche, che cercano caricar frutti per condur in questa inclita città, quelli siano amessi, et preferiti nel caricar, che all'orecchia del deputato di detta comunità havrà offerto più precio ad essi frutti, secondo il solito, et ben instituto ordine, et non sia de coetero licito ad essi Clarissimi Rettori di admetter à tal comprede di frutti chi a loro piace senza altra dechiaratione di precio, con danno universal d'i venditori, j quali non potendo vender la sua robba se non à quel tale, a cui è concessa tal facultà, non essendogli fatta altra dechiaratione del precio, sono constretti avanti che lasciarla marcire,

di darla per manco del dovere, et per quello, che vogliono essi medesimi compratori.

Al sesto si risponde. Che sia servato il solito ordine di preferir nel caricar li frutti quelli, che haverano offerto maggior precio all'orechia alli deputati per la Communità, dechiarando che si come al presente per detta Communità è deputato uno ad udir all'orechia li precij delli compratori, così nell'avvenir per quella ne siano deputati doi, essendo tenuti quelli, che vorano comprar, andar ad offerir j precij delle robbe all'orechia dell'uno, et l'altro d'i predetti deputati separatamente, ch'uno non intenda quello, che sera detto all'altro, Ma poi alta voce ambi essi deputati avanti che si parlino insieme, debbano dechiarir sotto debito di sacramento il nome di quello, che haverà offerto più, et il precio dato per lui, il qual comprator s'intendi preferito nella compreda, et nel caricar come è conveniente, Dovendo j Rettori nostri, che per tempora si ritrovarano in Capo d'Istria, quando si farà per la communità l'elettion delli detti deputati dar giuramento à quelli, che serano eletti d'essercitar l'officio suo legal, et fidelmente come si conviene.

+ 21 — 0 — 1.

Settimo. Item che non debbano essi Clarissimi Rettori permetter, che de coetero alcuno che habbia de suoi beni, possa ad instantia de' creditori privati, et non privilegiati, esser incarcerato, ma possa consignar d'j soi beni alli cavallieri, et estimatori juxta la forma d'j statuti d'essa città sopra ciò disponenti, et secondo che fin'hora è stato di continuo osservato.

Al settimo si risponde, circa quelli debitori che vogliono consignar de j lor beni alli debitori, pro ut in capitulo, che siano conservati li statuti della predetta Cità nostra.

+ 21 — 0 — 1.

Ottavo. Oltra di ciò, essendo fino dell'anno 1504 per il Clarissimo messer Sebastiano Iustinian cavallier à ciò per la Serenità Vostra specialmente delegato, per sententia dechiarito, che li contadini di quel Territorio che sono tenuti pagar regalie alli Clar.mi Rettori dovessero, portando esse regalie, haver da sue Magnificentie alcuni pochi marcheti, et non portando effettualmente esse regalie, dovessero essi Clariss.mi Rettori scoder

da loro limitatamente, Videlicet, tanto per il staro di biava, et tanto per il carro di feno, et coetera, come in detta Terminatione chiaramente si legge, et havendo voluto qualche Clarissimo Rettor alterar tal ordine, et contra 'l tenor di detta termination astringer essi poveri contadinj à maggior pagamenti, Per tanto si supplica che per Vostra Serenità sia commesso che de coetero tutti essi Clarissimi Rettori debbano osservar tal antiqua, et giusta terminatione, et non constringer essi poveri à pagar cosa alcuna contra 'l tenor di quella, et oltra il solito, et consueto. Et alla bona gratia di Vos. Serenità humilmente si raccomandano.

All' ottavo rispondemo. Che se li contadini portarano le regalie, che dieno portar, alli tempi debiti, siano obligati li Rettori nostri doverle accettare, et non debbano astringerli à pagamento in denari, ma tardando essi à portarle oltra li tempi limitati, li Rettori siano in libertà, o, di farsi dar le regalie, pagando à predetti contadini quanto che è il solito, o, di farsi pagar in denari, come ad essi Rettori parerà, Il che predetti Rettori siano obligati d'osservar sotto debito di sacramento, Et la presente deliberatione sia aggionta nelle commissioni di predetti Rettori di Cavo d'Jstria, et registrata in quella cancellaria acciò che da cadauno la sij inviolabilmente osservata.

+ 22 — 0 — 0. (carte 18 tergo).

1548. 22 Novembre. — Che i nostri provveditori all'Arsenal mandino a Taraboto, che si trova a Parenzo, un buon usto per la sua nave. (carte 20 tergo).

1548. 1 Dicembre. — Essendo già compiti tre anni dacchè si trova in servizio il governatore delle galee forzate, gli si dà facoltà di venir a disarmare, commettendogli di conferirsi entro il gennajo prossimo nell'Istria; e quando egli sia giunto quivi, deva tosto partire il suo successore. (carte 23).

1548. 31 Dicembre. — Avendo fatto istanza Giovanni Antonio da Salò di Capo d'Istria, il quale tenne l'anno scorso il dazio delle taverne fabbricate fuori di quella città, affinchè gli sia concessa una dilazione per il pagamento che deve fare a quella camera di quattrocento lire di piccoli, nel qual debito egli incorse per non essersi fatta, mentre egli teneva il predetto dazio, la fiera di Rissano, territorio di quella città, gli si concedono allo scopo indicato anni due. (carte 27 tergo).

1549. 19 Luglio. — Che Lorenzo Barbarigo, il quale trovasi in golfo, passi colla sua fusta nell'Istria per accompagnare il nuovo Rettore a Cataro, con incarico di ricondurre nel ritorno pure in Istria, il Rettore, che torna da quella carica. (carte 61).

1549. 29 Luglio. — Per la disobbedienza di Mario Bragadin, patron di fusta, che venne nelle acque d'Istria, senza ordine superiore, si commette ai Rettori di Capodistria, Zara etc di ordinargli che si rechi tosto a disarmare, e che poi si presenti agli Avogadori di Comun. (carte 64).

1549. 4 Settembre. — Che il Provveditore d'armata mandi in Istria Giulio Bragadin perchè disarmi la sua galea vecchia, e la cambi con altra in migliore stato. (carte 72 tergo).

1549. 15 Ottobre. — Avendo fatto istanza Nazario di Capodistria, che, attrovandosi debitore di lire settecento per conto del dazio del pesce tenuto negli anni passati, gli sia fatta dilazione di tempo per il pagamento delle stesse, assunte da quel Podestà favorevoli informazioni in proposito, si concede al predetto Nazario di pagar il suo debito entro anni sette. (carte 84).

1549. 6 Novembre. — Essendo rimasta vacante la sede Vescovile di Capodistria, *propter privationem factam a summo Pontefice de fratrum consilio de persona D. petri pauli Vergerij ipsius Episcopatus ultimi possessoris ob crimen haeresis ab eo patratum,* ed essendo stato nominato a successore Tomaso Stella *venetum Episcopum Lavelinensem,* si commette a quel Podestà di porre il nuovo eletto, od il suo procuratore nella reale possessione dei beni a quella Sede pertinenti. (carte 88).

1549. 3 Gennaio m. v. — Che siano mandate due ancore e 2 usti alla nave Contarina, che trovasi nell'Istria, e che per fortuna di mare à perduti parecchi armizî. (carte 96).

1549. 22 Gennaio m. v. — Essendosi il Podestà di Albona e Flanona rifiutato di restituire al commesso del Segretario del Duca di Firenze, i cavalli e le altre cose ch'egli tiene e che furono ricuperati da quei schiavi, che andarono in quella terra, gli si commette che, essendo quegli oggetti di ragione del Duca suddetto, deva restituirli all'incaricato del suo Secretario tostochè ne faccia richiesta, ed usando col medesimo i modi convenienti. (carte 99 tergo),

(Continua).

XX

LA LITURGIA SLAVA

NELL' ISTRIA

Mons. Volarich presentò nella seduta 12 marzo 1892 della Dieta provinciale istriana una interpellanza all' i. r. Governo intorno all' uso della lingua slava nella liturgia ecclesiastica. Un « Critico », nel supplemento all' « Eco del Litorale » a. 1892, n. 40, confutò in parte gli argomenti addotti dal Volarich, dimostrando mancare agli Slavi dell' Istria ogni diritto di celebrare gli uffici divini nella loro lingua nazionale. Gli rispose il Volarich nel medesimo giornale n. 136 (26 novembre 1892) affastellando però capricciosamente fatti ed epoche in modo da portare nell' argomento confusione piuttosto che chiarezza.

La Direzione della « Società istriana di archeologia e storia patria » stimò opportuno di non rimanere estranea a tale questione, tanto più che essa concerne un periodo dei più oscuri, ma assieme anche dei più importanti della nostra storia provinciale. Laonde, raccolto quanto più materiale potè, commise

di scrivere su tale argomento al suo Vice-Presidente Prof. Dott. Bernardo Benussi, che volonteroso se ne assunse l'incarico, e scrisse quanto ora presentiamo ai lettori.

Nella luce e nella verità sta la nostra forza, ed il fondamento del nostro diritto.

Parenzo, nel Giugno 1893.

LA DIREZIONE.

« Historia magistra vitae ».

Dobbiamo premettere che, parlando dell' Istria, intendiamo sempre di ragionare dell' *Istria geografica*, quale fu segnata nel grande libro della natura a caratteri di monti e di marine; dell' Istria cioè inclusa fra i golfi di Trieste e del Quarnero, fra l' Adriatico da un lato, i monti Vena ed i Caldiera dall' altro. Restano con ciò escluse la Liburnia al di là del Monte Maggiore [1]), e le isole del Quarnero [2]), sia perchè affatto estranee all' Istria per posizione geografica, sia perchè, avendo esse avuto uno sviluppo storico e nazionale tutto diverso dal nostro, il comprenderle nell' Istria produrrebbe gravissima confusione, e potrebbe essere fonte di molteplici errori nella questione liturgica che ora ci accingiamo a studiare.

La Liburnia e le isole del Quarnero furono aggregate all' Istria appena nell' anno 1825.

§ I.

L' Istria fu assoggettata dai Romani nel 177 av. Cr.; nell' anno 27 av. Cr. l' imperatore Augusto la incorporò all' Italia, e rimase congiunta all' impero sino a che questo venne a cessare nel 476 d. Cr.

I seicento cinquantatre anni adunque di non interrotto dominio romano nell' Istria hanno avuto per naturale conseguenza la completa romanizzazione della provincia, qualunque

---

[1]) L' odierno distretto di Castelnuovo, ed i territori di Castua, Volosca, Lovrana, Moschienizze e Veprinaz.

[2]) Cioè le isole di Cherso, Veglia e Lussino, appendice alla Dalmazia sino al 1797, dal 1813 al 1822 parte del circolo di Fiume, quindi del circolo d' Istria: subordinate ecclesiasticamente sino al 1146 all' arcidiocesi di Spalato, e sino al 1830 a quella di Zara.

sia stata la sua popolazione primitiva. Il vol. V del «Corpus inscriptionum latinarum» edito dal Mommsen, e le numerose iscrizioni romane successivamente publicate, ne dànno la più veritiera e luminosa prova. Quindi ne deriva quale necessario corollario, che allorquando nel primo secolo dell' Impero fu predicato e diffuso il cristianesimo nella nostra provincia per opera di S. Ermagora e dei discepoli suoi, e si sono fondate le chiese cristiane[3]), i vescovi, e con essi il clero tutto, celebrassero le funzioni religiose in quell' unica lingua ch' era da essi conosciuta, ossia nella latina, e con quei riti che erano propri della santa madre chiesa romana. E per quella stessa ragione, per la quale la provincia romana dell' Istria, compresa nella decima regione italica, era politicamente subordinata ai magistrati imperiali di Aquileia[4]), le diocesi istriane, create che furono le chiese metropolitiche, fecero capo alla chiesa di Aquileia, donde partì la prima evangelizzazione [5]).

Questi sono fatti storici inoppugnabili.

Adunque, nè di Slavi, nè di liturgia glagolitica (o veteroslavonica) nel nostro paese non si può parlare in tutto il periodo romano; vale a dire sino a che gli Sloveni non penetrarono nella Carniola dopo il 568, ed i Croati nella Dalmazia dopo il 630.

E qui si presenta la domanda: occuparono queste stirpi slave le adiacenti terre istriane? Vediamolo.

Non esiste una fonte, nè un documento, nè un fatto che provi essersi gli Sloveni impadroniti di tutta, o di parte dell' Istria. Opinioni di scrittori più o meno moderni, più o meno interessate, quante ne vogliamo; ma documenti, prove storiche, punto. Di fatti Paolo Diacono parla sempre d' incursioni, di stragi, di

---

[3]) A. Amoroso, Le basiliche cristiane di Parenzo. (Atti e memorie della Società istriana d'archeologia, v. VI, a. 1890, pag. 488, e la nota di Mons. Deperis (Op. cit. pag. 512).

[4]) Plinio III, 44; — Strabone VII, 5, 3; — Benussi, L'Istria sino ad Augusto, p. 309; — Mommsen, Corp. Inscr. lat. V, 2818, 4327, 4328; I, 2618.

[5]) L'Istria era divisa in sei diocesi: di Trieste, di Capodistria, di Parenzo, di Pola, e di Pedena.

morti, d'incendî [6]), di tutto quello che si vuole; ma non mai di una occupazione del paese.

Noi, invece, possiamo citare un documento autentico, irrefragabile, dal quale risulta che al finire dell'ottavo secolo, nell'Istria nessuna città, nessun castello, nessuna borgata era abitata da Sloveni: e questo documento si è « gli Atti del placito al Risano » [7]). A questa assemblea provinciale, tenuta nell'804, non solo le città marittime, ma tutte quelle dell'interno, Montona, Pedena, Pinguente, compariscono come città istriane di popolazione romana soggette a Bizanzio. Troviamo in queste città i tribuni, i vicarî, i locopositi, i primates, tutte le magistrature, tutte le istituzioni bizantine; ma non una sola allusione a tribù slave che fossero da secoli stanziate nella nostra provincia, non un solo zupano: in quella vece nei documenti della Dalmazia, benchè più scarsi in numero dei nostri, i zupani sono ricordati a dozzine [8]).

Il grido unanime col quale il popolo istriano protestava dinanzi ai messi di Carlo Magno contro il duca Giovanni per avere questi *introdotto coloni slavi pagani* nella provincia [9]), e lo rinfacciava di averlo costretto a dare per tre anni le decime dovute alla santa chiesa a questi Slavi quando ei li

---

[6]) P. Diacono. De gestis Langobardorum. IV, 25: Langobardi cum Avaribus et Sclavis Histrorum fines ingressi, universa ignibus et rapinis vastarunt; — IV, 42: Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt. — Egualmente Dandolo, Chronicon venetum, VI, 2, 17. — S. Gregorio, Epistolae, X, 36: affligor in his quae iam in vobis patior, conturbor quia per Istriae aditum iam Italiam (Sclavi) intrare coeperunt.

[7]) Ughelli, Italia sacra, V; — Carli, Antichità italiche; — Kandler, Cod. dip. istr., a. 804; — Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, III, 4, il quale lo chiama uno dei più importanti documenti per la storia di Carlo Magno.

[8]) Monumenta Sclavorum meridionalium, vol. VII, Documenta, n. 2, n. 3.

[9]) Kandler. Atti del placito al Risano, pag. 3: Insuper Sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua et de ipsis nostris terris reddunt pensionem Ioanni.

trapiantò sulle terre delle chiese e dei comuni « in sua dannazione e nostra rovina — in sua peccata et nostra perditione [10]) » — non è forse la più bella prova che i nostri antenati non si erano trovati sino allora in nessun contatto con siffatta gente? Potevano questi Slavi dimorare da secoli in una provincia interamente cristianizzata, se nell'804 essi erano tuttora pagani?

Veniamo ora ai Croati. All'opposto degli Sloveni, che assieme agli Avari occuparono la Carniola per invasione e col diritto del più forte, i Croati vennero e si stabilirono nella Dalmazia col *consenso* dell'imperatore Eraclio; anzi il Porfirogenito, principale e molto spesso unica fonte in tale proposito, accentua il loro carattere pacifico, le relazioni di buon vicinato mantenute colle province circostanti, lo zelo per amicarsi l'imperatore ed il pontefice, abbracciando il cristianesimo e vivendo tranquilli nelle sedi loro assegnate dal sovrano di Costantinopoli [11]). Se a questo aggiungiamo che l'Istria apparteneva essa pure all'imperatore Eraclio, e ch'egli si sarebbe opposto all'occupazione croata di altre province dell'impero loro da lui non assegnate, resta con ciò storicamente esclusa una irruzione, e tanto più una occupazione croata dell'Istria.

E di fatti non havvi un solo cronista che ne faccia neppure la più lontana allusione.

Havvi bensì un passo del Porfirogenito [12]) del quale le sbrigliate fantasie slave approfittarono per allargare l'elemento croato su parte del nostro paese. Ecco questo famoso passo:

« Anticamente la Dalmazia incominciava ai confini di Durazzo e si estendeva sino ai *monti dell' Istria*.... Gli Avari occuparono tutta la Dalmazia eccettuate le castella prossime al

---

[10]) KANDLER. Cod. dipl. istr., a. 804. Atti del placito al Risano: Per tres vero annos illas decimas, quas ad sanctam Ecclesiam dare debuimus, quando eos super Ecclesiarum et Populorum terras trasmisit in sua peccata et nostra perditione.

[11]) CONST. PORPHYROGENITUS. De Thematibus et de Administrando Imperio. Rec. I. Bekkerus (Corpus scriptorum historiae byzantinae, vol. III). Bonna, 1840. cap. 30.

[12]) Opera e luogo citato.

mare.... I Croati vennero nella Dalmazia, vinsero gli Avari e da quel tempo fu dai Croati posseduta questa regione.... La Croazia comincia dal fiume Zentina, e si estende *verso il mare* sino ai confini dell'Istria, vale a dire sino alla città di Albona; *verso la parte montana* si allarga alquanto anche sopra la provincia dell'Istria, e *verso Tzentina e Chlebena* raggiunge la regione della Serbia » [13]).

Per comprenderlo bene devesi ricordare che il confine politico dell'Istria, all'epoca di cui ora parliamo, andava dal Quarnero al Monte maggiore, e da qui al Triestenick, al Catalano ed al Nevoso [14]). Lo storico bizantino divide, come si legge nel passo surriferito, il confine croato in tre parti: *a.* verso il mare; *b.* verso la regione montana; e *c.* verso la Serbia. Il buon senso più elementare ci dirà che la parte marittima era quella che dal Quarnero giunge ai piedi del Montemaggiore, la parte montana quella che dal Maggiore andava al Nevoso, mentre « versus Tzentina et Chlebena » erano le regioni al di là del Nevoso presso la Serbia. Laonde, quando il Porfirogenito ci dice che « verso la parte montana, la Croazia si estendeva alquanto sopra il confine dell'Istria », vuole significare che si stendeva d'un tratto oltre il confine politico segnato fra il Maggiore ed il Nevoso, cioè entro l'altipiano della Carsia, dove stavano allora i limitanei dipendenti dal tribuno di Trieste. E ciò non reca nessuna meraviglia a chi ha letto le Istituzioni di Giustiniano (I, 27, 8).

Verso il mare però il nostro autore fa giungere il confine croato sino alla città di Albona, lasciando incerto se egli intenda d'includerla, o meno, entro il suaccennato confine.

---

[13]) Antiquitus Dalmatia incipiebat a confiniis Dyrrachii et ad Istriae montes usque pertingebat... Abares Dalmatiam universam occuparunt, exceptis oppidulis mari adiacentibus... Chrobati in Dalmatiam venerunt Abares vicerunt atque ex illo tempore a Chrobatis possessa haec regio fuit.... A Zentina fluvio Chrobatia incipit, extenditurque versus mare ad Istriae usque confinia sive Albunum urbem; versus montana aliquatenus etiam supra Istriae thema excurrit ac versus Tzentina et Chlebena Serviae regionem attingit.

[14]) Anonimo Ravennate. Cosmographia, IV, 37.

Ma dicendo egli al principio del capoverso che « la Dalmazia arrivava sino ai Monti dell' Istria », dovrebbesi pensare che egli collochi Albona fuori del confine della Croazia. Che così fosse, che così debba intendersi questo passo, lo provano esuberantemente i già noti Atti del placito al Risano, dai quali si rileva che Albona è intervenuta alla grande Dieta provinciale, quale città istriana-bizantina, e non croata; e lo prova altresì il fatto che la chiesa albonese non fu mai subordinata alle diocesi della Croazia, ma al vescovo di Pola.

Ed è perciò che quella grande autorità storica che è Teodoro Mommsen scrisse [15]): « Costantino Porfirogenito estende la Croazia sino ai confini dell'Istria o al castello di Albona, in modo da sembrare che *attribuisca all'Istria* Albona e Fianona ». È bensì vero che l' illustre storico tedesco l' aveva non poco coi preti carniolici venuti a predicare nell'Istria la nuova civiltà oltramontana: l'aveva, diciamo, specialmente dopo che un parroco di triste memoria « infelicis memoriae homo » dice Mommsen stesso, un certo Golmaier, oriundo carniolico, e parroco di Rozzo, spinse il suo odio contro la civiltà latina al punto da sfogarlo sulle innocenti lapidi romane, e sotterrarne quante più potè nelle fondamenta della chiesa di S. Andrea fatta da lui riedificare [16]). Ma questa avversione non avrà offuscato la serenità di giudizio dell' insigne storico allemanno.

Conchiudiamo, adunque, che nè Croati, nè Carniolici si stabilirono nell' Istria durante l' epoca bizantina, nè vi tennero città, o borgate, o villaggi. Gli Atti del placito al Risano sono lì a farne ampia testimonianza [17]).

---

[15]) Mommsen. Corpus inscr. lat. III, 1, pag. 392: Constant. Porphyrogenitus Chrobatiam extendit usque ad confinia Histriae sive castrum Albona, ut et Albonam et Flanonam *Histriae tribuere* videretur.

[16]) Mommsen. Corp. inscr. lat. V, 45: Regionem hanc alpestrem et infrequentem ipse nuper adii titulosque quos potui inspexi, multo plures visuros, nisi infelicis memoriae homo Golmaier parochus ex Carniolana provincia oriundus *propter studia sua Slavica* in ipsos aetatis Romanae lapides grassatus, eorum quos posset in fundamenta ecclesiae suo iussu fabricatae s. Andreae obiecisset.

[17]) Cfr. anche De Franceschi. Note storiche; — e Benussi, L' Istria all' epoca bizantina (Atti, VII. a. 1891, p. 416).

Uno dei tanti apostoli del moderno panslavismo [18], sceso dalla Liburnia a vivere nel nostro paese, disse un giorno del 1892 nella Camera dei deputati a Vienna « che la contea di Pisino ebbe la sua origine nella zupania di Pesenta ricordata dal Porfirogenito »; e conchiudeva quindi che già d'allora la maggior parte dell' Istria fosse croata.

Per uscire con tale sortita l'onor. deputato dei comuni rurali deve avere scambiato lo storico bizantino con qualche giornalista croato dei nostri tempi. Ecco infatti quanto scrive il Porfirogenito [19]: « *Questa regione,* cioè la Dalmazia, fu posseduta dai Croati.... I Croati che abitano la *Dalmazia*.... *La loro regione* è poi divisa in undici zupanie i cui nomi sono Clebiana, Trentzena, Emota, Pleba, Pesenta.... »)

Più chiaramente di così lo storico bizantino non poteva esprimersi per far capire anche ai più tardi di comprendonio che la zupania di Pesenta era nella Dalmazia, proprio nella Dalmazia, e non altrove; e così lo intesero non solo storici tedeschi di fama quali un Krones [20]) ed un Gfrörer [21]), ma gli stessi storici slavi come un Iirececk [22]), un Safarick [23]), un Kukuljevich, ed il dottissimo presidente dell' Accademia delle scienze di Zagabria, il dott. Francesco Racki [24]).

Nessuno poi vorrà considerare come nucleo dell' odierna popolazione slava nell' Istria quelle poche centinaia di coloni reclutati dal duca Giovanni nell' ultimo decennio del secolo

---

Dinanzi a questi fatti inoppugnabili, che valore possono avere le seguenti parole di ANASTASIO BIBL. a. 639: Iohannes IV natione dalmata.. temporibus suis, misit per omnem Dalmatiam seu Istriam multas pecunias per Martinum abbatem propter redemptionem captivorum, qui depredati erant a gentibus. ?

[18]) L'avvocato Laginja, oriundo castuano.

[19]) A Chrobatis possessa *haec regio* (Dalmatia) fuit.... Chrobati *Dalmatiam* incolentes.... Divisa autem est eorum regio in zupanias 11, quorum nomina Clebiana, Tzentzena, Emota, Pleba, Pesenta....

[20]) KRONES. Handbuch der Geschichte Oesterreichs, I, p. 359.

[21]) GFRÖRER. Byzantinische Geschichten, II, p. 34.

[22]) IIRECECK. Oesterreichische Gesch. II, p. 63.

[23]) SAFARIK, Slawische Alterthümer, II, 33, p. 279.

[24]) I. KUKULJEVICH. Iura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, I, p. 11. — RACKI. Monumenta Slavorum meridionalium, VII, p. 413.

VIII fra i pagani, fra il rifiuto della Carniola, e cui egli in odio agl' indigeni trasportò nell' Istria, e mise a lavorare le terre tolte alle chiese ed ai municipî [25]). Diciamo poche centinaia, essendochè, ove non si fossero trovati in piccolo numero, e se il duca non fosse stato il primo a sprezzare questi strumenti della sua tirannide, non avrebbe offerto ai rappresentanti dell' Istria di cacciarli fuori del paese — « aut ubicumque nos eos ejiciamus foras [26]) ». — E questo pure si legge negli Atti del placito al Risano.

Ch' egli li abbia poi cacciati fuori, o no, non è cosa che interessi all' argomento presente di ricercare.

Il 22 febbraio 840 l' imperatore Lotario nel trattato di pace e di amicizia conchiuso con Venezia annovera gl' Istriani fra i popoli italici amici dei Veneti; e promette a questi un esercito contro « le generazioni degli Slavi loro nemici » [27]). E ciò significa che nell' 840 Slavi ed Istriani erano due termini che vicendevolmente si escludevano.

Adunque niente Slavi nell' Istria nel secolo VIII ed al principio del IX; e non troviamo ragione al mondo per supporli venuti nel IX sec., tanto più che l' Istria apparteneva allora a quei sovrani franchi che reggevano anche l' Italia, di cui l' Istria era provincia; mentre altri erano i padroni, e ben altre le sorti delle contermini province slave.

§ II.

A Monsignor Volarich si aspetta il vanto della scoperta che la liturgia glagolitica fu introdotta nell' Istria già sul finire del secolo IX, per opera nientemeno che di S. Metodio in persona.

---

[25]) Vedi le note 9 e 10.

[26]) De Sclavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras ubi resideant, et videamus ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero vobis aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive de silvis, vel roncora, aut ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico sicut et caeteros populos.

[27]) Contra generationes Sclavorum inimicos vestros. — KANDLER. Cod. dipl. istr. Pavia 22 febbraio, a. 840; — MÜHLBACHER, Regesta, n. 1033.

Egli scrive [28]): « Il Cardinale Bartolini, che dietro incarico di Sua Santità Leone XIII espone la vita degli apostoli slavi Cirillo e Metodio e ne pubblica i documenti sui quali si basa l'enciclica (Grande munus), si riferisce a pag. 161 ad un documento riguardante la conversione del popolo della Carinzia, del seguente tenore: Dopo Hosbaldo frapposto alquanto di tempo sopravenne (fra i Carantani) dalle parti dell' Istria e della Dalmazia un tale Slavo di nome Metodio, il quale inventò le lettere slave, e celebrando nella lingua slava, rese vile la lingua latina; finalmente cacciato dalle parti dei Carantani entrò nella Moravia ed ivi morì ». Dunque, continua Mons. Volarich, « a Metodio l' Istria non era una terra incognita, ma ritornando da Roma *ebbe a fermarsi* per qualche tempo, *annunziando la parola evangelica* e *celebrando i misteri della nostra s. religione in lingua slava nell' Istria* e Dalmazia, e di là passa nella Carinzia ove incontrò le note traversie ecc. »

Che un profano possa venire a tali conclusioni, lo si può ammettere facilmente; ma che lo faccia un Canonico e Dottore in Sacra Teologia, non può che dolorosamente sorprendere il lettore. Immaginiamoci infatti che un giapponese trovasse scritto in una cronaca antica che nell' anno di grazia 870 un tale giapponese di nome X, ritornando da Roma, venne dalle parti della Sicilia e della Palestina nella penisola di Corea, e, cacciato dai Coreani, entrò nel Giappone ed ivi morì. E gridasse perciò ai quattro venti: — Ecco, uditori carissimi, ecco una prova inconcussa che la Sicilia e la Palestina erano nel IX secolo abitate da giapponesi, e che il missionario X, venendo da Roma, si fermò in quelle province, annunziò ivi la parola evangelica in giapponese, e celebrò i misteri religiosi in giapponese ecc. ecc., che cosa si direbbe della dabbenaggine di questo scrittore giapponese?

Ma ritorniamo al documento, che non è un *documento*, come lo chiama con parola solenne il Volarich, ma sì una breve

[28]) «Eco del Litorale» n. 136, 26 novembre 1892. — Supplemento, colonna V.

aggiunta intercalata nel testo della Conversio Bagoariorum et Carantanorum.

È falso che l'autore di questa aggiunta, solitamente designata col titolo di Excerptum carantanum [29]), sia contemporaneo ai Ss. Cirillo e Metodio, com' egli sostiene; ma è in quella vece di *tre o quattro secoli posteriore*. Di fatti, mentre nella compilazione originaria della Conversio attribuita all' 873 non esiste il surricordato Excerptum, e manca anche nei varî codici dei secoli X e XI, esso trovasi intercalato al testo appena in un codice (A. 4. 483) del secolo XII o XIII e per di più «satis mendosus exaratus» [30]); il che toglie all' «ex partibus Istriae» ogni valore storico, seppure un qualche valore gli si volesse dare. E neppure nelle leggende dei Ss. Cirillo e Metodio [31]), che son molte, non nella leggenda italica, non nella moravica, non nella boemica, non nella pannonica, non nella bulgarica, ed infine neppure nella vita di S. Metodio lo sguardo più acuto e penetrante potrebbe scoprirvi il più lontano accenno ad un'attività apostolica di questi missionarî nell' Istria nostra.

Non fa duopo del resto di avere compulsate a fondo le sacre pagine per sapere che quando il sommo pontefice assegna ad un vescovo una determinata diocesi, a questo vescovo resta per ciò solo interdetta ogni ingerenza ecclesiastica nelle cose di altre diocesi; come ad esempio l' andarvi a predicare, l' istituirvi nuove chiese, il mutarvi la liturgia già esistente, ecc. ecc. La dottrina apostolica «quomodo quis praedicabit nisi mittatur» è antica e vera, quanto antica e vera è la chiesa

---

[29]) Trovasi publicato anche nel PERTZ. Mon. Germ. hist. XI, 15 in appendice alla Conversio. — Excerptum de Karentanis: Karentanis predicavit Hosbaldus episcopus.. Post hunc interiecto aliquo tempore supervenit quidam Sclavus ab Hystrie et Dalmatie partibus nomine Methodius qui adinvenit Sclavicas literas et Sclavice celebravit divinum officium et vilescere fecit Latinum; tandem fugatus a Karentanis partibus intravit Moraviam ibique quiescit.

[30]) WATTENBACH, Gesta Archiep. Salisburgensium (PERTZ. Mon. Germ. hist. XI, pag. 3).

[31]) Codex legendarum et monumentorum de SS. Cyrillo et Methodio. edito dal GINZEL, e publicato in Appendice alla Geschichte der Slawenapostel Cirill und Method. Vienna 1861.

cattolica. Ora all'arcivescovo Metodio non venne lasciata carta bianca di fare e disfare la liturgia dove meglio gli piacesse, dove s'incontrasse, o credesse d'incontrare qualche slavo più o meno autentico; ma il pontefice Adriano II limitò e circoscrisse l'attività del nuovo metropolita *esclusivamente* al paese soggetto a Rotislao duca dei Moravi, ed a Còzel principe dei Pannoni. Lo dimostra il titolo di archiepiscopus Pannonensis et Moravensis Ecclesiae, oppure quello più breve di archiepiscopus Pannonensis Ecclesiae, ch'egli porta [32]). E, grazie a Dio, l'Istria non era allora nè di Rotislao, nè di Còzel; e le nostre chiese non erano subordinate alla diocesi della Pannonia, nè a quella della Moravia: nostro duca era Eberardo duca del Friuli, nostro sovrano il re d'Italia Lodovico II, metropolita delle nostre diocesi Lupone patriarca d'Aquileia.

E poi dove avrebbe trovato S. Metodio nell'869 gli Slavi pagani da convertire nell'Istria? Forse quelle poche centinaia

---

[32]). P. Giovanni VIII al re Carlomanno. a. 875. Restituto nobis Pannoniensium episcopatu, liceat fratri nostro Methodio, qui illic a sede apostolica ordinatus est. — P. Giovanni VIII Methodio archiepiscopo Pannoniensis ecclesie: a. 879; — Methodio archiepiscopo S. ecclesiae Marabensis. Lettera di Giovanni X a Svatopluk nel giugno 880. — GINZEL, App. p. 58. JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2973. Iohannes VIII Montemero duci Sclavoniae, 14 mag. 873: admonemus te, ut progenitorum tuorum secutus morem, quantum potes, ad Pannoniensium reverti studeas diocesim. Et quia iam illic, deo gratias a sede B. Petri apostoli episcopus ordinatus est, ad ipsius pastoralem recuras sollecitudinem. — RACKI, Mon. Scl. mer. VII p. 367 vi aggiunge di suo: Ecclesiae pannoniensis *limites* e sedis apostolicae intentione hoc quoque illustrat documentum.

Secondo il Racki VII p. 368 sarebbe Muntimiro o principe della Serbia, o più probabilmente della Pannonia fra la Sava e la Drava. Dei Croati nò, perchè dopo Domogojum tennero il ducato di Croazia Sedeslao e Branimiro. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2976, 14 mag. 873. Nelle istruzioni a Paolo suo legato in Germania, il papa Giov. VIII lo incarica di dire al re Lodovico intorno alla vertenza fra l'arc. di Salisburgo e Metodio: Ipse nosti o gloriosissime rex, quod Pannonica diocesis apostolicae sedi sit subiecta.. — Vita S. Metodii, c. 6, ed Miklosich Vienna 1870: Excepit vero eum (Methodium) Kocel cum magno honore; et iterum eum ad apostolicum (Hadrianum II) misit et XX viros, homines honorabiles, ut eum sibi ordinaret in episcopatum in Pannonia in sedem S. Andronici, quod etiam factum est.

di coloni trasportati dal duca franco 70 anni prima? Se anche gl'Istriani non fecero uso contro di loro dell' « *ubicumque ejiciamus foras* », in 70 anni, i sei (dico sei) vescovi dell'Istria avevano avuto ben tempo di convertirli alla religione cattolica, senza attendere proprio la venuta di S. Metodio.

E poi i vescovi dell'Istria ed il patriarca di Aquileia avrebbero permesso che un vescovo straniero, destinato per la Pannonia e Moravia, e da loro probabilmente avversato siccome tenuto da tutto l'Occidente in conto di eresiarca, perchè si serviva di una lingua che non era quella di nostro Signore [33]), e perchè lo sospettavano infetto dell'eresia di Fozio, avrebbero permesso, si domanda, che questo nuovo venuto, spadroneggiasse a suo talento nelle loro chiese, e mutasse di suo arbitrio la lingua liturgica latina, in cui unicamente si era da secoli celebrato, nella lingua glagolitica intieramente sconosciuta dal clero e dal popolo istriano?

Non vi ha in tutta l'Istria, sia essa abitata da Italiani o da Slavi di qualunque razza o provenienza, una sola chiesa intitolata ai Ss. Cirillo e Metodio. In nessuna orazione liturgica s'invoca nell'Istria e per l'Istria il loro patrocinio, la loro intercessione. Non una delle chiese istriane attribuisce a questi missionarî slavi la sua fondazione. E sì che nell'Istria nessuno è venuto a fare tabula rasa delle sue istituzioni ecclesiastiche dopo l'870, com'è accaduto nella Pannonia e nella Moravia. Quindi se fosse vero che i Ss. Cirillo e Metodio hanno evangelizzato nell'Istria, la memoria di questo fatto storico si sarebbe certamente conservata. Ma nulla di tutto questo esiste nel nostro paese.

E la stessa enciclica « Grande munus » di S.S. il regnante pontefice Leone XIII, la quale ha rinnovato alla memoria della cristianità la vita e le gesta dei Ss. Cirillo e Metodio, ed il loro apostolato « apud Slavoniae populos », nominando le diverse genti, presso le quali questo apostolato fu da essi esercitato, non contiene la più lontana allusione all'Istria, che non manifestò

---

[33]) ISIDORO, Etymol. IX, 1, 3; — DÜMMLER, Gesch. des ostfränkischen Reiches, II, p. 185.

mai il desiderio, neppure fra gli Slavi che l' abitano, di solennizzare in modo speciale la festa dei detti Santi in memoria dei beneficî ricevuti; conservandosi invece costante la tradizione fra gli stessi Slavi che popolano già da antico la parte montana del Goriziano, del Friuli e della Carniola, che l' insigne merito di avere sparso il primo seme cristiano spetti unicamente a S. Ermagora, da essi riverito al pari degl' Italiani come l' apostolo di quest' ampia regione, e cui prestano solenne culto nella ricorrenza dell' annua festa.

Che se in recentissimi tempi si è fatto da noi risuonare la fama dei Ss. Cirillo e Metodio, dapprima sconosciuti, per opera di coloro che fecero di questi santi una bandiera di propaganda panslavista, tolta ad imprestito dall' omonima Società russa di beneficenza, come avremo occasione di vedere in seguito, o se qualche curato oltramontano si è procurato il piacere di far dipingere sulle pareti di qualche chiesa di campagna le loro imagini, tutto questo non altera ancora la verità dei fatti da noi superiormente dichiarati.

Laonde fa duopo conchiudere che l' arcivescovo Metodio nè poteva volere, nè avrebbe potuto apportare modificazione alcuna nella liturgia latina usata in tutte le chiese istriane già dal tempo della loro istituzione. Se l' avesse tentato, il patriarca di Aquileia avrebbe agito contro di lui colla stessa energia di cui ha fatto uso il primate di Salisburgo, certo dell'appoggio di tutti i suoi vescovi e dello stesso romano pontefice. Il volere adunque riferire l' introduzione della liturgia glagolitica nell' Istria all' arcivescovo Metodio, come fa monsignor Volarich, ed il vantare per la liturgia slava nell' Istria un diritto millenario, manca di ogni fondamento di verità.

Ad essere giusti però bisogna dire che il merito di tanta scoperta non spetta tutto a lui. La ci si trova già nella storia dei Ss. Cirillo e Metodio del Ginzel; nascosta però e quasi pudibonda, in una breve nota [34]), tanto che l'autore non ne fa

[34]) Ginzel, Gesch. § 29, pag. 115 nota 9: Wahrscheinlich war Methodius nach Kocel's Tode (a. 878) auf einige Zeit im slawischen Küstenlande gewesen, und hatte dort persönlich in der genannten Weise gewirkt,

poscia alcun uso; anzi a pag. 55 dimostra essere accaduto tutto il contrario di quanto afferma l'Excerptum. Il Volarich invece inalza questa scoperta all'onore degli altari, e la cresima quale verità sacrosanta, quale canone per il suo gregge. Eppure un solenne esempio avrebbe dovuto trattenerlo da questo passo inconsulto, l'esempio cioè di Sua Eminenza il Cardinale Bartolini, il quale, benchè proclive ad allargare l'attività di Metodio anche alla Dalmazia e ad altre terre slave, esclude dalla sua ingerenza la provincia dell'Istria [35]).

Ma non è a tal fonte che Mons. Volarich attinge le sue ispirazioni.

§ III.

Ed ora l'argomento esige di studiare più da presso l'attività del nuovo arcivescovo Metodio, l'istituzione della liturgia slava, le sue varie vicissitudini, per rilevare se ed in quanto esse possono avere esercitata qualche influenza, od arrecata qualche modificazione nella lingua liturgica del nostro paese.

Chiamati da Rotislao duca dei Moravi, si recarono i due fratelli di Tessalonica Costantino e Metodio già nell'863 nella Moravia, e quivi probabilmente d'accordo col vescovo di Passavia, che esercitava su quel paese la giurisdizione ecclesiastica, si diedero a predicare il cristianesimo. Per facilitarne la diffusione, tradussero in slavo non solo parte dell'antico e nuovo Testamento, ma anche il messale, il breviario ed il rituale, seguendo

---

[35]) Neppure il PASTRIZIO nel suo Opus in gratiam, decus, utilitatem tum Nationis illyricae in Dalmatia tum quoque cleri glagolitarum concinnatum (inch. ab. a. 1688) ha il coraggio, come Mons. Volarich, di attribuire a S. Metodio l'introduzione della liturgia slava nell'Istria; ma, più modesto di lui nelle sue aspirazioni, scrive: « circa l'anno 900 i discepoli di Metodio perseguitati discesero nella Croazia, nell'Istria, nell'Interamnia in cerca di rifugio, e si stabilirono fuori delle città, nelle ville, nei vici e sugli scogli ».

Anche lo storico G. G. STRZEDOBSKY nella sua Vita SS. Cyrilli et Methodii a. 1710 esclude l'Istria dall'attività religiosa e liturgica dei detti Santi.

però nelle chiese da loro fondate, il rituale latino [36]); e così continuarono fino all'autunno dell'867.

Questi loro successi destarono la gelosia del clero tedesco già stabilito nella Moravia, il quale li accusò a Roma di dottrine eretiche. Il papa, mosso dalle accuse del clero tedesco, e dalle simultanee istanze del duca moravo Rotislao, e probabilmente anche da quelle del principe slovaco Còzel, i quali, agognando entrambi di formare nella Moravia e Pannonia una propria chiesa nazionale indipendente dal vescovo di Passavia e dall'arcivescovo di Salisburgo, domandavano che Cirillo e Metodio fossero consacrati a vescovi, invitò i due missionari greci di portarsi a Roma.

Sedeva allora sul trono pontificio Adriano II, succeduto il 14 decembre 867 al pontefice Nicolò. Dopo che i due fratelli ebbero dimostrato l'ortodossia della loro dottrina, e promessa piena obbedienza alla S. Sede apostolica, il 5 gennaio 868 (o 869) furono consacrati vescovi [37]). Costantino, che alla sua consacrazione aveva preso il nome di Cirillo, poco appresso morì (14 febbraio 868 - o 869), e fu sepolto nella chiesa di S. Clemente.

Al solo Metodio rimase adunque l'incarico di regolare le cose ecclesiastiche, e venne perciò dal pontefice insignito dell'autorità metropolitica archiepiscopale sulla Moravia e Pannonia [38]). La diocesi del nuovo arcivescovo della Moravia si estendeva al Sud oltre la Drava e la Sava sino verso la Dalmazia, in guisa che ne restavano escluse da un lato la Slavonia e Sirmio sulla destra della Drava superiore, come appartenenti alla Bulgaria, e dall'altro la Carniola, soggetta al patriarca di Aquileja [39]). Ai 22 febbraio 868 (o 869), Metodio si preparò al ritorno.

Ma l'arcivescovo di Salisburgo, cui nel 798 era stata da Carlo Magno conferita l'autorità metropolitica sulla diocesi

---

[36]) GINZEL, Gesch. p. 42, § 7.
[37]) GINZEL, Op. cit. p. 47, § 9; — BARTOLINI, Memorie pag. 50.
[38]) Cfr. la n. 32.
[39]) GINZEL, Gesch. pag. 52, § 12, nota 2.

pannoniese, e si era fin d'allora adoperato ad estendervi il cristianesimo, protestò contro la costituzione della nuova arcidiocesi; e sia perchè nella Pannonia funzionavano presbiteri salisburghesi, sia perchè allora Còzel era vassallo del re Carlomanno, ostile a Svatopluk ed alle sue tendenze innovatrici, Metodio non potè allora mettere piede nella Pannonia. Dovette quindi limitare[40]) la sua autorità episcopale alla Moravia soltanto.

D'accordo col suo signore nel pensiero che l'indipendenza religiosa dal clero tedesco avrebbe facilitata e confermata l'indipendenza politica della Moravia dal sovrano di Germania, Metodio arrischiò allora un passo decisivo. « Benchè egli pure fosse obbligato, scrive il Ginzel[41]), all'uso della lingua

---

[40]) GINZEL, § 12, p. 55, n. 6: Unzweifelhaft hatte sich Method im Frühjahr 868 von Rom weg unmittelbar zu Rastislaw begeben, und er konnte in Mähren bis zum Ausbruche des Krieges in diesem Iahre ungestört wirken. Auch während des Krieges mag er Mähren nicht verlassen haben.

E questo sta appunto in contradizione colle conseguenze tratte da Mons. Volarich dall'excerptum carantanum.

[41]) GINZEL, Gesch. § 13, pag. 57, n. 5: An die Sprache Roms war auch Method als Erzbischof gebunden, denn er war zum *Bischofe der lateinischen Kirche* geweihet worden und hatte bei seiner Consecration den Eid geleistet, die Einheit mit dem apostolischen Stuhle nicht nur im Glauben sondern auch in allen kirchlichen Einrichtungen wahren zu wollen.

Il GINZEL pag. 8, combatte contro il DÜMMLER l'autenticità della lettera di Adriano II del 869 ai principi Ratislao e Kozel contenuta nella leggenda pannonica, in cui si legge: Nos statuimus Methodium in partes vestras mittere... ut vos edoceret, quemadmodum rogastis, libros in vestram linguam interpretans in omni ecclesiastico facto totaliter, una cum sacra missa, nominatim cum liturgia et baptismate.

Il RACKI in quella vece (Archivio per la storia degli Slavi mer. p. 281-98) e con lui il Card. BARTOLINI (Memorie, p. 81) ne sostengono l'autenticità.

Il BARTOLINI, dopo avere narrata la disputa sorta fra Cirillo e Metodio da un lato, ed il clero romano dall'altro, intorno all'uso della lingua slava nelle funzioni ecclesiastiche, prosegue a pag. 50: Allora Adriano II con matura deliberazione approvò e stabilì che in quelle regioni convertite alla fede cristiana per la loro predicazione, si potessero cantare le sacre salmodie e celebrare il divino Eucaristico Sagrificio

di Roma, poichè egli era stato consacrato a *vescovo della chiesa latina,* ed aveva alla sua consacrazione prestato il giuramento

---

nella lingua slava. Quindi in segno dell' Apostolica approvazione, depositò sull' altare che sovrasta al sepolcro di S. Pietro il Vangelo tradotto nell' idioma slavo ».

Esaminiamo le fonti.

La leggenda italica nulla sa nè di questa decisione del pontefice, nè della cerimonia dei libri sacri avvenuta nel sinodo romano. Ne parla invece la leggenda morava (c. 7), la quale, dopo di avere narrata la disputa, conchiude: statuerunt in illis partibus, quas Cyrillus Deo acquisierat, et sicut statuerat, canonicas horas cum missarum solenniis ita debere deinceps celebrari ». Con parole pressochè identiche ne parla la leggenda boemica (c. 4). La pannonica dice brevemente (c. 6): « sanxit doctrinam amborum, evangelio slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito, et ordinavit presbiterum beatum Methodum ». La bulgara parla (c. 3) dei libri e tace dell' altro.

A maggiore intelligenza della questione devesi notare che l' ipotetico privilegio concesso dal pontefice Adriano II a Metodio di servirsi nelle funzioni religiose della lingua slava, segnava addirittura una rivoluzione nella storia della liturgia cristiana, e dovette per ciò costituire in quell' anno uno dei fatti più clamorosi avvenuti a Roma ed in tutto l' Occidente. Or bene:

1. Come si può mai supporre che la leggenda italica « per verità la più autentica e sincera narrazione, che intorno ai detti apostoli ci abbia conservata l' antichità », come la dice lo stesso Bartolini (p. VII), l' unica che deriva da fonte contemporanea perchè scritta da un vescovo ch'era presente al sinodo romano (Bollando, Acta sanctorum, II, p. 14), nulla sappia di questi fatti clamorosi che avrebbero dovuto essere accaduti sotto gli occhi del detto vescovo, e nei quali egli avrebbe dovuto avere parte attiva? La leggenda italica, e per il tempo in cui fu scritta, e per la persona che la scrisse, presente ed attrice nei fatti che narra, è l' unica che abbia il valore di un documento storico. Le altre hanno valore se vengono a completare fatti già provati dai documenti, non mai quando sono in contradizione a questi.

2. Se adunque ora, all' esame delle leggende, aggiungiamo il confronto colle bolle pontifice di Adriano II del 869, di Giovanni VIII del 873, del 14 giugno 879 e del luglio 879, chi ammetterà che Giovanni VIII, l' immediato successore di Adriano II, e sotto di lui arcidiacono della chiesa romana, *nulla abbia saputo* di tanta concessione fatta dal suo predecessore con tanta solennità e pompa esteriore non più di 6 (dico sei) anni innanzi, ed abbia potuto scrivere a Metodio, tutto sorpreso per la novità della cosa, nel luglio 879: « Audimus et jam quod missas

di uniformarsi alla Sede apostolica non solo nelle cose di fede, ma in tutte le istituzioni ecclesiastiche », ad onta di ciò ei prese a celebrare gli uffici divini *in lingua slavonica* e ad amministrare in questa lingua i sacramenti: e quanto fece in Moravia, fece pure, quando lo potè, anche nella parte pannonica della sua diocesi, protetto in ciò dal duca Còzel.

Giunto a Roma l'annunzio di queste innovazioni, e le proteste dell'arcivescovo di Salisburgo, il papa Giovanni VIII successore di Adriano II spedì nel 873, mediante il suo legato, il vescovo Paolo di Ancona, all'arcivescovo Metodio un breve [42]), col quale gli ***proibiva categoricamente di celebrare la Santa Messa in una lingua profana (barbara) quale si era la lingua slava***, permettendogli di usarla soltanto nella predicazione [43]).

---

cantes in barbara, hoc est in sclavinica lingua », se nel sinodo romano e dal pontefice Adriano II fosse stato realmente elargito all'arcivescovo pannonico il privilegio liturgico in quella forma così solenne ed alla presenza di tutto il clero e del popolo romano?

3. E se questo privilegio è stato realmente elargito da Adriano II, perchè nella bolla del giugno 880, in cui concede a Svatopluk la liturgia slava, Giovanni VIII non ne ha fatto menzione, e non vi si è riferito come hanno fatto i suoi successori rispetto alla bolla dello stesso Giovanni VIII?

4. E se Adriano II è stato il primo a concedere la liturgia slava, e Giovanni VIII il secondo, perchè tutti i pontefici posteriori, nel conferire a singole diocesi il privilegio della liturgia slava, si riferirono soltanto alla concessione di Giovanni VIII, e non mai a quella di Adriano II?

Questi argomenti sono di tanto peso che ci dispensano dal produrre altre prove tratte dagli anacronismi ed errori che s'incontrano nella bolla di Adriano II contenuta unicamente nella leggenda pannonica. Per quelle rimettiamo il lettore a quanto ne scrisse il GINZEL, Gesch. p. 8. — Anche il professore di Teologia ad Erlangen il DOTT. HERZOG (Abriss der gesamten Kirchengeschichte, Erlangen 1890, p. 448) rifiuta l'autenticità della bolla di Adriano II.

[42]) GINZEL, Gesch. pag. 62, n. 2.

[43]) Audivimus etiam, quod missas cantes in *barbara*, hoc est in sclavina lingua. Unde iam litteris nostris per Paulum episcopum Anconitanum tibi directis *prohibuimus, ne in ea barbara, hoc est sclavinica lingua sacra missarum solemnia celebrares,* sed vel in latina vel greca lingua, sicut ecclesia Dei toto terrarum orbe diffusa cantant; Predicare vero aut sermonem in populo facere tibi licet ».

Ma l'arcivescovo dei Pannoni, non curando punto l'ordine del pontefice, continuò come per lo innanzi a servirsi in tutte le funzioni ecclesiastiche ed in tutte le chiese da lui fondate della lingua slava [44]). E per sei anni durò in questa sua opera nella Pannonia [45]) e nella Moravia, fino a che, pesando su di lui anche l'accusa di eresia intorno alla processione dello Spirito santo, ed insistendo il clero tedesco affinchè venisse perciò deposto dalla sua dignità vescovile, il pontefice gl'intimò di recarsi a Roma, col breve 14 giugno 879.

Quivi giunto Metodio potè giustificare i suoi insegnamenti; ed il pontefice Giovanni VIII lo confermò nel giugno 880 nella sua dignità ecclesiastica, e scrisse al duca Svatopluk nei seguenti termini: « Avendo trovato Metodio cattolico e proficuo in tutte le verità e dottrine ecclesiastiche, lo abbiamo spedito di nuovo *a voi* per reggere la chiesa alle sue cure affidata.... gli abbiamo confermato il privilegio del *suo arcivescovato* in perpetuo.... disponiamo che egli abbia la cura di tutti i negozî ecclesiastici secondo la tradizione canonica.... comandiamo che i preti, diaconi o chierici di qualunque ordine, sieno slavi o di qualsivoglia altra stirpe, dimoranti *entro i confini dei tuoi stati* — qui intra provinciae tuae fines consistunt — rimangano soggetti ed obbedienti in tutto al detto nostro confratello

Così si legge nel breve indirizzato dal detto pontefice a Metodio il 14 giugno 879. — GINZEL, Codex legendarum, pag. 58. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 3268; — MANSI, Sacr. conc. XVII, 133; — DÜMMLER, Gesch. des ostfränk. Reiches, III, 193.

[44]) GINZEL, Gesch. § 14, p. 62: Geschichtlich fest ist nur diess, das Method fortfuhr, sich des Slawischen bei allen kirchlichen Functionen zu bedienen.

[45]) La Pannonia fu teatro della sua attività sino al 877 nel quale anno per la morte di Cozel, il clero salisburghese ebbe il sopravento, Metodio fu cacciato dalla Carinzia e dovette ritornare nella Moravia. Così il GINZEL Gesch. § 15, p. 66 n. 9 spiega l'excerptum: tandem fugatus a Karentanis partibus intravit Moraviam.

Dippiù uno dei più accerrimi nemici di Metodio il tedesco Wichling, veniva eletto dal papa vescovo nella nuova eretta cattedrale di Nitra in Pannonia (GINZEL. Cod. p. 61, Gesch. § 19, pag. 79) nella qual diocesi era compresa la parte della Pannonia soggetta al duca di Moravia ed al duca Arnolfo di Carinzia.

e *vostro* arcivescovo. Da ultimo lodiamo le lettere slave inventate da Costantíno il filosofo ed ordiniamo che nella medesima lingua si narrino le opere e le glorie di Cristo signor nostro.... Nè certamente osta alla vera fede, nè alla dottrina, il cantare la messa nella lingua slava, oppure leggervi il sacro evangelio, le lezioni divine dell' antico e nuovo testamento bene tradotte ed interpretate, o cantare tutti gli altri offici delle ore, essendochè colui il quale fece le tre lingue principali, l'ebrea cioè, la greca e la latina, quello stesso creò anche tutte le altre a sua lode e gloria. Tuttavia ti ingiungiamo che in tutte le chiese dei *vostri* dominî per maggiore solennità si legga prima l'evangelio in latino, e dopo sia annunziato al popolo, che non comprende il latino, nella lingua slava, come si pratica in alcune chiese. Se invece *a te ed a' tuoi ministri piacesse* udire piuttosto la messa nella lingua latina, ordiniamo che ti venga celebrata la messa in questa lingua [46]).

Con questa concessione fatta personalmente al duca Moravo e per le sue province [47]), egli diveniva l' arbitro della liturgia nella Moravia, dacchè dipendeva intieramente da lui, e

[46]) Dilecto filio Sfentopulcho glorioso comiti... Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive missas in eadem sclavinica lingua canere, sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere: quoniam qui fecit tres linguas principales, hebream scilicet, grecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam. Iubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter maiorem honorificentiam evangelium latine legatur et postmodum sclavinica lingua translatum in auribus populi, latina verba non intelligentis, adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur. Et si tibi et judicibus tuis placet, missas latina lingua magis audire, precipimus, ut latine missarum tibi sollemnia celebrentur. BARONIO, Annales, o. X, p. 577, a. 880; — BARTOLINI, Memorie, p. 121; — GINZEL, Codex., pag. 62.

[47]) Così l' intende lo stesso GINZEL Gesch. § 20, pag. 83, il quale scrive in caratteri marcati: Diess Privilegium gewährte Iohann VIII, indem er anordnete: Dass *in allen Ländern Swatopluk's* fortan das Slawische als Cultussprache gebraucht wedern dürfe... ed anche il FARLATI, Illyr. sacrum III, 91. Il testo della lettera è così chiaro che non ammette alcun dubbio in proposito.

dai suoi ministri (giudici), che si celebrasse la santa messa in lingua latina o slava.

Anzi nel medesimo tempo e collo stesso breve, Giovanni VIII nominava, senza punto ricercare il desiderio di Metodio, a presule del neoeretto vescovato di Nitra [48]) il tedesco Wichling, il più acerrimo nemico dell'arcivescovo Metodio, e della liturgia slava.

Riepiloghiamo ora ed esaminiamo le cose narrate.

Se il succedersi dei fatti fu tale quale noi l'abbiamo narrato coll'appoggio di documenti autentici, e colla scorta specialmente della storia dei Ss. Cirillo e Metodio scritta dal dott. Ginzel, slavo non certo sospetto di parzialità, chiaro apparisce che Metodio ha introdotto in tutte le chiese della sua diocesi la liturgia slava, contro il divieto pontificio; poi quando il pontefice lo ha citato a Roma per giustificare la sua disobbedienza, si è presentato a lui col fatto compiuto della liturgia slava già usitata in tutta la sua diocesi.

Che cosa poteva fare il pontefice in tale contingenza? Se avesse insistito che i propri ordini fossero rispettati, e puniti i colpevoli, egli avrebbe corso pericolo di vedere il principe moravo ribellarsi alla di lui autorità e, seguendo il troppo recente e doloroso esempio del principe dei Bulgari, passare alla chiesa greca scismatica [49]). Il pontefice Giovanni VIII dovette quindi adattarsi alle circostanze del momento, e sconfessare il proprio breve dell' 873.

La di lui concessione fu però *tutta personale*. La necessità di tenersi amico il duca dei Moravi è la ragione che lo indusse

---

[48]) GINZEL, Codex p. 61; Gesch. § 19, p. 79. Questa diocesi subordinata all'arciv. Metodio comprendeva la parte della Pannonia soggetta a Svatopluk duca dei Moravi, e quella sottoposta ad Arnolfo duca di Carinzia.

[49]) Pro certo affirmamus (scrive ASSEMAN, Kalendaria Eccl. univ. Roma 1755 v. III, 170), motum Ioannem papam ad concedendum Slavonicae linguae in sacris usum.. iteratis precibus Regis populique Moraviae, quibus si postulata negasset, ii *haud dubie ad Graecam ecclesiam confugissent,* a qua, Bulgarorum instar, id facile obtinuissent.

Il medesimo afferma il DÜMMLER, Gesch. des ostfränk. Reiches, II, p. 264.

a revocare l'anteriore divieto. Il pontefice concedette il privilegio di stabilire la liturgia ecclesiastica non all'arcivescovo Metodio, ma a Svatopluk, dal cui beneplacito soltanto e da quello dei suoi ministri avrebbe dovuto dipendere l' uso della liturgia slava, o della latina, nella Moravia. Di fatti nel breve indirizzato a Metodio [50]) od in quelli nei quali si parla di lui [51]), Giovanni VIII loda bensì l'ortodossia negl' insegnamenti del nuovo arcivescovo, e la di lui sollecitudine pastorale; ma non dice una parola della lingua da seguire, e meno che meno fa menzione di un permesso, o di un diritto spettante a Metodio di celebrare i riti ecclesiastici in lingua slava.

Senonchè i nemici della nuova liturgia, il vescovo di Passavia, l'arcivescovo di Salisburgo, e sopratutti il nuovo vescovo pannonico (di Nitra) Wichling, che avrebbe dovuto essere sottomesso, secondo la bolla pontificia, ai voleri dell' arcivescovo Metodio, non si acquetarono alle disposizioni di Giovanni VIII, e tentarono tutte le vie per rivendicare alle loro chiese ed al loro clero la giurisdizione e l'esercizio delle funzioni divine nella Pannonia e Moravia, sostenuti in questo dal duca Arnolfo signore allora della Carantania e della Pannonia. E lo facevano con tanto maggiore speranza in quanto che lo stesso duca Svatopluk non si dimostrava più [52]) così amico della liturgia slava, come lo era stato per lo innanzi.

Questa disposizione del duca Moravo, e l'amicizia fra lui ed il duca Arnolfo di Carinzia, che si andava facendo sempre più intima, indebolivano giornalmente l'azione che Metodio esercitava sull'animo di Svatopluk. Nella Pannonia poi la sua

---

[50]) Ginzel, Codex p. 62, breve del marzo 881. — Bartolini, Memorie pag. 144.

[51]) Nella surricordata lettera di Giovanni VIII a Svatopluk, il pontefice non parla di esami o concessioni fatte a Metodio rispetto alla liturgia; scrive soltanto: Ille autem (Methodius) professus est, se juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicuti sancta Romana ecclesia docet, et a patribus traditum est, tenere et psallere. Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis doctrinis et veritatibus orthodoxum et proficuum esse reperientes, *vobis* iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remisimus.

[52]) Ginzel, Gesch. p. 83, § 20.

attività metropolitica era del tutto paralizzata dal nuovo vescovo di Nitra, Wichling, che aveva immediatamente iniziato nella propria diocesi un' aspra campagna contro la liturgia slava: sicchè Metodio non potè far altro che scomunicarlo, senza perciò riacquistare [53]) l' influenza perduta sulle cose ecclesiastiche di questa parte della sua provincia.

L' arcivescovo Metodio morì il 6 aprile 885. Il duca Svatopluk, cui la pace e l' amicizia conchiuse con Arnolfo di Carinzia aveva reso più proclive a seguire i consigli del principe carintiano e del vescovo Wichling a danno della liturgia slava, non solo rifiutò ad arcivescovo della Moravia il prediletto del defunto Metodio, certo Gorazd; ma fece prendere nell' anno susseguente (886) oltre duecento tra i più zelanti seguaci di Metodio, e tradurli colla forza fuori della Moravia al di là del Danubio [54]). Si rifugiarono quasi tutti nella Bulgaria.

Ed è sorprendente la facilità colla quale questi discepoli di Metodio abbracciarono lo scisma greco [55]) intorno alla processione dello Spirito santo. Coll' espulsione dei seguaci di Metodio fu dato un colpo mortale alla liturgia slava nella Moravia, ove cessò interamente [56]). Lo stesso accadde nella Pannonia, sulla quale spadroneggiava il vescovo di Nitra.

Il duca Svatopluk, l' arbitro della liturgia slava nella Moravia, si era dunque dichiarato decisamente contrario alla medesima, e le misure radicali prese contro i seguaci di Metodio assicuravano il pontefice Stefano V che egli non retrocederebbe più dalla via ora seguita. Laonde questo pontefice, non più temendo la defezione dei Moravi dalla Chiesa occidentale, compì l'opera del loro principe con un breve a lui diretto, nel quale leggevasi fra altro quanto segue [57]): «I divini offici ed i sacri

---

[53]) GINZEL, Gesch. p. 87, § 22, n. 11.

[54]) Vita S. Clementis c. 18; — GINZEL Gesch. § 24, p. 94.

[55]) Vita S. Clementis c. 11; — GINZEL, Gesch. l. cit.

[56]) GINZEL, Gesch. l. cit.

[57]) «Divina autem officia et sacra misteria ac missarum solemnia, quae idem Methodius Sclavorum lingua celebrare praesumpsit, quod ne ulterius faceret, supra sacratissimum b. Petri corpus iuramento firmaverat,

misteri e le funzioni della messa che Metodio *si arrogò* di celebrare in lingua slava dopo avere giurato sul corpo sacratissimo di San Pietro di non farlo ulteriormente, rifuggendo dal delitto del suo spergiuro, nessuno presuma di farlo in alcun modo d' ora in avanti. Essendochè per la potestà avuta da Dio e per quella della sede apostolica *sotto il vincolo di scomunica* lo interdiciamo, fatta eccezione di ciò che si riferisce all' edificazione del popolo semplice ed ignorante; se l' esposizione dell' evangelo o del simbolo viene dagli eruditi annunciata in quella lingua, anzi lo permettiamo, e l' esortiamo, ed insistiamo lo si faccia, affinchè ogni lingua lodi il Signore e lo confessi. I contumaci poi ed i disobbedienti, insistendo nell' opposizione e nello scandalo, se non si correggeranno dopo una prima e seconda ammonizione, quali seminatori di zizzania sieno cacciati dal grembo della chiesa; ed affinchè una pecora infetta non contamini l' intero gregge, ordiniamo che venga repressa colla nostra potenza e sia cacciata lontano dalle vostre terre ».

E nel monitorio ch' egli dà al vescovo Domenico ed ai presbiteri Giovanni e Stefano, che andavano fra gli Slavi,

---

sui periuris reatum perhorrescentes *nullo modo* deinceps a quolibet praesumatur; *Dei namque nostraque apostolica auctoritate sub anathematis vinculo interdicimus:* excepto quod ad simplicis populi et non intelligentis aedificationem attinet, si evangelii expositio ab eruditis eadem lingua ennuncietur; et largimur et exhortamur, et ut frequentissime fiat monemus ut omnis lingua laudet Deum et confiteatur ei ». — GINZEL, Codex, pag. 63.

L' autenticità di questo breve è contrastata. — Mentre WATTENBACH (Beiträge zur Gesch. der christlichen Kirche in Mähren. Vienna 1849 p. 43) e con lui JAFFÈ (Reg. Pont. n. 3407), DÜMMLER, (Gesch. de ostfr. Reiches. III, 254) ne sostengono l' autenticità, GINZEL (Gesch. p. 10), PALACKI ecc., la contestano.

Non è mio intendimento di spezzare una lancia nè pro nè contro il breve pontificio. Osserverò soltanto che non havvi nessuna necessità per ritenerlo scritto mentre ancora viveva Metodio, (il JAFFÈ, Reg. Pon. n. 3407 gli assegna il novembre 885), e se anche qui e là vi possa essere qualche interpolazione posteriore, il detto breve non è un anacronismo, e per di più rispecchia fedelmente il pensiero della curia romana nella questione liturgica. Il commonitorium, che riporto nella nota seguente, è la prova più evidente dell' autenticità del breve summenzionato.

ripete la medesima categorica proibizione di celebrare la messa ed i santissimi misteri in lingua slava [58]).

Fatalmente i Magiari s' incaricarono del resto. Scoppiata nell' 890 sanguinosa guerra fra il nuovo re di Germania Arnolfo ed il duca moravo, i Magiari, chiamati dal re tedesco, irruppero negli stati nemici. — La Moravia potè a stento per allora salvarsi; ma la Pannonia inferiore fu talmente devastata, che neppure una chiesa [59]) potè sottrarsi alla generale rovina. Ben presto anche la Moravia divenne preda dei Magiari, ed andarono disperse persino le ossa di S. Metodio [60]).

§ IV.

Ed ora ritorniamo all' Istria.

Non si può reprimere un senso di profondo disgusto leggendo la massa di errori che il Ginzel nella più volte ricordata storia dei Ss. Cirillo e Metodio, ed i suoi confratelli liturgici spacciano sull' Istria in questo periodo di tempo. Non si sa se vi superi l' ignoranza o la malafede. Per quella scuola lì, quando si tratta dell' Istria, la storia non è più la maestra di verità, ma la diffonditrice di folli menzogne. — Di fatti il Ginzel confonde Istria, Dalmazia, Liburnia, Litorale, costa adriatica, come fossero un solo tutto. Mentre ad ogni persona colta è noto che l' Istria dagli Ostrogoti passò nel 539 ai Bizantini, da questi nel 751 ai

---

[58]) Commonitorium Dominico episcopo, Iohanni et Stephano presbiteris euntibus ad Slavos... Missas et sacratissima illa ministeria, que Slavorum lingua idem Methodius celebrare presumpsit, quamvis domni Ioannis sanctissimi pape iuraverit se ea ulterius non presumere, apostolica auctoritate ne aliquo modo presumatur, penitus interdicit. — Antichità (Starine) ecc. v. XII, pag. 220.

[59]) Epistola Episc. Bavar. ad Iohannem P. IX. a. 900 (GINZEL, Codex p. 68).

[60]) BARTOLINI, Memorie, p. 198.

Longobardi, quindi nel 774 ritornò ai Bizantini, per venire definitivamente nel 788 in dominio dei Franchi; e mentre l'Istria era già intieramente cristianizzata, come lo dimostrano gli avanzi in Parenzo della basilica del IV secolo, in successione di altra più vetusta, e le basiliche del V e VI secolo di Trieste, Parenzo e Pola, il Ginzel fa l'Istria soggetta al principe slavo Porga (!!), e racconta che gl'Istriani hanno abbracciato il cristianesimo sotto la costui dominazione, che è quanto dire [61]) non prima del VII secolo! Poi, siccome i Serbi ed i Croati non gli sarebbero bastati a spiegare da soli l'introduzione della liturgia slava, ch'egli vuole per forza esistesse nell'Istria, inonda la nostra provincia di Slavi carantani [62]); e poi, quando gli occorre creare un ostacolo a quella liturgia, siccome i Serbi, i Croati, i Carantani non gli servirebbero all'uopo, evoca una popolazione primitiva romana, od almeno non slava, ed un clero latino, al quale, per legittimare la vittoria, assegna la maggioranza di confronto alle comunità slave. Non basta: mentre non c'è libro di geografia e storia ecclesiastica, che non insegni che le diocesi istriane di Trieste [63]), Capodistria [64]), Cittanova [65]),

---

[61]) GINZEL, Gesch. p. 113, § 29.

[62]) Op. cit. § 29, pag. 114 n. 4 e 115 n. 9; — § 4, pag. 29.

[63]) La diocesi di Trieste, oltre al proprio territorio, abbracciava la Carsia, estendendosi da Duino sino ad Adelsberg e Planina; comprendeva poi nell'Istria la parrocchia di Muggia, quella di Dolina colle chiese di Borst, Rizmagne ecc., la parrocchia di Ospo con Mascoli o Caresana e Gabroviza, e quella di Lonche con Rosariol, Cernical, Basoviza, Svonigrad e Popechio: la parrocchia di Pinguente colle sottoposte curazie di Sovignaco, Verch e Racize; la parrocchia di Rozzo con le soggette curazie di Draguch, Colmo, Boruto, e Semich; nel carso pinguentino la parrocchia di Lanischie; e finalmente la parrocchia collegiata di Umago con Materada.

[64]) La diocesi di Capodistria comprendeva l'antico suo distretto (prima del 1815) entro il quale stavano Valomvrasa e Socerga, ora aggregate a quello di Pinguente: inoltre il distretto attuale di Pirano.

[65]) Formava la diocesi di Cittanova l'odierno distretto giudiziario di Buie, con di più Topolovaz, Gradigna e Portole, luoghi ora del distretto di Montona.

Parenzo [66]), Pola [67]) e Pedena [68]) furono soggette all' autorità metropolitica del patriarca di Aquileia o di quello di Grado, il Ginzel, che è anch' esso Dottore in Sacra Teologia e professore di storia ecclesiastica, subordina invece queste diocesi all' arcivescovo di Spalato, per affibbiare poi all' Istria ed agl' Istriani tutte quelle diatribe religiose e tutti quegli scandali, che sono avvenuti nelle chiese della Dalmazia, e nell' arcidiocesi di Spalato, per cagione della liturgia slava. Se questo non si chiama falsare la storia, lo dicano per noi i nostri cortesi lettori, cui ne rimettiamo il giudizio.

Ed ecco come questo professore di storia ecclesiastica spiega (nel § 29 a pagina 116) il diffondersi della liturgia slava nell' Istria. — « Gli Slavi dell' Istria e della Dalmazia non appartenevano, scrive egli, alla diocesi di Metodio, ma a quella di Spalato, e, strettamente parlando, non valeva per essi il privilegio di Giovanni VIII intorno alla liturgia slava. Tuttavia lo pretesero anche per sè, e Metodio, benchè tutt' altro che intenzionato ad invadere la giurisdizione in una diocesi straniera, non potè impedire che la sua innovazione di celebrare la

---

[66]) Era costituita la diocesi di Parenzo dal presente suo distretto giudiziario e da quello di Rovigno con Sanvincenti (del distretto di Dignano), dal distretto di Montona alla sinistra sponda del Quieto, ed aveva nel distretto di Pisino le seguenti parrocchie; Pisino, Pisinvecchio, Antignana, Corridico, S. Pietro in Selve, Gimino, Vermo, Terviso, Zumesco, Gardosella e Caschierga.

[67]) La diocesi di Pola comprendeva tutto l'odierno distretto giudiziario di Pola, e quello di Dignano, meno Sanvincenti (della diocesi di Parenzo). Inoltre il distretto di Albona meno Berdo e Cepich (della diocesi di Pedena) e nel distretto giudiziario di Pisino le parrocchie di Susgnevizza, Bogliuno, Pas e Lupoglavo (oggidì parrocchia di Dolegnavas) nel distretto attuale di Pinguente. Questi ultimi luoghi costituivano l' arcidiaconato di Albona. Al di là del Montemaggiore la diocesi abbracciava tutto il paese da Clana a Fianona, dal Montemaggiore sino al Tarsia, formando l' arcidiaconato di Fiume.

[68]) Minima fra tutte era la diocesi di Pedena. Aveva Pedena, Gallignana, Lindaro, Novacco, Cerovglie, Chersicla, Gollogorizza, Cherbune, Berdo, Cepich, S. Ivanaz, Grimalda, tutte parrocchie, ed i vicariati di Sarez (Arecium), Scopliaco, Grobnico, Previs, Tupliaco e Gradigne.

messa e gli uffici divini in slavo, oltrepassasse ancora vita sua durante il confine sud-ovest della sua diocesi, e venisse accolta a braccia aperte dagli Slavi del Litorale, e con tenace amore mantenuta. E quando il suolo della diocesi moravo-pannonica non offerse più asilo alla liturgia di Metodio, questa trovò nel paese degli Slavi del Litorale non solo un rifugio temporaneo, ma un terreno nel quale essa doveva *per sempre* piantare radici così salde, che la preziosa eredità di Cirillo e Metodio, dopo ripetute lotte per la sua conservazione, *si mantenne intatta* presso gli Slavi del Litorale adriatico fino ai nostri giorni ».

E questo si chiama scrivere storia ecclesiastica! Ma quale prova adduce il Ginzel in conferma di queste sue parole? Nessuna. Ammassa errori sopra errori; non produce però un fatto, non un documento, niente di qualsiasi specie! E non si ha quindi ragione di chiedere se in lui, quando parla delle cose nostre, sia maggiore l'ignoranza o la malafede?

Nessuna meraviglia se, nell'incertezza che regna sul dialetto slavo cui appartiene la « lingua slavinica » nella quale Metodio scrisse i libri liturgici [69]) per la diocesi moravo-pannone, leggessimo un bel giorno ch'egli li ha scritti nell'antico dialetto istriano. Ed il primo passo su questa via lo hanno già fatto coll'assegnare l'invenzione della glagolitica al filosofo Etico, ch'essi dissero dell'Istria nostra [70]), mentre ei scrisse la sua Cosmografia in greco [71]), ed è oriundo dalla provincia *d'Istria al*

---

[69]) Chi la vuole moscovita, chi rutena, chi bulgara, chi tracica, chi serba, chi morava, chi pannonica, chi carantana, chi slovena. — Il GINZEL, Gesch. § 41 pag. 153, n. 3, la dice: serbo-bulgara-macedone.

[70]) GINZEL, p. 6, pag. 36 n. 1: Pertz in seiner Abhandlung de cosmografia Ethici (p. 150-53) sucht nachzuveisen, dass der Philosoph Ethikus aus Istrien, der vielleicht von slawischer Abkunft war, in der ersten Hälfte des 4 Ihdts die Glagoliza erfunden habe. — Der Beweis, welcher von Pertz für diese Behauptungen geführt wird, macht die Sache zwar äusserst wahrscheinlich, ist jedoch nicht völlig zwingend.

[71]) Cosmographia AETHICI ISTRICI ab Hieronymo ex graeco in latinum breviarium redacta. Edita da Enr. Wuttke, Lipsia 1854.

Mar nero[72]). Lo assevera egli stesso al c. 113. «Explicit liber Aethici philosophi Cosmografi *natione schitica*».

Il Ginzel, naturalmente, non facendo distinzione alcuna fra l'Istria e la Dalmazia, fra la metropoli di Spalato e quella di Aquileia, fra i Dalmati e Croati soggetti all'arcivescovo di Spalato ed all'imperatore greco Basilio, e gl'Istriani soggetti al patriarca di Aquileia ed al re d'Italia Berengario, fra le condizioni storiche della Dalmazia e quelle dell'Istria — della Dalmazia ove l'imperatore Basilio, scismatico, per facilitare il distacco di questa provincia dalla chiesa romana, promoveva la diffusione della liturgia slava, e dell'Istria, ove il re d'Italia Berengario era strettamente devoto al pontefice di Roma, al quale doveva la corona reale ed imperiale — non tenendo conto di questi fatti storici fondamentali, trasporta audacemente anche nell'Istria e nella Chiesa aquileiese la lotta durata per oltre un trentennio in Dalmazia e nell'arcidiocesi di Spalato, al principio del secolo X, fra i partigiani della liturgia slava con a capo il vescovo di Nona, e quelli della chiesa latina diretti dallo stesso arcivescovo di Spalato.

La liturgia slava si era diffusa nella Croazia per opera di quei seguaci di Metodio, che, cacciati dalla Moravia nell'886, si erano dispersi qua e colà nelle terre circostanti [73]); il maggior

---

[72]) Laonde anche WUTTKE, Op. cit., p. 78 lo dice dell'Istria scittica; anzi scrive a p. 69: Merkwürdig ist uns dass während von Aethicos so viele Völker vorgeführt werden, selbst die Hunnen — *die Slawen keinen Platz* haben. Höchstens die kurze Erwähnung der Vinnosi zwischen Dänen und Rifeen liesse sich auf die Wenden beziehen.

Per chi non sapesse avervi esistito un'Istria al Mar nero trascrivo il seguente brano degli Scriptores historiae Augustae, II, p. 64, a. 238. Sub his (Maximus et Balbinus) fuit et Scythici belli principium et Histriae excidium eo tempore.

[73]) Vita S. Clementis, c. 14. — DÜMMLER, Gesch. des ostfränkischen Reiches, II, 254. — Lo stesso Dümmler nell'altra sua opera Ueber die älteste Gesch. der Slaven in Dalmatien, a p. 417 scrive: Wann die slovenische Liturgie bei den dalmatinischen Slawen Eingang gefunden, wird in den Quellen nirgends näher angegeben, unmittelbar durch den persönlichen Einfluss des h. Methodius kann es nicht der Fall gewesen sein, weil die Croaten gar nicht zu seiner Diöcese gehörten.

numero nella Bulgaria, altri anche fra i Serbi ed i Croati, accolti specialmente dal vescovo di Nona. Questo vescovo, oltremodo ambizioso, aspirava divenire, coll'introduzione della nuova liturgia, metropolita della Dalmazia slava [74]), sottraendola così all'arcidiocesi di Spalato. Ma tanto i duci slavi Tamislao dei Croati e Michele dei Zachlumi, quanto l'arcivescovo di Spalato e gli altri vescovi della Dalmazia, si rivolsero al pontefice perchè ponesse fine a tale scandalo [75]) suscitato dall' ambizioso vescovo di Nona. Da ciò ebbero origine la lotta, le lettere pontifice, e la decisione del concilio di Spalato nel 925 [76]).

Che la questione religiosa fosse limitata alla provincia della Dalmazia ed alla chiesa di Spalato, lo dimostrano d'altronde la lettera di Giovanni X all'arcivescovo di Spalato ed ai vescovi della provincia spalatense [77]) nel 925, nella quale si parla di fatti avvenuti « per confiniae vestrae Parochiae », nei quali non era affatto compresa l' Istria; — la lettera contemporaneamente scritta dallo stesso papa a Tamislao duca dei Croati, a Michele duca dei Zachlumi ed a tutti gli zupani della Slavonia e Dalmazia [78]), coi quali l'Istria nulla aveva da fare; — il canone X del concilio nazionale di Spalato del 925, estraneo affatto agli Istriani ed ai loro vescovi; — e la lettera confermatoria del pontefice diretta all' arcivescovo di Salona ed ai suoi

---

[74]) DÜMMLER, Op. cit. pag. 410.

[75]) Arch. Spalatensis existimavit.. id permitti non posse, quod *contra jus, et fas* pro arbitrio, ac voluntate usurpaverant. Così scrive il FARLATI, Illyr. sac. III, p. 91.

[76]) FARLATI, Illyr. sacrum v. III e specialmente DÜMMLER, Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien (Sitzungsber. der k. k. Ak. der Wiss. phil-hist. Classe, vol. XX, il quale nel Cap. V da pag. 406 ne parla diffusamente). Vienna 1856 — e Geschichte des ostfränkischen Reiches. III, 254 e seg.

[77]) Epistola Iohannis P. X ad Iohannem III Archiepiscopum Spalatensem et Episcopos provinciae Spalatensis — GINZEL, Codex, p. 76; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 3571; — FARLATI, Illyr. sacr. III, 93.

[78]) GINZEL, Codex, pag. 76; — JAFFÈ, Reg. Pon. n. 3572: Tamislao regi Croatorum et Michaeli Duci Chulmorum.... verum etiam et omnibus zupanis et universo populo per Sclavoniam et Dalmatiam commorantibus.

suffraganei [79]), fra i quali non si erano mai trovati i vescovi di Trieste, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena.

Quella lotta liturgica finì colla piena sconfitta delle tendenze separatiste slave e del vescovo di Nona, che vi era stato l'istigatore ed il duce. Il pontefice Giovanni X, uniformandosi ai principî [80]) del suo predecessore Stefano VI espressi nella bolla dell'885, proibì la liturgia slava in tutte le chiese soggette all'arcidiocesi di Spalato nella Croazia, Dalmazia, Slavonia, tanto nel suo breve diretto all'arcivescovo di Salona [81]), quanto in quello al duca dei Croati ed agli zupani della Dalmazia e Slavonia [82]). Lo stesso fece il concilio di Spalato [83]) confermato da apposito breve dal pontefice Giovanni X [84]).

---

[79]) Iohannes Ep.... Ioanni Sanctae salonitanae Ecclesiae Archiepiscopo omnibusque suis suffraganeis Episcopis.

[80]) Così Dümmler, Ueb. die ält. Gesch. der Slawen pag. 420.

[81]) Unde hortamur vos dilectissimi... ut secundum mores Romanae Ecclesiae Sclavinorum terrae ministerium sacrificii peragant in latina scilicet lingua, non autem in estranea, quia nullus filius aliquid loqui debet vel sapere nisi ut mater ei insinuaverit. — Farlati, Illyr. s. III, p. 93.

[82]) Farlati, Illyricum sacrum, III, p. 95: Quis etenim specialis filius sanctae Romanae Ecclesiae, sicut vos estis, in barbara seu Sclavinica lingua Deo sacrificium offerre delectatur?.. Unde iterum atque iterum vos monemus ut in vestra conversatione maneatis et linguam et praecepta Rev. Episc. a nostro latere vobis transmissi, in omnibus nobis creduli audiatis.

[83]) X. Ut nullus Episcopus nostrae provinciae audeat in quolibet gradu Sclavinica lingua promovere... nec in sua Ecclesia sinat eum missas facere praeter si necessitatem sacerdotum haberet, per supplicationem a Romano Pontifice licentiam ei sacerdotalis ministerii tribuat. Racki, Documenta historiae chroaticae per. ant. ill. pag. 149. — Farlati, Illyr. sacr. III, 97.

[84]) Ginzel, App. p. 78.. Quia in vobis orta fuit contentio ante nostrorum Legatorum praesentiam de Ecclesiasticis negotiis, volumus ad limina Apostolorum venientes ante nostram nostrorum Episcoporum praesentiam cuncta definire satagatis... Nam vestras litteras suscipientes investigare non detulimus, et quia illic maxima erat impressa murmuratio, suspendere hoc curavimus, ut ante nostram praesentiam, aut tu cum Gregorio, aut unus vester suffraganeus Episcopus veniens cuncta per ordinem vobis revelent; quatenus per viam justitiae incedentes,

E mentre nella Dalmazia ferveva la lotta tra la liturgia slava e la latina, occasionando disordini, tumulti ed un vivo

---

quidquid rectum est inter vos definire valeamus. De caeteris autem Capitulis vobis innotescimus, quatenus hac ratione excepta, quidquid synodaliter nostri Legati Episcopi vobiscum una statuerunt, a nobis confirmata existant. — JAFFÈ, Reg. pont. n. 3573.

A torto scrive il GINZEL (Gesch. § 30 p. 119): Der Erfolg dessen war dass der Pabst die Geltung des X.ten Canon suspendirte... und es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen dass der Bischof Gregor von Nona so glücklich war, Pabst Iohann X mit dem slawischen Kirchenwesen in Dalmatien zu versöhnen, und die Aufhebung des durch den besagten X Canon des Spalater Concils über dasselbe ausgesprochenen Todesurtheils vom Pabste zu erwirken.

Nella lettera succitata, non il Canone X riflettente la liturgia, ma venne sospesa la decisione del Canone XI riguardante i confini della diocesi di Nona e la subordinazione del vescovo Gregorio all' autorità metropolita di Spalato. Ed è perciò che il papa cita a Roma il vescovo di Nona, e l' arcivescovo di Spalato.

Così il FARLATI, Illyr. sacrum, III, p. 102, n. A. spiega le parole della lettera pontificia « de ecclesiasticis negotiis » — id est de jurisdictione Ecclesiastica, de qua Episcopi Dalmatiae cum Episcopo Chrobatorum contentio erat; ed alla n. K. il « quatenus hac ratione excepta » — excepta controversia de jurisdictione Ecclesiastica, quam injudicata relinquit, caetera omnia, quae Synodus Spalatensis decrevit, approbantibus legatis Pontificiis, auctoritate Apostolica confirmat. — Il RACKI pure (Monum. Sclavorum merid. VII, p. 193) scrive: Constitutiones concilii a sede romana confirmantur excepto capitulo de jurisdictione nonensis episcopi. Egualmente si esprime il DÜMMLER, Ueber die ält. Gesch. der Slaven, pag. 422.

E che il Farlati, il Racki, il Dümmler dicano il vero, ed il Ginzel sostenga il falso, lo dimostra quanto accadde nella Dalmazia negli anni susseguenti. Cioè: non essendo comparsi a Roma nè il vescovo di Nona Gregorio, nè l'arcivescovo di Spalato, la questione si protrasse per altri tre anni. Ma continuando il primo ad opporsi al suo metropolita e ad usurparne l' autorità (THOMAS Arch. c. 16), i vescovi della Dalmazia si rivolsero nuovamente al pontefice, affinchè mettesse fine a tale disordine. Il pontefice mandò allora come legato il vescovo Madalberto, il quale, venuto nella Dalmazia ed esaminato accuratamente lo stato delle cose, convocò nel 928 un nuovo concilio a Spalato, in cui, respinte le pretese del vescovo di Nona, furono confermate le diocesi nei loro antichi confini, ed assieme la subordinazione delle diocesi e dei rispettivi vescovi dal metropolita di Spalato. Il papa Leone VI confermò nello stesso anno 928

scambio di lettere fra il clero ed il pontefice, e la venuta di speciali legati, e la convocazione di un concilio provinciale; in tutti questi atti, in tutte queste corrispondenze non si fa giammai menzione dell' Istria, o di alcuno dei suoi vescovati, e così neppure in nessuna cronaca, in nessuno dei documenti di quel tempo che si riferiscono alle cose dell'Istria, e ne trattano diffusamente. Si legga il Chronicum venetum, il Chronicum gradense, la Cronaca del Dandolo, i Monumenta Ecclesiae aquileiensis, i Regesta pontificum, i Documenti publici e privati editi dal Kandler nel Codice diplomatico istriano, i Documenta publicati dal Minotto, si legga tutto il vol. XVII della Sacrorum Conciliorum Collectio del Mansi, e si vedrà se in tutte queste opere si trova una sola parola che alluda anche indirettamente all' uso della liturgia slava nelle chiese dell' Istria.

E questa è storia; ma questa è anche la prova più evidente che nei secoli IX e X Slavi *non c' erano* nell' Istria, nè mai vi era stata introdotta la liturgia glagolita.

§ V.

I pontefici avevano bene compreso che, oltre all' ambizione di singoli individui, la causa principale per cui la liturgia slava perdurava e si diffondeva era da ricercarsi nell' ignoranza del clero slavo, il quale, non conoscendo che il proprio dialetto, e punto il latino, si trovava inetto a celebrare in questa lingua i misteri divini. Laonde già il pontefice Giovanni X aveva caldamente raccomandato nelle sue lettere al clero salonitano lo

---

tale deliberato. La bolla se la può leggere nel FARLATI, Illyr. sacrum, III, pag. 107; — JAFFÈ, Reg. pont. n. 3579.

Suffraganei dell' arcivescovo di Spalato vennero confermati, in base agli antichi documenti, per la Dalmazia croata i vescovi di Arbe, Veglia, (qui obtinebat maiorem partem parochiarum quas nunc habet signiensis ecclesia), Ossero e Zara; per la serba Stagno, Ragusa, Cattaro.

Vediamo quindi che i vescovati dell' Istria (di Trieste, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola, Pedena) nulla avevano da fare coll'arcidiocesi di Spalato, e colla liturgia slava.

studio della lingua latina, volendo esclusi dal sacerdozio coloro che ne fossero totalmente ignari [85]). Ma i suoi eccitamenti furono del tutto inutili; perciocchè, vuoi per la barbarie letteraria [86]) in cui trovavasi avvolta la Dalmazia nei secoli X e XI, vuoi per l' opera dei sacerdoti che non conoscevano affatto la lingua latina, la liturgia slava, la cui proibizione per qualche tempo era stata osservata, prendesse a diffondersi nuovamente. Laonde il papa Nicolò II credette necessario d' intervenire energicamente, mandando quale suo legato nella Dalmazia il cardinale Maynardo. Nel concilio [87]) di Spalato del 1059, cui intervennero tutti i prelati della Dalmazia e Croazia — « omnium praelatorum Dalmatiae et Croatiae » — dunque nè dell' Istria, nè di Trieste, nè di Gorizia [88]) — venne confermata la decisione del precedente concilio di Spalato del 925 e stabilito: « che nessuno presuma d' ora in avanti celebrare i divini misteri in lingua slava, ma soltanto nella latina e greca, nè alcuno di quella lingua venga promosso agli ordini sacri » [89]). E tale decisione fu sancita dal papa Alessandro II (1061-1072) con apposita bolla [90]).

---

[85]) GINZEL, Codex, pag. 76, 77, 78; — Gesch. § 31, pag. 121.

[86]) GINZEL, Gesch. § 31, p. 121.

[87]) FARLATI, Illyr. sacr. III, 128; — DÜMMLER, Ueber die ält. Gesch. p. 428; — RACKI, Mon. Slavorum mer. VII, 204.

[88]) Per indicare la Dalmazia e la Croazia il Ginzel si serve della parola » Küstenland ». Sembra ch' egli non sappia o non voglia sapere come la parola Küstenland, quale espressione politica, indichi le tre province amministrative dell' Istria, Trieste e Gorizia unite in una sola provincia politica col nome di « Litorale ». Ed è sorprendente con quale indifferenza egli attribuisca questo nome ora alla Dalmazia, ora alla Croazia, ora all' Istria, ora al Goriziano, talvolta separatamente, talvolta a tutte assieme, occasionando così enorme confusione, fonte di molteplici errori.

[89]) RACKI, Mon. Slavorum merid. VII, p. 204, a. 1059:.. ut nullus de caetero in *lingua slavonica praesumeret divina mysteria celebrare,* nisi tantum in latina et graeca, nec aliquis ejusdem linguae promoveret ad sacros ordines.

[90]) THOMAS, Historia Salonitanorum pont. (LUCIO, De regno Dalmatiae et Croatiae, l. IV, p. 371); — GINZEL, Append. pag. 89; Gesch. § 31, pag. 121 — FARLATI, Illy. sacr. III, 129.

La chiesa non ismentì neppure altrove il principio stabilito dalla bolla di Giovanni VIII nell'873, confermato da Stefano V nell'885 e da Giovanni X nel 925, di non permettere la liturgia slava nella celebrazione degli uffici divini; e quando nel 972 il duca Boleslao chiese a Giovanni XIII la concessione di un proprio vescovato per la Boemia, il papa accondiscese che nominasse un vescovo per la chiesa di S. Vito a Praga, a condizione però che l'eletto fosse versato specialmente nella lingua latina e « *non seguisse* i riti e la setta dei Bulgari, o dei Russi o della *lingua schiavona* negli uffici divini, ma bensì le istituzioni ed i decreti apostolici » [91]). Un tentativo fatto dall'abate Procopio d'introdurre abusivamente la liturgia slava nel convento di Sazava da lui edificato nel 1039, col chiamarvi dall'Ungheria alquanti monaci greco-slavi, fallì per l'opposizione dello stesso re dei Moravi Spitineo. Nel 1056 i monaci greco-slavi [92]) dovettero cedere il posto a' monaci latini.

Vratislao che gli successe nella corona, favorevole com'era alla liturgia slava, richiamò gli espulsi monaci, e si rivolse al pontefice Gregorio VII chiedendogli non solo per l'abbazia di Sazava, ma per tutto il suo regno il permesso di celebrare la messa in lingua slava. Ed il pontefice glielo *ricusò* recisamente colla bolla del 2 gennaio 1080, dichiarando *imprudente* la domanda, ed ordinandogli di opporsi con tutte le sue forze a sì *vana temerità* [93]).

Che queste decisioni sinodali, queste bolle, queste proibizioni pontifice rimanessero troppo spesso lettera morta per

---

[91]) Verumtamen non secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ruziae, *aut Slavonicae linguae,* sed magis sequens instituta et decreta apostolica, unum potiorem totius Ecclesiae ad placitum eligas in hoc opus Clericum. latinis adprime literis eruditum... — GINZEL, Codex, p. 79.

[92]) GINZEL, Gesch. § 36, pag. 140, n. 8.

[93]) Quia vero nobilitas tua postulavit, quo secundum Sclavonicam linguam apud vos divinum celebrare annueremus officium, scias nos huic petitioni tuae *nequaquam* posse favere... Unde ne id fiat quod a vestris *imprudenter* exposcitur auctoritate beati Petri *inhibemus,* teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae *temeritati* viribus totis resistere precipimus. — HARDUIN, Acta concil. 1434; — GINZEL, Codex, pag. 91.

cagione dell'incuria o del malanimo di coloro che sarebbero stati per i primi chiamati a farle rispettare, ovvero per partigianeria politica, e per l'ignoranza del clero di campagna, non è da meravigliarsi. Altrettanto avveniva anche nella diocesi di Segna in Croazia, situata in una delle contrade più alpestri e appartate, quindi meno di ogni altra accessibile alla cultura e civiltà latina. Uno dei vescovi di Segna, più coscienzioso dei suoi predecessori, rese edotto di questo stato di cose il sommo pontefice Innocenzo IV, aggiungendo che il clero di quelle parti asseriva avere ricevute quelle scritture slave da San Girolamo stesso.

Quest'asserzione deve avere colpito l'animo del pontefice, che, travagliato da ben altre cure che non fosse quella d'investigare la veridicità dell'asserto, da Lione, ove allora si trovava, rescrisse al vescovo di Segna il 19 marzo 1248, concedendogli il permesso che si continuasse nella *sua diocesi* a celebrare in lingua glagolitica [colle lettere di S. Girolamo], ma *soltanto in quei luoghi nei quali essa esisteva per consuetudine* [94]). È certo che i preti di Segna si sarebbero trovati in grave imbarazzo, qualora si fosse loro chiesta la prova di avere ricevuto proprio da San Girolamo le lettere glagolite.

Nella diocesi di Veglia, in quella vece, benchè appartenente dapprima alla metropoli di Spalato, quindi a quella di Zara, ed attratta per tanti secoli nell'orbita della storia dalmata, quando l'isola venne al contatto di una civiltà più elevata, la liturgia slava aveva ceduto totalmente il posto alla lingua e liturgia latina. Nella prima metà del secolo XIII in *nessuna*

---

[94]) Innocentius P. IV ad Episcopum Seniensem. Porrecta nobis petitio tua continebat, quod in Slavonia est littera specialis, quam illius terrae clerici se habere a B. Hieronymo asserentes, eam observant in divinis officiis celebrandis. Unde ut illis efficiaris conformis, et *terrae consuetudinem, iu qua existis episcopus,* imiteris, celebrandi divina officia secundum praedictam litteram, a nobis licentiam suppliciter postulasti. Nos igitur attendentes, quod sermo rei, et non res sermoni subiecta, licentiam tibi in *illis dumtaxat partibus,* ubi de consuetudine observantur praemissa, dummodo ex ipsius varietate litterae sententia non laedatur, auctoritate praesentium concedimus postulatam. — RAYNALDUS, Ann. eccl. a. 1248; — GINZEL, Codex, pag. 92.

chiesa della diocesi vegliese si celebravano più le solennità religiose in lingua slava. Lo prova il fatto che i monaci benedettini del convento di S. Nicolò di Castelmuschio, desiderando nel 1251 di celebrare le solennità religiose in lingua slava, dovettero supplicare il pontefice Innocenzo IV, adducendovi a motivo la loro crassa ignoranza, cioè che erano Slavi, e che, istruiti solo nelle lettere slave, non potevano imparare le lettere latine. Innocenzo IV scrisse il 26 gennaio 1252 al vescovo di Veglia, rimettendone la decisione alla di lui prudenza [95]).

L' ordine emanato dal Consiglio dei Rogati di Venezia il 24 aprile 1481 di espellere dall' isola di Veglia i frati slavi d' un certo monastero perchè officiavano secondo il costume slavo [96]), e di non permettere la dimora se non a quelli che celebrassero nella lingua latina (more nostro latino), dimostra che anche nei secoli XIV e XV non si tenevano le funzioni religiose in lingua slava in nessuna chieşa della diocesi vegliese. I sopradetti frati slavi erano, come è noto, dell' ordine dei Terziarî, ed appartenevano alla provincia religiosa della Dalmazia, ed erano quindi estranei alle altre chiese diocesane. Queste invece

---

[95]) Innocentius episcopus ecc. Venerabili fratri... Episcopo Veglensi. Salutem ecc. Dilecti filii Abbas et Conventus Monasteri sancti Nicolai de Castro Muscla (Castelmuschio) ordinis s. Benedicti tui diocesis nobis humiliter supplicarunt, ut cum ipsi, qui Sclavi existunt et slavicas litteras habeant, *discere latinas litteras non possunt*, eis, ut in litteris sclavicis secundum ritum ecclesiae Romane divina officia valeant celebrare, prout iidem et predecessores sui facere consueverunt, licentiam concedere curaremus. De tua itaque *circumspectione* plenam in domino fiduciam obtinentes, presentium tibi auctoritate concedimus, ut super hoc facias, quod videris expedire. Datum Perusii VII Kal. febbruari, Pont. nostri Anno IX. — A. THEINER, Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium. Roma 1863.

[96]) « Reperiuntur in illa insula, in certo Monasterio quidam Fratres Sclavi, qui sacrificant et celebrant divina officia more sclavo, qui variis causis sunt ex insula praedicta removendi. Igitur tibi mandamus ut cum primum ad insulam perveneris, reiicere et licentiare debeas Fratres praedictos sclavos, nec permittere aliquem eorum, ullo unquam tempore venire in insulam praedictam et cura habere alios religiosos qui in monasterio praedicto stent et celebrent more nostro latino, an. 1481 die 24 Aprilis. — In collegio habente auctoritatem a consilio Rogatorum. Com. Francisco Barbo ». — Mon. Slav. merid. I.

dovevano obbedire al decreto dell'arcivescovo di Zara Valaresso, che proibiva severamente nel 1460 di celebrare in glagolitico, senza suo speciale permesso [97]).

La credenza che la scrittura glagolitica fosse dovuta a S. Girolamo, si diffuse ben presto in modo che per i più acquistò carattere di verità. E vediamo il re di Boemia Carlo IV chiedere un secolo più tardi, nel 1346, al pontefice Clemente VI il permesso che nel convento di Emaus in Praga, da lui fondato, si celebrasse in glagolitico: « per riverenza e memoria verso il gloriosissimo Confessore, il beato Girolamo Stridoniense, dottore egregio, e traduttore ed interprete esimio della sacra scrittura dall' ebraico in lingua latina e slavonica, dalla quale ebbe principio l' idioma slavonico del nostro regno di Boemia, ed affinchè egli (S. Girolamo) ritorni nel detto regno come fra gente sua e nella sua patria rimanga perpetuamente glorioso [98]) ».

Il pontefice, che in Carlo di Boemia aveva il più valido sostegno nell' accanita lotta che sosteneva contro Lodovico il Bavaro imperatore di Germania, gli concesse colla bolla 9 maggio 1346 il permesso che si celebrassero le solennità religiose nel convento di Emaus in lingua glagolitica, a condizione però che di questo permesso non si facesse uso che per quel *luogo soltanto* [99]).

Nel novembre del 1438 gli Utraquisti chiesero al concilio di Basilea di poter leggere in lingua slava almeno gli evangeli, l'epistole ed il simbolo, per eccitare la devozione del popolo [100]);

---

[97]) M. IVANCICH, Rito glagolitico per gli appartenenti al terzo ordine di S. Francesco nella Dalmazia, Istria e Quarnero. Zara, 1887 (Poraba glagolice kod. redovnika III reda sv. Franie ecc.) pag. 8.

[98]) GINZEL, Codex, pag. 94.

[99]) GINZEL, Codex, p. 93.. recipiendi *unum locum duntaxat* in dicto regno vel ejus confinibus, in quo servare valeant dictum ritum.

[100]) . . ad minus Evangelia, Epistolas et Symbolum in Vulgari in Missis et Ecclesiis coram populo ad excitandam devotionem libertari, legi et decantari. Nam in nostro linguagio slavico.. ASSEMANI, Kalend. IV, 222.

ma i padri del concilio si rifiutarono, perchè *contrario ai riti della Chiesa,* ed agli usi della diocesi di Praga [101]).

Questa lunga diversione dal soggetto principale del nostro studio ha per iscopo, oltre che di porgere al lettore una esatta esposizione della storia della liturgia slava dal tempo della sua introduzione fino al secolo XV, anche quello di fargli apprendere con quanta insistenza i pontefici, per ben quattro secoli, costantemente, si opponessero ad ogni tentativo d'introdurre o ristabilire questa liturgia nelle chiese dell'Occidente; e come quando si piegarono a qualche concessione in creduto omaggio alla memoria del padre della chiesa S. Girolamo, oppure per amicizia personale verso il re di Boemia, cercassero sempre di limitarlo il più possibile, accordando l'uso della detta liturgia ad una singola località, come si vide nella Boemia, ovvero a quelle parrocchie soltanto — in illis dumtaxat partibus — nelle quali essa esisteva per consuetudine, come avvenne nella diocesi di Segna.

Perlocchè sorge spontanea la domanda: se in Boemia, terra slava per eccellenza e quasi seconda patria dei Ss. Cirillo e Metodio, se in Dalmazia, interamente soggetta a principi slavi, la liturgia slava non potè sostenersi, ma da per tutto, meno qualche rara eccezione, venne abolita; e se nella stessa diocesi di Veglia quella liturgia abbisognò, nella seconda metà del secolo XIII, del ricorso alla S. Sede per essere usata in una chiesa puramente conventuale, come si può asserire, *senza ombra di prova*, che questa liturgia perdurasse intatta, forte e vegeta dal tempo dei Ss. Cirillo e Metodio, proprio nell'Istria, nell'Istria dove hanno ancora da dimostrare che vi fossero degli Slavi, nell'Istria soggetta ecclesiasticamente ai patriarchi latini di Aquileia, o di Grado, e politicamente dapprima agl'imperatori germanici, e con questi a dinastie tutte tedesche, non certo spasimanti per la liturgia glagolitica, e poscia in buona parte alla republica veneta?

---

[101]) . . quod *ritus Ecclesiae hoc non habet,* neque in ipsa Pragensi Ecclesia ante ista disturbia hoc fiebat.

§ VI.

Le condizioni etnografiche mutarono alquanto nel nostro paese nei secoli XI e XII, quando esso venne in dipendenza dei duchi di Baviera e di Carinzia: quando il marchese d'Istria Ulrico fu incaricato di reggere anche la marca carniolica. Allora l'unità del governo favorì la discesa nella nostra provincia di famiglie slovene, per lo più pastori od agricoltori, attratte dalla mitezza del clima, dalla più ricca vegetazione, dalla vita più comoda e lieta. Si allargarono così nell'altipiano della Carsia; e l'antica via commerciale, che dal detto altipiano pel passo di Mont'aurato metteva a Pinguente, Pisino, Capodistria, favorì queste parziali e lente trasmigrazioni degli Sloveni anche nella regione pedemontana [102]).

Fino oltre al 1000 tutti i nomi dei luoghi menzionati nei diplomi sono italiani. Si consultino [103]) le donazioni del re Berengario nel 911, quelle del re Ugo nel 929, la promessa di Capodistria al doge veneto nel 932 e 977, i patti conchiusi fra Venezia e l'Istria nel 933, la conferma di Ottone II nel 974, le donazioni al vescovo di Parenzo nel 983 e 1060, il placito giudiziario del 991, gli atti dei vescovi di Parenzo nel 1014, 1017 e 1030, quelli del vescovo di Trieste nel 1072, la

---

[102]) Scrive il KANDLER, Memorie storiche di Montona, pag. 67: Delli Slavi diremo brevemente che nell'Istria propria tra l'Arsia ed il Timavo non ve ne furono al tempo romano, nè al tempo dei bizantini. ... Li Slavi nell'Istria non cominciano a figurare che appena col 1400. Fra questo e l'800 si ha certezza di Slavi venuti, come tutto persuade a credere, dal Carnio, perchè Sloveni, collocati nelle parti montane del Triestino, nell'Egidano, nell'Emoniense, nel Pinguentino, nel Pisinese, nel Petenate, frammisti agli avanzi dei Celti e dei Latini; ondate frequenti ai confini di popoli, ove or l'uno or l'altro avanza o retrocede, secondo tempi propizî od avversi, sia in guerra sia in pace.

[103]) I documenti qui ricordati trovansi nel KANDLER, Cod. dipl. istr., — nel SCHUMI, Urkunden und Regestenbuch für Krain, Lub. 1882; — e nel MINOTTO, Acta et Diplomata a r. tabulario veneto, Ven. 1870.

donazione di madonna Azzica nel 1040, quella di Ulrico figlio del marchese d'Istria nel 1102, di Enrico II al patriarca di Aquileia nel 1012, di Enrico IV al marchese Ulrico nel 1064 ed al vescovo di Frisinga nel 1167, e si vedrà se in tante centinaia di nomi di persone e di località rinvengonsi tracce di un elemento slavo nell'Istria.

Dopo il 1100 cominciano a comparirne taluni di slavi [104]). Nel 1102 si trova Golgoriza, in luogo di Moncalvo; Cernogradus e Billegradus, in luogo del nome originario di Nigrignanum ed Albinianum. Il castello, che nei diplomi del 1112 porta il nome di castrum Mahrenfels, in quello del 1264 chiamasi castrum Lupoglau, e la villa adiacente Ober Lupoglau, oggi tradotto in Goregnavas (villa superiore). In alcune contrade dell'Albonese e della Valdarsa, e nei territori di Barbana e di Golzana, si stabilirono appena nel 1192 alcune famiglie dalmate [105]), che però scomparvero in seguito alle pesti, e furono surrogate [106]) dagli attuali Morlacchi.

In un documento del 1030, la via che andava da Parenzo a Pisino chiamavasi; « Via Sclava », oppure anche « Via Sclavonica ». come si legge negli atti posteriori del 1158 e 1225. Non si creda però che si chiamasse così perchè fosse tutta circondata da Slavi, ma perchè metteva in contrade da questi abitate. Nel vicino Friuli c'era la « Strata Ungarorum ». detta così perchè era stata la via battuta dagli Ungheresi nelle loro incursioni dopo il 900, e perchè quella era la strada commerciale per l'Ungheria.

Tuttavia il numero degli Slavi dovette essere esiguo nell'Istria ancora al finire del secolo XI, se i Crociati, che nel 1096–97 attraversarono la nostra provincia, capitanati dal conte di Tolosa e dal vescovo di Puy, neppure si accorsero che qui da noi vi esistessero due popolazioni diverse e vi fossero degli

---

[104]) Lo stesso Fra Paolo CHIACHICH del convento illirico di S. Gregorio di Capodistria mette dopo il mille la venuta degli Slavi nell'Istria. — KANDLER, Istria, a. I.

[105]) Istrumento conchiuso il 10 febbraio 1199 fra Pribisclavo gastaldo di Barbana ed il conte di Pola.

[106]) DE FRANCESCHI, Note storiche, p. 352.

Slavi; mentre ben lo videro e lo provarono nella Dalmazia [107]), appena vi ebbero posto il piede.

E nell' Istria nostra non si ebbe alcun esempio delle lotte succedute nella Dalmazia [108]) fra il 1063 ed il 1075, sempre a cagione della liturgia slava.

Al giuramento prestato nell' ottobre 1202 dagli abitanti di Trieste e Muggia al doge veneto Enrico Dandolo sono firmate 453 persone: di queste quante portano nomi che possono farle supporre di origine slava? La vita e la storia delle città istriane nei secoli XII e XIII sono forse la storia d' una zupania slava, o non piuttosto quella di un libero comune italico? E Dante vide forse nell' Istria *due* schiatte diverse, udì nel nostro paese *due* diverse favelle, quando ascrisse il dialetto istriano ai dialetti italici?

Il mutamento etnografico si fece più sensibile quando la contea d' Istria, staccata dal marchesato, passò in mano dei conti di Gorizia, e nel 1374 degli Absburgo, i quali, possedendo in pari tempo la Carniola ed altre terre abitate dagli Sloveni, ne favorivano l' immigrazione. Le guerre e le pesti fra il 1200 e il 1400, decimando specialmente l' interno della provincia, costrinsero i signori feudali di quelle terre e castella a colmare le lacune prodotte fra i servi della gleba da questi due flagelli, col chiamare altri coloni dalla Carniola di mano in mano che il bisogno lo richiedeva, non avendo allora l' Istria braccia sufficienti al lavoro dei campi. Questo ci dà la ragione del come, mentre un po' alla volta la campagna istriana veniva abitata da gente forestiera, sì gran numero di località potessero conservare inalterato il nome primitivo latino ed italiano.

Nel 1262 « propter guerrarum discrimina ». la chiesa vescovile di Pedena era rovinata in modo da non bastare al sostentamento del vescovo e della sua famiglia. La guerra del 1291 è detta: « saevissima in miserabiles strages hominum et

---

[107]) RAIMONDO D'AGILES, Historia Francorum qui ceperunt Ierusalem.

[108]) RACKI, Mon. Slav. Mer. VII pag. 206–210.

locorum desolationes ». — Le confinazioni contenute nell' istrumento di reambulazione [109]) si fanno frequenti dopo il 1100, e si potrebbe ammettere, come osserva giustamente il De Franceschi [110]), « che le loro date segnino i principî e la continuazione del trasferimento degli Slavi nei contemplati comuni, dacchè ogni colonizzazione involve determinazione dei confini delle terre assegnate »; e con tanta maggiore probabilità in quanto che quasi tutte queste date corrispondono a precedenti periodi di pesti o di guerre.

Nel 1234 havvi memoria di Slavi a Longera [111]); nel 1225 avvennero irruzioni di genti dalla Carniola e Carinzia [112]). Slavi nell'interno dell'Istria sono ricordati nell'anno 1277; nell'agro di Capodistria nel 1300 [113]); a Cropada e Bisoviza nel 1304 [114]). Sul principio del secolo XIV il comune di Capodistria emana leggi pei rustici e pegli Slavi stabiliti nel suo territorio [115]), e nel 1349, il dì 29 marzo, il senato veneto elegge un capitano « Sclavorum » per invigilare e tutelare gli Slavi nel distretto di Capodistria [116]).

E qui si hanno sempre Slavi stabilitisi nella campagna, negli agri delle terre, ma non entro a queste. Di fatti persino a

---

[109]) KANDLER, Cod. dipl. istr., 5 maggio 1325.

[110]) DE FRANCESCHI, Studio critico sull' istrumento della pretesa reambulazione di confini del 5 maggio 1365, pag. 39.

[111]) KANDLER, Cod. dipl. istr. — Osserva il DE FRANCESCHI, Note storiche, pag. 354: questa denominazione speciale di villa degli Sclavi indica senz' altro che le altre ville non erano occupate da Slavi, e che questi abitavano quel luogo da non lungo tempo. — Così il nome di Passiavas (villa dei cani) dato da essi alla villa Decani, che prese il nome dalla famiglia De Cano di Capodistria che ne fu proprietaria nel 1300 e nel successivo 1400 li mostrerebbe apparsi colà appena a questo tempo, cioè dopo le grandi pesti del 1348 e 1361.

[112]) MANZANO, Annali del Friuli, II, 286.

[113]) KANDLER, Istria, VI, 27 e 28.

[114]) KANDLER, Cod. dipl. istr.

[115]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1300 circa.

[116]) Senato misti, XXV, (Atti V, 58), 1349, 29 marzo.

Castua le iscrizioni sui sepolcri nel secolo XIV si facevano in lingua italiana [117]).

Questi Slavi però, oriundi in massima parte dalla Carniola o dalla Carinzia, di stirpe slovena [118]), subordinati all'arcidiocesi di Salisburgo, od a quella di Aquileia, avevano sempre nelle funzioni religiose usata la liturgia latina, e quindi le loro immigrazioni nella Carsia, nel territorio di Trieste e di Capodistria, (ove vennero designati col nome di Savrini), in quello di Pirano sino alla Dragogna, e nei territori di Pinguente, Pisino e Pedena, non arrecò, nè poteva arrecare mutazione alcuna nella lingua liturgica della nostra provincia usitata già dal tempo di S. Ermagora.

§ VII.

Ma ben altro si fu nei secoli XV e XVI, secoli di sciagura e di rovina per la nostra provincia. Alle numerose guerre che la funestarono, e specialmente a quella del 1382-400, combattuta non fra gli eserciti ma fra le popolazioni « così che tutta

---

[117]) Lo assicura G. STRADNER, Rund um die Adria, Graz 1893, pag 36, il quale vi aggiunge: « laonde Dante poteva allora scrivere: il Quarnero che Italia chiude e i suoi termini bagna ».

[118]) Il TOMMASINI, Commentarî, I, c. 15 scrive: Li primi e più numerosi degli altri sono li Schiavoni che altri chiamano Slavi, che vengono dalla Dalmazia o Schiavonia, antico Illirico, popoli forti ed atti alle fatiche, e sono sparsi per tutti i luoghi, anzi al presente la lingua slava si è fatta comune quasi per tutto, e le genti di molte ville non sanno nemmeno pronunciare l'italiana. Questi l'anno 966 invasero la provincia e distrussero principalmente il territorio di Parenzo, onde nel privilegio di Rodoaldo vengono chiamati nefandi Slavi e duri barbari.

Non è possibile, come vorrebbe il Tommasini, che la popolazione Slava nell'interno dell'Istria abbia l'origine dalle piraterie dei Croati e Narentani del sec. X. — Notevole è però il fatto che neppure questo vescovo attribuisce la presenza degli Slavi nell'Istria ad un periodo di tempo anteriore al 966.

l'Istria potè dirsi deserta per questa cagione » [119]), si erano aggiunte le pesti, che infierirono durante il secolo XIV. Ben dodici ne sono ricordate: quelle degli anni 1312, 1330, 1343, 1347, 1348, 1360, 1361, 1368, 1371, 1380, 1382, 1397. Furono fatalissime per Muggia, Pirano, Rovigno, Parenzo, Pola ed Ossero e pei loro territori: la popolazione ne restò decimata; anzi l'agro polese si vide quasi del tutto spopolato [120]).

Altre pesti ed altre guerre piombarono addosso al nostro disgraziato paese nel secolo XV. Ci furono le pesti del 1413, del 1427 e del 29, 49, 56, 67, 68, 76, 77, 78, 83, 97, 99; ed anche questa volta il più colpito di tutti si fu il contado di Pola. Ad uno ad uno si videro cessare allora i vecchi conventi dei Benedettini fondati nella campagna istriana dalla pietà religiosa, e dalle molteplici largizioni dei nostri antenati.

Nel secolo XVI si ebbero le guerre fra i Veneti e gli Austriaci, le depredazioni dei Turchi, poi quelle degli Uscocchi, e le pesti del 1505, 11, 12, 25, 27, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 73, 77, con grande strage di popolazione. Larghi tratti di terreni e di pascoli erano rimasti incolti ed abbandonati per mancanza di braccia, centinaia e centinaia di case erano disabitate, e la malaria, prodotta dall'accumularsi delle macerie, mieteva altre

---

[119]) .. quod tota Istria dici potest deserta ista de causa. Così nelle relative Commissioni ducali.

[120]) Queste e le seguenti notizie riguardanti principalmente il ripopolamento dell'Istria sono tratte dalle publicazioni: SENATO misti (Atti, v. III, a. 1887); — Senato secreti (Atti, v. VI, a. 1890, e vol. VII, a. 1891); — RELAZIONI dei capitani di Raspo (Atti, v. IV, a. 1888; v. V, a. 1889; v. VI, a. 1890); — RELAZIONI dei podestà-capitani di Capodistria (Atti, v. VI, a. 1890; v. VII, a. 1891; v. VIII, a. 1892); — RELAZIONI dei provveditori veneti (Atti, v. II, a. 1886; v. V, a. 1889); — KANDLER, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale. Trieste 1855; — DE FRANCESCHI, L'Istria, note storiche, pag. 348 e seg.; — T. CAENAZZO, I Morlacchi nel territorio di Rovigno (Atti, v. I, a. 1885); — BIDERMANN, Die Romanen und ihre Verbreitung in Oesterreich. Graz 1877; — A. MARSICH, Quando vennero gli Slavi nell'Istria (Arch. triestino, v. XIII, a. 1887); — B. SCHIAVUZZI, La malaria in Istria (Atti, v. V, a. 1890).

L'averli ricordati mi dispenserà dalle troppo frequenti citazioni.

vittime, ed accresceva la desolazione. Era quindi necessario un provvedimento energico, tanto da parte del governo austriaco, cui stava soggetta la contea d'Istria, quando dal veneto, che teneva il marchesato.

Già nel 1376 il senato di Venezia aveva proclamata l'esenzione per cinque anni da ogni prestazione od angheria a chi venisse ad abitare su queste terre; ma con poco successo. Laonde nel 1556 istituì il *magistrato dei beni incolti*, che prese possesso di tutti i terreni non messi a coltura per darli a nuovi coloni [121]). Anche l'arciduca Ferdinando nominò a tale scopo apposita commissione.

I Veneziani tentarono dapprima di ripopolare il contado, e specialmente la polesana, con coloni italiani, tolti dalla Padovana, dal Trevigiano e dal Friuli. Questo tentativo fallì, ed allora ricorsero ad altre genti.

Le conquiste fatte in quel torno di tempo dai Turchi della Serbia, Bosnia, Erzegovina, Albania e Grecia, offersero ai due governi l'opportunità di provvedere alla stremata popolazione delle loro province, coll'invitare ed accogliere i numerosi fuggiaschi che da quelle terre riparavano, o pregavano di riparare nei loro dominî, pur di trovare salvezza e sostentamento.

E già nel 1413 il consiglio della città di Trieste stabiliva i terreni presso Contovello per gli Slavi già venuti, e per quelli che dovevano venire dai confini della Bosnia e Dalmazia. Nel 1449 il comune di Buie investiva di terreni alcune famiglie morlacche [122]) che da qualche anno vagavano intorno a Grisignana, affinchè fondassero una villa nella contrada Bibali. Nel 1463 numerose famiglie morlacche venute dall' Erzegovina

---

[121]) Nella sola Polesana furono descritti nel 1563 campi 135, 632. — TOMMASINI, Comm. V, p. 474.

[122]) Con questo nome di Morlacchi (sinonimo molto spesso di Valacchi) intendevasi allora quei Rumeni, o quegli Slavi, o quel miscuglio di ambedue questi popoli, che abitavano nelle province di confine della Turchia, donde emigrarono verso l'Adriatico. In generale però più che a determinare una popolazione etnograficamente, questo appellativo era usato ad indicare « i pastori venuti dai confini turchi » senza precisarne la nazionalità. — Cfr. anche BIDERMANN, Die Romanen. pag. 88.

passarono sulle isole del Quarnero, donde nel 1523, e negli anni susseguenti, invasero presso che tutto il Castelnovano ed un tratto della Carsia, dando origine agli odierni Cicci, allora in gran parte romanici [123]), oggi slavizzati. Nel 1463 una tribù slava si stabilì a Salvore, disertata dalla peste. Nel 1476 il comune di Pirano concesse ad immigrati slavi di stabilirsi a Castelvenere. Nel 1490 Bosniaci e Croati, fuggendo dai Turchi, giunsero sulla Carsia colle loro greggi, e ne incendiarono i boschi [124]). Nel 1500 la republica veneta trasportò Morlacchi nel territorio di Montona. Nel 1517 il comune di Trieste ordinò di uscire entro cinque giorni dal territorio a quei Morlacchi che non vi possedevano beni immobili; nel 1521 permise a quelli dell' altipiano di scendere giù ad abbeverare il loro bestiame. Nel 1525 il comune di Rovigno assegna a famiglie morlacche venute dalla Dalmazia la Valle di Laco-Verzo, affinchè vi fondino una villa (Villa di Rovigno); nello stesso anno altri Morlacchi fondano la Villa nova nel territorio di Parenzo, ed il comune di Montona colloca Morlacchi nelle ville di Montreo, S. Giovanni della Cisterna e Mondellebotte. Nel 1540 Morlacchi, Albanesi e Greci vengono trasportati dal senato veneto nei territori di Cittanova, Umago, Buie e sul Carso di Pinguente, e settanta famiglie di napolitani (da Nauplia di Romania) e malvasiotti vengono stabiliti nella città e territorio di Pola. Nel 1541 Morlacchi ed altre famiglie dalmate fondano nel territorio di Parenzo le ville di Radolovich, Radmani, Jecnich, Starich, Delich e Prodanich: altre famiglie

---

[123]) BIDERMANN, Die Romanen, pag. 86. — Due secoli e mezzo più tardi il TOMMASINI, Comm. App. p. 515 scriveva: I Morlacchi che sono nel Carso hanno una lingua da per sè, la quale in molti vocaboli è simile alla latina.

[124]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 13 marzo 1490. Linz. L'imperatore Federico ordina di espellere i mandriani esteri dal territorio di Trieste perchè distruttori delle selve e dei boschi. — Quiquidem et commodas pecori suo caulas struentes, et sibi ac familiae suae ignes immodicos continuis diebus ac noctibus parantes ita silvas et nemora territorii nostri devastarunt, ut jam populus iste noster unde vix usui suo ligna çomparet habeat.

morlacche fondano nel 1556 Villa nova nel territorio di S. Lorenzo al Leme; Abrega e Fratta [125]) vengono ripopolate con Morlacchi e Montenegrini. Buon numero di Morlacchi accorrono all'offerta del comune di Pola (nel 1561) di cedere terreni incolti ai forestieri che si stabilissero in città e territorio.

Trasporti di coloni in quantità non esigua devono essere avvenuti in questo periodo di tempo anche nella contea, se l'arciduca Ferdinando credette opportuno di aumentare le imposte, riformandone l'urbario; come conseguenza dell'avvenuto aumento della popolazione dopo il 1535 [126]).

La villa di Torre fu ripopolata nel 1576 da gente venuta dalla Dalmazia [127]). Nel 1570, quaranta famiglie morlacche, venute dai dintorni di Zara e Knin, si stabilirono a Sbandati nel territorio parentino, ed altre fondarono la villa di Varvari.

Greci, Napolitani e Cipriotti vennero nel 1580 nel territorio di Pola, ove si stabilirono nel susseguente anno altre 260 famiglie emigrate dalla contea di Pisino. Nel 1578 il provveditore veneto collocò 25 famiglie napoletane ed altrettante di cipriotti a Peroi ed a Maderno su quel di Pola. Nel 1580 famiglie candiotte vennero a Pola ed a Parenzo [128]); nel 1583

---

[125]) TOMMASINI, Comm. V, p. 405: Queste due ville di Abrega e Fratta sono più nuove di Torre. Una decisione del 1548 afferma che Villanuova poteva essere allora 22 anni che si era cominciata ad abitare.

[126]) KANDLER, Notizie storiche di Montona, p. 70: Fra le poche carte che ci riescì di raccogliere sull'Istria interna, ci accade di leggere un decreto dell'Imperatore Ferdinando I del 1535 per occasione che voleva collocati nella contea esuli Slavi di Bosnia e Croazia.

[127]) TOMMASINI, Comm. V, p. 405. Sono circa 70 anni che questa villa di Torre venne abitata dagli abitanti nuovi venuti dalla Dalmazia e da Zara vecchia, fuggendo la barbarie turchesca; avanti qui non vi era cosa alcuna, ora è piantata di vigne e buoni terreni.

[128]) TOMMASINI, Comm. V, p. 376. Parenzo ha fertile ed abbondante territorio con ricche ville accresciute da nuovi abitanti da un secolo in qua.

Scriveva il vescovo di Parenzo DE NORES al Pontefice, nel 1592 chiedendogli dei preti slavi: hoc praesertim tempore, cum non paucae a serenissimo DD. venetorum dominio ex Turcarum confinibus in Istria deductae sint familiae.

morlacchi zaratini si accasarono a Marzana, a Pomer a Monticchio [129]). Nel 1585 il provveditore Renier collocò otto famiglie morlacche, composte di 80 persone, a Promontore. Altre famiglie a Sissano, alle Merlere ed a Lisignano ebbero stanza da lui e dal suo successore, nel 1588. A Fratta, territorio di Parenzo, furono collocate nel 1590, 25 famiglie morlacche, ed in quell' anno stesso si assegnarono terreni ai nuovi venuti nei territori di Dignano [130]), Gallesano, Sissano, Stignano, Lisignano, Promontore [131]), Cittanova [132]), Valle, Due Castelli [133]). Nuove famiglie vennero trapiantate negli anni 1593 e 1595 nel territorio di Parenzo, ed altre provenienti dall' Albania furono insediate a Fontane [134]). Altri Morlacchi vennero dotati di campi incolti su quel di Buje verso il castello di Momiano, nel 1599. Nel 1604 furono collocate nel territorio di Umago trenta famiglie venute dai paesi turcheschi. Altre famiglie slave presero stanza in quel torno di tempo nella contrada di Visignano, e 78 famiglie nel territorio di Pola. Altri Slavi, fuggendo dai Turchi, si stabilirono nel 1601 ad Altura: famiglie di Sebenico si stanziarono nel 1605 nella contrada di Foscolino; nel 1611, 18 famiglie albanesi ebbero terreni presso Monghebbo; nel 1612 vennero investite di 700 campi alcune famiglie albanesi nel

---

[129]) Fu in quest' anno distrutto dai Morlacchi il bosco di Marzana il maggiore di tutto il contado.

[130]) La polesana contava allora 4939 abitanti tra vecchi e nuovi, Dignano e territorio 2987.

[131]) Tommasini, Comm. V, 482: Promontore era unito alla villa di Pomero, dalla quale fu disunito l' anno 1632, e fatta parrocchiale, e va crescendo d' abitanti nuovi.

[132]) Tommasini, Comm. III, 26: Sopra S. Floriano (presso Grisignana) si vedono le vestigie d' una villa di abitanti nuovi, che si chiamava Villa amorosa già 40 anni in essere, ed ora non ha neppure un abitante.

[133]) Tommasini, Comm. V. 434: Tutti gli abitanti dei Due Castelli ville e territorio (150 fuochi, anime 700).. sono tutti forestieri, morti li naturali, non vi sono persone civili, essendo queste estinte e ritirati ai luoghi più vicini e di miglior aria.

[134]) Tommasini, V, p. 404: Fontane è villa nuova fatta abitare dalli Signori Borisi.

territorio di Umago; altre stabilironsi ad Orcevano, e nello stesso anno dodici famiglie scuterine si accasarono a Monsalice (territorio parentino), accresciute poi da altre, giunte da Dulcigno nel 1623. Nel 1617 Croati e Morlacchi ricevettero assegnamento di terreni nella contea di Pisino, lungo il confine veneto. Nel 1622 otto famiglie albanesi si stabilirono a Valcarino, e dodici a Jessenoviza; ed altre famiglie greche ricevettero 900 campi nel territorio di Canfanaro. Nel 1623, 19 famiglie albanesi ottennero 3000 campi di terreno incolto nella contrada Monspinoso, ove fondarono la villa di Dracevaz (traduzione letterale del vecchio nome italiano). Nuove colonie slave giunsero nel 1624; altre nel territorio di S. Vincenti [135]) nel 1628. Nel 1633 da Castelnuovo turco vennero 22 famiglie per fondare, unite ad altre, nel territorio di Parenzo, la villa Reniera. Nuovi morlacchi furono collocati nel 1635 nella villa di Filippano [136]) (territorio di Dignano). Nel 1647 provenienti da Mariche, territorio turco, 430 Morlacchi con 4500 animali furono trasportati nell' agro di Pola, e distribuiti fra Altura, S. Martino, Monticchio (Rumianum), Castagna [137]). Nel 1650, nei dintorni di S. Lorenzo del Paisenatico, si stabilirono 70 famiglie morlacche. Dall' ottobre 1648 all' aprile 1650, vale a dire nei 18 mesi della reggenza Correr, furono trasportate nell' Istria ben 279 famiglie morlacche, composte di 2200 persone. Nel 1657 una colonia di Montenegrini da Cernizza stabilivasi a Peroi.

---

135) TOMMASINI, Comm. V, p. 429. Vien tutto il territorio di S. Vincenti abitato da genti slave venute ad abitar qui dalle montagne di Morlacchia per l' incursion dei Turchi, onde murlacchi anco si chiamano, e questi attendono alle terre e li Cargneli alla mercanzia.

136) TOMMASINI, Comm. V, p. 488: Ha una bella villa detta Filipano abitata da Morlacchi. Conta 400 abitanti.

137) Il MALIPIERO nella sua Relazione del 29 giugno 1583 assegna alla Polesana 3800 anime; il RHENIER in base alla descrizione generale fatta nell' agosto 1584, 4071; il SALAMON in base a quella del 1588, 4507; il MEMO nel 1590, 4939 (a Dignano e territorio 2987); il BASADONNA nel 1635, 4293.

E con questa colonia montenegrina finirono i trasporti dei Morlacchi (slavi romanici) tanto nella contea [138]), quanto nel marchesato d'Istria, e che costarono alla republica veneta gravi somme di danaro [139]).

§. VIII.

Questa lunga enumerazione, la quale ci permette di seguire anno per anno, giorno per giorno lo stabilirsi delle nuove genti slave e romane nei territori dalla Dragogna al Quarnero [140]), ci dimostra in pari tempo che quando vi furono Slavi nell' Istria i documenti e le cronache li ricordano molto spesso e molto chiaramente; laonde, quando quelli e queste ne tacciono, come è il caso nel periodo avanti il 1000, è segno che Slavi non vi erano in nessuna parte di casa nostra.

E di certo poche province potevano offrire in questo tempo un quadro etnografico così variopinto come l' Istria interna.

---

[138]) TOMMASINI, Comm. V, p. 419: al tempo del Manzuolo, si affittava l' entrata di questo contado (di Pisino) per fior. 17000 all'anno, ma al presente vengono stimate da 25000. — Ciò significa che anche la popolazione della contea si era in questo periodo di tempo sensibilmente accresciuta,

[139]) Il Provveditore GIR. PRIULI scriveva nella sua Relazione 21 aprile 1659:.. « poichè havendo tanto premuto l'Eccellentissimo Senato per popular la Provincia negli tempi andati et presenti con spesa di tant'oro, et di terreni di pubblica ragione concessi a suddeti venuti dal paese Turco, così che non è huomo che costi più de 40 in 50 ducati per la somministratione di denaro, biave, legnami, ferrarezze, instrumenti rurali, et bovi, ascendendo i capitali di Vostra Serenità a credito di centenera di migliara de lire .... ».

[140]) Il confine fra Croati e Sloveni è oggi segnato dalla Dragogna e da una linea che dalle sorgenti di questo fiume andasse attraverso la Ciceria sino a Castelnovo. Cosicchè l' estrema linea meridionale degli Sloveni sarebbe segnata da Carcauze, Costabona, Trusche, Socerga, Valomvrasa, Rachitovich, Castelnovo, Studenagora, Ielsane, Novocrazine, Sussak, Zabisce, Podgraie; e dirimpetto a questa starebbe l' estrema linea settentrionale croata con Castelvenere, Merischie, Obscurus, Topolovaz, Gradina, Ielovize, Golaz, Pogliane, Razzize, Maloberdo, Rupa, Lisaz.

Nelle terre murate e nelle ville maggiori meno colpite dalle pesti abitavano pur sempre gl' Italiani; lo prova il castello di S. Lorenzo del Paisenatico, ove troviamo ricordate nel libro dei morti fra il 1500 ed il 1600 ben centotrentatre famiglie di nome pretto italiano [141]). Nelle ville minori, e nella campagna, tutte le razze slave meridionali sembravano poi aversi dato convegno: Serbi, Croati, Albanesi, Montenegrini, si trovavano qui sovrapposti, misti, incrociati fra loro e con famiglie romaniche venute assieme ad essi dai paesi turcheschi, e con altre della Morea e delle Isole, di Greci malvasiotti, napolitani, candiotti, cipriotti. E sì molteplice e disordinato dovette essere questo agglomeramento di razze diverse, che, dopo 200 e più anni, quando nel 1880 si fece l' anagrafe ufficiale, per esprimere questo ibridismo etnografico ancora esistente nell' Istria, e di preferenza a mezzogiorno del Quieto, si adoperò l' appellativo assurdo di Serbo-Croati, quasi si potesse essere insieme e l'uno e l'altro.

Nè si creda però che, oltre agl' indigeni, soltanto questi fuggiaschi e coloni slavi e romanici abitassero nella campagna e nelle terre istriane. Vi era un altro elemento, e numeroso, formato tanto da quegli indigeni che dalla costa si erano andati a stabilire nell' interno, quanto da genti venute ad accasarvisi dal Friuli e dalla Carnia.

Sappiamo dalle relazioni dei Provveditori [142]) che molti abitanti delle città più colpite dalle pestilenze e più travagliate dalla

---

[141]) A S. Lorenzo del Pasenatico abbiamo appunto un esempio della continuità dell' elemento italiano indigeno nelle borgate maggiori dell' interno della nostra provincia. In un contratto del 1325 troviamo qui menzionate 16 famiglie tutte italiane: — e nel libro di questa parrocchia intitolato « Anniversario de' morti che si annunciano ogni Domenica dell' anno dal Pievano di S. Lorenzo, riportati dal libro vecchio sino all' anno 1696 » fra il 1500 ed il 1600 troviamo registrati, come fu detto, i nomi di ben 133 famiglie prette italiane.

Tommasini, Comm. App. p. 515: Usansi indifferentemente a Pinguente due lingue, schiava ed italiana, ma nel castello più l' italiana e la schiava di fuori.

[142]) Relazione del Prov. Contarini (Atti, V. 104) — Tommasini, Comm. V, p. 434.

malaria, come Pola, Umago, e Cittanova, per isfuggire specialmente a quest'ultimo periglio, trasportarono la loro dimora nelle borgate e nelle ville dell'interno, aumentando il numero degl'indigeni italiani che già vi abitavano. Anche coloni trevigiani vennero collocati negli anni 1627 e 28 nei territori di S. Vincenti, e di Geroldia al Leme. I coloni morlacchi si occupavano unicamente della pastorizia e dell'agricoltura, e queste erano presso che le sole fonti del loro sostentamento. Alla venuta di queste genti faceva quindi di mestieri assegnare loro campi, pascoli, boschi; di estendere su di ciò speciale atto di donazione e confinazione; d'inscriverlo nella grande mappa dei terreni incolti, e di darne apposita relazione all'autorità centrale. E queste relazioni costituiscono oggi il più importante documento storico della venuta nell'Istria delle varie tribù slave.

Ma chi esercitava in queste ville, in queste borgate tutto quel complesso di arti e mestieri necessari alla vita, per quanto meschina essa si fosse, e che dalle nuove genti slave erano pressochè intieramente ignorati? Se dall'una parte venivano nell'Istria dal Mezzogiorno a colonie e colonie Slavi, Rumeni, Greci, ecc. ecc., vi scendevano contemporaneamente dall'altra, dalla Carnia e dal Friuli, famiglie e famiglie d'industriali, commercianti, artigiani, gente laboriosa, economa, frugale, che si accasava di preferenza nelle borgate e nelle ville dell'interno. Mentre però dei coloni slavi che qui giungevano a torme ed abbisognavano di assegnamenti di terreni, le relazioni ne parlano continuamente, di queste famiglie che arrivavano alla spicciolata da noi, fidenti solo nella propria intelligenza ed operosità, e si stabilivano nell'Istria, la storia non registra il giorno della loro venuta; ma dopo un certo lasso di tempo ne constata soltanto la presenza, e la loro importanza nella vita publica. E di fatti, mentre nè provveditori, nè capitani, nè ducali rammemorano gli anni del loro arrivo, il vescovo di Cittanova, Monsignor Tommasini, nei suoi Commentarî scritti intorno al 1650, descrivendoci gli abitanti dell'Istria, quali erano ai suoi tempi, dopo avere parlato degli *schiavoni* agricoltori ed aratori, e degli *abitatori nuovi*, stanziati al di là del Quieto, e specialmente nel territorio di Parenzo, ed in tutta la Polesana, continua:

(I, c. 15) « Gli altri popoli che abitano questo paese, sono quelli della Carnia, uomini industriosi, che lavorano la lana, tessono grisi e rasse per vestir il basso popolo, e lavorano d'altri mestieri simili, e di questi sono sarti, fabbri, scalpellini, tagliapietra, magnani e d'altre arti manuali; servendo nel paese esercitano i loro buoni ingegni e ne cavano grossi utili; a' quali, aggiunta la loro parsimonia, alcuni sono divenuti molto comodi e ricchi in breve tempo. Son uomini di bel sembiante, e con tali modi e con i traffichi aiutano la provincia. Hanno questi sparsa la loro stirpe per i villaggi più grossi, ed anco nei castelli e terre murate, e non sono così antichi come sono gli Schiavoni. A questi Carni, detti comunemente Cargnelli, s'uniscono molti Friulani che sono popoli da essi non molto lontani; parte sempre si fermano nel paese o nelle terre o sopra qualche possessione, parte si trattiene a lavorare in certi tempi dell'anno, poi ritornano al paese con li danari guadagnati » [143]).

Ma se gli adoperamenti del governo veneto di ripopolare la nostra provincia, e l'interesse dei dinasti della Contea, o di altre famiglie spingevano stirpi diverse dalla penisola Balcanica, dal Friuli o dalla Carnia a prendere stanza nelle nostre contrade, il terribile flagello della peste incaricavasi di mietere altrettante numerose vittime, senza riguardo ai vecchi ed ai nuovi abitanti.

Tredici volte infierì la peste nel secolo XV, quattordici nel XVI. Laonde, ad onta di tante genti nuove quivi venute nei due secoli precedenti, gli abitanti dell'Istria veneta [144]) sommavano nel 1625 a soli 39.500, quelli dell'Istria austriaca a 2380.

E come se tutte le precedenti pestilenze non avessero a sufficenza spopolato il nostro disgraziato paese, nel 1630 scoppiò quella terribile peste bubbonica, che, durata fino al 1632, mietè qui come altrove, alle coste e nell'interno, migliaia e migliaia di vittime. Ma, grazie al cielo, questa fu l'ultima delle tante

---

[143]) E nel l. V, p. 429 parlando del territorio di S. Vincenti: i Murlacchi attendono alle terre e li Cargneli alla mercanzia.

[144]) Relazione del Prov. BASADONNA (Atti, v. V, a. 1887.

epidemie, e d'allora la popolazione potè lentamente rialzarsi. Nel 1649 l'Istria veneta contava 49.332 anime [145]), 84.000 nel 1765. Il dipartimento d'Istria, giusta l'anagrafe del 1806, dava 89.251 abitanti [146]).

§ IX.

Parte dei nuovi abitanti slavi eransi stabiliti sulle terre loro assegnate nei distretti delle città e castella maggiori, e stavano in governo spirituale del clero indigeno di quelle parrocchie, entro i cui confini avevano fermato la loro sede [147]). Altri, invece, venuti in maggior numero e con propri preti [148]), presero dimora nelle stesse ville rimaste disabitate, o quasi, oppure ne fondarono di nuove. Ben tosto però i nuovi abitanti, ignari della lingua italiana, e governati, come si disse, da preti istriani, — i quali potevano bensì celebrare la s. messa, ma non assisterli anche negli altri loro bisogni spirituali, non conoscendo l' idioma slavo — non appena cresciuti di numero, domandarono di avere proprio curato e proprio sacerdote slavo [149]). E così nella campagna istriana s'introdusse l'uso di celebrare in lingua slava tutte o parte delle funzioni religiose. Di non piccolo eccitamento a queste domande aveva servito anche la officiatura slava dei Padri

---

[145]) TOMMASINI, Comm. II, c. 6. Nel 1649 nei luoghi soggetti alla Serenissima 49,332 anime, dei quali 13,514 fra i 15 ed i 60 anni. — Diocesi di Cittanova anime 5000 circa.

[146]) Rapporto sull'Istria al vicerè d'Italia nel 1806 del Cons. BARGNANI (Porta orientale, p. 128).

[147]) Come avvenne p. e. coi Morlacchi della villa di Rovigno. — T. CAENAZZO. I Morlacchi nel territorio di Rovigno (Atti, II, a. 1885, p. 136).

[148]) P. e. quelli che si accasarono nel territorio di Monspinoso condotti dal Padre Porubba, e fondarono la villa di Dracevaz. — Il relativo atto d'investitura è publicato nelle Note storiche di C. DE FRANCESCHI, p. 365, n. 3.

[149]) T. CAENAZZO, Op. c. pag. 139.

Terziari stabilitisi nell' Istria, i quali, secondo l' assicurazione del P. Ivancich [150]) sarebbero stati anzi i primi ad introdurre il glagolitico nella nostra provincia. I preti venuti o chiamati dalla Dalmazia, o da terre ancor più lontane, portavano seco i loro libri, gli unici sui quali sapessero leggere; e con essi comparvero pure nell' Istria i primi messali glagolitici. Il più antico di questi messali, scritto nel 1368, ed usato nella chiesa di S. Elena di Nugla presso Rozzo, vi fu trasportato dalla Corbavia al principio del secolo XV.

La diffusione della liturgia e dei libri slavi venne altresì favorita dai partigiani della riforma di Lutero, noto essendo che i luterani si servivano dell' esagerato sentimento di nazionalità per acquistare maggiori proseliti alla nuova dottrina. E come in Germania accarezzavano il popolo coll' introdurvi la liturgia tedesca; così nell' Istria cercavano di guadagnare la parte slava della campagna col diffondere libri religiosi scritti in questo idioma [151]). E la spinta principale venne dalla Carniola, in cui la riforma si era allora ampiamente diffusa. Fra gl' Istriani troviamo attivissimi propugnatori della riforma Stefano Console [152]), prete, e Giovanni Esnebal, parroco di Pinguente. Ma sopra tutti il vescovo di Capodistria, Pietro Paolo Vergerio [153]), già vescovo di Modrussa, sotto la cui direzione il canonico Truber di Lubiana tradusse in lingua slovena (o vindico-rustica che si voglia chiamare) il nuovo testamento [154]), che

---

[150]) S. M. Ivancich, Uso del glagolito ecc., pag. 15: Contro l' uso del glagolito *importato dai Terziari* nell'Istria a Capodistria, Cittanova e Visinada, sorse nel 1593 (Proti porabi glagolice, koju su Trećoredci na vidik iznašali usred Istre, ustade ecc.) il vescovo Sozomeno...

[151]) Atti e mem. della Società istriana di Storia patria, II, a. 1886, p. 185 e seg. — Klodich cav. de Sabladoski, Slavische Sprache und Literatur (Die oest-ung. Monarchie; — Küstenland, pag. 238).

[152]) Biografia di Stefano Console (Istria, a. I, 1846, n. 1); Sue opere Istria I, n. 24, pag. 99).

[153]) Il Vergerio fu nel 1546 vescovo di Modrussa nella Croazia.

[154]) Ch. H. Sixt. Petrus Paulus Vergerius, papstlicher Nuntius, Katholischer Bischof und Vorkämpfer des Evangelismus. Brunswick 1871; — Dimitz, Geschichte Krains. Lubiana 1874. v. I, 2, p. 229.

venne stampato con lettere latine a Tubinga (a. 1557), assieme all'abecedario ed al catechismo. Per procurare a questi scritti maggior diffusione, seguendo l'eccitamento dato dal Vergerio al Truber, si stabilì di tradurli dallo sloveno nell'idioma illirico, o croato, o serbo-dalmatico, o bosniaco, come allora usavano dire [155]), e di stamparli tanto con caratteri glagolitici, quanto cirilliani; e fra il 1561-62 vennero publicati, pure a Tubinga, l'abecedario, il catechismo di Lutero, il nuovo Testamento, la Confessione di fede, gli Evangeli, alcune prediche ed altri scritti pel popolo slavo [156]). In quest'opera di traduzione, revisione, ecc. collaborarono attivamente, oltre ad altri preti della Dalmazia, Serbia e Bosnia, il menzionato Stefano Console (Stipan Istrianin) da Pinguente, più tardi il vicario Matteo Zivsich da Pisino, ed il prete Francesco Clai da Gallignana [157]). E con tanta baldanza si cercava di diffondere fra gli Slavi dell'Istria le nuove dottrine, che il vescovo di Pola si vide costretto a rivolgersi nel 1529 all'arciduca Carlo, affinchè venissero arrestati quei predicatori protestanti che trovavansi sulle terre della sua diocesi poste nella contea d'Istria [158]).

Tutte le bolle e proibizioni pontifice riguardanti la liturgia slava erano naufragate in un ostacolo allora insormontabile: nell'ignoranza del clero. I pontefici potevano bensì vietare l'uso della liturgia slava, ma non potevano infondere nel clero di campagna la conoscenza della lingua latina. Perciò quella liturgia non solo si mantenne laddove già esisteva, ma si estese ancora maggiormente, allorquando i pontefici non furono più rigidi osservatori delle bolle anteriori, e scesero a concessioni parziali, che agli altri Slavi potevano sembrare ingiustificate. E così aumentò, nei secoli XIV e XV, il numero dei messali e breviari glagoliti, manoscritti.

---

[155]) DIMITZ, Gesch. Krains, I, 2, p. 238.

[156]) DIMITZ, Gesch. Krains, I, 2, p. 259.

[157]) DIMITZ, Gesch. Krains, I, 2, p. 278. — Nè vi mancarono i Castuani Mattia Garbich, Giorgio Svecich e Giorgio Iurisich. KLODICH-SABLADOVSKI, Op. cit. pag. 240.

[158]) KANDLER, Indicazioni, pag. 65.

Inventata la stampa, si moltiplicarono vieppiù, e si ebbero per iniziativa privata le edizioni del 1483 e del 1528 a Venezia, quella del 1531 a Fiume, e l'altra del 1561 pure a Venezia. Siccome però erano costose e non sempre facili ad aversi, continuaronsi ad usare, assieme a queste edizioni, i vecchi messali e breviari, manoscritti.

La S. Sede quando vide che il male erasi ingrandito, e difficile ne addiveniva il rimedio, fece sembianza di rassegnarvisi. — Non approvò la nuova liturgia introdotta ad onta dei suoi ripetuti divieti, ma la subì tacitamente.

La persuasione allora invalsa che si dovesse al padre della chiesa S. Girolamo la scrittura glagolitica, contribuì a rendere più pieghevole la S. Sede. Ma nel subire quanto non avevano potuto al momento impedire, i pontefici tentarono di salvare almeno qualche cosa, cioè la *lingua liturgica*, e vollero che la lingua dei libri sacri fosse il più possibile simile a quella usata da Metodio (idiomate slavonico), la scrittura glagolitica (charactere S. Hieronymi), il contenuto conforme al messale romano (ritu romano) di Pio V. Quindi il papa Urbano VIII si adoperò affinchè dai messali stampati, e da altri manoscritti fatti appositamente venire dalla Dalmazia [159]), si compilasse un messale definitivo in antico slavo, ed in caratteri glagolitici, e publicato questo « Missale romano-slavonicum » nel 1631 [160]), *proibì* tutti gli altri messali manoscritti e stampati, intimando a tutti i religiosi, di qualunque specie e titolo, che entro otto mesi dal giorno della publicazione della bolla o si procurassero ed usassero il nuovo messale, od in caso diverso ritornassero al messale latino. Aggiungeva inoltre che il nuovo messale era publicato per uso di quei fedeli, di quelle chiese, località, e province ove *sino allora* si era celebrato in quell'idioma e che si

---

[159]) Breve di Urbano VIII, 29 aprile 1631 (v. la nota 161).

La Storia della lingua e dei libri ecclesiastici glagolitici antichi contenuta nei §§ 41-47 del Ginzel ci dimostra come l'Istria non ebbe parte alcuna diretta od indiretta nella compilazione di questi messali.

[160]) Questo messale glagolitico fu ristampato nel 1688, nel 1706 e nel 1741.

proibiva a tutti e ad ogni singolo sacerdote di usare di altro messale slavo all' infuori del nuovo, a meno che non *preferissero di adoperare il messale latino* [161]). — Queste ultime parole della bolla pontificia, colle quali Urbano VIII concedeva ampia facoltà a qualunque prete slavo, ed in qualunque circostanza lo stimasse opportuno, di celebrare col messale latino invece che col glagolito, ci prova ampiamente, come osserva anche Mons. Pesante [162]), « che la chiesa, quando ammise il glagolismo, non intese punto di pareggiarlo alla maestà di quelle lingue liturgiche che saranno perpetue come essa è perpetua; ma per prudenza ne tollerò l' uso temporaneo, sia per favorire la conversione dei popoli slavi altrimenti volti allo scisma, sia per l' ignoranza dei loro sacerdoti e la difficoltà di supplirli con un clero bene istruito ». Ci prova inoltre come fosse massimo desiderio del pontefice che si ritornasse quanto prima, per la religiosità dei singoli sacerdoti e per il loro figliale affetto verso la S. Sede, all' unità della lingua liturgica.

§ X.

Mentre questi erano gli ordini della S. Sede, introducevasi per lo contrario abusivamente nell' Istria dai nuovi Slavi qui

---

[161]) Literae Urbani P. VIII, 29 apr. 1631 ... quum itaque, sicut accepimus, Missale idiomate Sclavonico, olim a fel. rec. Ioanne VIII praedecessore nostro concessum, a centum circiter annis typis editum non fuerit, nos ... inpenximus, ut illud praefato idiomate Slavonico ad usum et commodum eorumdem Christifidelium Ecclesiarum, locorum et provinciarum *ubi hactenus* praefato idiomate celebratum fuit, imprimi curarent...... Propterea prohibemus omnibus et singulis Presbyteris et Clericis eorumdem Ecclesiarum, locorum et provinciarum, ubi hactenus, ut praefertur, idiomate Slavonico celebratum est, ne elapsis octo mensibus a die publicationis praesentium in Urbe, alio quam hujusmodi, novo Missali, *nisi maluerint Latino,* untantur. — Ginzel, Codex, pag. 97.

[162]) Giov. Pesante, La liturgia slava con particolare riflesso all' Istria. Studio. Parenzo, 1893, pag. 59.

Era già in corso di stampa il nostro lavoro, quando comparve il succitato studio del Canonico parentino. Questo studio ci permetterà di aggiungere qua e là qualche notizia importante, che l' egregio Mons. trasse da ms. tuttora inediti, esistenti negli archivi episcopali della nostra provincia.

sopragiunti dalle terre della Dalmazia e dalla penisola balcanica la lingua slava nelle cerimonie religiose. Diciamo ***abusivamente*** perchè fino a quel giorno la liturgia slava era stata permessa dal sommo pontefice soltanto nella diocesi di Segna, ed in quella di Praga: nella diocesi di Segna però soltanto in quelle parrocchie ove era stata in uso ***prima*** dell'anno 1248, nella diocesi di Praga in ***una sola*** località. E l'Istria non apparteneva, com'è noto, nè all'una, nè all'altra di queste diocesi.

Quando poi in seguito alla decisione del concilio di Trento (Sess. XXV. Decr. de ind. ed missali) la S. Sede intraprese una revisione del messale romano, e Pio V publicò nel luglio 1570 il nuovo messale per tutte le chiese, ad eccezione di quelle che potevano dimostrare che l'usato da loro aveva già ottenuto l'approvazione della S. Sede, e che se ne servivano da oltre duecento anni [163]), i vescovi dell'Istria dovettero trovarsi in un grande imbarazzo. Chiedere alle chiese slave che provassero l'esistenza del diritto sia per conferma pontificia, sia per consuetudine secolare, era inutile per gente venuta ieri nella provincia dalle terre più diverse e frammista di elementi così eterogenei; togliere la liturgia slava era impossibile, perchè i preti slavi venuti con loro, o fatti venire dalle terre balcaniche, non sapevano leggere il latino [164]), ed il clero istriano non era sufficente neppure ai bisogni della vecchia popolazione [165]) e, meno rarissime eccezioni, non sapeva nulla di slavo, e tanto meno di glagolitico. Date queste circostanze i vescovi non poterono quindi volere altro che almeno i messali ed i breviarî fossero conformi alle prescrizioni della S. Sede apostolica.

---

[163]) Costituzione Quod primum del 14 luglio 1570.

[164]) Relazione del vescovo di Parenzo Giovanni LIPOMANO del 1601: I sacerdoti illirici della sua diocesi oltre ai libri scritti in illirico «nullos alios libros latinos italicosve habentur in usu». Egualmente nella relazione del 1604 ove di questi sacerdoti dice: «nec latinam nec italicam linguam calleant, sed solum illiricam».

[165]) Cum in maxima ministrorum penuria constituti sumus.. scriveva il vescovo di Parenzo DE NORES al S. Pontefice nel 1592.

Nella relazione presentata a quest' ultima l' 8 ottobre 1592 dal canonico di Parenzo, F. Fracellino, in nome del suo vescovo mons. Cesare de Nores, si legge fra altro [166]: « Questo solo impedisce e ritarda maggiore profitto; essendochè mentre tutti usano la lingua illirica, a stento si trova presso di loro un breviario e messale antico con qualche piccolo manuale, per il quale inconveniente versano nella massima penuria di libri buoni. Più volte scrisse di ciò il vescovo al sommo pontefice, più volte gli fu data la speranza che quanto prima verrebbero stampati, nulla tuttavia si fece sinora, impediti da più gravi faccende, e per la sopragiunta morte. Sarà vostro incarico, illustrissimi signori, di provvedere a tale bisogna tanto necessaria al culto divino non solo in questa diocesi, ma in tutta l' Istria e nella Dalmazia, e nelle altre province che usano dell' idioma illirico ».

Nessuna meraviglia che ci fossero tanti Slavi, ed assieme tanta penuria di messali antichi e di libri approvati in una diocesi così crudelmente colpita dalle pestilenze, e dalla venuta delle nuove genti slave [167]) com' era stata la parentina.

---

[166]) VOLARICH, Suppl. al. n. 136, col. 6. « Porro in Diocesi, quae per satis ampla est et in qua multae sunt Collegiatae ecclesiae, plures Parochiales, nullus ex Canonicis neque Parochis deest, omne suo funguntur munere, atque scio neminem, qui scandalum aliquod praebeat, quinimo et verbo et exemplo omnibus prosunt, atque praelucent. Unum tantum est, quod maiores profectus impedit atque retardat. Nam cum omnes Illyrica utantur lingua, vix Breviarium et Missale vetus cum quodam parvo manipulo apud illos reperitur, ob quod incomodum in maxima optimorum librorum inopia versantur. Pluries de hac re ad summos Pont: scripsit Episcopus, pluries etiam fuit ili spes data, quod quam primum imprimerentur, nihil tamen hactenus majoribus negotiis impeditis, morteque praeventis effectum est. Vestrum erit Illustrissimi Domini in re admodum Cultui Dei necessaria, nedum huic Diocesi, sed et toti Istriae et Dalmatiae, reliquisque Provinciis quae idiomate Illirico utuntur providere. Nihil enim Deo gratius nihil acceptius ac populo toti necessarium praestare poterunt ».

[167]) UGHELLI, Italia sacra, V, 395: Diocesi di Parenzo.. Ampla satis Dioecesis est, quae partim Venetam partim Austriacam ditionem attingit, magna ex parte Illyrica utens lingua, quae natio eo est in hac dioecesi populosior, quod multi ex Turcarum tyranide huc se recipiunt,

Ma qui Mons. Volarich gonfia subito la sua solita bolla di sapone e scrive [168]) a commento di questo passo: «Così troviamo nel secolo XVI l'*Istria intera* glagolitica, ad eccezione naturalmente di quelle poche città alla costa». Eppure non crediamo che Mons. Volarich sia tanto digiuno di storia ecclesiastica istriana da non sapere che nell'anno 1592 vi erano nell'Istria altre cinque diocesi, oltre a quella di Parenzo; cioè le diocesi di Trieste, di Capodistria, di Cittanova, di Pola e di Pedena, e che quindi se il vescovo Nores dice che nella *sua* diocesi erano tutti Slavi, è un assurdo il conchiudere da ciò che l'*Istria intera* fosse slava, poichè anche le altre cinque diocesi devono pure contare per qualche cosa.

Altrove ci riserviamo di esaminare se l'«omnes Illyrica utantur lingua» piuttosto che la constatazione di un fatto non fosse invece una frase rettorica di cui si è servito il vescovo parentino per esagerare il male, allo scopo di ottenerne più pronto il rimedio.

Il vescovo di Parenzo informava, adunque, mediante il suo rappresentante, che nella sua diocesi, mentre buona parte delle parrocchie era slava, i preti, invece di adoperare il breviario ed il messale antico approvato [169]) dalla S. Sede, come prescriveva il concilio di Trento, usavano abusivamente messali, di cui non si conosceva l'origine, nè il tempo. Ricordava inoltre che di questa mancanza di buoni libri (optimorum librorum) egli aveva già prima scritto a Roma, e che gli avevano promesso di stamparne uno quanto prima, ma che la promessa

---

[168]) Supplemento cit. col. 8.

[169]) Crediamo che altro non possa essere il senso delle parole «nam cum omnes Illyrica utantur lingua, vix Breviarium et Missale vetus, apud illos reperitur, ob quod incomodum in maxima optimorum librorum inopia versantur». — Siccome qui si parla di fedeli slavi e di parrocchie slave, il Missale vetus non può essere il missale latino, di cui gli Slavi non avevano bisogno, e di cui non c'era carestia, perchè publicato non più di 20 anni prima, ma bensì il Messale glagolitico antico che essi, per poterlo usare, dovevano, secondo il concilio di Trento, dimostrare essere stato approvato dalla S. Sede, ed essere in uso presso di loro per lo meno da 200 anni,

non era stata mantenuta. In senso eguale, o poco diverso, devono aver riferito anche gli altri vescovi istriani [170]).

E forse a questo stato di cose alludono le paròle contenute nella lettera di S. Eminenza il cardinale Mattei scritta al vescovo di Capodistria-Ingenerio il 3 ottobre 1594: « quei parrochi, che celebrano in lingua illirica e che dici meritevoli di correzione, correggili in quanto spetta al loro ufficio » [171]).

Intanto preparavasi la convocazione del concilio provinciale aquileiese, che venne aperto nell'ottobre 1596, ed al quale, sotto la presidenza del patriarca Francesco Barbaro, intervennero anche i vescovi Cesare de Nores di Parenzo, Giorgio di Pedena, Claudio di Pola, Ingenerio di Capodistria, mentre quelli di Trieste e Cittanova mandarono speciali rappresentanti [172]). In questo concilio, al titolo « de divinis officiis », al decreto col quale si ordinava che in tutte le chiese della provincia di Aquileia di qualsiasi specie, tanto publiche quanto private, d'ora in poi si dovesse far uso esclusivamente del breviario romano edito da Pio V, e così pure del messale e del rituale dei sacramenti, si aggiungeva [173]): « I vescovi poi che

---

[170]) Così nel 1603 il vescovo di Trieste Ursino De Berthis scriveva alla S. Sede che principalmente nella parte della diocesi soggetta al dominio veneto si trovano « plures sacerdotes ex ritu Illirico et Sclabonico », il che gli riesciva di grande incomodo nella sua visita canonica.

[171]) Parochos illos lingua illyrica celebrantes, quos asserit (tua amplitudo) correctione indigere, pro suo munere corrigat. — Atti ms. del vescovo Ingenerio, v. II.

[172]) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. CXVII, pag. 1106.

[173]) Concilium provinciale aquileiense primum, celebratum a. D. 1596. (Como 1599) pag. 27. Cap. De divinis officiis... Qui Illyricam oram colunt episcopi, in qua Breviarium et Missale lingua Illyrica in usu habentur, curent ut illa diligenter adhibitis doctis et piis viris, qui linguam illam callent, revideantur et emendentur. Optandum tamen esset ut episcoporum illyricorum diligentia sensim Breviarii Romani usus cum Missali item Romano et Rituali Sacramentorum induceretur: quod efficere pro eorum pietate ac prudentia non erit summopere difficile, si juniores Clericos et ex Seminarii scholis selectos, qui studio et ingenio magis proficiunt, exercere sensim coeperint, et ad opus hoc pium studiose promoverent. Haec in optatis. Exequutio praescribi non potest: praescribet autem prudentia illorum et singularis in Deum pietas.

siedono in paese illirico, in cui si usa il messale ed il breviario in lingua illirica, si adoperino col concorso di persone dotte e pie, conoscitrici di quella lingua, affinchè questi libri sieno diligentemente riveduti e corretti. Sarebbe tuttavia da desiderarsi che per la solerzia dei vescovi degli Illirici a poco a poco s' introducesse l' uso del breviario romano, del messale romano e del rituale. Conseguire questo scopo non sarà troppo difficile colla pietà e prudenza, se i più giovani chierici e quei seminaristi che si distinguono per studio ed ingegno, si prenderà ad esercitarli un po' alla volta, e con zelo se li ecciterà alla predetta pia opera. Questo fra i desiderî. L'esecuzione non può essere prescritta: tuttavia lo prescrive e la prudenza e la pietà di ogni singolo verso il Signore ».

Così il concilio provinciale aquileiese, alieno da quelle misure radicali che restarono infruttuose, perchè inattuabili, aveva pel momento provveduto a limitare gli abusi colla revisione accurata dei libri liturgici slavi, ed aveva segnato in pari tempo nettamente la via da seguirsi per togliere affatto e tradurre in atto in un tempo non lontano una delle massime fondamentali dal concilio stesso stabilite, cioè [174]: « nella provincia aquileiese *uno solo* sia il modo di cantare le lodi di Dio, *una sola* la forma delle sacre funzioni ». Avere *proprio* seminario [175]), allevare *proprio* clero composto di giovani virtuosi e colti, i quali conoscendo la lingua latina e la slava, potessero esercitare la cura d' anime degli abitanti nuovi, in luogo dei preti stranieri, ignoranti, e per lo più di vita dissoluta e disonesta [176]);

---

[174]) ... tamen ratio peragendae sacrae rei, et illa, quae tantopere Deo placet, consensio uniformi ritu recepta, maxime suadet ut in Aquileiensi provincia statuatur *unica* laudes Deo canendi et sacra obeundi officia forma.

[175]) Di ciò tratta a lungo il Cap. De Seminario clericorum, pagina 87.

[176]) Relazione del BARBARIGO vicario del vesc. di Parenzo Lipomano, a. 1600: I preti sono poveri, per la maggior parte ignorantissimi. Molti di questi preti specialmente Morlacchi fanno vita disonesta e dissoluta. Molti furono condannati. (KANDLER, Montona. p. 222). THEINER. Vet. Mon. Tomo II. pag. 330. *Visitator apostolicus, episcopus Feltrensis,*

questi erano i mezzi suggeriti per ristabilire senza scosse l'unità religiosa nella provincia aquileiese. Lo zelo spiegato dai vescovi in tale opera sarebbe stato prova, secondo l'espressione del concilio, della loro devozione verso la chiesa, della loro pietà verso Iddio.

Nè le condizioni di quei tempi avrebbero permesso si procedesse in modo diverso da quello suggerito dal concilio, affine di sradicare gli abusi invalsi nella campagna istriana nel lungo periodo di completa anarchia religiosa e sociale, che accompagnò lo stabilirsi di genti nuove, specialmente nella diocesi parentina. Ecco il ritratto che di questi nuovi abitanti offre il capitano di Raspo, Giacomo Renier, nella sua relazione [177]) al doge veneto il 20 giugno 1594, contemporanea quindi alle decisioni del concilio provinciale aquileiese: « Barbara gente, egli scrive, inutile per la dappocaggine e crapula e fuga della fatica al remo, alla spada, alla campagna, e solo nata per ubbriacarsi..... cagione principale per li loro infiniti furti di animali ed altri danni che fanno, non si abiti l'Istria, anzi si diserti, ed i vecchi vassalli vadino in rovina, pieni di superstizioni, di costumi barbari, empi e scellerati alla fede e divozione, dei quali prego la divina bontà che mai a questo Serenissimo Dominio venga occasione di farne esperienza: nè altro è il

---

exponit statum reipublicae ragusinae, rationemque reformationis. Roma anno 1574.... « Il clero ha molti preti di mala vita, per il più ignoranti, concubinari o almen con donne sospettissime in casa, poverissimi per il più servono alli nobili nelle cose profane et villi, tengono cura del grano, sale, carne nelle taverne, sino a far li vini, lavorar le possessioni, spazar le strade ed altri esercizii di maggior viltà, in vilipendio dell'ordine sacerdotale ». Se questo era il clero nella civilissima republica di Ragusa, figurarsi poi quale esso fosse nel rimanente della Dalmazia ed Albania!

E nello Status ecclesiae Parentinae a. D. 1655; Relazione del vesc. G. B. Del Giudice, si legge: Virorum Monasteria diversorum ordinum decem, in quibus paucissimi religiosi, et pro maiori parte pessimi; qui cum extra Italiam (cum in Istria Italiae provincia sint) reperiri profiteantur non curarunt in debitam obedientiam Bullae Innocentii X eorum statum referre...

[177]) De Franceschi, L'Istria. Note storiche, pag. 369.

pensiero loro, come in qualche parte gli ha successo, che di esterminare gli abitanti vecchi con le Chiese ed ogni autorità di magistrato, come si vede per la poca stima e sprezzo che ne fanno.... Ancorchè avanti settanta et ottanta anni i loro progenitori siano venuti scalzi, nudi, poveri e mendichi in questo paese, ora [178]).... » Queste parole del provveditore veneto quanto non ricordano la protesta fatta otto secoli innanzi alla dieta del Risano dai rappresentanti dell'Istria, quando il duca Giovanni « trasportava sopra le terre delle chiese e del popolo gli Slavi in sua dannazione e nostra rovina » [179]) !

Allo spirito fiero, intrattabile, superstizioso dei nuovi abitanti, ostili agl'Istriani, alle loro chiese, al loro clero, si aggiungeva la deficienza di preti indigeni che conoscessero la lingua slava, e potessero assumersi la cura d'anime dei nuovi venuti; così che i vescovi erano necessitati di rivolgersi alla Dalmazia, e provvedersi colà pel momento di preti slavi non al certo con utile delle nostre popolazioni [180]).

---

[178]) KANDLER, Notizie storiche di Montona, pag. 70: Fra le poche carte che ci riescì di raccogliere sull'Istria interna, ci accadde di leggere un decreto dell'imperatore Ferdinando I del 1535 per occasione che voleva collocati nella contea esuli Slavi di Bosnia e di Croazia. Nel quale è memorabile la conferma dei barbari costumi di queste tribù, e la speranza che vi cedano; ma più di ciò è memorabile il fermo e ripetuto rifiuto degl'indigeni di accettare nella contea siffatti ospiti.

[179]) Cfr. la nota 10.

[180]) Cum in maxima ministrorum penuria constituti simus, episcopo facultas concedatur ut aliquos ex illis e (Dalmatia) in suae Dioecesis subsidium accèrsire possit, ac eo praecipue, quod ad gentem hanc, quae illirica lingua utitur, instruendam, institutum sit Collegium. Così pregava il vescovo di Parenzo Cesare DE NORES il sommo pontefice nell'ottobre del 1592. Cfr. la corrispondenza del P. Prov. GLAVINICH. — Starine, XXIV, a. 1891, sp. pag. 12 e 17. S. Congregazione 22 novembre 1632. Essendo per antica traditione stato concesso alla nazione illyrica di dichiarare li evangelii e le epistole nel loro idioma, perchè pochissimi intendono latino, et essendosi dall'antichità del tempo adolterate le reali e sincere dichiarationi, era introdotto che li sacerdoti ancora che ignoranti ex tempore dichiaravano detti evangelii et epistole con molte corruptele vane, ridicole e quasi heretiche interpretazioni. Op. cit. p. 25.

§ XI.

In questo frattempo, come abbiamo veduto, auspice il pontefice Urbano VIII, veniva stampato nel 1631 il Messale romano slavonico in tipi glagolitici (charactere S. Hieronymi) nell'antico slavo (idiomate slavonico), e conforme alle prescrizioni di Pio V e Clemente VIII (ritu romano), restringendo il permesso di usarlo soltanto a quelle chiese « *dove fino allora* si era celebrato in quella lingua, — *ubi hactenus* praefato idiomate celebratum fuit ». — Venivano quindi escluse dal diritto di adoperare questo messale e questa lingua nelle funzioni religiose tutte quelle chiese che non avevano precedentemente celebrato in antico slavo, e tanto maggiormente quelle di nuova istituzione: novella prova come i pontefici, pur cedendo alle imperiose circostanze del momento, ed alle necessità religiose dei fedeli, procurassero di *ridurre* le concessioni ai più ristretti limiti possibili, e d'impedire che si allargasse l'uso della liturgia slava.

Sedici anni dopo, cioè nel 1648, il pontefice Innocenzo X, perdurando le stesse circostanze, publicò coi tipi glagolitici e nella liturgia vetero-slavonica, il Breviario romano-illirico. Nella lettera probatoria 22 febbraio leggesi quanto segue [181]):

---

[181]) Literae Innocentii P. X. circa Breviarium Romanum Illyricum datae 22. Februarii 1648....... Quum igitur *Illyricarum* gentium, quae longe lateque per Europam diffusae sunt, atque ab ipsis gloriosis Apostolorum principibus Petro et Paulo potissimum Christi fidem edoctae fuerunt, libros sacros jam inde a D. *Hieronymi* temporibus, ut pervetusta ad nos detulit traditio, vel certe a Pontificatu fel. rec. *Ioannis* Papae VIII. Praedecessoris nostri, uti ex ejusdem data super ea re epistula constat, *ritu* quidem *Romano,* sed *idiomate Slavonico,* et charactere *S. Hieronymi vulgo nuncupato* conscriptos, opportuna recognitione indigere compertum sit: nos rec. mem. *Urbani* Papae VIII etiam Praedecessoris nostri, qui Missale Illyricum emendatum juxta nuperrimas illius reformationes charactere Hieronymiano, ac lingua Slavonica typis vulgari mandavit, vestigiis inhaerentes,........, mandavimus ut *Breviarium Illyricum,* ante annos

« Essendosi constatato che hanno bisogno di una opportuna revisione i libri sacri delle *genti Illiriche, — le quali sono diffuse in lungo ed in largo per l'Europa,* e dagli stessi gloriosi principi degli apostoli Pietro e Paolo specialmente istruite nella fede di Cristo — provenienti già dai tempi del Dottore Girolamo come ci deferì antichissima tradizione, od al certo dal pontificato di Giovanni VIII di felice memoria predecessore nostro, come consta da lettera da lui data sopra tale argomento, e scritti (i libri sacri) bensì a norma del rito romano, ma nell' idioma slavonico e coi caratteri denominati volgarmente di S. Girolamo; noi, seguendo le orme del nostro predecessore Urbano VIII, abbiamo ordinato che si rivedesse il breviario illirico stampato oltre un secolo fa, e se lo redigesse nella predetta lingua slavonica in conformità al breviario romano-latino testè riformato dal predetto nostro antecessore Urbano. Essendo stato compilato e controllato il detto nuovo breviario illirico, noi in forza della piena potestà apostolica confermiamo ed approviamo il detto breviario ed ordiniamo venga stampato ».

Era necessario riportare quasi per intero questa ormai famosa lettera pontificia per poter dare alle parole d' Innocenzo X il loro giusto valore; locchè non è possibile allorquando si riportano e si esaminano singoli brani fra loro staccati e sconnessi.

Che cosa dice il pontefice nella prima parte della sua lettera? Dice che avendo le genti illiriche, le quali sono in lungo ed

---

centum impressum, recognosceret, et ad formam Breviarii Romani Latini nuper a praedicto Urbano Praedecessore reformati in praedictam linguam slavonicam redigeret.........; idcirco nos motu proprio,......., deque Apostolicae potestatis plenitudine,......, Breviarium praedictum tenore praesentium confirmamus et approbamus, typisque mandari jubemus. — Cfr. GINZEL, Codex. p. 99.

Delle medesime espressioni si serve il pontefice Benedetto XIV nella sua bolla «Ex pastorali munere» del 15 agosto 1754, togliendole dalla succitata bolla d'Innocenzo X: Cum itaque acceperimus in Ritum Slavo-Latinum, quem felicis recordationis Praedecessor Noster Iohannes Papa VIII *fideli ac religiosae nationi* Illyricae, una cum idiomate, quod nunc Slavum litterale appellant, et characteribus, quos Hieronymianos dicunt, adhibendum concessit... GINZEL, Codex. pag. 102.

in largo diffuse per l'Europa, ricevuti i libri sacri o già dai tempi di San Girolamo, come vuole vetustissima tradizione, o con maggiore sicurezza dal pontefice Giovanni VIII, come lo dimostra la lettera da lui data in tale proposito, egli ecc. ecc. Chiunque abbia avuto la pazienza di seguirci fin qui nello studio della storia della liturgia glagolitica, si sarà facilmente avveduto dell'erronea asserzione del pontefice Innocenzo X: « essere stato dal tempo di S. Girolamo od *al certo da papa Giovanni VIII concesso i libri slavi alle genti illiriche* ». Che i caratteri glagolitici derivino da S. Girolamo era una pia tradizione che manca di ogni fondamento storico; nè oggi si troverebbe alcuno che ragionevolmente la sostenesse. Il breve del pontefice Giovanni VIII (giugno 880) lo possediamo nella sua integrità, e l'abbiamo tutto riportato nella nota n. 46. Con questo breve il sommo pontefice allora regnante non concede a *tutte le tribù illiriche*, in qualunque parte dell'Europa si trovino, il diritto della liturgia slava, ma solo ai diocesani di S. Metodio, vale a dire ai Moravi ed ai Pannoni; ed anche a questi, in quanto dipendeva dal beneplacito del loro sovrano.

Laonde Innocenzo X, nell'ascrivere al suo predecessore il papa Giovanni VIII una concessione liturgica fatta a tutta la gente illirica, si è storicamente ingannato [182]).

D'altronde che gli Slavi stessi riconoscano non derivare loro da questa lettera d'Innocenzo X alcun diritto liturgico, lo dimostra il fatto che nella stessa Zagabria per poter cantare una sola messa in lingua slava nella solennità dei Ss. Cirillo

---

[182]) VOLARICH. Suppl. cit. col. 4; Rammemoraremo solamente le parole di Pio Pp. V. « Cum ob innumeras Romani Pontificiis occupationes et particularium rerum quarumlibet status ignorantiam, contingat ab eo litteras emanare, quae in magnum aliquorum praeiudicium redundare noscuntur, minime reprehendendum esse videtur, si tandem praeiudicio cognito litteras huiusmodi etiamsi Praedecessorum, tanquam per inadvertentiam editas revocat, et limitat aliasque desuper disponit, prout rerum et temporum qualitate pensata conspicit in Domino salubriter expedire »; ovvero se più piace quella sentenza d'Innocenzo III che dice: « Iudicium Ecclesiae nonnumquam opinionem sequitur, quam et fallere saepe contigit, et falli ».

e Metodio, abbisognarono di una speciale concessione della S. Sede apostolica; che a Roma nella chiesa collegiata di S. Girolamo degli Illirici, destinata per la colonia illirica, tutte le funzioni devono essere celebrate in latino, e solo per uno speciale privilegio di Sisto V è accordato che nelle feste più solenni vi si cantino l'epistola ed il vangelo in slavo dopo cantati in lalino; e che infine lo stesso Montenegro « terra illirica per eccellenza » abbisognò della stipulazione di apposito concordato colla S. Sede, pella introduzione dei libri liturgici glagoliti.

Sorprende quindi che il cardinale Bartolini attribuisca [183]) a S. Metodio il titolo ora di legato a latere per *tutti gli slavi,* ora di arcivescovo di *tutti gli slavi,* ora di legato apostolico in *tutti i paesi slavi,* e non ritenga in pari tempo opportuno di citare neppure una volta un solo documento che legittimi tanta estensione dell'autorità apostolica da lui attribuita all'arcivescovo della Pannonia. Siccome le parole di Sua Eminenza, per l'autorità della persona che le scrisse, potrebbero facilmente condurre a conclusioni esagerate ed anche erronee, crediamo necessario di passare qui in rivista tutti i documenti che si riferiscono a tale questione.

Il pontefice Giovanni VIII nelle istruzioni al vescovo Paolo suo legato in Germania lo incarica di dire al re Lodovico intorno alla vertenza fra l'arcivescovo di Salisburgo e Metodio: Ipse nosti, o gloriosissime rex, quod *Pannonica* diocesis apostolicae sedi sit subiecta [184]). — Lo stesso pontefice nella sua lettera a Carlomanno (a. 875) dice: « Restituto nobis Pannoniensium episcopatu liceat fratri nostro Metodio qui *illic* a sede apostolica ordinatus est secundum priscam consuetudinem libere quae sunt episcopi, gerere [185]). Ai 14 giugno 879 scrive a « Methodio archiepiscopo *Pannoniensis* ecclesiae » [186]). Nella lettera 14 giugno 879 a Svatopluk, duca di Moravia, si legge: « Methodius

---

[183]) D. BARTOLINI, Memorie dei santi Cirillo e Metodio, pag. 73, 96, 100, 125, 128, 133, 155.

[184]) JAFFÈ, Reg. pont. n. 2976, 14 maggio 873.

[185]) GINZEL, Monumenta epistolaria de Ss. Cyrillo et Methodio agentia, pag. 57; — JAFFÈ, Reg. pont. n. 2971.

[186]) GINZEL, Mon. epist. pag. 58.

vester archiepiscopus ab antecessore nostro Adriano scilicet papa ordinatus *vobisque* directus » ; in quella del giugno 880 allo stesso Svatopluk parla di Metodio «archiepiscopo sanctae ecclesiae *Marabensis* » ; e più giù scrive : « Presbiteros vero, diacones, seu cujuscumque ordinis clericos, sive sclavos, sive cujuslibet gentis, qui *intra provinciae tuae fines* consistunt praecipimus esse subjectos et obedientes in omnibus jam dicto confratri nostro, archiepiscopo *vestro* » [187]). La lettera del marzo 881 fu scritta da Giovanni VIII a « Metodio archiepiscopo *pro fide* » [188]). In quella ad Emerico vescovo di Passavia il detto pontefice rimprovera il vescovo di avere imprigionato e voluto percuotere « fratrem et coepiscopum nostrum Metodium » ; e più sotto dice di Metodio : « ad hoc (episcopum) apostolicae sedis manu sacrato *et (e) latere* destinato » [189]) ; in quella ad Annone vescovo di Frisinga, lo rimprovera di aversi arrogato il diritto di giudicare, « Methodium archiepiscopum, *legatione apostolicae sedis ad gentes* fungentem » ; ed altrove: « istius fratris et coepiscopi, quin potius et *missi nostri* [190]) ». Ed infine a Muntimiro principe di Serbia [191]) che gli chiedeva dei missionari, il papa Giovanni VIII risponde [192]) : « quapropter admonemus te ut progenitorum tuorum secutus morem ad *Pannoniensium* reverti studeas *dioecesim* et quia iam *illic* a sede B. Petris apostoli episcopus ordinatus est, ad ipsius pastoralem recurras sollicitudinem [193]) ».

---

[187]) GINZEL, Mon. epist. pag. 59 e 61.

[188]) GINZEL, Mon. epist. pag. 62.

[189]) BARTOLINI, Memorie, pag. 107.

[190]) BARTOLINI, Memorie, pag. 109 e 110; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2979.

[191]) E non « di Croazia e Schiavonia » come scrive il Bartolini, pag. 124, essendochè morto nella Croazia Domogoi, ebbero il trono Sedeslao e Branimiro. — Cfr. DÜMMLER, Ueber die ält. Gesch. der Slaven, p. 407 ; — RACKI, Mon. Slavorum mer. v. VII, pag. 368.

[192]) RACKI, Mon. Slavorum mer. VII, pag. 363 ; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2973.

[193]) Parole che il BARTOLINI arbitrariamente traduce a pag. 125 : « Giovanni VIII aveva scritto al duca Montemir di rivolgersi a Metodio *arcivescovo per gli Slavi*.

In quale di queste bolle e lettere pontifice è designato Metodio col titolo di « Legato apostolico *per tutti gli Slavi,* oppure *per tutti i paesi slavi?* » Qui i sofismi non servono. Il titolo c'è, o non c'è. I titoli di arcivescovo pro fide, di vescovo a latere, di legato apostolico ad gentes, di missus noster, ***non provano*** minimamente che la sua autorità metropolitica si estendesse oltre al perimetro del paese abitato dai Moravi e Pannoni, allora gentili, paese entro il quale limitano e circoscrivono la sua autorità tutte le altre lettere pontifice.

Vi è qui un'altra osservazione da fare, e che crediamo della massima importanza. Il titolo di *e latere destinatus,* di *legatus apostolicae sedis ad gentes,* di *missus noster* non si trova nelle vecchie lettere apostoliche, la cui autenticità è fuori di ogni contestazione, bensì in sunti di lettere del pontefice Giovanni VIII, scoperti e publicati appena nel 1880, e tratti da un manoscritto del museo britannico del sec. XII, il quale non è una collezione di documenti originali, integri ed autentici, ma una compilazione o raccolta di sunti di atti apostolici, eseguita non tanto a scopi istorici, quanto per viste ed istituzioni giuridiche [194]).

Passiamo alle leggende [195]). La leggenda italica « che ha il posto di onore su tutte le altre, ed è per verità la più autentica e sincera », dice soltanto (c. 9) [196]) : « consecraverunt Philosophum et Methodium in Episcopos ». La leggenda morava si esprime (c. 8) così : « Factus ergo Moravorum antistes ». La boema (c. 6) : « Metudus per regem Moraviae in archiepiscopum ordinatur ». La bulgara (c. 3) : « Methodium episcopum Moravi Pannoniae ordinat ». La leggenda pannonica in quella vece racconta nel c. 8, che il pontefice rispondesse al principe Còzel : « Non tibi tantum sed *omnibus partibus* illis Slovenicis mitto illum magistrum » ; ed al c. 12 narra che : « Moravici homines.... honorantes apostolicos libros invenerunt scripturam :

[194]) Antichità (Starine ecc). Zagabria 1880, vol. XII, pag. 206 e seg.

[195]) Si trovano nel GINZEL col titolo Codex legendarum de SS. Cyrillo et Methodio, e formano l'appendice della sua Storia di questi santi.

[196]) Così scrive il card. BARTOLINI stesso, Memorie, pag. VII.

Frater noster Methodius sanctus, orthodoxus est, apostolicum opus perficit et manibus ejus sunt a Deo et ab apostolica sede *omnes partes* Slovenicae traditae ».

Delle leggende adunque una delle meno attendibili perchè scritta molto tempo dopo la morte di Metodio e « perchè di lei non si deve fare conto alcuno quando narra cose che si oppongono a quanto ci tramanda l'italica, massimamente se con questa si accordano ancora le altre leggende » [197]), verrebbe a suffragare l'opinione del Card. Bartolini. Ma anche qui vi è un grosso guaio. Nella lettera che il pontefice scrive a Còzel ed a Rotislao in tale occasione, e che è contenuta nello stesso cap. 8 della leggenda pannonica, lettera che il Bartolini riconosce come autentica [198]) e che dovrebbe servire di conferma al passo succitato si legge in quella vece: « Nos autem statuimus Methodium *in partes vestras* mittere filium nostrum, post quam eum cum discipulis ordinavimus, ut *vos* edoceret, quemadmodum rogastis, libros *in vestram* linguam interpretans ». Che cosa rimane adunque delle leggende che possa autorizzare ed avvalorare i titoli attribuiti dal Card. Bartolini a S. Metodio?

Chiudiamo questa rassegna critica col seguente passo della Vita S. Methodii, c. 6. Excepit verum eum (Methodium) Kocel cum magno honore; et iterum eum ad apostolicum (Hadreanum II) misit et XX viros, homines honorabiles, ut eum *sibi* ordinaret in episcopatum *in Pannonia* in sedem S. Andronici, quod etiam factum est.

§. XII.

E poi sono forse fra loro d'accordo gli stessi storici slavi sul significato delle parole generiche: genti illiriche, genti sclavoniche? Secondo la lettera di Innocenzo X, che alla sua volta si riferisce al Breve di Giovanni VIII, in capo a tutte queste genti dovrebbe stare la Moravia, seguire quindi la Pannonia,

---

[197]) Sono parole del card. BARTOLINI, Memorie, pag. XIV.
[198]) Memorie, pag. 81.

vale a dire l'odierna Austria e Stiria; perciocchè S. Metodio abbia introdotto precisamente in quelle province la liturgia slava. Ma chi comprende oggi la Moravia, l'Austria, la Stiria superiore fra le province illiriche?

Il curioso si è che, mentre ogni popolo tenta di conservare con religioso affetto il proprio nome, la propria personalità storica, come titolo di nobiltà rappresentante i suoi diritti civili e religiosi, e di tramandarlo inalterato alla posterità, le genti slave lo considerano come inutile ingombro, mutando questo nome, questa personalità storica, con una facilità sorprendente, e facendone uso in tutti i sensi imaginabili; per tacere ancora che molti dei loro storici si servono di questo caos di denominazioni allo scopo di abbellire i propri connazionali colle penne altrui. Uno di questi nomi si è l'appellativo di illirici ch'essi presero da altre popolazioni di cui occuparono le sedi, e del quale nome usano come di una pasta di gomma elastica, ma molto elastica, che si accorcia o si allunga a loro talento, a seconda delle circostanze, e del momentaneo interesse. Di fatti, se consultiamo i documenti [199]), vedremo che il nome «illirico» lo usarono ora a designare la Dalmazia soltanto [200]), ed ora ne ampliarono gradatamente la comprensione in guisa da includervi la *maggior parte dell' Europa e la massima parte dell' Asia*. Nè si creda che noi vogliamo scherzare: lo dice un cardinale, ed havvi una bolla di papa Urbano VIII che lo assicura [201]): laonde combinando le teorie di mons. Volarich,

---

[199]) Cfr. specialmente Iv. CRNCICH, Sui nomi «Sloveno ed Illirico» nel nostro ospizio di Roma dopo il 1453 (Prilozi k razpravi ecc.) publicato nelle Antichità (Starine ecc.), Zagabria 1886, tomo XVIII, pag. 1 e seg.

[200]) CRNCICH, Op. cit. (Ant. XVIII) n. 4, p. 8: heremitarum Dalmatiae seu Illiricae nationi... Dalmatica tamen seu Illirica natio. Così n. 8, p. 16; n. 20, p. 36, n. 21, p. 38 ecc. ecc. — Mons. STRATICO (dalmato) vescovo di Cittanova scriveva nel 1783: «Conservare nella nazione il nobilissimo privilegio della sacra officiatura in lingua nostrale, privilegio antichissimo che fin dal nono secolo autorizzato *da Giovanni VIII ai Dalmatini* suoi nazionali, è stato... M. IVANCICH, Op. cit. p. 53.

[201]) Cardinalis Hosius POLONUS: «Cum praesertim Dalmatica lingua sacros libros Hieronymum vertisse constet. Moravos, Silesios, Mosovitas,

ed il contenuto di questa bolla pontificia, anche i seguaci di Confucio e di Budda avrebbero il diritto o il dovere di celebrare le loro funzioni religiose in glagolitico.

Siccome nei secoli XVI e XVII illirico significava *volgarmente* null'altro che slavo, terra illirica terra slava, lingua illirica lingua slava, si vorrebbe da alcuni allargare, come vedremo, tanto l'Illirico romano, quanto l'Illirico ecclesiastico a tutte quelle terre, le quali, per essersi in esse stabiliti gli Slavi, vennero chiamate volgarmente ed illegittimamente terre illiriche. Ma nulla di più erroneo, di più contrario alla verità, che il dare un valore storico ad una espressione volgare.

Oggi non è più di moda il nome di illirici. Una scuola modernissima tenta di sostituirgli il nome di croati, anzi non passeranno molti anni che leggeremo compreso nel nome e nella storia dei Croati, quegli eventi che nei secoli addietro si attribuivano agli Illiri, anche le splendide pagine della storia dei Nemania, anche il leggendario eroe serbico Marco Kraglievich. E non abbiamo veduto in questi ultimi giorni tramutare il raguseo Giov. Franc. di Gondola [202]) in Ivan Gundulich, e da scrittore serbo che egli fu, gabellarlo al publico per «astro fulgido croato», e proclamare in pari tempo Ragusa «l'Atene croata» [203])?

Ruthenos et alios innumeros fere populos per Europam et Asiam qui non solum lingua sed literatura Illyricae linguae utuntur, Slavos appellare possumus.

Idioma Slavorum seu Illyricorum *maiorem Europae et Asiae maximam portionem* incolit ut declarat sapientissimus URBANUS glor.me. PAPA VIII in Bulla institutionis collegij Illirici Laurentani. Antichità (Starine), XVIII, n. 68, pag. 101.

[202]) Così è scritto il suo nome nel libro dei morti di Ragusa, Folio 15, n. 274, il 10 decembre 1638.

[203]) Al titolo: Il monumento al Gundulic, si legge nel DIRITTO CROATO del 7 giugno 1893 a. V, n. 35: «I Croati come pochi popoli vantano un passato ricco di pagine gloriose. E non sono solo glorie raccolte sui campi cruenti di battaglia; sono pure conquiste fatte sul campo della civiltà, di cui i Croati vanno a ragione superbi..... Ed appunto uno di questi astri fulgidi, uno di questi gloriosi suoi figli è Ivan Gundulic. Come in pio pellegrinaggio i Croati accorreranno numerosi nella città (di Ragusa) ch'ebbe l'onore di essere chiamata l'antica Atene croata.

Ancora un' ultima parola su questa lettera d'Innocenzo X. Se, puta caso, cento od anche mille Slavi, moravi, o croati, non monta il nome e l' origine, si andassero a stabilire p. e. a Milano, potrebbero essi pretendere, appoggiandosi a questa lettera d' Innocenzo X, che come parte delle « genti illiriche diffuse in lungo ed in largo per l'Europa », l'arcivescovo di Milano faccia celebrare nella cattedrale di S. Ambrogio, od in altra chiesa qualunque, le funzioni religiose in lingua glagolitica? Una pretesa simile sarebbe per certo molto ridicola; così almeno lo crediamo noi. Le concessioni fatte ad una nazione sono legate sempre ad un determinato territorio, fuori del quale esse cessano di avere alcun legittimo valore. Ed è perciò che nel parlare e nello scrivere valgono la stessa cosa p. e. il diritto concesso alla Francia ed il diritto concesso ai Francesi, per l' intimo legame che havvi fra quella e questi, in guisa da non potersi pensare disgiunti i Francesi dal territorio, che costituisce la loro patria. Così è nel nostro caso per le genti illiriche, le quali non possono pensarsi separatamente dall' Illirico da esse abitato. E l' Istria *non ha fatto mai* parte dell' Illirico in senso politico, nè ecclesiastico. E lo proviamo.

Nell' anno 27 av. Cr. l' Istria fu compresa da Augusto, assieme alla Venezia, nella « decima regione italica » [204]) ed allorquando Costantino nel 324 divise nuovamente l' impero, l' Istria rimase parte, colla Venezia, della diocesi d' Italia [205]). Le provincie circonvicine, in quella vece, la Pannonia prima e seconda, la Savia, la Dalmazia, *queste* erano comprese nell' Illirico occidentale; e fino a tanto che si è mantenuto l' impero romano, questa divisione politica durò inalterata, e servì di base alla circoscrizione ecclesiastica della Chiesa cattolica [206]). Quindi neppure le

---

[204]) PLINIO, III, 46, 126, 133; — STRABONE, V, 1, 1; VII, 5, 3; — BENUSSI, L' Istria sino ad Augusto, pag. 309.

[205]) BÖCKING, Notitia dignitatum in partibus Occidentis, 2; — MARQUARDT, Röm. Staatsverwaltung, I, p. 81; — WILTSCH, Kirchliche Geographie von den Zeiten der Apostel bis zu dem Anfange des XVI Ihdt. Berlino 1846, I, pag. 62; — KIEPERT, Lehrbuch der alten Geographie. Berlino 1878, II, p. 352 e seg.

[206]) Sulla base appunto della costituzione dell' imperatore Costantino il pontefice pretende, contro l' arcivescovo di Salisburgo, spettargli

nostre chiese ebbero *mai* dipendenza da quelle di oltremonte, ma furono sempre subordinate al metropolita di Aquileia od a quello di Grado. Ed è per ciò che il Farlati non si occupa dell'Istria nel suo « Illyricum sacrum »; che l'Ughelli comprende le diocesi istriane nella sua « Italia sacra »; che il Pastrizio stesso, l'autore prediletto di mons. Volarich, esclude categoricamente l'Istria dall'Illirico [207]); che la bolla di Sisto V, 1 agosto 1589, nel determinare quale sia la provincia propria e vera dell'Illirico, non menziona l'Istria: ed è per ciò, infine, che la S. Rota decideva il 24 aprile 1656 [208]): « Provincia vera e propria della nazione illirica, secondo la bolla e la mente di Sisto V, fu e deve essere intesa la provincia della Dalmazia, ossia l'Illirico, di cui sono parti la Croazia, la Bosna e Slavonia, escluse del tutto la Carinzia, la Stiria e la Carniola ».

Qualunque sia stato il motivo [209]) per cui questa decisione fu presa dalla S. Rota, non si scema punto l'importanza della medesima.

---

il diritto di disporre per Metodio della diocesi Pannonica. DÜMMLER, Gesch. des ostfränk. Reiches. II, p. 263.

[207]) Responsio HIERONYMI PASTRITIJ 18 februarii 1652: Non obstat quod nonnulli ex adverso adducti scriptores Carniolam compraehendant in Illyrico una cum Stiria, Carintia et Histria, quia praeterquam *Histria* ab Augusti Caesaris divisione *semper fuerit inclusa in Italia*, ut innumeri antiqui et moderni scriptores praecise tenent, praedictae aliae regiones... Starine, XVIII, n. 68, pag. 100.

[208]) Provinciam veram et propriam nationis Illyricae iuxta Bullam et mentem Sisti V, fuisse et esse intelligi debere Dalmatiam sive Illyricum, cuius partes sunt Croatia, Bosna et Slavonia, exclusis penitus Carintiae, Styriae et Carniola. — CRNCICH, Op. cit. (Ant. XVIII) n. 87, pag. 160.

[209]) Interessante anche per il nostro assunto è la questione agitata a Roma negli anni 1651 e seguenti, sul valore della frase: « nazione illirica o sclavonica ».

Nel 1651 era sorto il dubbio se all'ospitale « S. Hieronymi Illyricorum seu Sclavonorum », potessero essere accettati i carniolici, o, in altre parole, se la provincia della Carniola « sit illyrica seu sclavonica ». Il 18 gennaio 1652 fu decretato non essere questa provincia illirica, ma germanica (CRNCICH Op. cit. n. 66, p. 87). Molti però non si adattarono a questo responso, ed allora fu incaricato il Pastrizio, professore di glagolitico nell'istituto romano ed espertissimo in tali studi, a riferirne in

Il vescovo di Parenzo Giov. Batt. Del Giudice, nella sua Relazione ai Sacri limini 13 giugno 1655, dopo avere parlato

---

proposito: ed egli presentò il suo responso 18 febbraio (n. 68, p. 90), che qui riportiamo per sommi capi.

« Nella Chiesa di San Girolamo degli Illirici sono da distinguersi: I, l'ospitale fondato nel 1453 « pro suscipiendis in eo specialiter pauperrimis peregrinis Dalmatiae seu Illyricae nationis »; II, la Collegiata eretta da Sisto V nel 1589 « pro personis dictae nationis illyricae »; III, la congregazione per il governo dell'ospitale. Per poter dare alle varie determinazioni il loro giusto valore convien distinguere, — scrive sempre il Pastrizio, — l'Illirico naturale o proprio, dall'Illirico generale o comune. Il primo, dai Romani in poi per l'unanime assenso di tutti gli scrittori, comprendeva la Slavonia fra la Drava e la Sava, la Croazia, la Bosnia e la Dalmazia (nella quale si trova la contea di Zara una volta detta Liburnia): altri comprendono in questo Illirico soltanto la Croazia (antica Liburnia) e la Dalmazia chiamata volgarmente Schiavonia ed estesa dall'Arsa alla Boiana. L'Illirico universale comincia dalle sorgenti del Danubio e del Reno e va fino al mar Nero a Costantinopoli ed al mare Egeo. Poi prosegue: Quando Sisto V eresse nel 1589 la collegiata di S. Girolamo degli Illirici, nelle sue lettere apostoliche su tale fondazione scrisse: — « Iuxta quam Ecclesiam est Hospitale *Nationis Illyricae* pro suscipiendis in eo specialiter pauperrimis peregrinis et infirmis ex *ea Provincia* » — Colla parola Provincia nel numero singolare non intese egli di comprendere l'Illirico generale con tutte le sue regioni, ma volle restringersi all'*Illirico vero* e proprio, quale esisteva al tempo del detto Pontefice, e nel quale sono contenute soltanto *quattro* regioni, la Slavonia, la Bosnia, la Croazia e la Dalmazia. Ciò è provato dalla inconcussa osservanza mantenuta per oltre 150 anni durante i quali furono ricevuti infermi delle dette quattro regioni, ma nessuno della Carinzia, Stiria o Carniola. I carniolici per la bolla di Gregorio XIII del 1573 erano accolti nel collegio germanico. Egualmente Urbano VIII nel ristabilire nel 1580 il collegio illirico a Loreto « pro viginti alumnis nationis Illyricae », assegnò otto posti alla Dalmazia, e gli altri otto alla Bosnia ed alla Slavonia (inter Savum et Dravum constituta).

Nè può ostare il fatto che, — sono sempre parole del Pastrizio, — alcuni scrittori carniolici comprendevano nell'Illirico, insieme con la Stiria, la Carinzia e l'Istria, poichè, prescindendo dall'*Istria che dalla divisione di Cesare Augusto in poi fu sempre inclusa nell'Italia, come innumerevoli scrittori antichi e moderni l'espressero indubbiamente,* le predette altre regioni sono comprese nella Germania. Nè vi osta che i Carniolici coi Carintiani, Stiriani ed *Istriani* da alcuni scrittori sieno chiamati Slavi, perchè presso di loro havvi una *larva* della lingua slava — imago slavicae linguae », — Fino qui il Pastrizio.

dei suoi parrochi tanto di lingua latina, quanto di lingua illirica, continua: « Parentium in Istria Italiae Provincia » .... La « Relatio [210]) de statu catholicae religionis in terris, quas slavi meridionali inhabitant » fatta a S.S. Papa Innocenzo XI da Monsignor Urbano Cerri, il 17 maggio 1679, non comprende l'Istria nell'Illirico, secondo il concetto ecclesiastico.

Per ultimo anche il Riceputi, nel suo Prospetto dell'Illirico sacro, scrive: « Pola, la quale benchè abbia la sua cattedrale nell'Istria provincia dell'Italia, estende tuttavia la diocesi nella Liburnia parte dell'Illirico » [211]).

Di faccia a questi fatti ed a queste decisioni dei sommi pontefici, e della curia romana, quale valore può avere mai una carta geografica compilata nel 1659 da un frate qualunque della congregazione di S. Girolamo, e non già in base alla sentenza della S. Rota, come afferma erroneamente Mons. Volarich, ma « conforme al parere del signor presidente del collegio illirico Stefano Gradich da Dubrovaz nella Dalmazia »,

---

Nel 1652 sorse di nuovo questione per un canonicato (n. 75 p. 110) « ad S. Hieronymum Illyricorum pro natione illyrica creatum ». Il rev. Giorgio Crisanio, croato, riferì che secondo la Bolla di fondazione non vi poteano essere promossi che coloro « qui sint gente et lingua Illyrica », laonde ne erano esclusi gli Albanesi ed i Carniolici. Siccome poi alcuni pretendevano che potessero esservi promossi anche gl'Istriani, mentre altri gli escludevano, furono assunti una serie d'interrogatorî, interessanti per farsi una idea della confusione e delle contradizioni che regnavano in tale proposito: e poscia tutti i documenti ed i protocolli vennero deferiti alla S. Rota affinchè si pronunciasse sull'argomento. E questa, come è noto, pronunciò, sentenziò, e decise il 24 aprile 1656 (CRNCICH, Op. cit. n. 87, p. 160): « Provinciam veram et propriam Nationis Illyricae iuxta bullam et mentem Sisti quinti fuisse et esse ac intelligi debere Dalmatiam seu Illyricum, cuius partes sunt Croatia, Bosna et Slavonia, exclusis penitus Carinthia, Styria et Carniola, et oriundos ex dictis quatuor regionibus Dalmatiae, Croatiae, Bosnae et Slavoniae tantum admitti posse....... ».

E così fu troncata ogni questione.

[210]) THEINER, Mon. Slav. merid. v. II, 17 maggio 1679.

[211]) P. PHIL. RICEPUTI, Prospectus Illyrici sacri. Roma 1738, pag. 11: Pola, quae licet Cathedralem habeat in Istria, Italiae provincia, dioecesim tamen in Liburniam Illyrici partem protendit.

come racconta il dott. Crncich a pag. 69 della sua già citata publicazione! Padrone, padronissimo quel frate d'includere nella carta del suo Illirico[212]) l'Istria nostra, ed altri paesi ancora; ma pretendere, come fa il Volarich, che quella carta geografica valga a infirmare sedici secoli di storia, ed una bolla pontificia, ed una decisione della S. Rota è semplicemente cosa assurda[213]). Se le carte geografiche di moderna fabbrica slava avessero forza di capovolgere il mondo e le leggi canoniche, se ne vedrebbero di belline assai!

---

[212]) Suppl. cit. col. 6. — L'ameno poi si è che in quella carta del frate di S. Girolamo restano escluse dalle province illiriche tutta la Carniola, la Stiria, l'Ungheria, la Serbia, l'Albania. — Non si può negare che vadano molto bene d'accordo fra loro.

[213]) A dimostrare che l'Istria era stata sempre compresa nell'Illirio, Mons. Volarich afferma che Strabone «Venetos ipsos Illyricos nominat, e che Ferdinando I nella sua lettera al pontefice (a. 1549) intorno alla diocesi di Pedena, si esprime: quam tenuis quamque exiguus sit Episcopatus Petenensis in Illirio ditionis nostrae».

Riguardo al primo punto, preghiamo Mons. Volarich a rileggere Strabone; riguardo al secondo, l'*Illirico* è una espressione amministrativa inventata nel medesimo modo che s'inventò la *lingua illirica* per indicare null'altro che lingua slava. L'uso che si fece nei secoli XVI e XVII di questo nome d'Illirico — e gliene potremmo portare non uno, come fa Mons. Volarich, ma a diecine gli esempi — non muta nulla al significato ed all'estensione ch'ebbe l'Illirico romano e l'Illirico ecclesiastico, come le province illiriche di Napoleone non rovesciano le province illiriche di Giovanni VIII, nè spiegano quelle d'Innocenzo X.

Nè maggior valore ha l'argomento che nell'ospitale di S. Girolamo degl'Illirici fossero pure accolti gl'Istriani (Crncich, Op. cit., p. 103): essendochè si ricoverassero anche persone di Cividale, dell'Apulia, dell'Abruzzo, di Ortona dei Marsi, di Lanciano ecc. (Crncich, Op. cit. p. 102 e 109), paesi che nessuno si sognò mai di comprendere nell'Illirico. — Nel 1515, appartenevano al curatorio della società di S. Girolamo in quell'ospedale un Bortolo da Cremona, un Domenico da Parma, guardiano, un Battista da Fermo, camerlengo. Cremona, Parma, Fermo, erano forse terre illiriche?

§ XIII.

Ed ora riprendiamo le mosse dalla lettera di Innocenzo X.

Era inutile che i pontefici si adoperassero a publicare messali e breviari e rituali nell' idioma slavo antico ed in caratteri glagolitici. L' ignoranza del clero slavo della campagna anche nei secoli XVI e XVII era tale e tanta che non sapevano leggere, nè comprendere, non solo i libri ecclesiastici scritti in lingua latina, ma neppure quelli scritti nello slavo antico: non intendevano più e non sapevano leggere che il proprio dialetto illirico, quello di cui si servivano negli usi comuni della vita [214]): ed è per questo motivo [215]) che il papa Urbano VIII dovette far tradurre nel 1636 dal gesuita Bartolomeo Kassich, dalmata, il rituale romano nel dialetto illirico (editum illyrica lingua), che poi vide la luce coi tipi latini de Propaganda Fide.

Ma anche questo fu di poco giovamento; l' uso dei libri sacri tutti interpolati di orazioni scritte nel volgare illirico, invece che nel solenne slavonico, raggiunse nel secolo XVII e XVIII tanta diffusione, che il pontefice Benedetto XIV fu costretto ad emanare la costituzione «Ex pastorali munere» 15 agosto 1754, colla quale «interdiceva al clero slavo di adoperare qualsiasi altro libro sacro all' infuori di quelli scritti nell' *antica* lingua slava con caratteri *glagolitici;* ordinava ai vescovi delle diocesi, nelle quali vigeva il rito slavo-latino, d' invigilare accuratamente in tale proposito, e di eliminare qualsiasi innovazione od abuso; prescriveva che fosse tenuto in perpetuo fermo e valido quanto

---

[214]) Lo scrive il GINZEL, Gesch. § 45, pag. 165, persona non sospetta quando dice di simili cose.

[215]) Il KASSICH nella sua lettera ad Urbano VIII nel 1636 si esprime in questi termini: Perdifficile enim erat Illyricis sacerdotibus non paucis sacros ritus latino eloquio scriptos intelligere, eosque in praxi exercere, apud quos non ea latinae linguae viget eruditio, ut possint exequi praescripta rito recteque, sicut oportet. — ASSEMANI, Kalend. IV, 428.

egli stabiliva in questa lettera; *annullava* in pari tempo *ogni privilegio od indulto concesso alla nazione illirica* che fosse in contradizione colla presente costituzione; ed invocava infine contro i violatori dei suoi decreti lo sdegno del Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo [216])».

Anche questa proibizione rimase per i più lettera morta, come tante altre precedenti.

Durante il secolo XVII, i vescovi istriani si erano dedicati con zelo e fervore religioso a questa pia opera — *pium opus,* come la nominò il concilio aquileiese, — di ripristinare l'unità liturgica nella nostra provincia, spezzata dal sopragiungere delle genti nuove, ben sapendo che con tale opera si favoriva anche l'avvicinamento e l'affratellamento fra le due popolazioni, la nuova e la vecchia, che abitavano sullo stesso suolo, e dal cui amichevole contatto poteva solo derivare la pace alla chiesa, la prosperità all'intera provincia. Il compimento di quest'opera pia sottraeva le popolazioni slave alla perniciosa influenza straniera, le avvinceva sempre più alla madre chiesa di Roma, e le rendeva più accessibili alla civiltà ed alla cultura occidentale.

---

[216]) Constitutio BENEDICTI P. XIV, 15 agosto 1754..... Cum itaque comperimus.. nonnullos esse qui audeant Missas insertis orationibus et precibus *Slavo vulgari* sermone conscriptis, componere... mandamus ut omnes qui Ritum Slavo-latinum profitentur... Missalia, Tabellas et Breviaria characteribus Hieronymianis impressis typis... et Slavo-latinum idioma quemadmodum per plura anteacta saecula ab Illyrico Clero servatum fuit, ita deinceps teneantur.

Quocirca.. Episcopis in quorum Dioecesibus Ritus Slavo-Latinus viget committimus ut.. districti praecepti executionem curent, ac novitatis omnes irreptosque quoslibet abusus eliminent.

Decernentes has nostras Litteras et in eis contenta hujusmodi, semper et perpetuo firma, valida, et efficacia existere et fore.... Non obstantibus contrariis quibusvis.... decretis, privilegiis et indultis eidem nationi Illyricae, eiusque Ecclesiis, atque Praesulibus, quavis etiam Apostolica auctoritate concessis, ac iteratis vicibus confirmatis.

Si quis hanc Nostrae declarationis paginam infringere vel ei ausu temerario contraere praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum.

L'intera Lettera pontificia trovasi riportata dal Bullarium t. IV. Romae 1757, p. 223, nell'Appendice del GINZEL, pag. 102.

Il maggior sostegno dei glagolitici erano i frati terziarî della provincia serafica della Dalmazia, cui era aggregata anche l'Istria; i quali tenevano qui in quel tempo due conventi, l'uno a Capodistria, e l'altro presso Visinada [217]. Forti dei loro privilegi, questi frati pretendevano di non obbedire ai sinodi provinciali, e si ribellavano persino alla visita canonica dei vescovi diocesani. Ed aggiungendo a tutto questo una vita non troppo castigata [218], l'esempio che ne ricevevano gli altri preti slavi della campagna, molto spesso loro connazionali, era quanto mai pernicioso. E « contro l'uso del glagolito importato dai terziarî nell'Istria » insorgeva nel 1593, come scrive il P. terziario Ivancich, il vescovo di Pola Sozomeno, a ciò eccitato dal patriarca Barbaro di Aquileja. La reazione suscitata nei preti slavi, e specialmente nei terziarî, dall'energia di questo vescovo, non trattenne gli altri vescovi a seguirne l'esempio. Fra questi si fu particolarmente il vescovo di Parenzo, Giovanni X (1645-67); e quando egli volle visitare il convento dei terziarî alla Madonna de' Campi presso Visinada, i frati gliene contestarono il diritto. Il vescovo li accusò di adoperare il glagolito in opposizione agli ordini ecclesiastici, ed interdisse loro di celebrare la messa in questa lingua in tutte le chiese della diocesi, all'infuori della loro chiesa conventuale. Se volevano celebrarla altrove, lo dovessero fare in lingua latina » [219].

Perseguitati nell'Istria e nella stessa Dalmazia dagli oppositori del rito glagolitico, i terziarî si rivolsero a Roma, ove, come sembra, ottennero speciale privilegio di continuare

---

[217]) Non è esatto quanto scrive l'Ivancich, Rito glagolitico (Poraba glagolice) pag. 15, che nel sec. XVI ci fosse nell'Istria anche il convento dei terziari a Cittanova, perchè questo convento di Cittanova, ancora al tempo di Mons. Tommasini (a. 1650), era tenuto ed officiato da frati domenicani. Cfr. Tommasini, Comm. III, c. 10, pag. 211.

[218]) Relazione Del Giudice a. 1655, pag. 13.

[219]) P. Ivancich, Op. cit. pag. 15. Le sue parole non sono ben chiare, ma credo questo sia il loro significato. Egli scrive: « Il vescovo li accusò di adoperare il glagolito in opposizione agli ordini ecclesiastici e vietò loro di celebrare la messa nelle chiese di città del vescovato altrimenti che in latino ».

secondo l'uso antico concesso a tutte le chiese della provincia serafico-dalmata [220]).

Gli altri ordini dei francescani, i minori osservanti, ed i conventuali, celebravano sempre tutte le funzioni religiose in lingua latina [221]).

Difficoltà pecuniarie ostavano specialmente alla creazione di seminari diocesani, raccomandati, oltrechè dal sinodo aquileiese, anche dal concilio di Trento [222]). Laonde già il cardinale Mattei scriveva il 3 agosto del 1594 al vescovo di Capodistria Ingenerio [223]): « se per la tenuità delle rendite non puoi erigere un seminario, istituisci almeno una scuola per informare i chierici nelle lettere e nella pietà ».

La chiesa di Parenzo però, la più minacciata per cagione del numero stragrande di genti nuove stabilitesi entro la sua diocesi, e della loro indole fiera e selvaggia, fu la prima a mettersi risolutamente all'opera, ed il suo vescovo Cesare de Nores fondò un seminario a Parenzo per dodici alunni [224]). Ma breve ne fu la durata: la malaria che allora regnava nella città causò ben presto l'abbandono del seminario. Il vescovo Giovanni Lipomanò propose di trasferirlo a Rovigno, ove abitava la maggior parte dell'anno [225]). Ed anche i suoi successori si adoperarono ad infondere al seminario nuova vita; ma « le ingiurie dei tempi come si esprime il vescovo Mazzoleni, indussero varie mutazioni nel sito e nel luogo del seminario. Quando non lo si potè avere completo, si cercò, seguendo il consiglio della curia

---

[220]) Non si è però potuto trovare la relativa bolla pontificia. Cfr. M. Ivancich, Op. c. pag. 17.

[221]) M. Ivancich, Op. cit. pag. 13: « È fuori di ogni dubbio che i Francescani (minori osservanti e conventuali) non usarono mai della liturgia slava ».

[222]) S. Concilio di Trento Sess. 23. de ref. cap. XVIII. — Inculcato nuovamente dal concilio romano del 1725 sotto Benedetto XIII, e dalla Costituzione in esso publicata dal detto sommo pontefice.

[223]) Atti ms. del vescovo di Capodistria G. Ingenerio, v. II, p. 181.

[224]) Kandler, Indicazioni p. 65.

[225]) Relazione del vicario generale Angelo Barbarigo del 1600 circa.

romana, di condurre almeno un maestro dotato delle qualità più desiderabili morali ed intellettuali ».

Anche il governo veneto non era rimasto estraneo a questo bisogno, e già nel 1607, eccitato dal patriarca Barbaro, quello stesso che presiedette al concilio aquileiese, aperse pratiche per istituire a Capodistria un seminario che dovesse servire a tutti i provinciali, dotandolo sui beni delle confraternite, e degli altri benefici ecclesiastici.

Intanto nel 1627 si fondava il collegio dei Gesuiti a Fiume, con proprio seminario: ed allora molti giovani della contea d'Istria e della Liburnia cominciarono a dedicarsi al sacerdozio, frequentando quel collegio. I vescovi non ebbero più bisogno di chiamare per quelle parti i preti dalla Dalmazia: e come scrisse [226]) il vescovo di Trieste mons. Legat, la liturgia slava andò lentamente a cessare per opera degli stessi *sacerdoti indigeni,* tanto nell'Istria austriaca, quanto nella Liburnia.

A Capodistria aprivasi nel 1710, per iniziativa del vescovo Naldini, un seminario di chierici, sotto l'invocazione di San Francesco Salesio, al piano-terra del palazzo vescovile [227]). L'anzidetto vescovo esponeva al governo veneto, in data 29 maggio 1689, le ragioni di questa sua determinazione, colle seguenti significative parole: « Serenissimo Principe. Il Seminario de' chierici di somma utilità alla Diocesi è oltremodo necessario a quella di Capo d'Istria non tanto per le virtù fisiche e morali del clero, quanto per la lingua illirica, ch'è linguaggio necessario di quelle ville e però all'occorrenze che sono frequenti (non pratticandosi nelle Città e Terre della Diocesi tal linguaggio) in mancanza di Preti idonei bisogna prevalersi di soggetti non solo d'alieno Dominio, ma sconosciuti e ignoranti e

---

[226]) La sua lettera è publicata nel GINZEL, Gesch. § 48, pag. 173.

[227]) UGHELLI, Italia sacra, V, p. 381. *Additio* del COLLETTI a. 1720. — Capodistria: Collegia duo, Illyricum unum seu seminarium Clericorum Illyricorum in solo aedium Episcopalium a Paulo Naldino erectum, alterum Patrum Scholarum Piarum pro totius Provinciae juventutis commodo.

poco meno che innetti » [228]). Questo seminario venne poi ampliato e regolato nel 1722 dal vescovo Borromeo, secondo le costituzioni del seminario di Padova. A quello di Capodistria seguì nel 1713 il seminario di Trieste.

Anche il vescovo di Pola aveva cercato d'istituire un proprio seminario. Non potendolo fare coi suoi scarsi mezzi, si era rivolto varie volte per aiuto alla curia romana; ma questa, cui stava a cuore specialmente la conversione di quei montenegrini appartenenti alla chiesa greca, che si erano stabiliti nella diocesi polese, preferì di provvedere a proprie spese un missionario perito nella lingua illirica, affinchè insegnasse loro la dottrina cattolica, e cooperasse così a guadagnarli alla chiesa romana [229]).

Mentre questi seminari avevano lo scopo di educare un clero indigeno capace a sodisfare ai bisogni della popolazione italiana e slava, ed a mantenere nello stesso tempo la pace e la concordia fra le due razze che abitavano il nostro paese, i vescovi si adoperavano alla loro volta a regolare l'attività del clero in tutte le sue funzioni, a migliorarne i costumi allora piuttosto rilassati, a provvedere alla sua cultura intellettuale e morale, e ad esigere dal clero slavo la stretta osservanza delle prescrizioni della s. Sede intorno all'uso della liturgia, mediante la convocazione nel secolo XVII in ispecialità, e quindi nel XVIII, di una numerosa serie di sinodi diocesani.

E qui ricordiamo per la diocesi di Pola il sinodo Sozomeno nel 1598, il sinodo I Saraceno nel 1631, ed il II Saraceno nel 1633, tutti tenuti in Albona, ed il sinodo Corniani del 1674; — per la diocesi di Capodistria il sinodo di Bart. Assonica (1503-29), di Tommaso Stella (1549-66), di Giov. Ingenerio (1576-1600), di Pietro Morari (1630-56), il sinodo Naldini nel 1690, il sinodo Borromeo nel 1722, il sinodo Bruti nel 1737, il sinodo Da Ponte nel 1779; — per la diocesi di Parenzo il

---

[228]) Ms. Cur. episc. « Erezione del Seminario ». — G. PESANTE, La lit. slava, pag. 133.

[229]) Relazione del vescovo di Pola, e decisione della S. Congregazione 27 novembre 1660.

sinodo Del Giudice nel 1653, il sinodo Adelasio nel 1675, il sinodo Mazzoleni nel 1733; — per la diocesi di Cittanova il sinodo Tommasini nel 1644, il sinodo Bruti nel 1674, il sinodo Gabrielli nel 1691, il sinodo Mazzocca nel 1730, ed il sinodo Stratico nel 1780, che fu l'ultimo tenuto nella provincia d'Istria.

§ XIV.

Le conseguenze benefiche dell'attività religiosa dei nostri vescovi, inspirata alle decisioni del concilio di Trento, ed a quelle del concilio provinciale aquileiese del 1596, non meno che alla pietà ed affezione verso i fedeli affidati alle loro cure, si fecero ben presto sentire. Benchè pochi sieno i documenti che si riferiscono alla questione che qui andiamo studiando, essi sono però sufficienti a dimostrarci come a poco a poco si andassero togliendo gli abusi liturgici introdotti nel secolo XVI per cagione della venuta dei nuovi abitanti.

Consultiamo dapprima l'Italia sacra dell'Ughelli, le cui notizie sulle diocesi istriane si riferiscono [230]) agli anni che precedettero il 1660.

Questo autore nulla dice della diocesi di Trieste. Sappiamo però dalla relazione del vescovo Marenzi del 1650, che a quel tempo vi erano nella sua diocesi, e precisamente nel Pinguentino, due parrocchie, in cui si celebrava ancora in glagolitico: quella di Draguch, ove c'era un vecchio parroco di 90 anni [231]),

---

[230]) Dell'Italia sacra si fecero due edizioni; la prima dall'Ughelli stesso nel 1660 (egli morì nel 1670), la seconda dal Coleti nel 1717 e seg. (il V vol. nel 1720). In questa seconda edizione sono stampati con tipi diversi quello che si leggeva nella precedente edizione da quanto vi aggiunse il Coleti: così si rende possibile l'attribuire le varie notizie alla loro epoca giusta. Le surriferite appartengono tutte alla prima edizione.

[231]) Relazione del vescovo Marenzi, a. 1650: Draguch parochia habet parochum R. Andream Matcovich, aetatis 90 annorum, qui illirico sive glagolitico idiomate Missas celebrat et sacramenta ministrat.

ed a Sovignaco ove pare che dal parroco Matteo si tenessero le funzioni in latino, e dal suo cooperatore in lingua glagolitica [232]). E se in una diocesi così vasta, quale era anche allora la diocesi tergestina, si celebrava in glagolito in ***solo due*** parrocchie (per non tenere conto di quella di Ternova), ciò prova a tutta evidenza che la liturgia slava non aveva mai in quella diocesi attecchito.

Nella diocesi di Capodistria, in quasi tutte le 13 parrocchie campestri si celebrava in lingua slava, per la ragione, aggiunge l'Ughelli, che la massima parte degli abitanti erano qui immigrati dall'Illirico [233]). Non dobbiamo dimenticare che allorquando scriveva l'Ughelli, si chiudeva precisamente l'infausto periodo del trapianto di nuovi coloni venutivi in tempi diversi e da regioni fra loro distanti. Tanto è ciò vero che il vescovo Da Ponte osservava ancora nel 1779 che nella sua diocesi quasi ogni villa aveva proprio vernacolo [234]). Il vescovo Rusca di Capodistria scriveva nella relazione al nunzio apostolico 20 febbraio 1623 [235]): « Ne' villaggi habitati da schiavi vi sono ***alcuni*** sacerdoti di quella nazione et lingua che recitano li divini offici et la s. Messa nell'idioma schiavo secondo la traduzione di S. Gierolamo... et si ***tollera così per sodisfar alla barbarie*** di tali popoli, che non alimenterebbero altrimenti essi sacerdoti, i quali solo d'elemosine vivono, non havendo le Chiese un soldo proprio d'entrata ».

---

[232]) Relazione del v. MARENZI, a. 1650: Sovignacho parochia parochum Matheum habet virum sufficientem cum cooperatore lingua glagolitica callente.

Non ricordiamo Ternova, ora della diocesi di Lubiana, perchè fuori del confine istriano.

[233]) UGHELLI, Italia sacra, V, p. 380.. Dioecesis exigua duobus tantum oppidis continetur. Reliquae Parochiae tredecim sunt, et in his sacra Illyrico idiomate celebrantur... plerique ex Illyrico huc commigrarunt.

[234]) G. PESANTE, La lit. slava, pag. 130 e 136.

[235]) FOLIUM Cur. episc. terg. iust. a. 1867, pag. 136; — G. PESANTE, La liturgia slava, p. 111.

Dagli atti vescovili [236]) si rileva poi che il vescovo Pietro Morari ordinava nel 1643 alle chiese di Padena e Carcauze di provvedersi di un messale latino, ed egualmente alle chiese dipendenti dalla parrocchia di Paugnano. Il suo successore, il Corniani, avendo trovato il 16 novembre 1656 che il curato di Costabona (don Giorgio Gregorich) era stato il primo a portare il messale slavo ed a celebrare con esso, dichiarò essere questo un « *abuso nuovo* 'da togliersi affatto » [237]; ed il dì seguente, rilevato che il pievano di Carcauze, don Michele Voch, diceva pure la messa in slavo, glielo vietava « pensando che si deve restituire per tutta la diocesi la messa latina, *com' era per lo innanzi*, affinchè tale contagio non abbia a serpeggiare per le altre ville [238]). Il vescovo Francesco Zeno, nella relazione alla s. Sede del 1661, scriveva che essendovi nelle parrocchie di campagna molti Illirici, i parrochi sono per lo più rustici, e poco atti alla cura delle anime, e facili a cadere in errori, ma che per difetto e penuria di sacerdoti che coltivano la lingua illirica, doveva *tollerarli* [239]). Dal vescovo Naldini [240]) sappiamo che nella città di Capodistria esisteva un convento del terzo ordine dei Francescani, che « questi Terziarî doveano essere o dalmatini di nascita, o per lo meno di lingua » e che nella loro chiesa

---

[236]) A. Marsich, Quando e come vennero gli Slavi nell'Istria (Arch. triest. XIII, a. 1887. p. 428); — G. Pesante, La lit. slava p. 131.

[237]) Adest Missale Romanum et more romano actenus celebratum est. Praesens Parochus primus attulit slavonicum et cum eo celebrat, qui *novus abusus* omnino est tolendus. — G. Pesante, Op. e l. cit.

[238]) Michele Voch Pleban. « Interr: Se celebri alla Romana in lingua latina. Re: Dico la Messa in schiavo. Cogitando quo modo per totam Dioecesim *restituenda* sit Missa latina *prout antea erat* ne contagio serpat per alias Villas ».

[239]) Folium Cur. episc. Terg. Iust. a. 1870, p. 90, (G. Pesante. La liturgia slava pag. 108): Cumque (in parochiis ruralibus cultores illiricae sunt linguae, Parochi ut plurimum sunt rustici, et parum ad animarum curam habiles, et saepe in errores incidunt, quo fit ut defectu et sacerdotum penuria, qui illiricam linguam calleant, vel hujusmodi *tollerentur*, vel animadversio valde mitis evadat.

[240]) Naldini, Corografia ecclesiastica della città e della diocesi di Giustinopoli. Venezia 1700. L. II, c. 3, p. 199.

conventuale di S. Gregorio, presso porta Zubenaga, recitavano la santa messa ed i divini ufficî nell'idioma illirico ad uso specialmente della soldatesca dalmatina permanente nel porto per servizio delle fuste destinate alla custodia dell'Adriatico, ed a pro'della plebe slava dimorante nella città, o sparsa nel territorio.

Nel vescovato di Cittanova, diocesi molto ristretta, le 10 chiese parrocchiali di campagna avevano parècchi illirici, i quali naturalmente istruivano i diocesani in lingua illirica [241])....
Mons. Tommasini, vescovo di Cittanova, non parla affatto di liturgia glagolitica nella sua diocesi, anzi scrive (III, c. 9): « Duravano li vescovi (di Cittanova) fatica in provvedere di preti...... al presente è levata questa difficoltà, essendovene di nativi ed originarii ». Laonde non è lecito riferire alla liturgia le parole dell'Ughelli: « et illyrica lingua instruunt ».

Della diocesi di Parenzo, quest'autore dice semplicemente [242]) che è abbastanza ampia e che in gran parte vi si usa la lingua illirica. Al laconismo dell'Ughelli possiamo però sopperire con una notizia conservataci nella Miscellanea di Giovanni Pastrizio, che esiste manoscritta nel museo Borgiano de Propaganda Fide. Questo manoscritto [243]) fu cominciato nel 1683; l'autore aveva adunque di già raccolto il materiale necessario alla sua compilazione; laonde le notizie liturgiche in esso contenute devono essere riferite, senza tema di errare, a qualche decennio innanzi, ed appartenere quindi al periodo fra il 1660-80, di cui ora ci

---

[241]) Ughelli, Italia sacra, V, p. 227. Diocesi di Cittanova... perangusta est. Sunt in ea oppida tria et vici decem, in quibus omnibus sunt parochiales ecclesiae, quarum Parochi sunt Illyrici et Illyrica lingua Dioecesanos instruunt.

[242]) Ughelli, Italia sacra, V, p. 395. Diocesi di Parenzo... ampla satis Dioecesis est... magna ex parte Illyrica utens lingua.

[243]) De Missalis, Breviarii illyrici romani et similium divinorum officiorum origine charactere... Opus in gratiam, decus, utilitatem tum nationis illyricae in Dalmatia, tum quoque cleri glagolitarum concinnatum a Ioanne Pastritio Dalmata Spalatensi... inchoatum ab anno 1688...

Il titolo in tutta la sua ampollosità ed i vari brani trovansi nel cit. Supplemento. col. 9.

occupiamo. Di ciò si ha un'altra prova ancor più sicura. Mons. Volarich riporta [244]) le seguenti parole del manoscritto del Pastrizio: « hunc catalogum mihi dederunt duo presbyteri glagolitae, exinde Romam advenientes, antequam inciperet Breviarii impressio ». Il breviario del Pastrizio venne stampato [245]) nel 1688, dunque le 19 parrocchie glagolitiche della diocesi di Parenzo appartengono ad un periodo di tempo anteriore a questi anni.

E qui ci si permetta di rivolgere una domanda a Mons. Volarich: Ella che sapeva tutto questo meglio di noi, crede di avere fatto cosa onesta e leale, col trasportare di suo capriccio questi fatti dal secolo XVII al XVIII, e scrivere, come ha scritto, nella colonna 9 del suppl.º: « laonde possiamo constatare che sussistevano in *realtà* nel secolo XVIII nella diocesi di Parenzo 19 parrocchie affatto glagolitiche ?! »

Secondo quanto lasciò scritto il Pastrizio, avrebbero usato adunque intorno al 1660–80 del messale e breviario illirico le seguenti parrocchie della diocesi parentina: 1. Fontane, 2. Villa di Rovigno, 3. Foscolino, 4. Monghebbo, 5. Sbandati, 6 Villanova, 7. Fratta, 8. Abrega, 9. Torre, 10. S. Domenica, 11. Visignano, 12. Mondellebotte, 13. S. Giovanni di Sterna, 14. Montreo, 15. S. Vitale, 16, Racotole, 17. Caroiba, 18. Novaco, 19 Caldier. In tutto quindi 19 parrocchie ed altrettanti villaggi, riguardo ai quali si può precisare quasi con esattezza il giorno in cui sono venute a stabilirsi nei secoli XVI o XVII le famiglie nuove dalle regioni balcaniche. Ed ammessa pure la verità di quanto lasciò scritto il Pastrizio, quale valore avrebbero mai quelle 19 parrocchie di campagna rimpetto alla totalità della diocesi? Dalla relazione [246]) del vescovo Giov. Batt. Del Giudice del

---

[244]) Supplem. cit. col. 10.

[245]) Breviarium romanum Slavonico idiomate, jussu S. S. D. N. Innocentii XI editum. Romae tipis et impensis Sac. Congregationis de Propaganda Fide MDCLXXXVIII. — GINZEL, Gesch. §. 44, pag. 164.

[246]) Status ecclesiae Parentinae a. D. 1655. Relazione del vescovo G. B. DEL GIUDICE: publicata dal DOTT. SWIDA sotto il titolo di Miscellanea nell' Arch. triest. XIV, a. 1888, pag. 13.

1625 ci è noto che la diocesi parentina comprendeva allora 8 chiese collegiate, e 44 parrocchie.

La prima conclusione a cui si viene sarebbe adunque che la liturgia slava non esisteva in nessuna delle otto chiese collegiate, ed era limitata ad una parte soltanto delle parrocchie di campagna, inferiore alla metà di esse. La seconda conclusione poi — e con questa adempiamo alla promessa fatta nelle precedenti pagine — è quella che, supposto non contenere la relazione del vescovo Nores nel 1592 nulla di esagerato rispetto alla quantità di Slavi esistenti nella sua diocesi [247]), si deve arguire che i provvedimenti presi da questo vescovo per ripristinare nella diocesi l' unità liturgica, continuati poscia dal di lui successore Giovanni X, del quale si è fatto altrove parola, fossero molto energici e ben ponderati, se in poco più di mezzo secolo, e nonostante le grandi difficoltà esistenti, si aveva potuto raggiungere un risultato così splendido. Chi poi negasse questo, dovrebbe convenire che l' « omnes illyrica utantur lingua » della succitata relazione vescovile era semplicemente una frase rettorica adoperata per impressionare la s. Sede, e spingerla a misure energiche, secondo quanto era desiderato dal vescovo.

Del vescovato di Pola nulla dice l' Ughelli che a noi interessi, ed il di lui silenzio è molto espressivo, poichè dove ha qualche cosa da raccontare in fatto di liturgia slava, lo racconta volentieri e senza reticenze; e noi già sappiamo che il vescovo Claudio Sozomeno fosse uno dei più zelanti propugnatori dell' unità liturgica, d' accordo in ciò col patriarca d' Aquileia [248]), ed ingiungesse anzi nel 1593 al capitolo ed all' arcidiacono di Fiume, di abbandonare nelle sacre funzioni l' uso della lingua slava, e di ripristinare quello della lingua latina già votato da quella comunità colla parte 28 decembre 1444: ordine che, malgrado un' accanita e violenta opposizione da parte del municipio, fu osservato sino al 1848 [249]).

---

[247]) Confr. la nota 166.

[248]) M. Ivancich, Op. cit. pag. 15.

[249]) G. Pesante, La liturgia slava, pag. 147, nota 1.

Il valore storico del silenzio dell'Ughelli è maggiormente confermato dal vescovo Bernardino Corniani. Riportando in appendice al sinodo del decembre 1674 lo stato della sua diocesi, egli dà questo riassunto: «in Dioecesi populi sunt numero 50 millia; 20 millia Itali, alii Illirici, licet *ferme omnes* italica potiantur lingua» e non fa alcun accenno di una liturgia che si fosse tenuta in lingua vetero-slavonica [250]); ed è confermato inoltre dalla relazione del vescovo di Pola, Giuseppe Maria Bottari [251]) dell'anno 1701, il quale scrive che la sua diocesi contiene 11 collegiate colla cattedrale, più 43 parrocchie: «che quasi da per tutto si usa la lingua italiana, e solo in qualche villa si adopera la lingua illirica anche nella recitazione corale del divino ufficio, e soltanto nelle messe solenni» [252]). E queste ville erano fuori dei confini dell'Istria geografica [253]).

Della diocesi di Pedena scrive l'Ughelli: «le cose sacre nella maggior parte dei luoghi di quella diocesi si celebrano in lingua illirica per l'imperizia dei sacerdoti nella lingua latina, e per la loro povertà» [254]). La povertà delle parrocchie era invero qui ed altrove un grave ostacolo a provvedere le

---

[250]) Fol. Dioec. parent. pol. a. 1879, pag. 47; — G. PESANTE, op. cit. pag. 149.

[251]) Status dioecesis Polensis, a. 1701 publicata nel Folium Dioecesanum, a. III, Parenzo 1881.

[252]) Idioma usuale est italicum fere in omnibus locis, aliquae tamen villae utuntur lingua illirica etiam in recitatione chorali divini officii et missis solemnibus tantum.

[253]) La Diocesi di Pola nel 1701, secondo la Relazione del vescovo BOTTARI, comprendeva le chiese di: Pola, Fasana, Brioni, Pedreolo, Stignano, Gallesano, Lavarigo, Altura, Monticchio, Sissano, Pomer, Promontore, Medolino, Lisignano, Momorano, Marzana, Carniza, Dignano, Barbana, Castelnovo, Filippano, Albona, S. Lorenzo in Produba, S. Lucia in Schitazza, S. Domenica, S. Martino, Fianona, Cosliaco, Chersano, Villanova, Susgneviza, Pas, Vragna, Bulliunz, Lupoglavo, Sumberg. Poi nella Liburnia le chiese di: Fiume, Clana, Castua, Veprinaz, Moschenizze, Lovrana e Bersetz.

[254]) UGHELLI, Italia sacra, V, p. 470. Diocesi di Pedena... sacra plerisque in locis hujus dioecesis ob linguae latinae imperitiam et sacerdotum inopiam Illyrico idiomate celebrantur.

chiese di sacerdoti capaci del loro ufficio, e costringeva i vescovi ad accettare qualunque persona loro si offrisse.

A rendere più agevole ai nostri vescovi l'attuazione del precetto stabilito dal concilio aquileiese, ed il ritorno all'unità liturgica delle loro chiese di campagna, concorse anche la facilità, colla quale la lingua italiana erasi diffusa fra le nuove genti slave, in guisa che già nel secolo XVII essa era compresa in tutta l'Istria da tutti i suoi abitanti. E di fatti, non solo l'Ughelli ci fa sapere che gli abitanti della campagna di Capodistria non ignoravano la lingua italiana [255]), benchè fra loro usassero lo slavo; non solo il vescovo Bottari riferisce al pontefice che l'idioma usuale in quasi tutti i luoghi della sua diocesi era italiano [256]), non solo il vescovo di Parenzo, Lippomano ordinava nel 1605 che alle conferenze pastorali mensili (tenute in lingua italiana) «siano obbligati d'intervenire tutti i canonici ed altri chierici che eccedono l'età d'anni 18, ancora che officiassero nella lingua schiava» [257]); ma leggiamo pure nella corrispondenza del P. Glavinich (nativo da Canfanaro), intorno ai libri glagolitici, a. 1626: «che lo slavo istriano si era fatto mezzo italiano» [258]); e nella responsio del Pastrizio sul valore della parola Illirico, a. 1652: «che nell'Istria vi era *una larva* di lingua slava» [259]). Il vescovo di Parenzo, Del Giudice, dovette

---

[255]) UGHELLI, Italia sacra, V. p. 380. Diocesi di Capodistria... quamvis incolae Italicam linguam non ignorent, tamen plerique ex Illyrico huc commigrarunt, ac proinde lingua Illyrica fere loquuntur.

[256]) Status dioec. Polensis a. 1701. Idioma usuale est Italicum fere in omnibus locis...

[257]) Cod. ms. cur. episc. «Diversorum», Lippomano. — G. PESANTE, La liturgia slava, pag. 118.

Queste conferenze, come fu detto, erano tenute in lingua italiana, «se alcuno, però, non sapesse dare il parer suo in italiano, lo potrà anco dir in ischiavo, se così parerà al vicario; ma di poi quel voto di colui detto in ischiavo sia riferito da un altro, interpretato in italiano».

[258]) E. FERMENDZIN, Corrispondenze sui libri glagolitici ecclesiastici fra gli anni 1620-1648 (Listovi o izdanju ecc.) nelle Antichità (Starine), Zagabria 1891, tomo XXIV, pag. 8.

[259]) Responsio Hieronymi Pastritij 18 februarii 1652. Minus obstat quod... et Istris a nonnullis scriptoribus appellantur Slavi, tum quia apud eos viget *imago Slavicae linguae*... Starine XVIII, n. 68, pag. 101.

far stampare gli atti del sinodo diocesano del 1653 in lingua italiana, affinchè fossero meglio compresi dal clero [260]). Che più? gli stessi decreti del primo sinodo diocesano di Ossero e Cherso, tenuto nell'aprile 1660, dovettero essere publicati in lingua italiana « per intelligenza anco dei semplici, e perchè quasi tutti gli ecclesiastici illirici lo intendono » [261]).

Nè poteva essere altrimenti. Per tutti gli Slavi immigrati nell'Istria durante i secoli XV e XVI, ed in parte del XVII, l'apprendimento della lingua italiana era questione di esistenza materiale e di progresso civile; imperciocchè gl'Italiani disponessero del denaro, del commercio e dell'industria; avessero in mano il governo, le città, le borgate e buona parte delle terre; rappresentassero, in una parola, il potere, la ricchezza e la intelligenza. L'apprendimento della lingua italiana significava per gli Slavi l'abbandono dello stato semibarbaro, in cui si trovavano al loro giungere nelle nostre terre, e l'avviamento ad un grado superiore di cultura e civiltà. Nessuna meraviglia, adunque, se la lingua italiana acquistasse sempre maggiore diffusione nella campagna slava, favorita dal trapasso di molte famiglie dalla costa all'interno e viceversa [262]); e se in molte contrade, nelle quali gli Slavi erano dapprima quasi i soli abitatori, si trovassero indi se non soperchiati, almeno eguagliati in numero dagl'Italiani.

§ XV.

Se nel secolo XVII l'unificazione liturgica della nostra provincia e l'avvicinamento delle due razze che allora l'abitavano, fecero tanto rapidi ed importanti progressi, nonostante

---

[260]) Status ecclesiae Parentinae a. D. 1655. Relazione del vescovo G. B. DEL GIUDICE: Post Synodum, quam lingua italica typis traditam Parochis meis tam latini quam illyrici sermonis, pro eorum faciliori captu donavi...

[261]) Decreti sinodali della diocesi di Ossero e Cherso publicati nella prima sinodo di Mons. Vescovo Giovanni DE ROSSI, celebrata il dì 11-13 aprile 1660. Venezia 1660.

[262]) Cfr. ad es. BENUSSI, Abitanti, animali e pascoli in Rovigno e suo territorio nel sec. XVI. (Atti e mem. II, a. 1886, p. 120).

le grandi difficoltà sussistenti, questi progressi divennero ancora maggiori nel secolo susseguente, in seguito all'aumento del clero indigeno, ed al progressivo dirozzamento dei nuovi abitanti della campagna. In questo secolo noi veggiamo infatti ingrandire « *l' opera pia e religiosa* » dei nostri vescovi e del clero istriano, coll'abbandono della liturgia slava; mitigarsi i costumi delle genti nuove; estinguersi l' avversione che gli Italiani nutrivano verso i nuovi venuti da essi considerati quali usurpatori delle proprie terre [263]), iniziarsi, in una parola, l'affratellamento e la fusione delle due razze in un solo sentimento di amore verso la patria comune.

E che noi affermiamo il vero, lo comprovano pochi, ma decisivi documenti del secolo XVIII.

Il vescovo di Parenzo, Pietro De Grassi, nella sua relazione alla s. Sede 17 novembre 1730 scrive: « i parrochi e gli altri ministri vengono istituiti dal vescovo previi i debiti esami, tuttavia con questa differenza che ai parrochi ai quali viene affidata la cura d' anime nei castelli e nelle terre, si dà l' esame in lingua latina, quelli che servono per le chiese di campagna è uso invece che sieno interrogati in lingua illirica [264]) ».

E qui non vediamo come c' entri la liturgia glagolitica[265]). Si tratta di esami fatti agli uni in latino, agli altri in lingua slava, ed a questi ultimi non perchè ci fosse proprio bisogno di farli in questa lingua, ma perchè era uso — mos est.

---

[263]) Quanto grandi fossero gli attriti fra i vecchi abitanti e le nuove famiglie slave specialmente nella polesana, se lo può leggere nella relazione del Proveditore LOD. MEMO del 1590, in cui fra altro si trova: « È tanto e tale l' odio tra Polesani e le nove nationi, che quando queste che di forze et di numero sono inferiori non avessero un particolar Protettore, ne seguirebbono al sicuro tra due fattioni diverse questioni et risse di momento grande ».

[264]) Relazione del vescovo di Parenzo PIETRO DE GRASSI il 17 novembre 1730... sive parochi sive officiales ecc. ab Episcopo praeviis debitis examinibus instituuntur, cum hoc discrimine tamen, quod Parochis, qui in castris et terris gerunt sollicitudinem animarum latino idiomate examina proponuntur, illi vero qui campestribus dantur ecclesiis mos est quod sermone illirico interrogentur.

[265]) Come vorrebbe il VOLARICH, nel Suppl. cit. col. 9.

Negli atti del sinodo diocesano celebrato dal vescovo Vincenzo Maria Mazzoleni nel giugno 1733, dopo l'elenco dei giudici e degli esaminatori sinodali, havvi quello: « di sette esaminatori periti per la lingua illirica » [266]); ed il vescovo Vaira nominò li 13 aprile 1713 tre esaminatori sinodali « pro examine idiomate illirico faciendo » [267]). Prescindendo dalla proporzione degli esaminatori illirici verso i latini, sette contro ventuno, tre contro undici, l'esistenza di esaminatori e di esaminandi slavi, non include la necessità che gli uni e gli altri celebrassero la s. Messa e gli uffici divini in glagolitico? E che ciò sia vero lo prova il fatto che il vescovo di Capodistria Bonifacio Da Ponte, nel suo sinodo del 1779, fra venti esaminatori sinodali scelse tre parrochi delle chiese foranee « acciocchè gli aspiranti alle parrocchie rurali venissero esaminati sulla conoscenza della lingua illirica per vedere se *comprendessero la voce del gregge*, e questo quella del pastore » [268]). Il voler evocare le famose 19 parrocchie glagolitiche del secolo precedente, per giustificare la presenza degli esaminatori periti per la lingua illirica, è un deciso anacronismo. La questione degli esami di concorso parrocchiale è affatto indipendente dalla lingua liturgica.

Sappiamo pure dagli atti del sinodo Mazzoleni che gli ordinandi per i quattro ordini minori dovevano « intendere la lingua latina »; i promovendi al sudiaconato dovevano saperla interamente [269]), e nè in queste, nè in altre deliberazioni, è fatto

---

[266]) E sono: D. Agostino Corsi preposito di Pisino, D. Giorgio Florianis pievano di Gimino, D. Girolamo Fabris vice preposito di Pisino, D. Valerio Valentinis pievano di Visinada, D. Simone Covaz pievano di Torre, D. Giorgio Ferretich curato di Sbandati, D. Pietro Moro curato di Giroldia.

Di questi il quinto ed il sesto soltanto tradiscono nei loro cognomi l' origine slava.

[267]) G. PESANTE, La lit. slava, pag 119.

[268]) Ad ruralem Parochiam promovendus, in quo Illyrico idiomate utuntur incolae, examinari debet etiam an Illyricum calleat sermonem, cum ipse pecudum suarum vocem, et illa Pastoris debeant audire et intelligere. — G. PESANTE, La lit. slava, pag. 120.

[269]) Sinodo diocesano della S. Chiesa di Parenzo... celebrato nei giorni 16 e 17 giugno 1733. — Publ. a Venezia nello stesso anno 1733 per Cristoforo Zane. Cap. XIV, 3, 4, pag. 40.

verbo di slavo antico o di glagolitico, neppure pel diaconato e pel sacerdozio. Ed anche dove si tratta del seminario (c. 20, p. 57) e della educazione dei chierici, non vi ha parola sui glagolitici. In questi anni, maestro del seminario diocesano era il M. R. P. Vincenzo Maria Balsarini dei Predicatori.

Nell'appendice ai sopradetti atti sinodali prescrivevasi poi al capo IV che il libro dei battezzati, quello dei cresimati, dei matrimoni e dei morti dovessero essere tenuti sempre in lingua italiana, facendo eccezione unicamente per quelle località, dove era uso di tenerli in lingua latina [270]). E qui mi pare che siamo molto lontani da una diocesi *tutta* slava e *tutta* glagolitica, e più ancora da un' Istria *tutta* slava, *tutta* glagolitica, come Mons. Volarich si compiace di farla apparire [271]).

Possediamo pure gli atti del sinodo diocesano di Capodistria, tenuto nel maggio 1722 dal vescovo Borromeo [272]). Anche qui sono nominati otto esaminatori sinodali « qui vacantibus parochialibus ecclesiis electos examinent »; e questi otto esaminatori nei loro nomi [273]) non rappresentano minimamente una commissione eletta per la liturgia glagolitica. Vi troviamo pure il decreto che i tonsurati agli ordini minori debbano per lo meno intendere la lingua latina [274]), e che le

---

270) Sinodo cit. Appendice, pag. 75. Annotazione.

271) E qui dobbiamo deplorare la leggerezza di Mons. Volarich che accusò la curia vescovile di avere soppressi gli atti del sinodo Mazzoleni per togliere alla parte slava un mezzo di difesa. Egli scrive nel già cit. Suppl. col. 8. — « Fummo assicurati, che dopo che Ginzel prese notizia di tale disposizione sinodale nella sua citata opera, sparirono dall'archivio della curia di Parenzo gli atti di quel sinodo diocesano ». Quale motivo poteva mai avere la curia di Parenzo di far sparire dal suo archivio gli atti sinodali, se essi erano stati già publicati per le stampe?

272) Dioecesana Synodus prima Iustinopolitana quam Ill. Ant. M. Borromeo d. 4 et 5 Maii celebravit anno 1722. Padova. Typis Conzatti. 1723.

273) E sono: D. Giov. Tacco, D. Giov. Manziolì, D. Vinc. Ragogna, D. Andr. Tacco, D. Gir. Gravisi, D. Fil. Schiavuzzi, D. Giov. M. Corte, P. Mag. Fr. Ant. Peracha Ex-prov. dell'ord. m. conv. di S. Franc. Di slavi vi erano dunque soltanto il terzo e l'ottavo esaminatore.

274) Dioec. Synodus cit. pag. 43.

ore canoniche e la Messa non possano essere recitate che dal breviario e messale romano [275]).

Questo sinodo nulla dispone intorno alla lingua in cui dovevano tenersi i registri parrocchiali; sappiamo però da altre fonti [276]) che il 28 maggio 1691 il vescovo Naldini ordinava al pievano di Carcauze Don Giorgio Baichino di tenere quind'innanzi i libri parrocchiali in lingua italiana, abusivamente scritti sino allora in lingua slava. Ma il parroco di Carcauze non deve aver obbedito a questa prima intimazione, poichè le matricole ecclesiastiche glagolitiche continuarono in quella parrocchia ancora sette anni dopo, cioè sino al 1706 [277]).

Nel 1762 un certo Burin, zupano di Momiano, voleva che il vescovo di Cittanova proibisse al prete Brajkovich di celebrare alle domeniche la messa in latino [278]), segno adunque che anche quei pochi preti slavi che tenevano curazie slave, avevano abbandonato l'illirico nelle funzioni religiose.

Nella diocesi di Cittanova esistono gli atti del sinodo [279]) tenuto nell'agosto 1780 dal vescovo Domenico Stratico, e che

---

[275]) Dioec. Synodus cit. pag. 49.

[276]) A. Marsich, quando e come vennero gli Slavi nell' Istria (Arch. triest. XIII, a. 1887, pag. 429).

[277]) Sulle isole, nella chiesa di S. Antonio (Lussingrande), il registro dei battezzati ch'ebbe principio nel 1560, tenevasi dapprima in illirico. Nel 1674 mons. S. Gaudenzio ordinava che, sapendo ormai tutti i sacerdoti leggere e scrivere nelle due lingue, si annotassero i battesimi da una parte del libro in lingua slava, e dall'altra nell'italiana. Dal 1708 tanto il libro dei battezzati, quanto quello dei matrimoni si tennero esclusivamente in italiano. A Lussinpiccolo, i registri dei nati, morti e coniugati, tenuti dapprima in slavo, dal 1732 per ordine del vescovo Drassich, si tennero in lingua italiana. Il cappellano Don Gasp. Suttora vi annotava i battesimi in lingua italiana ancora nel 1608. Nel 1802 in tutta la parrocchia venne sostituita la lingua latina alla illirica in tutte le funzioni. — Cfr. G. Bonicelli, Storia dell' isola dei Lussini, Trieste 1869; — G. Pesante, La lit. slava, pag. 83, nota 1.

[278]) Klodich-Sabladovski, Slavische Sprache und Literatur (Oesterr.-ung. Monarchie in Wort und Bild. Küstenland, pag. 211).

[279]) Synodus dioecesana aemoniensis habita diebus 27, 28, 29 aug. anni 1780 sub. ill. D. Fr. I. D. Stratico ecc. — Padova, typis Seminarii 1781.

fu l' ultimo sinodo diocesano della nostra provincia. Anche questi atti forniscono una chiara idea delle condizioni liturgiche di quella diocesi nella seconda metà del secolo XVIII. Dei 67 sacerdoti, onde allora era formato il clero diocesano di Cittanova, sei appena manifestano nel loro cognome l'origine slava. Fra le varie decisioni possono interessare al nostro assunto le seguenti. « I chierici ed i sacerdoti più giovani acquistino perizia della lingua *volgare* illirica per essere idonei ad amministrare la *parola* divina, ed affinchè i pochi e tenui proventi delle chiese nostre non vadano distribuiti a gente forestiera, come nascerebbe ove i nostri mancassero di questa condizione [280]). Nelle messe conventuali il *canto popolare* ispiri edificazione. Confermiamo e vogliamo che del tutto si conservi l' uso di cantare in lingua illirica l' *epistola* e l' *evangelio*, e le altre cose consuete ad essere annunziate al popolo in questa lingua [281]) ».

La quale ultima decisione è importantissima, perchè comprova che la liturgia glagolitica era già da lungo tempo sparita, ed usitata nella s. messa solenne la *lingua volgare slava* soltanto per cantare l' epistola ed il vangelo: in altre parole vediamo già nel secolo XVIII adoperato nelle parrocchie il cosiddetto *schiavetto*.

Lo stesso vescovo Mons. Stratico, nella solenne adunanza tenuta a Cittanova dai Padri terziarî per l' elezione del nuovo provinciale nel 1783, diceva loro: « Laonde il glorioso pontefice Benedetto XIV di immortale memoria, in una sua bolla proibì d' altre traduzioni idiotiche e popolari servirsi, volendo che alla

---

[280]) Synodus dioeces. aemonensis, a. 1780 III, c. 1, p. 77: Vehementer optamus Clericos et Sacerdotes juniores praesertim in Illyricae popularis linguae peritia doctos esse, ut Dei verbo ministrando idonei fiant; ne unquam pauci, ac tenues nostrarum Ecclesiarum proventus extraneis distribuere opus sit, necessaria hac conditione in nostris deficiente.

Nos fortasse, Deo juvante, gravioris doctrinae libros Illyricos quandoque ad Sacerdotum Illyricorum utilitatem edemus.

[281]) Synodus dioeces. aemon. a. 1780. II c. 5, p. 58: In Conventualibus Missis popularis cantus aedificationem inspiret... Confermamus et omnino servari volumus usum canendi Illyrica lingua Epistolam et Evangelium, et cetera eo idiomate populo annunciari consueta.

sola norma de' libri dalla Sagra Congregazione approvati, le preghiere si recitassero. Laonde quantunque si *tolleri* l'esposizione dell'Epistola e del Vangelo in *volgare illirico*, acciocchè il popolo meglio lo intenda, non è però lecito ai sacerdoti illirici tale recitarlo: nè è lecito con quel volgare idioma salmeggiare, benedire e amministrare i Sagramenti [282])».

Il vescovo di Pola Bern. Corner scrisse nel 1744 al nunzio apostolico a Vienna S. E. il card. Paulucci, notificandogli che «nella visita pastorale fatta due anni prima in quella parte della sua diocesi che si estende nei dominî austriaci, aveva osservato che in molte parrocchie si cantavano in occasione *della sepoltura* dei defunti, certe preci in lingua illirica, le quali dai periti stessi di quella lingua non erano bene intese» — e gli chiedeva in pari tempo istruzioni prima di procedere contro i sacerdoti eventualmente colpevoli. Portata la cosa per il relativo esame alla congregazione del S. Officio, il nunzio apostolico rescriveva da Vienna il 27 giugno a mons. Corner: «Avendole la S. Congregazione considerate ed esaminate, ha giudicato che debba *tollerarsene* l'uso, giacchè nulla contengono di superstizioso, ed anche nel riflesso che il divieto di esse potrebbe portare qualche commozione in quei popoli attaccatissimi alle loro costumanze».

Vediamo adunque a che poca cosa si fosse ridotto il rituale illirico nelle stesse parrocchie della contea d'Istria, comprese nella diocesi di Pola.

Una preziosa notizia intorno alle parrocchie slave situate nell'odierna diocesi di Trieste-Capodistria è contenuta nella lettera che Mons. Bart. Legat, vescovo di Trieste e Capodistria, scrisse verso il 1857 al professore di Leitmeritz dottor Ginzel [283]), l'autore della storia dei Ss. Cirillo e Metodio da noi più volte ricordata. Da quella lettera stralciamo il seguente periodo, riservandoci di darla più avanti tutta intera: «Sino al

---

[282]) M. IVANCICH, Rito glagolitico (poraba glagolice), pag. 55.

[283]) E da questo publicata nella sua opera Geschichte der Slaven-Apostel Cyrill und Method und der slawischen Liturgie, Vienna 1861, §. 48, pag. 173.

1678 era generale l'uso della liturgia slava nelle parrocchie della Liburnia, cioè a Castua, Veprinaz, Lovrana, Moschenizze e Bersez, come lo dimostrano i vecchi messali e breviarii. I preti in quel tempo venivano per lo più nelle dette parrocchie dalla Dalmazia, e dalle circostanti isole di Cherso e Veglia, e *portavano seco* il rito slavo e l'istruzione slava che avevano appreso nei seminari slavi. Dopo che a Fiume fu eretto un collegio dei Gesuiti [284]), si dedicarono anche *giovani indigeni* agli studi teologici, e *con ciò* sparì a poco a poco la liturgia slava ».

Si può chiedere una prova più evidente per dimostrare che la liturgia glagolitica non fu mai pianta indigena nell'Istria, e neppure nella Liburnia; ma che venne importata da preti stranieri, i quali, affatto ignari della lingua latina ed in un grado di coltura molto basso, portavano seco i propri messali slavi, gli unici sui quali sapessero leggere [285])? Si può chiedere prova migliore per dimostrare che quando cessò quella immigrazione di preti stranieri e venne provveduto alle chiese con sacerdoti indigeni, scomparve altresì l'uso della liturgia slava?

La verità di queste allegazioni viene confermata da un altro fatto di non lieve importanza per la nostra storia civile ed ecclesiastica.

Dopo avere frugato per ogni angolo del paese, ecco la messe raccolta da Mons. Volarich dei cosiddetti glagolitici

---

[284]) Ciò avvenne nel 1627.

[285]) ABBÉ PAUL PISANI. La Dalmatie de 1797 á 1815. Paris, 1893. Ecco quanto scrive a pag. 8 quest'autore del clero secolare alla fine del secolo XVIII: « La formation du clergé seculier ètait assez négligée: si de sujets choisis allaient ètudier au séminaire illyrien de Lorette, et en revenaient capables de remplir des emplois importants, le sèminaires de Zara et de Priko, près Almissa, ne donnaient qu' une instruction èlementaire, et beaucoup de prètres n'avaient mème pas passé par là; ils avaient fait leur ètudes dans quelque presbytère, sans autre livre que le catéchisme du cardinal Baronius. Ces prètres observaient le rite illyrien, c'est-à-dire *célèbraient en langue slavonne, non pas pour affirmer, comme on le fait aujourd'hui, les origines slaves de leur nation, mais parce qu' ils ignoraient absolument la langue latine.*

Ed a pag. 105: « le prétres séculiers de campagnes n'avaient souvent pour vivre que les honoraires de leur messes, 12 *gazettes* (25 centimes) par jour ».

nell' Istria. A Lindaro un Psalterio manoscritto del 1463, a Nugla (presso Rozzo) un messale del 1368, a Rizmanie (presso Trieste) un Missale romanum glagoliticum stampato a Venezia nel 1483, ed infine alcuni libri di minor importanza a Carcauze, ed a Torre [286]). Troppo poco adunque per dimostrare col fatto che in *tutta l' Istria, dai monti al mare,* fatta eccezione soltanto delle poche città ecc. si celebrassero, nei secoli XV–XVIII, le funzioni religiose nella lingua slava antica, e con messali glagolitici.

Se dalla letteratura ecclesiastica passiamo alla civile glagolitica, anche qui la messe è scarsissima. Fu trovata [287]) una cronaca glagolitica di Bogliuno dal 1451–1622 che naturalmente emigrò a Zagabria; fu trovato un testamento del parroco di Rakolj presso Barbana, del 1551; due testamenti del parroco di Barbana Bedrinich, del 1550 circa; la matricola ecclesiastica di Carcauze fino al 1706 [288]); poi un urbario glagolitico del 1548 a S. Antonio, uno del 1603 a S. Rocco, uno del 1576 e 1607 a Bolliunz, uno del 1563 ed un altro del 1605 a S. Maria, ed un terzo del 1680 a S. Servolo. E basta [289]). Qualunque valore letterario si voglia dare a queste carte, o meglio a questi « documenti del diritto civile glagolitico », come solennemente li chiamano, un fatto vi emerge evidentissimo, ed

---

[286]) KLODICH-SABLADOVSKI, op. cit. pag. 237. Inoltre a Castua due messali glagolitici, l' uno del 1706, l' altro del 1741, e tre rituali con lettere latine e lingua illirica del 1640; a Bersez qualche libro di minor importanza.

[287]) KLODICH-SABLADOVSKI, Op. cit. pag. 242. Inoltre un inventario del capitolo di Lovrana del 1574.

[288]) Ad onta della proibizione vescovile.

[289]) In mancanza di altri documenti genuini, incorporano gli Slavi nella letteratura glagolitica istriana il cosiddetto « Istrumento di reambulazione dei confini fra il patriarca Raimondo ed il conte Alberto II. di Gorizia » al quale affibbiano la data del 5 maggio 1275. Il Signor De Franceschi in un lungo e particolareggiato studio critico ha esuberantemente dimostrato essere questo preteso Istrumento « apocrifo e redatto nel secolo XVI da qualche capitanio della contea di Pisino a bella posta in lingua slava e con caratteri glagolitici, con l' intenzione di meglio mascherarne la falsificazione ».

è quello che queste manifestazioni letterarie glagolitiche finiscono col 1700, e che esse vengono a raffermare quanto abbiamo superiormente dimostrato, essere cioè cessata dopo il 1700, meno rarissime eccezioni, in tutte le parrocchie istriane la liturgia glagolitica. In luogo dei vecchi messali [290]), si cominciò già da allora ad usare i cosiddetti Schiavetti, ossia una raccolta di epistole e vangeli (e talvolta di altre orazioni) stampata con *caratteri latini* e nella *lingua slava volgare*. Ed appunto a quest' uso di cantare l'epistola e l'evangelo in lingua slava, servendosi degli Schiavetti, si riferisce la decisione [291]) del sinodo diocesano cittanovese del 1780, nella quale si conferma quest' uso, e se ne prescrive anzi la continuazione. Di questi Schiavetti sono bene provvedute tutte [292]) le chiese slave dell' Istria; e l' insistere dei nostri vescovi, specialmente nella prima metà del secolo XVIII, sulla provvista ed uso di questo libro, è una conferma indiretta, ma splendida, dell' abolizione di diritto e di fatto della liturgia glagolitica.

Mons. Volarich pretende invece che questa liturgia si è mantenuta costante ed inalterata nell' Istria dai tempi dei Ss. Cirillo e Metodio fino ai giorni nostri, e per comprovare la persistenza della medesima durante *tutto* il secolo XVIII, non solo in *tutta* la campagna istriana, ma, allargandone il confine, anche nelle stesse città marittime, sfodera quattro argomenti. I quali sono: [293]) 1) la Miscellanea del Pastrizio; 2) l'Italia sacra dell' Ughelli; 3) un documento cittanovese del 30 aprile 1726; e 4) un passo della cronaca del Mainati.

---

[290]) Mons. PESANTE, (Lit. slava) dopo avere annoverate (pag. 125–127) le numerose ordinazioni di messali quali risultano dall'esame degli atti dei vescovi di Parenzo fra il 1600–1778, conchiude a pag. 128: « *Nel settecento* ormai i libri illirici figurano solo qua e là come esistenti e ritrovati nelle sagrestie, assai raramente come oggetto di ordinazione del vescovo; di modo che da mons. Mazzoleni (1731–42) in poi si trovano di regola solo ingiunzioni di provvedere o aggiustare semplicemente il messale (latino) od il rituale (latino) ».

[291]) Cfr. la nota 184.

[292]) KLODICH-SABLADOVSKI, Op. cit. pag. 237.

[293]) VOLARICH, Suppl. cit. col 10.

Esaminiamoli particolarmente questi argomenti. Il primo non regge; perchè, come abbiamo già dimostrato altrove, le 19 parrocchie glagolitiche del Pastrizio non sono del secolo XVIII, come Monsignore ha asserito, ma anteriori al 1688. Il secondo argomento sfuma parimenti; perchè quelle notizie riguardanti l'Istria, contenute nell'Italia sacra dell'Ughelli, appartengono alla prima edizione dell'opera, anteriore al 1670, e non a quella del 1717, come Monsignore sembra di voler credere.

Passiamo ai due ultimi argomenti. Il 30 aprile 1726 il vescovo di Cittanova, Mazzocca, diede il possesso della Chiesa della Beata Vergine del Popolo, fuori le porte della città, al P. Andrea Mechis del terzo ordine di S. Francesco, a condizione che « nella festa del protettore S. Pelagio dovesse venire alla Cattedrale per aggiutar a cantare la Messa *in Illirico* al signor Pievano di Villanova ». Curiosa! A noi sembra essere questo documento il più bell'attestato per dimostrare che a quel tempo non esisteva altra parrocchia illirica nella diocesi emoniense, all'infuori di quella di Villanova, e che, ad eccezione di questo parroco, non si trovava nel 1726 in tutta la diocesi un solo prete che sapesse assisterlo nella messa solenne glagolitica! E lo dimostriamo.

Nella diocesi di Cittanova tutti i pievani dovevano portarsi a visitare la cattedrale colle loro croci il giorno di S. Pelagio, che cade il 28 agosto, ed assistere all'officio divino ed alla s. messa, pena una multa in denaro ed altre censure ecclesiastiche [294]). Siccome le croci erano seguite da numeroso stuolo di fedeli, e molti di questi erano slavi, affinchè questi ultimi non rimanessero senza la s. messa proprio nel giorno del protettore, il vescovo di Cittanova faceva cantare in quel giorno nella Cattedrale, com'era vecchia usanza, anche una messa in illirico. Ma chi la cantava? Non un sacerdote del capitolo cittanovano, bensì il pievano di Villanova. Chi lo assisteva?.... Siccome in tutto il clero di Cittanova non si sarebbe trovato nell'anno 1726 un solo prete che sapesse assistere il

---

[294]) Mons. TOMMASINI, Comm. III, c. 9; — Synodus diocesana aemoniensis a. 1780, III, c. 2, pag. 79.

celebrante illirico, si erano trovati costretti ad infeudare una chiesuola fuori delle porte della città e l'annessovi piccolo convento, occupato nel secolo precedente dai padri domenicani, e da loro poi abbandonato [295]), ad un frate terziario slavo, di quelli della provincia della Dalmazia, affinchè il pievano di Villanova non avesse nel giorno 28 agosto a cantare da solo il suo illirico.

E, morto questo parroco, non si cantò più in illirico nè a Cittanova il giorno 28 agosto, nè a Villanova stessa. Di fatti il vescovo Stratico se voleva « sentire cantare le divine laudi ed offerirsi l'incruento Sacrifizio in quella lingua, che col latte della nutrice aveva succhiato, e che una serie di circostanze, facendogli abbandonare da fanciulletto la patria e la Dalmazia, gli aveva fatto perdere e dimenticare » doveva recarsi nel convento dei terziari alla Madonna del Popolo fuori delle mura. Lo dice egli stesso [296]).

A Capodistria, come narra il P. Mainati nelle sue Croniche [297]), si celebrava ai suoi tempi ogni mattina di buon'ora in lingua slava la s. messa nella chiesa di S. Tommaso dei rr. pp. del terzo ordine di S. Francesco « per comodità degli operai della campagna ».

Che frati slavi di un ordine, i cui addetti erano reclutati tra i frati slavi della Dalmazia, celebrassero fuori delle mura di Capodistria di buon'ora la messa in illirico, e che a quella messa mattutina vi assistessero gli operai della campagna, non vuol dire affatto che quest'ultimi fossero tutti slavi, o che la liturgia slava fosse di uso nelle altre chiese della città. Vi è anche oggidì a Trieste una chiesa armena, nella quale si celebrano dai pp. Mechitaristi le funzioni religiose in lingua e rito armeno, e vi assistono numerosi fedeli; ma nessuno dirà perciò che sia armena la città, od una parte della diocesi tergestina.

---

[295]) Mons. TOMMASINI, Comm. III, c. 10.

[296]) M. IVANCICH, op. cit. p. 56.

[297]) Croniche ossia Memorie storiche antiche di Trieste estratte dalla storia del P. Ireneo della Croce con annotaz. di G. MAINATI, Venezia 1819.

Le parole del Mainati, se non hanno quindi alcun valore positivo, ne hanno invece uno negativo, grandissimo, in quanto che, dopo averci egli detto che a Capodistria si celebrava ogni mattina in lingua slava la s. messa nella Chiesa di S. Tommaso, vi aggiunge: «come io stesso testimonio oculato posso attestare». Adunque la celebrazione di una messa slava in una città istriana era allora, nell'anno 1819, un fatto così eccezionale, che il Mainati stesso era persuaso non gli avrebbero creduto se non avesse aggiunto l'affermazione di averlo veduto egli stesso coi propri occhi! Ricordiamo, del resto, a proposito di questa notizia recata dal Mainati, che la chiesa di S. Tommaso di Capodistria fu distrutta dal fuoco [298]) nell'ultimo decennio del secolo XVIII; laonde egli deve aver veduto questa messa slava quando durava ancora la republica veneta, e stavano forse ancorate nel porto di Capodistria quelle fuste schiavone, di cui parla il Naldini.

§ XVI.

La fine del secolo XVIII ed il principio del presente XIX apportarono sensibili mutamenti tanto nella circoscrizione ecclesiastica, quanto nella costituzione politica del nostro paese.

Dopo la dedizione del Friuli alla republica veneta, il patriarca di Aquileja, allora residente in Udine, aveva rinunciato per sè e successori al dominio temporale, riservandosi il libero esercizio della sua giurisdizione episcopale e metropolitica. Ma gli arciduchi d'Austria soffrivano malvolentieri che la contea d'Istria dipendesse da un principe ecclesiastico straniero; laonde, dopo lunghe trattative, il pontefice Benedetto XIV dichiarò nel 1751 ***soppresso in perpetuo l'antico patriarcato di Aquileia,*** ed eresse in sua sostituzione, nell'anno susseguente 1752, ***gli arcivescovati di Udine e di Gorizia***. Al primo rimasero subordinati i vescovi dell'Istria veneta, (di Capodistria, Cittanova, Parenzo e Pola) al secondo quelli dell'Istria austriaca (di

---

[298]) G. Pusterla, I Rettori di Giustinopoli. pag. 23.

Trieste e Pedena). Maria Teresa insignì nel 1766 l'arcivescovo di Gorizia del titolo di principe dell'impero.

Ma l'imperatore Giuseppe II, rimasta vacante la sede arcivescovile di Gorizia, pensò di abolirla, sopprimendo nel medesimo tempo i due vescovati suffraganei di Trieste e Pedena. Il pontefice, assecondando questi disegni di accentramento, formò nel 1788 delle tre diocesi una sola, costituendo con queste il *vescovato di Gradisca* subordinato all'arcivescovo di Lubiana. Neppure questa circoscrizione ecclesiastica durò a lungo; poichè dopo la morte di Giuseppe II fu sciolta nel 1791 la diocesi di Gradisca, ripristinata quella di Trieste, e ricostituito un vescovato a Gorizia. Quello di Pedena però rimase soppresso, ed incorporato alla diocesi di Trieste.

Così si rimase sino dopo il dominio francese, cioè sino all'anno 1819, in cui i vescovati di Capodistria, Cittanova, Parenzo e Pola, che fino allora erano stati suffraganei dell'arcivescovo di Udine, passarono sotto la giurisdizione metropolitica del patriarca di Venezia, e vi rimasero sino al 1830. In quest'anno il *vescovato di Gorizia fu inalzato ad arcivescovato*, e quindi costituito *metropolita* dei vescovati di Lubiana, di Trieste-Capodistria, di Parenzo-Pola e di Veglia, dopochè nel 1830 a Parenzo era stata aggiunta la diocesi di Pola, ed unite al vescovato di Trieste nel 1831 la diocesi di Cittanova, e nel 1832 quella di Capodistria. Il vescovato di Veglia, cui fu incorporato quello di Ossero, venne staccato nel 1831 dall'arcidiocesi di Zara dalla quale dipendeva sino dal 1146, e sottoposto a quella di Gorizia.

In riguardo politico, cessata la republica, e per la pace di Campoformio passata all'Austria nel 1797 l'Istria veneta, questa formò una provincia a sè col nome d'Istria austroveneta sino al 1 maggio 1803 in cui fu convertita in *capitanato circolare*, e sottoposta al governo di Trieste, senza però mutare la ripartizione territoriale veneta in città, terre e baronie, cogli annessi diritti e privilegi. Nel decembre 1805, per la pace di Presburgo, l'Istria già veneta passò al regno d'Italia, di cui divenne parte quale *dipartimento d'Istria*.

Per la pace di Vienna del 1809 la rimanente porzione del Litorale, cioè il Goriziano sulla sinistra dell'Isonzo, Trieste e la

contea d'Istria, passarono a Napoleone I, che nell'anno susseguente 1810 incorporò questi territori e l'Istria veneta nelle *province illiriche dell' Impero francese*, dividendole in due parti; l'Istria veneta, Trieste ed il Goriziano formarono *una* delle sette province illiriche col titolo *Intendenza d'Istria* e col capoluogo Trieste; l'Istria austriaca invece fu unita (assieme al Litorale ungarico, al territorio di Fiume, alla Croazia civile ed alle isole di Veglia, Cherso, Lussino ed Arbe sino allora aggregate alla Dalmazia) ad un' altra delle dette province illiriche, cioè alla *Croazia civile* colla capitale Carlstadt. Nel 1811 l'Imperatore tolse alla Croazia civile quella parte dell'Istria già austriaca che trovasi *al di qua* del Monte Maggiore, e la congiunse coll' Intendenza dell' Istria.

Ma questa ripartizione territoriale fu di breve durata per l'incalzarsi degli avvenimenti. Nell'autunno del 1813, il Litorale venne occupato dalle armi austriache. Fu allora stabilito qual limite fra il Goriziano e la Venezia il confine dell' Aussa e del Judri, che perdura anche oggidì. Quindi col paese fra l' Aussa, il Iudri ed il Quarnero venne costituita la *provincia del Litorale* amministrata dall' i. r. Governo in Trieste, e divisa in 3 circoli; di Gorizia, di Trieste e di Fiume. Il *circolo di Gorizia* comprendeva le odierne contee di Gorizia e Gradisca, ad eccezione dei distretti meridionali di Monastero (Aquileia), Monfalcone, Duino e Sessana. Il *circolo di Trieste* comprendeva il territorio fra l' Aussa e l' Arsa, cioè i sopradetti quattro distretti, più la maggior parte dell' Istria già veneta, coi distretti di Pola, Dignano, Parenzo, Buie, Montona, Pinguente, Pirano e Capodistria. Il *circolo di Fiume* in quella vece, oltre a Fiume ed al suo territorio, comprendeva il distretto di Albona (già Istria veneta), i distretti di Pisino, Bellai, Castua, Lovrana e Volosca (già Istria austriaca); coll' aggiunta del distretto di Castelnovo (già parte della Carsia subordinata alla Carniola) e delle isole di Cherso, Lussino e Veglia.

Nel 1822, in seguito ad istanza della nazione ungarica, il circolo di Fiume andò sciolto; Fiume ed il suo territorio furono uniti all'Ungheria, mentre dei distretti istriani di Albona, Bellai, Pisino, e dei territori di Castelnovo, Castua, Lovrana, Volosca e delle isole del Quarnero si compose provvisoriamente il *circolo di Pisino*, questo pure subordinato all' i. r. Governo di Trieste.

Nel 1825 furono nuovamente modificati gli assetti territoriali delle nostre province, onde i distretti di Monastero, Monfalcone, Duino e Sessana vennero staccati dal circolo di Trieste e dati a quello di *Gorizia*; *Trieste* col suo territorio costituì un distretto, amministrativamente autonomo, retto dalla Magistratura municipale sotto la vigilanza immediata dell'i. r. Luogotenenza per il Litorale; mentre l'altra parte del circolo di Trieste, cioè i distretti di Pola, Dignano, Rovigno, Parenzo, Buje, Montona, Pinguente, Pirano e Capodistria, ed il circolo provvisorio di Pisino, cioè i distretti di Albona, Pisino, Bellai, Castua, Lovrana, Volosca, Castelnovo, Cherso, Veglia e Lussino, fusi in un solo circolo, formarono sino al 1860 il *circolo d'Istria* colla sede a Pisino.

Col diploma imperiale 20 ottobre 1860 fu soppresso il circolo d'Istria, dai cui distretti venne formato, colla Patente imperiale 26 febbraio 1861, il *marchesato d'Istria* colla Dieta provinciale a Parenzo.

Con questi mutamenti non solo venne cangiato completamente l'assetto territoriale della nostra provincia, ma furono altresì *falsate* e *snaturate* le sue condizioni etnografiche, essendo stati aggregati all'Istria alcuni territori, che per condizioni geografiche, per storia, lingua, istituzioni ed interessi materiali, nulla avevano avuto od avevano con lei di comune; e viceversa furono da lei separati altri territori, che per tutte queste ragioni avrebbero dovuto rimanervi congiunti.

Di fatti, prendendo a base del nostro calcolo l'anagrafe ufficiale del 31 decembre 1890, oggi, se unica norma fosse stato il diritto storico e naturale, coll'unione del marchesato e della contea, l'Istria avrebbe formato una provincia la cui popolazione sarebbe di 220.000 anime, delle quali (pertinenti) 109,625 Italiani, 22,997 Sloveni, 82,910 Serbo-Croati, 5,504 di stirpi diverse. A questa popolazione storicamente e veramente istriana per diritto e per fatto vi è aggiunta dal 1825 in poi, tra Liburnici ed Isolani, altra popolazione di 90,395 persone, delle quali 9,346 sono Italiani, 21,780 Sloveni, 58,276 Serbi o Croati e 996 di nazionalità diverse; restando per lo contrario staccati dall'Istria Trieste ed il suo territorio, che contano 155.500 abitanti, cioè 119,600 Italiani, 26,200 Sloveni, ed 8.500 di altre

stirpi, malgrado che Trieste appartenga geograficamente all'Istria, ne abbia fatto politicamente parte integrante fino al 1382, sia stata la sua capitale dal maggio 1803 al decembre 1805, poi dal 1810 al 1861, in cui fu istituita la Dieta provinciale colla sede a Parenzo, e sia virtualmente considerata tale anche oggidì, risiedendo ivi i supremi dicasteri provinciali dello Stato, ed ivi concentrandosi pure i maggiori interessi materiali della provincia.

§ XVII.

Se la liturgia slava cessò quasi completamente nell' Istria durante il secolo XVIII, non v' era ragione che essa dovesse risuscitare nella *prima* metà del presente secolo. E che in questa prima metà del secolo, in *nessuna* parrocchia, in *nessuna* chiesa dell' Istria, grande o piccola, publica o privata, si celebrasse in lingua slava, e meno ancora in glagolitico, lo dimostrano i seguenti due documenti, che qui riportiamo nella loro integrità.

Alla domanda direttagli dal dott. Ginzel, il noto autore della storia dei Ss. Cirillo e Metodio, sulla diffusione della liturgia glagolitica nella diocesi di Trieste-Capodistria, Mons. Vescovo Bartolomeo Legat, gli rispondeva [299]):

« Feci le necessarie indagini in quanto la liturgia slava siasi mantenuta in qualche località della mia diocesi, e su quanto è noto in tale proposito. Le notizie sono molto difettose: dai libri battesimali, da quelli dei morti e dei matrimoni si può soltanto rilevare che fino all' anno 1678 la liturgia slava era universalmente usata nelle parrocchie della Liburnia, cioè a Castua, Veprinaz, Lovrana, Moschenizze e Bersez, come lo dimostrano gli antichi messali e breviari. I preti in quel tempo venivano per lo più dalla Dalmazia e dalle circostanti isole di Cherso e Veglia, nelle parrocchie sopra nominate, e vi portavano il rito slavo e l' istruzione slava che a loro era stata

---

[299]) GINZEL, Gesch. § 48, pag. 173.

impartita nei seminari slavi, come fino a' nostri tempi ne esisteva uno a Zara. Dopo che a Fiume fu istituito il collegio dei Gesuiti, anche giovani del paese si dedicarono agli studi teologici, e così venne a poco a poco a sparire la liturgia slava. Presentemente havvi l'uso in quasi tutte le pievi dell'Istria ex austriaca, (non della ex veneta) che nei giorni festivi e domenicali l'epistola e l'evangelio vengono cantati nella messa dal prete in lingua slava: anche dalla vicina diocesi di Segna, dove è comparso coll'approvazione di quel vescovo nel 1824 un libretto apposito, è penetrato l'uso nelle nostre contrade, lungo la costa liburnica, di cantare in slavo, oltre all'epistola ed all'evangelio, anche le orazioni e la prefazione: ma oggigiorno il rito latino è da per tutto in aumento ».

Ad analoga domanda sulla diffusione della liturgia slava nella diocesi di Parenzo-Pola, Mons. Gollmayer arcivescovo di Gorizia rispondeva [300]) al dott. Ginzel:

« Nelle unite diocesi di Parenzo-Pola, che appartengono alla provincia ecclesiastica di Gorizia, in seguito a dichiarazione del reverendissimo ordinariato, *in nessun luogo* è usato il glagolitico nel servizio divino [301]) ».

§ XVIII.

Senonchè le cose principiarono a mutare dopo il memorabile 1848, in cui al risveglio del sentimento italiano fu contraposto, per ragioni politiche, la idea slava. E dopo d'allora l'agitazione slava crebbe gradatamente nell'Istria, capitanata da buona parte del clero forestiero, con grande detrimento della religione e della publica pace. È noto come i capi di questo

---

[300]) GINZEL, App. pag. 182.

[301]) Sulle isole del Quarnero, in quella vece, cioè nell'odierna diocesi di Veglia, secondo la relazione di Mons. Vitezich dell'11 aprile 1857, la liturgia slava era usata nelle parrocchie di Bescanova, Castelmuschio, Dobrigno, Dobasnizza, Verbenico, Poglizza, Bescavalle, Ponte, e nelle curazie di Bescavecchia, Cornichia, S. Fosca, Micoglizze e Monte.

movimento si prefiggono il compito, e non tengono a celarlo, di staccare l'Istria dal nesso delle province austriache per aggregarla al regno di Croazia, benchè colla Croazia l'Istria non abbia mai avuto relazione, o dipendenza di sorta, dalla creazione del mondo in poi [302]).

Ma assieme al movimento politico, parallélo a questo ed in suo sostegno, si andava disponendo e preparando anche un movimento religioso. Di mano in mano che i seggi restavano vacanti nel capitolo cattedrale di Trieste, venivano chiamati a coprirli preti slavi, e di preferenza stranieri alla nostra provincia: in guisa che nella città di Trieste, nella quale su 120,000 abitanti non si numerano un migliaio di Slavi, in una diocesi che su 324,000 fedeli conta 180,000 Italiani, nel 1891 su 14 canonici, che fra effettivi ed onorari costituivano il capitolo della cattedrale di S. Giusto, *uno solo,* e semplicemente canonico onorario, era istriano-italiano, oriundo da Pirano; mentre gli altri erano *tutti* slavi: anzi la maggioranza — otto di essi — neppure di Slavi appartenenti alla diocesi triestina od alla provincia dell'Istria, ma Slavi oriundi dalla Carniola, e carniolico anche il preposito.

E mentre questa evoluzione in senso slavo si andava effettuando nel capitolo della cattedrale, cioè in quel consesso cui spetta a fianco del vescovo la direzione suprema delle cose ecclesiastiche, non si ristava dal guadagnare pei bisogni della diocesi una falange di preti da tutte le province dell'impero austroungarico; talmente che vediamo figurare nello Stato personale

---

[302]) Se poi il bano di Croazia Tomaso Bakac ERDEDIDI era *convinto* come ci assicura il « Diritto croato » (n. 35, a. V, 7 giugno 1893), che l'Istria fosse croata, e nell'anno 1596 si lagnò coll'imperatore Rodolfo II « de iniqua Pisini atque Istriae a regno Croatiae et sacra corona avulsione » questo è affare tutto suo; è un argomento che non ha nessun valore dinanzi il tribunale della storia. Forse l'imperatore gli rifiutò il capitanato di Pisino, che prima gli aveva promesso, per punirlo della sua ignoranza della storia istriana.

Amena poi è questa sortita del « Diritto croato »: « Su che cosa il bano si basasse, sul diritto storico o etnografico, *non c' importa* di indagare. Ci basta sapere ch' egli pensava un tanto e n' era convinto ».

del clero di quell'anno, 92 preti oriundi dalla Carniola, 14 dalla Carsia, 5 dalla Dalmazia, 5 dalla Croazia, 6 dalla Stiria, 2 dalla Moravia, 1 dalla Polonia e 16 dalla Boemia [303]). E di rincontro a tutta questa moltitudine di preti slavi figurano soltanto 71 sacerdoti italiani, dei quali 19 nell' età tra 62 ed 80 e più anni, sopra la totalità di 202 sacerdoti in cura d' anime.

Nella diocesi di Parenzo-Pola le cose stanno bensì alquanto meglio, non tanto però da rallegrarsene gran fatto. Il capitolo della cattedrale rimase tutto composto di sacerdoti istriani, e dei quattro canonici onorari uno solo è oriundo da Fiume. Ma qui pure furono fatti venire molti preti stranieri da province slave. Lo Stato personale del clero dell'anno 1892, che abbiamo sott' occhio, ci dà 22 sacerdoti carniolici, 11 dalla Boemia, Moravia e Polonia, ed altri 23 di altra provenienza, sopra la totalità di 81 sacerdoti in cura d' anime [304]).

Orbene, questi preti che non avevano nessun legame di origine e di affetto col nostro paese, furono distribuiti nelle cure di campagna, ed allora cominciò qua e là, particolarmente da parte del giovine clero importato, la sostituzione della liturgia slava alla liturgia latina, la sostituzione non della liturgia glagolitica, ma della *croata,* ad onta della chiara ed esplicita ingiunzione della bolla [305]) del pontefice Benedetto XIV « Ex pastorali munere » 15 agosto 1754, tanto di frequente invocata in proprio favore dai capi di questo movimento politico-religioso. Le curie vescovili, cui sarebbe stato obbligo d' impedire subito questa innovazione, fecero mostra di non vedere e tacquero; la curia di Trieste, retta da Mons. Dobrila, fervente slavista, anzi la favorì, paralizzando con ciò l' azione della curia parentina, che non osò di opporsi a tale novità con franchezza e coraggio, per riguardo a quanto avveniva nell' altra diocesi.

---

[303] Prospectus beneficiorum ecclesiasticorum et status personalis cleri unitarum dioeceseon Tergestinae et Iustinopolitanae ineunte anno 1892.

[304]) Status personalis et localis unitarum Dioeceseon Parentinae et Polensis ineunte anno 1893.

[305]) Vedi la nota 216.

E qui ci cade in acconcio di occuparci alquanto distesamente dei vari progetti che si succedettero per istituire nell' Istria un collegio-convitto diocesano, avente per iscopo la preparazione del giovine clero egualmente capace a sodisfare ai bisogni spirituali della popolazione italiana e slava, ritornando così sulle orme calcate da tanti altri benemeriti vescovi istriani, cui i tempi nefasti, e la povertà delle rispettive diocesi, non avevano permesso di fondare durevolmente una simile istituzione.

L' iniziativa del progetto è dovuta al vescovo Legat di Trieste-Capodistria, il quale « *come vescovo, e come istriano per adozione e per sentimento* » presentava alla Dieta provinciale dell' Istria, nella seduta 24 marzo 1863, la proposta di : [306]) « erigere a Capodistria colla spesa di fior. 30000 apposito fabbricato pell' istituzione di un collegio-convitto capace a contenere 100 persone, compreso il personale di sorveglianza e di servitù, in cui raccogliere scolari che studiano a quel ginnasio, onde dare loro, in aggiunta alla istituzione che ricevono nelle varie materie d' insegnamento, anche un' educazione sociale, morale e religiosa, qualunque sia poi lo stato cui vogliano essi in seguito dedicarsi ». E l' illustre prelato, continuando nella motivazione della sua proposta, soggiungeva: « Ma più assai che la chiesa, più assai che la famiglia, ne soffre la provincia. La chiesa si ajuta coll' affigliarsi sacerdoti di altre diocesi, le famiglie danno ai loro figli un' altra destinazione, ma la provincia perde l' aspiro ad avere propri sacerdoti, propri impiegati; a vedere ogni comune fornito di persone probe ed intelligenti che possano bene amministrare le sostanze, e degnamente rappresentare i pubblici interessi. Non credo d'ingannarmi se dico che la sociale e morale rigenerazione dell' Istria dipende dall' erezione del collegio-convitto, che da me si propone. Io considero questo convitto come il primo bisogno della provincia, ed il più bel giorno della mia vita sarà quello, in cui potrò vederlo attivato ».

---

[306]) Atti della Dieta provinciale dell' Istria, a. 1863.

Accettata in massima dalla Dieta provinciale la proposta di Mons. vescovo, questa naufragava poscia per cagione d'insormontabili difficoltà finanziarie. Più tardi, ossia nella sessione del 1866, la Dieta lasciava l'incarico alla Giunta provinciale di trattare coi comuni per la cessione della somma di fior. 34000 dal capitale delle soppresse Confraternite ex-venete per la erezione del collegio-convitto in Capodistria. Senonchè le trattative incamminate dalla Giunta provinciale non condussero allo scopo desiderato: molti comuni negarono assolutamente la cessione della propria quota di capitale; altri la vincolarono ad inaccettabili condizioni onerose; ed altri, infine, non risposero alla domanda [307]). E così tramontava anche il secondo progetto d'istituire in Capodistria, coi mezzi provinciali, un collegio-convitto diocesano per l'Istria continentale, appoggiato alla sorveglianza del vescovo di Trieste.

Frattanto aumentava sempre più la mancanza di clero nella diocesi di Parenzo-Pola, e maggiormente ancora in quella più vasta di Trieste-Capodistria.

Sotto l'impulso di questo bisogno, Mons. Dobrila, divenuto nel 1875 vescovo di Trieste-Capodistria, publicava in data 20 aprile 1878 [308]) un appello ai suoi diocesani per l'istituzione,

---

[307]) Atti ecc., a. 1868.

[308]) « Osservatore triestino » 20 aprile 1878 n. 91, pag. 360.

Appello. La deficenza quasi totale di giovani candidati per lo stato sacerdotale che rimpiazzino i sacerdoti, i quali o per morte, o per infievolimento di forze, o per età avanzata più non reggono alle faticose mansioni del loro sacro ministero, desta nei cattolici di queste unite diocesi ed in chi le regge la più seria apprensione circa le angustiate condizioni, alle quali in prossimo avvenire vanno a ridursi l'esercizio del culto divino e la cura d'anime, la cui salutare e somma influenza sul corretto vivere, nonchè sul morale e sociale benessere delle popolazioni è suprema incontestabile verità.

Ad attenuare questa, fosse mai pur troppo fondata ed incalzante prospettiva, ed a prevenire possibilmente la grave jattura presentita dal pastore diocesano nella sua enciclica d.d. 2 febbr. a. c., i sottoscritti profondamente impressionati da questo allarmante stato di cose ed ottemperanti alla voce del loro Antistite, ch'è pur quella della grande maggioranza dei propri concittadini, si costituirono legalmente in comitato nell'intendimento di promuovere acconciamente e *con pari*

mediante caritatevoli offerte, di un collegio-convitto diocesano. Trieste, generosa come sempre, rispose all' appello con numerose contribuzioni di denaro; l' Istria, ossia quella parte di essa che è compresa nella diocesi di Trieste-Capodistria, non se ne diede quasi per intesa, ed aveva le sue buone ragioni per comportarsi così.

In questo mentre Mons. Glavina veniva ad occupare, nell' ottobre 1878, la sede parentina, lasciata vacante tre anni prima dal vescovo Dobrila, ed alla cui soppressione quest'ultimo si era nel frattempo invano affaticato. Ammiratore delle esimie virtù di Mons. Legat, che spesso nominava, appellandolo suo padre e maestro, Mons. Glavina fece subito suo il di lui progetto d'istituire in Capodistria un collegio-convitto, destinandolo però ad accogliervi solamente i giovani della propria diocesi.

Ed effettivamente, ciò che non era riuscito agli altri vescovi, riusciva a lui completamente, mercè il pronto ed efficace appoggio del clero, dei secolari, dei comuni, e della Giunta provinciale. Il convitto si aperse colà nell' anno scolastico 1880-81, con 11 convittori, 10 italiani e 1 di nazionalità slava, frequentanti quell' i. r. Ginnasio superiore italiano. Questo

---

riguardo alle diverse nazionalità l' istruzione e l' educazione di studiosi familiarizzati colle lingue, coll' indole e col carattere dei propri conterranei, e presumibilmente proclivi ad abbracciare lo stato ecclesiastico.

E ciò col dar animo a contributi spontanei, mercè dei quali si possa fino d' ora sussidiare nel lungo arringo scolastico un congruo numero di giovani qualificati, ed attivare fors'anco un convitto diocesano, od altrimenti istituire un numero corrispondente di annui stipendi.

L' importanza e la santità dello scopo che si ha in vista... ed i pregiudizî gravissimi che deriverebbero, ove il clero secolare non s' avesse a riprodurre fra noi in misura corrispondente ai più imperiosi bisogni della popolazione, varranno...

G. dott. Dobrila, dott. Alber cav. Augusto, Burgstaller Gius., Clescovich Spiro, Colognati Giovanni, Cosolo Giov., Cosulich de Teofilo Cumin Domenico, Deseppi Federico, Dragovina Carlo, dott. Ferrari Francesco, dott. Goracuchi cav. Aless., Gustin Giov., Gutmannsthal-Benvenuti cav. de Lodovico, Marenzi Marg. de Francesco, Marussig cav. Franc., Miniussi cav. Giacomo, Pascotini bar. Carlo, Piber Antonio, Porenta cav. de Carlo, Reinelt Carlo, dott. Righetti cav. Giov., dott. Scrinzi cav. de Giambatt., Tommasini cav. de Muzio, Valerio cav. Angelo.

pronto ed insperato successo riempiva di sommo gaudio l'animo del vescovo, che ringraziando caldamente con lettera 4 agosto 1881 coloro che con larghezza di contributi avevano concorso a favorire una istituzione così santa e pia, prorompeva nelle parole: « Vi sia di legittimo compenso, più che la profonda riconoscenza della Chiesa cui veniste in soccorso, la coscienza di favorire eminentemente la *moralità,* il *progresso,* il *benessere* dei nostri amati comprovinciali, che nella religione cresciuti siccome nel primo dovere, in essa quale prima fonte di bene vanno a rintracciare il riposo, quando vogliono un conforto, un sollievo fra le tante tribolazioni » [309]).

L' « Edinost », giornale slavo che si publica a Trieste, montò per questo fatto su tutte le furie, ed assaltò il vescovo Glavina in una serie di articoli, accusandolo di favorire in queste parti e promuovere le aspirazioni italiane, e denunziandolo al Governo, alla Chiesa, ed alla popolazione slava, come reo di fellonia!

Monsignore non si commosse allora di queste stolte accuse e calunnie, ma proseguì imperterrito l'opera pia incominciata con tanto plauso dei suoi diocesani; e quando cambiò questa sede episcopale con quella di Trieste, prendeva congedo dal capitolo e clero della cattedrale di Parenzo, nel giorno 27 luglio 1882, colle seguenti nobilissime parole: « Quello che mi conforta si è, che lascio un anello di congiunzione: il convitto diocesano. Io non conosco nell'amore predilezioni di confine; continuando ad amare questa diocesi col vivo inalterabile affetto presente, là, nel convitto diocesano, s'incontreranno, spero, i nostri cuori, come s'incontravano finora le sollecitudini e le cure [310]) ».

Non andò guari però che questo anello si spezzasse, nè importa di addurne ora i motivi. Questo solo diciamo, che

---

[309]) Folium dioecesanum a Curia episcopali Parentino-Polensi editum. III. a. 1881.

Già nel primo anno (sett. 1880 — luglio 1881) si ebbe un introito di 3882 fior.

[310]) Lettera circolare dell'agosto 1882 dell'amministrazione del pio fondo pel convitto diocesano.

la buona semente deposta nel terreno dal vescovo Glavina colla creazione del collegio-convitto in Capodistria, crebbe ad albero rigoglioso sotto le paterne cure dell'attuale vescovo Mons. Flapp, trovandosi il convitto al presente collocato in ampio edifizio di proprietà dello stesso fondo diocesano, provveduto con molta decenza di tutto il necessario corredo, governato internamente dalle Suore del III Ordine di S. Francesco della Congregazione di Padova, ed amorevolmente diretto e sorvegliato [311]).

Il convitto, sebbene istituito, come si disse poc'anzi, per la diocesi di Parenzo-Pola, accoglie eccezionalmente anche giovani oriundi da quella di Trieste-Capodistria, anzi ne è tanta la estimazione che gode in provincia, che molte famiglie considerano come un atto di specialissimo favore loro fatto, se possono ottenere dalla curia parentina l'accoglimento nel convitto dei figli che mandano a studiare a quel ginnasio, e generale ne è il desiderio del suo ampliamento. Il convitto accoglieva in quest'anno 57 studenti ginnasiali, dei quali 5 di nazionalità slava, e gli altri italiani. Dal tempo della sua istituzione, esso ha dato alla diocesi 9 sacerdoti, ed altri 6 attendono allo studio teologico nel seminario centrale di Gorizia.

Dopo questo precedente era da sperare che Mons. Glavina, traslatato nel 1882 alla sede episcopale di Trieste, facesse altrettanto per quella diocesi, comprendendo nello stesso amore tanto gl'Italiani quanto gli Slavi, affidati alla sua pastorale custodia. Ma grande ne fu invece per gl'Italiani la delusione. Perocchè il convitto da lui aperto a Trieste nel 1883, colle contribuzioni dei triestini, e col lascito del vescovo Dobrila, [312]) ammassato

---

[311]) La immediata direzione è affidata al sacerdote Don Nicolò Spadaro, catechista in quell'i. r. Ginnasio, e la sorveglianza a Mons. dott. Francesco Petronio, Protonotario apostolico, e Preposito-Decano della Concattedrale di Capodistria.

[312]) Come documento di storica importanza diamo qui trascritte le disposizioni di ultima volontà.

Trieste il dì 12 Gennaio 1882

Io sottosegnato con croce non potendo per malattia scrivere l'intero mio nome (Giorgio dott. Dobrila Vescovo di Trieste e Capodistria) formo in istato di mente sana il seguente:

per ventiquattro anni sulle rendite delle mense vescovili di

CODICILLO

1) Dispongo ed è mia ultima volontà che col capitale complessivo di fiorini novantamila circa riportato in apposito registro consistente in carte pubbliche del valore di fiorini 68300 ed il rimanente in danaro, fin qui accolti dal Comitato costituitosi nel 1878 per ovviare alla penuria di sacerdoti secolari nelle Diocesi di Trieste e Capodistria, nel qual capitale è pure compresa la somma di fiorini quarantamila da me a tale scopo applicata, venga in base alla massima già sancita dal predetto Comitato col suo Appello 20 aprile 1878 istituita una fondazione di stipendi in favore di poveri studenti ginnasiali intenzionati di dedicarsi al sacerdozio secolare in queste unite Diocesi. Preferibilmente siano chiamati al godimento di questi stipendi meritevoli studiosi oriundi nei *distretti giudiziali di Pisino, Pinguente, Volosca ed in prima linea Castelnovo.*

E qui esprimo il desiderio che nel conferire questi stipendi si abbia particolare riguardo ai miei parenti fino al numero di tre stipendi.

Oltre a ciò raccomando che nel conferire questi stipendi si abbia speciale considerazione per quei studiosi che frequentano ginnasi dello Stato, non escluso quello regio di Fiume (Croato.) Gli stipendi possono essere goduti per tutti i corsi ginnasiali da studenti meritevoli e per buona condotta e per progresso nello studio.

2) Colla premessa disposizione non intendo però di sottrarre il capitale prementovato e i suoi frutti all'originaria precipua sua destinazione, quella cioè di attivare un Convitto Diocesano; anzi è mia ferma volontà che nel caso riuscisse ai miei successori di attivarlo, rimanendo però sempre intangibile il capitale, i frutti derivanti da esso debbano essere devoluti al mantenimento degli alunni nel Convitto.

Nell'accettare questi alunni dovrassi però riflettere alla disposizione fatta all'articolo precedente pel conferimento degli stipendi. — I giovani quindi che all'epoca dell'attivazione del Convitto si trovassero nel godimento degli stipendi sopra mentovati, dovranno od entrare tosto nel detto Convitto cessando lo stipendio, oppure andar privi del godimento dello stipendio medesimo.

Questa disposizione però riguardante la devoluzione di questi stipendi a pro dell'eventuale Convitto Diocesano, la dichiaro valevole soltanto pel caso che il Convitto stesso venisse attivato o nella città di Trieste o in quella di Pisino, città queste che a ciò si raccomandano, la prima perchè il Convitto sarebbe sotto l'immediata vigilanza delle Supreme Autorità Diocesane, la seconda poi per viste economiche. — Se non avviene ciò, rimane ferma la prima disposizione cioè la semplice fondazione di stipendi ma sempre con riguardo al futuro Convitto Diocesano colle norme premesse.

Parenzo e Trieste, non dotate per certo dagli Slavi, e rispettivamente di due diocesi, la cui grande maggioranza è

---

3) Questa fondazione desidero che sia intitolata: *Fondazione Rodolfiana* la quale abbia a fruire dei diritti concessi dalla Legge 11 aprile 1881 N. 37, appoggiati sempre ed esclusivamente al Vescovo pro tempore in unione al Capitolo cattedrale di Trieste l'amministrazione del capitale fondazionale, ed il diritto di conferimento dei singoli stipendî da costituirsi cogli annui interessi del capitale stesso. — Questi stipendi sieno di due categorie, cioè per due terze parti ascendano a fiorini ottanta e per la rimanente terza parte ad annui fiorini cento. — S' intende da se che anche i fiorini ottanta sieno annui.

Così disposi sul complessivo importo raccolto dal bene meritato Comitato (ai singoli illustri membri del quale anche in questa solenne occasione sento il dolce dovere di rendere i più vivi ringraziamenti per la caritatevole cooperazione, pregando pure all' anima di quelli che mi precedettero nell' Eternità), nella fiducia che esso Comitato non avrà nulla in contrario. E se poi non fosse questo il caso le sovraesposte mie disposizioni si restringano agli importi da me versati con fiorini trentamila Obbligazioni di stato rendita in carta e fiorini diecimila in denaro, nonchè all' importo di fiorini ventitre mila due cento in Obbligazioni di stato rendita in carta comperate da me con una somma rimessami da una pia persona ancora prima che si fosse costituito il Comitato e verso la quale, in seguito ad espresso di lei desiderio, mi obbligo di disporre, come ho disposto.

In esecutore testamentario di questa mia disposizione nomino il Canonico mio Pro Cancelliere dott. Giovanni Sust.

Questa la dichiaro la mia ultima volontà che prelettami la confermo col mio segno di ┼ con preghiera al testimone dott. Carlo de Porenta di scrivere il mio nome di Giorgio dott. Dobrila.

Io dott. Carlo de Porenta apposi....

Barone Giovanni Battista dott. Scrinzi Montecroce fui presente....

Antonio Piber fui presente insieme agli altri due testimonî....

(In atti dell'i. r. Tribunale prov. di Trieste al N. 19211 dell'anno 1882).

Per formarsi una chiara idea del beneficio ridondante agl' Italiani della diocesi di Trieste-Capodistria da questo Codicillo, con cui Monsignor Dobrila disponeva, oltrechè della sostanza propria, anche del denaro raccolto dal Comitato triestino, basti sapere che i distretti giudiziarî di Castelnovo e Volosca, che stanno *fuori dei confini geografici dell' Istria*, contano assieme, secondo l' ultima anagrafe uffiziale del 31 dicembre 1890, 730 *Italiani*, 41380 tra Croati e Sloveni, e 756 appartenenti ad altre nazionalità. I due distretti giudiziari di Pisino e Pinguente, posti *entro* l' Istria geografica, contano uniti 1747 *Italiani*, 41082 tra Croati e Sloveni, e 98 abitanti di altre nazionalità.

costituita dagl' Italiani, [313]) siasi appalesato subito come un atto nemico a quest' ultimi, e contrario al tenore dello stesso appello del vescovo Dobrila da noi riportato nella precedente nota n. 308.

Quel convitto, slavo nella sua istituzione, e tedesco nella lingua d' istruzione, ben può servire infatti ai bisogni dei 136,000 Slavi, e dei 7600 tedeschi della diocesi tergestina, ma non per certo anche a quelli dei suoi 180.000 Italiani, dei quali non si è tenuto conto, come se non esistessero affatto. Per corrispondere alle esigenze del convitto triestino è necessario che colui che vuole esservi accettato, conosca la lingua slava e la tedesca; e siccome ivi tutto è slavo: lingua usuale, letture, aspirazioni e feste, così ne conseguita che la gioventù italiana vi rimanga necessariamente esclusa. E l' ostracismo dato agl' Italiani che si sentono vocati al sacerdozio, appare tanto maggiormente ingiustificato, inquantochè, mentre nel convitto parentino è fatto obbligo agl' Italiani sussidiati dal fondo diocesano di apprendere la lingua slava, [314]) altrettanto non

---

Nel testamento 11 luglio 1880, Monsignore lasciava alla pia Società "Druztvosvesjevlensko„ in Zagabria, il legato di f. 1000, affinchè colla rendita di questo capitale fosse distribuito fra gli Slavi dell' Istria, e principalmente fra quelli del distretto politico di Pisino, un corrispondente numero di libri popolari che vengono publicati dalla Società predetta.

Essendo ancora vescovo di Parenzo-Pola, Mons. Dobrila istituiva otto stipendi colla lettera fondazionale 26 Settembre 1875 N. 2033, dedicandovi il capitale di f. 20000, *in favore di giovani nati da genitori slavi dalle parrocchie della diocesi, fuori delle città e borgate frequentanti un ginnasio austriaco od ungarico (croato): oppure una scuola reale con cattedra di lingua croata, o slovena, qualora la medesima sia obbligatoria per tutti gli scolari di nazionalità croata,* e rispettivamente di nazionalità slovena, e con preferenza a quelli che promettessero di dedicarsi al sacerdozio. (Vedi l' ultimo Avviso di concorso dell' i. r. Luogotenenza di Trieste 11 Agosto 1893 N. 14470 dell' « Osservatore Triestino » N. 192).

[313]) Le due diocesi unite contavano al 31 decembre 1890 anime 433.500; delle quali 235.000 di nazionalità italiana, 172.000 slava, e 14.000 di nazionalità diverse, per la maggior parte tedesca.

[314]) Oltre alla cattedra di slavo che devono frequentare nel ginnasio, vi ha nel convitto apposito maestro.

avviene nel convitto triestino pell'apprendimento della lingua italiana, di quella lingua che, voglia o non voglia, è la principale nella diocesi triestino-capodistriana, ed alla quale intimamente si collegano le più antiche ed illustri memorie delle due chiese episcopali. Il convitto ricetta in quest'anno 30 allievi, che frequentano il ginnasio tedesco dello Stato.

Non sappiamo quanti sacerdoti abbia dato sinora quel convitto; quello che è certo però si è che il clero italiano va sempre più diminuendo di numero, come ce lo dimostra lo « Stato personale » del corrente anno 1893, dal quale si rileva che di 52 alunni che studiano teologia nel seminario centrale di Gorizia, 18 soltanto sono italiani, od almeno dichiarano di esserlo, dei quali ben nove uscirono dal ginnasio di Capodistria, e fra questi, due dal convitto diocesano di Parenzo-Pola.

Dopo tutto ciò è ben singolare l'affermazione della curia triestina, fatta in atto publico, che gl'Italiani rifuggono dal sacerdozio, e che non è quindi sua colpa, se essa non si trova in grado di provvedere di clero italiano alle chiese di Trieste. [315]) !

§ XIX.

Dinanzi a questi fatti, ed all'introduzione in diocesi, oltre ai preti carniolici già di vecchia conoscenza, anche di una numerosa schiera di chierici fatti venire dalle parti slave della Boemia e della Moravia — primo esempio nella diocesi tergestina di tonsurati calati giù da quelle lontane regioni — non poterono restare indifferenti i legali rappresentanti della città di Trieste; ed il suo Consiglio nel dì 29 decembre 1886, dopo avere udita l'esposizione di tutti i fatti che richiedevano imperiosamente l'intervento dei publici poteri contro il procedere della curia triestina, votava la seguente risoluzione [316]):

---

[315]) Nota dell'Ordinariato vescovile in risposta a quella del Municipio di Trieste d.d. 5 ottobre 1891.

[316]) Verbali del Consiglio della città di Trieste. v. XXVI, a. 1886, pag. 305.

« Il Consiglio della città ravvisa nel complesso di codesti atti una manifesta opera di propagazione dello slavismo, non compatibile coll'ufficio della Curia vescovile, dannosa alle nostre scuole, del pari che alla religione ed al governo della publica cosa, ingiusta verso i giovani italiani che si vogliono dedicare alla professione sacerdotale, pericolosa alla pace ed al benessere della città, offesa gravissima al carattere nazionale del paese, al sentimento de' suoi abitanti ed alle forme del secolare suo incivilimento.

Epperò il Consiglio della città altamente protesta contro il complesso di codesti atti, e nel mentre si riserva di provvedere entro il limite dei mezzi e delle sue attribuzioni, incarica l'illustrissimo sig. Podestà di dar atto della presenta risoluzione tanto all' i. r. Governo, che alla Curia vescovile ».

Alla protesta del Consiglio di Trieste si associarono i municipi istriani di Capodistria, Pirano, Isola, Muggia, Buje, Cittanova e Portole, compresi ancor essi dal ben giustificato timore di vedere in breve deserte le loro chiese di clero proprio italiano, ed affidate invece al governo di un clero esotico, ignaro della lingua italiana, politicante per mestière, e seminatore di lotte e discordie nel paese disgraziatamente chiamato ad ospitarlo.

La curia tergestina non mutò per questo di una linea la sua condotta: i preti slavi continuarono a fanatizzare la gente, a spadroneggiare nelle loro parrocchie, sostenuti da giornali che pretendono dettare leggi inappellabili intorno alla lingua liturgica, e non si arretrano dal vilipendere le persone rivestite di sacro carattere, e persino il sommo pontefice [317]), ogni qualvolta li stimano avversi ai loro conati settari.

---

[317]) Nella Lettera pastorale dei vescovi dell'arcidiocesi di Gorizia 26 novembre 1887 si legge: « E proprio nella nostra provincia si ebbe ad udire un'enorme stonatura in mezzo a questa bella armonia. Il periodico Slovenski Narod, che pur si stampa in mezzo ad un popolo profondamente cattolico, e si vanta di promuovere i suoi interessi, ebbe l'impudenza di chiamare il venerando Vegliardo, il Capo di tutta la cattolicità, il nostro Padre comune, alla vigilia del suo Giubileo col titolo (inorridiamo a dirlo) di *rifiuto* del genere umano. Fogli di questa fatta, alla cui testa si trova lo Slovenski Narod, pretendono altresì d'immischiarsi nelle cose della nostra Religione e di prescrivere il rito e la lingua del culto divino nella Chiesa ».

Quest' anarchia liturgica dovuta a preti stranieri e fanatici, questi mutamenti arbitrarî nella lingua delle sacre funzioni, introdotti da chi non ne aveva alcun diritto, raggiunsero negli ultimi anni tale gravità ed estensione che l'arcivescovo metropolita di Gorizia ed i suoi suffraganei, i vescovi di Lubiana, Trieste, Parenzo e Veglia, s'indussero a publicare il 26 novembre 1887 al clero della provincia metropolitica di Gorizia una Lettera pastorale in cui si legge [318]:

« Quei venerandi misteri, che un tempo la Chiesa sottraeva ai profani colla sua « disciplina dell'arcano » oggi si traggono da costoro sulla publica piazza, per esporli al *capriccio della nazionalità e della politica.* Oggi vogliono regolare la liturgia uomini, di cui si sa publicamente che, o non si curano affatto delle leggi ecclesiastiche, o che sono nemici dichiarati della Chiesa cattolica!

« Un tempo uomini santissimi, tutti zelo per la gloria di Dio e ripieni di Spirito Santo, pronti a dare la vita per la salute delle anime, non trovarono alcun ostacolo nella lingua straniera della liturgia per dilatare il regno di Dio sulla terra e ben radicarlo nel cuor dei fedeli, ed oggi vengono ad avversare questa lingua coloro che non solo non favoriscono la Chiesa cattolica ma l'impugnano colla parola e cogli scritti e *ardiscono perfino di minacciare che non le presteranno ubbidienza, se non si asseconderanno i loro desiderî*....

« Noi solennemente condanniamo il procedere di costoro, che espone a gravissimo rischio l'*ordine e la disciplina* della Chiesa. Se neppure i Vescovi possono fare innovazioni nella sacra liturgia, essendo questo un diritto esclusivo della Sede Apostolica, come si può tollerare che uomini privati, sieno essi sacerdoti o laici, s'intromettano in cose che a loro in nessun modo appartengono?

« Dobbiamo pur condannare l'opinione di coloro che credono dover la Chiesa far dipendere la sua istituzione e la sua liturgia dalle opinioni mutabili degli uomini secondo i desiderî politici e nazionali dei tempi ecc.

---

[318]) « L'Istria », a. VI, 1887, n. 314.

« Se uno la pensi altrimenti, assoggetta la Chiesa all'umano capriccio, nega l'indole sovranaturale di lei e fa della creatura, sia pure una nazione, un nume divino. Questo è un pensare alla maniera dei protestanti, i quali risguardano i loro superiori come delegati del popolo da cui essi ricevono la potestà e quindi possono anche esigere che il governo ecclesiastico risponda ai loro voti nazionali e politici e da questi prenda la norma d'operare. Laonde ognuno intende essere Nostro dovere di alzar la voce con tutta l'autorità e podestà del Nostro ministero pastorale contro queste aggressioni, che sia pei principî, su cui si fondano, sia pel modo con cui si fanno, tendono a far della *Chiesa* una *serva degli umani capricci, a distruggere la fede del popolo, a rompere il vincolo che ci unisce col Romano Pontefice, costituito da G. C. Capo della Chiesa, a rovesciare la disciplina ecclesiastica,* a far dipendere il magistero, la registrazione e il diritto di giudicare nelle cose ecclesiastiche dalla publica o privata opinione.

« Del resto non è certo benemerito della sua patria chi *semina discordie,* e turba la *pace religiosa.* Chi anzi più di costui fa danno alla sua nazione, che sconvolge *tutte le leggi del vero progresso?* Qual maggior nemico di chi ora ocultamente, ora publicamente, ma sempre coll'animo più ostile cerca d'*aggredire l'unità della fede cattolica, di rilassare i vincoli tra sacerdoti* e i fedeli, d'allontanare il popolo dalla fede e dai suoi precetti » ?

Sante parole, precetti veramente cristiani! La storia ci dirà però se i vescovi che firmarono quella Lettera pastorale, vollero e seppero farla rispettare dal loro clero, o se invece continuarono a tollerare, come per lo innanzi, quella corrente liturgica. che eglino non avevano voluto, o potuto, a tempo infrenare. Finora, lo possiamo dire, la Pastorale dei vescovi rimase lettera pressochè morta; dappoichè, meno rare eccezioni, in tutte quelle parrocchie nelle quali la liturgia slava venne abusivamente introdotta per iniziativa dei singoli sacerdoti, e senza il permesso dei vescovi e tanto meno poi del sommo pontefice, questa liturgia continua ancora ad essere usitata, nonostante che anche il nunzio apostolico in Vienna avesse ordinato ai vescovi colla circolare 11 maggio 1887 « di respingere qualsiasi

domanda che gli Slavi presentassero per ottenere propria liturgia, mancando essi di ogni diritto in tale proposito [319]).

L' obbiettivo dei capi settari slavi è chiarissimo: essi vogliono *creare un fatto compiuto,* introdurre cioè a viva forza in tutti i luoghi di nazionalità slava, o mista, la liturgia slava; e dopo avere fanatizzate le popolazioni per l' idea nazionale panslavista, dopo averle abituate alla nuova lingua liturgica, e fatto credere che la medesima formi parte intangibile del loro patrimonio nazionale, e sia arra per esse di grandi destini futuri, e vessillo di lotta contro le altre nazionalità, dichiarare alla Curia romana, od a chi per essa: confermateci i nostri riti, la nostra liturgia croata, sia essa pure illecita per origine, e lesiva i diritti e le tradizioni delle altre nazionalità che dimorano sul medesimo suolo; se no, c' è la santa Russia che ci attende a braccia aperte.

Questo non è un secreto per nessuno. Di questa minaccia fa cenno con chiare parole la Lettera pastorale ricordata più sopra.

Che tale sia lo scopo cui tendono, riesce ancor più evidente dal seguente fatto. In una chiesa curata su quel di Pola, era stato sempre costume di tenere le sacre funzioni in lingua latina. Ma nel 1888 l' amministratore parrocchiale [320]), oriundo carniolico, malgrado il numero rilevante d' Italiani che vivono in quella parrocchia ed il malcontento di molti fra gli stessi Slavi [321]), introdusse di proprio arbitrio la liturgia slava. Mesi or sono il detto amministratore ripristinava nella s. messa, e

---

[319]) Il nunzio apostolico a Vienna, l' 11 maggio 1887 dichiarava che la conferma fatta all' arcidiocesi di Antivari del privilegio di usare nella s. liturgia la lingua slava antica « nullo modo adduci potest in favorem Slavorum, qui Montis Nigri principatui non subiecti sunt; anzi eccitava i vescovi della Monarchia a proibire » quominus hae de re a Slavis Vestrae iurisdictioni subiectis postulationes ad S. Sedem mittantur, quae necessaria analogia *deficiente* inter conditiones Archid. Antibarensis et Monarchiae Austro-ungaricae, petitionibus illis suffragari nullatenus posset.

[320]) Don Krusnik, amministratore parrocchiale di Promontore,

[321]) « L' Istria », 12 gennaio 1889, n. 370,

nelle altre funzioni sacre, la lingua latina, com'era prima del 1888. Non lo avesse mai fatto! I giornali slavi si scatenarono contro di lui con una violenza inaudita, designandolo quale traditore della santa causa, e malcurante gl'interessi dell'oppresso popolo slavo; e quello stesso onorevole deputato dei comuni rurali che inventò la fiaba della zupania di Pesenta in Istria, dirigeva a mons. Vescovo di Parenzo il 10 aprile 1893 una lettera aperta, inserita nel « Diritto croato » [322]), in cui, dopo avere svisato a suo modo i fatti, continua:

« Ella, illustrissimo Monsignore, non può come persona dotta ignorare che la popolazione croata in Istria ha diritto che la lingua nazionale venga conservata e rispettata nella Chiesa almeno nella misura in cui qua e là si mantenne in uso fino ai tempi più recenti.

« Mi rivolgo pertanto qui publicamente a Vossignoria nella speranza che vorrà interdire in forma solenne simili cambiamenti. È male senza dubbio, Reverendissimo Monsignore, che in molti luoghi dell' Istria il gregge sia senza pastore, ma sarebbe ancor peggio *se un giorno i pastori avessero a rimanere senza gregge* ».

Ecco la sfida lanciata publicamente con impertinente linguaggio, da uno che hanno messo a figurare tra' capi della propaganda slava nell' Istria, a Mons. vescovo di Parenzo, e con lui a tutti i vescovi che firmarono la Lettera pastorale del 1886. O piegatevi alla nostra volontà; o ben sapremo noi emanciparci dalla vostra autorità ecclesiastica.

Ed il redattore del « Diritto Croato » [323]) intervenuto a Pietroburgo ai festeggiamenti pella ricorrenza del 25.mo anniversario della Società di beneficenza slava, dopo avere inneggiato alla santa Russia, parlava in questi termini: « *Pur troppo la religione ancora ci divide:* i croati e gli sloveni che hanno in origine ricevuto il cristianesimo dai primi apostoli degli slavi

---

[322]) La riproduce anche « L' Istria » del 15 aprile 1893, n. 592.

[323]) Il prete Antonio Iakich venuto nel nostro paese da Podgora di Dalmazia, ed oggi spretato.

Cirillo e Metodio, sono successivamente passati, sotto la oppressione dei latini, nel dominio della chiesa occidentale... Appena dopo che il culto divino verrà esercitato in tutte le chiese degli slavi occidentali nella lingua dei nostri maggiori, noi ci avvicineremo al santo ideale di formare *un solo pastore ed un solo gregge,* secondo la vera dottrina di Cristo....; frattanto *la lingua russa,* come quella che è la più colta e la più diffusa, deve essere l'arma degli slavi meridionali ed occidentali per propugnare il raggiungimento dei loro scopi religiosi e civili, questo essendo il loro còmpito religioso e letterario, ed il loro programma »... E conchiudeva infine colle parole: « l'unione religiosa e letteraria degli slavi deve essere ristabilita, costi quello che sa costare. Questo è il nostro diritto naturale ed incontestabile » [324]). Ed il conte Ignatiew, nella ricorrenza del 15.mo anniversario della conclusione dei preliminari del trattato di pace di S. Stefano, diceva alla direzione della stessa Società slava di beneficenza, che erasi presentata nel giorno 3 marzo 1893 a recargli i propri omaggi: « *il vincolo che lega i russi coi rimanenti popoli slavi è l'ortodossia* ».

E questo si chiama parlare chiaro anche ai sordi.

Giunti al termine di questo studio, ci sentiamo per primo obligati a rivolgere una parola di grazie a Mons. Volarich, da cui avemmo la spinta ad occuparci della liturgia slava nell'Istria propriamente detta. Non vogliamo scrutare le intenzioni, dalle quali Monsignore fu guidato a sollevare tale questione nella Dieta provinciale che è una corporazione politica, e non ecclesiastica; e lasciamo perciò intieramente a lui la responsabilità morale di averla posta laddove essa non apparteneva, e donde anzi avrebbe dovuto essere assolutamente bandita. Sono troppe in questi tempi le lotte nazionali, perchè le si debbano far entrare anche nel sereno campo della

---

[324]) S. Petersburger Herold, 14 (26) maggio 1893, anno XVIII. n. 134.

chiesa, che è la *casa della pace*. E con quanta poca conoscenza della storia nostra civile ed ecclesiastica Monsignore abbia trattato dell' argomento, lo dimostrano le precedenti pagine, nelle quali abbiamo fatto parlare i documenti, nulla aggiungendo del nostro, che non fosse da quelli pienamente giustificato. L' uso della liturgia slava nell' Istria, nella quale comprendiamo anche la glagolitica, ben lungi dall' appoggiarsi ad un privilegio, e tanto meno ad un diritto che gli Slavi venuti a ripopolarla avessero portato seco, od avessero trovato quivi sussistente sino dal tempo di S. Metodio, devė la sua origine, come abbiamo ampiamente provato, soltanto al basso grado di cultura ed all' ignoranza della lingua latina del clero slavo venuto con essi, o fatto venire dai vescovi, a ciò duramente obligati dalle circostanze eccezionali, in cui versavano, e rispettivamente alla ignoranza della lingua slava da parte dell' indigeno clero italiano. Ed abbiamo veduto anche come gli sforzi dei nostri vescovi, diretti al ripristinamento della liturgia latina, fossero coronati di pieno successo, così da far cessare quasi dovunque la liturgia slava nelle pievi di campagna al cadere del secolo XVIII, e tollerando solamente la lettura ad alta voce della epistola e dell' evangelo nel cosiddetto Schiavetto, come mezzo di edificazione del popolo. Ora perchè, si domanda, dovremmo noi ritornare ad uno stato di cose già lungamente passato, e che segnava pell' Istria un periodo di tempo quanto mai infausto, quale quello della irruente barbarie dei secoli XVI e XVII? La chiesa non può al certo desiderare questo ritorno, perchè esso sarebbe altrettanto fatale a lei, quanto alla provincia intera. D' altronde, a che cosa si tenda colla imperiosa domanda della slavizzazione della chiesa, pretesa in nome di un immaginario diritto dai corifei della propaganda slava, sciaguratamente in ciò secondati dal clero slavo politicante, ed estraneo quanto quelli a questa terra, non è nessuno che lo ignori. Ce lo fanno chiaramente intendere ad ogni propizia occasione, senza circonlocuzioni e reticenze.

Ai nostri vescovi diciamo impertanto di stare sull'avviso, e di non lasciarsi sopraffare dagli avvenimenti. Custodiscano essi con gelosa cura e fermezza quel sacro deposito di fede e d' intima unione al centro della cattolicità, che da lunga serie di

secoli fu loro tramandato dai predecessori, lottanti con ben altre difficoltà che non siano le presenti, e che è il più nobile retaggio delle nostre chiese episcopali. Il clero istriano assista e conforti i vescovi in questa pia opera, come la chiamava il concilio aquilejese, rendendosi di questa guisa egualmente benemerito della religione e della patria. Ed il laicato, per ultimo, non dorma: si rammenti ch'esso pure forma parte importantissima nella chiesa, ed abbia presente alla memoria il vecchio adagio: *vigilantibus jura.*

VARIETÀ

Importante scoperta a Roma. — Già nel 1888 si era scoperto un frammento dei fasti trionfali relativo agli anni 576-579 di Roma, supplito esattamente dal chiar.[mo] Prof. Barnabei. Nel 1892 fu trovato un altro frammento, publicato nelle *Notizie degli Scavi di Antichità ecc.* a pag. 411, che completa in parte il primo, e ricorda il trionfo di Claudio Pulcro sugli Istri menzionati appunto nel nuovo frammento. Ora quindi si legge all'anno 577, 24 febbraio:

*l. c*LA*u*DIUS *ap.f.p* N · PVLCHER · COS · ANN · DLXX*vi*
DEHISTRE*is et* LIGURIBUS · K · INTERK

Il nuovo frammento è anch'esso destinato alle raccolte capitoline, e commenta chiaramente Livio 41, 13, 6.

Rettifica. — Sotto il titolo MISCELLANEA la Direzione dell' *Archeografo Triestino* (vol. XVIII, fasc. I, a. 1892) ha aperto una rubrica di notizie molto utili agli studiosi di storia patria « circa articoli di riviste storiche, letterarie e scientifiche, e circa altre publicazioni o manoscritti tuttavia inediti, che o si riferiscono direttamente alla nostra regione, o per incidenza ne trattano, accennando a fatti ed a persone che con essa ebbero relazione ». La prima serie di queste notizie è dovuta al chiar.^{mo} prof. Dante Vaglieri, e vi ha fra esse la nota seguente: « Il Palma di Cesnola (Catalogo di mss. italiani esistenti nel Museo britannico di Londra; Torino, Roma) riferisce che il Cod. 393 di questa biblioteca contiene: « Alcune note dell' Istria dal tempo di Attila ». Chieste però da noi più dettagliate informazioni a Londra, ci troviamo in grado di assicurare che in quel Codice di circa 40 pagine fitte in 12mo, non vi si legge una parola dell' Istria dal tempo di Attila. Il Codice contiene alcune note allusive alla creazione del mondo, ed al martirio di parecchi santi; e comprende pure una breve cronica di re ed imperatori Goti e Longobardi, e di altri principi dell' Italia settentrionale da Alarico nel 478 all' imperatore Enrico IV nel 1107. A giudizio del Conservatore dei mss. del Museo britannico la detta cronica sarebbe priva di valore storico.

La Direzione.

CARLO DE FRANCESCHI

Nelle ore pomeridiane del giorno otto gennaio a. c., nel villaggio di Gollogorizza, già Moncalvo, piccolo comune della campagna di Pisino, spegnevasi la nobile esistenza di Carlo De Franceschi, emerito presidente della nostra « Società istriana di Archeologia e Storia patria ».

Al ferale annunzio si commosse tutta l'Istria, che in De Franceschi ammirava un forte esempio di carattere integro, di illuminato patriotismo. E il lustro di queste doti preclare era in lui accresciuto dall'opera costante e fervida di civile scrittore di patrie memorie.

Era nato nel dì 17 ottobre 1809 da modesti possidenti. Forniti i primi studî a Fiume ed a Gorizia, frequentò l'Università di Graz, donde uscì assolto nelle leggi.

Nel 1835 fu nominato ascoltante di Consiglio nell'i. r. Tribunale, allora provinciale, di Rovigno; poi, nel 1846, fu nominato attuario criminale. L'anno seguente avanzò al grado di protocollista di Consiglio; e, finalmente, nel 1850, divenne assessore presso l'i. r. Corte di Giustizia nel dicastero stesso.

Avvenuta però la nuova organizzazione giudiziaria nel 1854, il De Franceschi non fu contemplato, ma messo in istato di temporaria quiescenza con un terzo di stipendio. Qualche anno appresso ottenne di poter venire rimpiazzato presso le ii. rr. Magistrature giudiziali, ad eccezione del dominio del Litorale — patto che egli non accettò, per cui rimase libero di sè.

Per guadagnarsi onestamente la vita, si accomodò in qualità di concepista presso l'avv. Thiery di Fiume, dove stette parecchi anni di seguito. — A rendergli travagliata l'esistenza concorse, veramente, un altro fatto.

L'Imperatore, dopo la rivoluzione del 1848, aveva accordato ai suoi popoli la costituzione. Al Parlamento di Vienna, l'Istria doveva mandare quattro deputati, uno dei quali fu appunto Carlo De Franceschi. Sembra che nell'animo di qualche impiegato superiore ciò non facesse buon effetto; donde la presunta incompatibilità del nostro patriota nei publici impieghi; donde una certa diffidenza non scevra da qualche persecuzione.

Sorvenuti tempi più maturi, ed accordata l'autonomia alla nostra provincia, con voto dietale gli veniva conferito (13 aprile 1861) il posto di segretario della Giunta provinciale dell'Istria — posto che tenne finchè si sentì declinare le forze cogli anni, cioè fino al 4 aprile 1876. Da qui in avanti passò a vita del tutto privata, dedito ai diletti suoi studî, ed alla educazione de' figli, pei quali non fu sacrifizio a cui volonteroso non si sottoponesse.

Si fu appunto in quest'ultimo scorcio di vita che, sollecitato dagli amici, piuttosto che mosso da naturale impulso, publicò la maggiore sua opera: *L'Istria — Note storiche* (Parenzo, Coana, 1879). La quale opera non è una storia organica, nel vero significato della parola, ma è qualche cosa di più e di meglio di una semplice cronaca. L'appellativo di *Note storiche*, quindi, bene s'attaglia al libro del De Franceschi; e siccome non si aveva nulla di simile prima di questo lavoro — commendevolissimo d'altronde per l'esattezza e la moderazione con cui venne dettato — così al suo autore la gratitudine dei comprovinciali affibbiò il titolo di « babbo della storia del l'Istria ».

Codeste *Note storiche* se le andò via via accumulando cogli anni, vuoi nelle frequenti sue peregrinazioni per la nostra provincia, vuoi dal contatto coll'illustre Kandler, col quale collaborò e a cui servì talvolta di guida nella soluzione o ricerca di importanti quesiti storici ed etnografici, vuoi, infine, dalla compulsazione dei documenti raccolti nell'Archivio provinciale. Suo intendimento, quindi, nel publicare codeste *Note*

fu semplicemente quello di far conoscere l'importanza della non bene conosciuta nostra provincia, e di accendere i giovani — ai quali son dedicate — al sacro fuoco dell'amore di patria, così da gloriarsi del di lei passato, e di spronarli ad apparecchiarle coll'onesto lavoro, colla serietà e costanza dei propositi, un miglior avvenire.

Diamo di sotto un elenco, per quanto si poteva esatto, di altri articoli e lavori occasionali del nostro storico; ma non possiamo esimerci dal ricordarne ancora uno, comparso nell'« Archeografo Triestino » del 1884, tanto più che con esso si chiude la proficua attività letteraria di lui. Vogliamo alludere allo *Studio critico sull'istrumento della pretesa reambulazione di confini del 5 maggio 1325 indiz. VIII fra il patriarca d'Aquileia Raimondo della Torre col mezzo del suo marchese d'Istria Guglielmo di Cividale, il conte Alberto di Gorizia, ed i Veneziani* — col quale studio dette novello saggio del suo acume critico-storico, e della sua mente penetrativa nello scioglimento di ardui problemi della nostra vita passata.

Le vaste sue cognizioni, particolarmente in quanto riflettessero cose patrie, e la universale venerazione ond'era circondato consigliarono i Congressisti di questa nostra Società a proclamarlo, nel convegno del 13 luglio 1886, a suo Presidente. Ma, spirato il triennio, dietro sua persistente richiesta, fu sollevato da codesta carica.

Ebbe in Dio fede sicura, senza ostentazione, nè dissimulazione; dilesse quindi di intenso amore questa sua terra, per la quale molto operò e soffrì, con raro disinteresse, tanto che morì povero, pur vivendo parcamente. Semplice nei modi come nel costume, rifuggì da ogni vanità e affettazione; modestissimo con tutti, fu altrettanto franco e leale nel sostenere a viso aperto le ragioni della verità e della giustizia, quand'era opportuno di farlo. Epperciò il decesso di Carlo De Franceschi sollevò universale compianto, mentre la sua memoria resterà sempre benedetta in mezzo a noi, memori delle virtù, del valore e del patriotismo di un tant'uomo.

La Direzione.

Ed ecco l'elenco degli scritti di minor mole, degli articoli ecc. del nostro De Franceschi:

Intorno alla storia e statistica dell' Istria. Nell' « Osservatore Triestino » N. 44 dell'anno 1843.

Cenni sulle attuali condizioni dell' Istria e sul modo di migliorarle. Ivi N. 120, 121, 122, del 1845.

Risposta alle osservazioni di A. Paulini. Ivi N. 154, 155 del 1845.

Dei castellieri del Monte Maggiore. Lettera al dott. P. Kandler. Nell' « Istria » del Kandler, vol. I pag. 101-102, del 1846.

Risposta all' articolo dell' « Allgemeine Oesterreichische Zeitung » 18 Agosto 1848 sotto la data Trieste 25 Luglio: « Des Istrianers Nationalität ». Publicata nell' « Osservatore Triestino N. 115 (appendice), 115 (supplemento) e 116 del 1848.

Risposta all' anonimo autore dell' articolo: « Aus Istrien » riportato dal « Journal des Oesterreichischen Lloyd » N. 171. In foglio volante. Vienna, 1848.

Quale debba essere la lingua d' insegnamento in Istria. Nel « Popolano dell' Istria » del Fachinetti, anno II, N. 28, 29 del 1851.

Dalle terme di S. Stefano. Lettera al dott. P. Kandler, nell' « Istria » del Kandler, vol. VII, pag. 157-59 del 1852.

Sulle varie popolazioni dell' Istria. Ivi a pag. 225-238, N. 50, 51, vol. VII, 1852.

Cenni sull' antica Liburnia e Giapidia e *Cantico di S. Paolino Patriarca d' Aquileja.* Publicati nell' « Almanacco di Fiume », anno III, pag. 66, 75-79 del 1857.

Sulla lingua d' insegnamento nell' Istria. Nell' « Eco di Fiume », N. 41 del 1859.

Ancora sulla lingua d' insegnamento nell' Istria. Ivi, N. 51 e supplemento del 1859.

Bibliografia. Porta Orientale. Strenna per l'anno 1859 di C. Combi. Ivi, N. 64 (appendice) del 1859.

Sull' avvenire di Fiume. Ivi N. 112, 113 (supplemento) 124 e.... del 1860. (Segnato G. M.)

Bibliografia. Almanacco Fiumano pel 1859-60. Ivi. N. 114, 115. 116 del 1860 (col pseudonimo di Francesco Cheraldi).

L'Istria e i suoi confini. Nell' « Istriano » di Rovigno. N. 16, 17 del 1860.

Alcune parole sull' Istria. (In risposta ad un articolo della « Triester Zeitung » : « Sui confini meridionali della Confederazione germanica »). Nell' « Eco di Fiume » N. 38 del 1861.

Sulla linea della strada provinciale postale nell' Istria. Nella « Provincia dell' Istria », N. 2, del 1867.

Due urgenti bisogni. Ivi N. 7, 8 del 1867,

Sulla necessità di rimboscare il Carso e il Montemaggiore. Ivi, N. 4, 5, 6 del 1868.

Movimento della popolazione dell' Istria. Ivi, N. 11 del 1868.

Sul « Codice delle epigrafi romane dell' Istria per cura del dott. P. Kandler ». Ivi, N. 60 del 1869.

Bibliografia. Sopra l' opuscolo « Date e memorie relative alla città di Rovigno ». Ivi, N. 23 del 1869.

Escursioni per l' Istria. Ivi, N. 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 del 1870.

Bibliografia. Osservazioni sulla nuova edizione del poema « Istria » del Vescovo di Trieste, Andrea Rapicio. Ivi, N. 22, 23, 24 del 1870.

Bibliografia. Osservazioni sul « Saggio d' una storia dell' Istria dai primi tempi sino all' epoca della dominazione romana; del prof. B. Dr. Benussi. Ivi, N. 22, 23 del 1872.

Tavola Peutingeriana. Ivi, N. 11 del 1877.

Bibliografia. « Istrien » Guida lungo il Litorale per Pola e l' interno della provincia. Ivi, N. 24 del 1878 e 1 del 1879.

Sui popoli alpini dell' Istria citati da Plinio. Ivi N. 3 del 1879.

Relazione di una escursione a Visazze (Nesazio). Ivi N. 5 del 1880.

Dove sia stato ucciso Gallo Cesare. Ivi. N. 12 e 13 del 1882.

Raccolse anche molti materiali per un libro che intendeva scrivere, intitolato: *La questione nazionale dell' Istria* considerata dal lato geografico, storico, etnografico ed economico. Non portò però il lavoro più in là del Capitolo primo, ed ancor questo non finito, ma semplicemente abbozzato.

xx
added to carti
64

SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont., vedi vol. IX, fasc. 1° e 2°)

Registro 31 — (1550-1551)

1550. 8 marzo. — Si concede al Podestà di Grisignana di poter spendere fino a sessanta ducati nelle riparazioni di cui abbisognano quel suo palazzo, e quelle prigioni — (carte 2).

1550. 15 aprile. — Essendo conveniente coadiuvare la buona intentione della Comunità di Capodistria di erigere un monte di pietà à commodo di quel fedelissimo popolo, siccome ha fatto supplicare alla nostra Signoria per mezzo dei suoi Oratori, consigliando così anche quel Rettore, si stabilisce che i quattro capitoli presentati siano per autorità di questo consiglio in tutto approvati e confermati, e sia scritto al predetto Rettore che li faccia mandar ad esecuzione per dar principio alla sopradetta lodevole, e pia opera.

+ 161. — 2. — 5.

Tenor capitulorum sequitur ut infra-Videlicet.

Primo. Che tutti li Citadini, et mercadanti che de coetero condurano con navilij di qualunque sorte frumenti in ditta cità,

oltra quello che si paga alla Serenità Vostra, debbano pagar soldo uno per staro, il qual danaro sia applicato al sopradetto sacro monte di pietà.

Secondo. Che le poste di saltareli, le quali fin hora sono sta solite ad esser per li spett.li Sindaci di quella communità dispensate alli pescatori per sorte, et senza utile alcuno di essa communità, de coetero siano vendute all' Incanto, et il tratto di quelle sia posto similmente a perpetuo commodo, et beneficio di detto monte.

Terzo. Che per anni dieci continui nel fontico di detta Cità se habbiano à vender le farine con guadagno di soldi tre per staro, il qual guadagno sia tutto applicato al detto Sacro Monte di pietà.

Quarto. Che similmente per anni dieci continui di tutte le saline del Territorio di detta cità, s' habbia à pagar staro mezo di sale per cadaun cavedino, la mità del quale paghino li patroni, et l'altra mità li salinari, il qual sale sia posto a beneficio del prefato sacro monte di pietà — (carte 6).

1550. 31 luglio. — Che il Podestà di Pirano deva far la *cerca* alla galea cornera arrivata nell' Istria, e poi mandarla in questa città a disarmare — (carte 32 tergo).

1550. 11 agosto — Che il capitano in golfo venga a disarmare, e che gli si mandino nell' Istria quattro paghe per sovvenir la sua gente — (carte 37).

1550. 11 agosto — In seguito alla rivista eseguita d'ordine del Provveditor sopra le fortezze, dall'ingegnere Michiel de San Michiele in alcuni luoghi dell' Istria e della Dalmazia, si commette al Rettore di Capodistria che faccia chiudere tutte le porte e finestre, che trovansi sulle mura di quella città, eccettuate quattro porte, che saranno scelte dai periti, e le chiavi delle quali resteranno presso essa carica come si usa nelle altre nostre città dovendo ancora far *repedonar* tutte quelle mura, ove fa bisogno, e *rassettar* il castello...... *desboccando talmente, che l' acqua possi haver il flusso, et reflusso commodamente;* si stabilisce poi di far una *carratta* di guastatori sopra tutti i territorij dell' Istria perchè eseguiscano i lavori suddetti, per il principio dei quali si manderanno a quel Podestà ducati cinquecento (carte 37).

1550. 13 settembre. — Che si mandino nell' Istria alcune paghe per le galee che il Provveditore dell' armata manderà a disarmare — (carte 41 tergo).

1550. 11 ottobre. — Che siano mandate nell' Istria quattro paghe da consegnarsi alla ciurma del brigantino di Francesco Siciliano — (carte 49).

1550. 11 ottobre. — Avendo gli abitanti dei castelli di Draguchio, Colmo e Rozzo fatto istanza per mezzo del capitano di Raspo che sia loro fatta provvisione d'armi, si commette ai patroni all'arsenal di mandare al suddetto capitano *sessanta archibusi, et nonanta ferri d' arme d' hasta, cioè quaranta de partesanoni, vinti de spedi, et vinti de piche, dovendo le haste, quali siano di frassine, essergli date dal detto arsenà*. Inoltre si dà libertà a quel Rettore di spender nel ristauro di quelle prigioni fino a trenta ducati, che saranno tolti o dalla cassa delle condanne, o da quella camera — (carte 49 tergo).

1550. 27 ottobre. — Che Antonio Bragadin, il quale trovasi attualmente nell' Istria, venga in questa città per cambiar la sua galea — (carte 52 tergo).

1550. 8 novembre. — Che si scriva in Istria affinchè le quattro galee, che recentemente ebbero ordine di venir a disarmare, si fermino là fino ad altro ordine (carte 54 tergo).

1550. 7 febbraio m. v. — Che i patroni all'arsenal prestino due gomene a Pantaleo de Dio patron di una nave Portogallese, che viene alla volta di Venezia con un carico di zuccheri, e che ora trovasi a Parenzo, acciocchè possa giungere in questo porto senza pericolo — (carte 71).

1550. 9 febbraio m. v. — Rilevandosi da lettere del Podestà di Capodistria che i giorni passati rovinò un pezzo di muraglia di quella città verso la porta di San Tommaso, per una lunghezza di *passa circa sedeci infino a terra,* il che avvenne per esser quella muraglia vecchia, e per l'acqua del mare che vi batte quasi di continuo, si mandano a quel Rettore duecento ducati da impiegarsi nella riparazione, per la quale si porterà in quel luogo l' ingegnere Gian Luigi Brugnol — (carte 73).

1551. 23 aprile. — Si stabilisce che, essendo necessario accrescere il numero delle galee armate, tre di queste si devano allestire con uomini d' Istria e Dalmazia — (carte 88 tergo).

1551. 1 maggio. — Non potendo le tre suddette galee venir armate con uomini d' Istria e Dalmazia nel breve tempo che a detto armamento si concede, resta stabilito che anche per esse vengano impiegati uomini della Terraferma — (carte 90).

1551. 29 maggio. — Che per la sicurezza dell'armata, in seguito alle vigorose preparazioni del Turco, si armino dieci galee, sei di Dalmatini con sopracomiti di Dalmazia ed una d' Istriani con un sopracomito d' Istria. (carte 97).

1551. 16 maggio (non data in tempore). — Affine di impedire che si rinnovino le falsificazioni di lettere dei Rettori del levante, Dalmazia ed Istria, si ordina agli stessi che ogni loro lettera deva portare la sottoscrizione dei due rettori, ove se ne trovino due, e di un consigliere accanto a quella del Rettore negli altri luoghi. (carte 97 tergo).

1551. 17 giugno. — A vantaggio della Comunità di Capodistria, ed in seguito a sua supplica, le si concede *di poter, oltra le quattro porte che al presente sono aperte in quella* (città) *farne altre due, cioè una tra 'l porto, et il ponte, dove era la porta nominata maggiore, et l' altra tra 'l ponte, et la porta di San Piero ne 'l luogo, dove era la porta nominata d' ogni santi, si che in tutto siano sei, le quali due da esser fatte, debbano esser aperte solamente nel tempo de i raccolti, cioè il mese di Maggio fino tutto 'l mese d' ottobre susseguente inclusive, acciocchè quel fedelissimo popolo habbia commodità maggiore per il sunar di suoi sali, et per far i suoi vini, i quali mesi passati debba il rettor, che di tempo in tempo si troverà à quel governo, farle tener serrate sotto debito di sacramento, non permettendo, che sotto alcun pretesto le siano altramente aperte;* inoltre sia commesso a quella carica che tutte le sopradette porte nottetempo siano sempre chiuse, e che faccia pur chiudere tutte le finestre ed aperture che si trovano su quella muraglia. (carte 100 tergo).

1551. 18 luglio. — Soffrindo la comunità di Capodistria grande penuria di ogli per la mortalità di olivi, avvenuta questi ultimi tempi in quella terra, le si concede di poter trarre da questa città di Venezia *fino a miara sessanta d' oglio all' anno senza pagamento del datio dell' uscida, et questo per anni cinque prossimi,* dovendosi, finito il dazio presente, porre un capitolo relativo a detta concessione, nell'incanto del dazio futuro, con

obbligo ad *essa communità di far venir di qui la fede et contralettera della quantità d' ogli, che sarà condotta di tempo in tempo.* (carte 115 tergo).

1151. 11 agosto. — Chiedendo gli uomini della comunità di Valle che sia loro provvisto in modo che *per lite di poca importantia non siano menati in lungo con dispendio delle parti, e con ruina di poveri i quali non possendo supplir alla spesa lasciano spesse volte passar le sententie in rem iudicatam contra ogni ragione, et equità,* si stabilisce che *le appellationi delle sententie, così civil, fino alla somma di lire ducento di piccioli, come criminal citra poenam sanguinis, et altri atti, che si faranno per il Podestà nostro del detto luogo, si devolvano in appellatione al Podestà, et Capitanio* nostro di Capodistria ne 'l modo, et forma, che si devolvono quelle di Portole, Buglie, et Grisignana.

(Detta parte fu approvata nel Maggior Consiglio in data 16 agosto anno suddetto). (carte 121 tergo).

1551. 21 settembre. — Che il Podestà di Parenzo eseguisca la *cerca* sulla nave Marc' Antonio Bragadin ferma in quelle acque, e poi le ordini di passar in questa città a disarmare. (carte 126 tergo).

1551. 21 novembre. — Si commette al Rettore di Capodistria che faccia aprire la porta della contrada Busadraga di quella città, essendo però gli abitanti della contrada stessa obbligati a farvi giorno e notte la debita custodia, come dichiarano di essere disposti. (carte 144).

1551. 25 gennaio m. v. — In seguito a supplica della comunità di Dignano, si concede che quei fedeli, malgrado la proibizione loro fatta dal Nobil Uomo Lodovico Foscarini quando fu mandato in quelle parti, come provveditore sopra legne, possano *tagliar legne da fuoco ne i boschi di quel territorio di Dignan, cominciando dalla strada, che va à Barbana, fino à i confini di Mamaran, et Borana, con conditione però, che detti boschi siano divisi per il potestà di quel luogo, con intervento delli agenti di quella comunità in quattro parti, et che ogni anno ne assegni una portione, per poter tagliar; et di più che non taglino legni buoni, overo che fossero per venir buoni per la casa nostra dell' arsenà, et che le legne, che taglieranno, siano alla misura ordinaria, in essecutione delli ordini nostri.* (carte 158 tergo).

1551. 29 gennaio m. v. — Che si mandino nell' Istria ducati mille cento e sedici per soddisfare alle paghe di cui è creditrice la galea Alvise Giustinian, che viene a disarmare. (carte 160 tergo).

Registro 32 — (1552-1554).

1552. 8 marzo. — Si delibera di scrivere ai Podestà di Parenzo e Pirano che il sopracomito Pietro Contarini venga in questa città per consegnar la sua nave a Pietro Trevisan, e di mandare nell' Istria alcune paghe di cui è creditrice la nave suddetta. (carte 2).

1552. 8 giugno. — Avendo Domenico Morosini, podestà di Grisignana, fatto nel 1539 un' ordinazione, per la quale tutti quelli che possedevano terre di qualunque sorta, di ragione della Signoria, s' intendevano scaduti da ogni loro diritto, qualora lasciassero di lavorar dette terre per tre anni di seguito, e supplicando quei sudditi che detta causa venga delegata al Capitano di Capodistria perchè ne faccia giustizia, udito anche quanto consigliano Girolamo Ferro, che fu podestà di quest' ultima terra, e Nicolò Priuli e Marc' Antonio Querini, che furono Rettori di Grisignana, si stabilisce che prima di scadere dai propri diritti debbano quei sudditi aver lasciato inculti i terreni per anni cinque, anzichè per anni tre. (carte 20).

1552. 12 luglio. — Si riconferma nella carica di contestabile della corte del reggimento di Capodistria Alberto da Brescia, cavaliere del rettor di quella città, che fu surrogato al defunto contestabile Andrea da Verona — (carte 25).

1552. 13 luglio. — Si stabilisce di mandare col mezzo delle galee, che trovansi in Istria, diecimila ducati al Capitano general da Mar. (carte 33 tergo).

1552. 17 settembre — Si provvede affinchè cessi la brutta consuetudine di molti sopracomiti, i quali venuti con qualche occasione nell' Istria, lasciando là le loro navi, passano in questa città senza licenza di sorte. (carte 34).

1552. 22 settembre — Dovendo il governatore delle galee dei condannati venir a disarmare, si mandano nell' Istria sei paghe di cui è creditrice la sua galea. (carte 37).

1552. 12 ottobre — Che i provveditori all'Arsenal facciano subito rassettare certa nave, da mandarsi poi nell' Istria in sostituzione di quella di Girolamo Contarini, resasi inetta alla navigazione. (carte 49).

1552. 15 ottobre — Che si mandino nell' Istria alcune paghe per la galea Vincenzo Contarini, che viene a cambiar sopracomito, e per altre galee che si trovano in quelle acque. (carte 49 tergo).

1552. 1 dicembre — Che si mandino nell' Istria quattromila sessanta cinque ducati per la nave Giovanni Giustinian, provveditor dell'armata, che viene a disarmare. (carte 54).

1552. 23 dicembre — Che i patroni all'Arsenal mandino nell' Istria una nave nuova da sostituirsi alla galea *catarina* che è ridotta inetta alla navigazione. (carte 57 tergo).

1552. 4 gennajo m. ven. — Si conferma la elezione fatta da Giovanni Maria Contarini, Podestà di Capodistria, del nuovo armiraglio di quel porto, nella persona di Andrea Buranello. (carte 60 tergo).

1553. 4 aprile. — Che si mandino nell' Istria ducati trecento perchè Girolamo Contarini possa continuare nel governo della sua galea, che ivi si trova. (carte 77).

1553. 20 maggio. — Si riconferma la elettione fatta dal Capitano di Raspo, confermata dapprima in data 28 Giugno 1550, di Antonio de Nicolò a chirurgo e barbiere di quella terra in sostituzione di Nicolò dalli Elmi, divenuto per l' età impotente, conservando al nuovo eletto il compenso di *ducati tre per paga a paghe otto all' anno*. (carte 83 tergo).

1553. 23 giugno. — Avendo il Pontefice trasferito Giovanni Campegio, vescovo di Parenzo, alla chiesa di Bologna, ed avendogli sostituito nella sede rimasta vacante Pietro Gritti, si commette al Podestà della terra suddetta di porre e conservare nel possesso reale di quel Vescovato il nuovo eletto, od il suo procuratore. (carte 87).

1553. 9 settembre. — Che sia mandato ad imprestito un *usto da sorzere* alla nave patron Domenico de Bossis, che trovasi nell' Istria. (carte 101 tergo).

1553. 24 ottobre. — In seguito a supplica di Stefano Beccaro di Capodistria, il quale domanda di *esser habilitato ne 'l pagar il debito, che egli ha in quella camera di lire settecento di piccioli in circa per conto de i datij di molini, dell' hosterie della terra, della pescaria, et della grassa ultimamente finiti*, gli si concede il termine di sei anni prossimi per soddisfare il debito suddetto, essendo però egli tenuto entro un mese a *fare ratificare da nuovo ai piezi suoi di dover così fare*. (carte 107 tergo).

1553. 26 ottobre. — Che si mandino nell' Istria alcune paghe, di cui sono creditrici le galee che vengono a disarmare ed anche quelle che restano in armata. (carte 108).

1553. 3 novembre. — Si ordina a Carlo Querini sopracomito, il quale trovasi nell' Istria, di venir a Malamocco per ricevere alcuni danari da portare in armata. (carte 111).

1553. 15 novembre. — Si mandano tremila ottocento ottanta ducati al podestà di Capodistria per due paghe, di cui sono creditrici quattro galee armate quest' anno. (carte 113).

1553. 20 novembre. — Avendo la casa dell'Arsenale sostenuto la spesa di settantacinque ducati per alcuni attrezzi mandati a Raspo, si stabilisce che venga redintegrata del suo credito.

(Segue la lista degli attrezzi spediti.) — (carte 116).

Per pezzi d' arme d' hasta	N.	80	duc.	40
Per lanze d' albedo con suoi fornimenti	»	50	»	5
Per rodelle	»	20	»	5
Per arcobusi con suoi fornimenti . .	»	20	»	20
Per badili	»	8	»	1
Et per pagar il nollo di condure le sopradette robbe, et altro, che si manda, che non si mette per attrovarsi nella casa			»	4

1553. 22 novembre. — Che sia confermata la parte 23 maggio 1546 del consiglio di Parenzo, in forza della quale venne ammesso alla nobiltà e cittadinanza di quel luogo Giovanni fu Bartolomeo Raguzzi, siccome risulta da istrumento di

Tiberio Passer, ora nataio cenedense, ed a quel tempo cancelliere del Podestà della terra suddetta. (carte 117).

1553. 14 dicembre. — Essendosi nei giorni passati mandato nell' Istria Bernardino Belegno perchè provveda alla mancanza di legna da fuoco che v' è in questa città, ed essendo necessario che si usino alcune cure nel taglio di detto materiale, si stabilisce di mandarvi pure Giacomo Celsi patrono all'arsenal con questi ordini: che non vengano tagliati i legni che attualmente sono buoni per gli usi dell'arsenale, o che possono divenir tali, come pure quei *tolpi* che potessero esser adoperati nei bisogni dei lidi. Inoltre che siano tolti in nota in tutti i boschi dell' Istria quei roveri, che per la piccolezza non possono esser segnati, e fossero buoni per *semenzali*, e che si faccia tagliar quel maggior numero di *bastardele* che si potrà, avendone gran bisogno la casa dell'arsenale, per i quali scopi dovrà esso Celsi menar seco quei periti, che di solito sono usati in tali occasioni. (carte 119).

1553. 30 dicembre. — Trovandosi Giovanni Battista ed Alessandro Gavardi, figli del defunto Santo, ultimamente capitano di schiavi in Capodistria, oppressi da molta miseria colla loro famiglia, affine di ricompensare anche la fedeltà dei loro avi verso la Signoria, si stabilisce che sia accordato ai due suddetti un' annua provvisione di ducati trenta per ciascuno da esser loro pagata dalla Camera di Raspo, accordando agli stessi l'aspettativa dei due primi posti, che resteranno vacanti nella compagnia a cavallo che serve nel detto luogo di Raspo. (carte 128 tergo).

1553. 5 gennaio m. ven. — Avendo gli abitanti di Muglia fatta fervida supplica che siano loro provviste alcune munizioni, si stabilisce di dare ai patroni dell'arsenal quanto denaro occorrerà per gli oggetti richiesti. (carte 129 tergo).

Archibusi da riparo	N.	25
id. da mano	»	50
Partesanoni	»	50
Corazzine	»	50
Celadoni	»	50
Picche di frassine	»	100
Piombo per li detti archibusi .	»	200

1553. 16 febbraio m. ven. — Che i patroni all' Arsenal mandino ad imprestito ai parcenevoli della nave Barbara, naufragata nell' Istria, gli attrezzi necessarî per ricuperare gli armizî e le altre cose della nave stessa. (carte 133).

1554. 29 marzo. — Meritando di esser sempre ricompensate le fedeli operazioni dei componenti la famiglia di Castro, cittadini di Capodistria e Pirano, dietro supplica di Giovanni Battista della famiglia suddetta, si stabilisce che la provvisione ch' egli ha al presente alla Camera di Raspo, e le due tasse che ha nella patria del Friuli, s' intendano confermate dopo lui nei due figli Domenico e Vincenzo, restando ad essi gli obblighi medesimi che attualmente incombono al padre (carte 139 tergo).

1554. 2 giugno. — Che i patroni all' arsenal mettano all' ordine una fusta da spedirsi in Istria per cambiare quella del Nob. Nicolò Surian, che è inetta alla navigazione. (carte 150 tergo).

1554. 28 giugno. — Avendo i patroni all' Arsenal consigliato che invece di cambiare con altra nuova la nave di cui la parte precedente, è meglio mandare nell' Istria ferramenta ed uomini per le riparazioni da farsi alla vecchia, si stabilisce che sia accolta la proposta. (carte 151 tergo).

1554. 24 luglio. — Facendo supplica Baldissera Gabiano che gli sia confermata la concessione fattagli addì 25 agosto 1553 dal Conte di Pola di poter abitar le ville di quel territorio, che ora sono per la mala aria disabitate ed incolte, si approva tale concessione colla condizione dichiarata nella sentenza di Donato Malipiero, conte di Raspo, *del 1536 alli 5 d' Aprile, circa i cinque vicini per villa, i quali terreni habbia a goder, et usufruttuare per li primi anni cinque, essenti anchora dalle contributioni de galeoti, carizi, et ogli, et passati i primi cinque anni debba quelli goder colla contributione delle predette tre cose, e dopo* i dieci anni, con tutti i carichi comuni agli altri possessori del territorio di Pola. (carte 156).

1554. 18 agosto. — Trovandosi la camera di Capodistria in grande penuria di denaro, per causa della peste, che vi tiene lontani gli abitanti delle altre terre, ed essendo necessario far in modo che si possano pagare quei del castello, e provvedere

ad altre necessità, si stabilisce di mandar a quella camera cento cinquanta ducati della Signoria, dei quali, come di altri mandati a quel Rettore, sarà addebitata essa camera di Capodistria. (carte 159).

1554. 7 settembre. — Rilevandosi dalle lettere del Podestà di Capodistria, quanto crudelmente infierisca in quella terra la pestilenza, si stabilisce che i provveditori sopra la sanità devano procurare che cessi il flagello in quella comunità, e che ne riesca preservata questa città di Venezia; per i quali scopi verrà dal Magistrato al Sal somministrata ai suddetti provveditori quella quantità di danaro che crederà il collegio. (carte 160).

1554. 19 ottobre. — Dietro richiesta del Podestà e Cap.° di Capodistria, si stabilisce che siano mandati in quella città trenta fanti, sotto un caposquadra, i quali ivi giunti resteranno sotto Giovanni dal Nievo ivi residente, con diritto ad uno stipendio in ragione di dieci paghe all' anno, durante la presente pestilenza, acciocchè meglio prestino il loro servizio. — Inoltre si mandino a quella comunità i legnami richiesti dal suddetto Rettore. (carte 170).

1554. 29 ottobre. — Essendo la fusta del sopracomito Nicolò Surian ridotta in pessima condizione, e non dovendo esso abbandonare la custodia di Capodistria, si stabilisce che la predetta nave gli venga mutata con altra buona. (carte 171).

1554. 7 dicembre. — Si stabilisce di mandare alla camera di Capodistria un nuovo prestito di centocinquanta ducati perchè possa pagare il custode e gli altri addetti alla guardia del castello. (carte 177).

1554. 15 dicembre. — Furono in passato mandati duecento ducati in Capodistria da spendersi nell'escavazione dei paludi, e questi lavori essendosi sospesi per il morbo sopraggiunto rimase un civanzo di ducati settanta; furono poi ultimamente mandati colà dei legnami *per fare le cassele alle guardie delle mure per quelli soldati, acciò sia custodita quella città, come si richiede,* ma non avendo quel Capitano di che pagare gli operai incaricati di tale lavoro, gli si permette d'impiegare a tale scopo quanto gli abbisognerà dei ducati settanta sopradetti. (carte 180).

1554. 28 dicembre. — Si stabilisce che siano pagati a Bernardo Fogiola, che portò a Capodistria cinquecento e ventisei stara di frumento grosso, per i bisogni di quella comunità, ducati seicentocinquantatre e grossi venti dei danari della Signoria, restandone poi debitrice la terra suddetta. (carte 182).

1554. 31 dicembre. — Che il Podestà di Pirano ordini alla nave Mocenigo, ivi giunta coll'ambasciator del Signor Turco, di continuare il viaggio col predetto personaggio sino a Venezia, dietro desiderio dell'ambasciator stesso. (carte 183).

1554. 5 gennaio m. ven. — Che sia mandato in Istria uno dei pagadori all'armamento con 11640 ducati *de i soldi tre per lira,* per dodici paghe da darsi alle galee che vengono da Cipro. (carte 184).

1554. 5 gennaio m. ven. — Che per pagare gli avanzi, di cui sono creditrici le due galee di Cipro suddette, e che ora sono in Istria, come pure per altri bisogni dell'armata, si mandino in Istria ducati 20100. (carte 184).

1554. 10 gennaio m. ven. — Per la grande penuria di biade che affligge Capodistria in causa del morbo che vi ha regnato tanto tempo, si ordina a tutti i Rettori di Dalmazia ed Istria che, qualora giungano nei loro porti navigli con biade, debbano ritenerne uno o più fino alla somma di stara cinquecento, e mandarli al reggimento di Capodistria, dove saranno pagati coi danari della Signoria, dovendo però quel fontego entro mesi quattro soddisfare al suo debito. (carte 184 tergo).

Registro 33 — (1555-1557).

1555. 5 marzo. — Che si mandino alcune paghe nell'Istria affine di sovvenire le galee Bragadina e Trevisana ivi giunte per cambiar sopracomiti. (carte 2).

1555. 8 marzo. — Acciocchè venga osservato il disposto della parte 21 gennaio 1467 in materia dei peoti d'Istria, si stabilisce che tutti detti peoti quando monteranno sopra galee od altri navigli, non possano discenderne prima che i detti vascelli siano entrati nei porti di Venezia, fra i due castelli,

o nel porto di Malamocco, sotto pena ai contravventori di perdere l' ufficio e di pagare ducati cinquanta. (carte 3 tergo).

1555. 20 marzo. — Che si mandino duecento cinquanta ducati al podestà di Capodistria perchè possa pagare i soldati di castello e gli altri salariati cui accenna nella sua lettera 5 corrente. (carte 5 tergo).

1555. 21 marzo. — Che la galea Andrea Morosini, ferma presentemente in Istria, debba unitamente ad altra nave condur a Corfù il nuovo bailo ed il nuovo governatore di quelle genti da guerra, con obbligo alle stesse di ricondurre nel ritorno pure in Istria, i due nobili che ritornano da quelle cariche. (carte 6 tergo).

1555. 26 marzo. — Trovandosi il palazzo del Podestà di Dignano in tale condizione che minaccia rovina, e non può essere abitato, si stabilisce che esso Podestà debba eleggere un cittadino di quel luogo, il quale abbia l' incarico di poter spendere fino a cento ducati delle entrate di quella terra, nella riparazione del suddetto palazzo. (carte 8 tergo).

MDLV. Die XXIII Aprilis.
Die 24 Augusti 1554.

Congregato consilio magnificae comunitatis Justinopolis super platea publica ob influentiam pestis ad praesens in hac civitate vigentiae, in quo interfuerunt Clar.^{mus} Dominus Andreas Mauroceno dignissimus pottestas, et capitaneus, et consiliarij in totum numero 58. per antelatum Clar.^{mum} Dominum Potestatem, et capitaneum, et spectabiles dominos syndicos posita fuit pars tenoris huiusmodi videlicet.

Sono così grandi, et necessarie le spese, quali in questo infelice infortunio di peste occorrono, et alla giornata più crescono, che fa bisogno provedere, che cadauno metta sotto le spalle, et senta qualche gravezza per beneficio della sua patria, però. — L' andarà parte, che tutti quelli, che hanno vigne, et collezeno uve, et fanno vini fino ad orne vinti, debbano, et siano tenuti pagare per dette orne vinti, meza orna di vin, et da li in suso alla rata in ragion de dui, et mezo per cento; et di tutto il sale, che nell' anno prossimo futuro si farà nelle saline di questa città, pagare si debba di ogni quindeci uno

all' officio della sanità di questa città, da essere scossi detti vin, et sali per quello, ovvero quelli, che per li provveditori di detto officio saranno deputati, il tratto de quali sia speso per essi provveditori in queste urgentissime necessità. Et perchè fa bisogno haver al presente il danaro in pronto; perchè non si può differire, ch' el sia tolto impresto dal sacro monte della pietà, et dàl fontego, tanto da uno, quanto dall' altro quella quantità de danari, che di tempo in tempo farà bisogno, et poi li sia restituito dèl tratto de detti vini, et sali.

Capta quia pro 49, et contra 9.

Die XVI Septembris.

Congregato consilio suprascripto, in quo interfuerunt Clar.mus Dominus Potestas, et capitaneus, et consiliarij in totum numero 45, per antelatum Clar.mum Dominum Potestatem, et capitaneum, et spectabiles Dominos Syndicos posita fuit pars tenoris infrascripti, videlicet: Fu preso in questo consilio sotto 24 del passato, che per le urgenti necessità, et spese occorrenti per causa di questa pestilential influentia, che così severamente vexa questa povera città, fosse messa una impositione sopra il vin Videlicet che da orne vinti di vin in suso si pagasse meza orna di vino per ogni vinti orne, et da li in suso alla rata, a ragion di due, et meza per cento, et che de ogni quindici stara di sal, che si farà l'anno, che viene, si pagasse staro uno all'officio della sanità per uno anno solo, così del vin, come de 'l sal, et che in questo mezo, per poter haver il denaro in pronto, si togliesse impresto da 'l sacro monte della pietà, et da 'l fontego tanto da uno, come dall'altro quella quantità de danari, che di tempo in tempo sarà bisogno, et necessaria à detto officio per spendere in questi bisogni; et perche la spesa è grande, et ogn'hora più cresce, et è per crescer, se la bontà di Dio non li provede, et sono hormai stati tolti buona somma de danari, et ne potria anchora bisognare tanti, che la impositione delle predette cose, ciò è di vino, et sale di uno anno solo non potriano essere bastevoli à sotisfar, et integrar essi sacro monte, et fontego, però accioche non siano nihilati con total rovina di questa città per li antedetti Clar.mo potestà, et capitaneo, spectabili sindici, et honorandi giudici. — L' andara parte, che

detta impositione posta sopra il vin, et sale a ragione, ut supra, per anno uno solamente, et come nella parte predetta, habbi a durare tanto, che detti sacro monte, et fontego siano redintegrati di tutta quella quantità de danari, che per li bisogni predetti sarà tolta da essi; il tratto delle qual impositioni de vini, et sali, deputati a questa restitutione, non si possa per modo alcuno spender in altro, che in essa restitutione, et questo per conservatione di essi monte, et fontego.

capta de omnibus suffragijs, quia pro 45, et contra o.

Die dicto.

Che le parti hora lette prese nel consiglio della comunità di Capodistria, et mandate in lettere di quel Podesta, et capitanio nostro siano per auttorità di questo consiglio confirmate, per facilitar il pagamento de i frumenti, che sono stati mandati dalla Sig.ria nostra in detta città, per sovenire quel fidelissimo popolo nèl calamitoso tempo della peste, sicome dalle dette lettere questo consiglio ha inteso.

\+ 155 Lectae collegio die 8. Aprilis 1555
— 5 Factae fuerunt litterae die 24
— 5 Aprilis — Significamus vobis.
(partes sunt in filcia) (carte 14 t.°).

(Nella Filza N. 13 della Serie « Senato Mare » trovasi la lettera con cui il Cap.° e Pod.tà di Capodistria accompagnava alla Signoria le parti soprascritte).

1555. 27 maggio. — Che la galea sopracomito Gabriel Emo, la quale ultimamente ha patito nell' Istria gravi avarie, passi a Venezia, e sia sostituita da altra galea nuova. (carte 17 tergo).

1555. 2 agosto. — Avendo il sopracomito Nicolò Surian condotto fin a Pirano Morat Beg, cognato del Sanzacco di Clissa, diretto a Venezia, e desiderando esso Morat essere scortato fino a questa città dalla fusta del sudd. sopracomito, si commette al Surian stesso di eseguire conforme a tale desiderio dell'inviato, ritornandosene subito dopo nell'Istria in attesa di ordini. (carte 27 tergo).

1555. 18 settembre. — Essendosi il giorno 19 ottobre 1554 deliberato che per maggior sicurezza della città di Capodistria, che allora era ancora infetta dalla peste, fossero aggiunti trenta fanti ai trenta che vi erano stabili, e tutti restassero sotto il comando di Zuan dal Nievo deputato a quella custodia, riscuotendo uno stipendio in ragion di dieci paghe all' anno ed essendo attualmente cessati la pestilenza ed i bisogni, che aveano indotto ad accrescere quella milizia, si stabilisce che quel podestà debba licentiare i trenta fanti *assunti provvisoriamente*. (carte 34).

1555. 7 ottobre. — Che si mandino nell' Istria alcune paghe, di cui sono creditrici certe navi, che devono venir a disarmare. (carte 45 tergo).

1555. 15 novembre. — In seguito alla supplica di quei di Pinguente, si concede al capitano di Raspo di poter spendere *nelle manifatture del ponte posto sotto il loro castello* fino a cento ducati, che saranno tolti da quelli, che si traggono dalle condanne inflitte da quel Capitano, facendone al momento la Signoria un prestito di cinquanta. (carte 49).

1555. 4 dicembre (non data in tempore). — Essendosi *nel tempo dell' infortunio suo* sovvenuta la città di Capodistria di certa quantità di frumento, che essa dovea pagare dopo la *liberation sua*, e non potendo la stessa, ora che ne fu liberata, eseguire tale esborso per la miseria in cui trovasi ridotta, e per lo scarso raccolto di quest'anno, le si concede di poter pagare il suo debito in termine di anni due, una metà cioè a tutto novembre dell'anno venturo, e l'altra metà a tutto novembre dell' anno 1557. (carte 53).

1555. 13 gennaio m. v. — Avendo il Podestà di Dignano speso nella riparazione di quel suo palazzo cinque ducati, sei lire, e sedici soldi più dei cento ducati fissatigli per quel lavoro, si stabilisce che anche questo soprappiù *sia fatto buono alla detta comunità, e posto a conto dell' entrate che ella paga all' officio delle ragion vecchie,* dovendo in seguito redintegrare detto ufficio di tutta la somma intiera. (carte 57 tergo).

1555. 25 gennaio m. v. — Il danno, che hanno patito i datiari nostri di Capodistria per causa della peste, che l' anno passato è stata in quella città, è stato tale, che deve movere

la Sig.[ria] nostra ad havere loro compassione, facendogli qualche ristoro, sicome ne hanno humilmente supplicato, però.

L'andara parte, che alli infrascritti datiari sia per autorità di questo consiglio fatto ristoro, che qui sotto sarà dichiarito, et massime consigliando così il potestà, et capitano di Capodistria per lettere sue hora lette a questo consiglio, cio è.

A Francesco Mauruzzo, che ha tolto il datio della pescaria per anno uno, principiò à. XVII Giugno 1554 per lire settecento sia fatto ristoro de lire trecento et quattro soldi sette.

Al quondam Christoforo da Siena, al quale fu delivrato il datio della valle di Santo Helero per anni cinque principiò alli 11 Febraro. 1552. a lire cento, et vinti all'anno, sia fatto ristoro de lire sessanta solamente per l'anno 1554.

A Vicenzo da Siena, et Iseppo beccaro, a quali fu delivrato il datio delle taverne per anno uno, principiò a XXI Febraro 1554 per Lire 1606, sia fatto ristoro de Lire 826 soldi 15.

A Francesco Bonzanin, al quale fu delivrato il datio di molini per anno uno principiò à 18 Giugno 1554 per Lire 2029. sia fatto ristoro de Lire 800.

Ad Alvise Biffi, al quale fu delivrato il datio della beccaria di detta città per anno uno, principiò à VIII. Febraro dell'anno passato per Lire 1200. sia fatto ristoro de lire 250; et per conto del datio della ternaria, et grassa che gli fu delivrato per anno uno, principiò à IIII Febraro dell'anno passato per lire 171. sia fatto ristoro de lire 73, soldi 18, dovendo i sopradetti datiari pagar il restante di quanto dovevano dare, secondo la forma dell'incanti loro. Di che ne sia dato aviso al potestà, et capitano di Capodistria, con ordine che lo debba osservare.

Ser Hieronimus Grimani sapiens consilij
Ser Nicolaus Geno sapiens Terrae Firmae

+ 164 — 4 — 1.

1555. 24 Ianuari in collegio + 20 — 1 — 0

Factae fuerunt litterae potestati, et Capitaneo Justinopolis, et successoribus die 25 Januarij 1555. (carte 59).

1555. 21 febbraio m. v. — Che si mandi nell' Istria una nave a Pietro Pisani, per esser inetta al navigare quella di cui egli è al presente sopracomito. (carte 63).

1556. 6 maggio. — Che Andrea Susicovich condannato dal podestà di Dignano per anni 15, ed il quale dopo aver servito quarantanove mesi e diciotto giorni nella galea, sopracomito Pietro Trevisan, fu rimandato come inabile a quel servizio, sia nuovamente spedito a quel Podestà perchè gli venga mutata la pena, dichiarandogli rimesso il debito di Lire 53, soldi 11 ½ contratto colla Sig.[ria] per i drappi avuti, mentre era in galea, ed altri debiti minori. (carte 70).

1556. 30 luglio. — Che la galea sopracomito Francesco Contarini porti a Cataro certa somma di denaro, e poi ritorni subito nell' Istria per levarvi il Bailo destinato a Costantinopoli. (carte 82 tergo).

1556. 3 agosto. — Che si mandino nell' Istria mille novecento quaranta ducati per quattro paghe da darsi alla galea Francesco Contarini. (carte 83 tergo).

1556. 18 agosto. — Essendosi concesso che gli ogli provenienti da Corfù, Dalmazia, Istria etc. e diretti a questa città siano *assolti dalla gravezza del quinto*, ed essendo giusto che, in seguito a tale beneficio, non vengano detti ogli condotti ad altre terre si stabilisce che quelli, che ne condurranno a Venezia, devano al momento di partenza dare una relativa pieggieria, che non verrà depennata sinchè non ritorneranno con fede dell' ufficio della Ternaria di Venezia di essersi attenuti alla promessa. (carte 85 tergo).

1556. 18 agosto. — Si stabilisce che il sopracomito Marco Cigogna che trovasi in Istria colla sua galea ridotta in tale condizione da non poter più navigare, venga a Malamocco, ove riceverà altra galea da sostituire a quella. (carte 87 tergo).

1556. 16 ottobre. — Che si mandino nell' Istria al capitano del golfo ducati duemila quattrocento e venti cinque per dar cinque paghe alla galea, sopracomito Andrea Surian — (carte 96).

1556. 14 ottobre — Si stabilisce che i sopracomiti destinati a condur da Pola in Puglia Don Ferrante Gonzaga, col suo seguito, devano fargli tutte le spese. (carte 97).

1556. 16 ottobre. — Si mandino nell'Istria parecchie paghe per le galee Francesco Contarini e Andrea Surian, che tra pochi giorni devono venir a disarmare, ed altre paghe per le galee Ser Fabio da Canal e Paolo Zorzi, che devono venir a cambiar padrone. (carte 97).

1556. 21 ottobre. — Che si mandino nell'Istria altri novecento settanta ducati per due paghe alla nave Salamona. (carte 97 tergo).

1556. 22 dicembre. — Che il sopracomito Gio. Battista Contarini, il quale trovasi nell'Istria, venga a Malamocco a cambiar la sua nave, divenuta inabile alla navigazione. (carte 104).

1556. 20 febbraio. — Si stabilisce che per i danni patiti da Pietro da Spalato nel dazio delle osterie di Capodistria, da esso tenuto, gli sia concesso di pagare il debito che ha verso quella Camera per conto del dazio suddetto nello spazio di tre anni prossimi, una rata per anno. (carte 107).

Serenissime Princeps et Illustrissime Domine Domine mi plurimum Colendissime.

Vengono alli piedi di Vostra Sublimità li dui presenti latori Alvise di Rossi, et Marco Sagredo commessi, et nuntij Generali di questo fidelissimo populo per ricercar, et humilissimamente supplicar la confirmatione d'una parte presa nell'universal et General consiglio loro, insieme con alcuni Capitoli similmente presi, et confirmati per esso General Consiglio circa 'l governo del povero fontico di questo loco di Vostra Serenità et anche delli danari dell'Università, et populo suddetto, Per il che ho volsuto, così ricercato da loro, con le presenti con la Reverentia che mi si conviene notificarli, et a quella far ampla, et sincera fede li ordini, et Capitoli predetti esser sta ballotati, et presi per il suddetto Universal Consiglio così di Citadini, come di popolari et esser ordeni boni, et santi, mediante li quali questa povera Università, et il povero fontico non sarano più manzati, ne malo modo strusciati, et malmenati, come fin mo sono stati d'alcuni primarij di questo loco, et come a Vostra Illus.[ma] Subl.[tà] per li predetti Nuntij humilissimamente sarà esposto, alla qual intendono anco detti Nuntij esponer, per haver così in commissione da questo povero, et fidelissimo populo, certo

gravame loro, per esserli sta tolto per l' officio delle legne di Vostra Subl.$^{\text{tà}}$ uno bosco nominato le Vedorne, qual sempre fò dell' Università suddetta, nè di ciò è memoria d' homo in contrario, come etiam per sui statuti chiaramente consta, Et certo Ser.$^{\text{mo}}$ et Inclito Principe con l'umil Rever.$^{\text{tia}}$ che debbo, Dico affirmando con fideltà a Vostra Celsitudine che il perder d'esso bosco è stato, et è la destruttion, et total ruina di questo povero deshabitato suo Castello, rispetto, che da esso bosco la predetta Universita et populo si serviva, et accommodava così de legni per far travamente, et altro per fabriche, et sustentation delle case loro, come etiam de legne per far fornase de calcina, ma dapoi la perdita di esso bosco sono astretti da necessità di lassar ruinar le case, talchè hozi ne ruina una, et diman l' altra, et si attrova molto mazor numero de case ruinate, et deshabitate, che di bone da stantiar, et che pezo è li sudditi di Vostra Subl.$^{\text{tà}}$ convengono abbandonar questo suo lòco, et andar come molti già sono andati, ad habitar in loci alieni sottoposti al Sereniss.$^{\text{mo}}$ Re de Romani; qui vicini, et quando lei volesse meglio certificarse di quanto le scrivo, la potrà, così piacendoli, mandar un suo protho de qui a veder con l' occhio, Il qual son certo referirà molto più di quanto le Dico io, il qual protho potria etiam veder oculata fide il bisogno di questo conquassato et ruinato palazo, habitatione delli Rettori, del qual già altre volte scrissi à Vos. Subl.$^{\text{tà}}$ et del tutto potria esso protho far à quella fida relatione, al qual etiam protho Vos. Ser.$^{\text{tà}}$ potrà dar il cargo di far effetto, et di far et veder tutta la spesa anderà in quello, et di comprar legnami, calcina, et tutto quello farà bisogno, et io insieme con lui mi offero tenir particolar, et distinto conto del tutto, facendo spender el denaro al detto protho con quel mazor avantazo che sarà possibile, alla quale non resterò de dire, che non reparandosi con prestezza, come già altre volte le scrissi il predetto palazzo di breve finira di ruinar, come già ha principiato, et affermogli fidelmente che io sto con la famiglia mia con grandissimo pericolo, et ho al tutto deliberato uscir di esso palazzo, et entrar in una casa ad affitto, quantunque sarà cosa difficilissima il trovarne che sia al proposito, perchè tutte sono rottami, et casupule fumose, et triste, pur ne farò vodar una tal

qual si attrovano, nella qual stantiarò per fino parerà a Vostra Seren.^{tà} la qual potrà piacendo a Lei far quella provisione, chel bisogno, et prestezza ricerca così del palazzo, come anche di tutta questa povera sua terra à gloria di Dio, et beneficio di questi poveri subditi sui fidelissimi quali, et io insieme à Vostra Ser.^{tà} humilissimamente si raccomandamo et offerimo.

Ex castro Sancti Laurentij Pasynaticorum Die 4 Aprilis 1557. — Eiusdem Subl.^{tis} Vestrae mandato Iulius Salomono Castri Sancti Laurentij Potestas. (A Tergo. Ser.^{mo} Principi et Ex.^{mo} Domino D. Laurentio Priolo, Dei Gratia Inclyto Duci Venetiarum etc. Domino, ac Domino quam plurium Colendissimo.

Exemplum. Die XI Xmbris 1556. — Coram magnifico et Generoso Domino Julio Salomono pro Serenissimo Ducali Dominio Venetiarum Castri Sancti Laurentij Pasinaticorum Potestate hon. existente sub logia ante portas castri comparuit Ser Joannes Antonius de prividalibus procurator spectabilis comunitatis et universitatis loci predicti cum presentia ser Mathei magnifici Blasij eius collegae et multi alij simul cum eis et presentavit Magnificentiae suae litteras clarissimorum Advocatorum comunis Venetiarum, quas quidem literas Mag.^{cus} D.^{us} Potestas iussit per me Vice Cancellarium legi ad claram Intelligentiam omnium astantium. — Quibus lectis Antelatus Mag.^{us} Dom^{us} Potestas jussit illas registrarj debbere pro exeqution demandare omnia in illis descripta.

Tenor literarum — Spectabiliss et egregie vir amice carissime. Scripsimus spectabili Domino precessori vestro partibus auditis usque sub Die 18 maij nuper ellapsi, ut permitteret congregari consilium istius loci et quod provisores populi possint cum presentia ipsius proponere in dicto consilio quicquid eis libuerit pro benefitio ipsius populi etiam ut in eis, quas literas nostras cum prefactus precessor vester non fuerit exequtus prout nobis expositum fuit spectabilitatem vestram auctoritate Magistratus nostri requirimus ut dictas literas nostras in omnibus prout stant et jacent exequatur et observet permittendo dictos provisores proponere in dicto consiglio quam partem maluerit cum presentia Spec.^{tis} vestrae prout justum et conveniens est.

Hieronimus Ferro Advoc. comunis Venetiarum X.^{ma} julij 1556.

a Tergo Spect.^{li} et egregio viro Domino Iulio Salomono hon. potestati Sancti Laurentij Amico carissimo.

Tenor literarum per antea scriptarum Magn.^{co} Domino Jo. Fran.^{co} Michael proximo precessori per Clar.^{mos} Dom. Advocatores comunis Venetiarum sequitur inferius, Videlicet.

Spec.^{lis} et Egregie Vir amice carissime. Exposuit nobis Ser Antonius de prividalibus nuntius illius fidelissimi populi quod cum in consilio illius castri velent cum presentia spect.^{tis} vestrae proponere de elligendo suos offitiales unum vel plures cum auctoritate ut infra, hoc fuit eis per sp.^{tem} Vestram prohibitum, quod vix credere potuimus cognoscentes prudentiam Spec.^{tis} Vestrae, tamen de oportuno juris remedio eisdem deesse nolentes, auctoritate Magistratus nostri spect.^{tem} Vestram requirimus ut cum presentia sua permittat consiliarios dictae Terrae congregare consilium suum et servatis servandis proponere de creando et elligendo suos offitiales unum vel plures pro deffensione illius fidelissimi populi prout juri convenit et sp.^{tem} vestram pro sua prudentia facturam confidimus, verum si spect.^{tas} vestra haberet aliquid in contrarium quod merito obstaret Nobis rescribat — Jo: Baptista Contarenus Advocator comunis venetiarum Die 2.^{do} Maij 1556.

(ab extra) Spect.^{li} et Egregio Viro Domino Jo. Franc.^{co} Michaeli hon. Potestati Sancti Laurentij Amico carissimo.

Tenor alterius literae.

Spect.^{lis} et Egregie Vir amice carissime. Audivimus in contraditorio judicis ser. Antonium de prividalibus nuntium illius fidelissimi populi ex una et Exc.^{tem} Dominum camillum Zamberti doctorem Intervenientem pro spect.^{te} vestra ex altera super literis nostris spect.^{ti} vestrae Datis sub Die (2) instantis quibus requirebamus ut permitteret congregare consilium illius loci ad Instantiam istius populi proponere Intendentis de elligendo suos offitiales unum vel plures etiam ut in eis, et eas reformavimus hoc modo videlicet quod spect.^{tas} Vestra permittat congregare consilium predictum et quod provisores dicti populi possint cum presentia Spect.^{tis} Vestrae proponere quicquid eis libuerit pro benefitio jllius populi Servatis Servandis ut in similibus solitum est fieri, et ita spect.^{tas} vestra exequatur.

Io: Baptista Contarenus et Hieronimus Ferro } Advoc. comunis venet.^{um} die 18 Maij 1556.

Tergo. Spect.[li] Et egregio viro Dom. Jo. Franc. Michaeli hon. Pottestati Sancti Laurentij Amico car.[mo]. — Quibus literis omnibus visis et lectis Antelatus Magnif.[cus] D.[us] Pot.[tas] Videlicet D.[us] Julius Salomono pro eas Demandando debite exequi jussit vocari et coadunari consilium Generale tam civium quam populariorum ut mos est.

Die 20 Xmbris 1556.

Convocatum et congregatum fuit consilium Generale castri Sancti Laurentij de more ad sonum campanae de mandato Magn.[ci] Dom.[i] Potestatis Spectabilium Judicum et procuratorum predicti castri ad infrascripta peragenda. In quo quidem consiglio interfuerunt persone ad numerum centum et decem septem computata persona Mag.[ci] Dom. Potestatis et hoc in Ecclesia Maiori Sancti Martini castri predicti. In qua quidem Ecclesia coram predicto Magn.[co] Dom. Potestate spect.[bus] judicibus et procuratoribus castri predicti cum presentia aliorum consiliariorum comparuit Dom.[us] Jacobus Pascetich nomine totius populi et consiliariorum et presentavit scripturam cum parte in ea inserta et petiit per suam Magn.[tiam] admitti debbere tamquam pertinentem juxta formam litterarum clar.[orum] Dom.[orum] Advocatorum comunis Venetiarum et subsequenter ballotari debbere omni meliori modo etc.

Qua quidem expositione intellecta M.[us] Dom. Pot.[tas] admisit scripturam ipsam cum parte in ea descripta et jussit illam ballotari debbere tamquam justam et honestam omni meliori modo. etc.

Et illico de Mandato Magn.[ci] Dom. Potestatis ballottata fuit pars in scriptura predicta descripta ad bussolos et ballotas et capta fuit per ballotas favorabiles centum et sexdecim una in contrarium existente. etc.

Illico in exequtione libertatis et facultatis dat.[is] per predictam partem Magn.[co] Dom. Pot. spectabilibus Judicibus et procuratoribus comunis comuniter et concorditer elligerunt decem homines infrascriptos iuxta partem captam ut sint de duodecim nominatos in parte ipsa tam de civibus quam popularibus et villae Montis paderni nominandos ut infra Videlicet.

primo De numero civium.

pro 108 + contra 3 Ser chrisam Dunsanum qui ad presens est iudex.
113 + » 1 Ser Benedictum putignan ·/.
105 + » 6 Ser Dominicum grampa ·/.

De numero populariorum castri et burgorum

112 + » 2 Ser Marcum sagredo ·/.
110 + » 1 Ser Maurum Manzolum ·/.
88 + » 29 Ser Aloysium de rubeis ·/.

De numero populariorum villae et Territorij

pro 111 + contra 3 Ser Paulum cosutich ·/.
111 + » 3 Ser Petrum vratovich ·/.
110 + » 1 Ser Jacobum Gardevich ·/.
112 + » 3 Ser Paulum Descovich ·/.

Qui omnes ballottati fuerunt de uno in unum ad bussolos et ballottas et habuerunt ballottas favorabiles de uno in unum ut in Jmargine est videre.

Tenor partis, et Capitulorum, de quibus ante facta fuit mentio, sequitur, ut infra videlicet.

La povera, et fidelissima Università, et populo del Castello de San Lorenzo del Pasenadego, insieme con li loro confratelli habitanti nella villa, et Territorio di quello, havendo veduto per il passato le male administration, tristissimi Governi, latrocinij, fraude, et molti altri disordini commessi per li mali, et pessimi ministri, come fontegari, procuratori, et altri che hanno maneggiato il danaro, sudor et sangue di essa povera Università a danno, anzi total ruina così del povero, smembrato et desolato fontico, sustentation et commodo Universal, et specialmente de poveri, senza il quale questo povero loco non potria sustentarsi, come anche de tutti universalmente li vicini, et habitanti questo povero Castello e Territorio, quali delle proprie borse,

et del proprio sangue et sudor pagano, et contribuiscono egualmente le tanse, et tolte, che secondo le occorrentie sono gittade, per non haver in Communità beni, ne entrata di sorte alcuna, et desiderando iuxta il poter loro proveder a tal, et tante ladrarie, fraude, manzarie et male ministration per utele, et beneficio universale, et maxime della povertà, et del povero fontico, qual fin' hora saria del tutto ruinato se la divina providenza co 'l lume del Spirito Santo non havesse illuminato l' animo, et l' intelletto dell' Ill.^{ma} Sig.^{ria} et de quelli magnifici et Clariss.^{mi} Sig.^{ri} et Senatori a destinar, et mandar al reggimento del suddetto povero Castello il magn.^{co} messer Giulio Salamon, qual con la solita prudentia, et giustitia sua ha in parte reintegrato, et va alla giornata reintegrando esso povero fontico, Et acciò el danaro di essa povera Università sia ben, et con diligentia retto, et governato non da uno, o, dui soli, come per il passato è stato fatto, et le occorrentie, et cose loro passino per l' avenir per il Cons.^{o} de 8. X et XII. et non de dui soli, acciò essi poveri non siano gabbati, et assassinati da quelli, de cui si fidano, come seguite poco tempo fa nella lite, et differentie, che ebbero de certo boscho nominato le Vedorne, per defension del quale havendo mandato uno Domenego di Zuliani Citadino di questo loco a Venetia, li lascio espedir, et perder la causa in absentia, et per quanto si ha presentito il detto Domenego procurator di essa povera Università fu d' accordo con quelli, o, quello, che mo possiede, et tiene ad affitto detto bosco, per la perdita del quale questo povero populo, et università, è del tutto ruinata, rispetto, che da quello si accommodavano, et servivano non solamente de Legnami per travamente, et altro per sustentation, et reparation delle Case loro, ma anche di legne da far, et cuoser delle fornase de Calcina, senza le qual cose non è possibile reparar alla ruina delle dette case, Et da qui nasce, che nel Castello, et borghi de San Lorenzo sono molti più Casali, et case ruinate, che case bone, da habitar, et stantiar, Dal che prociede la corruttion, et intemperanza dell' aere, et brevemente la total, et ultima ruina di questo loco. Per tanto ricorsi al suffragio dell' officio delli Clariss.^{mi} Avogadori di Comun, ottenero letere dal Clar.^{mo} Messer Zuan battista Contarini direttive al magnifico messer Zuanfrancesco

Michiel all' hora Podestà del suddetto castello di poter preponer, et metter nel loro conseglio, che parte li piacesse per beneficio di questo povero populo. Parse a Sua Magnif.[tia] di non voler obedir anzi contradir ad esse lettere, tamen esso Clariss.[mo] Avogador, et il Clar.[mo] messer Hieronimo Ferro suo collega insieme partibus auditis confirmorno le predette lettere, niente dimeno nel tempo, che 'l ditto Magnif.[co] Michiel stete al Regimento di questa povera terra, mai volse, che si trattasse nel cons.[o] quanto commettevano ditte lettere: Hor mo per benignità, et solita giustitia sua l'antelato Magn.[co] messer Giulio Salamon Podestà dignissimo di questo loco havuta informatione, et con l' occhio veduto, et toccato con mano le strusie, et ladrarie fatte, come di sopra, è, stà esposto, hà con tutto il cor abbrazzato, et data la debita essequution, et hobedientia alle predette lettere, dando ogni giusto favor, et aiuto alla povera suddetta università in regolar, et ordinar le cose loro per beneficio, et utile universale, et hali concesso il coadunar il loro universal, et general conseglio, così de cittadini, come de populari, et habitanti nel territorio, nel qual conseglio per Ser Mattio de mastro Biasio, et ser Zanantonio di Previdali procuratori della predetta communità, università, et populo con licentia del predetto Magnifico Signor Podestà, et di commun voler, et consenso di tutti li coadunati, et congregati fò posta la parte del tenor infrascritto — Videlicet:

L' anderà parte posta per li procuratori antedìtti di consentimento universal de tutti, et con licencia dell' antelato Magn.[co] Podestà, che per il bon governo, così del fontego, come etiam del denaro della università, che si traze delle tanse, et colte butate tra loro, che per il Mag.[co] Podestà insieme con li spec.[l] Giudici, et Procuratori della suddetta communità sub vinculo iuramenti siano eletti diece homeni da ben di bona fama, et vita, che siano idonei, et sufficienti in questo modo Videlicet; Tre del numero di nobeli, et cittadini di questo loco appresso il Procurator loro del ditto numero. Tre del numero de populari etiam appresso il loro Procurator del populo, et quattro di quelli, che habitano fuor della Terra nel Territorio, li quali tutti eletti debbano esser à bossoli, et ballotte confirmati à questo modo Videlicet: che tutti li ditti diece de uno

in uno siano ballotati per il general conseglio, et quelli, che passeranno la mità del ditto conseglio s'intendano, et così esser debbano rimasto, quelli veramente, che non passeranno la mità ut supra, non s'intendano esser romasti, ma in loco loro si fazza nova elettione, et ballotatione nel modo suddetto. Dechiarando, che del detto num.° di diece non possa esser salvo che uno per casada, et romasto il padre sia espulso, et cazzado il fiolo, et versavice similiter li fratelli l'un l'altro si cazzino, li cugnadi, li zermani cusini, così da parte d'homo, come di donna, et così anche Suosero, et Zenero, et versavice, et siano obligadi quelli, et cadaun di loro, li quali saranno romasti, et non cazzadi sotto debito di sagramento di reccordar tutti quelli, che saranno parenti, et de una casada, acciò non s'incorra in in qualche errore di far dui di una casada, overo parenti, et caso che per inadvertentia fossero romasti dui di quelli, che si cazzano, li altri et cadaun di loro siano obligati, et anco li dui Procuratori, et debbano far coadunar el consiglio per far nova elettione in loco di quello, o quelli, che fossero parenti, ò de una casada, et così anche quando occorresse morte d'alcuno delli ditti diece romasti, ne possa el Magn.co Podestà, che per tempo sarà recusar de darli, et lassarli congregar el conseglio con la presentia sua però; ma sia tenuto per tal causa ad ogni richiesta darglielo, per far la elettion in loco di quello, ò quelli, che mancheranno alla zornata, ò per morte, ò per altro qual si voglia accidente, acciò questo bon, et santo ordine, et governo non sia guasto, ma osservado; la elettion veramente, che si farà per l'avenire di quelli, che mancheranno, si debba far al modo infrascritto, Videlicet: che congregato il conseglio quelli del numero di diece, che si troveranno, et saranno in esser, debbano fra loro elezzer secretamente tanti quanti mancheranno del ditto numero delli diece, et dall'altra parte li conseglieri debbano andar à capello segondo l'ordenario al numero de sei, à quali prima tocherà ballotta segnata, li quali sei debbano anche loro elezzer altrimenti quanti harranno eletti quelli delli diece, li quali eletti debbano esser ballotati, et creati per il suddetto general conseglio, ciascuno co 'l suo scontro, et quello, o quelli, che scoderanno più, et mazzor numero di ballote, dummodo che 'l passi, o passino la

mità del conseglio, se intenda romasto, et debbano li Elettori sotto debito di sagramento sempre elezzer delli più idonei, et sufficienti da ben, et fideli à universal beneficio, et massime della povertà, ne sia licito ad alcuno con danari, overo altra promission, et presenti subornar alcuno delli conseglieri, overo elettori, sotto pena di perpetua privation del ditto conseglio, et di ogni officio, et maneggio della università, et comunità, et di pagar lire XXV de pizzoli da esserli irremissibilmente tolte, et esposte nella cassa di essa università a universal commodo, et beneficio, nelle qual pene incorra, o incorrano anco quello, ò quelli, che si lasciassero subornar, et questo acciò le cose procedano bene, et senza fraude.

Quelli veramente diece, che saranno eletti, et confirmati debbano star nel ditto officio per tutto il tempo della loro vita, a quali per il Magn.co Podestà presente, futuri, sia dato sagramento solenne, subito creadi, sopra il messal di osservar li capituli da esser formadi, et fatti per il governo del fontico, et del danaro della università, et povertà, et di non mancar ogni volta che sarà bisogno, di far il debito loro per beneficio, ed utile di questo povero populo, et specialiter della povertà, usando ogni realtà, et fedeltà, come la giustitia, et timor de Dio ricerca, et possano li predetti, over alcun di loro con autorità della mazzor parte di loro comparer in ogni occorrentia, così d'avanti qual si voglia collegio, Magistrato, conseglio, o qualunque officio nell'Inclita Città di Venetia, ac etiam alli piedi della Illus.ma Sig.ria à ricercar, et domandar quanto per giustitia farà bisogno, segondo le occasion delli tempi et luoghi per utile, et beneficio universale, et de la povertà specialmente. Laus Deo semper.

Ballotata, sed prius lecta, et declarata, et capta fuit, ut videas in consilio sub Die. XX. Decembris 1556. per ballotas. 116. una tantum in contrarium existente.

MDLVII — Die XVIII Julij. In collegio
habente auctoritatem à consiglio Rogatorum.

Che la sopradetta parte sia approbata, con questa reforma, ciò, è, che li dieci, che saranno eletti stiano nell'officio anni cinque, et habbiano de contumatia altri anni cinque, dovendo

li successori veder li conti di precessori, et così successive di tempo in tempo.

+ 21 — 1 — 0.

Die ultima dicti Decembris.

Congregati, et coadunati, spect.[les] Procuratores, et omnes. X. Deputati in sala Palatij ad presentiam Magnifici Domini Potestatis pro aliquibus negotijs suis pro beneficio populi, et universitatis preterquam Ser Iacobus Gardevich, Ser Crisa Dunsanus de numero civium ser Paulus Cosutich, et ser Paulus descovich de popularibus villae, et Territorij ex numero predictorum. X. qui cum non vallent attendere dicto officio, quoniam alijs occupati sunt negotijs, omni quo potuerunt meliori modo refutarunt officium predictum, cumque renuntiarunt in forma ampla, Dicentes se nole, et non posse officium ipsum exercere.

Die VI. Iannuarij 1557.

Congregato, et coadunato consilio generali tam civium, quam populariorum castri, et territorij ad sonum campanae de more loci in ecclesia maiori loco consueto pro elligendis, et creandis tribus hominibus ex numero. X. ut ante electorum, qui refutarunt, et renuntiarunt officium suum, ut supra; In quo quidem consilio interfuerunt consiliarij numero 122 computata persona Magn.[ci] Domini Potestatis, et antequam processum fuerit ad electionem predictorum per Procuratores, et alios deputatos porrecta, et presentata fuerunt duo infrascripta capitula pro evitando, et providendo, quod de coetero dicti deputati tam facile non possint refutare eorum officium, quorum capitulorum tenor sequitur, ut infra, Videlicet:

Che quelli, li quali saranno eletti all' officio antedetto, et del numero delli X deputati siano in libertà di poter refudar sendo presenti avanti, che siano ballotadi, et confermadi, ma dapoi, che saranno stà ballotadi, et saranno rimasti, non possano per modo alcuno refudar, sotto le pene inferius descritte, quelli veramente, che non fossero nel conseglio, et saranno eletti, siano subito chiamati nel pred.[to] consiglio potendosi però haver, et essendo nella terra, ma non potendosi haver al l' hora habbino termine zorni tre dapoi, che saranno sta eletti,

et confermati à venir à refudar, li quali zorni tre passadi, non possano più refudar sotto pena de ducati vinticinque da esser scossi nelli propri lor beni, et posti nella cassa della communità, et università, a universal beneficio, et utile, et massime della povertà.

Die XVIII Iulij.

Che il presente primo capitulo sia approbato, con questa reforma, ciò, è, che quelli, che saranno nominati, non possino refudar, se non per causa urgentissima da esser conosciuta dai Rettori.

+ 20 — 1 — 0

Secondo. Che tutti, et cadaun delli diece eletti, et confirmati insieme con li procuratori siano tenuti, et debbano ogni prima Domenica di qualunque mese congregarsi, et coadunarsi insieme alla presentia del Mag.[co] Podestà, che per tempo sarà, et caso che alcuno delli Magn.[ci] Rettori non volesse questo cargo, et fastidio, debbano lor dodese soli congregarsi ò in giesia, ò in loza per attender alla conservation, et osservantia delli ordeni, et capitoli da esser fatti per utile, beneficio, et commodo universal, et specialmente de poveri sotto pena de soldi quaranta per cadauno, et cadauna volta da esser posti nella cassa della università à beneficio universal de tutti.

Die Dicta.

Che il presente secondo capitolo sia approbato.

+ 21 — 0 — 0

Quibus capitulis per me cancellarium lectis, et declaratis ad clariorem omnium intelligentiam processum fuit ad ballotationem ipsorum, et capta fuerunt per ballotas favorabiles numero 117. quinque tantum in contrarium existentibus.

Deinde processum fuit ad electionem trium hominum ex numero X loco ser chrisae Dunsani, Ser Pauli Cosuntich, et ser Pauli Descovich, qui refutarunt, ut ante, et electi fuerunt infrascripti modo inferius annotato.

De numero civium loco Ser Chrisae Dunsani.

116 + 3 Ser Pasqualis de vicinatu remansit.

De numero populariorum Territorij

117 + 4 Ser Ioannes rupenovich remansit.
115 + 4 Ser Iuris grubazevich remansit.

Illico per antelatum Magn.cam Dom. Potestatem delatum fuit iuramentum ultrascriptis tribus remansis, qui omnes iurarunt super Missale, et super Imagine Iesu christi ad sacra Dei Evangelia de bene, et diligenter, ac iuxta eorum posse exercendo officium suum ad quod electi, et creati fuerunt secundum eorum conscientiam et de attendendo ad bonum, et utile universitatis, et paupertatis.

Die XXIIII. Mensis Februarij.

Convocato, et coadunato Generale, et universale consilio tam civium quam populariorum castri huius, et Territorij secundum morem loci praemisso campanae sono, et preconia invocatione in ecclesia maiori Sancti Martini loco consueto ad instantiam, et requisitionem spectabilium procuratorum et deputatorum in consilio, interfuit Magn.cus Dominus Potestas antelatus, et consiliarij numero 91. computata persona eius Magnif.tiae. Per predictos spectabiles procuratores, et deputatos porecta, et presentata fuerunt capitula omnia infranotata tam circa gubernium fontici et pecuniarum suarum, quam etiam circa gubernium denariorum extrahendorum, et extractorum de colectis, et taxis impositis, et imponendis in omnj occasione, nec non de modo, ac ordine imponendi colectas et taxas predictas, ut in ipsis capitulis clarius continetur, et legitur, Instantes per eius Magn.tiam capitula ipsa amplecti, et admitti debere, et per consilium ballotari, ne in eventu bona, denarij, sudor, et sanguis pauperculae universitatis usurpentur, et malis, atque indebitis modis furentur, et defraudentur, prout per elapsum usque modo factum fuit.

Tenor capitulorum sequitur infra. Videlicet.

Haec sunt capitula circa gubernium fontici, et denariorum suorum :

Primo. Che li fonticarj, quali de coetero saranno eletti, et confermati debbano entrar, et principiar l'officio loro el primo zorno di marzo, et il primo zorno del mese di settembre. Ita che stiano in officio mesi sei continui per cadauno de dicti fonticarj, et finiscano l'ultimo dì del mese di Agosto, et di Febraro, et caso, che per morte, ò altro disturbo occorresse vacantia del detto officio de fonticaro avanti el finir del suo tempo, subito per li procuratori, et deputadi, overo per la mazor parte di quelli siano visti li sui conti, et essendo debitor sia subito scosso, et satisfatto esso fontico integralmente, et sia creato un altro fonticaro in loco di quello, qual debba star nel ditto officio per tanto tempo, quanto mancasse a finir il fonticaro mancato, et vacante il tempo suo delli mesi sei preditti et anche li mesi sei immediate seguenti,. acciò el ditto ordine mai possa esser rotto, ma sempre debba principiar, et finir, come di sopra, et questo acciò quelli fonticari, quali intrano il primo de Marzo possano scoder il formento da quelle persone, a quali daranno danari sopra esso formento, segondo il solito, et non consegnino pollizze, et squarzzafogli de debitori alli successori suoi, come hanno fatto fin mò, a grave danno, et rovina del povero fontego.

Secondo. Che li fonticari predetti siano tenuti, et debbano in termene de zorni otto, dapoi finido l'officio suo di saldar con vero effetto la cassa di esso fontico con danari contanti, overo con formento qual sia con effetto scosso, ed reddutto in fontego, et non con pollizze de debitori, come fin mo', è, stà osservato, sotto pena de lire vinticinque de pizzoli, oltra la pena delli soldi quattro per lire datali per la parte dell'Eccell.^{mo} Cons. di Pregadi, le qual lire vinticinque siano poste in la cassa del fontego a benefitio di quello, et della povertà, ne possa il novo fonticaro successor del vecchio, sotto la istessa pena de lire vinticinque da esser posta ut supra tuor, ne per modo alcuno accettar pollizze, ne sorte alcuna di debitori per conto di esso fontico, ma debba farsi far il suo saldo in tanti contadi, overo formento, come di sopra.

Terzo. Che li fonticari, quali per tempo saranno, siano obligati, et debbano sotto debito di sagramento, quandocumque occorrerà loro in persona andar, et non mandar alcun' altro

per se a comprar formentoni, et altre biave per el fontico, et siano tenuti usar ogni diligentia, et cura in comprar detti formenti, et biave con tutti li avantazzi sia possibile et far manco spesa, che si pole in condur da luogo à luogo li formenti, et biave per loro comprate per utile, et beneficio universal, et massime della povertà, et siano tenuti tenir distinto, et particolar conto, così delli formenti, et biave, che compreranno, come anco de tutte et cadaune spese, che faranno per ditta causa particolar, et separatamente à cosa per cosa, et quelle notar nel libro del fontego distintamente. Dechiarando, et nominando da che tempo, da chi, et in qual loco harranno comprato essi formenti, et biave, et cadauna compreda da per si, quantunque de picola, et minima summa, sotto pena de lire cento de pizzoli, la mità della qual sia di quel Magn.co Rettor, qual farà la essecution, et l'altra mità del fontico preditto à universal benefitio.

Quarto. Che non possa fonticaro alcuno dar principio, ne poner mano à vender formenti, ò altra sorte di biave, se prima non li sarà consignato per li procuratori, et deputadi, ò per la mazzor parte de quelli quella quantità, che a loro parerà de detti formenti, et biave da esser venduto, et vendute, e assignatoli el pretio, che si doveranno vender, acciò le cose procedano ordinariamente, et non confusamente, come fin mò sono processe, ne possa fonticaro alcuno crescer el pretio, che li sarà assignato, ne li formenti, et biave vender à mazzor pretio di quanto li sarà ordinato per li predetti procuratori, et deputadi, sotto pena de lire cento de pizzoli, da esser divisi, come di sopra, et di esser privo illico, et immediate per tutto il tempo della vita sua del ditto officio di fontegaro.

Quinto. Che tutti li fonticari, et cadauno di loro, che per tempo saranno, siano tenuti, et debbano ad ogni richiesta delli procuratori, et deputadi, ò della mazzor parte de quelli mostrar et far veder li sui conti ad essi procuratori, et deputadi quantunque non havesse finido el tempo della sua fonticaria, et siano obligati anchora ogni volta, che harranno finido de vender quella quantità de formenti, et altre biave, qual de tempo in tempo li saranno consignati, et consignate dalli procuratori, et deputadi darne notitia à quelli, et renderli conto

dell' estratto di essi, et esse, li quali deputadi debbano poi consignar al detto fonticaro un altra quantità de formento, et biave da esser per quello venduto al modo di sopra ditto sotto pena di lire cento de pizzoli da esser divisa, come di sopra dalli fonticari, che contrafacessero al presente ordine da esser tolta irremissibilmente.

Sesto. Che niun fonticaro possa, ne debba dapoi, che sarà sta creato fonticaro incaparar, ne comprar formento, ne altre biave di sorte alcuna per conto suo, salvo che per il fontico, ne possa accettar in casa sua formento, ne altre biave, ne per si, ne per altri sotto la pena soprascritta da esser divisa ut supra.

Settimo. Che li preditti fonticari siano obligati, et debbano tenir dui libri, in uno di quali tenir debbano particolar, et distinto conto delli formenti, et biave, che alla zornata compreranno, et delle spese, et pretio di quelli, et non in pollizze, ne in squarzzafogli, come si è fatto fin mò, et nell' altro le consignation, et saldi di essi fonticari, come si fa al presente.

Ottavo. Che quotiescumque occorrerà il fonticaro, o fonticari andar quà per Istria à comprar formenti, et biave per nome del fontico, haver debba el pagamento consueto segondo che dispone la lezze, et così anche quando anderà, o anderanno fuori dell' Istria, ò a Venetia, ò altrove.

Nono. Che quelli, li quali, per l' avenir saranno eletti, et creati fonticari possano refudar avanti, che intrar esso officio in termene de zorni otto dapoi la elettion, et creation loro, et refudando paghino ducato uno, qual sia posto in cavedal, et beneficio del fontego, ma se alcuno refuderà da poi li zorni otto preditti, overo dapoi entrato nell' officio suo paghi lire cinquanta de pizzoli da esser poste à beneficio, et in cavedal, come di sopra è sta ditto.

Die dicta

Che tutti li soprascritti nove capitoli siano approbati.

+ 21 — o — o.

Quibus capitulis lecti pe me cancellarium, et alta voce declaratis ad claram omnium astantium intelligentiam de uno in unum per antelatum Magnif.cum Dom. Potestatem acceptata

fuerunt, et per totum consilium ballotata, et capta per suffragia favorabilia numero 87. quatuor tantum in contrarium existentibus, et sic approbata fuerunt. Quo autem ad capitula circa gubernium denariorum, taxarum, et collectarum, et circa impositiones in eventu fiendas de praedictis collectis, et taxis fuerunt dictae multae rationes per multos de deputatis, et consiliarijs, et in fine deliberatum fuit supersedere usque ad diem Dominicae proscimae: quoniam spect.les procuratores, Iudices, et deputati intendunt addere aliqua alia capitula, et corrigere, seu reformare jam facta, et sic de consensu Magn.ci Dom. Potestatis Spect. Iudicum procuratorum, et deputatorum remissum fuit hoc negotium ad Diem Dominicae proximae; ad reformandum, addendum, et corrigendum ut supra.

Die Dominico. VII. Martij.

In ecclesia maiori castri Sancti Laurentij ubi consuetum est premisso sono campanae, et voce preconia convocatum coadunatum et congregatum fuit universale, et generale consilium tam spectabilium civium, quam etiam populariorum castri suburbiorum, et Territorij ad requisitionem, et instantiam procuratorum, et deputatorum antescriptorum cum presentia antelati Magn.ci Dom. Potestatis, in quo consilio computata persona eius Magn.tiae interfuerunt consiliarij ad numerum octoginta novem, in quo quidem consilio per predictos spect.les procuratores, et deputatos porecta, et presentata fuerunt capitula inferius registrata instantes per eius Magnif.tiam et consilium predictum acceptari, ballottari et confirmari debere pro utile, honore, et beneficio universali.

Tenor capitulorum sequitur ut infra videlicet. Capituli, et provision circa il governo della povera università, et povertà, et circa il metter delle colte, et tanse, ed il governo delli danari, che da quelle si trazzeranno.

Perchè molte volte, anzi quasi sempre occorre, et accade per beneficio, utile, et honor di tutta la università far qualche provisione de danari in uno subito, et presto per difendere le rason, et ricercar il beneficio di essa università, et anco del fontego, et è difficultà grandissima, anzi non è possibile radunar così presto il general, et universal conseglio, ma bisogna

soprastar, et poner tempo de mezzo de quattro, sei, et più zorni, tal che le cose, et bone operation, le qual far si deno subito, et immediate il più delle volte per il slongar, et dilatar del tempo avanti, che si possa radunar esso conseglio vano in fumo, et restano imperfette, et non si può far le provision, che all' hora il tempo, et bisogno ricerca, il che ritorna et è in danno dishonor, et vergogna grande, et si può dir total ruina di questa povera università, la qual fin mo è sta manzata, et strusciata per non haver havuto el debito, et bon governo, che si ricerca per le cause di sopra ditte. Però si forma li capitoli infrascritti quelli presentando al giusto Tribunal di V. M. Clar.mo Signor Podestà, instando per questo universal, el general conseglio dover esser abbrazzadi, accettadi, et confermadi per utile, honor, et beneficio universal, et acciò li devoratori delle sustantie, et beni di questa povera università, et povertà non possano più gloriarsi, ne esaltarsi con bever el sangue, et sudor nostro, come hanno fatto per il passato.

Primo. Che 'l sia dato libertà in ogni occorrentia, che porterà prestezza, et breve espeditione alli due spect.li procuratori di questa communità, ed università insieme con li diece deputadi di poter coadunarsi insieme, et debbano appresso di se chiamar li due spect.li Giudici, se vorranno venir, che per tempo saranno, et anco il Zuppan della Villa di Monpaderno, et alcun' altro della Terra, che all' hora si potrà haver et segondo el bisogno gittar, et poner una, ò più tanse, et colte sopra tutta la università et ogn' un sia obligato pagar la rata, et portion sua segondo il consueto tanto quanto fossero stà gittade, et poste per tutte l' universal, et general conseglio, acciò si possa far quelle provision, che 'l bisogno ricerca de tempo in tempo.

Che il soprascritto primo capitulo sia approbato con questa giunta, che il Rettor si habbi à trovar presente.

+ 20 — 0 — 1.

Secondo. Che li predetti spettabil procuratori, et deputadi in ogni occorrentia debbano coadunarsi, et congregarsi insieme alla presentia del Magn.co Podestà, che per tempo si attroverà, et caso che Sua Magn.tia non volesse, o non potesse per qualche suo

impedimento, overo respetto esser presente, possano essi spettabil procuratori, et deputadi congregarsi, et coadunarsi da per se soli in Giesia, overo in lozza loci publici, et consueti, ne possa alcun Magn.co Rettor per modo, ne tempo alcuno prohibirli, ne devedarli il coadunarsi, et congregarsi insieme per le loro occorrentie, et bisogni, per conservar, et far osservar li capitoli, così pel fontego, come etiam della povera università à beneficio de tutti.

che il soprascritto secondo capitolo sia approbato, eccetto in quella parte, dove dice, che non possa alcun rettor per modo, ne tempo alcuno prohibirli, ne devedarli il coadunarsi et cetera.

+ 21 — o — o.

Terzo. Che tutte le tanse, et colte, le qual per li bisogni, che alla zornata occoreranno saranno gittate, et poste ut supra, debbano esser scosse per uno idoneo, et sufficiente, qual sia deputado, et messo per li spect.[1] procuratori, et deputadi in termene de mese uno dal zorno, che li sarà stà consignata essa tansa, et colta, et in termene de zorni otto dapoi finido esso mese debba havere reso giusto, et legal conto, et saldato integralmente tutta la ditta colta sotto pena, se non havera scosso di saldar, et satisfar del suo proprio tutto quello mancasse à scoder, et siano obligati li detti procuratori, et deputadi sotto debito di sagramento, ed in pena de lire tre per cadauno, et cadauna volta de farsi render conto, et saldar nel ditto termine de zorni otto dapoi el mese le colte, che di tempo in tempo saranno poste, et far poner, et salvar esso danaro nella cassa di essa università, come di sotto si chiarirà, la qual pena de lire tre sia à beneficio universal posta in detta cassa.

Quarto. Che delli danari della suddetta università sia comprata una cassa bona, et segura alla qual siano poste tre chiave una defferentiata dall' altra, una delle qual debba tenir uno delli Zudesi, l'altra il procurator più vecchio, et la terza uno delli deputadi, la qual cassa sia posta, et tenuta nella sagrestia della chiesa mazzor di questo castello, nella qual si debba poner, et salvar el danaro, che si trazzerà delle colte, et tanse, come di sopra è stà ditto, ne sia licito a quelli tre, che teniranno

le ditte chiave di poter aprir ditta cassa da per si, salvo che con la presentia delli spett.[1] procuratori, et deputadi, overo della mazzor parte de quelli, et non li vaglia scusa alcuna de dir haver havuto licentia, ne che li sia sta commesso dal Mag.co Podestà, sotto pena di lire cento per cadaun di loro, che haveranno dette chiave, et cadauna volta da esser divisa la metà a quello Magn.co Rettor, che farà l'essecution, et l'altra mità sia posta nella cassa preditta à universal beneficio, et commodo.

Quinto. Che li danari, li quali saranno scossi, et tratti de ditte colte, et tanse, ne parte alcuna di quelli, non possano, ne debbano esser prestadi ad alcuna persona, ne possano li predetti procuratori et deputadi servirse di quelli in particolar, ma debbano star nella ditta cassa, et spendersi alli bisogni in, et per quelle cose, per le qual saranno sta poste, et gittade le ditte tanse, et colte, et che alla zornata farà bisogno per beneficio, honor, et utile universal, et de poveri, come meglio alli detti procuratori, et deputadi, et più utile parerà esser necessario, sotto pena à quelli, che haranno le chiave de lire cento de pizzoli per cadauno, et cadauna volta da esser divisa, come di sopra frà quello Magn.co Rettor, che farà l'essecutione, et à beneficio del populo, et università.

Che li sopradetti tre capitoli siano approbati.

+ 21 — 0 — 0.

Quae omnia capitula de uno in unum lecta, et alta voce declarata fuerunt per me cancellarium ad claram notitiam, et intelligentiam omnium consiliariorum ibi congregatorum, et de mandato, ac ordine Mag.ci Dom. Potestatis antelati ballotata fuerunt per dictum consilium generale, et universale tam civium, quam popolariorum, sed prius per diversas personas dicti consilij dictae fuerunt multae, et diversae rationes, et denique capta, et acceptata, atque confirmata fuerunt omnia per suffragia n.° 74, quindecim in contrarium non obstantibus.

Iacobus à Bove cancellarius fideliter ex.vit et in fidem etc. (carte 128 t.°).

1557. 16 settembre. — Si stabilisce che uno dei savî agli ordini deva far prova di una galea nuova, essendo i tre *patroni*

all'Arsenal occupati uno a Montona per affari pubblici, e gli altri in altre parti. (carte 144).

1557. 17 settembre. — Che siano mandate al Podestà di Buggie *mille tacole d'Albeo, cinquata pianette da XXIIII, e dusento stuore,* che quella carica dispenserà per *far seraglie, et altro* a comodo di quei sudditi, che sono vessati dalla pestilenza, restando quella terra in debito verso la Signoria dell'ammontare degli oggetti suddetti.

Die 22 dicti Intimatum fuit V. N.[li] Vito Diedo electo Potestati Bulearum quod exequi debeat partem suprascriptam (carte 144).

1557. 6 ottobre. — In seguito a richiesta della nostra Terra di Pirano, che per causa del morbo non può haver vettovaglie da nessun luogo, le si concedano subito otto *miere* di biscotti, che essa comunità dovrà pagare col primo sale che ricaverà dopo cessato il male. (carte 158).

1557. 20 dicembre. — In premio della fedeltà che ebbero verso la Signoria i precessori di Dario e Giulio Gavardi, si concede a questi ultimi, che ora trovansi in bassa condizione, una provvisione di ducati quaranta all'anno per ciascuno in vita loro, da riscuotersi alla Camera di Raspo. (carte 168 tergo).

1557. 15 gennajo m. ven. — Che il capitano delle fuste mandi una delle sue galee a condurre nell'Istria Alvise Giustinian, che ritorna dalla carica di Castellano di Novegradi. (carte 178).

1557. 26 febbraio m. ven. — Avendo Antonio fu Pietro Stringher ottenuto dalla Comunità di Parenzo a livello perpetuo, per ducati trenta all'anno, un terreno incolto, detto la *ponta d'Abrega,* per lavorarselo e ridurlo a coltura, dietro istanza dello stesso viene tale livello confermato. (carte 191).

Registro 34 (1558-1559).

MDLVIII Die XVIII Martij Jn

Collegio habente authoritatem à Senatu.

Che circa li capitoli presentati alla Signoria Nostra dalli intervenuti per li Murlachi habitatori dell'Istria, che vennero

sotto la devotion nostra l'anno 1539 sia coll'autorità concessa dal senato à questo collegio, sotto li XX di novembre prossimamente passato, risposo, et deliberato, come qui sotto, et così sia imposto al Podestà nostro di Parenzo, et successori, che debbano far osservar, et prima.

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria.

Noi poveri Morlachi venissemo del 1539 alla devotione di Vostra Serenità et si fessimo habitatori dell'Istria, et trà molte case il numero di 60, in cerca, habitorno villa nuova giurisdittione di Parenzo, essendo certi, che egualmente con li altri sudditi fossimo trattati, et che così saria la mente di Vostra Serenità ma li ministri suoi usando impietà fanno il contrario, dandone carghi insoportabili, et anche hor che diversamente siamo espilati da cavalieri, officiali, et altri, nientedimeno habbiamo pacientemente il tutto supportato, hora non potendo più, riccorremo al fonte di giustizia di Vostra Ser.tà humilmente supplicamo la voglia proveder al fatto nostro, non permettendo, che più siamo deglutiti insieme con la sustantia nostra, si come è stato sempre mente di Vostrà Serenità alla qual humilmente si raccomandiamo.

Gravami.

Primo. Tutta l'Istria solita in tempo de suspetti far, che li Zuppani, et homeni delle ville fanno le sue guarde, Tamen il Magn.co Podestà ha messo per custodia dui de Parenzo con ducati XIIII al mese, et vol tanti miserabili, immo infiniti supportano tal caricò. Per tanto, et cet.

Al Primo. Sia preso, che li sia levata questa gravezza di pagar le guardie di Parenzo per il sospetto del morbo, le quali però debba il Podestà di quel loco far, che siano fatte dalli Zuppani, et vicini loro. Ma quando essi mancassero di farle secòndo il bisogno, all'hora li sia da esso Podestà nostro posta una guardia di Parenzo, la qual sia pagata da loro Murlachi, et da quelli di Parenzo per mità a ragion in tutto di doi ducati al mese, et non più, ne si possi tenerla, se non in tempo di sospetto.

+ 21 — 0 — 1.

Secondo. Havendo li ditti vicini li suoi animali alla campagna, dove bisogna custodirli di, et notte, li predetti deputati

non lassano transitar ditti vicini dalli ditti suoi animali alla villa, et dalla villa alla mandria, non ostante, che non vadano fuor del territorio, et contrada de Parenzo, ma lavorano li soi terreni, et vigne con infinite stente, et per ciò se uno viene alla villa un poco più tardi delli altri per la distantia da un loco all' altro li togliono la pena, spogliando li poveri della sustantia, et biave sue, che sono per il viver delli loro poveri figliuolini, imponendoli pena, che vadino con ditti deputati per il territorio, tolendoli li cavalli per forza, per cavalcar dove à loro piace con altre strasione tutte a danno d' essi poveri supplicanti, per tanto, etc.

Al Secondo. Sia preso, che possino in ogni tempo venir liberamente à pascolar, e transitar con li loro animali, et non sia per ciò lor tolta alcuna pena, ne data alcuna gravezza, ne possi esser loro tolti gli lor cavalli, sotto alcun color over pretesto, che dir, over imaginar si possi.

+ 21 — 0 — 1.

Terzo. Tutti li Zuppani delle ville dell'Istria tengono rason alli vicini della sua villa fino a certa summa de danari, per comodo d' essi, per non strusiarse, et perder le opere del viver suo quotidiano, eccetto il nostro Zuppan de villa nova, et pur sono distanti dalla Terra de Parenzo miglia sei, et più, dove sono astretti venir a rason, et perder la giornata con spesa, et danno della loro vita in tempi si penuriosi et per minima summa, per tanto etc.

Al Terzo. Sia preso, che 'l Zuppan loro possi tenirli ragione per quella summa, et in quell' istesso modo che possono li altri Zuppani delle ville poste sotto Parenzo.

+ 23 — 0 — 0 —

Quarto. Il cavalier del Magnifico Podestà, quando viene alla villa à pegnorar un vicino, il ditto vole soldi XVI. per cadaun pegno per sua staffa, et se 'l torà uno pegno, over più pegni ad uno solo vicino ad instantia de più persone tamen vol diti soldi XVI per pegno, tal che se 'l pegno non satisfarà il credito, oltra che 'l debitor perde il pegno, per non haver il modo di scoderlo ritorna il cavalier à pegnorarlo per resto, et

anchor tuò la staffa, talche il tutto va in spese cosa in vero crudele, per tanto etc.

Al quarto. Non possi il cavalier sopradetto, quando anderà a pignorarli tuor più de soldi sei per sua staffa da una istessa persona in quella medesima cavalcata, se ben li facesse più pegni, et siano quanti esser si vogli.

+ 17 — 2 — 4.

Quinto. Li stimatori publici de Parenzo, per stimar il danno dato in vigne, et campi togliono à Noi poverini per ogni stima soldi XII. et a quelli della Terra solum soldi VI: licet siamo più lontani, et sustentiamo parimente lę gravezze della communità, per tanto etcetera:

Al quinto. Sia preso, che li stimatori sopradetti non possino tuorli più di soldi sei per stima:

+ 22 — 0 — 0.

Sesto. Per lezze, et ordeni di Vostra Serenità è limitato quanti chiapi de animali forestieri de alieni paesi possino star in herbadego sopra ditto Territorio, tamen ditti di Parenzo, per conseguir maggior beneficio, dano licentia à quanti vogliano venir, in grandissimo danno delli poveri habitatori, per tanto: et cet:

Al Sesto. Che nelli pascoli, che spettano à loro Murlachi, non sia permesso andar à pascolar animali forestieri de alieni paesi, se non quelli, che per lezze, et ordeni, è statuito poter star in herbadego.

+ 22 — 0 — 1.

Settimo. Per legge di vostra Serenità è provisto, che nelli lochi comunali tutti possano pascolar perciò che ancho questo è beneficio di Vostra Ser.ta perciochè li bovi, che arrano la terra, et lavorano ogni zorno, et sono al servitio di Vostra Serenità per carrizzar legnami de rovere, per la sua casa dell'Arsenal, senza ditto pascolo non si potriano mantenir, tamen ditti di Parenzo prohibisseno certo loco nominato la spiadena, et per ciò fanno accusar dalli saltari, et togliono per ogni animal grosso soldi X per volta; per tanto.

Al settimo. Che essi Murlachi possino pascolar, sicome fanno li altri dell' Istria nelli luoghi comunali et non li sia prohibito pascolar in quello nominato la spiadena, ne siano gravati per questo d' alcuna pena, dummodo esso luogo della spiadena sia compreso nelli beni comunali, et li altri communi vicini siano soliti pascolar in esso luogo:

+ 21 — 0 — 1.

Ottavo. Tutti li altri dell' Istria puoleno frà loro amazzar animali, et far della carne per sui bisogni, et viver in ogni tempo, et similmente venderse del vino senza alcun datio, tamen essi poverini sono astretti, per tanto etcetera.

All' ottavo. Si debba osservar quello, che si osserva nelle altre ville sottoposte a Parenzo:

+ 22 — 0 — 0.

Die 23. Martij 1558, factae fuerunt literae

Potestati Parentij, et succ.bus, Vi significamo etc. (carte 6).

1558. 11 giugno. — Si raccomanda al Conte di Pola che nell' esecuzione della parte presa in quel consiglio addì 16 aprile passato, a favore dei Napoletani di Romania, ed oggi approvata dal senato, usi ogni giustizia in modo che niuno abbia a dolersi. (carte 23 tergo).

1558. 11 giugno. — Si conferma la parte presa nel Consiglio di Pola addì 16 aprile, ***dovendo cominciar il termine delli sei mesi del giorno presente, et con condictione, che ogni volta, che alcuno delli Napolitani, che si partisse de li, li Terreni, che havessero goduto restino nel termine, et stato, ch' erano per avanti.***

Tenor deliberationis consilij Polae sequitur. Essendo comparsi davanti il magnifico Signor conte Ser Nicolò Caligà greco de Napoli de Romania con tre altri sui compagni, et hanno offerto a Sua Magn.tia venir ad habitar in questa città, loro con numero 180 de famiglia in circa, Domente che per Sua Magnificentia et questo spettabel conseglio li sia provisto, si de habitation in questa città come lochi de fuora, dove possino arrar, et far delle vigne per sustentation loro, obligandosi esser fedeli et servitori a sua Magnificentia, et obedienti alli statuti di questa Città, però il magnifico, et generoso messer Zuane

Manolesso, per l' Illustr.^{mo} et Eccell.^{mo} Ducal Dominio de Venetia Conte di Puola, et suo distretto meritissimo, qual vigila al bene, et utile di questa città à lui commessa insieme con li sui spettabeli conseglieri hanno con molta sua fatica tolto in nota tutte le case di questa Città cosi vacue, come ruinate à una per una, et li patroni di quelle, et di più hanno cavalcato nel loco de marzana, et merlere communali di questa Città, le qual cose, et lochi hanno fatto veder alli sopradetti greci. Et per venir all' effetto di questa bon' opera, la qual non solo sarà utile a questa Città, ma anco honore et utile al nostro serenissimo Dominio rehabitandosi questa Città hormai quasi disolata, ha fatto redur il spettabel conseglio, et metter parte che alli sopradetti greci, et altre famiglie, che da loro saranno condutte, dal prender di questa parte fino a mesi sei, li siano conceduti li lochi delle merlere, overo de marzana à sua elettione, et di più tanto loco nel musil per cadauna famiglia, che possino far una vigna, per uso loro, li qual lochi de Marzana, overo Terre per loro elette et tochi in musile, li siano consignati ad ogn' uno tanta portion quanta parera à esso magnifico conte, et conseglieri da esser al possesso per sua magnificentia, et messoli li loro confini alla presentia sua, et conseglieri, li qual lochi debbano galder per sì, et sui heriedi et successori liberamente, senza pagar niun fitto, livello a ditta comunità, Dechiarando, che se nel preditto termine detta fameglia, overo mazor parte di loro non veniranno, non possino haver più beneficio alcuno dalla presente parte, et questo in arbitrio del magnifico conte, et conseglieri circa la quantità delle famiglie, che venissero; questo espresso, et dechiarito, che se dopo venuti si partissero, overo non habitassero in questa Città, immediate detti beni termino in questa spettabil communità, come sono al presente, ne possino in alcun tempo vender, o alienar de ditti beni à loro concessi, salvo che li sui miglioramenti, c' havessero fatto: La qual parte fù letta, et ballotata adì 16 aprile 1558, et fù presa de tutte ballote:

Ego Comes de Gavardo publicus auctoritate apostolica Notarius Curiaeque maior fideliter exemplavi, signoque meo apposito consueto. (carte 24).

1558. 29 luglio. — Supplicando gl' intervenuti per la commissaria di Andrea Morosini, nel quale pervenne la giurisdizione del castello di San Vincenti, affine di ottener giudici ai quali appellarsi dalla sentenza del Conte di Raspo, delegato giudice per la Signoria nella ricognizione dei confini posti nel 1461 dal suo precessore tra il territorio di Adignano e quello di San Vincenti, si stabilisce che la sentenza predetta sia delegata al collegio dei X Savi estratti da questo Senato uniti ad altri quindici del corpo di quel consiglio. (carte 32 tergo).

1558. 17 luglio. — Che si mandino nell' Istria ducati 20584 da darsi a parecchie galee che vengono a disarmare. (carte 40).

1558. 27 settembre. — Che si mandino nell' Istria quattro paghe per le ciurme, ed un arsilo per il sopracomito Carlo Bon. (carte 41 tergo).

1558. 11 ottobre. — Che il sopracomito Carlo Bon venuto in Istria, d' ordine del Capit. Generale da Mar, passi in questa città per provvedere che sia presto allestita la nave che gli fu stabilita. (carte 44).

1558. 15 ottobre. — Che il pagatore all'armamento che porta nell' Istria tre mila settecento duc., da consegnare al capit. generale da Mar, deva eseguire egli stesso i pagamenti, qualora non si trovassero in quelle acque nè la suddetta carica, nè il Provv. dell' Armata. (carte 45).

1558. 15 ottobre. — Avendo questo consiglio prima del 1532 concessa provvigione *di ducati 12 per paga a 8 paghe all' anno con due tasse* a Gio. Batt. de Castro, cittadino di Capodistria, per le sue operazioni in favore della Signoria, e poi nel 1554 essendosi confermati detti benefici dopo lui a Vincenzo e Domenico suoi figli, ora che per la peste di Pirano detti due figli morirono, dietro supplica del povero padre, si concede che dopo la sua morte una delle due tasse e metà della provvigione suddetta siano confermate ad un terzo figlio, di nome Ottaviano, che dovrà tenere un cavallo al servizio dello stato. (carte 45).

1558. 29 ottobre. — Essendosi commesso a Leonardo Loredan di andar per tutta l' Istria e in alcuni luoghi della Dalmazia *per la materia de sali* si commette al sopracomito Gabriele da Canal, che ora trovasi nell' Istria, di accompagnare

il suddetto, dovunque gli farà bisogno per l'effetto di cui sopra. (carte 47).

1558. 21 febbraio m. ven. — Si accorda al Capitano di Raspo di poter spendere ducati cento di quelli delle condanne nella riparazione necessaria al palazzo di sua abitazione. (carte 63).

1558. 27 febbraio m. ven. — Nel collegio dei X savi ordinari, e di altri quindici aggiunti, secondo l'ordine del Senato 29 luglio passato, viene approvata la sentenza 5 agosto 1556 di Angelo Malipiero fu Capitano di Raspo sulla divisione del territorio tra Dignano e San Vincenti. (carte 63 tergo).

1559. 17 giugno. In seguito alla relazione di Girolamo Querini ritornato ultimamente dall'Istria si rilevò fra l'altre cose, il brutto stato in cui trovansi quei boschi, epperò onde provvedere che questa città di Venezia non abbia a soffrire forse anche penuria di legna da fuoco, si stabilisce, che *iuxta il proclama fatto per il sopraditto Proveditor nostro sia prohibito ad' ogn' uno cavar, et estirpar nell' Istria alcun luogo boschivo, sia qual si voglia, compreso anco quello di Marzana, non ostante la concessione, che fu fatta d' esso luogo ad instantia della communità di Puola a XI zugno prossimamente passato à Napolitani; la qual per ciò resti per quanto spetta a boschi annullata, et cassa; et sia prohibito che così in esso luogo di Marzana, come nella sopraditta contrata di filippan sotto di Dignan, in quella di valle, principiando da marina fra terra per quattro miglia, et nelli communali di città nuova e d' albona e fianona, non si possi in alcun modo per anni sei prossimi tagliar legne: accioche possino crescer in questo tempo, et supplir poi al bisogno di questa città; ma in capo di essi anni sei sia compartito il taglio delli sopraditti boschi in tagli otto ad un taglio all' anno, siche dove sera stato tagliato un' anno, non si possi più ritornar a tagliar, se non in capo delli anni otto*. Inoltre si concede di poter in questo frattempo estrarre legna dai boschi di Portole, delle isole di Cherso, Veglia e di altre terre. (carte 83 tergo).

1559. 7 settembre. — Trovandosi la comunità d'Isola afflitta da grande carestia di formenti ed altre biade, si ordina al Podestà di Capodistria di permettere che gli abitanti della terra suddetta possano far condur per quel territorio (di Capodistria) anche da paesi alieni i generi che loro mancano; e

parimente si scrive al Podestà d'Isola che quando i formenti e biade, comperati in alcuno dei porti d'Istria, giungeranno in quella terra con *fede d' haver pagato un mozadego, over datio,* non debba assoggettarli a quest'onere per una seconda volta: inoltre si conferma la parte presa nel consiglio d'Isola addì XXI dicembre passato *in materia di regolar il maneggio del denaro publico, si come* etc. (carte 100).

(Detta parte è la seguente che, unita ad altri documenti relativi all'Istria, si conserva nella Filza 21 del Sen. Mare).

Adì XXI. dicembre 1558.

Exemplum. — Per li spettabili Zudesj, et Sindicj della spett. comunità d'Isola fu poste le parte del Tenor, qual ballotate ottene nel suo maggior Conseio per ballote affermative n.° 93 non ostante n.° 5 negative. Videlicet.

Perchè sj vede manifestamente questa sp. comunità andar declinando per il mal governo delli ministri di quella dove fa bisogno provedervj, acciò per l'avenire non vadj di mal in peggio però vada la parte.

Che de cetero tutto il dinaro di questa spett. comunità che si traze dellj Datij come d'ogn'altra cosa debbi andar per mano delli duj camerlenghi che si farà per questo sp. conseio, et per essi se habbia a scuoder, et tenir nelle mano loro da esser poi dispensatj ut infra.

Che dettj Camerlenghi sijno obligati de mesi quatro in quatro dar, et esborsar al Mag.co Podestà el suo salario et alla sua corte, et similmente le limitatione, che si paga alla Ill.ma Signoria, et le page di Raspo secondo che le corerano, et poi pagar del restante li sallariati.

Item che de cetero si habbia seguitando questo ordine à far per questo sp. Conseio due camerlenghi quali habbino de salario ducati cinque per cadauno et habbino a star in detto officio tutti due mesi sei uno di quali sia alla cassa per mesi tre scodendo, et pagando come di sopra, et l'altro habbia a tenervi il scontro di quello il suo colega manizera et finiti li detti tre mesi l'altro sia l'exactor et il colega sia scontro tenendo il modo, ut supra dechiarando, che quello uscira della cassa in Termene de zorni otto finiti li sui tre mesi debba

haver reso bon conto et saldato tutto quello haverà manizato li predetti tre mesi et sia obligato a scuoder quel tanto corerà li predetti tre mesi sotto pena non scodendo di pagar soldi do per lira, qual pena sia del magn. Podestà, che sarà, et essi Camerlenghi habbin regresso contra li Datiarj, che non pagera li suoi Datij in Tempo.

Item che tutti li Datij che de cetero se fiserano se debbino affitar et incantar con questa conditione et patto espresso che li condutorj over sui piezi che condurano datij de sorte alcuna non pagando al suo debito termine caschino, et s' intendino esser cascati alla pena delli predetti soldi do per lira qual vadi al camerlengo che sarà alla cassa et al pagar delli datij predetti se possino astrenzer personalmente et tutti li sui beni si mobeli come stabeli sijno obligati et habbino tre zorni de Termine dopo finite le sue paghe de tre mesi, — Ancor fu posto la parte del tenor infrascritto qual ballotata ottene per ballote affermative n.° 75 et negative n.° 22.

Che in questa Terra si habbia ad accetar per commodità de questo loco uno banchiero qual habbia à servir in rason de lire dodese per cento di piccoli, et oltra de tal suo servir darli la casa de bando; et orne trenta de vin, overo l' amontar de quelle da esser pagate universalmente per Tutta la terra per opera secondo se paga et fa l' altre fatione.

1559. 25 settembre. — Che si mandino nell' Istria ducati cento da darsi al patron di fusta Pietro Salamon, perchè possa provvedersi le cose necessarie in tempo si pernicioso. (carte 104 tergo).

1559. 21 ottobre. — Si mandano nell' Istria ducati dodici mille cento venticinque da spendersi in sette paghe di cui sono creditrici le quattro galee vecchie, che vengono a disarmare, affinchè giunte in quelle acque siano presto spedite. (carte 111).

1559. 7 novembre. — Si aumenta il soldo che hanno al presente tutti i sopracomiti, capitani, patroni di fusta et poichè possano più facilmente provvedersi le cose necessarie, nella grande carestia di viveri che affligge ogni paese e specialmente l' Istria e la Dalmazia. (carte 115),

1559. 30 novembre. Riconoscendosi chiaramente dalle relazioni di Franceesco Moro, ritornato dalla Podestaria di Capodistria, e di Brugnol, ingegnere della Signoria, là inviato per questa causa, che l' interramento della laguna e porto di quella terra proviene del *fiumesino* che corre al presente in essa laguna, si stabilisce che il *fiumesino sopraditto non sia lassato metter testa più nella laguna prefata, ma condotto a marina driedo il pie del monte de Barban verso Ponente, et perchè oltra li canaletti che a condurlo per questa strada ve s' attrovano, bisogneranno anco far delle cavationi per passa 957 in circa di longhezza et quatro di larghezza*, si commette ai provveditori sopra le fortezze che mandino a quel Podestà duc. ottocento della cassa da mar per lo scopo suddetto, facendo per maggior vantaggio che l' escavazione sia posta all' incanto. (carte 117 tergo).

1559. 30 novembre. — Onde conservare i vantaggi dell' escavazione, di cui la parte precedente, si stabilisce di ridurre ad archi tutta la strada che dalla terraferma va alla città di Capodistria perchè più liberamente possa scorrervi l' acqua, i quali archi siano eguali a quelli *che ora vi sono;* e per diminuire la spesa della Sig.ria si stabilisce che ciascun Rettore, che in seguito sarà preposto a quella terra, deva farne costruire almeno uno coi danari delle condanne. (carte 117 tergo).

1559. 14 febbraio. — Venendo nell' Istria parecchie galee a mutar sopracomito, si mandano alle stesse sei paghe per ciascuna. (carte 137).

MDLIX, die XIIII. Decembris.

Sono comparsi alla presentia della Sig. Nostra li spettabil Nontij della fidelissima communità di Grisignana, dimandandoci la confirmatione de alcuni statuti presi nel loro conseio che sono in n.° 158 pertinenti alla regolatione delli ordeni, che si hanno a osservare de li per beneficio et comodo universale di quel fidelissimo populo. Sopra li quali havendo havuto la Sig. Nostra informatione dal diletto nobil nostro Hieronimo Ferro stato Podestà, et capitano di Capo d' Istria, oltra quelle che si ha havuto dal presente Podestà et cap.° di Capo d' Istria è conveniente satisfar all' honesto disiderio, et dimanda d' essi

fidelissimi nostri da Grisignana però. L'anderà parte che li statuti preditti siano per autorità di questo conseio approbati, et confirmati; eccettuati però li statuti n.° 102, 134, 139, 150, 151 li quali havendo bisogno di riformatione siano regolati, et riformati nel modo infrascritto, et anco ecettuato il statuto n.° 70, che dice che niuno possi far legne nel bosco della bastia spettante alla università di Grisignana; l'espeditione della quale sia differita volendo haverne più particolar informatione; et prima.

Quello a numero 102 per il quale è detto ch 'l Nodaro che non farà il testamento in volgare incorra in pena di L. 25, et chel testamento sia de niun valore. Sia riformato, chel Nodaro, che non farà 'l testamento in vuolgare incorri in pena de L. 200, et resti il testamento nella sua forcia, et vigore.

Quello n.° 134 per il quale è dichiarito, che chi comprarà lite d'alcuno forastiero per proceder contra alcuno habitante de li incorri in pena de L. 10, sia reformato, che chi comprarà lite d'alcuno forastiero per procedere contra alcuno habitante de li incorri nella pena convenuta nella parte di quotalitis.

Quello a n.° 139 che dice che non si possi condurre fuori di quel territorio senza licentia del Podestà formento, overo altra biava sia reformato.

Che non si possi condurre fuori di quel territorio senza licentia del Potestà formento, over altra biava, se non per condur in questa nostra città di Venetia.

Quello a n.° 150 qual dispone, che chi userà con una donzela per forza essendo egli maritato incorri in pena capitale, et non essendo maritato in pena de L. 200, con obligo di pigliarla per moglie di consenso di suoi parenti, et che non volendo consentire sia tenuto dottarla oltra la pena delle L. 200, et non havendo da dotarla sia posto a vogar in galea alla catena in vita soa.

Et quello ancora posto a n.° 151, qual ordena, che chi sforcierà una vedoa essendo maritato incorri in pena de L. 100, et non essendo maritato debba pigliarla per moglie, et pagar L. 50, et che quando ella non lo volesse per marito esso habbia a pagar L. 100 et non havendo da pagare stia in galea per mesi 18, siano reformati in questo modo.

Che chi sforzerà cosi vedoe come vergini, over altra qualità di donna incorri in pena capitale.

Li qual tutti statuti di sopra dechiariti riformati nel modo, che si è detto, siano, et esser s' intendino nella confirmatione delli altri, nel che ne sia dato aviso al presente podestà, et cap.° di capo d' Istria, et suoi successori, affineche li osservino, et faccino osservare, da tutti quelli, a chi apartiene inviolabilmente. -|- 178 — 2 — 7.

lectae coll.° 9 X.mbris 1559,

Statuta sunt in filcia — (carte 150).

Registro 35 — (1560-1561).

1560. 16 marzo. — Che i patroni all' arsenal mandino nell' Istria una galea buona per il sopracomito Nicolò Surian, essendo la sua divenuta inetta alla navigazione. (carte 8).

1560. 6 aprile. — Si mandano nell' Istria due paghe da darsi alla galea Suriana. (carte 13).

1560. 2 maggio. — Fu stabilito addì 26 luglio 1523 nel maggior Consiglio che il capitano di Raspo fosse giudice d' appello in tutte le sentenze pronunciate dal podestà di Dignano, nel civile da lire cento di piccoli, e nel criminale da lire cinquanta in giù; in seguito poi ad altra istanza ora fatta dagli stessi abitanti di Dignano, si stabilisce che per tutte le condanne dei loro Rettori, come avviene in altre terre dell' Istria, possano appellarsi al Capitano di Raspo. (carte 15 tergo).

1560. 27 giugno. — Fu stabilito nel mese di Novembre pross. pass. che si eseguissero alcuni lavori per impedire che continuasse l' interramento delle lagune e porto di Capodistria, e non essendo bastanti gli ottocento ducati a tale scopo destinati, si stabilisce di mandarne altri quattrocento al Capitano del luogo suddetto. (carte 30).

1560. 29 giugno. — Che si mandi nell' Istria una galea nuova da consegnarsi a Pietro da Canal sopracomito, essendo la sua inetta alla navigazione. (carte 32).

1560. 14 agosto. — In seguito alla supplica fatta da Leonardo Fieravanti, e Zuan Antonio all'occha (?) di poter mostrare ai provv.ri sopra beni inculti un loro progetto per far popolare la città e territorio di Pola, e ridur quest' ultimo atto alla coltivazione, si stabilisce che i suddetti provv.ri unitamente ai propri ingegneri devano dar udienza ai supplicanti, e conosciuto che si possa trar vantaggio dalla loro proposta, passino, o tutti, od uno di essi provv.ri sopra luogo e facciano dar principio all' esecuzione, restando stabilito che di tutti i frutti che produrrano i terreni, ora incolti, i due suddetti fedeli devano godere una parte eguale al quattro per cento (carte 36).

1560. 21 settembre. Che siano mandati al Conte di Pola ducati trecento, da esser spesi nella riparazione di quel palazzo che trovasi in pericolo di rovinare, come risulta dalla relazione di Marchesin di Marchesini, ivi mandato per detto esame dagli ufficiali alle rason vecchie. (carte 43).

1560. 12 ottobre. — Che si mandino nell'Istria ducati undicimila quattrocento per pagare certe galee che vengono a disarmare. (carte 48 tergo).

1560. 30 novembre. — Avendo il senato conferito autorità al suo collegio di regolare le paghe da *guazzo* viene deliberato che *nella città nostra di Capodistria, reformando le ditte paghe da guazzo, sia confirmato prima il caporal della guarda del castello in vita sua; et del numero delle ditte paghe, che sono al presente alla guarda di esso castello, ne siano eletti quatro.... li qual con ditto caporal debbano continuar alla guarda di esso castello.... nè siano obligati a fattione.... restando cassate tutte le altre paghe da guazzo, che si trovassero quomodocumque in esso castello.* (carte 51 tergo).

1560. 21 dicembre. — Si commette agli ufficiali alle Rason Vecchie che, esaminati i conti presentati dagli agenti della comunità di Dignano delle spese fatte da diversi rettori di quella terra, devano far buono ai suddetti agenti quanto fu esborsato in dette spese, facendo però che la Sig.ria non deva pagare ciò che fosse stato speso contro suo ordine. (carte 58).

1560. 20 dicembre. — Si stabilisce che non venga mandata alcuna paga in Istria per i sopracomiti o padroni di fuste quando vengono a disarmare, ma che si lascino venir col loro

credito in questa città, e quando si manderanno in Istria danari per le ciurme, non possa esser consegnata ai sopramasseri, o scrivani più di una paga; infine, siccome molte volte viene dispensato ai sopracomiti il civanzo dei danari che si mandano nell' Istria per pagare le suddette ciurme, si stabilisce che detti denari siano invece rimandati alla camera dell' armamento. (carte 58).

1561. 29 aprile. — Avendo Francesco Querini, rettore di Capodistria, per la rovina d' un tratto di quella muraglia, tenuti al servizio otto fanti più del solito, sotto il comando di Frighetto da Verona, si stabilisce che detti uomini ricevano il compenso loro dovuto per il servizio prestato dal 21 novembre pass. fino al presente, e restino di guardia fin tanto che crederà il collegio. (carte 73 tergo).

1561. 24 maggio. — Trovandosi il palazzo del podestà di Grisignana in tale rovina da non poter essere abitato, come risulta dalle relazioni dei muratori e falegnami mandati sopra luogo dal capitano di Capodistria, si stabilisce che il podestà di Grisignana, possa spendere ducati duecento dei danari di quel dazio, prelevati però gli stipendi del *podestà, cancelliere* e *cavallier*. (carte 75).

1561. 27 maggio. — Che si mandi a Pirano una galea buona da consegnarsi al sopracomito Giacomo Salomon, che ivi si trova colla sua vecchia divenuta inetta alla navigazione (carte 77).

1561. 27 maggio. — Non avendo sortito l'effetto, che si desiderava, la parte presa addì 2 marzo in questo consiglio, che cioè di tutte le sentenze del podestà di Dignano fosse permesso a quegli abitanti far appello al Cap. di Raspo *ma continuando più che mai il detto populo a sentir molti incommodi, et interessi per le sententie et condennationi fatte per il rettor di Dignan,* si stabilisce che, confermata in tutto la parte suddetta, le sia aggiunto che *tutte le sententie fatte per il podestà di Dignan etiam criminal di qualunque sorte, così pecuniarie, come quelle, dove intervenisse pena di bando, galea, et ogn' altra cosa, citra tamen poenam sanguinis, nel qual caso però li capitani di raspo habbino auttorità di suspender per mesi doi, acciò in ditto tempo li sia data commodità di poter venir in questa città per quel*

suffragio, che ricercarà la giustitia.... vadino tutte in appellatione al capitanio di Raspo, il qual servatis servandis debba far quanto le parerà per giustitia, riservata però sempre l' auttorità delli avogadori nostri di commun etc. (carte 77 tergo).

1561. 31 maggio. — Che siano licenziate le quattro paghe *da guazo*, che stanno alla guardia del Castel Lione di Capodistria, e così anche quel sostituto caporale, e i denari che si spendevano per i suddetti vengano inviati ai camerlenghi di comun; che quel Rettor dia ordine a Vincenzo Orsini deputato alla guardia della piazza di quella terra di passar al castello suddetto con otto dei suoi dodici fanti, e di restar là fino alla venuta del caporale stabilito a quel castello e che ora trovasi al servizio del bailo di Costantinopoli, dovendo all' arrivo di questo anche esso Orsini essere licenziato; dopo la morte poi di questo caporale, niun altro sia eletto a succedergli, ma si mandi a quella guardia dal nostro collegio un capo con otto fanti: infine si stabilisce che gli otto fanti sopranumerarî che stanno alla difesa della muraglia di Capodistria, vi restino fino al compiuto ristauro di essa. (carte 78 tergo).

1561. 17 luglio. — Si dà libertà al collegio di poter con due terzi delle ballotte dare spedizione ad alcuni capitoli presentati dai morlachi abitanti dell' Istria. (carte 90 tergo).

1561. 9 ottobre. — Che il capitano di Raspo spenda due cento ducati dei danari di quella camera nel ristauro della cisterna di Pinguente, ed altri duecento nel ristauro della fontana che è fuori della porta di quella terra. (carte 107).

1561. 31 ottobre. — Che si mandi in Istria uno dei pagatori con diecimiladuecento e dieci ducati per sei paghe di cui sono creditrici quattro galee che vengono a disarmare. (carte 110).

1561. 15 novembre. — Nella parte che fu presa addì 21 settembre dello scorso anno *di unir il commerlengo col castellan in Capodistriu che prima cadauno di loro si elegeva separatamente, et il camerlengo veniva fatto per sedici mesi, et il castellano per XXXII,* non fu dichiarato per quanto tempo dovessero restare in carica quelli che in avvenire fossero eletti col doppio titolo, epperò si stabilisce che detto tempo sia limitato a mesi sedici. (carte 110 tergo).

1561. 15 novembre. Si accorda al Podestà di Grisignana di poter spendere altri trenta ducati, oltre i duecento accordatigli per il ristauro di quel palazzo. (carte 111).

1561. 6 dicembre. — Che si mandino nell' Istria ducati duemila da darsi a quattro galee ivi giunte. (carte 113).

1561. 23 dicembre. Trovasi la città di Capodistria ridotta quasi a città di terra ferma in causa dell' interramento delle sue lagune, ed, essendo rovinata anche una parte della sua muraglia, viene ad essere esposta ad ogni sinistro ed a patire i danni di molti contrabbandi di sale, epperò si stabilisce *che si debba serar di terra, et rama* (?) *essa muraglia cascata, et quella, che sta per cadere, et per far questo effetto, sia cavato il terreno de ditta laguna un piede, et mezo sotto più, e manco secondo, che farà bisogno reaconciando prima le fondamente in modo, che il mare non possi più destruzer, ne ruinar essa muraglia, et terrapieno, come ha fatto fin hora, cavando medesimamente al livello della sopraditta laguna la strada, et volti di pietra del ponte principiato, accioche, et la città venghi ad esser d' ogni intorno serata, et che le acque possino havver il flusso et reflusso senza impedimento alcuno. Dovendosi in loco de detta strada far un ponte di legno, come già soleva esser, che vadi dalla città alla terra ferma;* per dar esecuzione alle suddette opere si mandino ducati mille a quel Podestà. (carte 117).

1561. 14 febbraio m. v. — Che il sopracomito Daniele Barbarigo, il quale condusse da Cataro fino in Istria l' Arcivescovo di Cipro, debba continuare il viaggio col suddetto prelato fino a Chioggia. (carte 140 tergo).

1562. 16 marzo. — Si accordano altri trenta ducati al Podestà di San Lorenzo, perchè conduca a termine il ristauro di quel suo palazzo. (carte 144 tergo).

1562. 21 marzo. — Non si dovendo restar per beneficio universal di confirmar li capitoli proposti alli proveditori nostri sopra li beni inculti per li fedeli Leonardo Fieravanti, Sabba di Franceschi, et Vicenzo Dall' Acqua capi, et inventori di appopular la città nostra di Puola, et coltivar il territorio suo, et similmente le concessioni de case, terreni, et altro fattogli per quel sp. conseglio di Puola a XXX del mese di Luglio prossimamente passato, affine che li detti possino con la gratia de

nostro signor Iddio andar in quel luogo a dar essecutione à quanto si sono offerti con quel numero di fameglie, che hanno dato in nota all' officio sopra li beni inculti, che sono al numero di 124. — L'anderà parte, che li capitoli delli sopraditti supplicanti insieme con le parti prese nel sp. consiglio di Puola à XXX luglio passato a beneficio loro, hora lette à questo consiglio, siano in tutto, et per tutto confirmate, et approbate, et l'essecutioni de quelli, et quelle siano commesse alli proveditori nostri sopra li beni inculti, possendo loro operar, et dar quelli ordeni circa tal materia, si in questa città, come fuori sopra il fatto, che gli pareranno più a proposito.

+ 165 — 5 — 4.

Letta in collegio a 18 marzo 1562.

Segueno li capitoli sopradetti.

Clar.mi et prestant.mi Sig.ri sopra li beni inculti.

Sicome da noi Leonardo Fieravanti, Sabba di Franceschi, et Vicenzo Dall'acqua, capi, et inventori di far habitar la città di Puola, et metter il suo territorio a coltura, fu riverentemente a Vostre Ill.me Sig.rie ricordato che esso Paese di Puola era inculto, et inhabitato per la intemperantia dell'aere, per la sicità delle acque per la non intesa agricultura, et perchè non possono gli habitanti in esso luogo viver da se stessi, così medesimamente subito presa la parte sopra di ciò nell' Ill.mo senato 14 agosto 1560, noi istessi in essecution di quella se offerissimo senza alcuna spesa del publico o del privato purificar esso aere, scaturirvi delle acque, dar in luce nuovi modi utili, et necessarij all' agricoltura, et far che molti artefici, et agricultori anderanno ad habitar con summa contentezza in quel luogo, dove prevalendosi l'uno dell' altro si viverà ubertosamente ed in pochissimo tempo si cavarà tanta quantità di formenti, menudi, vini, et altro, quanta habbia da render grandissimo utile al Serenissimo Dominio et sovegno alli fedelissimi sudditi suoi, et per maggior certezza delle offerte nostre si diedero nell' officio sue in nota cento ventiquatro fameglie che tutte anderanno ad habitar con noi in esso luogo; ma essendo le spese, gl' interessi, le fatiche, et gli pericoli grandissimi si supplica Vostre Sig.rie Ill.me che le siano contente per

qualche parte di nostro restoro abbracciar con l'Ill.^{mo} Senato gli infrascritti nostri capitoli, acciò subitamente possiamo andar con buona gratia sua a dar principio alli obligi nostri, et aprir liberamente, et con veri effetti il secreto nostro col qual si faccia esso luogo habitabile.

Primo che considerata la ottima nostra intentione le spese, gli danni, il disturbo, gli pericoli, et interessi, che convenimo patire, et habbiamo finhora patito sia concesso a noi, et a quelle famiglie, che con noi, o, col mezo nostro veniranno per habitar in esso paese, la essention real, et personal per anni XX prossimi, la qual essention se intenda in Puola, et suo territorio solamente.

Secondo, che sia confirmato quanto fu preso a beneficio vostro sotto di XXX luglio passato nel spett. conseglio di Puola, facendo che tutti i laghi, et pascoli di quel territorio siano communi a tutti gli habitanti in quello egualmente, sicome sono etiam in tutti i altri luoghi del Ser.^{mo} stado suo.

Ultimo che per far multiplicare d'anno in anno il concorso de forestieri in detto luogo, et far accrescer li trafichi, et mercantie in quel suo paese sia concesso il potersi far due fiere franche ogn'anno del mese di april, et settembrio mesi più temperati, et meno nocivi alle genti forestiere nel coliseo, sive arena di Puola, luoghi vicini alla marina, et alla fontana, provedendo che eccettuati gli boschi il tutto sia posto di beni inculti alla coltura, et come meglio parerà a V. S. Ill.^{me}, alle quali riverentemente si raccomandamo.

Di de mercore 30 luglio 1561.

Congregato il conseglio di nobeli della città di Puola alla presentia, et di mandato del mag.^{co} et generoso messer Luca da ca de mezo honorando conte nella camera della sua audientia a son di campana secondo 'l solito; nel qual veramente conseglio ve intervenero conseglieri al numero de XV computata la persona del prefato mag.^{co} Sig.^{r} conte per espedir le cose infrascritte.

Nel quale per il sp. messer Zuanne Barbo conseglier, et messer Iseppo carrario conseglier deputato fu proposta, che attese le oblationi, et capitoli fatti per l'ecc.^{te} messer Leonardo fieravanti Bollognese per nome suo, et di compagni per quali

adimanda, et come in quelli, et considerate le cose degne da esser considerate, gli sia concesso il communal delle merlere, et Pedroli spettanti, et pertinenti alla communità di Puola senza niun cargo de livello, over gravezza à tutti, et ciaschedun forestieri, che venirano ad habitar in questa città, et territorio per il mezo del prefato ecc.[te] messer Leonardo tanti campi di terra per testa, si come per il mag.[co] Sig.[r] conte, et suoi conseglieri sarà limitato, dovendo loro però nel termine de anni doi venire ad habitar, et coltivare esse terre, nel qual termine non venendo, ovvero venuti se partissero, overo non si curassero di metter quelle à cultura, se intendino tutti, et ciascun di loro, che saranno partiti, overo non saranno venuti, overo che non harranno messi a coltura cascati da ogni, et ciascun sua ragione, itache rimanghino et ritornar debbano immediate nel nostro comun di Puola, con questa dechiaration, che il pascolo de tutte le preditte terre, che saranno consignate al preditto, le herbe solamente s' habbino ad intender per commodo de anemali le quali siano a commun beneficio de tutti cosi del polesano, come del territorio. Itache a modo alcuno non gli possa esser ovviato, eccettuati da questa obligatione però li pradi, et biave secondo 'l costume et statuti della città di puola. Et perchè il detto messer Leonardo nella sua rechiesta addimanda terreni anco de particolari persone, et il musile delle qual cose non havendo questo conseglio auttorità di poter disponer, salvando delle proprie sue de communali, et anco per esser il musile cultivato per li habitanti di Puola, oltra che per la camera vien incantato, del tratto del quale si cava parte li denari che si pagano all' Ill.[mo] dominio per causa delle limitationi, et appresso li magnifici rettori del suo salario. Di modo che viene ad essere membro della camera predetta, però eccettuato il musile, et le terre dimandate de particolari sia concesso le merlere, et communale di pedroli, sicome di sopra vien dechiarito. Et prima che ballottata fusse la supradetta parte il magnifico Signor Conte havendo quella approbata in tutto, et per tutto vi aggiunse, che se gli debbi conceder appresso il musile per le vigne, attento che altre volte il detto fu concesso a napoletani, i quali dopo non venero sotto il 16 april 1558. Le qual tutte cose ottimamente

considerate per detto sp. conseglio fu posta la parte prima senza l'additione, et hebbe ballotte favorevoli n.o XIII contra n.o II. Et dipoi fu posta con l'additione, et hebbe ballotte favorevoli — n.° II contra n.° XIII.

Fu posta oltra di ciò parte, che giusta la sua dimanda delle case siano concesse alli detti le rovinate inhabitate de rason, però delli proprij nostri cittadini del cons.° Imperòche dell'altrui il detto conseglio non può disponer à rason di tre per cento et similmente li casali inutili senza alcuna gravezza, et posta essa parte hebbe ballotte favorevoli al n.° di 11 contra 4.

Et all'incontro per il mag.co Sig.r conte fu proposto che le sopradette case a loro siano date in rason de doi per cento, et hebbe ballotte favorevoli n.° 14 contra 1. (presa).

Et oltra secondo il terzo capitolo sia concesso al ditto Domino Leonardo, et suoi compagni, che opererano, che si venghi ad habitar, ad affitto per anni vinti, da questo giorno a driedo l'arena per pretio di ducato uno da esser pagato ogn'anno per loro a questa communità simul, et in solidum, con questa condition che non possino in quella fabricar, ne meno destruerla, et hebbe ballotte favorevoli n.° 14, contra 1 — presa — (carte 145).

1562. 31 marzo. — Fu sempre in uso di tenere nella terra di Grisignana un *Zupan, il qual* avesse *carico di tutte le fattioni publiche, et private, che occorreno alla giornata,* e sebbene d'ordinario detto *Zupan* sia stato pagato dall'appaltatore delle entrate di quel luogo, tuttavia non facendosi menzione di questo salario nella polizza dell'incanto di esso dazio, deve il Zupan aver servito durante questo tempo senza il salario e le sue regalie epperò si stabilisce che in essa polizza venga iserito l'obbligo di questo pagamento. (carte 148 tergo).

1562. 25 luglio. — Che siano date a Luca de mezo, che ritorna dalla carica di Conte di Pola, lire 286 e soldi 16 che spese oltre i trecento ducati inviatigli per il ristauro di quel palazzo. (carte 169).

Registro 36 — (1562-1564).

1562. 15 ottobre. — Che i pagadori all'armamento mandino in Istria alcune paghe per quattro galee che vengono a disarmare. (carte 6 tergo).

1562. 9 novembre. — In seguito a supplica presentata da Agostino Sercai, e Giovanni Vittorio, ambasciatori della comunità di Capodistria, si commette a quel Podestà che il dazio della beccaria di quella terra sia affittato, a condizione che essa beccaria sia sempre fornita della quantità di carne necessaria alla popolazione: relativamente al nuovo dazio degli ogli, si stabilisce che ***quella quantità*** di detta materia, ***che serà tratta della città di Capodistria per cranci (?) et similmente quelli*** (ogli) ***che seranno tratti per li luoghi del dominio nostro per via di terra,*** non paghino il dazio delle ***tre per mier;*** infine si conferma la parte presa in quella comunità, circa il modo da osservarsi ***nel intrar nel loro consiglio.*** (carte 9 tergo).

1562. 23 novembre. — (non data in tempore). Che i provveditori all'Arsenal mandino in Istria una galea nuova, da esser consegnata al sopracomito Girolamo Tiepolo, essendo la sua inetta alla navigazione. (carte 18).

1562. 4 gennaio m. v. — Che si mandi in Istria al sopracomito Tiepolo Girolamo la nave di Giacomo Salomon, che venne testè a disarmare e che trovasi in buona condizione. (carte 18 tergo).

1562. 13 febbraio m. v. — Si mandano in Istria gli uomini e gli attrezzi necessarî per ristaurare la nave Girolamo Contarini, che ivi si trova. (carte 22).

1563. 29 aprile. — Che siano dati ai provveditori all'armamento ducati mille da mandarsi in Istria per paghe agli uomini della galea Pietro Emo destinati alla guardia di Candia. (carte 39).

1563. 12 giugno. — Essendo già da molto tempo caduta la muraglia di Capodistria, si commette a Vicenzo Querini, che

ora assume la carica di capitano e podestà di quella terra che faccia *rifar di rama, et terra la detta muraglia caduta, et medesimamente quella che minaccia rovina, facendo appresso levar il terreno un piede e mezo dalla laguna in circa, et non permetter per modo alcuno che si profondi più.* (carte 47 tergo).

1563. 5 giugno. — Si commette ai Rettori di Corcira, Creta, Zara, Rovigno etc. di non permettere che si portino nelle loro terre oggetti acquistati dai corsarî. (carte 48).

1563. 14 ottobre. — Che la decisione presa nel consiglio di Muggia addì 29 del mese pass. in proposito a quel fondaco, sia confermata in questa parte solamente, che quella comunità *possi livellare delli beni suoi per la summa de ducati doi mille li quali possino esser francati in quel termine ch' essi fidelissimi nostri conveniranno con li compratori.* (carte 79 tergo).

1563. 19 ottobre. — Che si mandino nell'Istria ducati undicimila per paghe da darsi ad alcune galee che devono venir a disarmare. (carte 81).

1563. 13 novembre. — Domanda la comunità di Muggia che le sia accordata una dilazione per pagare il debito del fondaco, epperò si stabilisce che il termine fissato sia portato oltre tutto il mese prossimo; si comanda ancora che il Rettore attuale di quella ed il suo predecessore, i quali ebbero l'uno e l'altro, in dono, ducati quaranta, devano entro il predetto termine di un mese farne la restituzione. (carte 85 tergo).

1563. 19 novembre. — Si conferma la elezione fatta da Daniele Badoer, capitano di Raspo, di Stefano Petrisso crovato da Cherso, in luogo di Antonio Lugnano ultimamente morto, nella carica di contestabile di una compagnia di cavalli deputata a quella custodia. (carte 89 tergo).

1563. 26 novembre. — Che si dieno ducati duemila ottocento ottanta ai pagatori all'armamento perchè li mandino in Istria, ed ivi li facciano consegnare agli uomini della galea del Capitano del golfo, che viene a disarmare. (carte 90).

1563. 8 gennaio. — Che si mandino in Istria millequattrocento ducati per dare alcune paghe alla nave Pietro Pisani, essendosi altrimenti impiegati quelli che erano stati spediti a tal fine. (carte 100 tergo.

1564. 13 marzo. — Si approvano le parti prese nel consiglio della città di Capodistria addì 28 novembre e 21 dicembre passati, relativamente al dazio ***delli orneri,*** (?) ***et delli letami, et cerca le provisioni contra quelli, che commetteno danni nelle possession, et concervi*** (?) ***del Territorio*** etc. (carte 122 tergo).

1564. 28 marzo. — Fu condannato ai 5 del passato aprile dal podestà di Rovigno a dieciotto mesi di galera certo Tomaso fu Pietro de lipoglavo, il quale prese e spogliò un ladro, che gli avea rubato alcune cose, ed avendo esso Tomaso subìto da quel tempo fino ad oggi la pena imposta, gli viene condonato il resto della medesima in seguito a richiesta fattane dall'ambasciator Cesareo. (carte 133 tergo).

1564. 28 marzo. — Si concede alla comunità di Capodistria di pagare in rate annuali di ducati trecento l'importo di ducati milleottocento che essa deve ancora all'ufficio delle Biave. (carte 134).

1564. 17 aprile. — Che il sopracomito Venier Agostino, che venne a Pirano, per ordine del capitano al Golfo, ritorni subito presso la carica suddetta. (carte 136).

1564. 6 maggio. — Acciocchè questa città sia fornita di legna da fuoco, si stabilisce di eleggere un provveditore sopra legna in Istria, Dalmazia, e isole del Quarnero, il quale durerà in carica per due anni, essendo suo ufficio principale che in ***cadaun bosco*** dei luoghi sopradetti ***le legne siano tagliate alla misura de piedi doi manco doi deda, sicome è disposto per le leggi nostre.*** Si stabiliscono le persone che dovrà tenere al suo servizio quella carica, ed i modi di trasporto del legname. (carte 139 tergo).

1564. 20 maggio. — Che la Signoria presti all'officio delle legna ducati seicento perchè possa con essi provvedere il necessario al nobile eletto provved.[re] sopra legna in Istria, Dalmazia etc., che si offre a partire prontamente. (carte 143).

1564. 3 giugno. Si dà commissione a Fabio da Canal eletto provve.[re] sopra le legna in Istria, Dalmazia e isole del Quarnero di passare subito in Istria, e gli si aggiungono tutti gli obblighi del suo ufficio relativi al far tagliar legna, alla custodia dei boschi banditi etc. (carte 143 tergo).

1564. 16 settembre — Si dà notizia a tutti i rettori d'Istria, Dalmazia e levante che in appresso ogni qualvolta gli uomini di qualche nave faranno danni agli abitanti delle terre loro soggette, o tagliando legna, o rubando animali, o altrimenti, ne saranno fatti responsabili i sopracomiti della nave, cui apparteranno i malfattori. (carte 170).

1564. 16 settembre. — Si scrive ai Rettori d'Istria, Dalmazia e Albania essere stato stabilito che quelli, i quali trarrano dalle loro terre, per condurli in paesi stranieri, animali grossi, devano pagare un ducato di dazio per capo nel luogo donde li traranno, ed un mocenigo trattandosi di animali piccoli; dovendoli poi condurre in terra della Signoria non paghino dazio, ma diano una caparra, che sarà loro restituita quando presenteranno fede di averli condotti nei luoghi indicati. (carte 170 tergo).

1564. 6 novembre. — Che si mandino nell'Istria ducati 344 da darsi ad alcune navi, creditrici di parecchie paghe. (carte 180 tergo).

1564. 31 gennaio m. v. — Che il Podestà di Parenzo ordini a parecchie navi, che trovansi in quelle acque, di passare presso i loro capi in armata. (carte 206 tergo).

Registro 37 — (1565-1566).

1565. 4 marzo. — Che si mandino nell'Istria ducati due mila per *il cambiar della galea Gritti*, dovendo questo sopracomito andar presso il suo Capo. (carte 3 tergo).

1565. 21 luglio. — Che le due galee armate quest'anno alla Canea, trovandosi in condizioni tali da non poter navigare, passino in Istria per esser cambiate con altre due nuove. (carte 26).

1565. 6 agosto. — Fu stabilito nella parte presa addì 20 maggio anno pass. che il nobiluomo Fabio da Canal, provv.^{r} sopra legna in Istria etc., dovesse anche proibire il pascolo degli animali nei boschi delle marine dell'Istria, ed avendo, in esecuzione di detta parte, esso Provv.^{tor} banditi tra gli altri i boschi della giurisdizione di Valle per due anni, si presentarono

alcuni mesi fà i nunzi di quella terra per dolersi di questa proibizione, i quali però furono licenziati, perchè fosse eseguita la deliberazione del provveditore. Essendo poi essi di Valle comparsi dinanzi al Capitano General da Mar, ricercando che il Capitano di Capodistria dovesse stabilire di nuovo i confini di quei boschi, mentre li avea posti assai chiaramente il Provv.[or] sopra legne, e non avendo esso Capitano data esecuzione a tale ordine, i predetti di Valle fanno pascolare liberamente i loro animali nei boschi banditi, per il che si ordina ad esso Capit. di Capodistria di metter in vigore l'ordine dato primieramente dal provv.[or] sopra legna. (carte 35).

1565. 22 settembre. — Che si mandino al Podestà di Montona ducati cento perchè possa provvedere quella comunità di qualche stanza per conservazione delle munizioni, che vanno tutte in rovina. (carte 50 tergo).

1565. 29 novembre. — Che d'ora innanzi Bernardo Dalla Porta caporale del Castel Lione di Capodistria, riceva trentauna lira di piccoli al mese, anzichè venti come fu solito riscuotere fino al presente. (carte 113).

1565. 28 novembre (non data in tempore). — Si conferma la terminazione fatta l'anno 1556 addì 27 aprile da Alessandro Malipiero, allora Podestà di Dignano, intorno all'elezione *delli fontegheri, cassieri,* et *sinici* di quella comunità. (carte 115 tergo).

1565. 18 febbraio m. ven. — In seguito all'incendio, che abbruciò a Domenico da Castro, governatore della compagnia dei leggieri a Raspo, la casa e tre cavalli, si stabilisce di fargli dono di ducati duecento perchè possa *rimettersi a cavallo, et proveder alli suoi bisogni.* (carte 128).

1566. 9 marzo. — Acciocchè la Comunità di Montona abbia modo di far calcine per riparare le sue muraglie, le si concede di poter tagliar nel bosco del faiè i legni secchi, e che non servono per la casa del Arsenale. (carte 134 tergo).

1566. 6 maggio. — Che si prestino ducati cinquecento all'uffizio sopra legne per la sovvenzione di quattro mesi ed altre spese necessarie a Girolamo Barbarigo, che va provv.[tor] sopra legna in Istria, Dalmazia, e isole del Quarnero, essendo compiuto il termine, durante il quale dovea restar in carica Fabio da Canal. (carte 144).

1566. 24 giugno. — Si dà commissione a Girolamo Barbarigo, eletto provved.[tor] sopra legne in Istria etc., di bene invigilare sul taglio degli alberi e sui boschi banditi, di far tagliare così nell'Istria come altrove tutti quei roveri che non possono servire per l'arsenale, e di esaminare in tutta l'Istria e specialmente a Portole quei luoghi dove si trovasse molta legna, facendone tagliar la maggior quantità possibile, ancorchè in siti dai quali sia poi difficile condurla ai carradori. Si aggiungono altre commissioni. (carte 157).

1566. 25 giugno. — Che si mandi in Istria un corpo di galea sottile buona da consegnarsi al sopracomito Gio. Batta Benedetti, essendo la sua divenuta inetta alla navigazione. (carte 158 tergo).

1566. 13 agosto. — Che siano licenziati il colonnello Natale da Crema con i suoi fanti, che erano stati mandati a Capodistria, e parimenti sia levato da Muggia e licenziato il capo, che ivi si trova, non essendo più necessario il loro servizio. (carte 177).

1566. 13 settembre. — Che si mandino in Istria duc.[ti] ventiottomila settecento trentasei per varie paghe da darsi ad alcune galee. (carte 188).

1566. 27 dicembre. — Comparvero dinanzi alla Sig.[ria] i nunzî della Comunità d'Isola dimostrando il danno che loro arreca la deliberazione presa da questo senato, che gli ogli di quella ed altre terre non possano condursi se non in questa città, dichiarando anche che quella terra non ne vende più di trentacinque migliara all'anno; le quali cose considerate, si commette a quel podestà che la deliberazione suddetta non abbia valore alcuno per i suddetti supplicanti, purchè non vendano annualmente più della quantità suindicata, e gli ogli non si portino in terre straniere. (carte 213).

1566. 31 dicembre. - Comparvero alla presenza della Signoria gli intervenienti per il popolo di Puola e territorio, lagnandosi che dietro istanza degl'inventori della nuova agricoltura, vengono fatte contro quel populo molte pignorie per riscuotere il quattro per cento dei frutti ad essi inventori stabilito da questo consiglio; ed udite ambe le parti, si ordina che gli abitanti di Pola e territorio non possano più patire tali danni per istanza

fatta dai suddetti inventori — Girolamo Soranzo ed altri vogliono che *la cognitione del gravame delli intervenienti per nome* dei fedeli di Pola e territorio, sia commessa ai provv.ri sopra beni inculti, che devano amministrar giustizia. (carte 215).

Registro 38 — (1567-1568).

1567. 21 marzo. — Avendo i nunzî della comunità di Pirano dimostrato alla Signoria il danno, che proviene a quella gente, per l'ordine avuto di non condurre gli ogli in alcun luogo all'infuori di questa città, si stabilisce che venga annullato per quella comunità l'ordine suddetto, semprechè essi ogli non siano portati in terre straniere. (carte 10).

1567. 23 aprile, — Comparvero alla presenza della Signoria gl'intervenienti per gli abitanti della villa di Fasana del contado di Pola, ricordando che, quando fu ad essi unita la villa di Marana, si convenne che dovessero godere unitamente il beneficio dei pascoli ed altre commodità, e, dopo il 1562, fu dietro richiesta degl'inventori della nuova coltura dato il possesso di trecento campi della villa di Marana ai fratelli Pietro e Marc'Antonio Memo, il che torna a grande pregiudizio delle suddette ville; considerate le quali cose, ed uditi gli avvocati della parte contraria, si stabilisce che i trecento campi tornino in diritto dei supplicanti, dovendo essi però pagare ai fratelli Memo le megliorie apportate. (carte 20 tergo).

1567. 31 maggio. — Si conferma la nomina a cittadini e nobili di Parenzo, fatta da quel consiglio a Francesco di Pelegrin, Lorenzo Maschion, Nicolò fu Domenico Gardogna e loro figli legittimi e discendenti. (carte 25).

1567. 10 giugno. — Essendo rimasto vacante uno dei due posti di contestabile a Raspo per la rinunzia di Stefano Petrisso, si stabilisce di eleggere uno, che gli succeda in quella carica. (carte 28).

1567. 26 settembre. — Trovandosi ferme a Parenzo le due galee Vegiesano e Tron, si commette alla prima di passar a Venezia per levarvi Girolamo Zane, eletto ambasciatore al Signor

Turco, ed alla seconda di condurlo da Parenzo a Dulcigno. (carte 48 tergo).

1567. 10 gennaio m. ven. — Essendosi data commissione al Capitano di Capodistria di mandare a Zara certo numero di guastadori per le fortificazioni necessarie a questa terra, si stabilisce che detti uomini vengano raccolti da tutte le terre della provincia, nella misura seguente: da Pinguente n.° 50 — da Buie n.° 36 — da Portole n.° 36 — da Doi Castelli n.° 24 — da Pietra pelosa n.° 47 — da Piemonte n.° 47 — dal Territorio di Capodistria n.° 165. (carte 65).

1567. 27 gennaio m. ven. — Viene revocata, per gli abitanti di Muggia, la proibizione loro fatta, addì 27 settembre 1565, di portar ogli in altre terre all'infuori di Venezia, restando così essi liberi di venderli a chiunque vogliano. (carte 69).

1567. febbraio m. ven. — Si concede a Francesco Petolla, appaltatore del dazio dei molini di Capodistria, che per il danno sofferto nei suoi guadagni, in causa della pestilenza entrata in quel territorio, possa pagare il debito di quattrocento sessantanove lire che à verso quella camera nel termine di quattro anni. (carte 70).

1568. 6 marzo. — Essendo a proposito istituire nel territorio di Capodistria certo numero di ordinanze, si stabilisce che Ottaviano Vallier, podestà di quella terra, assieme al Capitano di schiavi, eleggano duecento uomini, dai diciotto anni fino ai trentacinque, dei più adatti all'esercizio delle armi; tra i quali deva esso Capit. di schiavi eleggere i due più abili e porli ciascun alla testa di cento degli altri; inoltre sia eletto un tamburo, che deva esser presente a tutte le mostre così particolari *delli cento, come generale di tutta la compagnia.* (carte 79).

1568. 30 marzo. — Essendosi intesa la spedizione fatta dal Capit. di Capodistria di cento dei guastatori destinati a Zara, si raccomanda a quella carica di mandarvi subito anche gli altri cento che son pronti. Essendo poi volontà di questo consiglio che il resto di quella provincia fornisca gli altri uomini, che mancano a raggiungere il numero stabilito dei quattrocento, si commette a quel podestà di sollecitare gli altri Rettori a raccogliere nelle proprie giurisdizioni quel numero di guastatori, che a ciascuno fu stabilito mandandoli poi subito a

Capodistria. Il numero d'uomini stabilito alle varie città è il seguente: a Pirano uomini trentasei, ad Isola uom. dieci a Muggia uom. sei, ad Albona uom. ventiquattro, a Rovigno uom. venti, a Puola uom. sedici, a Parenzo uom. sei, a Humago uom. sei, a Montona uom. trentacinque, a San Lorenzo uom. otto, a Cittanuova uom. sei, a Valle uom. dieci, a Dignano uom. sedici, a Grisignana uom. quattro. (carte 83).

1568. 6 maggio. — Avendo questo consiglio ricevuti avvisi dall'Istria di molti malandrini, che si sono radunati in quelle parti e che sono di gran danno alla nostra città perchè impediscono quelli che vi conducono vettovaglie, si stabilisce che siano armate sei barche ai capi delle quali sia data commissione di perseguitare e distruggere i suddetti ladri. (carte 92 tergo).

1568. 6 maggio. — Si avvisa il capitano di Capodistria che in seguito all'invasione di malandrini e ladroni avvenuta in quella e nelle terre vicine, si manda nell'Istria il sopracomito Catarino Malipiero per invigilare sui progressi di quei tristi, e si commette ad esso podestà che deva sovvenire di barche ed uomini da spada, ad ogni richiesta, il predetto sopracomito. Esso capitano poi avrà piena autorità di procedere contro quei ladroni, che fossero a lui condotti, costringendoli con pena a manifestare i complici e simìlmente gli si dà potere di procedere contro chiunque desse loro ospitalità. Si mandano a quella carica parecchie leggi promulgate contro gli Uscocchi perchè se ne serva contro i ladri presenti. Simili lettere ed istruzioni si mandano a tutti i Rettori dell'Istria. (carte 93).

1568. 6 maggio. — Essendosi nello scorso mese ordinato al Capitano di Raspo di tenere una delle due compagnie, che si trovano alla sua obbedienza, sempre a disposizione degli altri Rettori, che ne avessero bisogno contro i ladroni, gli si commette che, essendone richiesto, deva spedire anche l'altra, sempre per lo scopo suddetto. (carte 94).

1568. 6 maggio. — Avendo scritto il Conte di Pola che tra gli autori di varî assassinamenti, commessi in quel territorio, fu conosciuto un certo suddito della Signoria, di nome Giure Mascovich, fuggito ultimamente di prigione da Coslaco, gli si commette di usare ogni diligenza per scoprire gli altri

rei. Inoltre gli si manda copia di lettere spedite dal Podestà di Dignano che rende noti i danni fattigli dai ladroni, accennando che questi *potriano havere intelligenza con quattro o cinque nobili di quella terra,* sul conto dei quali si commette ad essa carica di Pola di eseguire indagini. (carte 94).

1568. 12 maggio. — Si approva quanto operò il Podestà di Rovigno per aver nelle mani i Turchi della fusta di Caramamut corsaro, che, inseguiti dalla nave Valaressa, scesero a terra; e si commette al collegio di mandare ad esso Podestà quell' armi che richiede per sicurezza di quella gente. (carte 97).

1568. 21 maggio. — Si avvisa Caterino Malipiero, sopracomito dei condannati, che trovasi nell' Istria, della spedizione fattagli di sei barche, sotto il capitano Alessandro Balbi, delle quali esso Malipiero si servirà per distruggere i ladroni, *adoperandole, si come gli parerà il bisogno, et cosi di qua, come di là dalle promontore, et fino nel quarner dalla banda sinistra, et altri luoghi circonvicini, non passando però San Piero di Neme.* (carte 99).

1568. 29 giugno. — Acciocchè i duecento uomi descritti per ordinanze nel territorio di Capodistria da quel podestà vengano istruiti, e non potendo attendere a tale ufficio il capitano di schiavi, che ivi si trova, gli si commette di deputare un sergente che sia atto, ed al quale sia data doppia paga. (carte 110 tergo).

1568. 19 luglio — Si approva la parte presa nel consiglio dei nobili di Rovigno, addi 3 agosto anno passato, *circa il rifacimento del molo di quel porto, et del pagamento, ch' haveranno a fare per questo effetto li navilij et barche, che navicherano, cosi con carrico, come senza,* ma con questa condizione, che la riscossione sia fatta per cinque anni, ed il danaro sia posto in una cassa chiusa con tre chiavi una delle quali resti in mano del Rettore, e le altre in mano di due cittadini da eleggersi ogni anno.

Tenor autem partis de qua supra
fit mentio, sequitur ut infra Videlicet.
Die III augusti 1567.

Congregato il consiglio delli nobeli di Rovigno nella sala del palazzo del Clar.^{mo} Signor podestà dopo il suono della

campana come è di costume, nel qual consiglio intervenero conseglieri numero quaranta, computata la persona del predetto Clarissimo Signor Podestà: dove da molti patroni di barche di questo luogo fu proposto, et specialmente da ser domenego Cadenazzo, ser Vicenzo Cigogna, ser Piero Cadenazzo, et ser Antonio Sgordin, che ritrovandosi al presente questo porto molto incommodo, dopo che davanti è stato ruinato, et desertato il molo di cal santa, qual era alle galee dell' ill.^{mo} Dominio Veneto, et alli navilij, et barche, che in esso porto se attrovavano in tempo di fortuna, da ponente garbino, da che al presente sono scoperti, scoglio, et riparo grandissimo, et che sarà buono, et conveniente proveder, acciò che dette galee venete, et navilij, et barche stiano in detto porto, et accomode, et sicure di quello sono state per il passato, però.

L' anderà parte posta per il Clarissimo Signor podestà, giudici, et sindico, che per beneficio, et commodo, si delle galee del Ser.^{mo} Dominio nostro, come delli navilij di questo loco, et forestieri, che in questo porto pervengono, sia redricciato, et refabricato il detto molo di cal santa, acciò detti navilij armati, et disarmati stiano sicuri, et commodí in quello, la qual fabrica, et edificio s' habbi a fare delli danari, che si caverà de navilij, o barche, come nelli infrascritti Capitoli si legge ciò è,

Primo. Che ogni navilio, o barca, si di questo loco, come forestiera che cargherà, overo nollizerà in questo porto, o nelle acque, et porti di questo destretto di Rovigno, pagar debba per viaggio sino alla portata di stera cinquecento, soldi vinti, et da cinquecento, sino mille, soldi trenta, et da mille in suso, soldi quaranta.

Secundo. Ch' ogni barca, o navilio, che cargo, o vuodo di passaggio, pervenirà in questo porto, sia obligato portar alla fabrica del detto molo uno schiffo di savorna, overo pagar soldi sie de piccoli. La qual parte fu letta a chiara intelligenza d' ogn' uno, et ballotata havè ballotte in favor numero trentaotto, et contra numero do, Ideo capta. (carte 118).

1568. 21 agosto. — A compenso dei molti servigi prestati alla Signoria da Giov. Francesco Gavardo, attuale Capitano di Barbana, si stabilisce che della provvisione goduta in altro

tempo da Gio. Batta De Castro e poi dai suoi figliuoli, ed ora rimasta libera per la loro morte, sia dato al predetto Gavardo, per cinque anni, uno stipendio annuale di ducati sessanta, cogli obblighi stessi, che incombevano ai De Castro. (carte 130).

1568. 1 settembre. — Che, in seguito a sua istanza, sia concessa in affitto per dieci anni a Vincenzo dal seno Valpoto la montagna del Terstenico giurisdizione di Raspo, ora tenuta da forestieri, dovendo egli pagare lire cento e una di piccoli all'anno, e tenere, come promette, in ogni tempo *almeno quaranta cavalle da razza de cavalli da guerra acciò chè li soldati nostri si possino con li loro danari servire di essa* (razza). (carte 136).

1568. 28 novembre. — Che si mandino in Istria ducati novemila duecento sedici per paghe alle galee del provveditor dell'armata, che vengono a disarmare, ed alle due galee de' condannati che vengono a cambiar *patroni.* (carte 159 tergo).

1568. 17 dicembre. — Si conferma la nomina fatta dal Podestà di Capodistria di Andrea Colombini da Venezia a contestabile di quella corte in vita, avendo rinunciato a quella carica, per l'età avanzata, Alberto da Brescia. (carte 162 tergo).

Registro 39 — (1569-1570).

1569. 21 marzo. — Per la grande penuria di legne da fuoco, che si patisce in questa città, è necessario far qualche provvisione; epperò, affinchè siano ben curati i boschi dell'Istria e Dalmazia, si elegge un nobile con titolo di Provved.re sopra legna in Istria, Dalmazia e isole del Quarnero, il qual resti in ufficio per anni due, e conduca seco uno scrivano e due capitani, ai quali tutti sia fissato uno stipendio, restando agli abitanti dei paesi ove la carica suddetta si trovasse l'obbligo di alloggiarlo e provvedere al trasporto delle sue masserizie; ufficio principale di esso provved.re sia questo che nell'*Istria e Dalmatia et isole sopradette in cadaun bosco di legne siano tagliate a quella misura, ch'è disposto per le leggi nostre, che è di piedi dui, manco due deda, la qual misura li sia data, et bollata per l'officio nostro delle legne.... Debba con ogni studio*

procurare, che le legne tagliate, et che si taglieranno, siano subito condotte alli cargadori, et che tutti quelli, che sono soliti tagliar legni, debbano andar a tagliarle et così quelli, che hanno carri, et buoi debbano andar a carrizarle.... Si aggiungono altri provvedimenti sul prezzo da stabilirsi ai legnami che raggiungono la misura suddetta ed a' quelli che non vi arrivassero. Finalmente, succedendo da qualche tempo in qua che i Rettori d'Istria, Dalmazia e Quarnero fanno caricar di legna certe barche per conto di particolari, così che pochissima quantità ne perviene a Venezia all'ufficio, che deve fornire quel materiale a chi ne abbisogna, si ordina che nessuna carica di quelle terre possa concedere ad alcun particolare di acquistare per proprio conto legna, senza averne avuto permesso dai provv.ri o sopraprovv.ri dell'ufficio anzidetto. (carte 5 tergo).

1569. 26 marzo. — Dovendo entro quindici giorni partire il nobile, eletto provveditore sopra legna in Istria, si stabilisce di dargli ducati quattrocento per le spese di quattro mesi e ducati sessanta per le spese dei cavalli; si stabiliscono anche i compensi per lo scrivano ed i capitani. (carte 8).

1569. 12 maggio. — Si commette a Girolamo Surian, eletto provv. sopra legne in Istria etc, l'esecuzione di quanto fu stabilito nella parte 21 marzo pr. pas.; gli viene raccomandata la custodia dei boschi banditi, dei quali riceverà nota dagli ufficiali sopra legne di questa città; inoltre gli si commette di far tagliar come legna da fuoco tutti quei roveri, che trovansi nell'Istria e nel Quarnero, e che non possono riuscire a vantaggio della casa dell'arsenale; provveda infine, se sia possibile, legnami da terre straniere confinanti coll'Istria, o site altrove. Seguono altre istruzioni meno importanti. (carte 17).

1569. 12 maggio. — Che i patroni all'arsenal mandino al Podestà d'Isola certa quantità d'armi per difendere quel luogo dalle invasioni dei corsari, restandone il debito alla comunità suddetta. (carte 19).

1569. 16 agosto. — Affinchè non continuino i numerosi contrabbandi fatti per opera dei scrivani di galea, i quali lasciano passare alcuni giorni dal loro arrivo, e poi non presentano uno falsificato, si stabilisce che *stante nel suo vigor la parte ch' astringe detti scrivani ad appresentar i loro libri di cargo in*

Istria.... essi scrivani siano obligati quel giorno istesso, che giungeranno in questa città, *appresentarne il giusto et autentico alle cantinelle del sopradetto cargo delle sue navi* etc. (carte 44 tergo).

1569. 15 ottobre. — Sono comparsi alla presenza della Signoria gli abitanti della villa di Sissan e Castagna, giurisdizione del Conte di Pola, lagnandosi di dover essi soli custodire il bosco di Magran, e patire i danni che a questo vengono arrecati, mentre gli altri comuni delle ville di Pomer, Medolin, Lisignan, Laverigo, e Galisan, i quali son pur confinanti al bosco suddetto, e probabilmente son quelli che vi arrecano i danni, sono ammessi al godimento di esso, ed esenti dalla sua custodia e dal patirne i danni; epperò si stabilisce che tutte le ville suddette siano poste alla condizione di quelle di Sissan e Castagna. (carte 65).

1569. 9 novembre. — Che alli capitoli presentati alla Signoria nostra dalli agenti delli fidelissimi nostri murlachi Istriani habitanti alli confini di Zara, sia co 'l Senato nostro risposo nella forma, che segue.

Al primo, nel qual dimandano, che siano esenti da tutte le gravezze, et angarie così reali, come personali, et specialmente dalla fabrica di Zara, et di ogni altro luogo.

Rispondemo, che essendo stata sempre nostra intentione, che essi fedelissimi nostri possino viver con ogni loro contentezza, et satisfattione, sotto l'ombra del Dominio nostro, gli havemo benignamente concesso per li tempi passati, che siano esenti nell'armar delle galee nostre, siamo contenti, ch'essi siano medesimamente essenti da tutte le gravezze, et angarie reali, et personali, cosi dalla fabrica di Zara, come da ogni altro luoco, siccome hanno umilmente supplicato la Signoria nostra.

Al secondo, et terzo; che non gli siano tolti li roncini da alcuno per qual si voglia causa, o pretesto, et che le guardie de cavalli, così levantini, come crovati, ne alcun'altra persona possa per l'avvenir tuor feni, ne animali di qual si voglia sorte senza licentia di patroni;

Dicemo, che parendone honesta la richiesta loro, daremo ordine alli rettori nostri et Proveditor general in Dalmatia, che non permettino sotto quelle pene, che à loro pareranno convenienti, che nell'avvenire da alcuno per qual si voglia causa,

gli possi esser tolti i loro ronzini, ne dalle guardie di cavalli levantini, et crovati, overo da altra persona gli possino esser tolti feno, et animali di qual si voglia sorte senza licentia, et satisfattione di loro patroni.

Al quarto: Che nelli boschi et palludi, così della Signoria nostra, come de particolari, possino tagliar legname et falasco per l'uso necessario delle case loro, et dell'arare senza pagamento: Siamo contenti, ch'essi sentino questa commodità, et beneficio di poter tagliare nelli detti boschi quei legnami, et falasco, che li farà bisogno, per fabricar le case nelle loro ville, secondo l'uso del paese.

Al quinto, gli siano integralmente dati li terreni del Dominio nostro, rispondendo il settimo, come fù loro concesso altre volte, et che possino pascolar liberamente li pascoli di sua Serenitä senza pagamento.

Rispondemo, che conforme alla concession loro fatta del 1549 a quatro settembre, siamo contenti, che essi fedelissimi nostri rispondino il settimo alla Signoria nostra delli terreni de ragion della Signoria nostra, che gli sono dati, et che sopra quelli possano liberamente pascolare, il che intendemo, et volemo che dalli Rettori nostri sia loro inviolabilmente osservato.

Al sesto, che per l'avvenire debbano rispondere il settimo alli particolari delli Terreni, che lavorano, sicome rispondono per quelli del Principe.

Dicemo, che sicome noi gli havemo gratiosamente concesso che possino sentir questo beneficio di risponder il settimo della Sig.ria nostra, così non ne pare esser giusto, et conveniente metter la mano nelli Terreni delli particolari, ma lasciare, che cadauno sia in libertà sua disponer di quelli, come gli parerà:

Al settimo: Che li particolari patroni delli Terreni, et ville, ove habitano, non li possino mandar via senza legitima causa da esser conosciuta per li Rettori nostri, innanzi che li sia data licentia.

Che in questa materia sia osservata nell'avvenire quella consuetudine, che si è fatto per il passato, et li Rettori nostri debbino administrarli buona, et summaria giustitia, sempre che veniranno simili occasioni.

All' ottavo, et nono; Che siano descritti ottanta pedoni delli suoi sotto quatro Capi, da esser nominati per detti Istriani, con quel pagamento, che parerà a Sua Serenità, con obligo di custodir da martelossi, et altri ladri il Territorio, perchè la cavalleria di notte in molti luoghi può far poco profitto, et che siano descritti a cavallo tanti di loro, quanti parerà a Sua Seren.^{tà} di quelli, che sono atti al servicio, et che quelli, che fussero descritti de detti Istriani, habbino ducati quarantaotto all' anno, come hanno li levantini, perchè sono fuori di casa sua, et hanno abbandonati i luoghi suoi per venir sotto l' ombra della Signoria nostra.

Rispondemo, che essendo loro valorosi, et molto ben atti a defendersi dalle incursioni de martelossi, et altri ladri, a noi non par necessario per hora far alcuna innovatione in questa materia, ma che quanto a descriverli a cavallo, nelle compagnie, che servono la Sig.^{ria} nostra in Dalmatia, siamo contenti di gratificarli, acciò possino viver al servitio del Dominio nostro, et daremo ordine alli Rettori, et Proved.^{or} general di cavalli, che siano remessi di detti fidelissimi nostri, dui per compagnia nelle compagnie grandi, et uno nelle picciole de crovati, secondo, che anderanno vaccando di tempo in tempo co 'l medesimo stipendio, che hanno detti croati.

Decimo, che quelli, che sono soldati a cavallo, o saranno per l' avvenire, come veniranno in età, che non siano più atti al servicio publico, gli sia provisto di quel tanto, che parerà a Sua Ser.^{tà} Che la Signoria nostra non manca secondo l' occasioni di remunerar con larga mano quelli, che fedelmente la serveno, et che però non è necessario venir in questa materia ad alcuna particolar deliberatione.

Ultimo; che a Milinco Xacmanovich, et Paulo Vaivodich mandati da tutti loro per haver le essentioni de partiti, che da Turchi li vengono proposti, a fine di poterli mostrar, dove facesse bisogno, li sia perdonato, supplicando Sua Serenità haverli per raccomandati per li animali tolti a loro, sotto la murlaca dalli sudditi dell' Imperator, et dalli Turchi imperiali.

Dicemo, che è necessario haver particolar informatione sopra questa materia, la quale havuta, non si mancherà di far quello, che sarà conveniente; et da mo sia preso, che li

soprad.[ti] murlachi Istriani siano vestiti di una veste per uno, et pagateli le spese secondo l'ord.° (carte 69).

+ 165 — 6 — 3.

1569. 19 novembre. — Che i patroni all'Arsenal mandino cento archibusi *co le sue fiasche, et spolverini* al Capitano di Capodistria, che ne fece richiesta. (carte 72).

1569. 13 gennaio m. ven. — Che il Podestà di Pirano ordini al sopracomito della galea Catarina, che condusse in quel porto un dragomanno del Turco, di continuare il viaggio fino a questa città col predetto personaggio. (carte 83 tergo).

1569. 16 gennaio m. ven. — Che i patroni all'Arsenal mandino in Istria quanto è necessario al ristauro della nave Filippo Lion. (carte 84).

1569. 21 gennaio m. ven. — In luogo di quanto fu stabilito nella parte 16 gennaio corr., si ordina al Podestà di Pirano di mandare a Malamocco la nave Lion, perchè riuscirebbe troppo dispendioso il mandare in Istria i lavoranti ed i materiali necessarî. (carte 85 tergo).

1570. 4 marzo. — Che si diano a Girolamo Da Canal, sopracomito, ducati centottanta per le spese sostenute nel condurre un chiaus con ventisette uomini da Liesena in Istria. (carte 144 tergo).

1570. 6 marzo. — In seguito ad offerta spontanea della città di Capodistria di venir, nelle presenti condizioni, in soccorso alla Signoria, le si accorda di armare una galea con uomini di quella città, rimanendo per le galee grosse gli altri, che devono esser tolti dal restante dell'Istria. (carte 117).

1570. 25 marzo. — In seguito ai moti turcheschi scoppiati nei confini di Dalmazia e Albania, per i quali si deve ritenere aperta dal Turco la guerra, si commette a tutti i Rettori del Levante, Dalmazia ed Istria di *proceder ad offesa delli sudditi, ministri, navilij, et cose* del nemico. (carte 139).

1570. 31 marzo. — Si ordina a tutti i Rettori del Levante, Dalmazia ed Istria d'inviare a Venezia un numero stabilito di uomini per l'armamento delle galee grosse. Il numero stabilito alle città dell'Istria è il seguente — Isola — 20. Pirano — 30. Humago — 10. Cittanova — 15. Parenzo — 10.

Rovigno — 50. Puola — 50. Montona — 80. San Lorenzo — 30. Albona et Flanona — 60 — Raspo — 30. Grisignana 6. Dignano — 24. Valle — 15. (carte 146).

1570. 4 maggio. — Che i patroni all' Arsenal mandino ad Albona e Pirano le armi sottoindicate perchè quei cittadini possano offendere i nemici e difendersi da essi. — ***Albona*** archibusi forniti n.° 50 — archibusoni da posta n.° 20 — arme d' hasta n.° 25 — coracine n.° 50 — celade n.° 50 — piombo lire n.° 100. — ***Pirano*** — Archibusi forniti n.° 50 — coracine n.° 50 — celade n.° 50 — arme d'hasta n.° 50 — Piombo lire n.° 100. (carte 168).

1570. 6 maggio. — Trovandosi le muraglie di Montona in grande rovina, si commette ai Provv.^ri alle fortezze di mandar cento ducati al Rettore di quella terra per il ristauro della stessa; inoltre si commette ai patroni all' Arsenal di mandare cento archibusi a quei cittadini, unitamente ai ***letti del sacro da*** sei, ed ai ***doi falconetti da tre.*** (carte 169).

1570. 18 — maggio. Che si mandino al Capitano e Podestà di Capodistria ducati ottantauno per provvedere alla sicurezza del castello di Covedo, come raccomanda caldamente Antonio Sereni, capitano di schiavi, che presta valoroso servizio nella difesa di tutta l' Istria; inoltre si mandi al detto Sereni certo numero di ***morioni, archibusoni*** ed altre armi. (carte 175 tergo).

1570. 18 maggio. — Che si mandino a Cittanuova, Umago e Dignano parecchie armi perchè quei cittadini possano esser preparati ad offendere il nemico e a difendersi da esso. (carte 176).

1570. 18 maggio. — Che dietro supplica degli abitanti di Bugge si mandi a quel Rettore certo numero d' armi, di cui servansi i suddetti cittadini per offendere il nemico e per difendersi dallo stesso; inoltre che esso Rettore debba far racconciare certe armi, che ivi si trovano, e, non potendolo fare, le mandi alla Sig.^ria — Altre armi si mandino al podestà di Albona e Fianona per uso dei cittadini di Fianona. (carte 176 tergo).

1570. 24 maggio. — Venne un nunzio della comunità di Rozzo alla presenza della Sig.^ria dolendosi che, in seguito all' usanza introdotta da detta terra d' invitare per cortesia, nel giorno di S.^ta Marina, il Capit.° di Raspo, questa carica attualmente non si appaga più di una visita annuale, ma ben tre

volte all'anno, e con maggior numero di gente che in passato, si reca a quel comune, il quale si vede perciò costretto a spese che non può sostenere: Si dolse ancora il nunzio suddetto che la mostra solita a farsi dagli uomini della sudd. compagnia nel giorno di S.ta Marina a Rozzo, ora si faccia in quello di San Zuane a Pinguente; le quali lagnanze essendo giuste si ordina al Capit.o di Raspo che deva recarsi a Rozzo una sola volta all'anno, e con soli venticinque uomini, dovendo farsi in avvenire la mostra suddetta di nuovo a Rozzo e non in altri luoghi. (carte 177 tergo).

1570. 10 giugno. — Passarono ultimamente nell'Istria soffermandosi nel territorio di Dignano alcuni nostri sudditi, scacciati dal contado di Zara, ma non essendo conveniente che restino in detto territorio che è piccolo ed abitato, come pure per riguardo ai boschi vicini, si commette al Provv.re sopra legna in Istria e Dalmazia di fissare ai poveri suddetti alcuni terreni della Polisana, ed altri che sono ***nelli scogli de Brioni,*** concedendo loro l'esenzione per anni cinque dagli aggravi che dette terre porterebbero seco. (carte 157).

1570. 27 giugno. — Si commette a tutti i Podestà dell'Istria di trovare un certo numero d'uomini, che vadano a servire nelle galee del Papa; si determinano anche i compensi da darsi agli stessi. (carte 193 tergo).

1570. 27 giugno. — In seguito alla scrittura di Antonio Sereni, trasmessa a questa Sig.ria dal podestà di Capodistria, la quale esorta a fortificare certi castelli di quel territorio, si stabilisce che siano impiegati a questo fine sino a trecento e sessanta ducati delle condanne di fuori, dovendo le operazioni, carriaggi etc. esser prestati dai castellani stessi. — I luoghi da fortificarsi sono: Castel d'Antignano, Castel d'Ospo, la Torre di lonchi, Castel di Valmorasa, Castel di christoforà, Castel di Gradigna, Torre di costabona, Torre di monte, Castel di Geme, Castel di rosarol. Inoltre si stabilisce che i Rettori aventi giurisdizione nei Territori dei Castelli di Pietra pelosa, Portole, Piemonte, Visinà, Bugie, Grisignana, Dui castelli, e Mumian devano coll'aiuto del suddetto Sereni scegliere treceto archibusieri affidandogli ad Antonio Lugnano, il quale abbia dalla camera di Pinguente un'annua provvigione di

ducati ottanta: sono pure stabilite le paghe dei tamburi, sergenti, ed altre norme sulla distribuzione dei fucili. (carte 195).

1570. 27 giugno. — Si lodano le operazioni del Capitano di Raspo, relativamente alle spie che tiene per essere informato dei movimenti Turcheschi, e all'elezione fatta di ottocento uomini di quel paese perchè possano servire nei bisogni occorrenti, e gli si commette che, oltre Domenico Da Castro e Giacomo Di Verzij preposti a detta gente, devano esser eletti ancora un sergente ed un tamburo — Si dice di aver ordinato al Capit.° di Capodistria l'elezione di altri trecento uomini affinchè Antonio Sereni ne abbia mille sotto il suo comando. — Finalmente si commette ai provv.ori all'arsenale di mandar al Capit.° di Raspo alcune armi per i bisogni del castello di Pinguente. (carte 195 tergo).

1570. 10 luglio. — Che si mandi al Podestà di Grisignana certa quantità di munitioni per uso di quei abitanti. (carte 199 tergo).

1570. 10 luglio. — Che i provv.ri alle fortezze mandino al Podestà di Grisignana cento ducati perchè li adoperi nel ristauro delle muraglie di quel castello. (carte 200).

1570. 13 luglio. — Avendo la Signoria ascoltati gli intervenienti per i nobili di Albona, i quali richiedono la revoca delle lettere scritte da essa Sig.ria al podestà di quella terra, a favor dei popolani, ed avendo pur ascoltato gl'intervenienti per questi ultimi, i quali dicono doversi licenziare quei nobili per più ragioni, si commette la decisione di detta causa ai dieci savî estratti da questo consiglio. (carte 201 tergo).

1570. 16 agosto. — Che si mandino al podestà di Albona per uso dei suoi cittadini *morioni cento,* et *altretante curazine, et quindese archibusoni* con li *soi fornimenti,* unitamente ad altre munizioni. (carte 211 tergo).

1570. 16 agosto — Che si mandino al Podestà di San Lorenzo, dietro sua istanza, le armi sottoindicate perchè quei cittadini possano offendere il nemico e guarentirsi da esso. — Archibusi forniti n.° 25 — Archibusi da posta n.° 8 — Arme d'hasta n.° 25 — Coracine n.° 25 — Cellade n.° 25 — Polvere lire n.° 200 — Piombo lire n.° 200 — Corda d'arcobuso lire n.° 30. (carte 211 tergo).

1570. 17 agosto. — Si stabilisce che, in conformità a quanto fu fatto nei territorî di Capodistria, Pietrapellosa, Portole etc., anche i Rettori di Pola, Dignano, Valle, San Lorenzo, Doi Castelli e Barbana devano servirsi dell' aiuto di Paolo Percico istriano per eleggere nei loro territorii fino a quattrocento uomini atti alle armi, dovendosi dare al predetto Paolo loro capo un compenso annuo di ducati ottanta, da riscuotersi alla camera di Raspo. Si spediscono a quei Rettori le munizioni necessarie ai quattrocento uomini di cui sopra. (carte 218).

1570. 3 settembre — Si mandano al Podestà e Capitano di Capodistria delle armi che egli consegnerà agli abitanti di due castelli, i quali per suo mezzo le richiesero. (carte 224 tergo).

1570. 9 settembre. — Che si mandino a Pola duecento archibusi forniti e trecento picche da distribuirsi tra gli eletti di quel territorio. (carte 225 tergo).

1570. 28 settembre. — Che i patroni all' arsenal vendano a Zuan da Piran di Candia sessanta remi grandi, *da un remo per banco,* per l' armamento di una galeotta di banchi 22, fabbricata in Candia. (carte 228 tergo).

1570. 23 novembre. — Si accenna alla commissione data ai Rettori di Raspo, Capodistria e Veglia di tenere informato il provv.[r] generale in Dalmazia dei movimenti di certi Turchi, che eransi radunati a cruppa e diceasi volessero passare ai danni del Friuli. (carte 244 tergo).

1570. 23 novembre. — Si commette al capitano di Raspo di tener informata la Signoria circa i movimenti e disegni di quei Turchi, che, scrisse il Rettore di Veglia, essersi radunati sotto cruppa, e di avvisare il Capit. Antonio Sereni e le altre ordinanze di quelle parti che siano sempre pronti per accorrere ove sia necessario. Si scrivono altre lettere simili al Capitano di Capodistria. (carte 245).

1570. 23 novembre. — In seguito ad offerta del Podestà e cittadini di Albona e Flanona, si commette al primo l' elezione di trecento uomini per *ordinanze,* sottoponendoli a Gio. Battista Di Negri, il quale si eleggerà un sergente ed un tamburo; si aggiunge che, qualora i capit.[ni] di Capodistria e Raspo ne abbisognassero, il sudd. Podestà di Albona mandi loro il

numero d'uomini richiesto. — Si scrive in conformità anche al podesta di Montona. (carte 245 tergo).

1570. 4 dicembre. — Che alli Capitoli hora letti delli fidelissimi murlachi sia risposto in questo modo.

Che sia concesso per stantia quel luogo, che dal Conte nostro di Puola et dal proveditor Suriano sopra le legne sarà giudicato conveniente, di che ne sia loro dato aviso.

Che a quei murlachi, che fossero stati banditi di istria, siano rimessi i bandi si, che possano sicura et liberamente habitare, et pratticare in tutti i luoghi del Dominio nostro.

Che siano essenti da ogni angaria reale, et impositione così ordinaria, come estraordinaria, posta, o che nell'avvenire si havesse a ponere nella provincia nostra d'istria per anni dieci, et parimente da ogni decima, et portione de frutti, che di ragione, o per consuetudine fossero tenuti pagare per li terreni, che lavorassero, et altri loro beni.

Che possano ricuperare tutti i beni, che a tempo dell'altra guerra Turchesca fossero da loro stati venduti in Istria, con tutto che di anni tre fosse passata la prescrittione de anni trenta, essendo essi però così d'accordo con li possessori di essi beni, restituendo alli compratori quanto havessero esborsato per tale venditioni, et miglioramenti fatti sopra quelli.

Oltre di ciò sia commesso al detto Conte di Puola, et proveditor sopra le legne che debbano dare ad essi fidelissimi nostri uno staro tra meglio, et sorgo Venetiano, per una volta solamente, ciò è per cadauna casa di quei, che venissero ad habitare in detto luogo.

Et da mo sia preso, che sia commesso alli sopra provv.ri et prov.ri alle biave, che debbano mandare al detto Conte di Puola, et proved.tor sopra le legne quella quantità tra meglio, et sorgo, che faranno per lo suddetto effetto ricercati dalli detti Conte, et proveditor delle legne in Istria, il qual sorgo et meglio sia pagato delli danari della Sig,ria nostra.

+ 158 — 0 — 1 —

(L. C.) Factae fuerunt litterae protestati Rubini et successoribus die 18. Iunii 1571.

Factae fuerunt litterae comiti Polae, et provisori super lignis in istria et successoribus die suprascripta. (carte 254 tergo).

1570. 7 dicembre. — Si approva la parte presa addì 29 ottobre p. p. nel consiglio di Pirano di aumentare il salario dei futuri Rettori di quella terra, in modo che ricevano ducati venti al mese. (carte 256 tergo).

1570. 20 gennaio m. ven. — Facendo di bisogno un buon numero d'uomini da remo, si commette al Cap. di Capodistria che faccia raccogliere nel suo territorio e negli altri dell'Istria sino a trecento uomini. (carte 277 tergo).

1570. 24 gennaio m. ven. — Instando il podestà di Albona e Fianona, perchè gli sia fatta provvista di archibugi affinchè possa istruire i trecento fanti di ordinanza, che recentemente ha eletto, d'ordine della Signoria, si paga ai patroni dell'arsenale l'ammontare d'*arcobusi dusento quaranta, spontoni furlani sessanta, corazzine dusento, morioni tresento* ed altre munizioni. — Similmente si commette alla casa dell'Arsenal di mandare al Pod.[tà] di Montona *arcobusi quatrocento, spontoni furlani cento, corazzine dusento, morioni tresento,* ed altre munizioni (carte 279 tergo).

1570. 6 febbraio m. ven. — Affine di compensare in qualche modo le fedeli operazioni di Antonio Sereni di Capodistria, capitano di schiavi, che da tanto tempo e con molta premura si presta nell'istruzione delle nostre milizie ivi formate, si stabilisce che il suo stipendio annuo di duc. centoquarantaquattro sia portato a ducati duecento, da riscuotersi alla Camera di Pinguente. (carte 291 tergo).

1570. 6 febbraio m. ven. — Che in premio dei meriti di Domenico da Castro e Giacomo di Guerzi, che con tanto buon esito si prestano nel territorio di Raspo per ammaestrare quelle cernide, si stabilisce che il loro stipendio annuo di ducati 64 sia portato a duc. 80, da riscuotersi alla camera di Raspo. (carte 291 tergo).

1570. 17 febbraio m. ven. — Che il Capit. di Capodistria mandi a Zara cento guastatori del suo territorio perchè si adoperino nella fortificazione di quella città, avendo cura che questi non siano tolti dal numero di quelli, che servono come

galeotti. ed ai suddetti guastatori sia dato un compenso di un ducato al giorno. (carte 301).

1570. 19 febbraio m. ven. — Che i patroni all'arsenal mandino al Capitano di Capodistria certa quantità di armi e munizioni, da dividersi tra quella città, ed i castelli di Covedo, pietrapellosa, dui castelli, ed altri luoghi. (carte 302 tergo).

(Continua).

NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana

INTRODUZIONE

Bizantini e Longobardi.

§. 1.

1. Seicento e cinquanta tre anni durò il **dominio romano** nell' Istria. Incominciato nel 177 av. Cr., quando i legionarî di Cl. Pulcro conquistarono Nesazio, continuò sino al 476 d. Cr., anno in cui fu deposto Romolo Augustolo.

Il breve **regno degli Eruli** (a. 476-489) non lasciò traccia alcuna di sè nelle condizioni politiche e sociali della nostra provincia. Il loro duce Odoacre, vinto da Teodorico all' Isonzo, all' Adige ed all' Adda, si ritirò nella forte città di Ravenna, ove, dopo tre anni di assedio, si arrese a patti, e poi fu dal vincitore ucciso a tradimento: ed allora l' Italia venne tutta in mano degli Ostrogoti.

2. L' indirizzo politico seguito da **Teodorico**, ed in particolar modo la differenza di religione esistente fra le due razze

che abitavano allora la penisola, — essendo i Goti ariani, cattolici gl' indigeni, — dovevano creare al nuovo italico regno sempre maggiori difficoltà, e da ultimo accelerarne la rovina: tanto più che i Romani vagheggiavano di continuo la restaurazione dell' impero, e la guerra dei Bizantini contro i Goti era da essi considerata non guerra di conquista, ma di rivendicazione [1]). Osteggiati dagli abitanti e specialmente dal clero, che in essi non vedeva se non altrettanti barbari e miscredenti, i Goti nel giorno del pericolo ebbero contro di sè tutti gl' indigeni, e non poterono perciò contare che sulla forza del proprio braccio. Tuttavia per ben venti anni (a. 536-555) si difesero strenuamente contro i Bizantini e gl' Italici; ma da ultimo furono debellati, e quelli che sfuggirono al ferro nemico, abbandonarono l' Italia, oppure si ritirarono sui monti.

3. Anche l' Istria ebbe parte, e non del tutto secondaria, in questa guerra; poichè, occupata dai Bizantini nel 539, servì, come verrò ora esponendo, nella seconda e terza spedizione, a base delle operazioni militari, ed a luogo di riordinamento per quelle truppe che venivano destinate ad assalire dall' alta Italia l' esercito ostrogoto e la città di Ravenna.

4. L' imperatore Giustiniano, vinti, mercè il valore del suo generale Belisario, i Persiani, e distrutto il regno dei Vandali nell' Africa (a. 533), spiava, come è noto, l' occasione favorevole per occupare anche l' Italia, e ricongiungere così all' impero d' oriente tutte le provincie mediterranee occupate dai Germani. E questa desiderata occasione gli si offerse quando, morto Teodorico [2]), la di lui figlia Amalassunta veniva imprigionata ed

---

[1]) C. CALISSE, Il governo dei Bisantini in Italia, pag. 272.

[2]) L' Istria diede dalle sue cave al mausoleo del re Teodorico quel masso colossale, che lo copre a guisa di cupola.

Questa tomba di Teodorico, oggi chiesa di S. Maria della Rotonda, fuori delle mura di Ravenna, è un fabbricato circolare su di una sostruzione decagona, coperto da una cupola di un solo pezzo di pietra istriana, la qual cupola forma la parte più interessante di tutto il mausoleo e destò l' ammirazione di quanti la viddero. Il suo diametro è di 35 piedi, ed il suo peso supera i 5000 quintali metrici.

Alcuni scrissero che il sarcofago del re, di porfido, stesse sopra la cupola, circondato dalle statue dei 12 apostoli, e che nel 1509,

uccisa dal marito Teodato. Sollecitato dagli stessi Italici, mal sofferenti il dominio ostrogoto, Giustiniano cominciò la guerra col pretesto di vendicare la morte di Amalassunta: e Belisario, sbarcato nel 535 in Sicilia, dopo avere occupata quest' isola, s' impadronì di Napoli (a. 536–7), e quindi si avanzò su Roma, che l' accolse festante (a. 537). Quivi per un anno intero lo tenne assediato Vitige, il nuovo re degli Ostrogoti successo a Teodato; ma finalmente, vinte le truppe che lo attorniavano, Belisario respinse il nemico verso l' alta Italia, riuscì a chiuderlo nella sua stessa capitale Ravenna (a. 539) e lo costrinse, dopo breve resistenza, ad arrendersi (a. 540).

In questo frattempo, cioè, mentre Belisario sbarcava nella Sicilia, il suo generale Constanziano occupava nel 535 la Dalmazia e la Liburnia [3]).

L' Istria però rimase in quello e nei due anni successivi ancora soggetta ai Goti, come lo prova il fatto che nel 536/37 il prefetto al pretorio del re Vitige, Cassiodoro, ordinava [4]) agl' Istriani di contribuire per uso del palazzo reale di Ravenna, oltre alla solita imposta, anche quanto in quell' anno loro sopravanzava dei prodotti del suolo.

5. Ma quando Belisario nel 539 si avanzò ad assediare Ravenna, il suo luogotenente per l' Illirio, Vitaliano, ebbe da lui

---

durante l'assedio di Ravenna, o dai predatori francesi, o da una scheggia di proiettile, fosse stato gettato a terra, ed i suoi avanzi poscia murati nel cosiddetto palazzo di Teodorico. Cfr. AZINCOURT. Histoire de l' Art. par les monumens depuis sa decadence au IV siecle. Vol. IV, tav. 17 e 18; — MANSO, Geschichte des ostg. Reiches in Italien, pag. 399.

« Questa ipotesi, scrive invece l' YRIARTE. (Le rive dell' Adriatico, Milano 1883, pag. 447), non merita nemmeno di essere confutata. Dacchè la parte inferiore della tomba porta scolpita nell' interno la croce greca, si deve conchiudere che ivi appunto riposasse il sarcofago, che forse non è ancora distrutto e potrebbe benissimo trovarsi in un museo, senza nome; nel qual caso l' epigrafia è impotente a restituirlo a Teodorico per difetto d' iscrizioni e di emblemi. »

[3]) PROCOPIO, De bello gothico (MURATORI, Rerum italicarum scriptores, vol. I), I, 7 e 15.

[4]) CASSIODORO, Epist. XXII, 22: — KANDLER Codice diplomatico istriano, anno 538.

l' ordine di affrettarsi colle sue truppe dalla Dalmazia nella Venezia [5]), e di occupare la sinistra del Po, per togliere così al re Vitige ogni possibilità di ricevere da quella parte aiuti di sorte.

E si fu allora che Vitaliano dovette aver occupata anche l' Istria, la quale venne per tal modo nel detto anno 539 sotto **la signoria greca.**

6. Presa Ravenna, fatto prigione Vitige e conchiusa pace coi Goti, Belisario fu richiamato a Costantinopoli. La gelosia della corte bizantina non gli aveva permesso di condurre a fine la conquista dell' Italia.

Quella parte perciò dell' esercito ostrogoto, che, respinto ogni accordo coi Greci, si era ritirato dietro il Po, e quivi concentrato sopra Pavia, incoraggito ora per l' improvvisa partenza di Belisario, proclamò a re il prode Ildobaldo, e si preparò alla riscossa. Difatti Ildobaldo assalì vigorosamente i generali lasciati da Belisario e fra loro discordi, ridusse in suo potere tutte le città alla sinistra del Po, e Vitaliano, sconfitto presso Treviso, dovette ritirare parte delle sue truppe nella Dalmazia, lasciando l' altra parte a guarnigione della Venezia e dell' Istria, rimaste in mano dei Greci [6]).

Nella rimanente Italia la gravezza delle nuove imposte, le fiscalità dei magistrati bizantini, e la niuna sicurezza contro l' avidità delle soldatesche mercenarie greche, avevano intiepidito le simpatie degl' indigeni pei Bizantini; laonde si rese possibile a Totila, il nipote d' Ildobaldo e nuovo re dei Goti, di passare il Po, e di riconquistare con un ardito colpo di mano Napoli, quindi Roma e l' Italia tutta (a. 541/42).

7. L' imperatore Giustiniano, da questo impreveduto successo delle armi nemiche, fu costretto a preparare una nuova spedizione per riconquistare l' Italia, e l' incarico venne affidato anche questa volta a Belisario. Il quale, a differenza della precedente campagna, non si diresse ora (a. 544) verso la Sicilia per assalire il nemico di fronte, ma scelse l' Istria a

---

[5]) PROCOPIO. Op. cit. II, 28.
[6]) MANSO. Op. cit. pag. 226.

base delle sue operazioni militari per sorprendere Totila alle spalle. Infatti colle truppe arruolate nella Tracia passò nella Dalmazia (a. 544) ove si unì a Vitaliano: poscia approvvigionata Salona, s'imbarcò per Pola. Quivi si fermò qualche tempo a riordinare e ricomporre il suo esercito [7]), formato pressochè tutto di gente raccogliticcia; e, quando si credette bene agguerrito, passò colla flotta a Ravenna.

Ma troppo limitati erano i mezzi lasciati dal sospettoso imperatore al suo generale per condurre a termine la nuova impresa. Scarse le soldatesche, più scarso ancora il denaro; cosicchè Belisario dovette provvedere alla guerra colla guerra, dissanguando [8]) le popolazioni soggette: e tutti gli sforzi da lui fatti per vincere Totila riuscirono inutili.

Nel 549 ritornò a Costantinopoli, senza avere raggiunto il suo intento.

Frattanto il suo generale Vero cadeva sconfitto dagli Ostrogoti presso Ravenna.

8. Allora a Bizanzio fu deciso di prendere più energici provvedimenti. Germano, principe imperiale, fu posto a capo della nuova intrapresa (a. 550), e con grande provvigione di denaro fu mandato ad arruolare numerose truppe nella Tracia, nell' Illirio, e presso i Longobardi.

Quando nell' Italia giunse la notizia dell' avvicinarsi del principe imperiale, i soldati di Vero, assieme a molti altri superstiti delle precedenti battaglie, si affrettarono ad accorrere nell' Istria, e qui rimasero ad attendere l'arrivo del nuovo esercito per unirsi seco lui [9]). Ma Germano fu colto dalla morte

---

[7]) PROCOPIO, De bello goth. III, 10: Hinc (da Salona) solvit cum universa classe Belisarius, et Polam applicuit: ubi aliquantum temporis posuit in componendo exercitu . . . . . . 11: Ravennam vero delatus cum universa classe, Belisarius. . . . . . — MANSO. Op. cit. pag. 239.

[8]) PROCOPIO, De bello gothico, III, 12: In Italiam pervenimus, Imperatorum optime, a militibus, equis, armis, pecunia imparati. . . . . Thracia atque Illyrico continenter peragratis, milites coegimus perquam paucos, quos misellos, inermes et ad pugnandum omnino rudes videmus.

[9]) PROCOPIO, Op. cit. III, 39. a. 550: Caesariani milites, qui prius Verum ducem, vel alios secuti, commisso cum hostibus proelio, victi

presso Sardica, ed il genero Giovanni ed il figlio Giustiniano, che gli successero nel comando, non vennero nell'Istria; ma svernato a Salona, nel 551 mossero per Scardona, e da qui su navi a Sinigaglia.

9. Nel seguente anno 552/53 il comando supremo della guerra contro gli Ostrogoti fu affidato da Giustiniano a Narsete. Questi, meglio fornito di mezzi dei suoi predecessori, si preparò tosto a condurre a termine quanto Belisario non aveva potuto compiere. Siccome il Governo greco non possedeva naviglio sufficiente a trasportare tutte in una volta le milizie, queste dovettero tenere la via di terra. Vennero perciò dalla Dalmazia nell'Istria, d'onde, lungo la spiaggia marittima dell'Adriatico, attraversando su ponti di barche lo sbocco dei numerosi fiumi della Venezia, giunsero a Ravenna, sfuggendo così felicemente all'esercito di Teja, che con grandi forze stavasi trincerato all'Adige pronto a piombar sul loro fianco [10]).

Sono conosciuti gli avvenimenti che si svolsero nell'Italia centrale al giungervi di Narsete: la battaglia di Tagina, la morte di Totila, l'eroica fine di Teia, e da ultimo la ritirata dei Goti, fatti tutti che concorsero a consolidare definitivamente il dominio greco sull'intera penisola italica.

10. Il prof. Art. Galanti, nel cap. V della sua opera « I Tedeschi sul versante meridionale delle Alpi », dimostra che non tutti i Goti abbandonassero l'Italia, ma che molti di essi, ritiratisi assieme ad altre genti germaniche nelle parti più settentrionali, dessero origine a quelle popolazioni teutoniche che dimorano oggidì, o dimorarono per l'addietro, alle falde delle Alpi.

---

fuerant et in fugam acti dissipatique, qua fors quemque ferret, errabant, cognita Germani profectione, cum in Istria coiisissent, ibi illum exercitum opperientes, manebant.

A questo fatto si riferiscono anche le parole del papa Pelagio a Narsete nel 555, riportate dal Dandolo, Chronicon venetum, l. V, c. 10, p. 15: Recolere enim debet Celsitudo vestra quid per vos Deus fecerit tempore illo quo et Istriam e Ravennam tyranno Tothyla possidente, Francis cetera cuncta vastantibus.

[10]) Procopio, Op. cit. IV, 26; — Manso, Op. cit. pag. 268; — Romanin, Storia documentata di Venezia, vol. I, pag. 268.

Per quanto riguarda la nostra provincia, l'opinione del Galanti sarebbe indirettamente suffragata dallo stesso Procopio (I, 7), il quale, parlando dell'occupazione della Dalmazia e della Liburnia per opera del duce greco Costanziano nel 535/36, dice: Dalmatiam Liburniamque omnem obtinuit, *conciliatis sibi* omnibus Gothis illarum partium incolis. E probabilmente il medesimo sarà avvenuto anche nell'Istria, quando Vitaliano la occupò nel 539.

Che nella divisione delle terre italiche i Goti siensi spartiti fra loro anche un terzo dei terreni istriani, in ispecie i vasti latifondi esistenti attorno Cittanova, nell'agro parentino e nella Polesana di ragione publica o privata, non può esservi dubbio alcuno. I Bizantini poi, quando tolsero ai Goti nel 539 le ricche campagne che questi avevano occupate lungo la costa istriana, avranno loro assegnato in compenso anche nella nostra provincia altre terre verso i monti, nella parte più interna del paese.

La contrada « de Gotiis » esistente sul Carso, dove nel 1258 fu costruito il castello di Gotenick [11]), ed il nome di « Rozzo » che si riscontra, oltre che nell'Istria, anche nei Sette comuni del Vicentino, potrebbero essere un lontano ricordo di quelle famiglie, che in questo periodo di tempo, come nell'alta Italia, così anche nell'Istria, si ritirarono a piedi dei monti, e lasciarono nei nomi locali memoria della loro presenza.

§. 2.

1. Nell'anno 539 l'Istria adunque, come abbiamo superiormente veduto, venne in potere dei **Bizantini,** sotto i quali rimase per oltre duecento anni, cioè sino al 751.

---

[11]) KANDLER, Cod. dipl. istr. giugno 1258: Cum D. Winterus de Pisino construi fecerit quodam castrum quod vocatur Gotenich in contrata de Gotiis; — Thesaurus Ecclesiae aquileiensis, n. 524; — S. RUTAR, Gutenegg (Gotenich) am Tschitscherboden (Mitth. des Musealvereines für Krain, a. III, Lubiana 1890, pag. 186).

Nel primo secolo però della signoria greca, la nostra provincia ebbe non poco a soffrire dapprima per le incursioni dei Longobardi, poscia per quelle ancor più rovinose degli Avari e degli Sloveni.

2. Di fatti, quando nel 568 i **Longobardi** dalla Pannonia irruppero sotto Alboino nella Venezia, mentre l'esercito principale, avanzandosi per la valle del Vippaco, occupava Aquileia e Forogiulio (Cividale), altre schiere penetravano pel Carso triestino nell' Istria settentrionale, e depredata l'aperta campagna, assalivano la stessa Trieste, la saccheggiavano ed in parte la smantellavano.

Ed in vero le più antiche cronache, vale a dire l'Altinate [12]) e la Gradense [13]), e quindi anche il Dandolo [14]) che da quelle

---

[12]) Chronicon venetum (vulgo altinate). PERTZ. Monum. Germ. histor. XIV, 11, 30: Geminianum presbiterum quod ad eum Deus revelavit, ut in Triestina destructa civitate venirent, ut inquireret sanctorum corpora quadraginta et duo martyrum infra muros ecclesie et muros destructe civitatis, ut per iuga culminum toti quod pueri erant in ecclesia stantem propter metum paganorum in hoc loco toti fuerunt precipitati; cum Aquilegia venerunt inquisierunt Cancii et Cancianum et soror illius Cancianilla, et quatuor alie sanctarum virginum, Eufemia, Dorothea et Tecla et Erasma. Tota hec sanctorum corpora cum multitudine aliarum, quod ad eum presbiterum in relatione venit et ad eum locum ostendit, Venetici toti omnes, quod hic destructe civitati venturi fuerunt, presbiterum Geminianum ad illorum locum ostenditur. Supra corpora Sanctorum multitudo marmoreis lastis invenerunt, subtus eas traxerunt, in Gradensem civitatem illas adduxerunt, cum maximo honore in Gradensis ecclesiis retinuerunt.

[13]) IOHANNIS, Chronicon Gradense (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. VII, 42, 10): Ea namque tempestate cuidam Geminiano presbitero divina revelatione iniunctum est ut in Tergestina civitate destructa, inter muros ecclesiae et muros destructae civitatis, corpora sanctorum quadraginta et duo martyrum diligenter perquireret. Quibus inventis, cum quibusdam suis comprovincialibus ad Aquilegensium destructam perveniret civitatem, perquirentes reliquias sanctorum, invenerunt ibi corpora sanctarum virginum Eufimiae..... quas omnes reliquias secum defferentes, cum maximo honore in castro Gradensi infra ecclesias dignissime condiderunt.

[14]) DANDOLO, Chron. V, 11, 14: Eadem clade (di Alboino re dei Longobardi) vir devotus Geminianus Presbyter de Trigestina Urbe jam

attinse, ricordano tutte la **distruzione** di questa città, avvenuta per mano dei Longobardi. Esse ci raccontano che, essendo Paolo patriarca di Aquileia, il prete Geminiano avesse da Dio la rivelazione di portarsi nella distrutta città di Trieste a ricercarvi i corpi di quarantadue martiri sepolti fra il muro della chiesa loro dedicata e le mura della città. Recatosi colà con molti altri veneti, Geminiano trovò realmente coperti da lastre marmoree i corpi dei santi martiri nel luogo preciso dalla visione indicato, e toltili di là, passò quindi nella distrutta città di Aquileia. Quivi, assieme ad altre reliquie, prese i corpi di Cancio, Canciano, Cancianilla e delle vergini Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, e li recò a Grado, ove le dette reliquie dei santi ebbero nelle varie chiese condegna sepoltura.

Il patriarca Paolo collocò i corpi dei quarantadue martiri recati da Trieste, nella chiesa di S. Vitale [15]).

Siccome Aquileia fu distrutta dai Longobardi nel 568, ed il patriarca Paolo morì [16]) nel 569, la translazione dei quarantadue martiri da Trieste a Grado può mettersi sul finire del 568, o sul principiare del 569 [17]).

3. Indirettamente, il pericolo che sovrastava a Trieste per la temuta invasione longobarda è comprovato anche da una iscrizione grafita sulla lamina di piombo [18]), che era sovraposta

---

in solitudinem reddita corpora XLII Martyrum divina revelatione inventa auferens.....

[15]) Chronicon venetum 13. 8: Paulus patriarcha condivit in ecclesiis Gradensem sanctorum corpora: in ecclesia sancti Vitalis quadraginta et duo martirum cum ceterorum aliorum per muris circuitum.... Aquileiensi quoque civitati destructa, cum eisque populo Paulus patriarcha fuit, itemque iturus per revelationem sanctorum que ad eum invenit; qui Longobardorum rabiem metuens, ex eandem Aquilegia ad Gradum insula confugit.

[16]) Cfr. il detto Chronicon venetum, pag. 13, 17.

[17]) Il Kandler scrive in tale proposito: « Antica costante tradizione si è che nell'anno 568 Geminiano, creduto vescovo di Trieste, facesse levare da Trieste i corpi di 42 santi martiri e recare in Grado ove ebbero onori, nè più tornarono ».

[18]) Kandler, Cod. dipl. istr. a. 568. Trieste: Pateat hanc cernentibus quod in hoc loculo reliquie condite sunt sanctorum Martyrum Genonis et Iustine Civium Tergestinorum, tercii vero Altissimus Deus,

alle ossa dei santi Zenone, Giustina e di un terzo innominato. scoperta a Trieste nel 1859, e nella quale si legge che i corpi dei detti santi martiri, affinchè la città non venisse privata di tale tesoro a cagione delle guerre e delle depredazioni, furono secretamente tolti dall' altare maggiore della chiesa dei Santi Martiri (fuori delle mura), e posti nel duomo nella mensa dell' altare di S. Lazzaro. Ciocchè ci mostra come Trieste, prevedendo una incursione nemica, si adoprasse a rinserrare le cose più preziose situate nel circondario, entro la cinta delle sue mura.

Se i cronisti ci raccontano che Trieste «fu distrutta», non devesi però prendere tale espressione strettamente alla lettera, e pensare che Trieste fosse stata dai Longobardi proprio rasa al suolo. Vi saranno stati saccheggi, incendî, rovine, e la città sarà rimasta disabitata sino a che i Longobardi scorrazzarono nei dintorni, e si ebbe timore d'una nuova loro incursione. Ma quando l'esercito longobardo, dopo di avere svernato nel Friuli, continuò, al principiare dell'anno seguente, la sua marcia verso le pingui pianure lombarde, i Bizantini, che colla loro flotta dominavano l' Adriatico superiore, poterono facilmente ricuperare Trieste, ristorarne le fortificazioni; ed allora vi ritornarono anche i primieri abitanti.

Che Trieste si trovasse soggetta già nel 571 ai Bizantini, lo prova una iscrizione triestina, in cui si menziona l'imperatore greco [19]).

4. Il Dandolo ci racconta inoltre nella sua cronaca [20]) che la gente istriana, gravemente colpita dalla invasione dei barbari,

---

qui cognitor est secretorum, nomen retinet, que ne hec civitas propter gueras ac cupidas voluntates tanto talique thesauro privaretur, de altari summo Ecclesie Sanctorum martyrum extra menia Civitatis per pontificem et dignos Sacerdotes clam extracta et in presenti tumulo summa religione sunt, quousque summo Deo placuerit, contulate.

[19]) MOMMSEN, Corpus Inscriptionum latinarum, V, n. 694; — KANDLER, Arch. I, 127: Hic requiescit in pace Maurentius v. i. qui vixit ann. plm. XXXIII. depositus est XV Kal. Novemb. ind. V. pc. Dn. Iustini Imp. Ti.

[20]) DANDOLO, Chron, V, 7, 1: Stephanus Episcopus Aquilegiae creatus est a. D. 521. Huius tempore Istriorum gens Barbarorum

si ritirò nell' isola di Capraria, vi costruì le case, e chiamò la nuova città « Giustinopoli » in onore del principe cattolico.

Il Dandolo attribuisce la **fondazione** di Giustinopoli all'anno 521: ma questo fatto, come osserva anche il Mommsen [21]), non può avere avuto luogo sotto Giustino I, perchè allora l' Istria era in mano degli Ostrogoti; quindi deve essere avvenuto sotto Giustino II, che regnò fra il 565–578, nel quale intervallo di tempo l' Istria era di fatti sotto la signoria greca. Inoltre il 521 non è preceduto da vicino da alcuna invasione nemica alla quale si possa attribuire questo esodo degl' Istriani dall' interno alla costa; mentre invece sotto il regno di Giustino II, e precisamente nel 568, avvenne l' invasione dei Longobardi superiormente ricordata.

5. Riassumendo ora quanto sappiamo sul conto di Trieste e di Capodistria, devesi conchiudere che i Longobardi, irrompendo nel 568 nel Friuli, abbiano saccheggiata parte dell'Istria settentrionale e smantellata la città di Trieste; e che gli abitanti della campagna, fuggendo all' avanzarsi del nemico, siensi rifugiati alla costa e precisamente sull' isola di Capris, la quale, appunto perchè cinta tutto all' intorno dal mare, offriva sicuro ricetto contro gli attacchi nemici. E siccome questa invasione, a differenza di quelle dei Visigoti e degli Unni, non fu passeggera, ma i Longobardi occuparono stabilmente il Friuli e l' alta Italia e vi posero stanza, i fuggiaschi istriani, non credendo sicuro il ritornare alle case loro troppo esposte alle sorprese nemiche, rimasero sull' isola ove si erano ricoverati, quivi fabbricarono nuove abitazioni, ed in onore del principe allora regnante, e forse anche per gratitudine di benefici da lui ricevuti [22]), chiamarono la nuova città « Giustinopoli », cioè città dell' imperatore Giustino.

---

invasionibus graviter afflicta in Caprariam insulam secedunt, et domos construunt et in gloriam catholici principis fundatum oppidum Iustinopolim vocaverunt.

[21]) Mommsen, Corp. inscr. lat. V, n. 1, pag. 49.

[22]) Che dati da questo tempo l' esenzione dal contributo in denaro, di cui godevano i Capodistriani durante l' epoca bizantina?

Così della nostra Capodistria avvenne quanto era successo di Venezia, di Grado, ed in generale di tutte le città dell'estuario, le quali dovettero il forte aumento di popolazione ai fuggiaschi delle terre circonvicine minacciate dalla spada dei Longobardi.

6. Ad un'altra città istriana deve essere probabilmente accaduto alcunchè di simile, intendo dire di Cittanova.

Rimettendo ad altro luogo ed a momento più opportuno il discutere la questione del vescovato Emoniense, dirò ora soltanto in tale proposito essere molto probabile che la « colonia Hemoniensium », di cui parla la lapide parentina [23]), siasi trovata alle foci del Quieto non lungi dall'odierna Cittanova.

L'Anonimo ravennate però, nell'enumerare le città marittime istriane, non conosce la città di Emonia, ma in suo luogo segna **Neapolis** [24]), città che, negli Atti del placito al Risano del 804, chiamasi Civitas nova.

7. Per farsi ragione del nuovo nome dato alla nostra città si presenta una duplice ipotesi: o la città ebbe due nomi già in tempi più remoti, l'uno primitivo, popolare, cioè quello di Neapolis (o Civitas nova), l'altro imposto dai dominatori, cioè quello di Emonia; dei quali due nomi il secondo sarebbe andato un po' alla volta in dimenticanza, mentre ne sarebbe sopravissuto il primo, come avvenne p. e. di Capris = Egida, di Pola = Pietas Iulia: oppure è possibile che, rovinata Emonia, sorgesse lì appresso una nuova città detta Neapolis con nome greco, Civitas nova (onde l'odierna Cittanova) nella lingua popolare, ed in questa trasferisse la sua sede anche il vescovo, mantenendo così alla nuova chiesa il titolo dell'antica Emonia.

Di queste due ipotesi la più probabile mi sembra la seconda, in quanto che la « città nova » suppone un'altra città più antica, da cui essa derivasse la sua origine [25]).

---

[23]) Vedi su questa iscrizione il Cap. IV.

[24]) ANONYMI RAVENNATIS, Cosmografia, edidit Pinder-Parthey, Berlino 1860, IV, 30: In regione Histriae sunt civitates id est Tergeste, Siparis, Humago, Neapolis, Parentio...; IV, 31: Arsia, Nesactio, Pola, Ruigno, Parentium, Neapolis, Humago, Siparis, Silbio, Piranon, Capris, Tergesten. Egualmente V, 14 e nelle Geographica di GUIDONE c. 19 e 20.

[25]) Il KANDLER invece (Istria, II, n. 57, pag. 229) crede che « avesse il nome di Novetium, siccome nome volgare tradotto in Neapolis

Quando e per quali ragioni poi mancasse l'Emonia istriana, è del tutto ignoto. Il nome della nuova città « Neapolis » di origine greca, farebbe supporre che fosse sorta dopo il 539 vale a dire dopo l'occupazione dell'Istria per mano dei Bizantini. Ma per quale motivo? Vi ebbe nel 568 anche lungo il Quieto una irruzione longobarda, lo smantellamento di una città poco atta alle difese, ed il rifugiarsi della popolazione col suo vescovo in luogo più sicuro e forse anche più salubre? È certo che presso Villanova e S. Giorgio al Quieto [26]), esistono numerose rovine di antichi pavimenti, muraglie ecc., e molti vollero vedere in queste gli avanzi di una antica città distrutta.

8. La speranza concepita dai Bizantini, e quindi anche dagl' Istriani, che l'occupazione dell'Italia settentrionale per opera dei Longobardi fosse per essere passeggera, si mostrò ben presto fallace: e se i nostri comprovinciali non ebbero sì tosto a sentirne le tristi conseguenze, non fu merito loro, ma delle complicazioni avvenute nel regno longobardo.

La lunga resistenza di Pavia, presa appena nel 572, la morte di Alboino per vendetta della consorte Rosmunda, il breve e tirannico governo di Clefi pure caduto per mano assassina, l'interregno di dieci anni che ne seguì (574-584), e la conseguente anarchia nell'interno accompagnata dalle irruzioni dei Franchi a ciò istigati dagli imperatori greci, tutto questo paralizzò per qualche tempo la potenza longobarda, e ne impedì l'espansione. Ma quando fu eletto nel 584 a re Autari

---

dall' Anonimo, e che la città conservasse il nome nobile e più antico di Emonia. »

Non so per quale ragione le attribuisse questo nome di Novetium. Probabilmente per avere egli, assieme a tanti altri scrittori, confusa la nostra Cittanova col Castellum ad Novas presso Caorle, di cui parla S. Gregorio nella sua Epistola IX, 10: in castello, quod Novas dicitur et cui insula Capritana erat quasi per dioecesim coniuncta.

[26]) Monsignor Tommasini, Commentarî della provincia d'Istria, libro III, c. I, pag. 181. — Kandler. Istria II, n. 57 pag. 229: I monumenti materiali che in gran copia sopravanzano o si rinvengono, dimostrano che l'isola o penisola sulla quale ora sorge Cittanova, accenna ad esistenza di città in questo sito fino da' bei tempi dell'impero romano. e ne' tempi inferiori, e più tardi ancora.

(584-590) e col nuovo sovrano subentrò l'ordine e l'unità nel governo, anche gl'Istriani dovettero pur troppo accorgersi che la loro speranza non si era avverata, e che i Longobardi non solo non erano disposti a ritirarsi dalle province occupate, ma intendevano anzi di allargare il loro dominio sulle contermini italiche contrade rimaste ancora in potere dell'imperatore di Bizanzio.

9. E di fatti ben presto il nuovo re Autari diresse le sue armi contro l'Istria, volendo approfittare della lotta insorta fra l'esarca e gl'Istriani a cagione dello scisma dei Tre capitoli, per conquistare più facilmente la nostra penisola, e vendicarsi così dell'imperatore greco, che eccitava contro di lui i Franchi.

Un esercito longobardo, capitanato da Evino duca di Trento, entrò nel 588 nell'Istria. Incendî e saccheggi segnavano anche questa volta l'avanzarsi del nemico; tuttavia l'Istria si difese strenuamente, e non potè venire assoggettata. Conchiusa una tregua coll'esarca di Ravenna, l'esercito longobardo si ritirò, recando al re grande copia di denaro [27]), frutto del fatto bottino,

---

[27]) P. Diacono. De gestis Langobardorum (Muratori. Rer. ital. script. I; — Bethmann. Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX. Annover 1878), III, 26 (27): ad Histriam rex Authari exercitum misit, cui exercitui Evin dux tridentinus praeficit; qui post praedas et incendia facta pacem in annum unum, magnam pecuniam regi detulerunt.

Mons. Negri nelle Memorie della città e diocesi di Parenzo (Atti e memorie della società istriana d'archeologia e storia patria, III, a. 1887, pag. 161) riporta all'anno 590 una lettera scritta da Romano esarca di Ravenna a Childeberto II di Francia (copiata dal S. Georgii Florentii Gregorii ep. Turonensis « Opera omnia », studio Th. Ruinart. Parigi 1699. Appendice n. 5) del seguente tenore: Ravenam remeantes in Istriam Provinciam contra hostem Grasoulfum deliberavimus ambulare. Quam Provinciam venientes Gisoulfus vir Magnificus, Dux, filius Grasoulfi, in iuvenili aetate meliorem se patre cupiens demonstrare, occurit nobis, ut cum omni devotione s. Reipublicae se cum suis prioribus et integro suo exercitu, sicut facit, subderet. — Questa lettera fu accolta anche dal Troya, Cod. dipl. long. n. 46.

Io ho esaminato diligentemente Gregorii Turonensis opera, ed W. Arndt et Krusch. Annover 1884 (Scriptores rerum Merovingicarum), ma non trovai il passo riportato dal Negri e dal Troya; perciò devo riteenerlo come una interpolazione accettata dalle vecchie edizioni, ma rifiutata dalle più recenti e migliori.

ma assieme anche prova sicura delle floride condizioni in cui tuttora versava il nostro paese.

10. Ben presto però al timore di una nuova invasione longobarda si aggiunsero avvenimenti maggiormente disastrosi per l'Istria nostra.

È noto come dopo il 568, venuto a mancare, per la discesa dei Longobardi dalla Pannonia, l'ultimo baluardo che divideva gli **Avari** e gli **Slavi** dal Norico e dall'Istria, questi Slavi (Vendi, Sloveni) spinti innanzi dagli Avari loro padroni, si avanzassero, assieme a questi, entro le province alpine per le valli della Sava, della Drava e della Mur [28]). La catena delle Giulie pose per qualche tempo forte argine alla loro marcia verso l'Adriatico superiore; ma negli ultimi anni del sesto secolo questi Avaro-Slavi irruppero anche nell'Istria sottostante, segnando il loro cammino d'incendî, di stragi e di morti.

11. Desta raccapriccio il leggere nelle opere di Procopio, e specialmente nei «Documenta historiae chroaticae» del Racki [29]), quali orrori commettessero queste orde selvagge a danno degli indigeni, quale efferata crudeltà spiegassero verso i vinti [30]). La

---

Nè Paolo Diacono, nè il Dandolo, nè le altre fonti contemporanee o che a queste si riferiscono, fanno menzione di un simile fatto occorso nell'Istria in questo periodo di tempo.

Anche il Diehl, Etudes sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne, Parigi 1888, pag. 213 scrive: En Istrie, le duc Gisulf passait, avec toute son armée, au service de Maurice... ed in prova di ciò cita soltanto Bouquet, IV, 88. È quindi lecito supporre che il Bouquet pure, come il Negri, il Troya ed altri abbia derivato questa notizia dall'Appendice delle Opere di Gregorio Turonense edite dal Ruinart, Parigi 1699.

[28]) Chi desiderasse di conoscere più da vicino l'origine di questi Sloveni e le ipotesi sulla loro derivazione e sulle loro sedi, può consultare Suman, Die Slowenen, Vienna 1881, pag. 14 e seg.

[29]) Forma il vol. VII dei Monumenta spectantia historiam Sclavorum meridionalium. Zagabria 1877. Nella parte III dei Documenta, il Dott. Racki, sotto il titolo di Excerpta e scriptoribus pag. 217 e seg. ci dà le fonti di questo primo periodo di storia croata.

[30]) Così leggo p. e. Op. cit. pag. 220, a. 551: His quoque (Thraciae castellis) disiectis quamplurimos turpissime fugientes interfecerunt,

frase « universa ignibus et rapinis devastarunt » sembra quasi stereotipa in Paolo Diacono, ogni qualvolta egli deve ricordare una di queste loro invasioni.

12. Appena sfuggita al pericolo di cadere in mano dei feroci Longobardi, l'Istria si vide adunque fatta segno alle scorrerie anche di questi altri popoli, selvaggi non meno dei precedenti, e nemici della cristianità. La prima irruzione avvenne nella primavera del 599. Accorse da Ravenna lo stesso esarca Callinico a difesa della minacciata provincia [31]): gli Slavi furono vinti dalle milizie istriane e greche, e ricacciati oltre le Alpi.

Grande fu il giubilo non solo nell'Istria ed a Ravenna, ma a Roma stessa, per questa vittoria; ed il pontefice S. Gregorio Magno ne scrisse all'esarca [32]) congratulandosi seco lui, ed esprimendo la sua letizia per tale lieto successo.

Ma all'acuto sguardo del santo pontefice non poteva sfuggire come questa prima invasione fosse foriera di altre ben più calamitose; e nel luglio del seguente anno (a. 600), quasi presago delle imminenti sciagure, egli scriveva all'arcivescovo Massimo di Salona [33]): Et quidem de Sclavorum gente, quae vobis valde imminet, affligor vehementer et conturbor. Affligor in his quae iam in vobis patior, conturbor quia per Istriae aditum iam Italiam intrare coeperunt [34]).

---

captumque Asbadem tum quidem vivum servarunt, sed postea coniectum in flammas combusserunt, desectis prius loris e dorsi illius pelle.

[31]) Cohn, Die Stellung der byzantinischen Statthalter in Ober und Mittelitalien. Berlino 1889, pag. 2.

[32]) S. Gregorio M., Epist. IX, 9: Gregorius Callinico Exarcho Italiae. Inter haec quod mihi de Sclavis victorias nuntiastis, magna me laetitia relevatum esse cognoscite. — Mansi, Conciliorum collectio, X, pag. 117; — Jaffè, Regesta pontificum romanorum, editio secunda ausp. G. Wattenbach. Lipsia 1883, maggio 599, n. 1680.

All'opposto del Jaffè, il Racki docum. pag. 255 assegna a questa lettera l'ottobre 598.

[33]) S. Gregorio M., Epist. X, 36; — Jaffè, Reg. pontif. n. 1784.

[34]) Non comprendo come il Gfrörer, Byzantinische Geschichten. II, 11, dopo aver tradotto l'ultima parte del succitato passo colle parole: in Schrecken gesetzt, weil ich vernehmen muss, dass dieser Feind sich bereits rüstet, *durch Istrien* in Italien einzubrechen..... scriva poi a

13. E non a torto; imperciocchè i Longobardi e gli Avaro-Slavi, comprendendo di essere naturali alleati contro i Bizantini, loro comune nemico, vennero ora ad accordi, e si strinsero in lega. La conseguenza di questo accordo si fu che due anni appresso, cioè nel 602, si scatenarono sull' Istria tutti assieme e Longobardi ed Avari e Sloveni.

Momento più terribile non corse mai la nostra provincia: la campagna ed i luoghi aperti furono saccheggiati ed arsi, la gente uccisa o fatta schiava [35]). Ma l'Istria vinse la dura prova: non una delle città marittime, non una dell'interno cadde in mano del nemico; non Pinguente, non Pedena, non Montona, non Albona [36]), e l' Istria fu salva.

14. I Longobardi, fallito anche questo tentativo, rinunciarono al pensiero di aggiungere la nostra penisola al loro dominio [37]), e preferirono stringere amichevoli accordi

---

pag. 16: aus dem oben angeführten Schreiben des Papstes Gregorius I erhellt, dass die Avaro-Slaven um 600 ausser Dalmatien auch Istrien besetzt hatte.

Ci vuole proprio la volontà di fraintendere le parole di S. Gregorio per venire a simile conclusione; non pensando che se gli Avaro-Sloveni avessero occupata l'Istria nel 599, non avrebbero avuto bisogno d'invaderla nuovamente nel 602 e nel 611. E di fatti l' HARTMANN, Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540–750). Lipsia 1889, pag. 11, scrive: Während die Waffen hier (mit den Longobarden) ruhten, war der Exarch mit einem Kriege gegen die Slawen in Istrien beschäftigt, und zu gleicher Zeit schlug ein kaiserlicher Feldherr in Dalmatien gegen deren Verbündete, die Avaren. Auf beiden Kriegsschauplatzen hatten die kaiserlichen Waffen Glück.

[35]) P. DIACONO, De gestis Langob. IV, 25 (26): Langobardi cum Avaribus et Sclavis Histrorum fines ingressi, universa ignibus et rapinis vastarunt. — DANDOLO, Chron. VI, 2, 17: Longobardi cum Avaribus et Sclavis Istrorum fines ingressi universa caede et igne consumunt.

[36]) Laonde queste città dell' interno figurano quali città istriano-bizantine negli Atti del placito al Risano.

[37]) P. DIACONO, De gestis Lang. IV, 42 (40): Rex Agilulfus pacem cum Imperatore in annum unum faciens, cum Francis quoque iterato pacem renovat.

Quindi scrive il DANDOLO, Chron. VI, 7, 17, a. 636 circa: Longobardi hoc tempore totam terrestrem Venetiam possidentes, excepta Istria, illam vocare coeperunt Longobardiam. — HARTMANN, Untersuchungen, pag. 12 e 13.

coll'imperatore greco. E d'allora in poi i duchi del Friuli vissero in buona pace col governatore bizantino dell'Istria, la quale non ebbe a soffrire, da questo lato, molestie di sorte. Gli Sloveni in quella vece si rifecero d'una sconfitta sofferta per mano dei Boiovari coll'irrompere per la terza volta nell'Istria nell'anno 611. Vinte le truppe, che indarno avevano tentato di opporsi al loro avanzarsi, depredarono anche questa volta la provincia in modo compassionevole [38]), e quindi si ritirarono.

15. Devesi ritenere che tali invasioni avvenissero in massima parte per la via consolare, che da Tersatica (Fiume) per Castua e le alture di Lovrana attraversava i Caldiera lungo la stretta gola fra le colline di Letai ed il M. Maggiore; inquantochè, oltre alla Carinzia e Carniola, avevano gli Avari allora invasa ed occupata anche buona parte della Dalmazia [39]). E presso i Romanici dell'Istria dura tutto giorno la tradizione [40]) di una grande battaglia combattuta contro questi Slavi, battaglia per cui la gola fra le colline di Letai ed il Monte maggiore sarebbe stata tutta coperta di cadaveri. Ed anche in altri luoghi dell'Istria havvi memoria di spaventevoli incursioni nemiche, di città arse e distrutte.

Numerosi furono gl'Istriani fatti schiavi dagli Avari e dagli Slavi: molti di essi dovettero il loro riscatto al denaro [41]) che

---

[38]) P. Diacono, De gestis Lang. IV, 42 (40): Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt.

[39]) E. Dümmler, Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien (549-928) nel vol. XX delle Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Philos.-Histor. Classe. Vienna 1856, pag. 387; — Gfrörer, Bizantin. Gesch., II, 12; — S. Gregorio M., Epist. X, 36; — Racki, Monumenta, pag. 251.

[40]) De Franceschi, L'Istria. Note storiche. Parenzo 1879, pag. 76.

[41]) Anastasius Bibliothecarius, De vitis romanorum pontificum. Iohannes IV. (Muratori, Rerum ital. script. III, 137), a. 639: Iohannes, natione Dalmata.... Hic, temporibus suis, misit per omnem Dalmatiam, seu Istriam multas pecunias per sanctissimum et fidelissimum Martinum Abbatem, propter redemptionem captivorum, qui depredati erant a gentibus. Eodem tempore fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, Mauro, et aliis multis martyribus quorum reliquias de Dalmatia et Istria adduci praeceperat.

il papa Giovanni IV (640-42) a tale scopo mandò nell' Istria e nella Dalmazia mediante l'abate Martino, incaricato di raccogliere colà anche le reliquie dei santi martiri Venanzio, Domnio e Mauro vescovi, Asterio presbitero, Cajano, Telio, Pauliniano ed Antiochiano militi, Settimio diacono, ed Anastasio il fullone, in onore dei quali il pontefice eresse apposito oratorio, facendoveli effigiare nel musaico dell' abside.

16. Dopo il 611 non ci sono ricordate altre invasioni di Avari, nè di Slavi nell'Istria; ciocchè è da attribuirsi all'organizzazione militare data dai Bizantini alla nostra provincia, ed all' avere gl' Istriani fortemente muniti i passi pei quali il nemico soleva irrompere nel nostro paese, facendo dei Caldiera una valida linea di difesa; ma sopratutto se lo dovette al rapido scemare della violenza slava.

Di un popolo selvaggio, nelle condizioni in cui allora trovavansi questi Avari e Sloveni, il primo urto è il più terribile: si assomiglia a quello di precipitosa valanga, che si spezza però quando batte in un ostacolo insormontabile. Le successive irruzioni scemarono continuamente di forza, sino a che cessarono affatto d' essere pericolose.

Dure oppressioni ebbero dapprima a subire gli Sloveni per mano degli Avari loro padroni e signori, che disponevano a capriccio delle cose loro, delle loro persone, e persino delle loro mogli e figlie [42]); quindi sostennero numerose lotte con questi

---

DANDOLO, Chron. VI, 7, 13: Ioannes IV natione Dalmaticus..... Thesauris Ecclesiae distractis, multa millia hominum per Istriam et Dalmatiam ab Hunnorum servitute redemit.

BERNOLDI, Cronicon. (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. V, 415) a. 641: Romae Iohannes IV, qui missa pecunia, multos captivos in Histria et Dalmatia a barbaris redemit.

[42]) P. DIACONO, De gestis Lang. IV, 29 (28): Agilulfus rex obsedit civitatem Cremonensem cum Sclavis, quos ei Cacanus rex Avarorum in solatium miserat.

Chronicarum quae dicuntur FREDEGARII Scholastici, liber IV, c. 48 (Scriptores rerum Meroving. II, 144): Chuni aemandum singulis annis in Esclavos veniebant, uxores Sclavorum et filias eorum strato sumebant; tributa super alias oppressiones Sclavi Chunis solvebant.

stessi Avari per riuscire alla breve indipendenza sotto Samo (623–642). La dominazione longobarda si estese in questo torno di tempo nel loro paese, e come alcuni vogliono sino a Cilli ed a Vindisch-Matrei [43]), i cui abitatori sarebbero rimasti tributarî ai Longobardi sino al 744: una guerra devastatrice fu condotta contro gli Sloveni da Dagoberto di Austrasia [44]) e dai Longobardi nel 631-32 [45]): subirono ripetute sconfitte per mano dei duchi longobardi nel 670 presso Cividale, vinti dal duca Vettari [46]), e

---

Miracula S. Demetrii, I, c. 13 (Acta Sanctorum, IV, 143): ... observasset, Sclavinorum sectam omnem immanemque gentem, natio enim tota ei (Avarorum chagani) suberat, ad se arcessit.....

[43]) P. Diacono, De gestis Langob. IV, 38: Hi (Taso et Cacco, filii Gisulfi ducis Foroiul.) suo tempore Sclavorum regionem quae Zellia appellatur usque ad locum qui Medaria dicitur possiderunt. Unde usque ad tempora Ratchis ducis idem Sclavi pensionem Foroiulanis ducibus persolverunt.

La maggior parte degli storici vedono nel Zellia di Paolo Diacono l'odierna Cilli. Così il Bethmann nei Commenti al detto autore; — così il Mühlbacher, Unedirte Diplome aus Aquileia, pag. 269; — il Kämmel, Die Anfänge deutschen Lebens in Oesterreich, pag. 126, n. 2; — il Dümmler, Gesch. des ostfränk. Reiches, pag. 14, n. 34; — ed il Dimitz, Gesch. Krains, pag. 17, n. 3, il quale a conferma di ciò nota che gli Sloveni chiamano Cilli anche oggidì « Celje ». — Zellia in finibus Sclavinie si legge in un documento del 824 publicato dal Ioppi nelle Mitth. des Inst. für österr. Geschichtsf. v. I, pag. 283, n. 5.

Qualcuno invece riferisce il Zellia alla Vallis Iulia (Gailthal) carintiana. Intorno poi al Medaria dello storico longobardo le opinioni sono ancor più discordi. Chi vi scorge Windisch-Matrei (Bethmann, Dimitz), chi Medgore (ted. Maglern), chi Möttling, e persino anche Matteria presso Cosina.

[44]) Dimitz, Gesch. Krains, I, pag. 100.

[45]) Chronicarum quae dic. Fredegarii, IV, 68 (Op. cit. II, 154). Anno 631/32:... Cum haec Dagoberto nunciasset, Dagobertus superveter iubet de universum regnum Austrasiorum contra Samonem et Winidis movere exercitum... etiam et Langobardi solucione Dagoberti in Sclavos perixerunt... Langobardi idemque victuriam optenuerunt et pluremum nummerum captivorum de Sclavos Alamanni et Langobardi secum duxerunt.

[46]) P. Diacono, De gestis Lang. V, 18–22.

Alcuni credono che la battaglia precedente a questa, in cui fu vinto il duca ribelle Lupo, cioè la battaglia « loco qui Fluvius dicitur »,

nel 718 presso Lauriana [47]) vinti in tre battaglie dal duca Pemmo. Nel 677 furono costretti dal cagano degli Avari loro signore [48]) ad una spedizione contro Tessalonica: da ultimo nel 738 il duca Ratchis penetrò nella stessa Carniola, e la saccheggiò tutta con grande uccisione di gente [49]).

Questa successione di guerre e di sconfitte, mentre fiaccava totalmente la forza degli Sloveni, *salvava* nei secoli VII ed VIII la nostra penisola da nuove scorrerie e depredazioni di questi popoli limitrofi.

---

fosse accaduta presso Fiume al Quarnero; ma la lettura dell'intero brano dimostra essere avvenuta nel Friuli stesso. Infatti nel c. 19 Grimoaldo chiama gli Avari « ut in Forumiulii contra Lupum ducem cum exercitu venirent »: vengono, e lo vincono « loco qui Fluvius dicitur. » Ed è per ciò che il BETHMANN, nella sua edizione di Paolo Diacono, annota (V, 19): Fluvius Frigidus in valle Wippach provinciae Krain; — ed il GREGORUTTI, L'antico Timavo, pag. 386: La stazione romana Fluvio Frigido in Paolo Diacono (V, 19) è chiamata semplicemente Fluvio.

[47]) P. DIACONO, De gestis Lang. VI, 45: Pemmo Foroiulianis praeerat Langobardis... Repente ei nuncius venit immensam Slavorum multitudinem, in locum qui Lauriana dicitur adventasse. Cum quibus ille iuvenibus super eosdem Sclavos tertio irruens, magna eos clade prostravit. Cum eisdem Sclavis in eodem loco pacis concordiam iniit, atque ex illo iam tempore magis ac magis coeperunt Sclavi Foroiulianorum arma formidare.

Che questa Lauriana debbasi ricercare nel Friuli (forse in Lavariano) e non nella Lovrana liburnica è evidente. Infatti che cosa avrebbe interessato al duca longobardo « che un immensa moltitudine di Slavi abbia irrotto su Lovrana », castello bizantino, dal quale lo separava tutta la Carsia allora provincia bizantina, e presidiata dal numerus tergestinus, per spingerlo ad accorrere sul luogo minacciato? Il RACKI nei suoi « Documenta » non fa menzione di questa battaglia, segno adunque ch'egli pure non la ritiene avvenuta presso Lovrana sul Quarnero. Il BETHMANN poi annota al detto passo di Paolo Diacono (VI, 45, n. 3): Lauriana ubi nunc vicus Spital prope Villach locum situm fuisse credunt.

[48]) RACKI, Monumenta, pag. 282.

[49]) P. DIACONO, De gestis Lang. VI, 52: Ratchis apud Forumiulii dux in Carniolam, Sclavorum patriam cum suis ingressus, magnam multitudinem Sclavorum interficiens eorum omnia devastavit.

Anche al confine dei Bavari gli Sloveni ebbero a sostenere non poche guerre, anzi nel 747 le costoro tribù che colà dimoravano furono da quelli in gran parte assoggettate. Dai Bavari passarono poscia sotto il dominio franco, quando nel 788 Carlo Magno pose fine all'indipendenza della Baviera, e colla guerra del 791-96 distrusse il regno degli Avari.

17. La trasmigrazione dei popoli però aveva spinto sino al confine dell'Istria, oltre alla stirpe slava degli Sloveni, anche quella dei Croati.

Verso il 620 o 630 [50]), quando adunque da varî anni erano cessate nella nostra provincia le incursioni dei Longobardi, degli Avari e degli Sloveni, i **Serbo-Croati**, scesi dai Carpazi, vennero al Danubio, d'onde penetrarono nella Dalmazia. I Serbi occuparono il paese a mezzogiorno della Cettinia, i Croati invece, per eccitamento dell'imperatore Eraclio, cacciarono gli Avari dalla Dalmazia, e col suo assenso si stanziarono nel paese tolto a questi, e precisamente fra la Cettinia la Culpa ed il piede dei Caldiera, avanzandosi nella parte montana, cioè lungo la vallata dell'odierno Reca, alquanto oltre il confine degl'Istriani [51]). Convertiti al cattolicismo, e battezzati, vissero in pace per terra e per mare colle popolazioni confinanti; anzi giurarono al pontefice di non fare giammai scorrerie sulle terre altrui [52]).

---

[50]) KRONES, Handbuch der Geschichte. Oesterreichs. Berlino 1866, vol. I, pag. 254; — GFRÖRER, Byzant. Geschichten, II, 16; — ZEUSS, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme. Monaco 1837, pag. 611.

[51]) Del confine fra l'Istria e la Croazia si tratterà in quella parte del presente Capitolo che discorre della costituzione militare bizantina.

[52]) COSTANTINI PORPHYROGENITI, De administrando imperio, ed. Bonn, cap. 31: Iussu (Heraclii) imperatoris Chrobati armis arreptis Abares ex illis locis expulerunt, et in ipsorum terra, quam etiam hodie tenent, sedes collocarunt..... Hi autem Chrobati baptizati extra limites propriae terrae non libenter aliis bellum inferunt.... S. Petro apostolo iuraverunt, nunquam se alienam terram armis invasuros, sed pacem habituros cum omnibus volentibus,.... quapropter neque sagenae ipsorum Chrobatorum, neque condurae unquam ad aliquem bello infestandum abeunt, nisi si quis eos adoriatur. Sed huiusmodi navigiis

Nè poteva essere altrimenti quando si pensi che sudditi di Bizanzio erano ora tanto i Croati, quanto i Dalmati e gl'Istriani, e che l'imperatore greco non avrebbe in nessun modo permesso che i primi invadessero ed occupassero senza il suo assenso altra provincia dell'impero. Quindi le relazioni in cui vennero a trovarsi questi Croati sudditi di Bizanzio verso l'Istria, pure provincia bizantina, erano ben diverse da quelle in cui si erano trovati gli Sloveni soggetti agli Avari ed ambedue nemici ai Greci: e mentre dagli Sloveni l'Istria ebbe a subire tre disastrose invasioni, della venuta dei Croati nella Dalmazia e del loro avanzarsi sino ai Caldiera, gl'Istriani probabilmente neppure si accorsero, se togli una maggiore vigilanza al confine orientale della penisola.

E di fatti la storia non registra neppure una scorreria da essi fatta nella nostra provincia.

18. Quando nell'alta Italia alla signoria dei Longobardi seguì quella dei Franchi, e furono debellati gli Avari, il duca Erico, che allora reggeva il Friuli, si mosse ad assoggettare anche gli Slavi. Una prima spedizione diretta probabilmente contro gli Sloveni alla Drava fu intrapresa con esito fortunato[53]; ma nella seconda, condotta contro i Croati, essendosi egli all'assalto del monte Laurento[54], situato fra Lovrana e

---

Chrobati, qui mercatus frequentant, ad emporia proficiscuntur, oppidatim circumeuntes Paganiam et sinum Dalmatiae Venetias usque.

Das Zeugniss des Purpurgebornen wird durch die Veneter Chroniken bestätigt. Così il GFRÖRER, Byz. Gesch. II, 28. — Cfr. anche RACKI, « Documenta », pag. 285 e seg.

[53]) DÜMMLER, Alt. Gesch. der Südslawen, pag. 348.

A questa spedizione si riferiscono i versi del patriarca Paolino (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 791):

> Barbaras gentes domuit saevissimas,
> Cingit quas Dravus...
> Dalmatiarum quibus obstat terminus.

RACKI, Documenta, pag. 298.

[54]) EGINARDO, Vita Caroli Magni (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. II): Carolus accepit tristem nuntium de Erici interitu, qui post multa proelia et insignes victorias apud Tharsaticam Liburniae civitatem, insidiis oppidanorum interceptus atque interfectus est. — Annales a. 799: Eodem

Tersatica, troppo imprudentemente avvicinato alle mura nemiche,

---

anno Ericus Dux Foroiuliensis post tot prospere gesta, iuxta Tarsaticam Liburniae civitatem insidiis oppidanorum oppressus est.

DANDOLO, Chron. VII, 13, 2: Henricus Dux Foroiulianus expoliato in Pannonia Hynringo Avarorum Principe, inextimabilem thesaurum eius Regi Carolo misit. Hic Henricus in Liburnia juxta Tarsacticam maritimam urbem insidiis oppidanorum occisus est.

In onore di questo valoroso duce, il patriarca d'Aquileia S. Paolino, amico di Carlo Magno e suo, dettava un poema (MANDRISIO, Opera S. Paulini pag. 252) i cui versi seguenti descrivono la morte del prode Erico:

v. 40. Liburnum litus quo redundant maria,
Mons inimice Laurentus qui diceris,
Vos super unquam imber, ros nec pluvia
Descendant; flores nec tellus purpureos
Germinet, humus nec fructus triticeos!
Ulmus nec vitem geminato pampino
Sustentet, uva nec in ramis pendeat!
Frondeat ficus sicco super stipite,
Ferat nec rubeis mala granis punica!
Promat hirsutus nec globus castaneas!
Ubi cecidit vir fortis in praelio
Clypeo fracto, cruentata romphea
Lanceae summo retunsona iaculo,
Sagittis fossum, fundis saxa fortia
Corpus ingesta contrivisse dicitur.

« Il Mons. Laurentus ornato di viti, di melagrani, di fichi e di castagni, onde anche oggidì è lieta Laurana, sta al dissopra di questa, ove esistono le rovine di antichissimo castello che gli Slavi chiamano knes-grad, ossia castello del principe ». Così il DE FRANCESCHI, Note storiche, pag. 85,

Siccome questo Mons Laurentus è situato non lungi da Tersatica, l'odierno Fiume, così Eginardo ed il Dandolo, che lo segue, indicano Tersatica quale il luogo ove accadde la battaglia; mentre S. Paolino, che si ferma a descrivere l'ultimo combattimento, meglio ne precisa il sito. Nello stesso anno periva vittima del suo ardimento l'altro campione di guerra, il conte Geroldo cognato di Carlo Magno; e probabilmente alla loro morte si riferiscono le parole che ALCUINO (Opera, I. 164) scriveva al successore di Geroldo nella Baviera: Nec se inconsulte tradat periculis, quomodo quidam sui antecessores fecerunt, et ideo improba morte perierunt; — e quelle che alla fine dello stesso anno 799 scriveva ad Arnone di Salisburgo: Ecce, quomodo recesserunt subito viri fortissimi qui terminos custodierunt etiam et dilataverunt christiani imperii.

cadde in un agguato e morì oppresso dalle frecce e dai sassi di quegli oppidani.

19. Non per questo però i Croati poterono sottrarsi alla signoria franca; li troviamo subito dopo subordinati al duca del Friuli Cadolao successo nel ducato al prode Erico.

Stando alla testimonianza del Porfirogenito si deve conchiudere, che l'elemento croato si fosse nel secolo ottavo e nono notevolmente ritirato dal confine istriano e si trovasse molto esiguo nel tratto di paese fra i Caldiera e la Lica; poichè, mentre il detto scrittore [55]) dalla Lica in giù ci nomina, nella Croazia, ben quattordici zupanie, nel tratto dalla Lica ai confini dell' Istria non ce ne sa indicare neppur una [56]), abbenchè quest' ultimo territorio comprenda quasi un terzo dell' intera provincia croata.

Le sconfitte sofferte per opera dei Franchi, le guerre sfortunate che più tardi ebbero a sostenere coi Bulgari, le rivoluzioni interne assieme alle lotte religiose, furono le cagioni per le quali decadde la potenza dei Croati anche nella Dalmazia, sino a che nel 877 vennero nuovamente sotto la signoria bizantina [57]).

Ed ora ritorniamo ai Longobardi.

20. Fu già detto come dopo l'irruzione del 602, intrapresa di comune accordo cogli Avari, il re longobardo, fallito anche questo tentativo di assoggettarsi l'Istria, conchiudesse pace coll' imperatore bizantino. Da quel tempo le relazioni fra le due contermini province dell' Istria e del Friuli continuano amichevoli lungo tutto il secolo settimo; tanto più che anche i Greci avevano rinunciato alla politica aggressiva [58]) sino allora seguita.

---

[55]) COSTANTINO PORF., De adm. imp. c. 30.

[56]) Laonde il DÜMMLER, Ueber die ält. Geschichte der Slawen scrive a pag. 372: Im Nordwesten wo Croatien in den Gebirgen sich noch oberhalb Istriens landeinwärts erstreckt haben soll, dürfen wir es etwa zu den Quellen der Kulpa ausdehnen, allein auch hier sind uns nördlich von einer zwischen Zengg und Sluin gezogenen Linie keine Ortschaften bekannt.

[57]) Per tutti questi fatti si può consultare il DÜMMLER, Op. cit. cap. IV; — ed il GFRÖRER, Byz. Geschichten, II, 73 e seg.

[58]) HARTMANN, Unters. pag. 14.

Quando il duca Rodoaldo fu costretto nel 673 a fuggire dal Friuli perchè un tale Cusfrido, ribellatosi a lui, aveva occupato Cividale ed il ducato, riparò nell'Istria, donde per mare passò a Ravenna e quindi a Pavia presso il re Cuniberto [59]).

Le cose però mutarono negli anni in cui la **lotta per le immagini**, apportando irrimediabile scissura fra l'Italia e Bizanzio, occasionò la ribellione dell'Italia bizantina con a capo il pontefice contro gl'imperatori iconoclasti. I Longobardi stimarono allora giunto il momento opportuno per allargare il loro dominio sulla intera penisola italica.

---

[59]) P. DIACONO, De gestis Lang. VI, 3: At vero Rodoaldus, quem apud Forumiulii praemisimus ducatum tenuisse, cum ab eadem civitate abesset, Ansfrit de castro Reunia ducatum eius absque regis nutu pervasit. Quo comperto Rodoaldus in Histriam fugit, ac deinde navigio per Ravennam Ticinum ad Cunibertum regem pervenit.

In contradizione col suesposto starebbe quanto il KANDLER scrive nel Cod. dipl. istr. a. 678: « Alachi fattosi re a danno di Cuniberto attorno il 692, e cacciato dal regno, riparava in Istria, e con Istriani recavasi in Friuli al campo di Coronata ove fu vinto. «

Il Kandler deve aver desunto il suo racconto da Paolo Diacono, De gest. Lang. V, 39. Ma di questa lezione v'hanno due versioni. Alcuni codici, i più scorretti, hanno Istria; altri, i migliori, e fra questi quelli usati dal Muratori (Rer, ital. script, I) e dal Bethmann-Waitz (Script. rerum langob. pag. 159) hanno Austria (vale a dire la parte orientale del regno, che comprendeva la Venezia ed il Friuli).) Chi poi legge attentamente tutto il racconto di Paolo Diacono si convince tosto che l'Istria è qui proprio fuori di luogo. Di fatti quando Alachi (allora duca di Brescia) si ribella a Cuniberto... « Alahis a Ticino egressus per Placentiam ad Austriam (Istriam?) rediit, singulasque civitates partim blanditiis partim viribus sibi socias ascivit. » Poscia, mentre stava alla Livenza nella selva Capulana e sente venire alla spicciolata l'esercito dei Friulani (Foroiulianorum exercitum) che doveva unirsi a quello del re, Alachis si porta verso di loro, e di mano in mano che li incontra li costringe ad unirsi seco lui. Venuti finalmente alla battaglia al campo Coronato, Paolo Diacono scrive: « Alahis et tota Austria, e contra Cunibertus cum suis venientes in campo... » Si potrà mai leggere qui col Kandler Istria invece di Austria?

Da ultimo, l'intervento di tutta l'Istria (bizantina) a favore d'un duca longobardo ribelle non avrebbe condotto a serie complicazioni fra i Greci ed i Longobardi?

21. E neppure l'Istria andò salva da tali complicazioni. Giunto in Italia (a. 725) l'ordine dell'imperatore Leone di allontanare dalle chiese le sacre immagini, e minacciato in pari tempo il pontefice di deposizione ove si fosse opposto ai voleri imperiali, questo editto e questa minaccia, non appoggiate dalla necessaria forza militare, furono il segnale di rivolta in tutta l'Italia bizantina. Il papa si armò contro l'imperatore quasi contro un nemico, e scrisse a tutte le chiese si guardassero i fedeli dall'obbedire a tanta empietà. A Roma furono abbattute persino le statue del sovrano, e trucidati quei legionarî che tentarono di distruggere le sacre immagini.

E gl'Istriani pure, militi e cittadini, come i Veneti e gli altri Italici, si dichiararono apertamente per il pontefice e le immagini, opponendosi anche colla forza all'esecuzione del decreto imperiale ed agli ordini dell'esarca di Ravenna: anzi i duci fedeli all'imperatore furono cacciati, ed in loro luogo eletti dei nuovi, devoti al culto delle immagini [60]).

22. Da quest'aperta lotta fra gl'Italici e l'imperatore, il maggiore vantaggio derivò dapprima al re longobardo Luitprando. Egli occupò varie città dell'Emilia e della Pentapoli e temporariamente anche Ravenna. Il re **Astolfo,** che lo seguì nel governo, assoggettate al suo dominio [61]) Ravenna

---

[60]) Vita Gregorii II, c. 17: Iam contra imperatorem quasi contra hostem se armavit renuens haeresim eius, scribens ubique: caveri se Christianos, quod orta fuisset impietas. Igitur permoti omnes Pentapolenses atque Venetiarum exercita contra imperatoris iussionem restiterunt... ita ut anathemate Paulum exarchum vel qui eum direxerat eiusque consentaneos summitterent. Spernentes ordinationem exarchi sibi omnes ubique in Italia duces elegerunt.

L'Hartmann, Untersuch. pag. 23 comprende nelle Venezie del Cronista anche la provincia d'Istria: — Il Leo, Storia d'Italia, II, 5, 1, scrive: La parola exercitus significa qui gli abitanti divisi in scholae o corporazioni sotto i rispettivi capi. Gli ufficiali che li comandavano erano appellati tribuni. — Cfr,. anche Gibbon, Storia della decadenza dell'impero romano v. IX, c. 49, pag. 284; — e Romanin, Storia documentata di Venezia, I, 110.

[61]) Muratori, Antiquitates italicae, Dissert. LXVII.

e l'esarcato, nel luglio 751 fece entrare le sue milizie anche nell'Istria. Disfatte le truppe bizantine che vi stavano di presidio, occupò la provincia intera [62]).

§. 3.

1. Fermiamoci ora alquanto, giacchè l'argomento lo richiede, a studiare la **costituzione politica** del nostro paese durante questo periodo di tempo, tanto più che in nessuna provincia lo sviluppo della costituzione bizantina si effettuò, al dire dell'Hartmann [63]), con tanta conseguenza e continuità quanto nell'Istria; ed in secondo luogo perchè possediamo di quest'epoca due preziosi monumenti, le Epistole di S. Gregorio Magno e gli Atti del placito al Risano. Questi Atti sono di sì grande importanza per la storia della nostra provincia e per quella dell'Italia tutta, che l'illustre storico tedesco succitato, dopo di avere studiata la costituzione bizantina dalle testimonianze che rimangono nelle carte possedute dalle varie terre italiche, comprova la veridicità delle sue conclusioni confrontandole [64]) sempre col contenuto di esso Placito. Il Waitz, nella sua Storia della costituzione tedesca, chiama questi Atti uno dei documenti più importanti della storia di Carlo Magno [65]). Perciò

---

[62]) Chronicon Salernitanum (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. V, pag. 471): Post hunc in regnum elevatus est Aystulfus, vir per omnia astutissimus et ferox. Per idem tempus Euthicius Romanorum patricius se Aystulfo tradidit, simulque Comiaculum, atque Ferrariam seu et Istriam pugnando obtinuit.

[63]) HARTMANN, Unters, pag. 61. Cfr. la nota 64.

[64]) HARTMANN, Unters. l. c.: Am besten kann man den Weg, der in der angegebenen Richtung zurückgelegt wurde, ermessen, wenn man mit den dargelegten Anfängen den Zustand von Istrien im 8. Iahrhundert vergleicht, weil sich in dieser Provinz die Entwicklung vielleicht am ungestörtesten und consequentesten vollzogen hat, und weil wir über die letzte Zeit der byzantinischen Herrschaft namentlich durch eine Enquête, welche in karolingischer Zeit angestellt wurde, gut unterrichtet sind.

[65]) WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte v. III, 4, pag. 488: Eins der interessantesten Actenstücke zur Geschichte Karls.

questi Atti saranno anche per noi, assieme alle Epistole di S. Gregorio, la pietra angolare delle nostre ricerche storiche.

2. La dominazione ostrogota aveva rispettato in tutta l'Italia le istituzioni municipali romane [66]); cosicchè, quando Belisario tolse l'Istria agli Ostrogoti, la divisione amministrativa e la costituzione municipale trovavansi, meno poche eccezioni, in quello stato istesso in cui erano negli ultimi anni dell'impero.

3. Sotto il nuovo governo bizantino la provincia d'Istria fu retta, come per lo passato, da funzionarî civili (iudices provinciae), le cui attribuzioni vennero anzi dall'imperatore Giustiniano, nella sua Sanzione prammatica, nettamente separate da quelle delle autorità militari (iudices militares): quelli erano investiti dell'amministrazione civile e della giurisdizione sugl'indigeni (Romani), dacchè nello stato romano i poteri amministrativo e giudiziario andavano sempre congiunti in una sola mano; le autorità militari invece, oltre al comando delle truppe, avevano anche la giurisdizione sulle milizie [67]).

Laonde a capo dell'intera provincia sarà stato [68]) nei primi decenni del dominio bizantino un **duca** (dux) ed un **maestro dei militi** (magister militum), il primo investito della potestà giudiziaria ed amministrativa, il secondo dell'autorità militare; mentre nelle singole città l'autorità governativa era esercitata da un **conte** [69]) dipendente dal duca, e da un **tribuno** subordinato al maestro dei militi.

---

[66]) CASSIODORO, Variarum VII, 11; — HEGEL, Storia della costituzione, I.

[67]) DIEHL, Etudes. pag. 5: Dans l'Italie reconquise, l'empire d'Orient sembla s'être donné pour tâche de rendre aux populations l'exacte image de l'empire romain tel qu'elles l'avaient autrefois connu. — Cfr. anche Op. cit. pag. 83; — HEGEL, Storia della cost. I, 128.

[68]) C. CALISSE, Il governo dei Bisantini in Italia. pag. 310 e seg.

[69]) Fra il 558-60 Il pontefice Pelagio I scriveva ad « Anilani comiti » raccomandandogli i suoi legati, il presbitero Pietro ed il notaro Proietto. (JAFFÈ, Reg. pont. n, 1026; — MANSI. Conc. coll. IX. 735). Siccome questi due legati erano dal papa mandati nell'Istria alla residenza del vescovo Macedonio (JAFFÈ, Op. cit. n. 1025) per interdirgli l'amministrazione dei beni ecclesiastici, è probabile, se questo Macedonio fu realmente vescovo di Capodistria, che il suddetto Anilano sia stato il

4. Le città continuarono a governarsi da sè e ad avere propria curia [70]). Le attribuzioni però di questi curiali erano scemate in guisa da divenire pressochè insignificanti [71]), essendo passate le più essenziali di esse nelle mani o del curatore od in quelle del difensore (defensor civitatis). Tutti questi magistrati venivano scelti dai provinciali, e fra i provinciali [72]).

Questo diritto di elezione venne confermato nel 554 anche dalla Prammatica dell' imperatore Giustiniano, e nel 566 colla Novella di Giustino II, per la qual legge la elezione del iudex provinciae e delle somme cariche cittadine, in ispecie del difensore, era riserbata ai vescovi ed ai primati della provincia, cioè alle persone più ragguardevoli per censo ed offici, mentre la conferma spettava all' imperatore od alle competenti autorità [73]).

5. L'imperatore Giustiniano si era inoltre ed in particolar modo adoperato ad accrescere l'autorità del **difensore** (defensor

---

conte bizantino, cui in quel periodo di tempo era affidato il governo della surricordata città di Capodistria.

[70]) Che a Trieste vi esistesse la curia nei primi decenni della dominazione bizantina, lo comprova una iscrizione del 571 in cui è ricordato un « Maurentius vir illustris », il quale titolo di vir illustris apparteneva appunto ai decurioni. — MOMMSEN, Corp. inscrip. lat. V, 694; — KANDLER, Archeogr. triestino, I, 127; — DIEHL, Etudes, pag. 313.

[71]) « I curiali, sempre un ceto per eredità, sempre una casta esclusiva, obbligata a coprire le cariche municipali, a raccorre le imposte sull' intero territorio municipale, legata allo stato ed alla curia per il patrimonio, esclusa da ogni ufficio di stato, perchè questo non li sottragga alla curia. » Così HEGEL, Storia della cost. I, 4, pag. 82; — DIEHL, Etudes, pag. 85.

[72]) DIEHL, Etudes, pag. 102: — HEGEL, Storia della cost. I, 5, pag. 98.

[73]) GIUSTINIANO, Pragm. Sanct. 12: Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem, ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio: litis etiam codicillis per competentem iudicem eis praestandis.

Cfr. su questo § della Prammatica, HEGEL, Storia della cost. I, 5, pag. 103; — HARTMANN, Unters. p. 41; — GIUSTINO, Coll. I, Nov. 5. Basil. VI, 3, 43; — ZACHARIÄ v. LINGENTHAL, Gesch. des griech.-röm. Rechts, § 91, pag. 378.

civitatis), affinchè meglio potesse curare gl'interessi della comunità cui era preposto, e difendere il municipio contro gli abusi degl' impiegati governativi [74]). A tale scopo gli assicurò una certa indipendenza dal luogotenente provinciale, dal quale non poteva essere nominato, nè deposto [75]), ed obbligò i più ragguardevoli cittadini a coprire alternativamente ogni due anni tale carica [76]).

Il difensore aveva la presidenza della curia, giudicava in oggetti civili sino a 300 solidi, ed aveva la bassa giustizia criminale. I casi più gravi spettavano al giudice provinciale.

Ad onta di tutto ciò i difensori non poterono conseguire l'importanza e l'influenza che l'imperatore desiderava loro attribuire; ed essi pure ebbero la sorte di tutte quelle magistrature, che dovevano la loro vitalità ad una certa autonomia municipale. Perirono affogate dal burocratismo, che non soffriva vicino a sè alcuna istituzione altrimenti foggiata, e non riconosceva che una grande macchina dello stato da un lato, e dei sudditi dall'altro, sino a che poscia egli stesso dovette cedere il posto al militarismo [77]).

6. Un sensibile cangiamento dovette succedere nella costituzione provinciale bizantina quando i Longobardi, calati in Italia, occuparono la parte settentrionale e centrale di quella penisola e fortemente vi si stabilirono. Allora l'obbiettivo principale del governo di Costantinopoli si fu di preservare le province rimaste in suo dominio dal pericolo di cadere in mano del nemico.

---

[74]) HEGEL, Storia della cost. I, 5, pag. 98.

[75]) Lo poteva deporre soltanto il prefetto d' Italia e poscia l' esarca sulla proposta della suprema autorità provinciale. Cfr. COHN, Die Stellung der byz. Statth. pag. 3.

[76]) SAVIGNY. Storia del diritto romano, c. 2, pag. 52.

L' HARTMANN, Unters. pag. 46 e 150, basandosi su di una lettera del papa S. Gregorio (Epist. IX, 10) credette di provare l' esistenza di un difensore a Cittanova. Ma il « castellum quod Novas dicitur » della succitata lettera pontificia non è la nostra Cittanova, bensì, anche secondo il CAPPELLETTI (Le chiese d' Italia, vol IX, pag, 492), « il castello delle Nove » che probabilmente esisteva sui lidi caprulani prossimi al Tagliamento, ed ora distrutto.

[77]) HARTMANN, Unters. pag. 46.

Ne venne di conseguenza che l'autorità e l'importanza dei comandanti militari si accrebbe per la forza stessa delle circostanze; che lo stato d'assedio, divenuto permanente, allargò la loro sfera d'azione. L'autorità civile, passata in seconda linea e subordinata all'amministrazione militare, finì da ultimo [78]) col perdere a vantaggio di questa le sue più essenziali attribuzioni governiali; cosicchè dell'antico potere non le rimase che la sola amministrazione della giustizia, ed anche questa non senza molteplici restrinzioni. Sotto la pressione di circostanze locali piuttosto che per l'effetto d'una riforma generale e premeditata, le antiche circoscrizioni civili si *trasformarono* progressivamente *in grandi governi militari;* ed in particolar modo nelle province che stavano alla frontiera, la primitiva amministrazione civile venne subordinata all'autorità militare. Così ebbe principio quella forma di governo chiamata **Thema** dagli storici bizantini [79]).

7. Nessuna provincia trovavasi esposta a maggior pericolo per la vicinanza del nemico, e nel maggiore isolamento rispetto al governo centrale, quanto l'Istria, staccata com'era dalla rimanente parte dell'esarcato. Quindi ben presto anche qui, il potere militare venne ad occupare il primo posto [80]) nel governo della provincia, ed in quello delle singole città, e ad assorbire pressochè tutte le attribuzioni precedentemente spettanti all'autorità civile.

---

[78]) RAMBEAUD, L'empire grec au X siecle. Parigi 1870, pag. 186; — DIEHL, Etudes, pag. 85.

[79]) DIEHL, Etudes, pag. 2. — Scrive C. CALISSE, Il governo dei Bisantini in Italia, pag. 280: Nessuno può dirsi esclusivamente autore delle modificazioni, che furono introdotte nel governo della penisola: tutti vi ebbero parte, e, più che dai governanti, i cambiamenti ebbero origine dalle condizioni del paese.

[80]) HARTMANN, Untersuch. pag. 53 suppone che già l'imperatore Giustiniano abbia formato ai confini della Venezia una specie di Marca orientale, cui egli chiama « istrisch-venetianische Ostmark » a tutela del confine d'Italia contro i Longobardi stabiliti nel Norico e nella Pannonia; e che d'allora, e non soltanto dai tempi di S. Gregorio Magno, vi fosse in questa provincia un comandante militare col relativo corpo di truppe.

Le lettere del pontefice S. Gregorio Magno ci dimostrano come questo accentramento del potere nelle mani dell'autorità militare fosse in gran parte compiuto prima che finisse il secolo sesto [81]).

E di fatti negli ultimi decenni di questo secolo l'Istria formava già un vero **distretto militare,** ed aveva a luogotenente provinciale il **Maestro dei militi** (Magister militum)[82]) subordinato direttamente all'esarca di Ravenna [83]), da lui nominato ed incaricato [84]) non solo del comando militare [85]), ma anche dell'amministrazione civile[86]) dell'intera penisola istriana. Tutti

---

[81]) Nelle Epistole di S. GREGORIO, troviamo ricordati nell'Istria i Magistri militum Basilio (Ep. V, 46), Mastalone (Ep. V, 47) e Gulfario (Ep. IX, 93).

[82]) S. GREGORIO M., Epist. IX, 93: Gulfari magistro militum (dell'Istria). — Negli «Atti del placito al Risano» (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 804) si legge: Quando Patriarcha in civitatem (Polam) veniebat..... aut aliquo placito cum Magistro Militum Graecorum habere.... Ipatus in omni loco secundum illum Magistrum militum procedebat..,. Et ipsi (Istrienses) detulerunt Breves per singulas civitates vel castella, quos tempore Constantini seu Basilii Magistri militum fecerunt.

Che questo titolo di Magister militum corrisponda interamente a quello di Dux usato in altre province italiche, lo dimostra il DIEHL, Etudes, pag. 24 e 27; — l'HARTMANN, Untersuch. pag. 57.

[83]) S. GREGORIO M., Epist. IX, 95: Callinico Exarcho Italiae. Dopo avergli comunicato il contenuto delle lettere ricevute dall'Istria, gli scrive: Sed magis in omnibus auxilium vestrae tuitionis inveniant: — XIII, 33: Smaragdo Patricio et Erarcho.... Directis itaque Excellentiae vestrae iussionibus his qui in Histriae partibus locum vestrum agere, Deo auctore, noscuntur, districtius iubetote quotinus.... JAFFÈ, Reg. Pont. n, 1901, giugno 603; — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 603.

[84]) HARTMANN, Untersuch. pag. 57 scrive che il primo atto dei ribelli era di cacciare i vecchi duchi ed eleggerne dei nuovi (cfr. la nota 53: crede però (pag. 62) che, dopo la rivoluzione degli iconoduli, soltanto i tribuni elegessero il duce. È un fatto però che l'imperatore Lodovico il pio, confermava nel 815 agli Istriani il diritto di eleggersi «Rectorem et Gubernatorem secundum legem antiquam.

[85]) COSTANTINO PORFIROG. De adm. imp. 27, 121: Sciendum est quod magister militum Romanorum lingua significat praefectum exercitus.

[86]) S. GREGORIO M., Epist. IX, 93: Gulfaro Magistro militum (Histriae). Cognovimus quod inter curas iniunctae vobis gubernationis illarum partium, praecipuam de animarum lucris sollecitudinem habeatis....

gl'impiegati erano a lui sottoposti. La sua residenza era la città di Pola, allora capitale dell' Istria [87]).

E nello stesso modo, e per la ragione istessa, per la quale l'amministrazione civile della provincia intera venne commessa all' autorità militare, in progresso di tempo l' amministrazione delle città e degli altri luoghi maggiori passò quasi interamente dalle mani dei difensori e degli altri publici funzionarî in quelle [88]) dei Tribuni, o dei Vicari, oppure dei Lociservatores, magistrati che portavano genericamente [89]) anche il nome di Iudices, e stavano subordinati al maestro dei militi.

---

[87]) Che i Themata avessero propria capitale lo dice COSTANTINO PORFIR. De Thematibus I, 18, 41.

Nel placito al Risano (a. 804), il primo che prende la parola a nome degli Istriani è il « Primas polensis » il quale dice: quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo placito cum Magistro militum Graecorum habere. — Negli atti del Sinodo mantovano tenuto nel 827 e riportati dal RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag. 417 si legge: et populi polensis, quae civitas caput est Istriae. — S. PAOLINO patr. di Aquileia nella sua Ode in morte del duca Erico del Friuli. (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 791) per indicare l' Istria tutta, nomina la città di Pola.

Nel 725 il vescovo di Pola Pietro, morto il patriarca Donato, passa arbitrariamente sulla cattedra di Grado (ad Ecclesiam transiit); — nel 806 il patriarca Fortunato di Grado viene ricompensato della perdita della dignità patriarcale col vescovato di Pola; segno evidente che tale vescovato era considerato il primo ed il più onorifico della provincia.

[88]) KANDLER, Cod. dipl, istr. a. 804. Nel Placito al Risano gli Istriani ai Messi imperiali: Ab antiquo dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu Vicarios, nec non Locoservatores.

Actus Tribunati significa la carica del tribunato. HEGEL, Storia della cost., II, 3, 163; — LEONE III, Epist. 51 (CENNI, Cod. carol., 54).

[89]) Placito al Risano: .... Deinde interrogavimus Iudices de aliis Civitatibus sive Castellis, si veritas fuisset ita.... Iudices una cum populo veniebant cum signis.

Che in questo tempo col nome di Iudices si comprendesse ogni autorità civile e militare, lo dimostra HEGEL, Storia della cost. III, 155, 2; — WAITZ, Deutsche Verfassungs. vol. III, pag. 408, n. 1; — DIEHL, Etudes pag. 139 e 313; — FICKER, Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens, v. III, n. 431, p. 6.

8. La provincia si divideva [90]) in **civitates,** città maggiori ch' erano pur anco sede del vescovo [91]), la cui diocesi coincideva di regola col territorio della città stessa [92]), ed in **castella,** città minori o terre fortificate. Città erano: Pola e Trieste colonie antiche rinnovate negli ultimi tempi della Republica, Parenzo colonia augustea, Cittanova (Neapolis o Emonia), Giustinopoli (Capodistria) municipio di cittadini romani, e Pedena, che nell' antico vescovato reca testimonianza della sua nobile condizione. Castella (dette Terre all'epoca veneta) erano: Muggia vecchia, Pirano, Umago, Rovigno, Albona, Montona, Pinguente e Nesazio (al porto di Badò) [93]).

Havvi ragione a ritenere che le prime, vale a dire le città, fossero rette da **Tribuni** [94]); le altre, meno rare eccezioni [95]), da **Vicari**; [96]) e che a questi fossero subordinati i **Locoservatores,**

---

[90]) Placito al Risano: ... tunc eligimus de singulis Civitatibus seu Castellis homines capitaneos... Detulerunt Breves per singulas Civitates vel Castella... Iudices de aliis Civitatibus sive Castellis.

[91]) DIEHL, Etudes, pag. 12,

[92]) HEGEL, Storia della costituzione, V, 322.

[93]) Cfr. anche KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 804, Commento, pag. 9.

[94]) DIEHL, Etudes, pag. 113: Une formule du Liber Diurnus (p. 157)... semble indiquer de la sorte que dans toute cité épiscopale se trouvait un tribunus.

[95]) HARTMANN, Untersuch. pag. 166.

[96]) All' epoca longobarda e franca, i vicari non erano i luogotenenti dei gastaldi o dei centenarî, ma bensì magistrature di pari grado dipendenti direttamente dal conte e come quelli a capo d' un distretto, soltanto con titolo diverso. (WAITZ, Deutsche Verfassungsg. III, pag. 393, n. 2). Perciò è probabile che anche nell' Istria i vicarî non fossero i sostituti dei tribuni, ma un magistrato a sè.

HARTMANN, Untersuch. pag. 61 e 157 suppone trattarsi qui soltanto di vicari dei numeri, ed egualmente anche di locopositi e di domestici dei numeri.

Nell' insurrezione ravennate però al principio del secolo 8,° troviamo dall' AGNELLO (Storia di Ravenna, c. 39) diviso il popolo insorto in undici numeri o bandi, ciocchè dimostra che i vicari, i locopositi ed i domestici dei numeri significano le varie cariche militari subordinate al tribuno nelle città e castella; giacchè specialmente in quest' ultime, come nota anche l' HARTMANN, Op. cit. pag. 62, gli abitanti ed i difensori si fondevano in un sol tutto. Egli stesso scrive a pag. 70: Den Vicariaten entsprechen die castra.

luogotenenti [97]) di ambedue queste cariche militari nelle località ove essi non risiedevano, oppure nella loro assenza. Questi magistrati erano scelti di solito annualmente fra i provinciali dai vescovi e dagli altri maggiorenti (primates) del rispettivo territorio giurisdizionale [98]).

9. Il **tribuno** era in primo luogo il comandante militare della città o castello ove risiedeva e del circostante distretto, il

---

[97]) I locoservatores non sono i custodi di una singola località, ma i viceagentes, i iudices vicanei rappresentanti i giudici in tutti gli affari amministrativi e giudiziarî in quelle località ove questi non risiedevano. — GIUSTINIANO, Nov. 4, c. 8; Nov. 15, c. 2; Nov. 134, c. 1 e 2. — Sono perciò da considerarsi quali veri luogotenenti dei magistrati superiori, ed il loro titolo equivarebbe a quello dei locopositi che troviamo in questi tempi usato presso i Longobardi ed i Franchi. — Cfr. Capitul. Langob. c. 7 e 9; Capitul. 801, c. 7; — WAITZ, Deutsche Verfassungsg. III, pag. 403.

Che cosa fossero i domestici e quali le loro attribuzioni, è difficile stabilirlo neppure per approssimazione; giacchè sotto questo titolo troviamo una serie di magistrati tanto nell'Oriente, quanto nell'Occidente, magistrature superiori ed inferiori, militari e civili, secolari ed ecclesiastiche. La formola solita presso i re di Francia era: Rex omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, vicariis, domesticis, vel omnibus missis nostris discurrentibus. — Cfr. Capitul. 5 a. 806, c. 19; — DU CANGE, Glossarium alla voce « Domestici ».

Siccome però troviamo a Ravenna un domesticus numeri (HARTMANN, Op. cit. pag. 157), è probabile che anche questa fosse un' autorità militare subordinata alle precedenti.

[98]) Cfr. la Prammatica di Giustiniano, a. 554, cap. 12.

Così usavasi anche nella Venezia, come si legge nel Chronicon venetum (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. VII), pag. 11. — L' imperatore Lodovico il pio in conformità al deciso del Placito dell' 804, conferma agl' Istriani nel 815 il diritto di eleggersi, « secundum legem antiquam », i magistrati (... Abbates, seu Tribunos, et reliquos ordines, licentiam habeatis eligendi.) Mentre il BETHMANN-HOLLWEG, Ursprung der lombardischen Städtefreiheit, Bonna 1846, sostiene a pag. 187-88 il concorso degli abitanti nella nomina del tribuno, DIEHL Etudes pag. 116, basandosi specialmente sull' Epist. IX, 99 di S. Gregorio, lo nega.

Il passo degli Atti del nostro placito al Risano: et qui volebat maiorem honorem de tribuno ambulabat ad imperium quod ordinabat illum Ipato, comproverebbe indirettamente che la nomina del tribuno venisse fatta dalla popolazione.

duce del battaglione territoriale (numerus) corrispondente[99]. A lui era affidata la custodia della città, la guardia delle mura, la costruzione delle opere necessarie alla difesa; assieme gli era inoltre commessa l'amministrazione civile nelle sue attribuzioni principali, vale a dire il potere giudiziario e la cura delle imposte[100]. Ad ogni tribuno erano assegnati cinque o più «escusati»[101]) per il suo servizio personale.

Chi poi, per ragione di merito o di censo, ambisse una onorificenza superiore a quella di tribuno, poteva rivolgersi all'imperatore, e da lui ottenere il titolo d'**ipato**[102]), cioè di console.

---

[99]) HARTMANN, Untersuch. pag: 57. — Sul numerus cfr. MOMMSEN, Hermes XIX, pag. 119 e seg. — Sulle relazioni fra il tribuno ed il numero C. I XII, 37, 19. Nov. Theodos. de am. mil. fori praescr.

[100]) Codex Iustin. I, 27, 2; — S. GREGORIO M., Epist. II, 31 ; VIII, 18; IX, 51, 99, 102; XI, 24; — DIEHL, Etudes, pag. 114 e segr; — HEGEL, Storia della costit. II, 3, pag, 60: I tribuni non erano semplici impiegati militari, bensì presidenti locali ed impiegati amministrativi. Il più bell' esempio sono i tribuni delle isole veneziane... Allorchè la vita politica e civile dei Romani e Longobardi si andò sempre più assimilando, i tribuni tennero quello stesso posto che gli Sculdasci o giudici pedanei presso i Longobardi (ed i Centarchi presso i Franchi). — DIEHL, Etudes, pag. 118: L'exemple de l'Istrie est particuliérment significatif pour demontrer la perpétuité du tribunat urbain. — Vedi anche HARTMANN, Untersuch. pag. 61, e specialmente gli esempi tratti dal Chronicon venetum pag. 37 e 35, ch' egli riporta a pag. 157.

[101]) Atti del placito al Risano:.... Graecorum tempore omnis tribunus habebat excusatos quinque et amplius.

Come i tribuni, così troviamo anche a Venezia questi excusati, i quali erano addetti al servizio personale del doge. DANDOLO, Chron. VIII, 5, 34:... gentibus aliquibus ad servitia Ducis deputatis, qui Excusati ducatus dicti sunt.

Degli excusati fa menzione anche il privilegio del re Ugo concesso nel 929 al vescovo di Trieste (KANDLER, Cod. dipl. istr.): aut suos liberos vel commendatos aut excusatos vel servos: — e ne parla anche il documento del re Enrico al vescovo di Trieste Adalgero 30 dec. 1040 (KANDLER, op. cit.): eiusdem ecclesiae massarios, excusatos vel mendatos colonos liberos aldiones suos;... sed liberos massarios excusatos vel commendatos quos....

[102]) Atti del placito al Risano:.... et qui volebat maiorem honorem habere de Tribuno, ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ipato.

Questo titolo, come quello di patrizio, non conferiva alcun potere, ma indicava soltanto uno dei gradi della nobiltà antica, immaginata dalla corte bizantina; era un titolo onorifico che poteva accompagnarsi all'esercizio di una carica amministrativa, ma da per sè non designava nè una magistratura, nè una classe sociale.

All' ipato spettava sempre il primo posto dopo il maestro dei militi. Con tale onorificenza l' imperatore sodisfaceva alla vanità dei publici funzionari e dei grandi possidenti, e si assicurava così sempre più della loro devozione.

10. Molti di questi ipati ed anche varî fra i maestri dei militi donarono parte dei loro beni allo stato: e queste donazioni contribuirono ad aumentare, anche nella nostra provincia, i latifondi appartenenti al fisco. Gl'ipati Maurizio e Teodoro, i maestri dei militi Stefano e Basilio sono ricordati per questi loro lasciti [103]). I iudices, vale a dire i funzionarî imperiali, e gl' ipati, cioè i grandi proprietarî rivestiti di auliche dignità, formavano la classe degli optimates.

11. Anche nell' Istria troviamo divisa la popolazione libera **in tre classi**: clero, possidenti e popolo. — « Radunatis episcopis et reliquis primatibus vel populo provinciae Istriensium » si legge negli Atti del placito al Risano.

Il clero, con a capo il vescovo, formava il ceto più distinto; seguivano i possidenti (possessores) o nobili, a capo dei quali stava [104]) nei primi tempi dell' epoca bizantina in ogni provincia dell' impero, e nell' Istria probabilmente anche durante tutto il periodo greco, l' ordo decurionum, vale a dire la curia, nella quale i decemprimi erano dagli altri distinti

---

Tunc ille qui Imperialis erat Ipatus, in omni loco secundum illum Magistrum militum procebat.

S. Gregorio racconta (Ep. II, 53) che un tal Venanzio, essendo ricco, ma sprovvisto di ogni titolo di onore, chartas consulatus petiit: e per averle, triginta auri libras transmisit ut ei debeant comparari.

[103]) L. cit..... item possessionem Stephani Magistri militum..... Mauritii Ipati, seu Basilii Magistri militum, instar et de Theodoro Ipato.

[104]) Diehl, Etudes, pag. 305.

col titolo di primates [105]). Questo titolo serviva pur anco a significare gli uomini più ragguardevoli del municipio [106]).

Veniva in fine il popolo (cives honesti, viri strenui), diviso nelle corporazioni (scholae) di arti e mestieri, Ogni scuola aveva nella città il proprio quartiere, come mostrano le moltissime vie che portano ancora il nome delle diverse arti [107]).

12. Ogni giorno si andava facendo più triste in questo periodo di tempo la sorte dei piccoli possidenti. Aggravati dal peso delle imposte e dalle contribuzioni di guerra, o costretti a preferire la semiservitù del cliente ad una libertà così piena di aggravi, di pericoli e d'ingiustizie, cedevano essi i loro beni ai più potenti e privilegiati, ritenendone per sè il possesso « precario ». Divenivano in tale maniera quasi vassalli del nuovo padrone, e dovevano militare al suo seguito.

Ad onta delle proibizioni imperiali, che in questa nuova forma di clientela vedevano un danno non piccolo per il publico erario, questa subordinazione dei piccoli proprietarî si andò

---

[105]) Codex Theodos. c. 4. De decurion.:.... cum in consilium primates municipesque coguntur.

[106]) IUSTINIANI, Pragm. § 12: Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendo. — Liber pontificalis, 156: iudices una cum primatibus exercitus; — 158: primates iudicum. — I primates urbis li troviamo ricordati nel Chronicon venetum, 28 e nel DANDOLO, Chronic. p. 155.

Nei patti conchiusi fra l'imperatore Lotario ed il doge veneto a Pavia il 23 febbraio 840 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) si legge: et cum omnibus locis his habitantibus tam Episcopis et Sacerdotibus quam Primatibus, seu reliquo Populo et cuncta generalitate ad Ducatum veneticum pertinente.

DIEHL, Etudes, pag. 306 chiama i Primates « les hauts dignitaires de l'aristocratie administrative »; — ed a pag. 312 scrive: Au haut de la hiérarchie sociale se trouve la classe noble, une aristocratie des seigneurs et des grands propriétaires, que les historiens appellent indiferentment les grands (proceres), les nobles (nobiles), les seigneurs (seniores), les premiers (primores, primates) et dans laquelle tend a se fondre l'ancien ordo decurionum.

[107]) C. CALISSE, Il governo dei Bisantini in Italia, pag. 325.

estendendo anche nell' Istria [108]), a danno della libertà personale, e della coltura del suolo.

13. Ogni **città** formava un comune autonomo con proprio consiglio [109]) municipale (congressus o curia), composto di tutti coloro che avevano occupato una carica onorifica, e dei maggiori censiti. La sua giurisdizione si estendeva [110]), oltre che

---

[108]) Atti del placito al Risano: Liberos homines nec nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste àmbulare... Liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem Domini nostri faciunt.

Il Du Cange spiega nel suo Glossarium la voce Commendatus: Vassallus Domino fidelitate ac dominio astrictus.

[109]) L. cit.: Habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu Vicarios, nec non Locoservatores, et per ipsos honores ambulabant ad communionem et sedebant in congresso unusquisque per suum honorem.

Abbenchè l' opinione più accettata voglia che la curia municipale sia venuta a cessare nella prima metà del secolo VII (Dhiel, Etudes, pag. 108; — Hegel, Storia della costit. II, pag. 192), pure il passo surriferito sembra autorizzarci ad ammetterne nell'Istria la continuazione sino al finire della signoria greca.

[110]) Atti del placito al Risano:... Abstulit nostros casinos, quos nostri parentes secundum nostram consuetudinem ordinabant.... Tullit nobis casalia inferiora.... Nunquam aliquis vim tullit inter vicora nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum.

Qualcuno in luogo di vicora lesse nicora. Il Kandler (Cod. dipl. istr. a. 804, Comm. pag. 9) scrive in tale proposito: Vicora è manifestamente la frequentatissima declinazione alla greca o bizantina di vicus.... i quali vici erano le frazioni maggiori dei territori politici, erano conformati a comuni ed avevano i loro magistri, il cui nome durò fino ai giorni nostri in Istria in meriga siccome capo di villa, ed avevano consigli sotto nome di vicinie, siccome i chiamati al consiglio dicevansi vicani ».

Ed a ragione. Troviamo scritto anche nel Capit. Long. c. 8 emanato da Pipino nell'anno 782: Iudex unusquisque per civitatem faciat iurare ad Dei iudicia homines credentes iuxta quantos praeviderit, seu foris per curtes vel vicoras mansuros, ut....

Nel Glossarium del Du Cange leggiamo significare casalia inferiora un mucchio di case, o le ville suburbane. Così Falcandus: Duas ei villas optimas, quae Siculi casalia vocant, dari fecit. — Casalia quae in Gallico villae dicuntur.

sulla città, anche sulle borgate (vicoria, casinos), e sulle aggregazioni minori (casalia inferiora). La città ed il suo territorio, o distretto, costituivano *un solo tutto amministrativo*, la cosiddetta « civitas », non esistendovi allora separazione o contrasto fra città e contado, separazione non ammessa dalla costituzione romana bizantina, nè dalla longobarda, e che venne a formarsi soltanto nell' epoca franca coll' introduzione e consolidamento del sistema feudale.

Tanto nello stato romano, quanto nel longobardo, e giova rilevarlo, le città erano la base ed il centro della costituzione e della vita politica [111]): i vici ed i pagi, sotto i loro prèsidi, appartenevano alle città come luoghi di territorio [112]).

14. A Pola, ove nei primi secoli della dominazione romana si radunava il convento giuridico [113]), si tenevano ora le **assemblee** provinciali presiedute dal maestro dei militi, e coll' intervento del patriarca di Grado metropolita delle chiese istriane [114]), così per difendere gl' interessi delle città, come per ricorrere all' imperatore, mediante speciali deputazioni, contro gli abusi dei magistrati.

Se vi era bisogno di mandare tali legazioni a Costantinopoli, i provinciali contribuivano una volta all' anno di ogni cento pecore una, e queste servivano per i legati che andavano all' imperatore [115]).

---

[111]) HEGEL, Storia della costitut. III, 5.

[112]) HEGEL, Op. cit. I, 27; — SAVIGNY, Storia del diritto romano, cap. II, pag. 27.

[113]) BENUSSI, L' Istria sino ad Augusto, pag. 319.

[114]) Atti del placito al Risano... quando Patriarcha in nostram Civitatem (Polam) veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut placito cum Magistro militun grecorum habere.. — Sappiamo che secondo la « Constit. Honorii » dell'anno 418, dovevansi radunare annualmente in Arelate un concilio delle sette province, al quale erano obbligati d'intervenire non solo i giudici di queste, ma anche gli onorati ed i possessori (o curiali). — Cfr. Cod. Theodos. de legatis, 12, 12; — HEGEL, Storia della costit. I, 3, 69.

[115]) Atti del placito al Risano... Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos imperiales de centum capita ovium q. habebat unum... et Magister Militum Tribunos dispensabat ad Missos Imperiales et ad Legaturios euntes et redeuntes.

15. Per quanto riguarda le **imposizioni** (de iustitiis), la nostra provincia, nell' ultimo periodo della dominazione bizantina, contribuiva al fisco (palatium) in denaro una imposta fondiaria fissa (tributum o iugatio) di 344 solidi mancosi [116]), così distribuita [117]): Pola ne pagava 66, Rovigno 40, Parenzo 66,

---

[116]) Il valore assoluto dei 344 «soldi» sarebbe di franchi 3975, calcolato il soldo a franchi 11.55; — il valore *relativo* invece, calcolando il soldo aureo soltanto a franchi 90 sarebbe di franchi 30960. Cfr. BÜDINGER, Oesterr. Gesch. I, pag. 130.

[117]) Atti ecc. Cap. IX: Unde nos interrogastis de justitiis Dominorum nostrorum, quas Graeci ad suas tenuerunt manus usque ad illum diem, quo ad manus Dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus dicamus veritatem. De civitate Polensi solidi mancosi sexaginta et sex; de Ruvingio solidi mancosi quadraginta; de Parentio mancosi sexaginta sex; Numerus Tergestinus mancosos sexaginta; de Albona mancosos triginta; de Pinguente mancosos viginti; de Pedena mancosos viginti; de Montona mancosos triginta. Cancellarius Civitatis novae mancosos duodecim, qui faciunt simul mancosos CCCXLIV. Isti solidi, tempore Graecorum, in Palatio eos portabat.

Il KANDLER scrive nel Comm. al Placito, pag. 11. «Quegli homines Capitanei ci richiamano troppo alla mente le investiture di terreni ed i Capi Masi; la precisione del numero dei zecchini dovuti ci avverte di un *Caput* preciso di imposta, di una Capitatio che volentieri rinveniremmo nella quantità precisa delle Sorti, ossia di quelle unità che si assegnava ad ogni colono, secondo estimo o feracità di terreno.» — Partendo quindi dal fatto che il Cancellarius di Cittanova pagava 12 soldi, che questi 12 soldi corrisponderebbero a 6 capita d' imposta, che a Cittanova c' erano 200 coloni, e che la Sors assegnata ai coloni aquileiesi si fu per ogni legionario di 50 iugeri, per ogni centurione di 140, per ogni cavaliere di 100 ingeri, e che su ogni 200 coloni vengono 3 centurioni e 16 cavalieri, quindi per Cittanova sarebbe 240 sorti con 12 mancosi d' imposta, vale a dire una vigesima parte di mancoso per ogni sorte, e che ogni caput rappresenta 2 mancosi ossia 40 sorti, dal numero dei mancosi pagati dalle singole città il Kandler calcola la superficie dell' agro di ognuna di esse. Pola avrebbe avuto pertanto 1320 sorti con 44.000 iugeri r. Cittanova 240 sorti con 8000 iugeri r., Trieste 1200 sorti, Rovigno 800 sorti, Albona e Montona 600, Pedena e Pinguente 300.

Osservo: — 1. che il rapporto fra 1 : 2 in cui stanno i 172 homines capitanei coi 344 solidi mancosi può essere affatto accidentale; — 2. che nei 172 homines capitanei sono compresi i rappresentanti di *tutte* le città istriane, anche di Capodistria, Pirano, Umago, città che non

i limitanei di Trieste 60, Albona 30, Montona 30, Pinguente 20, Pedena 20, ed il Cancellarius di Cittanova 12.

16. Oltre a questa imposta in denaro che si pagava a seconda dell'estensione, qualità e produttività dei fondi [118]), ed a seconda della quantità delle forze lavoratrici (coloni e servi rustici) inseparabilmente legate al suolo, vi erano le contribuzioni in natura che si stabilivano (indictio, dal 1 settembre) a seconda del raccolto, vi erano le vendite forzose (coemptiones) per l'esercito. Ma sopra tutte gravosa era l'adiectio, vale a dire la garanzia che dapprima i curiali, più tardi gli altri possessori, dovevano prestare per l'intero pagamento delle imposte di tutti i fondi inscritti nel catasto, anche se venivano

---

hanno parte alcuna nella contribuzione dei 344 soldi; — 3. che i 12 mancosi non sono il contributo dell'agro cittanovano, ma del relativo cancellarius; — 4. che i coloni di Cittanova non sono i coloni mandati da Roma a tener soggetto un paese e quindi ricompensati con largo assegnamento di terreni, ma sono in quella vece i coloni del fisco in condizione presso che servile legati ai campi che coltivavano, e quindi non vi può essere proporzione fra i terreni assegnati ai primi da Roma, e quelli dati a lavorare ai secondi dal loro padrone.

Per questi motivi il calcolo e la deduzione del Kandler li trovo molto ingegnosi, ma non li credo basati sulla realtà.

[118]) HARTMANN, Untersuch, pag. 81: Lebhaft besprochen wurde die Frage, ob die Steuereinheit, das jugum, caput oder, wie sie in Italien meist genannt worden zu sein scheint, die millena, « real » oder « ideal » gewesen ist. Der Streit ist wohl zu Gunsten der idealen Steuerhufe zu entscheiden; doch für die Beurtheilung der Steuer macht die Entscheidung dieser Frage nicht gar so viel aus. Es bestanden Kataster, in denen die einzelnen Fundi mit Angabe der Bonitirungsclassen, denen sie angehörten, angeführt waren. Es war — mindestens für einen Theil des Orientes — bestimmt, dass 5 Ioch Weinland so viel zahlen solten, wie 20 Ioch besten, 40 mittleren, 60 schlechteren Kornlandes. Das Steuercapital, das 5 Ioch Weinland darstellten, nannte man iugum. Iährlich wurde verordnet, wie viel Steuer von Einem iugum zu entrichten sei...... Nicht anders wie das Land, wurden anch die freien und unfreien Colonen versteuert. Aus einer Constitution vom. I. 386 erfahren wir, dass in gewissen orientalischen Provinzen je Ein Mann oder zwei Weiber Einem caput, bezw. jugum gleichgesetzt waren.

disertati dal nemico, o lasciati in abbandono dai loro primi possessori [119]).

Non essendo divisa nello stato romano l'autorità giudiziaria dall'amministrativa, l'oppresso non poteva trovare difesa nei tribunali, ove ed oppressore e giudice erano la stessa persona. Capodistria, Pirano ed Umago, esenti dal suddetto tributo in denaro, saranno stati in quella vece aggravate in maggiori proporzioni colle altre imposte [120]) specialmente colle somministrazioni [121]) naturali (dationes et collectae) e con quelle per i messi imperiali.

17. Alle somministrazioni in natura di qualunque specie fossero, contribuivano per una metà i possidenti, per l'altra i vescovi [122]). E questo avveniva perchè i vescovi, oltre a godere diritti di pascolo, di vigne, di boschi e di pescagione, percepivano dagli abitanti anche la decima ecclesiastica [123]).

---

[119]) HARTMANN, Untersuch. pag. 80, 93 e seg.; — ZACHARIÄ V. LINGENTHAL, Gesch. des griech. röm. Rechts. § 58.

[120]) Sulle altre rendite dello Stato cfr. gli Atti del placito al Risano.

[121]) Così, ad esempio, di speciali somministrazioni dei Piranesi in granaglie, olio e vino (precipue pyranenses dedissent granum scilicet oleum vinum vel ac reliqua) si fa menzione nel privilegio concesso da Ottone I nel 967 alla chiesa di Grado (KANDLER, Cod. dipl. istr.).

HARTMANN, Untersuch. pag. 91: In der istrischen Urkunde werden zwei Abgaben unterschieden, eine in Natur, nämlich 1 Schaf von 100; die andere in Geld. Die ganze Provinz Istrien bestand nur noch aus 8 Stadtgebieten, die in Geld jährlich 344 s. zu zahlen hatten. Die Geldabgabe ist offenbar die alte Steuer, während die Naturalabgabe oder collecta neu hinzugekommen zu sein scheint. Diese wird auch als xenium, dh. als freiwilliges Geschenk an den Kaiser bezeichnet. — Ciò non è sempre, nè del tutto esatto.

[122]) Atti del placito al Risano: In Capitulo ad missos Imperii, sive in quacumque datione aut collecta medietatem dabat Ecclesia et medietatem populus.

Nel Glossarium del DU CANGE troviamo le seguenti espressioni ricavate da carte del secolo IX: Data vel angaria, aut adiutorium quod ex nostrae gentis consuetudine Collecta vocatur. — Et caeteras dationes quae annuatim in palatium regis Longobardorum inferri solebant. — Ut nullam dationem vel censum inde exigeret.

[123]) Atti ecc..... per tres vero annos illas decimas quas ad S. Ecclesiam dare debuimus.

18. Incaricati di riscuotere le imposte erano nelle loro città i tribuni, a Cittanova il cancellarius, e le consegnavano poscia ai missi, i quali, secondo l' Hartmann, sarebbero stati delegati annualmente nella provincia dal comes sacrarum largitionum a ricevere le contribuzioni in denaro [124]).

In certe solenni occasioni si usava raccogliere [125]) nella provincia i donativi (exenia), che venivano mandati alla persona dell' imperatore mediante speciale deputazione.

In appositi registri censuarî (breves) compilati al tempo dei maestri dei militi Costantino e Basilio, vissuti come sèmbra (??) sul finire del secolo sesto [126]), era inscritta la somma delle prestazioni cui erano obbligate le singole città e castella.

19. Numerosi ed estesi erano stati nell' Istria **i latifondi** già nell' epoca imperiale, alcuni proprietà di potenti famiglie romane, altri proprietà dei Cesari. Tacito ricorda i latifondi dell' antica famiglia dei Crassi [127]): le inscrizioni ricordanti un

---

[124]) Hartmann, Untersuch. pag. 104: Dagegen kann ich Beamte des comes sacr. larg. nur in jener istrischen Urkunde nachweisen, wenigstens scheint es mir, dass die missi, die jährlich nach Istrien kamen um die Geldabgabe in Empfang zu nehmen, nichts anders waren als die Nachfolger der palatini.

[125]) Atti ecc: Colligamus exenia ad Dominum Imperatorem sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat Missus de Populo una mecum, et offerat ipsos exenios ad Dominum Imperatorem.

[126]) Atti ecc.: Et ipsi detulerunt nobis Breves per singulas Civitates vel Castella, quos tempore Constantini seu Basilii Magistri militum fecerunt.

Di un Basilio maestro dei militi nell' Istria si fa menzione da S. Gregorio M., Epist. V, 46.

Breves = inventarium, rotulus seu summarium rei cuiuspiam descriptionem. Così il Du Cange nel Glossarium. — Di fatti troviamo nei Capitul. a. 793, c. 14: De rebus quae traditae fuerunt volumus ut fiant descriptae Breves, et ipsae Breves ad nos fiant adductae. — E negli Ann. franc. a. 869: Ut Episcopi Breves de honoribus suis, quanta mansa quisque haberet.... deferre curarent.

[127]) Tacito, Histor. II, c. 72: Extiterat quidam Scribonianum se Camerinum ferens Neronianorum temporum metu in Histria occultatum, quod illic clientelae et agri veterum Crassorum ac nominis favor manebat. — Benussi, L' Istria sino ad Augusto, pag. 314.

procuratore alla punta del Dente presso il Quieto[128]), un centenarius stabuli presso Cittanova, due dispensatores Augusti e tre adiutores tabularii in Abrega, un procurator Augusti presso Rovigno, quattro procuratores Augusti, due dispensatores, tre liberti tabularii ed un libertus Augusti a Pola o nelle sue vicinanze[129]), ci dimostrano che nel territorio di Cittanova, in quello di Parenzo ed in particolare modo nella Polesana, numerosi ed estesi fossero i beni patrimoniali appartenenti alla famiglia dei Cesari.

20. Caduto l'impero romano, ed impadronitisi della nostra provincia prima gli Eruli e poscia gli Ostrogoti, i beni del fisco, assieme ad altri predî trovantisi nella parte più fertile della provincia da Umago a Promontore, saranno stati occupati a vantaggio dei nuovi padroni: giacchè non è da supporsi che l'Istria sia andata esente dalla sorte toccata alle altre province consorelle, che dovettero cedere un terzo dei loro terreni, ed i migliori, ai conquistatori germani.

Quando poi agli Ostrogoti successero anche nell'Istria i Bizantini, i terreni da quelli tenuti vennero confiscati a vantaggio del vincitore: forse una parte dei beni già tolta dagli Ostrogoti agl'indigeni sarà stata restituita ai primitivi possessori; ma la porzione maggiore, certamente quella già appartenente alla corona, rimase in mano del fisco[130]).

21. L'imperatore Giustiniano donò molti di questi beni alle **chiese**; ed al certo in grande copia n'ebbero anche le chiese episcopali istriane. Dalla generosità di questo sovrano

---

[128]) Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, v. IV, pag. 449.

[129]) Mommsen, Corp. inscrip. lat. V, 374; n. 368, 369, 372, 370 (Abrega); n. 310 (Rovigno); n. 12, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 83, 91 (Pola). — Sulla loro importanza v. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, II, 257 e 299.

[130]) Al certo l'avidità del fisco non sarà stata nell'Istria minore di quella addimostrata dal governo di Giustiniano nell'Africa dopo la conquista di Belisario. — Cfr. Gibbon, Storia della decadenza dell'impero romano, VIII, 43, pag. 82.

fu arricchita in modo particolare la chiesa ravennate [131]). Sappiamo ch' egli le donò, dopo la cacciata degli Ostrogoti, una quantità di predî e di rendite appartenute alle chiese ariane [132]) dell' alta Italia: credo quindi di non errare asserendo che il medesimo avvenisse anche nell' Istria; vale a dire che appunto quando i Bizantini confiscarono le terre qui occupate dagli Ostrogoti, l' imperatore Giustiniano regalasse alla chiesa di Ravenna, a capo della quale stava S. Massimiano polese, persona a lui carissima, tutti quei ricchi beni che la chiesa ravennate godette per tanti secoli sotto il titolo di « feudo di S. Appolinare » [133]) a Pola e nel suo territorio.

22. Gli altri beni, dei quali gl' imperatori non disposero in altra guisa, rimasero proprietà del fisco, ed in progresso di tempo furono aumentati, come si disse, in particolar modo dai lasciti degl' ipati Maurizio e Teodoro, e dei maestri dei militi Stefano e Basilio.

La tenuta camerale più estesa e più ricca sembra essere stata quella di Cittanova, con più che 200 coloni, e con una rendita di oltre a 100 moggia (modia) di olio, e 200 anfore di vino, senza contare il provento dei castagni e delle annesse peschiere, le quali ultime soltanto davano un reddito annuo superiore ai 50 solidi mancosi [134]).

Al fisco appartenevano ancora, oltre alle surricordate possessioni degl' ipati e dei maestri dei militi, il casale Orcione, il casale Petriolo, i predî di Giovanni Cancianico, la grande tenuta di Arbe, la casa Zerontiaca, la possessione in Priatello,

---

[131]) In questo tempo gl' introiti annui derivanti dai suoi possessi fondiarî erano superiori ai 166 funti d' oro.

[132] HARTMANN, Untersuch. pag. 86.

[133]) Sull' estensione di questi beni e sulla loro storia cfr, le pagine relative nei Cap. III. e IV.

[134]) Atti ecc. In nova Civitate habet Fiscum publicum, intus et foras Civitatem amplius quam duos centum colonos, per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum, alnona seu castaneas sufficienter; piscationes vero habet unde illi veniunt per annum amplius quam quinquaginta solidi mancosi absque sua mensa ad satietatem.

e molte altre terre ancora, e tutto questo « cum vineis, terris, olivetis », più il predio Cancianico coi suoi torchi per l'olio (cum turculis suis [135]).

È probabile che le rendite di questi beni demaniali venissero lasciate al maestro dei militi [136]), il quale, tanto nell'Istria, quanto in tutte le province occidentali [137]), non riceveva il suo onorario, almeno nell'ultimo periodo bizantino, direttamente da Costantinopoli, ma dalla provincia a lui affidata.

23. Questi latifondi dello stato, come pure quelli delle chiese e dei grandi proprietarî, erano ora coltivati dai **coloni,** cioè da servi rustici più o meno legati alla gleba; giacchè col decadere della romana potenza « in tutte quelle servitù che persone non appartenenti al ceto privilegiato dovevano direttamente od indirettamente prestare alla communità od allo stato, era subentrato l'obbligo durevole ed ereditario alla prestazione volontaria e temporanea ». L'ordinamento delle province a tema, cioè a distretti militari, cooperò a compiere la trasformazione del libero coltivatore in servo della gleba.

Le chiese istriane [138]), e probabilmente anche lo Stato ed i privati, solevano dare in locazione i loro terreni per il periodo

---

[135]) Petriolo potrebbe essere corruzione di Pretorium, l'odierno Peroi; — Arbe forse Rabas per metatesi, più probabilmente al canal di Leme presso l'odierna villa di Rovigno; Casale Orcione l'odierno Orcevan; — Casa Zerontiaca, Zartian. — Cfr. KANDLER, Pola, Notizie storiche, pag. 136.

[136]) HARTMANN, Untersuch. pag. 56.

[137]) HARTMANN, Untersuch. pag. 78: Das Einzige, was wir über die Verwaltung der italienischen Domänen im 8 Iahrhundert wissen, stammt wieder aus jener oft angeführten istrischen Urkunde; sie zeigt uns, dass in Istrien, dem magister militum die Nutzniessung der Domänen überlassen war; da muss natürlich der Ganze unter den comites rerum privatarum und sacri patrimonii stehende Beamtenapparat weggefallen sein, und man hat es mit einer weiteren Ausdehnung der Competenz der Militärbeamten zu thun.

Veramente gli Atti del placito al Risano non ci dicono a chi spettasse il godimento di questi beni demaniali all'epoca bizantina. L'Hartmann probabilmente, vedendo che all'epoca franca di questi beni s'impadronì il duca Giovanni, conchiuse che in precedenza spettassero al maestro dei militi.

[138]) Atti del placito al Risano: Quis terras Ecclesiae femorabat usque ad tertiam reptionem, nunquam eos foras eiiciebat.

di 30 anni, dopo il quale il fondo doveva ritornare al proprietario. Ma di consueto [139]), fino dal principio si stabiliva che il concessionario avesse diritto di far rinnovare per altrettanto tempo la concessione, cosicchè questa veniva ad assumere in tal modo un carattere di perpetuità, mentre nel fatto non era che una serie continua di concessioni rinnovate ad ogni scadenza. Questa consuetudine fu dall' imperatore Anastasio confermata con apposita ordinanza [140]).

24. La necessità di provvedere alla difesa dell' Istria minacciata dai Longobardi, e più tardi dagli Avaro-Sloveni, come ebbe per conseguenza l' accentramento del potere nelle mani del comandante supremo delle milizie, costrinse pure il governo, qui come altrove, ad organizzare e regolare le forze paesane in modo che potessero venire in appoggio delle truppe imperiali, e con queste concorrere a respingere le incursioni nemiche e ad assicurare i confini minacciati. Come l' amministrazione, così anche la popolazione fu organizzata in modo da servire alla difesa del paese.

25. Il primo corpo dell' armata bizantina stava accantonato a Ravenna e nella Pentapoli sotto il comando dell' esarca stesso, pronto ad accorrere ove il bisogno lo richiedesse [141]). Di questo corpo un distaccamento era stanziato nell' Istria [142]);

---

[139]) C. Calisse, Le condizioni della proprietà territoriale, c. 4, pag. 77.

[140]) Cod. 11, 48, 19. 23. — Zacharià v. Lingenthal, Gesch. des griech-röm. Rechts. § 57, pag. 221: Wird das Pachtverhältniss... dreissig Iahre fortgesezt, so bleibt es fortan unauflöslich, wie für den Colonen und seine Nachkommen so für den Grundherrn und seine Nachfolger. Das Obligationsverhältniss verwandelt sich in ein dingliches. So sind Frohnden und andere Reallasten entstanden, die keineswegs germanischen Ursprungs sind.

[141]) Costantino Porfir. De cerim., pag. 697.

[142]) Giovanni, Chron. venetum (Pertz, Mon. Germ. hist. Script. IX), pag. 9, a. 646: Interfecto apud Syracusas Constante imperatore, Mezetius in Sicilia regnum arripuit. Contra quem Italiae milites alii per Histriam, alii per partes Campaniae venientes in Syracusas eum vita privarunt. — P. Diacono, De gestis Langob. IV, 42: Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt. — Chron. Salernitanum (Pertz, Mon. Germ. hist. Script. V, 471) ci dice che il re longobardo Astolfo Histriam, pugnando, obtinuit.

mentre la flotta, agli ordini dell' esarca di Ravenna, guardava il mare, proteggeva le città marittime, e serviva in pari tempo a mantenere le comunicazioni fra le due coste.

26. A lato di queste truppe imperiali stavano le **milizie urbane** (militia), arruolate fra i possidenti (possessores) ed i cittadini (cives honesti [143]), divise in circoscrizioni locali « **numeri** »; i quali numeri prendevano di consueto il nome della città d'onde venivano levate le soldatesche [144]), oppure dal luogo ove solitamente restavano di guarnigione. Uscivano in campo capitanate dai rispettivi tribuni [145]). A canto a queste truppe formate dagli uomini liberi (exercitus), vi erano anche le caterve o coorti di rustici, cioè di coloni tributarî armati alla difesa del paese [146]).

---

[143]) DIEHL, Etudes, pag. 310 e seg.; — C. CALISSE, Il governo dei Bisantini in Italia, pag. 325.

[144]) Vi troviamo il numerus Ariminensium, il numerus Mediolanensis, il numerus Veronensis, il numerus Ravennas, il numerus Centumcellensis, il numerus Tarvisianus ecc. ecc. — Cfr. DIEHL, Etudes, pag. 198 e 316.

[145]) Attribuisco a questo fatto, e spiego con questo le parole contenute negli Atti del placito: Tribunatos nobis abstulit, liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste ambulare.

Molto arrischiato credo quanto l' HARTMANN, Untersuch. scrive a pag. 62: Da nun die Tribunen in jeder Beziehung die Vertreter der Bewohner ihres numerus gegenüber den höheren Instanzen der byzantinischen Verwaltung waren, ist es begreiflich, dass das Verhältniss der Bewohner zu dem ihnen vorgesetzten Beamten in ein persönliches Abhängigkeitsverhältniss ausartete. Die Tribunen erscheinen als Grossgrundbesitzer, die von den Gütern, welche sie von der Kirche in Erbpacht hatten, einen Zehent leisteten; auf den Gütern sassen ihre Untergebenen, theils Freie und liberti, theils Unfreie. An der Spitze all' dieser Gutsbewohner zogen die tribuni in' s Feld. Unzweifelhaft sind ursprünglich nicht die Tribunen die Besitzer des Bodens gewesen, sondern jene Freien, in denen ich die Nachkommen jener zum Schutze des Landes angesiedelten Truppen zu erkennen glaube, welche die Tribunen durch Missbrauch ihrer Gewalt in solche Abhängigkeit zu bringen wussten. Der Karolingische Herzog wollte zuerst nichts von dieser Abhängigkeit wissen, dann aber liess er zu, indem er das Verhältniss dieser Freien zu den Tribunen als Vassallitätsverhältniss ansah. Und in der That haben die beiden Verhältnisse viel mit einander gemein.

[146]) Come risulta dalle parole della nota precedente: sed tantum cum nostris servis facit nos ambulare in hoste. — Nella Vita Stephani

Tutti erano obbligati al servizio militare; ma naturalmente non tutti stavano sempre sotto le armi: si armavano quando il bisogno lo richiedeva a difesa della propria città, oppure per uscire in campo contro il nemico sotto il comando del maestro dei militi e dei singoli tribuni. Ed al certo anche il Cancellarius Civitatis novae, che troviamo contribuire 12 solidi all'erario, era un impiegato militare, facente parte del personale addetto al magister militum [147]) e risiedente a Cittanova, ove i beni del fisco erano molto estesi.

Nè la presenza di milizie urbane o provinciali che dir si vogliano era un fatto nuovo per l'Istria, dappoichè esistevano anche al tempo dell'impero [148]); e nelle province mancanti del presidio delle legioni, e nell'Italia stessa, la tranquillità publica e la polizia locale erano affidate alle milizie municipali e provinciali.

Assieme al riordinamento delle forze militari per la difesa del paese, andò di pari passo la fortificazione dei luoghi minori più adatti a respingere il nemico. Da ciò derivarono i numerosi castelli che figurano negli atti del placito al Risano a lato delle città istriane [149]).

27. Uno dei più notevoli provvedimenti presi dai Bizantini a tutela della nostra provincia si fu però la creazione del **numerus tergestinus** [150]), vale a dire di un **corpo di limitanei** [151]), cui era affidata stabilmente la difesa del Carso

---

III, c. 3, si legge: (Dux Toto et fratres eius) aggregantes tam ex eadem Nepesina quamque ex aliis Tusciae civitatibus multitudinem exercitus atque catervam rusticorum. Altri esempi sull'armamento della popolazione trovansi in HARTMANN, Untersuch. pag. 161; — CHABERT, Bruchst. § 56.

[147]) Codex Iustinian. I, 27, 2; — HARTMANN, Untersuch. pag. 104.

[148]) MARQUARDT, Röm. Staatsverwaltung. II, 518-521: — DURUY, Hist. rom. V, 503 e seg.

[149]) Riguardo alla fondazione di sì fatti castelli (chiamati anche castra) nelle altre province italiane, si può consultare HARTMANN, Untersuch. pag. 59 e 60.

[150]) Vedi la nota 117.

[151]) VOPISCO nella Vita di Probo c. 230 scrive: accipit sexdecim milia tironum, quos omnes per diversas provincias sparsit, ita ut numeris vel limitaneis militibus quinquagenos et sexagenos interseret. —

triestino, la contrada più minacciata dalle invasioni e scorrerie nemiche.

Già il Kandler, nel suo Commento agli Atti del placito al Risano, aveva notato che questo numerus tergestinus non avrebbe potuto essere soggetto ad imposta prediale, qualora non avesse avuto dallo Stato assegnazione di terreni. Dallo studio delle istituzioni di Giustiniano [152]) sappiamo avere questo imperatore ordinato che al confine della provincia romana dell'Africa si assegnassero terreni ai soldati, che avevano già finita la milizia, ed anche ai provinciali o ad altre genti atte alle armi; e che tanto gli uni, quanto gli altri, dovessero *coltivare* la terra e *difendere* le castella e città situate al confine, adoperare secondo il bisogno la spada o la marra: cosicchè, qualora avvenisse un'invasione nemica, potessero da essi medesimi, senza bisogno dell'intervento delle truppe regolari, respingerne l'assalto.

Resi per tal modo più sicuri i confini, diminuito il pericolo di nuove scorrerie, divenuta più certa la proprietà, l'imperatore si riprometteva che i provinciali si sarebbero di nuovo portati ad abitare e coltivare quelle contrade [153]), cui avevano

---

IUNG, Die Romanen im römischen Reiche, pag. 396: Einige exponirten Städte hatten ihre eigene Miliz zu stellen; so stand nahe der Westgrenze, ohne Zweifel als Wacht gegen die Iazygen in Tibiscum und Veczel ein n(umerus) m(ilitum) Tib(iscensium). — Cfr. anche KUHN, Städt. Verfassung, v. I, pag. 136; — e HARTMANN, Untersuch. pag. 58.

[152]) Cod. Iust. I, 27, 8 (Giustiniano a Belisario sulla istituzione della provincia dell'Africa): pro limitaneis vero ordinandis (quia necessarium nobis esse videtur, ut extra comitantes milites per castra milites limitanei constituantur, qui possint et castra et civitates limiti defendere et terras colere, ut alii provinciales videntes eos per partes ad illa loca se conferant) exemplum fecimus unius numeri limitaneorum, ut secundum exemplum, quod nos misimus, per castra et loca, quae provideret tua magnitudo, eos ad similitudinem nostri exempli ordinet, sic tamen ut, si inveneris de provinciis idonea corpora, aut de illis, quos antea milites habebant, limitaneorum constituas numero in unoquoque limite, ut si forsitan commotio aliqua fuerit, possint ipsi limitanei sine comitatensibus militibus una cum ducibus suis adiuvare loca, ubi dispositi fuerint, non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum.

[153]) Vi allude indirettamente anche il seguente passo degli Atti del placito al Risano: De Sclavis..... si vobis placet ut eos mittamus in

dovuto abbandonare pel ripetersi delle scorrerie nemiche e pel timore di nuove.

Questi limitanei militavano sotto il comando di propri duci, nè potevano di troppo allontanarsi dal confine affidato alla loro custodia. I loro figli, come ereditavano i fondi paterni, ereditavano pur l'obbligo del servizio militare. Se erano inetti, o se si sottraevano a tale dovere, perdevano i terreni, che venivano assegnati ad altri, sotto le stesse condizioni [154]).

28. Ed il medesimo dev' essere avvenuto anche nell' Istria. Per le stesse ragioni per le quali si era costituita nell' Africa, si formò anche nell' Istria una specie di marca sul confine orientale della penisola verso la Carniola, lungo il Carso triestino [155]), la regione più esposta, come vedemmo, alle incursioni dei Longobardi e degli Avari e Slavi, ed in pari tempo di eminente importanza strategica, perchè situata sul fianco della grande strada militare che dalla Carniola per le Arae Postumiae (Adelsberg) andava ad Aquileia, e di quella che dalla Dalmazia per Tersatica (Fiume) penetrava nell' Istria meridionale, e per l'alto Timavo andava a congiungersi colla Postumia.

Con questo nome di numerus tergestinus s' indicava non solo i soldati limitanei che vi stanziavano, ma anche il distretto da essi abitato e difeso, subordinato a proprio tribuno, come lo erano le maggiori città [156]).

29. Quando avvenisse la creazione di questa marca non lo si può stabilire che per approssimazione. Le irruzioni dei

---

talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et *caeteros populos.*

[154]) LAMPRIDIO, Alex. Severus, 58; — KUHN, Verfassung des röm. Reiches, I, 138; — ZACHARIÄ V. LINGENTHAL, Gesch. des griech.-röm. Rechts, § 63.

[155]) Non credo che vi esistessero altri corpi di limitanei oltre il triestino, come penserebbe l'Hartmann, Op. cit. pag. 61. Il Carso triestino era il punto più vulnerabile della nostra provincia, minacciato dai Longobardi confinanti e dagli Avaro-Sloveni Quindi esso fu di preferenza saccheggiato e rimaneva più esposto alle scorrerie nemiche; l'altro confine invece aveva le sue difese naturali, formate dai monti Vena e Caldiera, ai piedi dei quali le città e castella fortificate avrebbero potuto più facilmente tener fronte ad un attacco nemico.

[156]) HARTMANN, Untersuch. pag. 61.

Longobardi e degli Sloveni nella nostra provincia si succedettero a troppo brevi intervalli di tempo per rendere possibile prima del 611 l'attuazione di questo provvedimento. Laonde possiamo assegnarvi i decenni che succedettero immediatamente all'ultima irruzione slava. Da quel tempo questa marca durò sino al finire del dominio greco nell' Istria.

30. L'imposta di 60 solidi che pagava il numerus tergestinus, imposta eguale al tributo della città di Pola [157]), ci dimostra quanto numerosi fossero questi limitanei, e quanto esteso il territorio ad essi assegnato. Abbracciava tutto l'agro tributario dell'antico municipio triestino sino oltre il Terstenik ed il Catalano, sino alle alture che dominano la Tarsia di Fiume ed il Quarnero, confine politico dell' Istria dopo i tempi di Costantino.

Nè è da dubitare che nei punti più adatti alla difesa sorgessero per opera di questi limitanei e del governo greco forti castella a custodia della marca e dei suoi valichi. Perciò dovremmo attribuire al periodo bizantino ed all'opera del numerus tergestinus, anche la fondazione di Castellum, detto altrimenti [158]) Casteu (da cui gl'Italiani fecero Castua, gli Slavi Kastav) situato precisamente sulle alture (a m. 377) al piè delle quali si biforca la strada, che partendo da Fiume sale da un lato pei passi di Clana e di Lipa nella vallata dell'alto Timavo, e dall'altro scende pel Monte maggiore e lungo la costa del Quarnero, nell' Istria meridionale. Le numerose Gradischie che s' incontrano lungo le alture che fiancheggiano la vallata dell' odierna Reca c' indicano le località di altrettanti castelli inalzati in queste contrade, e dei quali gli Slavi venuti nei secoli XV o XVI non trovarono altro che le rovine; onde il nome di Grad, cumulo di pietre, col quale essi li designarono.

---

[157]) Cfr. la nota 117.

[158]) Il prof. di Bukarest sig. MAJORESCU ha dimostrato (nella sua lettera al sig. Covaz del 15 agosto 1861), la derivazione del nome Castua da Casteu (Castel) forma romanica di Castellum. — DE FRANCESCHI. L' Istria. Note storiche, pag. 432.

31. Anche i **confini** della provincia istriana dovettero subire alcune modificazioni sul finire del secolo VI, richieste imperiosamente dalla necessità di proteggerla da ulteriori irruzioni dei Longobardi e degli Avaro-Sloveni.

È opinione del dott. Gregorutti che il confine settentrionale verso il Friuli venisse ristretto, come conseguenza della occupazione longobarda, lungo la costa marittima al di qua di Duino sino a Sistiana [159]), cioè sino al finire della diga che proteggeva la laguna del Timavo.

---

[159]) ANONIMO RAV., Cosmogr. V, 14: Tergeste, Adbecissim, Forojulium, Putiolis, Aquileja. Egualmente GUIDONE, Geogr. c. 20.

Che Trieste fosse anche nell' epoca bizantina città istriana lo prova il pontefice S. GREGORIO M., il quale scrivendo (Epist. XII, 33) a Firmino vescovo di Trieste, indirizza la lettera « Firmino Episcopo Histriae »; e nella Epist. 33 del l. XIII si rivolge per aiuto all'esarca Smaragdo « pro adiuvanda Dei Ecclesia in Histrie partibus » raccontandogli che Firminus Tergestinae antistes Ecclesiae etc.; — lo prova P. DIACONO, De gestis Langob. III, 26: cum aliis tribus ex Hystria episcopis, id est Ioanne Parentino, et Severo (Tergestino); ed il concilio del 680 in cui il vescovo di Trieste è collocato nell' Eparchia Istrias (LABBÈ, Conciliorum collectio VII, 731); — lo provano gli Atti del placito al Risano del 804 in cui il numerus tergestinus figura fra i paganti tributo all' imperatore greco durante la dominazione bizantina.

Abdecissim è l' Avesica dell' Itinerario Antoniniano sulla strada militare da Aquileia a Tersatica, e corrisponde all' incirca all'odierno Repen Tabor.

Il Foro Iulium non dinota località, ma la linea di confine fra stato e stato, per la quale si entrava dal territorio bizantino in quello longobardo di Foro Giulio, linea di confine che l' Anonimo, ad imitazione degl' itinerarî che aveva sottocchio, opportunamente inseriva nel testo. Così a modo d'esempio, l' itinerario gerosolimitano fra la mansione Hadrante e la mutatio Ad Medias, intercala la nota fines Italiae et Norici.

Il Puciolis o Putiolis, che viene tosto dopo, non può essere che il Castellum Pucinum situato su lido longobardo o forogiuliese che dir si voglia. Questo castello, coll' indicazione di Castellum Putioli in comitatu Forojuliano, venne donato da Berengario al patriarca d'Aquileia (RUBEIS, Mon. Eccl. Aq. 455, a. 621). L' isola Pansiana, fra le foci del Panzano e del Cavana, è donata dal re Ugo al vescovo di Trieste, come « insula quae nominatur Paciano et adiacet in comitatu Foroiuliensi » (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 929).

32. Da quanto ci lasciò scritto l' Anonimo ravennate, si dovrebbe ritenere che nel primo secolo della dominazione greca il **confine orientale** dell'Istria fosse tuttora segnato dall' Arsia [160]), come lo era al tempo dell' impero. Siccome però l' Anonimo non ci dà i limiti delle province, e le condizioni topografiche del paese quali erano ai suoi tempi, ma invece quali si trovavano al tempo in cui vissero gli scrittori, dai quali egli trasse le sue notizie [161]), così egli non può servire da solo di guida storica per stabilire la divisione politica delle singole province in un determinato periodo di tempo; meno di tutto poi quando le sue notizie si trovano in contradizione con quanto ci è narrato da scrittori di lui più precisi e più degni di fede. E tale è appunto il caso nostro; perciocchè il confine orientale dell'Istria trovasi ben altrimenti segnato nel Dandolo, nel Porfirogenito, e nei nostri diplomi storici.

33. Il Dandolo ci narra nella sua Cronaca [162]), che al tempo in cui gli Avari assalirono Sirmio, vale a dire negli

---

Laonde il confine fra l' Istria bizantina ed il Friuli longobardo doveva trovarsi ad oriente di Duino, e precisamente a Sistiana, in quanto che sino a Sistiana arrivava il lido, o quella diga naturale che difendeva la laguna del Timavo, entro la quale non avrebbe arrischiato di addentrarsi la flotta bizantina, perchè ben difesa la laguna dai fortilizi che la cingevano dalla parte di terra, facendo capo il castello di Duino. E Sistiana fu difatti confine triestino sino alla metà del secolo XV, in cui andò perduto per opera dei Walse signori di Duino.

Così DOTT. GREGORUTTI, L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia (nell' Arch. triest., XVI, a. 1890, pag. 259 e seg.).

[160]) ANONIMO RAV., Cosmogr. IV, 31 : Dicere civitates eiusdem Italiae circa maris litora positas ab ima Italia inchoemus, id est a civitate Arsiæ, quae finitur inter provincias Liburniam et Istriam.

[161]) Ed è perciò che il MÜLLENDORF, Ueber die römische Weltkarte (Hermes, a. 1874, IX, 2, pag. 192) sostiene che l' Anonimo abbia compilata la sua Cosmografia dietro carte appartenenti al finire del secolo quinto.

[162]) DANDOLO, Chron. VI, 2, 4: Cumque Avares Sirmium iam opulentam civitatem invasissent, usque ad Muros Longos pervenerunt de quibus Commentiolus Praetor missum victoriam obtinuit. Hi enim muri dividunt Graeciam et Thraciam a solo Barbarico, incipientes a finibus Istriae ab urbe Tarsia, protendentes ultra terminos Constantinopolitanae urbis.

anni 579-81, confine orientale dell'Istria era la Tarsia di Fiume; e Costantino Porfirogenito ci dice [163]) che dal tempo in cui l'Istria fu ridotta a provincia militare (Thema), i *monti* segnavano il suo confine verso la Dalmazia.

A meglio chiarire tale questione esaminiamo più da vicino la storia del confine orientale dell'Istria.

34. Quale sia stato il primiero limite fra Istriani e Liburni nessuno degli antichi scrittori ce lo disse. Sappiamo però che nei secoli prima di Cristo l'odierno Quarnero era chiamato «golfo flanonico» [164]), segno evidente che allora la città di Fianona doveva essere stata la più importante di quella costiera. Scilace cariandese fra le otto città liburniche marittime ch'egli nomina nel suo periplo, tace affatto di Fianona, ch'era, come fu detto, la precipua del Quarnero: segno adunque che ai suoi tempi Fianona non era inclusa nella Liburnia, che la Liburnia cominciava ad oriente di Fianona, quindi al di là dei Caldiera, e che *Fianona ed Albona appartenevano* allora *alla provincia dell' Istria*. Nè miglior prova indiretta potrebbesi desiderare.

L'imperatore Augusto, quando nel 27 av. C. formò della Venezia e dell'Istria la X regione italica, seguendo l'uso di Roma [165]), preferì un fiume a segnare il confine amministrativo dell'Italia e dell'Istria assieme, e scelse ad oriente *l'Arsa* [166]), come alle Alpi occidentali aveva stabilito il Varo. Fianona, si noti bene, ottenne allora il ius italicum, diritto per il quale essa era esonerata da ogni controllo del governatore della Dalmazia, dal tributo, ed equiparata ai municipî istriani ed italici [167]).

---

[163]) Vedi il passo relativo al n. 38.

[164]) Marciano Eraclese, IV, 10: Artemidorus (che visse verso il 100 av. Cr.) in Epitome librorum XI: «Post Aloum portus est Flanon et urbs Flanon, atque totus hic sinus Flanonicus vocatur.» — Plinio, III, 139: Flanates, a quibus sinus nominatur.

[165]) È noto che il confine orientale dell'Italia venne trasferito dal Rubicone al Po, nel 42 dal Po al Risano, nel 27 dal Risano all'Arsa; mentre l'occidentale dalla Marca veniva traslocato al Varo.

[166]) Plinio, III, 139; — Benussi, L'Istria sino ad Augusto, pag. 45.

[167]) E. De Ruggiero, (nell'Enciclopedia giuridica italiana, vol. I, p. 2, fasc. 17) «Ager publicus-privatus», pag. 708; — Walter, Geschichte des römischen Rechtes, I, c. 36, n. 319; — Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, II, pag. 175.

Ma che cosa aveva operato di straordinario, quali titoli di benemerenza vantava Fianona, per ottenere un privilegio in quel tempo sì raro e ricercato? Nessuno. E adunque? adunque era un atto di giustizia che le si usava, per compensarla di quanto andava a perdere col venire staccata dall'Istria-Italia, e coll'essere aggregata alla provincia dell'Illirio.

Si noti di più che, sebbene l'Arsia fosse dal 27 av. Cr. in poi il confine amministrativo orientale dell'Istria e dell'Italia, pure *i monti Caldiera* ne erano considerati il termine vero e naturale. Lo dice l'Anonimo stesso, IV, 37: Qui montes finientes ipsam Italiam descendunt ex parte ad mare Adriaticum non longe a civitate Tersatica provinciae Liburniae in loco qui dicitur Phanas; e vi allude indirettamente anche Plinio, il quale (III, 5, 38), nomina i seguenti popoli nella decima regione italica: Veneti, Carni, Japudes, Histri, Liburni [168]).

35. Dalle surriferite parole del Dandolo si deve ammettere che il confine orientale dell'Istria, durante l'impero, venisse spostato e *trasferito dall'Arsia* al fiume prossimo, vale a dire *alla Tarsia*, l'odierna Reca, includendo così nell'Istria un lembo della Liburnia.

Quest'asserzione del Dandolo riceverebbe conferma dal fatto che, sino in tempi non molto lontani, la Tarsia era realmente il confine della diocesi polese [169]), che al vescovo di Pola apparteneva, oltre a Castua, Veprinaz e Moschienizze, anche Fiume [170]), e ch'egli qui soleva abitare alcuni mesi dell'anno [171]);

---

[168]) KUBITSCHEK, Imperium romanum tributim descriptum. Vienna 1889, pag. 114.

[169]) DE FRANCESCHI, L'Istria. Note storiche, pag. 482; — Mons. TOMMASINI, Commentarî, VII, pag. 471.

[170]) BAUZER: Fluminis oppidum, Castua, Veprinacium et Moscheniza vici feruntur quondam fuisse fisci Pollensis Ecclesiae. — DOTT. RACKI, Fiume gegenüber von Croatien, Zagabria 1869, a pag. 4 scrive: Rodolfo di Walsee, successo nel 1399 ai Duinati, ricevette l'infeudazione di Fiume, Castua, Veprinaz e Moschienizze dalle mani del vescovo di Pola.

[171]) M. TOMMASINI, Commentarî, VII, pag. 471: La giurisdizione del vescovo di Pola è assai ampla per la sua diocesi, che si estende in molti luoghi dell'impero, tra quali insigne è Fiume, terra popolata, opposta a Trieste, e qui talvolta per la perfezione dell'aria solevano abitare li vescovi ed erano ben veduti e trattati dai ministri dell'imperatore.

— anzi, se dobbiamo credere al memoriale indirizzato dal vescovo di Pedena mons. Cecotti all' imperatrice Maria Teresa [172]), il territorio tra l'Arsia e la Tarsia, cioè l'agro albonese, sarebbe stato dapprima assegnato alla diocesi petenate, e poscia appena a quella di Pola. Lo stretto rapporto esistente nei primi secoli del cristianesimo fra la circoscrizione politica e l'ecclesiastica, in guisa che la seconda era regolata dalla prima e ne seguiva i confini, dà non poco valore alla confinazione della diocesi polese e petenense, per determinare i limiti della nostra provincia di fronte alle regioni contermini.

Nell' infeudazione [173]) fatta dal re Bela IV d'Ungheria al Frangipani del Vinodol, leggiamo come il confine, dalla Reca di Fiume, giungesse per il ponte presso Prohovo al monte Grobnick, e da qui per le cime del Kupin e del Lisin scendesse nella valle Papruzio, donde per il monte Berinschek e per Brezidin giungeva ai campi Babinii.

---

[172]) Memoriale 15 aprile 1764 (Istria a. 1 (1846), n. 10, pag. 39)... Di questo antichissimo vescovato la Diocesi era ampiissima, e contenendo Albona col suo territorio, ora nel dominio veneto appartenente al vescovo di Pola, estendevasi sino alla pieve di Gerano ch' è in distanza d'una giornata all'incirca dalla città di Fiume alli confini tra il regno di Croatia et il ducato della Carniola, la qual pieve ora è nella Diocesi del vescovato di Segna e Modrusia; haveva Signac et la giurisdizione di Racize, ora feudi dei Particolari nello stato veneto; tre chiese di Gimino.

[173]) I. KUKULJEVICH, Iura regni Croatiae Dalmatiae et Slavoniae. Zagabria 1862. v. I, p. 71, n. 57, anno 1260. Bela IV re d'Ungheria dona ai Frangipani il Vinodol «cuius confinia ad Tramontanam in primis est fluvius et locus Rika, in mare montis incipiendo; et nostra libera aqua Richina usque ponticulum penes Prohovo. Trans aquam prima meta est in uno lapide in quo est littera A. meta et aqua sequitur libera, quae aqua ex monte nostro Grobnicensi et confinio scaturit, murus supra inchoatur in Ilievichek, qui dicitur Prezum, murus in piscina ad praputische, ex illa parte Terstenik, locus autem Terstenik manet noster et integer. Ex Praputische ad Kupinkamen, a Kupinkamen ad Lisenkamen, a Lisenkamen ad bila voda in valle Papruthio. A valle Papruthio ad montem Berinschek, a monte Berinschek ad Gromache, a Gromache ad Brezidin et Babinopolie. Hec sunt vero confinia a monte maris usque Babinopolie.

36. Il Kandler suppose che il territorio albonese ritornasse all' Istria già al tempo degli Antonini; il Mommsen invece [174]), e con più ragione, al tempo di Costantino. Dico con più ragione, perchè sotto questo monarca l' impero romano ebbe una nuova divisione politico-amministrativa, e da quanto si può conchiudere dalle recenti scoperte fatte nella basilica di Parenzo, e dalla tradizione della chiesa petenense, apparirebbero già esistenti al tempo di questo sovrano i vescovati istriani, e regolati pure i limiti delle rispettive diocesi.

37. Costantino Porfirogenito sapeva, e molto bene, che nei primi secoli dell' impero l' Arsia era stata il confine orientale dell' Istria verso la Liburnia. Se così avesse durato anche posteriormente sino ai suoi tempi, egli non avrebbe mancato di nominare l' Arsia descrivendo il confine fra l' Istria e la Croazia. In quella vece egli la ignora affatto, e nel cap. 30 della sua opera « De adm. imperio » scrive: A Zentina autem fluvio Crobatia incipit, extenditurque versus mare ad Istriae usque confinia sive Albunum urbem .... παρεκτείνεται πρὸς μὲν τὴν παραθαλασσίαν μέχρι τῶν συνόρων Ιστρίας ἤγουν τοῦ κάστρου 'Αλβόυνου.

38. Ma quale è questa città di Albunum, sino alla quale si estendeva la Croazia? Qualcuno volle che fosse l' odierna Castua [175]), altri Albona stessa. Accettando quest' ultima ipotesi come la più probabile, si domanda ancora se il Porfirogenito dicendo che la Croazia si estendeva sino alla città di Albona, abbia inteso d' includere, o meno, anche questa città nella Croazia.

---

[174]) MOMMSEN, Corp. inscrip. latin. III, 1, 389.

[175]) DE FRANCESCHI, L' Istria. Note storiche, pag. 432: Il nome attuale di Castua deriva da castrum, o piuttosto da castellum, la cui forma romanica della parola per testimonianza del prof. di Bucarest Giov. Maiorescu è Casteu, cangiato dagli Slavi in Castau, dagl' Italiani in Castua... Questo castello deve aver avuto un proprio nome qualificativo che dagli altri lo distinguesse, e potrebbe essere quello di Albunum rammentato dal Porfirogenito, e celato nel nome di Halublje dato tuttodì dagli Slavi a quella parte del territorio, che da Castua s' estende verso Fiume.

Il Mommsen, storico di grande autorità, scrive [176]) che il Porfirogenito escluderebbe colle succitate parole Albona e Fianona dalla Croazia, e le attribuirebbe all' Istria.

Ed in vero ogni dubbio ci sarà tolto in tale proposito, e le parole del Mommsen troveranno piena conferma, se invece di limitarci a questo solo brano, leggiamo l' intero capoverso, nel quale sta scritto: Antiquitus Dalmatia incipiebat a confiniis Dyrrachii et ad Istriae *montes* usque pertingebat.... Abares Dalmatiam universam occuparunt, exceptis oppidulis mari adiacentibus,... Chrobati in Dalmatiam venerunt, Abares vicerunt atque ex illo tempore a Chrobatis possessa haec regio fuit.... A Zentina fluvio Chrobatia incipit, extenditurque versus mare ad Istriae usque confinia sive Albunum urbem; versus montana aliquatenus etiam supra Istriae thema excurrit, ac versus Tzetina et Chlebena Serviae regionem attingit.

Dicendo adunque il Porfirogenito che dapprima i *monti* — μέχρι τῶν τῆς 'Ιστρίας 'ορῶν — erano confine fra l' Istria e la Dalmazia, e che tutta la Dalmazia fu occupata dai Croati, ne viene che le parole seguenti non possono voler dire altro che « la Croazia si estende lungo la costa sino ai monti dell' Istria, cioè sino ai piedi dei Caldiera » escludendovi pertanto e Albona e Fianona col loro territorio. E così l'ha intesa, come ho detto, anche il Mommsen [177]).

---

[176]) MOMMSEN, Corp. inscr. lat. III, 1, 389: Constantinus Porphyrogenitus (De adm. imp. c. 30) Chrobatiam extendit usque ad confinia Histriae sive castrum Albona, ut et Albonam et Flanonam Histriae tribuere videatur.

[177]) È interessante notare che il SAFARIK (Slavische Alterthümer. Lipsia 1843, vol. II, c. 33), dopo di aver detto a pag. 279 che l'Arsa e la città di Albona (Albunon) segnavano il confine verso i Croati, nella pag. seguente converte questo Albunon nel monte Iavornick.

Il DÜMMLER, Ueber die älteste Gesch. der Südslaven, pag. 372, lascia indecisa la questione scrivendo: Die Croaten sassen hinter den Römern längs der Meeresküste, so weit sie durch die dalmatinischen Städte von dieser nicht ausgeschlossen wurden, von Albona oder dem Flusse Arsa, der alten Grenze Istriens, im Norden beginnend bis zur Mündung der Cettina südwärts.

Per gli avvenimenti contemporanei sulle isole del Quarnero, si può vedere G. VASSILICH, Due tributi delle isole del Quarnero (Archeogr. triestino, v. XI, giugno 1885) pag. 10 e seg.

39. E chi conosce la conformazione orografica dell' Istria, o si abbia dato per lo meno la briga di consultare una carta geografica, non potrà mai supporre che, ponendo la provincia in assetto di guerra, armando le sue milizie provinciali e rinforzando con castella e baluardi i luoghi più minacciati dalle incursioni dei Longobardi, Avari e Sloveni, si scegliesse poi come linea di difesa e quale base delle operazioni militari sul fianco orientale della penisola, un fiumiciattolo inconcludente quale si è l' Arsia, e non quella muraglia di monti che la provvida mano della natura aveva inalzato poco lungi da questo fiume a propugnacolo contro le invasioni nemiche. E vera muraglia di monti è infatti la catena dei Caldiera, che snodandosi dal Montemaggiore alto ben 1396 metri, erta, dirupata, continua per il Bergut (906 m.) il Kremeniak (825 m.) ed il Sissol (833 m.) e va a finire col Calic (712 m.) nel Quarnero ad oriente di Fianona, sempre a picco fra il mare e la bassura di Cepic.

40. Ho letto in un libro alcunchè di simile: « Quando l' imperatore Eraclio cedette ai Croati la Dalmazia, la cedette loro in tutta la sua ampiezza; e siccome l'antico confine della Dalmazia (e Liburnia) era l' Arsia, i Croati divenivano per ciò padroni di tutto il paese sino alle rive di questo fiume », ingegnosa deduzione, ma falsa nelle sue premesse. Chi mai ha detto che Eraclio cedesse ai Croati tutta la Dalmazia? Costantino Porfirogenito, l' unica fonte autorevole in tale questione, ci dice soltanto che Eraclio aveva permesso ai Croati di abitare quelle terre, dalle quali avevano cacciato gli Avari [178]. Fra queste premesse e la cessione di tutta la Dalmazia, ci corre e molto!

41. La verità della conclusione, alla quale ci ha condotto l' attento esame delle parole del Porfirogenito « essere stati,

---

[178]) Ecco le sue precise parole, cap. 31, pag. 148: Chrobati ad Romanorum imperatorem Heraclium confugerant... quo tempore Abares armis inde Romanos eiecerant... Pulsis vero Romanis illis ab Abaribus tempore eiusdem Romanorum imperatoris Heraclii, desolata eorum regio iacuit; quapropter iussu huius Imperatoris iidem Chrobati armis arreptis Abares ex illis locis expulerunt, et in ipsorum terra, quam hodie tenent, sedes collocarunt. Regio autem haec quam incoluerunt Chrobati, ab initio sub potestate erat Romanorum imperatoris.

cioè *i Caldiera* e non l'Arsia *confine fra l' Istria e la Croazia,* essere stata *Albona* col suo territorio ***terra istriana e non croata*** » è poi confermata in modo irrefragabile dall'autorità d'uno dei più solenni documenti della nostra storia patria, vale a dire dagli Atti del placito al Risano. In questi Atti, Albona è annoverata [179]) non fra le città liburniche o croate, ma fra quelle *città istriane,* che prima della dominazione franca erano state tributarie all'impero greco: in questa grande assemblea provinciale al Risano, gli Albonesi intervengono non come croati, ma come istriani, ed essi pure uniscono la loro voce a quella delle città consorelle per protestare contro la colonizzazione slava, iniziata in quel torno di tempo dal duca Giovanni.

42. L'attenta lettura dell'opera del Porfirogenito « De Thematibus », ci renderà possibile di precisare anche il tempo in cui i governanti furono costretti ad abbandonare il confine amministrativo dell'Arsia e della Tarsia per sostituirne uno nuovo, quale lo richiedevano le mutate condizioni politiche dell'Istria e delle contrade limitrofi.

Il detto Autore nel L. II della citata opera, parlando della Tracia, c'insegna che una provincia veniva in condizione di thema, vale a dire riceveva un'organizzazione militare, quando era minacciata od invasa da' barbari confinanti [180]). Sappiamo, e l'ho precedentemente dimostrato, che anche l'Istria ebbe governo militare appunto dal tempo in cui cominciarono le incursioni dei Longobardi. E passare dal governo civile al militare significava non solo dipendere dal comandante delle milizie invece che dal judex provinciae, non solo fortificare di

---

[179]) Vedi la nota 117.

[180]) Costantino Porf. De Thematibus, II, 21, pag. 45: Ceterum Thraciae thema sub imperatore Cpolitano constitutum atque ad eius iura et ministeria redactum erat, nec ullus unquam praetor in ea fuerat: at ex quo infensa deo Bulgarorum natio ad Istrum fluvium traiecit, tunc etiam imperator ipse coactus fuit, ob incursus et impressiones Scytharum et ipsorum Bulgarorum, ad thematis ordinem Thraciam reducere et praetorem in eo themate creare.

Cfr. in tale proposito anche Diehl, Etudes, pag. 31 e seg.; — Hartmann, Untersuch. pag. 70.

castella i punti più minacciati, non solo organizzare militarmente la popolazione, ma significava anche modificare la circoscrizione territoriale [181]) in guisa da rendere possibile la difesa dei punti più minacciati dal nemico.

E questi per gl' Istriani erano i confini dalla parte di terra. Dallo stabilirsi dei Longobardi nel Friuli, l'Istria fu minacciata lungo il suo confine settentrionale, il quale perciò, secondo quanto si disse, fu ristretto entro la Carsia sino a Sistiana, cioè sino all'estremo punto che poteva essere validamente protetto dalla flotta bizantina: — all'irrompere degli Avaro-Sloveni si dovette in quella vece provvedere specialmente alla difesa del confine orientale. E qui, abbandonata la linea strategicamente inutile dei fiumi, le venne sostituita quella più opportuna dei Caldiera.

43. Quindi è pienamente autorizzata la conclusione che, *al finire del sesto secolo,* questa catena dei Caldiera venisse prescelta a baluardo contro le invasioni nemiche, e che per tale ragione restasse d'allora in poi stabile confine politico fra gli Slavi e gl' Istriani. La circoscrizione ecclesiastica in quella vece non fu modificata, nè vi era ragione di farlo, e rimase anche allora quale era dai tempi di Costantino in poi.

44. Accertato questo punto storico controverso, vedremo come esso non stia in contradizione neppure coll' Anonimo ravennate.

Non è ben noto l'anno in cui egli scrisse, e meno ancora il tempo, cui si deve riferire la descrizione delle singole province ch' egli fa nella sua Cosmografia. Sì l'uno che l'altro devonsi stabilire dall'esame del contenuto di ogni singolo capitolo.

Or bene, l'Anonimo non conosce nell'Istria l'esistenza della città di Giustinopoli, città ch'ebbe questo nome dall'imperatore

---

[181]) Diehl, Etudes, pag. 19 e 43: Entre les deux dominations s'etablissent des frontières qui seront respectées pendant d'assex longues années, et dans l'interieur des possessions italo-grecques, de circonscriptions nettement délimitées prennent naissance. — Hartmann, Untersuch. pag. 60; — Costantino Porf. De Themat. I, 2, pag. 13.

Giustino, vissuto fra il 565–578, e nomina invece la città di Capris; inoltre (IV, 22) dice di aver presa la descrizione delle città liburniche da Marcomiro «Gothorum philosophum»; perciò si deve conchiudere che il contenuto del già ricordato capitolo 32 del libro IV (e quindi anche quello del cap. 22 in cui Albona è ascritta alla Liburnia) si riferisca ad un periodo di tempo anteriore al 565, anteriore quindi all'invasione longobarda.

Veniamo all'identica conclusione leggendo quanto l'Anonimo scrisse su tutta la regione delle Giulie. Nel capitolo che tratta della Carniola (IV, 21) nulla sa degli Sloveni che l'abitavano: e quindi o gli Sloveni non vi erano quando egli scrisse la sua Cosmografia, od egli copiò quel capitolo da scrittori vissuti prima che gli Sloveni penetrassero nella Carniola. Ma la prima ipotesi è inammissibile, perchè sappiamo con sicurezza che l'Anonimo scrisse la sua opera nella prima metà del secolo settimo; non resta quindi che la seconda, cioè che le notizie da lui conservate intorno alla Carniola non possano riferirsi al tempo in cui visse, ma bensì ad un'epoca anteriore alla venuta degli Slavi, anteriore adunque al 568 [182]). Così quanto si addice alla Carniola serve a meglio comprovare quanto riguarda l'Istria: così vediamo non esistervi contradizione alcuna fra le parole dell'Anonimo, quelle del Porfirogenito, ed il contenuto degli Atti del placito al Risano.

45. Oltre al confine marittimo dell'Istria, il Porfirogenito ricorda nel passo surriferito anche il **confine montano,** perchè, dopo di aver detto: extenditurque *versus mare* ad Istriae usque confinia sive Albunum urbem, continua: *versus montana* aliquatenus etiam super Istriae Thema (Chrobatia) excurrit, ac *versus Tzetina* et Chlebena Serviae regionem attingit — πρὸς δέ τὰ ὀρεινὰ καὶ ὑπέρκειται μέχρι τινὸς τῶ θεματι Ἰστρίας πθησιάξει δὲ πρὸς λην Τξέντινα καὶ τὴν χθέβενα τῇ χώρᾳ Σερβλίας.

---

[182]) Perciò MÜLLNER, Emona, Lubiana 1879, pag. 197 scrive: Auffallend ist auch dass von den im VII Iahrhunderte schon lange bei uns ansässigen Slowenen keine Spur im Anonymus zu finden ist. Es scheint nicht unwahrscheinlich. dass er aus spät römischen oder gothischen Quellen geschöpft.

Che questo confine montano, di cui parla lo scrittore bizantino non lo si possa riferire che al tratto fra il M. Maggiore ed il Nevoso, lo comprovano l'autore stesso, e la storia. Di fatti questo scrittore nel succitato capitolo descrive l'intero confine croato fra il Quarnero e la Serbia e lo divide in tre parti: la marittima, la montana e la fluviale. Siccome il confine romano dell'Istria [183]) andava dal Quarnero al M. Maggiore, e dal Maggiore al Nevoso, non vi può essere dubbio alcuno che il Porfirogènito intendesse per confine marittimo il tratto dal Quarnero al Maggiore, per confine montano quello che dal M. Maggiore arrivava al Nevoso, rimanendo come terzo quello che divideva la Croazia dalla Serbia.

46. Ho detto che ciò si deduce anche dalla storia: e lo dimostro.

Sappiamo che lungo la catena del Nevoso e su ambedue i suoi versanti, prima della conquista romana, stavano i Giapidi [184]), divisi perciò in transalpini e cisalpini, i quali ultimi si allargavano fra la catena del Nevoso ed i Vena, lungo la vallata dell'odierna Reca e verso le spiagge del Quarnero [185]). Augusto (Ottaviano) li sottomise nel 35 av. Cr.; e quando nel 27 regolò i confini dell'Istria e dell'Illirico [186]), attribuì all'Istria, e precisamente al municipio di Trieste quella parte della Giapidia che andava lungo il Reca, più il territorio dei Catali [187]): perciò il confine della nostra provincia verso l'Illirico doveva avvicinarsi sull'altipiano di molto al Quarnero, ed includervi

---

[183]) Cfr. la carta «Raetia Noricum Pannonia» aggiunta dal Mommsen nel vol. III del Corp. inscript. latin.; — Velleio Patercolo II, 109; — Kandler, Cod, dipl. istr. a. 213; — Mommsen, Op. cit. V, 532; — Anonimo raven. Cosmogr. IV, 37.

[184]) Strabone, VII, 5, 4: Siti sunt Iapodes ad Albium montem: ac partim ad Pannonios et Istrum pertingunt, partim ad Adriam. — Appiano, Bellum illir. 10 e 16. — Benussi, L'Istria sino ad Augusto, pag. 48.

[185]) Tolomeo, II, 16, 8.

[186]) Benussi, L'Istria sino ad Augusto, pag. 312.

[187]) Kandler, Cod. dipl. istr. a. 213; — Mommsen, Corp. inscrip. lat. V, 532:.. inpetrando ut Carni Catalique attributi a divo Augusto reipublicae nostrae.

da un lato, oltre al Nevoso (l'Albio), anche il Terstenico ed il M. Catalano, dall' altro il M. Maggiore.

47. Nei lunghi secoli di pace goduta dal nostro paese e dalle contermini regioni durante il periodo dell' impero, nessuna modificazione subì questo estremo limite montano dell' Istria ed assieme anche dell' Italia, come ne fa testimonianza l' Anonimo ravennate nel surriferito passo del l. IV, c. 37.

Ma quando il Friuli fu occupato dai Longobardi e la Carniola dagli Avaro-Sloveni, e tutti questi popoli irruppero a saccheggiare l' Istria, le contrade che più ne soffersero si furono appunto quelle del Carso triestino, vuoi perchè le prime ad essere colpite, vuoi perchè le più vicine al nemico, e quindi più esposte a nuove scorrerie. In conseguenza di ciò, questa regione rimase in gran parte spopolata, ed il governo bizantino, cessate le incursioni nemiche, stimò necessario formarne una specie di confine militare, affine di provvedervi meglio alla difesa, e ripopolarla con nuovi coloni, tolti dalle genti vicine [188]).

48. Nessuna meraviglia quindi se i Croati venuti verso il 620 nella Dalmazia col permesso dell' imperatore Eraclio, si estendessero, senza venire a collisione alcuna nè coi Bizantini nè cogl' Istriani, anzi bene accolti dal governo greco, anche « alquanto » in questa parte dell' Istria montana [189]): non a conquistare il paese, non a fondarvi un regno croato, ma per

---

[188]) Rilevo le parole del duca Giovanni scritte negli Atti del placito al Risano: Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et caeteros populos.

[189]) Pertanto anche il Dümmler, Aelteste Gesch. der Südslaven, pag. 372 scrive: In Nordwesten wo Croatien in den Gebirgen sich noch oberhalb Istriens landeinwärts erstreckt haben soll, dürfen wir es etwa bis zu den Quellen der Kulpa ausdehnen. — Ed il Gfrörer, Byzanth. Gesch. II, pag. 53: Sagt nicht Constantin der Purpurgeborene, dass einzelne Theile des Gebietes der Dalmatinischen Kroaten gegen Norden noch über die Grenzen Istriens hinaufreichen? Hiemit weist er meines Erachtens auf die Umgegend der Kulpa oder auf die Guduscaner Eginhards hin. Zu irgend einer Zeit, wahrscheinlich durch Carl den Grossen und in Folge der Zertrümmerung Avariens, muss Godschee und das umliegende Land dem Banus Kroatiens zugewiesen worden sein.

coltivarvi le terre istriane da varî decenni deserte o per morte o per fuga dei precedenti possessori, e loro assegnate dal maestro dei militi e dai tribuni bizantini.

Nè vennero in gran numero, poichè il Porfirogenito dice espressamente che si estesero « per breve tratto » di questa regione montana, e sappiamo che non vi possedettero proprie castella, nè proprie borgate, nè vi formarono propria zupania [190]). Dipesero, come tutti gli altri abitanti dell'altipiano, dai tribuni e dagli altri ufficiali bizantini ch'erano a capo del numerus tergestinus.

49. Da qualche storico fu posto in dubbio che la parte interna dell'Istria appartenesse ai Bizantini, e si asserì che il loro dominio fosse limitato semplicemente alle città marittime.

Abbenchè il lettore, istruito di quanto le fonti storiche ci hanno autorizzato a conchiudere rispetto ai confini dell'Istria, possa rilevare da sè l'erroneità di tale supposizione, credo tuttavia necessario di esaminarla più da vicino. Siccome però tale esame è intimamente collegato alle ricerche che si riferiscono alla venuta degli Slavi al tempo del duca Giovanni, devo rimetterlo alla chiusa del capitolo seguente.

50. Non privo d'interesse sarà in quella vece di qui ricercare se l'**Istria** e la **Venezia** formassero anche durante l'epoca bizantina **una sola provincia,** come la formavano al tempo dell'impero da Augusto in poi.

È opinione che quando l'Istria e la Venezia vennero in potere dei Goti, le due province avessero amministrazione separata, ricordando Cassiodoro (XII, 4) un Canonicarius Venetiarum, ed (XII, 22) un' « Istria provincia ». Procopio [191]) distingue pure l'Istria dalla Venezia. Occupata l'Italia dai Bizantini, sembra che da prima fosse mantenuta la divisione

---

[190]) Ripeto che, per quanto ne scrive il Porfirogenito, l'unica fonte in tale proposito, non esisteva alcuna zupania slava a settentrione della Lica. Lo stesso Racki nei Documenta historiae Chroatiae periodum antiquam illustrantia, pag. 413, lo conferma a pieno.

[191]) Procopio, De bello gothico, I, 15: Sequitur cui Dalmatiae nomen est... proxima Liburnia, huic Istria, deinde regio Venetorum ad Ravennam urbem porrecta

amministrativa fra la Venezia e l'Istria, come risulterebbe dalle lettere [192]) del pontefice Pelagio I. Ma nel 568 tutta la Venezia terrestre con Aquileia cadde in mano di Alboino e dei suoi Longobardi, talchè ai Bizantini non rimase, oltre all' Istria, che una piccola striscia della Venezia, vale a dire l' estuario con Grado. Siccome però questa Venezia marittima era troppo piccola per costituire una provincia da sè, e non troviamo altra autorità locale sopra i tribuni che reggevano le singole isole, dobbiamo conchiudere che questi tribuni dipendessero direttamente dall'esarca di Ravenna, oppure che riconoscessero l' autorità del maestro dei militi che reggeva l' Istria.

51. Quale delle due ipotesi è la vera? Le fonti venete tacciono tutte, forse di proposito, in tale argomento. Nel « Catalogus provinciarum Italiae » non è nominata l' Istria quale provincia a sè [193]); S. Gregorio Magno attribuisce Caorle (Caprulae) alla provincia dell' Istria [194]), ed indirettamente raccomanda alla protezione di Gulfario, che sappiamo essere stato maestro dei militi nell' Istria [195]), i Caorlesi ritornati in grembo alla chiesa romana. Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi assevera con sicurezza che la Venezia e l' Istria formavano una sola provincia [196]). Da ultimo quel Marcello, che secondo il Dandolo [197]) sarebbe intervenuto alla rettifica dei confini a lato di Paoluccio, primo doge (dux) veneto, non poteva essere un magistrato

---

[192]) Pelagio I scrive a Narsete « potestatem ei esse reprimendi Liguriae Venetiae et Istriae episcopos; » — al patricio Valeriano « tempore illo, quo Istriam et Venetiam tyranno Totila possidente... » — JAFFÈ, Reg. Pont. a. 558-60, n. 1019 e 1038.

[193]) Scriptores rerum langob. et italicarum, I. pag. 392.

[194]) Ep. IX, 97; — JAFFÈ, Reg. Pont, n. 1678.

[195]) Ep. IX, 93, 10 e 9; — JAFFÈ, Reg, Pont. n. 1687, 1681, 1680.

[196]) L. II, c. 14: Venetiae etiam Histria connectitur et utraeque pro una provincia habentur.

[197]) DANDOLO, Chron. VII, c. 1, 24: Hic Paulutius Dux amicitiam cum Liutprando Rege contraxit, et pacta inter Venetos et Longobardos fecit, per quae...... et fines Heracliae cum Marcello magistro militum terminavit.

della Venezia [198]: e non lo fu realmente, come lo dimostrano le parole del trattato fra l' imperatore Lotario ed il doge Pietro conchiuso nel 840, che è di ben maggior momento di confronto all' asserzione del Dandolo scrittore del XIV secolo. Le quali parole dicono [199]: De finibus autem Civitatis novae (Eraclea) statuimus, ut sicut a tempore Liutprandi regis terminatio facta sit inter Paulutionem ducem et Marcellum magistrum militum, ita....: e se non fu maestro dei militi della Venezia dovette esserlo dell' Istria [200]).

Questi fatti adunque ci autorizzerebbero a conchiudere che sino all'elezione del primo doge Paoluccio, i tribuni delle isole venete fossero sottoposti al maestro dei militi dell' Istria.

52. Le cose cangiarono appunto nel 726, quando scoppiò la rivolta contro l' imperatore iconoclasta e si venne all' elezione del doge Paoluccio, primo doge delle lagune, la quale elezione [201]) « non rappresenterebbe, come vuolsi comunemente, l' accentramento del potere nelle mani di un capo supremo, ma bensì la reazione della Venezia marittima contro il governo comune coll' Istria, e l' emancipazione delle lagune dall'autorità del maestro dei militi imposto dall' imperatore ».

53. Quando i **Longobardi** conquistarono l'Istria nel 751, non la riunirono al Friuli, ma ne formarono speciale ducato. **Duca d'Istria** si fu Desiderio [202]), che poi divenne re dei Longobardi.

Quale mutamento arrecasse la signoria longobarda alle condizioni politiche della penisola istriana, non ci è detto. È

---

[198]) COHN, Die Stellung der byz. Statth. pag. 21 e 22 contro GFRÖRER, Byz. Geschichten, I, 48; — e SIMONSFELD, Andreas Dandolo, Monaco 1876, pag. 68.

[199]) ROMANIN, Storia doc. di Venezia, I, pag. 360; — KANDLER, Cod, dipl, istr. 22 febbraio 840.

[200]) Il COHN, Op. cit. pag. 18 considera quale prova della prevalenza dell' Istria il grande numero d' istriani che in questo periodo di tempo furono chiamati al patriarcato di Grado.

[201]) COHN, Op. cit. pag. 24.

[202]) DANDOLO, Chron. VII, 11, 6: Desiderius itaque, qui dux Istriae erat, auxilio Papae factus est Rex Longobardorum.

certo però che i Longobardi non introdussero nessun contrasto fra le città ed il contado, in quanto che sotto di essi, e giova ripeterlo, le città formavano la base della loro costituzione e del reggimento politico [203]), nel modo stesso che avevano formato la base dello stato romano. L'estensione dei territorî delle città rimase la stessa quale era nel tempo precedente. Ai tribuni però saranno probabilmente subentrati nelle città i **gastaldi**, ai vicarî ed ai locoservatori gli **scudalsci**, chiamati a reggere i singoli distretti del territorio, mentre il governo dell'intera provincia rimase in mano del duca d'Istria.

54. I provinciali poi non ebbero a lodarsi dei nuovi padroni. Abbenchè i Longobardi di Astolfo e di Desiderio fossero ben diversi da quelli di Alboino, e la costituzione longobarda si fosse in questo frattempo sensibilmente modificata a vantaggio dell'elemento romano, pure l'Istria, trattata quale paese di conquista — pugnando obtinuit, scrive il cronista — ebbe molto a soffrire dalle angherie, prepotenze e dalle esorbitanti imposizioni dei nuovi dominatori [204]).

Dove però maggiormente si fece sentire l'influenza delle mutate condizioni politiche si fu nelle relazioni ecclesiastiche fra i vescovi istriani ed il loro metropolita. Ed è perciò che sulle condizioni ecclesiastiche dell'Istria nel periodo bizantino dobbiamo alquanto soffermarci.

---

[203]) HEGEL, Storia della cost. III, 5 (Le città nel regno Longobardo).

[204]) Il patriarca di Grado scrive al pontefice Stefano IV (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 768): .... Precamur Histria de manibus gentis eripiatur Longobardorum .... ne pauperes populi, qui magnam vim sub eorumdem horribili iugo assidue sustentant, amplius iam dilanietur eorum oppressionibus. — E DANDOLO, Chron. VII, 12, 8: .... de rege Longobardorum qui Clerum et Populum Istriensem personaliter ac realiter affligebat....

Per quanto si voglia tener conto essere stato il patriarca di Grado acerrimo nemico dei Longobardi, ciò non toglie la gravezza del nuovo stato di cose, essendochè in modo eguale si comportarono i Longobardi anche nelle altre province allora occupate. Così ad esempio il re Astolfo pretese nel 752 che ogni persona del Ducato romano gli pagasse un soldo d'oro per testa.

§. 4.

1. L'imperatore Giustiniano, che ambiva essere, oltre che grande legista, anche insigne teologo, aveva nel 544 condannato di sua autorità tre capitoli [205]) od opuscoli, riflettenti varie questioni religiose; ma i vescovi della chiesa latina, con a capo il romano pontefice Vigilio, non vollero accettare il decreto imperiale, perchè in contradizione con quanto aveva deciso il concilio calcedonese del 451, concilio tenuto pur sempre in grande venerazione da tutta la cristianità [206]). Tuttavia qualche anno di poi (a. 548), il detto pontefice, mentre trovavasi a Costantinopoli, si lasciò indurre dall'imperatore a ripudiare egli pure quei tre capitoli. Condannandoli, vi aggiunse però la clausola « salvo in tutto l'autorità del concilio calcedonese » [207]).

Ad onta di questa restrizione, l'accondiscendenza del pontefice alla volontà imperiale destò grande malcontento nelle chiese d'Occidente, ed allora il pontefice, temendo che il malumore degenerasse in aperta opposizione, revocò nel 550 il suo giudicato, eccitando in pari tempo l'imperatore a convocare un concilio affinchè si pronunciasse in tale proposito. Il concilio fu tenuto di fatti a Costantinopoli nel 553, alla presenza del pontefice, e pronunciò la condanna dei tre capitoli e dei loro autori [208]).

---

[205]) Col nome dei « Tre capitoli » (od opuscoli) furono dagli storici battezzati: 1. gli scritti di Teodoro vescovo di Mopsueste; 2. gli scritti di Teodoreto vescovo di Ciro contro i dodici anatematismi di S. Cirillo Alessandrino; e 3. la lettera d'Iba vescovo di Edessa a Maris Persiano.

[206]) Gibbon, Storia della decad. v. IX, c. 47, pag. 87; — Funk, Histoire de l'eglise, v. I, § 58; — Mansi, Sacr. Concil. coll. IX, 457; — Hefele, Concilieng. II, § 276, pag. 905.

[207]) Hefele, Concilieng. v. II, pag. 823. Frammento 3° del Iudicatum: Salvis omnibus atque in sua perpetua firmitate durantibus, quae in Chalcedonensi venerando constat concilio definita.

[208]) Mansi, Sacr. Conc. coll. IX, 194; — Hefele, Concilieng. II, § 267, pag. 855.

Il papa, dapprima mediante lettera, poscia mediante apposito costituto, confermò il 22 febbraio 554 la decisione del concilio costantinopolitano, e rinnovò l'anatema sui tre capitoli, e sui loro autori, e su tutti coloro che professassero o difendessero le dottrine in quelli contenute [209]). Nel ritorno da Costantinopoli a Roma, il papa morì sul finire del 554, e gli successe Pelagio I. Buon numero di vescovi dell'Occidente però, ed in prima linea quelli della Lombardia, della Venezia e dell'Istria con a capo il metropolita aquileiese Macedonio [210]), ed assieme ad essi i vescovi dell'Illirico, della Rezia seconda e del Norico, rifiutarono di accettare le decisioni del concilio costantinopolitano ed il costituto pontificio, perchè ledenti l'autorità del concilio calcedonese, il quale non solo non aveva condannato quelle dottrine, anzi aveva permesso che gli autori delle medesime sedessero nel concilio stesso.

Da questa opposizione derivò lo scisma detto dei « **Tre capitoli** » per gli scritti che l'originarono, detto anche « **scisma istriano** » perchè i vescovi dell'Istria furono i più arditi ed ostinati suoi fautori.

---

[209]) Chi desiderasse maggiori particolarità sull'origine di questo scisma e suo sviluppo, specialmente in ciò che riguarda la questione dommatica e religiosa, può consultare: - BARONIUS, Annales Ecclesiastici a 553 e seg: — DE NORIS, Dissertatio historica de Synodo quinta aecumenica et aquileiense schisma. Padova 1673; — BERETTA, Dello scisma dei Tre capitoli, Venezia 1770; — RUBEIS, Monum. Eccles. Aquileiensis, c. XX; — VASCOTTO PADRE CHIARO, Lo scisma istriano (Istria, a II, 1847, n. 3, pag. 12); — Don G. DE FAVENTO-APOLLONIO, La chiesa cattolica, la sua dottrina e la sua storia. Capod. 1883, vol. IV, § 26 pag. 119; — e specialmente HEFELE, Conciliengeschichte, vol. II, § 258–283, pag. 798–922.

[210]) DANDOLO, Chron. V, 10, 19: Hoc tempore Schisma maximum in Venetia et Liguria et Istria exortum est quia Macedonius Aquilegensis Episcopus tria capitula Chalcedonensis Synodi, quae in Concilio nuper Constantinopoli peracto comprobata fuerant, confiteri et recipere renuebat.

Il BERETTA invece, op. cit. pag. 16 sostiene che non il patriarca Macedonio, ma Paolino fosse il vero autore dello scisma. — Cfr. anche HEFELE, Concilieng. II, § 278, p. 914.

2. Il governo bizantino non credette opportuno di ricorrere tosto a mezzi violenti per togliere tale scissura fra il pontefice ed i suoi vescovi, forse perchè vedeva in questa una causa d' indebolimento dell' autorità pontificia [211]) già troppo potente in Italia. Gli scismatici divennero perciò sempre più arditi, ed il patriarca Paolino, che successe a Macedonio nella sede aquileiese, più risoluto del suo predecessore [212]), convocò un sinodo ad Aquileia nel 557, e fece da questo [213]) ripudiare la decisione del concilio costantinopolitano.

Il pontefice Pelagio, tostochè venne a cognizione di questo nuovo atto dei vescovi scismatici, si rivolse al luogotenente imperiale Narsete, eccitandolo a prendere misure energiche contro i dissidenti, ad imprigionare ed a mandare a Costantinopoli i capi dello scisma. « Non temete essere peccato, scriveva egli [214]), comprimere gente di tal fatta, essendochè le leggi divine ed umane stabiliscono dovere i publici poteri punire coloro che si staccano dall' unità della chiesa: affrettatevi a reprimere i vescovi della Liguria, della Venezia e dell' Istria affinchè in disprezzo della sede apostolica non si vantino più a lungo della vostra dabbenaggine ».

3. I due vescovi più ostinati nell'eresia erano Eufrasio (di Parenzo) e Massimiliano, laonde il pontefice ricorse specialmente

---

[211]) Dandolo, Chronic. V, 10, 19. Papa Pelagio all'esarca Narsete: De Liguribus, Veneticis atque Istricis episcopis quid dicam, quod idonea est excellentia vestra et ratione et potestate reprimere, et dimittitis eos in contemptum Apostolicarum Sedium de sua rusticitate gloriari?

[212]) Il Baronio, Ann. Eccles. ad an. 570 racconta che i vescovi scismatici avessero conferito a Paolino il titolo di patriarca perchè lo consideravano come loro legittimo capo e supremo antistite; il qual titolo rimase poscia anche agli altri presuli aquileiesi.

[213]) Rubeis, Monum. Eccl. Aquileien. XXIV, pag. 218; — Muratori, Annali d'Italia, anno 556; — Mansi, Sacr. Conc. coll. IX, 712; — Hefele, Conc. g. II, p. 914.

[214]) Dandolo, Chron. V, 10, 19. — Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXIII, pag. 204. Epistola I ad Narsem: .... Nec putetis alicuius esse peccati, si huiusmodi homines comprimantur. Hoc enim et divinae et humanae leges statuerunt, ut ab Ecclesiae unitate divisi, a secularibus etiam potestatibus comprimantur. — Jaffè, Reg. Pont. n. 1019, a. 558-60.

contro di loro [215]) all' intervento secolare, scrivendo contro l' uno e l' altro al patricio Narsete: gli scrisse contro Eufrasio, eccitandolo ad approfittare dell'occasione offertagli da Dio per conculcare i perfidi e togliere via dalla provincia un vescovo reo persino di adulterio incestuoso [216]): gli scrisse contro Massimiliano cui accusava di avere, assieme ad Eufrasio, sperperato

---

[215]) RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag. 203. Papa Pelagio a Narsete esarca di Ravenna: Euphrasius siquidem atque Maximilianus, nomina tantum episcoporum habentes, et ecclesiasticam ibi unitatem perturbare dicuntur, et omnes ecclesiasticas res suis usibus applicare, in tantum ut contra unum eorum, idest Maximilianum, usque ad nos, per tam longum iter, necessitate compellente, preces offerent. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 1024, a. 558-560.

Secondo il KANDLER questo Massimiliano sarebbe stato vescovo di Capodistria perchè alla dotazione di S. Maria di Canneto in Pola nel 546 erano presenti soltanto Frugifero di Trieste, Isacio di Pola, Germano di Emonia e Teodoro di Pedena. Vi mancavano adunque, perchè scismatici (??), Eufrasio ch'era (come sappiamo) vescovo di Parenzo, e Massimiliano, il quale non poteva essere che vescovo di Capodistria. (Istria II, n. 9, pag. 34).

Una variante del nome di Eufrasio la troviamo nella lezione seguita dal JAFFÈ, Op. cit. n. 1024: «vel ad se usque perducant Pethium (al. Tercium, Thracium) et Maximilianum episcopos».

[216]) RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag. 205; — JAFFÈ, Reg. pontif. n. 1012, an. 558-560; — KANDLER, Cod. dipl. istr. an. 555. All' esarca di Ravenna il pontefice Pelagio I: Exercete igitur in talibus debitam auctoritatem, et ne eis amplius talia comittendi spiritus crescat, vestris coercitationibus reprimantur... Quales autem sint, qui Ecclesiam fugiunt, Euphrasii vos scelera evidenter informant: qui in homicidio quidem nec hominis necessitatem, nec fratris caritatem, nec sacerdotii reverentiam cogitavit. Incestuoso autem adulterio etiam ipsius vindictae abstulit modum... Auferte tales ab ista provincia. Utimini oblata vobis a Deo opprimendi perfidos occasione.

A molti sembra strano che costui sia quel vescovo Eufrasio che inalzò la splendida basilica di Parenzo, e di cui si legge nel mosaico dell' abside «fidei fervens ardore sacerdos Euphrasius.» Il RUBEIS, Op. cit. pag. 208 vorrebbe che fosse bensì suffraganeo della chiesa aquileiese, ma non vescovo istriano.

Non devesi però pretermettere che il pontefice poteva benissimo credersi autorizzato di accusare un vescovo, perchè scismatico, dei più obbrobriosi delitti senza prima accertarsi se l' accusa avesse reale fondamento di verità, o movesse soltanto dall' altrui malignità.

il patrimonio della sua chiesa ed essersene servito per propria utilità [217]). Mandava in pari tempo il pontefice nell' Istria due suoi legati, il presbitero Pietro ed il notaio Proietto, affinchè avessero a punire quei « pseudovescovi » delle indegnità commesse, e, potendolo, li conducessero a Roma [218]): affidava inoltre al presbitero Pietro l' incarico d' inquisire sulle frodi commesse dal vescovo Massimiliano, e d' interdirgli l' amministrazione dei beni ecclesiastici e prenderla in sua mano [219]). Probabilmente di eguale incarico incombenzava il notaio Proietto verso il vescovo Eufrasio.

Affinchè poi i suoi legati fossero in grado di eseguire l' incarico ricevuto, scrisse al patricio di Ravenna Narsete, ed al maestro dei militi dell' Istria Carello [220]), ed al conte Anilano [221]) affinchè prestassero loro forte braccio, nè credessero essere peccato se tale gente venisse conculcata.

---

[217]) Vedi la nota 215.

[218]) ... Ob quam causam Petrum presbyterum sedis nostrae, et Proiectum notarium ad eadem loca duximus destinandos, ut ea quae canonicis statutis a praedictis Pseudoepiscopis compererint commissa, vel digna debeant ibi ultione compescere vel eosdem ad nos usque perducere. — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 555; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 1024, a. 558-60.

[219]) In un frammento publicato dal JAFFÈ, Reg. pont. a 558-60, n. 1025: Pelagius Petro presbytero scribit, non fore ut « de fraudibus Maximiliani secundum veritatem agnoscatur... nisi facultas ecclesiae, quam in usus suos male convertendo dispersit, ab eius potestate, donec causa cognoscatur, reponatur. » Itaque illum « a supradictae ecclesiae patrimonio volumus interim submoveri et in vestro, discussionis ipsius tempore, moderamine deteneri ».

[220]) JAFFÈ, Reg. Pont. a. 558-60, n. 1024: Pelagius I... Carellum magistrum militum (al. Narsetem patricium) rogat, opem ferat Petro presbytero et Proiecto notario missis ut coerceant « vel ad se usque perducant Pethium (al. Tercium, Thracium) et Maximilianum episcopos ».

La variante dipenderà probabilmente dal fatto che eguale preghiera fu diretta dal pontefice e al patricio di Ravenna Narsete e al maestro dei militi dell' Istria Carello.

[221]) JAFFÈ, Reg. Pont. a. 558-60, n. 1026: Pelagius I... Anilani comiti Petrum presbyterum et Proiectum notarium legatos suos commendat.

4. Narsete non stimò opportuno rispondere con un deciso rifiuto alle pressanti istanze del pontefice: i suoi tentativi però di richiamare all' obbedienza ecclesiastica i vescovi scismatici gli procurarono l' interdetto di entrare nelle loro chiese quale eretico [222]).

Il tradimento di Narsete, e la discesa dei Longobardi in Italia nel 568, misero per qualche tempo in seconda linea la questione religiosa.

5. Questa entrò in una fase più acuta quando il patriarca Paolino, il capo, come abbiamo veduto, degli scismatici, temendo la barbarie longobarda, abbandonata Aquileia, trasferì nel 578 la sua **sede a Grado** [223]), mettendosi con ciò sotto la protezione dei Bizantini, ai quali allora, come è noto, appartenevano Grado, le altre isole dell' estuario veneto e la penisola istriana.

D' allora in poi gl' interessi religiosi s' intrecciarono sempre più colle ragioni politiche ed a queste vennero subordinati.

6. L' imperatore di Costantinopoli, e con lui il pontefice Pelagio II, non avevano avuta difficoltà alcuna di riconoscere questo cangiamento della sede patriarchina, pensando che Paolino ed i suoi successori, dacchè erano divenuti, col trasferirsi a Grado, sudditi greci, non avrebbero osato respingere l' editto imperiale. Si fu pertanto che, appunto col consenso del pontefice [224]), il **sinodo provinciale** convocato dal nuovo patriarca

---

[222]) DANDOLO, Chron. V, 11.

[223]) P. DIACONO, De gestis Langob. II, 10: Aquileiensi civitati eiusque populis Beatus Paulus Patriarcha praeerat, qui Langobardorum barbariem metuens, ex Aquileia ad Grados insulam confugit, secumque omnem suae thesaurum Ecclesiae deportavit. — IOHANNIS, Chron. venetum, 5; — Chronica de singulis patriarchis Nove Aquileie (MONTICOLO, Cronache veneziane antichissime, pag. 6). — Il patriarca Elia al concilio provinciale gradese (KANDLER, Cod. dipl. istr. a 579): Iam pridem ab Attila Hunnorum rege Aquileia civitas nostra funditus est distructa: et postea Gothorum incursu et caeterorum barbarorum quassata vix respirat; etiam nunc Langobardorum nefandae gentis flagella sustinere non valens...

[224]) UGHELLI, Italia sacra V; — KANDLER, Cod. diplom, istr. 3 novembre 579. Il patriarca Elia ai vescovi convenuti al sinodo gradese:

Elia il 3 novembre 579, ed al quale intervennero anche Patrizio vescovo di Cittanova, Adriano di Pola, Severo di Trieste, Giovanni di Parenzo e Marciano di Pedena [225]), potè solennemente dichiarare la città di Grado metropoli perpetua della Venezia e dell' Istria [226]).

Si ergo consensu beatissimi apostolicae sedis papae Pelagii, cui jam ante nostram descripsimus necessitatem, vestrae sanctitati placeat, hanc civitatem Gradensem nostram confirmari perpetuo Metropolim novamque eam appellare Aquilegiam. Sancta Synodus dixit: quae vestra proposuit Beatitudo, omnes pari confirmamus assensu. Si vestrae sanctitati placeat beatissimi papae Pelagi privilegium pro hac ipsa intentione ab ipso transmissum, in medio recitandum deferatur. Laurentius presbiter, legatus Apostolicae Sedis, repraesentavit privilegium.... — Chronica de singulis patriarchis, p. 6; — Chronicon gradense (MONTICOLO, Op. cit. pag. 38); — IOHANNIS, Chron. ven. 5.

[225]) Atti del concilio provinciale di Grado. UGHELLI, It. sacra V: — KANDLER, Cod. dipl. istr. a 579; — CAPPELLETTI, Le Chiese d' Italia. Venezia 1851, vol. VIII, pag. 59. — Sancta Synodus dixit: quae vestra proposuit Beatitudo, omnes pari confirmamus assensu.

[226]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 18 febbraio 579, Roma, Papa Pelagio II al patriarca Elia: castrum gradense totius Venetiae cum omnibus Ecclesiae pertinentibus, etiam Istriae Metropolim perpetuo confirmamus. — JAFFÈ, Reg. pontif. n. 1047, 18 febbraio 579.

Il MANSI, Sacr. Conc. coll. ne riporta gli atti nel v. IX, pag. 923, che vengono poi da lui stesso dichiarati falsi a pag. 927. Così dal RUBEIS, Mon. eccl. Aq. pag. 235, e dall' HEFELE, Conc. g. II, §, 280, pag. 914. — Il NORIS invece (De Synodo V, pag. 704) ne difende la veridicità.

Il MONTICOLO, Cronache veneziane, vol. I, pag. 5, n. 2, scrive in tale proposito: « Gli atti del sinodo di Grado tenuto nella chiesa di S. Eufemia ci sono stati trasmessi da due scritture del sec. XIV, cioè dalla cronaca del Dandolo e dal primo volume dei Pacta, (I, c. 54 A), ove furono interpolati in alcune carte bianche, e la loro autenticità è posta in dubbio dai dotti. Ma i critici che negarono l'autenticità del documento, non avvertirono che non solo le chiese di Grado e di Aquileia, ma anche quella di Roma non dubitarono che quel concilio avesse avuto luogo, avendo i papi ricordate nelle conferme de' privilegi ai patriarchi di Grado le bolle consimili dei loro predecessori, e prima di tutte la lettera di Pelagio II, che diede occasione perchè quel sinodo fosse convocato, e vi fu letta nel modo il più solenne. Ma una prova anche più diretta dell'autenticità di quegli atti ci viene data da una testimonianza importantissima non solo per la sua antichità, ma anche per la sua natura ufficiale, cioè dalla sentenza pronunciata da Gregorio III nel sinodo romano del

L' imperatore ed il pontefice s'ingannarono però nella loro aspettazione. I patriarchi gradesi ed i loro suffraganei, tanto del Friuli (Longobardi), quanto della Venezia e dell' Istria (Bizantini), si mostrarono inflessibili nel non volere recedere dalla loro primiera professione di fede; e tutti i mezzi, anche i più energici, usati dall' esarca di Ravenna, le rimostranze e gli adoperamenti del pontefice Gregorio Magno, non approdarono ad alcun duraturo risultato.

7. Ed in vero, alle minacce dell'esarca Smaragdo gli scismatici ed il patriarca risposero col presentare all' imperatore Maurizio un memoriale in cui lo pregavano di contenere entro i dovuti limiti il suo luogotenente in Italia, promettendogli di celebrare un sinodo, del quale gli spedirebbero poi gli atti, affinchè egli stesso potesse giudicare [227]).

Il monarca, sia che temesse, spingendo le cose all' estremo, di offrire occasione al patriarca di Grado di riconciliarsi coi Longobardi, sia che non vedesse di buon occhio il consolidarsi dell' autorità spirituale del pontefice coll' annientamento dello scisma, rispose [228]) ai vescovi, assicurandoli che non si userebbe loro violenza.

---

novembre 731, ove furono definite alcune questioni religiose e anche fu sancita dal pontefice la divisione delle due chiese d'Aquileia e di Grado. In quel concilio il patriarca Antonino stesso difese i diritti della sua sede e presentò i documenti rispettivi, tra i quali gli atti del sinodo del 3 novembre 579. Il passo relativo al sinodo di Grado è il seguente: « Interea Antoninus Gradensis patriarcha sua protulit monimenta, in quibus continebatur de mutatione sue sedis ex veteri Aquilegia in Gradensem civitatem pie memorationis decessoris nostri pape Pellagii auctoritate facta, eamque episcoporum viginti sinodica promulgata sentencia totius Venetiae et Istriae metropolim confirmatam, atque ad instar veteris novam dictam fuisse Aquilegiam ».

E nella Prefazione alla « Cronica de singulis Patriarchis » il detto scrittore nota giustamente (a p. XI.) che gli atti del sinodo dell' 827 attestano che nell' archivio metropolitano di Grado si conservavano *nell' originale* gli atti del sinodo provinciale del 3 novembre 579. — Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. p. 414 e seg.

227) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXVI, pag. 229; — Vascotto P. Chiaro, Op. c. p. 16.

228) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXVI, p. 229: ut nullatenus quemque Sacerdotum pro causa communionis inquietare praesumeret.

8. Questi allora, non più temendo dell' autorità secolare, divennero maggiormente audaci verso il pontefice, ed alle sue ripetute lettere ed ammonizioni risposero col mandare a Roma l' apologia dei tre capitoli; anzi il metropolita di Grado lanciò la scomunica contro i suoi avversarî.

Ma quando morì Elia, ed il patriarca Severo che gli successe si dichiarò pure risolutamente per lo scisma, l' esarca Smaragdo, vedendo che l' opposizione religiosa si faceva sempre più ardita colle concessioni, e che la solidarietà nello scisma manteneva troppo intimi i rapporti fra i vescovi istriani e quelli del Friuli soggetti ai Longobardi, mentre nell' alta Italia si riprendeva d' accordo coi Franchi la guerra contro i Longobardi [229]), decise d' intervenire colla forza, e metter fine a quello stato anormale di cose. Sbarcato a Grado nel 588, trasse prigione a Ravenna il patriarca Severo, ed assieme a lui i vescovi di Trieste e di Parenzo. A Ravenna colle minacce e colla violenza [230]), questi vescovi furono costretti ad abiurare allo scisma ed a sottoscrivere la condanna dei tre capitoli. Dopo un anno di prigionia fu loro finalmente concesso di ripatriare. Si fu in quest' anno 588 che avvenne nell' Istria la prima invasione longobarda.

9. Ma nè i diocesani vollero seguire i loro vescovi nell' abiura, nè gli altri vescovi riceverli; anzi li minacciarono di non riconoscere più la loro autorità. Intimorito il patriarca di questa manifestazione del sentimento popolare, radunò un **sinodo a Marano** ed ivi, alla presenza dei vescovi convenuti, revocò la ritrattazione fatta a Ravenna, e si pronunciò nuovamente contro l' editto di Costantinopoli.

---

[229]) Diehl, Etudes, pag. 207 e seg.

[230]) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXXI, pag. 274.

Nel libello indirizzato dai vescovi all'imperatore Maurizio nel 591, si legge: Post hoc, ordinato in Sancta Aquilejensi Ecclesia Beatissimo nostro Archiepiscopo Severo, quae contumeliae illatae sint, et quibus iniuriis ac caede corporali fustium, et qua violentia ad Ravennatem fuerit civitatem perductus, atque redactus in custodia, quibus necessitatibus oppressus atque contritus fuerit, potuit ad Domini nostri pias aures sine dubio pervenire.

10. Dei vescovi istriani, Adriano di Pola sarebbe intervenuto al sinodo di Marano: se poi Severo di Trieste, Giovanni di Parenzo e Patrizio di Cittanova [231]) rimanessero costantemente

---

[231]) P. DIACONO, De gestis Langob. III; 26: Quem (Severum) Smaragdus patricius, veniens de Ravenna in Gradum, per semet ipsum e basilica extrahens, Ravennam cum iniuria duxit cum aliis tribus ex Hystria episcopis, idest Ioanne Parentino, et Severo, atque Vindemio, nec non etiam Antonio iam sene ecclesiae defensore. Quibus comminans exilia atque violentiam inferens communicare compulit Ioanni Ravennati episcopo trium capitulorum damnatori. Exempto vero anno e Ravenna ad Gradum reversi sunt. Quibus nec plebs communicare voluit, nec ceteri episcopi eos receperunt. Post haec facta est synodus decem episcoporum in Mariano. Ubi receperunt Severum patriarcham Aquileiensem dantem libellum erroris sui, quia trium capitulorum damnatoribus communicaverat Ravennae. Nomina vero episcoporum, qui se ab hoc scismate cohibuerunt, haec sunt..... E qui nella lezione prescelta dal MURATORI (Rer. ital. script. I) sono nominati tutti i dieci vescovi, nessuno dei quali è istriano. Nella lezione invece publicata da BETHMANN-WAITZ (Script. rerum italic. et longobard.) ne sono aggiunti due altri, Maxentius ulliensis e Adrianus Polensis, i quali trovansi ricordati, al dire del MONTICOLO, Op. cit. pag. 75, nei codici più autorevoli di P. Diacono.

Colle identiche parole di Paolo Diacono, racconta questo fatto GIOVANNI nel Chronicon venetum (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. VII; — MONTICOLO, Cron. ven. ant. p. 74) ed il DANDOLO, Chron. VI, 2, il quale ultimo però ha le seguenti varianti: 1. I tre vescovi prigioni li nomina Ioanne Parentino, et Severo Trigestino, et Vindemio Cenetensis. 2 Ai dieci vescovi intervenuti al sinodo di Marano aggiunge egli pure Maxentius Iuliensis et Adrianus Polensis.

Fra i vescovi presenti al sinodo di Marano adunque, mentre la lezione del Muratori ed alcuni codici della cronaca veneta sono d'accordo e sul numero di dieci e sulla non partecipazione dei vescovi istriani, nel Dandolo invece, nella lezione del Bethmann-Waitz ed in quella del Monticolo, si annoverano dodici partecipanti al sinodo ed uno di questi è il vescovo di Pola Adriano. L'aggiunta del Dandolo dà grande valore alla lezione di Paolo Diacono prescelta dal Bethmann e dal Monticolo, e che perciò deve considerarsi come più conforme al vero.

Dei vescovi condotti prigioni a Ravenna, che Giovanni sia stato vescovo di Parenzo s'accordano tutti i cronisti; se poi gli altri due (Severo e Vindemio) sieno istriani è per lo meno dubbio. Le parole « tribus ex Hystria episcopis » non hanno qui un significato topografico, essendochè, nella questione dei Tre capitoli, come lo scisma aquileiese

fermi nell'abiura o ritornassero più tardi allo scisma e prendessero

---

è detto anche scisma istriano, così tutti i vescovi scismatici sono chiamati talvolta anche « vescovi istriani » senza che realmente lo sieno (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. c. XX, pag. 187). Il papa Pelagio, nelle tre lettere che scrisse ai vescovi scismatici, li chiama sempre « Episcopis in Histriae partibus constitutis » abbenchè ve ne sieno molti di non istriani. Il pontefice S. GREGORIO M., scrivendo al metropolita di Ravenna dei vescovi di Nova e Caorle, li dice (Epist. IX, 10) Histrici episcopi; ed altrove, alludendo a tutti i vescovi scismatici, scrive (Epist. II, 46) : De causa vero Episcoporum Histriae; (Epist VI, 47) : Episcopus Fanensis ab errore Histricorum conversus est; (Epist IX, 10) parlando del vescovo di Caorle: quousque ad fidem Catholicam Histrici episcopi revertantur. L'imperatore Maurizio scrivendo al pontefice S. Gregorio (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. XXXI, pag. 278) comprende tutti i vescovi scismatici colle parole « Episcopi Istriensium provinciarum. »

Queste considerazioni era indispensabile che fossero qui premesse poichè molti leggendo in Paolo Diacono « cum aliis tribus ex Hystria episcopis, id est... Vindemio », e trovando nella Cronaca veneta e nel concilio gradense del 579 un Vindemius episcopus Cessensis, supposero esservi esistito in quel tempo nell'Istria un vescovato di Cissa presso Rovigno (BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, Trieste 1878, pag. 332). Severo è certamente vescovo di Trieste, poichè oltre agli Atti del sinodo gradense, anche il Chronicon venetum fa menzione in questo tempo di un «Severus episcopus Tergestinae ecclesiae. »

P. DIACONO ed il Chronicon venetum, dopo aver dato i nomi dei vescovi che parteciparono al sinodo di Marano, continuano (queste parole mancano nella cronaca del Dandolo): Cum patriarcha autem communicaverunt isti episcopi: Severus Parentinus, Ioannes, Patricius, Vendemius, Ioannes. — Qui però deve esservi un errore; poichè se confrontiamo quest' ultima parte con quanto sta scritto anteriormente, Severo non era vescovo di Parenzo, ma lo era Giovanni, e Severo nel sinodo gradese si firma vescovo di Trieste. Nel detto sinodo, ed anche in Paolo Diacono e nel Chronicon venetum troviamo nominati Patricio vescovo di Emonia, Vendemio di Ceneda e Giovanni di Cilli. Ed è perciò che il BETHMANN-WAITZ e con lui il MONTICOLO, danno la seguente lezione del sopradetto passo: Cum patriarcha autem communicaverunt isti episcopi, Severus, Parentinus Ioannes, Patricius, Vindemmius et Ioannes. E noi volendo completare e rettificare colla scorta delle superiori osservazioni le parole dei cronisti, dovremo leggere: cum patriarcha autem communicaverunt isti episcopi: Severus (Tergestinus), Ioannes (Parentinus), Patricius (Emoniensis), Vendemius (Cessensis o Cenetensis) et Ioannes (Celeiensis).

parte al **sinodo di Grado** [232]) assieme agli altri vescovi dell' Istria e dell' estuario, non lo sappiamo. Più probabile è la seconda ipotesi, attesa l' effervescenza popolare a favore dello scisma, e perchè a successore di Severo nella sede vescovile di Trieste, troviamo Firmino vescovo scismatico.

Questi avvenimenti del 588 e 589 occasionarono probabilmente anche la caduta dell' esarca Smaragdo, che venne richiamato a Costantinopoli, e sostituito prima coll' esarca Romano (589–96), poscia con Callinico (596–603).

Siccome l' energico comportamento dell' esarca Smaragdo aveva fatto supporre che alla corte greca dominasse una corrente contraria allo scisma, il nuovo pontefice S. Gregorio Magno (590–604) sperò di approfittarne per riguadagnare gli ostinati vescovi istriani alla chiesa romana, e non risparmiò mezzo alcuno per ricondurre i traviati sul retto sentiero.

Nel gennaio del 591 scrisse al patriarca Severo, intimandogli, in nome dell' imperatore [233]), di recarsi a Roma coi suoi aderenti, e di sottoporre le sue ragioni alla decisione di un sinodo.

Riepilogando il sopradetto, si può conchiudere: 1. Che tratti a Ravenna dall' esarca furono i due vescovi istriani Giovanni di Parenzo e Severo di Trieste assieme a Vendemio vescovo di Ceneda; 2. Che al sinodo di Marano intervenne anche il vescovo di Pola Adriano.

Il can. SCUSSA, Synopsis Tergestinorum praesulum (publ. dall' ab. dott. Tomasin nell' « Arch. triest. » XV, 2, dec. 1889, pag. 512) scrive: Severus... conductus fuit Ravennam a Smaragdo exarcho a. 586 una cum Severo patriarcha aquileiensi, Ioanne Parentino, Vindemio Cenetensi episcopis, ut Ioanni Ravennatium episcopo schismatico adhaererent.

[232]) Secondo il GFRÖRER, Storia di Venezia c. 2, oltre al sinodo di Marano al quale sarebbero intervenuti i vescovi longobardi del continente (quelli di Altino, Concordia, Seben, Trento, Vicenza, Verona, Treviso, Feltre, Sacile, Belluno) si tenne anche dal patriarca Severo un secondo sinodo a Grado per i vescovi sudditi greci fra i quali sono da annoverarsi i vescovi istriani. Cfr. anche HEFELE, Concilieng. § 281, pag. 919.

[233]) S. GREGORIO M. Epist. I, 16... Pro qua re imminente latore praesentium, iuxta christianissimi et serenissimi rerum Domini iussionem, ad beati Petri Apostoli limina, cum tuis seguacibus venire te volumus. — JAFFÈ, Reg. pontif., n. 1084.

Ma i vescovi, quando fu loro dal patriarca comunicato l'ordine del pontefice, invece di obbedire, diressero uno scritto all'imperatore, nel quale, lagnandosi del papa e dell'esarca, dichiaravano che per tali fatti i loro fedeli si trovavano esasperati in guisa che erano risoluti d'incontrare piuttosto la morte che rinunciare alla società della vecchia chiesa cattolica: ed aggiungevano « che, ove il loro metropolita fosse costretto alla conciliazione, essi si farebbero consacrare dai primati della chiesa gallicana, e così andrebbe disciolta la chiesa metropolitana gradese [234]) ».

11. Questo ardito linguaggio, questa minaccia di una completa rottura con Bizanzio, ed eventualmente anche colla sede di Grado, impressionò fortemente l'imperatore, già da per sè alieno da' mezzi violenti e tentennante nella via da seguire; tanto più che l'ostilità contro i Longobardi costringeva la corte bizantina ad usare di una certa arrendevolezza verso i vescovi scismatici, al cui appoggio l'imperatore e l'esarca non volevano nè potevano rinunciare [235]) nelle attuali contingenze politiche.

12. Si noti che i vescovi scismatici del Friuli e della Lombardia, ostili ai loro nuovi padroni, cioè ai Longobardi ariani, caldeggiavano con tutte le loro forze il ritorno del dominio bizantino, e tenevano desta nel popolo la speranza di una ristaurazione greca; anzi, all'atto della consacrazione, usavano

---

[234]) RUBEIS, Mon. Eccles. Aquil. XXXI, pag. 275: Quoniam, piissime Domine, sic accensi sunt omnes homines plebium nostrarum in causa ista, ut ante mortem perpeti, quam ab antiqua catholica patiantur communione divelli... Si conturbatio ista et compulsio praesentibus iussionibus vestris remota non fuerit; si quem de nobis, qui nunc esse videmini, defungi contigerit, nullus plebium nostrarum ad ordinationem Aquileiensis Ecclesiae post hoc patietur accedere. Sed quia Galliarum Archiepiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio ordinationem occurrent, et dissolvetur Metropolitana Aquileiensis Ecclesia sub vestro Imperio constituta. — BARONIO, Ann. VIII, 10, n. 38, a. 590; — VASCOTTO P. CH., Op. cit. pag. 20; — GFRÖRER, Storia di Venezia, (Archivio veneto, n. 28 e seg.) I, 2, pag. 17. — MANSI, Sacr. Conc. coll. X, 463.

[235]) DIEHL, Etudes, pag. 212; — HARTMANN, Untersuch. pag. 11.

pur sempre *giurare fedeltà* all'imperatore d'Oriente [236]). Quindi questi vescovi, come pure quelli dell'Istria, nelle questioni politiche erano caldi sostenitori degl'interessi bizantini, nelle questioni religiose invece n'erano risoluti oppositori.

Si fu per tale ragione che fra il pontefice ed il sovrano greco dovevano naturalmente esistervi diversità di propositi; e l'imperatore sul quale gl'interessi politici potevano più che i religiosi, ordinò al papa [237]) di lasciare in pace i vescovi istriani, sino a che la quiete non fosse ristabilita nel paese.

13. Non per questo S. Gregorio rinunciò al suo disegno; e non potendo più contare, come aveva sperato, sull'imperatore, nè sull'esarca, cercò raggiungere per altra via il suo intento.

Vedendo come la guerra fra i Greci ed i Longobardi fosse uno dei più forti ostacoli alla riunione degli scismatici colla chiesa romana, si adoperò [238]) a pacificare queste due potenze, ed anche vi riuscì. Di fatti sul finire del 598 fu conchiusa una tregua fra l'esarca Callinico ed Agilulfo re dei Longobardi. Di più, per le sollecitudini del pontefice ritornarono in seno alla

---

[236]) I vescovi scismatici scrivevano nel 591 all'imperatore Maurizio... Deinde nec obliti sumus sanctam Rempublicam vestram sub qua olim quieti viximus, et adiuvante Domino redire totis viribus festinamus... Suggerimus etenim, pie Dominator, quia tempore ordinationis nostrae, unusquisque Sacerdos in sua Sede Aquileiensi cautionem scriptis emittimus, studio et fide ordinatoris nostri, nos fidem integram sanctae Reipublicae servaturos; quod ipse novit Dominus, nos fideliter toto corde servasse, et hucusque iugiter conservare. — Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXXI, 274.

[237]) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXXI, pag. 278: Quia igitur et Sanctitas tua cognoscit praesentem rerum Italicarum confusionem, et quod oportet temporibus competenter versari; iubemus tuam Sanctitatem nullatenus molestiam eisdem Episcopis inferre... Muratori, Rer. italic, script. I, 448; — S. Gregorio M., Epist. II, 46; — Jaffè, Reg. Pontif. n. 1198. luglio 592.

[238]) P. Diacono, De gestis Langob, IV, 13; — S. Gregorio M. Epist. IX, 42; — Jaffè, Reg. Pontif. n. 1591, nov.-dec. 598.

chiesa il vescovo di Seben (poi Bressanone), quello di Caorle[239]), Massimo di Salona, ed i vescovi della Lombardia.

Anche nell' Istria non venne meno la sua attività. Saputo che il maestro dei militi Basilio era propenso a riunirsi alla chiesa cattolica, gli scrisse [240]) nel maggio del 599 mediante il

[239]) Fra le lettere del pontefice S. GREGORIO avvene una (Ep. IX, 97) del maggio 599 (JAFFÈ, Reg. Pont. n. 1678) colla seguente soprascritta: « Gregorius habitatoribus Capreae insulae Histriae Provinciae consistentibus». Fuorviati dall' «Histriae Provinciae», alcuni conchiusero essere stata questa lettera diretta agli abitanti dell' odierna Capodistria, o, come allora chiamavasi, dell' isola di Capris.

Chi però non si ferma alla soprascritta soltanto, ma legge l' intera lettera, si convince tosto come essa si riferisca non alla nostra Capris, ma all' isola di Caorle allora sede vescovile. Di fatti in questa lettera il pontefice, dopo aver ricordato il desiderio degli abitanti di togliersi allo scisma, continua: « hoc cum Domini auxilio disponentes, ut si quidem Episcopus quem vobis in vestra reformari petiveratis Ecclesia, a schismaticorum lapsu se segregans, Ecclesiae voluerit unitati conjungi, fratri et coepiscopo nostro Mariniano evidenter scripsimus qualiter petitionem vestram ex nostra auctoritate debeat confirmare. » E questa lettera indirizzata all' arcivescovo Mariniano e riferentesi agli esposti fatti esiste fra le Epistole di S. Gregorio (IX, 10), e fu scritta negli stessi giorni della precedente (JAFFÈ, Reg. Pont. le dà il n. 1681 e la data maggio 599); ma in essa si parla sempre dell' ... insula quae Capritana dicitur. Laonde anche il JAFFÈ attribuisce l' Epistola n. 1678 non a Capodistria, ma a Caorle, e così pure il CAPPELLETTI, Le chiese d' Italia IX pag. 493.. ed egualmente il COHN, Die Stellung der byz. Statth. p. 19. L' aggiunta che vi si legge « Histriae Provinciae » non ha qui valore alcuno topografico; perocchè sia conosciuto. e l' ho dimostrato nella nota 231, che, come lo scisma dei Tre capitoli si chiamava anche Scisma istriano, così tutti i vescovi scismatici erano dalla curia pontificia e dal governo imperiale compresi sotto il nome di Vescovi istriani, e la provincia scismatica ad essi subordinata col nome di Provincia istriana.

Se nella lettera IX, 97 n. 1678 si legge « Capreae insulae » e nell' altra IX, 10 n. 1681 « insula Capritana », la differenza del nome non è tale da escludere l' identità del luogo, poichè anche Caorle chiamavasi allora insula Capris, Castron Capre la chiama anche il Porfirogenito, De adm. imp. 37. Aggiungo da ultimo che nell' Ep. IX. 97 l' indicazione Capreae insulae ha in alcuni codici la variante « caprianae insulae ».

[240]) S. GREGORIO M. Epist. V, 46. Gregorius Basilio. Multum cor nostrum vestrae Magnitudini congaudet, quod... Inter alia igitur laudanda quae agitis, qualiter vos contra Histricorum schisma pro unitate

suo notaro Castorio, lodandolo delle sue premure di togliere lo scisma, eccitandolo a perseverare nei buoni propositi, e pregandolo di coadiuvare il detto suo notaro, che a lui veniva latore della lettera pontificia, a compiere la missione di cui era incaricato.

Ed il pontefice doveva avere affidata a Castorio una missione di natura molto intima e delicata verso i vescovi istriani; poichè, appena questi fu di ritorno a Roma, il pontefice scrisse [241]) nell'agosto a Pietro e Providenzio, vescovi istriani, di avere conosciuto, mediante il suo notaro, essere essi intenzionati di venire a Roma e comunicare seco lui sulle cose di religione. Abbenchè i concilî avessero già definita e decisa la questione dei Tre capitoli, ed egli tenesse fermo a tale decisione, tuttavia, così il pontefice, siccome persuade più la viva parola che la lettera, li eccitava di venire a colloquio seco lui, assicurandoli che li avrebbe accolti con affetto e con grazia rilasciati, e che non avrebbero avuto a sopportare afflizione o molestia di sorte neppure se da questo colloquio ne ritornassero fermi nello scisma [242]).

Ecclesiae amoris olim fervor accenderit, et multorum testificatione, et nostrorum modo plene relatione cognovimus..... Praesentium vero portitorem Castorium chartularium nostrum, quem pro quibusquam illic causis transmisimus, Magnitudo vestra ut bona sua multiplicet, suis in omnibus studeat solatiis adiuvare. — JAFFÈ. Reg. Pont. n. 1679, maggio 599.

[241]) Epist. V, 51. Gregorius Petro et Providentio Episcopis Histriae; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 1372, agosto 595. Che sieno stati vescovi istriani, lo prova la lettera del patriarca Giovanni di Aquileia al re Agilulfo che si legge nel RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. XLVII, pag. 416, e riportata qui nella nota 253.

[242]) S. GREGORIO M. Ep. V, 51..... Remeantis autem Castorii notarii mei relatione edoctus sum, Fraternitatem vestram ad me habere desiderium veniendi, si promissum fuerit, quia nullam molestiam sustinebit..... Hoc tamen certa sit Vestra Caritas, quia vos et cum affectu quo decet suscipio, et cum gratia relaxabo. Nec aliquam vos vel quoscumque alios, qui pro hac ad me causa venire voluerint, afflictionem vel molestiam sustinere promitto. Sed seu ad consentiendum mihi cor vestrum misericordia divina compunxerit, sive, quod absit, in ea vos durare dissensione contigerit, ad propria vos remeare quando

A Basilio essendo successo in quel torno di tempo Gulfario nel governo dell' Istria, pure devoto alla causa di Roma, il pontefice scrisse a costui [243]) nel giugno 599, lodandolo del suo zelo per l' unità della chiesa, ed eccitandolo a perseverare: negli stessi giorni incaricava l' amministratore dei beni pontifici nella Sicilia [244]) a soccorrere nel loro viaggio alcuni Istriani che si portavano da un loro vescovo colà dimorante, ed a facilitare il viaggio di questi a Roma; raccomandava inoltre all' esarca Callinico [245]) ed all' arcivescovo di Ravenna [246]) alcuni Istriani, che recatisi a Roma ad abiurare allo scisma, facevano ritorno alle case loro.

---

volueritis, juxta promissionem meam sine laesione vel molestia relaxare curabimus.

Sembra però che non abbiano aderito all' invito del pontefice, perchè all' elezione del patriarca Candidiano li troviamo ancora scismatici.

[243]) Ep. IX, 93. Gregorius Gulfari Magistro militum. Latores praesentium de Histriae ad nos partibus venientes, tanta nobis bona gloriae vestrae retulerunt, ut in reddendam nos vobis gratiarum actionem vehementer accenderent. Cognovimus namque quod inter curas injunctae vobis gubernationis illarum partium, praecipuam de animarum lucris sollicitudinem habeatis, et ita errantium corda ad unitatem festinare vos Ecclesiae revocare, ut quantum ad desiderium vestrum pertinet, nullum illic ab apostolica segregatum remanere velitis Ecclesia ...... Quapropter praemisso paterno salutationis affectu, hortamur Gloriam vestram ut pro unitate sanctae fidei zelum, quem vobis ipse unitatis auctor tribuit, studiosius peragatis. — Jaffè, Reg. Pontif. n. 1687, giugno 599.

[244]) S. Gregorio M. Ep. IX 94. Ad Romanum defensorem. Praesentium portitores huc de Histriae partibus venientes, ad Episcopum suum, qui nunc in Siciliae degit partibus, cum nostro se pergere solatio poposcerunt: Quos hinc ordinantes fecimus ambulare... — Jaffè, Reg. Pontif. n. 1676, maggio 599.

[245]) S. Gregorio M. Epist. IX, 95. Ad Callinicum Italiae Exarchum... Harum siquidem latores de Histriae ad nos partibus venientes, schismaticorum, inter quos erant positi, vitantes errorem, unitati Ecclesiae subdi salubriter cupierunt. Quorum boni intentionem operis perpendentes, in sinum matris Ecclesiae competenti cum exhortatione suscepimus, eosque nostrae desiderantes Ecclesiae militare grate concessimus. Quapropter... — Jaffè, Reg. Pontif. n. 1666, maggio 599.

[246]) S. Gregorio M. Epist. IX, 96; — Jaffè. Reg. Pontif. n. 1674, maggio 599.

14. Ma i vescovi Pietro e Providenzio delusero l' aspettativa del pontefice, e ad onta del suo invito rimasero fermi nell' errore; in quella vece Firmino vescovo di Trieste nel febbraio 602, abbandonato lo scisma dei Tre capitoli [247]), venne all' unità cattolica. Il papa Gregorio, lieto a tale notizia, gli scrisse nel marzo [248]) esortandolo a perdurare nel retto sentiero ed a non lasciarsi intimorire o fuorviare da eventuali difficoltà ed ostacoli, promettendo che provvederebbe alla sua quiete e tranquillità. Ed in segno della benedizione apostolica gli mandò un sacro ornamento [249]).

15. Ma le difficoltà previste si fecero ben presto palesi.

Il patriarca Severo di Grado, il capo degli scismatici, temendo che l' esempio del vescovo di Trieste trovasse nell' Istria facili imitatori, tentò dapprima colle lusinghe, poscia colle minaccie, di distogliere Firmino da tale suo proposito; e quando vide inutili le une e le altre, passò alle vie di fatto, eccitando il popolo triestino a negare obbedienza al suo vescovo. Per prevenire il danno che ne sarebbe derivato alla causa cattolica, ove le mene del patriarca avessero sortito pieno effetto, il pontefice si rivolse nel giugno 603 [250]) all' esarca di Ravenna,

---

[247]) Vedi la formola dell' abiura nella Appendix ad Epistolas S. Gregorii X. Promissio cuiusdam Episcopi (pag. 1300); — Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXXII, pag. 285; — Kandler, Cod. dipl. istr. 10 febbraio 602.

[248]) Epist. XII, 33. Gregorius Firmino Episcopo Histriae..... Nobis ergo omnino curae erit de Fraternitatis tuae quiete, ut dignum est, cogitare: quia postquam nobiscum jam Deo protegente unus es, non aliter utilitates tuas quam nostras attendimus. Aliqua vero nobis de necessitatibus vestris Iohannes Subdiaconus scripsit: sed credimus de Dei nostri potentia, quia sanctus Petrus ad quem reversi estis, vos deserere non habet. Modo autem de benedictione ejusdem sancti Petri transmisimus Fraternitati vestrae paraturam unam, quam vos necesse est cum ea caritate qua a nobis est transmissa, suscipere. — Jaffé, Reg. Pont. n. 1863, marzo 602; — Kandler, Cod. dipl. istr. 602.

[249]) Paratura est limbus textilis, quod apponitur vesti, ornatus causa.

[250]) Epist. XIII, 33. Gregorius Smaragdo Exarcho. Olim novimus, excellentissime Fili, quo desiderio, quave conversione animi, pro adunanda Dei Ecclesia in Histriae videlicet partibus, studii vestri fervor extiterit. Quod cum ita sit, ea quae nobis de illis nuper sunt partibus nuntiata, ad vestram non destitimus perferre notitiam. Firminus

affinchè ingiungesse al suo luogotenente nell' Istria di soccorrere con tutti i mezzi il vescovo triestino, e difenderlo dalle altrui molestie.

Nel 604 morì l' infaticabile pontefice S. Gregorio Magno.

16. In questo frattempo, la caduta dell' imperatore Maurizio e la successione di Foca nell' autunno 602, avevano recato un radicale cangiamento anche nel governo dell' Italia. Ad esarca era stato nuovamente nominato nel 603 l' energico Smaragdo, quello stesso che aveva già retta la provincia italica dal 585–89, e la sua nomina indicava il ritorno ad una politica più ferma e risoluta anche nelle questioni religiose. Inoltre l' esperienza degli ultimi decenni aveva mostrato che la via seguita sino allora per togliere lo scisma non conduceva ad un risultato duraturo ed apprezzabile. Quindi si ricorse ad altri mezzi: invece di recidere le membra dell' idra, si decise di troncarle addirittura il capo.

17. Per tanto, morto il patriarca Severo, l'esarca ed il pontefice tanto si adoperarono di comune accordo, sino a che venne eletto nel 610 dal clero e dal popolo di Grado al patriarcato Candidiano, *persona devota* all'autorità pontificia: e quando questi si riconciliò con Roma ed accettò il conchiuso del sinodo costantinopolitano, lo scisma si riteneva finito.

---

siquidem frater et coepiscopus noster, Tregestinae Antistes Ecclesiae, ante adventum vestrae Excellentiae salubri consilio ab schismate, quo inhaeserat, resipiscens, atque ad unitatem matris Ecclesiae rediens, nostris est epistolis confirmatus... quo audito Severus, Gradensis Episcopus, ejusdem caput schismatis, cum diversis primum coepit, si posset, suasionibus a bono revocare proposito. Quod dum perficere Deo auctore minime valuisset, seditionem illi suorum civium excitare non timuit.... Directis itaque Excellentiae vestrae iussionibus his qui in Histriae partibus locum vestrum agere, Deo auctore, noscunturi districtius iubetote: quatenus et saepedictum fratrem nostrum ab illatis debeant defensare molestiis, et quietem illius multis ad imitandum profuturam modis omnibus procurare; ut haec vestra provisio et conversorum sit optata securitas, et occasio apta sequentium.

Ma allora appena le **cause politiche,** sino a quel momento latenti, che avevano cooperato a mantenere sì a lungo questo stato anormale di cose, produssero una violenta crisi [251]).

I principi longobardi, cioè il re Agilulfo ed il duca del Friuli, Gisulfo, i quali avevano favorito lo scisma nella speranza di staccare da Roma i vescovi di terra ferma, e di guadagnarsi quelli delle isole venete e dell'Istria, delusi nella loro aspettativa, appoggiarono gli scismatici a rompere ogni vincolo di dipendenza ecclesiastica da Grado, ed a ristabilire sul continente la metropoli di Aquileia; e diedero la sedia patriarcale aquileiese all'abbate Giovanni, nemico d'ogni accordo col papa [252]) E così si ebbe un doppio patriarcato, l'aquileiese ed il gradese.

18. La maggior parte dei vescovi istriani, pertinaci sempre nella loro insubordinazione agli editti imperiali e pontifici, rifiutarono naturalmente di abiurare allo scisma e di riconoscere quale loro metropolita il patriarca di Grado, Candidiano. Ed allora i Bizantini, i quali, se avevano sofferta per tanto tempo questa opposizione ai decreti imperiali, lo avevano fatto nella speranza di potere influire, mediante il patriarca di Grado, sui vescovi longobardi della Venezia continentale, non essendo riesciti nel loro intento, anzi trovandosi per di più in pericolo di perdere i vescovati istriani qualora questi fossero rimasti nello scisma, e subordinati al neoeletto patriarca di Aquileia, non si arrestarono neppure dinanzi alla forza, pur d'impedire che i vescovi dell'Istria si staccassero dalla dipendenza di Grado. I tre vescovi istriani Pietro, Providenzio, ed Agnello, i più ostinati, come sembra, a rifiutare obbedienza al patriarca di Grado, furono presi dai soldati greci nelle loro

[251]) GFRÖRER, Storia di Venezia (Archivio veneto n. 23) cap. II.

[252]) P. DIACONO, De gestis Langob. IV, 34: His diebus, defuncto Severo Patriarcha, ordinatur Iohannes abbas Patriarcha in Aquileia vetere, cum consensu regis et Gisulfi ducis. In Gradus quoque ordinatus est Romanis Candidianus antistis. — DANDOLO, Chron VI, 4: Candianus novae Aquilegiae Patriarchatum obtinuit, a. Dom. DCX. — 3: Post hos dies Gisulfus Foroiulianus cum consensu Agilulphi Regis Longobardorum Ioannem abbatem in Aquilegia vetere, Candiano superstite, Patriarcham eligi fecit.

chiese stesse e costretti con minaccie e vituperi [253]) a portarsi a Grado, e lì a piegarsi ai voleri imperiali, ad abiurare allo scisma ed a consacrare Candidiano a patriarca.

Da questo tempo la chiesa di Grado si mantenne fedele alla chiesa romana, e si andò estinguendo lo scisma dei Tre capitoli nell' Istria [254]). I patriarchi di Aquileia invece perseverarono per quasi un secolo ancora nella loro opposizione al romano pontefice.

19. I Longobardi tentarono però una volta, nel 625, di riunire le due sedi a proprio vantaggio, col fare eleggere a patriarca di Grado, Fortunato, partigiano dello scisma. Ma costui, nominato che fu, accorgendosi di non potere a lungo mantenersi nel suo posto, derubate delle vesti, degli ornamenti preziosi e dei loro tesori le chiese e le congregazioni religiose di Grado e dell' Istria, si rifugiò a Cormons sotto la protezione

---

[253]) RUBEIS, Mons. Eccl. Aquil. XXXXVII, pag. 416. Lettera di Giovanni patriarca (scismatico) d' Aquileia al re Agilulfo: Qualis autem unitas dicitur facta, ubi spata, ubi claustra carcerum, ubi flagella fustium, et ubi longa exilia, crudeliumque poenarum discrimina parabantur. Et miseri suffraganei Ecclesiae nostrae, scilicet Episcopi Histriae, cum summa vi ac necessitate a Gradensi castro Ravennam compulsione districtissima ducebantur Graecorum; nec non et inibi loquendi licentia negabatur... Et Petrus, Providentius, seu Agnellus, Episcopi Histriae, qui adhuc fidem sanctam tenebant, et Candidiano nondum consentiebant, de Ecclesiis suis a militibus tracti et cum gravi iniuria et contumeliis ad eum venire compulsi sunt.

Negli Atti del Sinodo mantovano tenuto del 827 (RUBEIS, Mon. Eccl. Aq. pag. 417) si legge: Et quia Gradus mari et fluctibus cingitur, et Istria quae prius Aquileiae suae Metropoli subiecta fuerat, Smaragdo Exarcho existente, tunc a Longobardis capi non potuit, sed ad iura Graecorum tenebatur; quo factum est quod Rex ei nullum potuit praestare auxilium, ac per hoc, ipso annitente Exarcho, Istriae Episcopi de Ecclesiis suis a militibus Graecorum tractati sunt et hunc Candidianum ordinare compulsi.

[254]) Il CARLI, Antichità italiche v. III, pag. 208, scrive: È fama che papa Onorio I ponesse fine allo scisma, ed il Grutero porta il seguente epitafio d' esso papa.

Histria nam dudum saevo sub schismate fessa
Ad statuta patrum teque monente redit.

del duca longobardo [255]). I vescovi della Venezia e dell' Istria si rivolsero al pontefice Onorio contro tanta nequizia del patriarca, ed il papa mandò in sua vece a reggere la chiesa gradese il diacono Primogenio [256]). Se poi i messi del pontefice al re longobardo [257]) sieno riesciti a costringere il profugo patriarca a restituire il mal tolto, non sembra probabile; e così le nostre chiese vennero a soffrire danno grandissimo anche nelle loro condizioni materiali.

Si fu soltanto nel 698, al tempo di papa Sergio IV, quando i re longobardi avevano di già abbandonato l' arianesimo, che venne a cessare questa lite sull' editto dei Tre capitoli anche nella regione soggetta ai Longobardi, col ritorno del patriarca aquileiese in grembo alla religione cattolica [258]).

20. Abbenchè lo scisma fosse cessato, l'inimicizia fra i due patriarchi durò ancora per varî secoli, e fu causa di contestazioni e litigi non pochi.

Il patriarca Sereno di Aquileia tentò d' invadere, nel 723, i diritti metropolitici del presule di Grado, ma v'intervenne [259])

---

[255]) Chronici Gradensis supplementum (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. VII, 45): Fortunatus quidem hereticus pontificatum arripuit; qui quintam sinodum minime credens, ob sui erroris piaculum pavens, totam ecclesiam Gradensem metropolitanam denudans in auro et vestibus vel ornamento, similiter et ecclesias baptismales provinciae Hystriae et sinochagia quae ad eandem aecclesiam Gradensen pertinere videbantur, fugam in Longobardiam petiit apud castrum Cormones.

Egualmente DANDOLO, Chron. VI, 6, 13, il quale invece di Sinochagia scrive Xenodochia.

[256]) Chronica patriarc. Gradensium, c. 6: Contra cuius nequitiam et heresim episcopi Venetiarum et Hystriensium scripta sua ad Honorium papam direxerunt. Idem vero papa Primogenium diaconum ad eandem metropolim regendam direxit.

[257]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a 628; — JAFFÈ, Reg. Pont., n. 2016, 18 febbraio 628.

[258]) RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. c. XXXIV e XXXV. — MANSI, Sacr. Conc. coll. XII, 115; — HEFELE, Concilg. II, pag. 923.

[259]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 7.15; — JAFFÈ Reg. Pont., n, 2166, 1 decembre 723: nec amplius quam in finibus gentis Langobardorum existentibus gressum tendere praesumas.

il pontefice Gregorio II, ed il patriarca dovette recedere allora dal suo divisamento.

21. Approfittando di questi disordini, l'ambizioso vescovo di Pola, Pietro, alla morte del patriarca Donato di Grado, non curando l'elezione, nè i decreti ecclesiastici, abbandonò la propria sede, e s'impadronì nel 725 di suo arbitrio della cattedra gradese [260]). E qui pure intervenne il pontefice Gregorio II, il quale preferendo alla severità l'indulgenza, riescì ad indurre il riottoso vescovo a rinunciare alla cattedra male acquistata ed a ritornare alla sua chiesa di Pola, condonandogli tutte le pene canoniche, in cui sarebbe incorso per la sua usurpazione. Quindi i vescovi istriani per ordine del pontefice procedettero all'elezione del nuovo patriarca, secondo le norme prescritte dai sacri canoni.

Il successore di Gregorio II, il pontefice Gregorio III, per togliere ogni pretesto a nuove lotte, confermò nel concilio romano del 731, cui intervennero anche i vescovi della Venezia e dell'Istria [261]), la divisione delle due chiese di Grado e di Aquileia sulla base dei confini politici esistenti fra' Bizantini e Longobardi [262]).

---

[260]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Roma, 1 marzo 726; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2172, 1 marzo 725; — Gregorius servus servorum Dei, universis dilectissimis nobis Episcopis, et cuncto a Deo servato populo Venetiae seu Istriae... Dudum namque factus superbiae praeludium rogatus Petrus Polensis Antistes canonica despiciens statuta ab hac luce subtracto fratre nostro Donato Gradensi Praesule suam deserens ad Ecclesiam transiit secundam contemnens regulas patrum atque Ecclesiastica statuta.

Erroneamente quindi scrive il SIMSON, Jahrbücher des fränk. Reiches unter Karl d. Gr. II, pag. 300 (in continuazione all'ABEL): Karl beschloss demselben (Fortunatus v. Grado) einstweilen seinen Sitz in Pola in Istrien anzuweisen, welches zur Diöcese von Grado gehörte und wo, so scheint es, auch in der Mitte des achten Iahrhunderts einst ein Patriarch von Grado gewaltet hatte.

[261]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 732. Roma; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2232, settembre 731.

Dei vescovi istriani intervenne al concilio romano Giovanni vescovo di Trieste.

[262]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Roma, novembre 732: Preterea nos (Gregorius) consedentium fratrum definitione episcoporum liti finem

E questo stato di cose non venne a mutare, sino a che l'Istria rimase sotto la signoria greca.

§. 5.

1. Ma non appena i **Longobardi** ebbero occupata l'Istria, ch' essi, approfittando degli avvenimenti precedentemente occorsi, cercarono di togliere le chiese istriane *dalla dipendenza del metropolita di Grado*, suddito di Bizanzio; e vi riescirono, essendosi dichiarato il vescovo di Pola per il patriarca di Aquileia [263]), mentre gli altri vescovi istriani presero *a consacrarsi mutuamente*, tentando così di formare una provincia ecclesiastica indipendente d'ambedue i patriarchi [264]).

A quei vescovi poi che il patriarca di Grado mandò nella provincia d'Istria, venne dai magistrati longobardi interdetto l'esercizio delle loro mansioni [265]).

---

imponentes stabilimus ut Nove Aquilegie, id est Gradensis civitatis Antonius patriarcha suique successores totius Venecie et Istrie que nostra sunt confinia remota omnium insolentia ac tergiversatione primates perpetuo habeantur. Foroiulensem antistitem Serenum suosque successores in finibus Longobardorum solumodo semper esse contentus.

[263]) Nel Libello del patriarca Massenzio al sinodo mantovano si legge (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil., XXXXVII, pag. 417): Sed et populi Polenses, quae Civitas caput est Istriae, decretum ab universo clero et cuncto populo missum ad Sigvaldum patriarcham Aquileiensem, qui usque ad Francorum tempora vixit, verum et probatissimum invenimus, ut electum ab eis episcopum ordinaret.

Il patriarca Sigvaldo resse la chiesa Aquileiese dal 762–776.

[264]) DANDOLO, Chron. VII, 12, 8: Huic Papae (Stephano III) Iohannes Patriarcha de rege Longobardorum, qui Clerum et Populun Istriensem personaliter ac realiter affligebat, et de Episcopis Istriae, qui eiusdem favore a iurisdictione sua se subtraxerant, mutuo se consecrantes, per suas literas querelam deposuit et opportunum requirit remedium. — È noto che l'autorità metropolita si estrinsecava in prima linea coll' ordinazione dei vescovi.

[265]) Il patriarca di Grado Giovanni lamenta a papa Stefano (KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 768).... quod gens perfida Longobardorum Sanctae nostrae Ecclesiae invaserunt hereditatem, insuper et fidem pastoralem rectitudinis in ipsa Istriensi provincia abdicarunt, et prudentiae

2. In istretto rapporto con questi fatti sta per certo l'erezione del **vescovato di Capodistria** avvenuta nel 755, o 56, quando il patriarca di Grado Vitaliano, minacciato di perdere la provincia ecclesiastica dell'Istria, cercò di accrescervi i suoi aderenti col favorire le aspirazioni dei Capodistriani, interponendosi presso il pontefice affinchè venisse ripristinata quella sede vescovile. E raggiunse anche in parte il suo intento. Il pontefice vi acconsentì, e dal clero e dal popolo capodistriano fu nominato a vescovo Giovanni, che fu confermato e consacrato dal presule gradese [266]). Morto Giovanni fu eletto a vescovo di Capodistria Senatore, anche questi ossequiente al patriarca di Grado. Altro non sappiamo di questi due vescovi, i quali probabilmente non avranno neppure potuto prendere possesso della loro diocesi per l'opposizione dei Longobardi non sofferenti nell'Istria vescovi nominati, o mandati, o dipendenti dal patriarca di Grado.

3. Ma se ai vescovi era in parte accetto il governo longobardo perchè favoriva la loro ambizione, non lo era in quella vece al rimanente clero ed al popolo istriano che si vedeva angariato nelle persone e nei possessi — personaliter et realiter — e sopracariche le sue chiese ed i di lei ministri di sempre nuove e straordinarie contribuzioni. Queste erano imposte sui prodotti della terra (ex tritico) e sui capi di bestiame (de singula animalia); e se pure colpivano di preferenza i beni ecclesiastici, indirettamente venivano a pesare sul popolo, obbligato a contribuire alle sue chiese quanto altri loro sottraeva.

---

suae nuper usque ordinationes ecclesiasticas non distollunt perficere... Saevissimi Longobardi per iussionem regis sui non permittunt pastores Sanctae Ecclesiae nostrae ex nostra praeceptione aliquid ibidem cives exhibere, sed ipsi protervi praevaricatores Episcopi magis magisque contumaces consistunt et contraria gerunt.

[266]) DANDOLO, Chron. VI, 10, 2: Favente (Vitaliano Patriarcha) Stephanus papa supplicatione Cleri et Populi Iustinopolitani placatus, indulsit, ut Iustinopolitana Ecclesia amodo Cattedralis existeret, sicque Ioanni a Clero et Populo eiusdem Ecclesiae electo, hic Patriarcha confirmationem et consecrationem contulit, et eo mortuo Senatori successori eius subsequenter fuit. — UGHELLI, Italia sacra V, pag. 380, anno 756.

Laonde gl' Istriani, come il patriarca di Grado scriveva al pontefice [267]), erano obbligati a servire due padroni, cioè a pagare doppie imposizioni.

4. E non solo non erano rispettati dai Longobardi i possessi delle chiese istriane e della chiesa gradese, ma neppure i beni, che la chiesa di Roma godeva nell' Istria [268]).

Già il pontefice Paolo I aveva usato di tutta la sua autorità per ricondurre la gregge istriana al suo legittimo pastore, e per tutelare i diritti e possessi del metropolita di Grado, e quelli della chiesa romana. Ma con poco e passeggero successo: perocchè il migliorare o peggiorare delle condizioni istriane, in ispecie delle ecclesiastiche, più che da qualunque altra ragione, dipendesse dall' avvicendarsi delle relazioni, ora amichevoli ed ora ostili, fra il re longobardo ed il pontefice.

Questo stato di cose peggiorò sensibilmente allorquando il re Desiderio approfittò nel 767 della sede vacante per impadronirsi del patrimonio ecclesiastico, come altrove [269]), così anche nell'Istria. Da questo tempo le inimicizie fra la chiesa ed i Longobardi andarono annualmente crescendo con grave danno dei fedeli.

5. Si fu perciò che il patriarca di Grado, Giovanni, minacciato più da vicino da tale successione di cose, si rivolse nel 770 al nuovo pontefice Stefano III, perorando in pari tempo la sua causa, e quella dell' oppresso popolo istriano.

Un altro valido intercessore ebbero gl' Istriani [270]) nel doge veneto Maurizio, il quale compassionando la oppressione di una

---

[267]) Vedi la nota seguente.

[268]) UGHELLI, Italia sacra V, a. 768. Il patriarca di Grado scrive al pontefice:... Iam non sufferunt pauperes illi (Istriae) quotidianis diebus collectas faciendo Longobardorum tam milites quam famuli omnium Ecclesiarum, nec non et quae prima est Dominica nostra sancta Romana ecclesia sine reverentia, et de eius servientibus sicut et de nostra et de aliis Ecclesiis aequales collectas ex tritico, et de singula animalia assiduam consuetudinem faciunt, quod nunquam auditum est in provincia illa, quamque nec potest quispiam duobus servire Dominis. — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 768.

[269]) MURATORI, Annali d' Italia, a. 758–768.

[270]) DANDOLO, Chron. VII, 12, 13: His diebus Mauricius dux Venetiarum et Imperialis Consul iam affectus, compatiens Istriensi populo,

provincia legata a Venezia coi vincoli di secolare fratellanza ed affetto, e dolente per la minorazione della chiesa di Grado, unì le sue istanze a quelle del patriarca, e di comune accordo furono mandati al pontefice il prete Magno archivista ed il tribuno Costantino (Anastasio), affinchè personalmente si adoperassero a favore degl' Istriani e della chiesa di Grado.

6. Il pontefice rispose[271]) al patriarca confortandolo a sperare, « essendochè, gli scriveva, nel patto generale conchiuso fra i Romani, i Franchi e i Longobardi fu compresa e vi fu assicurata anche la vostra provincia dell' Istria e quella della Venezia. Confidasse quindi in Dio, poichè come i fedeli del B. Pietro si erano affrettati ed avevano giurato di servire al principe degli apostoli, ed avevano difeso la provincia romana e

---

et dolens de minoratione Gradensis Ecclesiae propter intollerabilem Longobardorum saevitiam, per suos legatos, Magnum Presbyterum Scrinarium et Constantinum tribunum, una cum Patriarcha, Stephano papae insinuat. Sed papa, superveniente obitu, ut optabat, plene providere non potuit.

Il patriarca Giovanni scrive al pontefice:.. Festinavimus una cum consensu sanctorum Dei, filio Mauricio Consuli et Imperiali Duci huius Venetiarum provinciae praesentes viros humillimos vestros Magno presbytero et scrinario nostro, sed et Anastasio tribuno gerulis nostris, quos quasi praesentialiter Domini nostri osculantes vestigia quaeso commendatos habere...

Questa lettera porta nel « Cod. dipl. istr. » del Kandler la data 768. Ma siccome il pontefice Stefano III morì nel febbraio del 772, è probabile che essa sia posteriore a quell' anno, ed appartenga al 769 o 770. Cfr. anche MURATORI, Annali d' Italia, a. 772.

[271]) KANDLER, Cod. istr. a. 769; JAFFÈ, Reg. Pontif. n. 2391, a. 768–772... Quippe nos totis viribus inhianter satagimus decertandum sicut predecessor noster Stephanus, ut vestra sit redemptio... Quoniam in nostro pacto generali quod inter Romanos, Francos et Longobardos dignoscitur provenisse, et ipsa vestra Istriarum provincia, ut constat, est confirmata atque annexa, simul cum Venetiarum provincia. Ideo confidat in Domino Sanctitas vestra, quia ita fideles B. Petri studuerunt, ad serviendum iureiurando B. Petro Apostolorum principi, et eius omnibus Vicariis in scriptis contulerunt promissionem. Ut sicut hanc nostram Romanorum provinciam, et Exarchatum Ravennatium, et ipsam quoque vestram provinciam pari modo ab inimicorum oppressionibus semper defendere procurent...

l' esarcato di Ravenna dall' oppressione de' suoi nemici, in pari modo difenderebbero anche la provincia gradese ». In altre parole il pontefice faceva sperare al patriarca l' intervento delle armi franche a togliere l' Istria dalle mani dei Longobardi, come alcuni anni innanzi avevano loro tolto Ravenna e l' Esarcato.

In pari tempo Stefano III interdiceva ai vescovi dell' Istria, sotto pena della scomunica, di mutuamente consacrarsi, dichiarava nulle tutte le consacrazioni già avvenute, ed ordinava loro di ritornare soggetti all' autorità metropolita del patriarca di Grado [272].

Ma i vescovi istriani rimasero sordi alle ammonizioni del pontefice, e fidenti nell'appoggio del re longobardo, si mantennero divisi dalla loro chiesa metropolitana [273].

---

[272]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Roma, a. 768; — UGHELLI, Italia sacra V; — JAFFÈ, Reg. Pontif. n. 2390, anno 768–772... Itaque pervenit ad nos nuncio procurrente, quod vos omnes Episcopi ipsius Istriae provinciae constituti, qui canonica traditione a priscis temporibus sub iurisdictione ac consecratione S. Gradensis Ecclesiae Archiepiscopatus esse videmini, nunc, secularibus convolantes auxiliis ab eadem Episcopatus sede protervo spiritu inflati recedere praesumpsistis, et inter vos, quod nunquam auditum est, unus alterutrum vosmet ipsos consecratis. Quamobrem... huius nostrae relationis seriem interdicimus sub anathematis interpositionibus vobis omnibus contumacibus, ac transgressoribus canonicae transgressionis ipsius Istriae provinciae Episcopis ablegantes vos atque privantes a sacerdotali honore vestro, ita ut et vos, qui ipsos enormiter consecrare praesumpsistis Episcopos, et si qui a vobis illicite consecrati sunt, a proprio sacerdotali honore, atque a sacro officio, quo fungere videmini, recedere debeatis, vestroque vos Archiepiscopo cum magna humilitate, et cordis lamentatione nequiter vos degisse deflentes subiicere studeatis, in eius vos iudicii arbitrio, et canonica de huiuscemodi praelatae transgressionis reatu sententia submittentes.

[273]) DANDOLO, Chron. VII, 12, 10: Episcopi quoque Istriae, receptis Papalibus admonitionibus, seculari contagione poluti resipiscere noluerunt.

Il GFRÖRER, Storia di Venezia (Archivio ven. n. 25, pag. 86) scrive che «i Vescovi istriani, negata obbedienza al loro superiore il patriarca di Grado, passarono alla metropoli longobarda di Aquileia.» — Non è vera questa opinione, perchè in tutti i documenti si parla bensì della defezione dal metropolita di Grado, ma non mai di una subordinazione

La morte impedì al papa Stefano di prendere misure più energiche contro i renitenti.

7. E qui devo aprire una parentesi per considerare più da vicino le parole della lettera pontificia: « in nostro pacto generali quod inter Romanos, Francos et Longobardos dignoscitur provenisse, et ipsa vestra Istriarum provincia, ut constat, est confirmata atque annexa, simul cum Venetiarum provincia ».

Dei **patti** conchiusi su tale vertenza ne conosciamo due: quello di Carisiaco (Kiersy sull' Isera) nel 754 fra il papa Stefano e Pipino re dei Franchi, e quello di Pavia nel 755/56 fra Pipino ed Astolfo re dei Longobardi.

Il papa Stefano minacciato dai Longobardi passò le Alpi nel 753, e nel gennaio 754 si portò da Pipino a Carisiaco a chiedergli aiuto contro Astolfo, o più precisamente ad intromettersi per regolare le cose di S. Pietro e della Republica romana.

Il re franco gli promise, secondo Eginardo cronista contemporaneo [274]) « ecclesiae Romanae defensionis firmitatem;

---

a quello di Aquileia. Stefano III non lascia alcun dubbio in proposito scrivendo, come abbiamo veduto, ai vescovi istriani « secularibus convolantes auxiliis, ab eadem Episcopatus sede protervo spiritu inflati recedere praesumpsistis; et inter vos, quod nunquam auditum est, unus alterutrum vosmet ipsos consecratis ». E questo fatto inaudito di consacrarsi mutuamente comprova ad evidenza il loro tentativo di tenersi indipendenti d' ambedue i metropoliti, essendochè l'atto della consacrazione era il principale simbolo dell' esercizio dell' autorità metropolita. Di fatti il sinodo mantovano del 827 conferisce al patriarca di Aquileia i diritti metropolitici sulle chiese istriane colle parole ..... « et Maxentius in singulis Histriae Ecclesiis electos a Clero et Populo ordinandi in episcopos licentiam habeat ».

[274]) EGINHARDO, Annales, a. 754 (PERTZ, Mon. Germ. hist. I, pag. 139). Vedi su questi fatti, l'interessante Capitolo Le voyage d'Etienne II en France in DIEHL, Etudes, pag. 218 e seg.; — SCHEFFER-BOICHORST Pipins und Karls. d. Grossen Schenkungsversprechen (Mittheilungen des Instituts für österr. Gesch. Forschung v. V, a. 1884, pag. 193); — RICHTER, Annalen, Anhang, Exkurs, I, pag. 674 e seg.; — LOENING, Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde (SYBEL, Historische Zeitschrift, vol. LXV, a. 1891, pag. 193 e seg.). — ABEL, Iahrbücher a. 774, pag. 132.

e secondo la Vita Stephani (c. 28) di adempiere con tutte le sue forze ai comandi ed alle ammonizioni del pontefice, e di ritornare secondo il suo desiderio « exarchatum Ravennae seu caetera loca iuri rei publicae » [275]).

Pipino, fedele alla fatta promessa, scese l'anno seguente con un esercito in Italia, ed assediò Astolfo in Pavia. Il papa allora s'intromise quale paciere « et pace facta inter Romanos Francos et Longobardos, Rex Pipinus in finibus suis rediit ». Così il biografo di Stefano II. Prima di partire però « magis magisque, secondo Eginardo, de iustitiis sancti Petri confirmavit, ut stabiles permanerent quod antea promiserat, et insuper Ravennam cum Pentapoli et omni Exarcatu conquisivit et sancto Petro tradidit ».

Di questa donazione [276]) con parole non molto diverse, fa cenno anche la succitata biografia del pontefice.

Quindi io penso che il « patto generale » di cui la lettera pontificia del 769, voglia alludere *al patto di Pavia*, corollario di quello di Carisiaco, ed al quale v'intervengono il papa [277]) i Franchi ed i Longobardi.

8. In ambedue gli accordi si confermano al pontefice le « iustitiae S. Petri », cioè i diritti e i possessi della curia pontificia. Ma

---

[275]) ANASTASIUS BIBL. De vitis rom. Pont. Vita Stefani III (MURATORI, Rer. ital. script. III) pag. 168.

[276]) Rimarchevole si è che ANASTASIO Bibl. mentre in questa vita del papa Stefano, nell'enumerare (a pag. 171) le città donate da Pipino, non fa menzione alcuna della Venezia e dell'Istria, a pag. 186 nella vita del papa Adriano, nella donazione di Carlo Magno che era la conferma della precedente — e lo dice egli stesso, — ricorda anche le due sopraricordate province.

[277]) Che l'espressione « inter Romanos » della lettera pontificia indichi la chiesa cattolica, o più esattamente « il romano pontefice », lo dimostra l'uso che il medesimo papa fa altrove di questo modo di dire. Così p. e. scrive a Pipino: propria vestra voluntate per donationis paginam beato Petro Sanctaeque Dei Ecclesiae et Reipublicae civitates et loca restituenda confirmastis. — Altrove il detto papa prega Pipino ut per pacis foedera causam B. Petri et Reipublicae Romanorum disponeret. — MURATORI, Antiq. Italicae. Disser. 168; — HEGEL, Storia della costit. pag. 147; — WAITZ, Deutsche Verfassungsg. III, pag. 88; — COHN, Die Stellung der byz. Statth. pag. 65.

queste «iustitiae S. Petri» che cosa erano veramente? Trattasi di giurisdizione ecclesiastica soltanto, oppure anche di possedimenti temporali? E questi possedimenti sono i beni patrimoniali che la chiesa romana possedeva nelle singole province, od altro ancora? E nel nostro caso «et ipsa vestra Istriarum provincia, ut constat, est confirmata et annexa» a chi? al papa od al patriarca di Grado? E per questa «Istriarum provincia» intendesi la giurisdizione ecclesiastica soltanto, oppure anche l'autorità secolare? Naturalmente dovrebbesi pensare, essere qui parola del ristabilimento della giurisdizione ecclesiastica di Grado sui vescovi istriani.

Così probabilmente volle scrivere il pontefice, così l'avrà inteso anche il patriarca.

9. E di fatti quando il 6 aprile 774 nella chiesa di san Pietro a Roma, il pontefice Adriano I pregò il re Carlo di confermargli la donazione paterna, il re franco, fattasi leggere la promessa data da Pipino a Stefano II a Kiersy «bono ac libenti animo aliam donationis promissionem ad instar anterioris ascribi iussit per capellanum ed notarium suum [278]:» e di una **donazione** della Venezia e dell'Istria non vi è neppure il più lontano indizio.

Cronisti posteriori in quella vece, attribuendo alle «iustitiae S. Petri» un significato amplissimo, confondendo nelle lettere pontifice la giurisdizione ecclesiastica e la secolare, derivando dall'esistenza di beni patrimoniali un diritto sull'intera provincia, ed interpretando a favore della curia qualunque passo oscuro ed incerto [279], scrissero che nella donazione fatta dai Franchi al pontefice fosse compresa anche la Venezia e l'Istria. Così si legge in Anastasio [280] nella Vita di Adriano I, così

---

278) Vita Hadriani c. (MURATORI, Rer. ital. script. v. III, pag. 186).

279) «Le lettere dei pontefici riguardanti il patto carolingico sono piene di equivoci.... ed i motivi più santi della religione vengono impiegati per affari dello stato». Così il FLEURY, Istoria ecclesiastica, l. 43, §. 17, riportato dal MURATORI, Ann. d'Italia a. 755.

280) ANASTASIUS, De vitis Romanorum Pontif. (MURATORI, Rer. ital. script. III, pag. 186). Adrianus.... regem adhortari studuit ut promissionem illam quam Pipinus rex et ipse Carolus fecerat Beato Petro

nella Cronaca di Monte Cassino [281]), così nell'Istoria farfense [282]) e nel Patto (apocrifo) di Ottone I [283]).

10. Interessante sarebbe ora il rintracciare la ragione per la quale si venne in progresso di tempo ad allargare di tanto la signoria territoriale dei pontefici romani, e ricercare il documento giuridico sulla cui base i pontefici si credevano autorizzati ad esercitare il loro dominio temporale anche sulle nostre contrade.

Il Giannone [284]) supponeva che i papi avessero dedotta dal possesso di grandi patrimoni in alcune province la signoria

---

et eius Vicario Stephano papae quando in Franciam perrexit.... adimpleret in omnibus. Carolus concessit easdem civitates et territoria Beato Petro per designationem confinium: idest.... et universum Exarchatum Ravennatium sicut antiquitus erat, atque provincias Venetiarum et Histriam.

Scrive l' HEGEL, Op. c. II, 2, p. 149 in tale proposito: Sarebbe questione se ai tempi stessi di Anastasio, nel IX sec. le pretese si avanzassero tanto, o se i passi sieno stati più tardi falsificati.

[281]) Chronica mon. Cassinensis auctore LEONE, an. 754 (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. IX). Fecit Pipinus promissionem et concessionem beato Petro eiusque vicario de civitatibus ac territoriis Italiae per designatum confinium: a Lunis cum insula Corsica; inde in Surianum; inde in montem Bardonem, inde in Vercetum, inde in Parmam, inde in Regium, inde in Mantuam et montem Silicis; simul universum exarchatum Ravennae sicut antiquitus fuit cum provinciis Venetiarum et Histriae, nec non....

[282]) Historiae Farfenses (PERTZ, Mon. Germ. histor. XI, 570): Adriano papae Carolus concedi spopondit...... atque provinciam Venetiam et Histriam.

[283]) PERTZ, Mon. Germ. hist. Legum II, pag. 164 (Capitularia spuria). « Ottonis M. pactum cum Iohanne XII ». a. 962, 13 febr. L'imperatore Ottone I promette al papa Giovanni XII di mantenergli « in vestra potestate atque dicione », oltre ad una quantità di altre terre e province « sicut a domno Karlo imperatore beato Petro Apostolo per donationis scriptum concessum est.... itemque a Lunis cum insula Corsica.... exinde in Mantua, atque provincia Venetiarum et Istria ».'

Anche il FICKER, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck, 1869, v. II, n. 354, pag. 358 e seg. dimostra essere quest'ultimo passo un' interpolazione posteriore fatta al patto carolingico.

[284]) GIANNONE, Storia del reame di Napoli, v. IV, 2; e V, 4.

su di quelle. Se tale opinione è vera, i possedimenti che la chiesa romana teneva nell' Istria [285]) avranno al certo contribuito a favorire le pretese della curia pontificia anche nel nostro paese.

11. Il D.r Prutz invece [286]), ne ricerca l'origine in un altro ordine di cose. « Già il pontefice Gregorio Magno, scrive egli, approfittando destramente delle disordinate condizioni italiche e della debolezza del governo bizantino, aveva tentato di mutare la protezione da lui esercitata sull' Italia media ed inferiore in vera signoria, esercitandovi, senza opposizione dell' Imperatore, l'autorità giudiziaria, e nominandovi vescovi e magistrati. I suoi successori, per raggiungere la meta segnata dal grande pontefice, dovettero appoggiarsi ad una potenza secolare, e si servirono a tal uopo dei Franchi, ove i Carolingi abbisognavano del pontefice per legittimare colla consacrazione ecclesiastica, la loro usurpazione del trono. E difatti Stefano III, minacciato dai Longobardi, si portò da Pipino, lo unse ed incoronò di sua mano a re dei Franchi, ed ottenne in compenso col cosiddetto « patto carolingico » di Kiersy, l' aiuto delle milizie franche per riconquistare le possessioni ed i diritti primieri, vale a dire la signoria su buona parte dell' Italia compresavi la Venezia e l' Istria, province le quali essa da lungo tempo considerava appartenerle in forza dell' autorità e protezione ivi esercitata ».

12. E prima del succitato storico tedesco, Giuseppe Ferrari nella « Storia delle rivoluzioni d' Italia », Milano 1870, vol. I, cap. 9, spiegava l' esagerazione degli scrittori ecclesiastici, dimostrando come essi rappresentassero la rivoluzione, cioè l' idea dominante di quel tempo, idea che aveva dettato il grande atto della donazione e ne aveva determinate le condizioni. « L' Italia romana, scrive egli a pag. 121, ha progredito col papa che n' è stato l' eroe, ed i Franchi gliel' accordano intera e gli lasciano le diocesi naturali di Roma, dove la sua influenza non era dubbia, le città ove inviava i suoi visitatori, quelle dove

---

[285]) Su questi possessi cfr. il Capitolo II.

[286]) DOTT. PRUTZ, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Berlino 1885, vol. I, pag. 103 e seg. (ONKEN, Allgemeine Geschichte).

aveva i suoi patrimoni, quelle dove i popoli si riunivano intorno ai suoi amministratori, le regioni insomma dove S. Gregorio aveva nominati i suoi rettori dei patrimoni e dove aveva esercitata la sua potenza tribunizia.... In una parola il senso generale della storia include nella donazione fatta alla Chiesa tutte le regioni già eccettuate dal regno.... ed a priori la logica trasforma l' Italia mezzo imperiale e mezzo regia nella nuova Italia mezzo pontificia e mezzo francese ».

13. Continua il D.r Prutz: « A meglio legittimare dinanzi agli occhi di Pipino e dei suoi grandi tale richiesta, ed a darle il carattere di una giusta rivendicazione, il papa Stefano si sarebbe servito della presunta donazione fatta dall' imperatore Costantino il grande al papa Silvestro II, donazione cui naturalmente il re franco, credendola autentica, si obbligò di far eseguire e rispettare ».

14. Ma gli storici non sono fra loro d'accordo nè sul tempo, nè sullo scopo pel quale venne dalla curia romana fabbricato questo documento, il cosiddetto « constituto costantiniano » : chi lo pone fra il 752-54, chi fra il 772-81, chi alla metà del secolo seguente [287]). Quello però che interessa a noi di rilevare si è che nella prima versione di questo constituto, quale trovasi in una lettera [288]) di papa Adriano I al re Carlo nel maggio 778,

---

[287]) Così p. e. il Döllinger, l' Hauck, il Friedrich, il Prutz, gli assegnano il 752-54 col fine di persuadere Pipino alla donazione di Roma e dell'Esarcato; il Grauert, il Brunner, il Weiland lo pongono nella prima metà del secolo IX allo scopo d' inalzare l'autorità pontificia al dissopra dell' imperiale e preparare a quella la sovranità sull' Occidente; il Loening ed altri lo vogliono fra il 772-781 allo scopo di legittimare le pretese di papa Adriano I, su buona parte dell' Italia longobarda, pretese avversate da Carlo Magno. — Cfr. LOENING, Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde.

[288]) CENNI, Codex caroling. ep. 61, pag. 199; — Ecco le precise parole, riportate anche dal JAFFÈ, Reg. Pontif., n. 2423; — e dal MURATORI, Rer. ital. script. III, 2, pag. 194 : Adriano I chiede a Carlo quae in partibus Tusciae, Spoletio seu Benevento, atque Corsica, simul et Sabinensi patrimonio b. Petro concessa sunt, et per nefandam gentem Langobardorum per annorum spatia abstulta atque ablata sunt, vestris temporibus restituantur. Unde et plures donationes in sacro nostro

si parla bensì di diritti sulla Toscana, sullo Spoletano, su Benevento, sulla Corsica e sulla Sabina, ma *non si fa* in alcun modo allusione ad un diritto sulla Venezia o sull' Istria.

15. Conchiudo: qualunque sia l' opinione [289]) che si possa avere intorno al patto carolingico ed al constituto costantiniano, e quantunque i cronisti succitati, e dietro ad essi varî storici, includano anche l'Istria nella donazione di Pipino e di Carlo Magno, certo si è che il pontefice *non esercitò* mai alcuna potestà temporale sulla nostra provincia, nè vi accampò mai qualsivoglia diritto. Quando l' Istria dai Longobardi passò ai Bizantini e da questa ai Franchi, essa rimase sotto L' una e l' altra signoria, senza che i pontefici vi facessero rimostranza alcuna. Neppure allorquando papa Adriano eccitò Carlo Magno a conquistarla, o quando, nel corso del medio evo, i pontefici tentarono di rivendicare l' intero patrimonio di S. Pietro, essi avanzarono mai pretese di signoria sull' Istria.

Ed ora ritorniamo al punto d' onde siamo partiti.

Nè le lettere pontifice, nè la minaccia di un intervento franco, apportò giovamento alcuno al popolo istriano, anzi probabilmente gli arrecò danno maggiore, in quanto che le relazioni fra il pontefice ed il re Desiderio si andarono facendo, anche per questa ragione, di giorno in giorno più ostili.

16. Ma la dominazione longobarda [290]) nell' Istria, come pure nella rimante Italia, ebbe minor durata di quanto in quegli anni si poteva supporre.

Il matrimonio di Ermengarda, la figlia di Desiderio, con Carlo Magno, matrimonio che cementando i buoni rapporti fra

---

scrinio lateranense reconditas habemus. Fanno bensì menzione di diritti nella Toscana, nelle regioni di Spoleto e Benevento, nella Corsica e Sabina, ma non una parola di diritti nell' Istria.

[289]) Il PRUTZ stesso lo dice « nicht durchweg klar ».

[290]) Da quanto fu superiormente narrato, e comprovato con documenti, devesi considerare come erronea l'opinione di coloro i quali dissero non essere l' Istria venuta mai sotto il dominio longobardo, seguendo in ciò il RUBEIS, che nei Mon. Eccl. Aq. pag. 223, e nelle Dissert. variae eruditionis pag, 302 scrisse: Ad Istriam quod attinet, tametsi ab Augusto aevo Venetiae adiuncta, cessit nunquam Longobardis.

le due dinastie sembrava dovesse consolidare la signoria longobarda sull' Italia e quindi anche sull' Istria, divenne in quella vece inaspettata causa dell' estrema ruina dei Longobardi.

È noto il ripudio di Ermengarda, la protezione accordata da Desiderio ai diseredati figli di Carlomano, quindi le ostilità col papa Adriano I, e da ultimo nel 774 la guerra fra Longobardi e Franchi. Desiderio, vinto, abdicò al regno, e chiuse i suoi giorni in Francia nel convento di Corbeia. L' Italia passò in dominio del re Carlo, che prese il titolo di re dei Longobardi: **L' Istria** in quella vece **ritornò in mano ai Greci.**

§ 6.

1. Perchè l' Istria dai Longobardi non passasse ai Franchi ma ritornasse sotto ai Bizantini [291]), è ignoto. Forse i Bizantini, quando seppero dell' imminente ruina di Desiderio, dalla Dalmazia si affrettarono ad occupare il ducato d' Istria, chiamativi dagli stessi abitanti, desiderosi di sottrarsi all' odiata signoria; e Carlo, cui la spedizione contro i Sassoni consigliava di non provocare nuova guerra in Italia coll' intervento di una terza potenza, lasciò l' Istria in mano ai Greci.

Per la medesima ragione egli sofferse che Arigiso genero di Desiderio e duca di Benevento prendesse il titolo di « principe » e si tenesse indipendente dalla signoria franca.

---

[291]) Il KANDLER nel Cod. dipl. istr. a. 768 scrive: Nel 767, per patto fra Bizantini e Longobardi l' Istria doveva tornare a quelli; pare che ritornasse soltanto nel 774.

In nessuna cronaca, in nessun publico documento ho potuto trovare menzione di questo patto. Probabilmente il Kandler lo dedusse dalla lettera del pontefice Stefano III al patriarca Giovanni (v. le note 271 e 277) interpretando « Romanos » in senso di Bizantini.

Che fra il dominio longobardo ed il franco intercedesse un breve periodo greco, lo dimostra, oltre quanto verrò esponendo, anche le seguenti parole dette dagl' Istriani nel 804 alla Dieta del Risano: Unde omnes devenimus in paupertatem, et irrident nostros parentes et quicumque convicini nostri Venetiae et Dalmatiae, etiam Graeci sub cuius antea fuimus potestate.

2. Nei due anni che immediatamente seguirono a questi avvenimenti, cioè nel 775 e 76, l'Istria dovette essere agitata da forti commozioni. Già il ritorno dei Bizantini vi avrà arrecato non pochi e superficiali mutamenti; e la nostra provincia non sarà rimasta al certo estranea ai preparativi per la grande insurrezione che si tramava nel vicino Friuli, allo scopo di rovesciare, coll'appogio delle armi greche [292]), la signoria franca nell'alta Italia. Nel 776 il duca Rotgaudo diede il segnale della rivolta nel Friuli [293]); ma sia che lo scoppio fosse precipitato, sia che sorgessero inattese difficoltà, l'insurrezione rimase limitata a quella sola provincia, ed il re Carlo fu addosso ai ribelli colla prestezza del fulmine. Rotgaudo cadde in battaglia, le sue città dovettero arrendersi, i colpevoli furono severamente puniti ed i loro beni confiscati [294]).

Molti di essi cercarono salvezza presso gli Avari; ed altri si saranno rifugiati anche nell'Istria.

3. Col ritorno dei Bizantini fu tolta nell'Istria la scissura esistente fra i vescovi istriani ed il patriarca di Grado; la chiesa romana rientrò nel godimento dei suoi beni patrimoniali, ed il popolo istriano si vide sollevato dalle oppressioni e contributi, pei quali era sì fortemente aggravato sotto i precedenti dominatori.

4. Alcuni storici opinano che, alla caduta del regno longobardo, i vescovi istriani venissero sotto la giurisdizione metropolitica di Aquileia, che prendessero parte nel 794, al seguito di Paolino patriarca aquileiese, al **concilio di Francoforte**, e che appena nel 803, per la bolla del pontefice Leone III, ritornassero sotto l'autorità del presule di Grado [295]). Ma questo mi sembra del tutto infondato: e lo dimostro.

---

[292]) Codex Carol. n. 58.

[293]) Annales Lauriss. a. 775; — EGINHARDO, Vita Karoli. c. 6; — Annales, a. 776.

[294]) MÜHLBACHER, Unedirte Diplome aus Aquileia (Mitth. des Inst. I, 262); — ABEL, Iahrbücher, a. 776, pag. 198.

[295]) HARNACK, Das Karol. und das byzant. Reich., pag. 9: Die Provinz Istriens war den Einflüssen der Frankenherrschaft nicht nur durch ihre Lage, sondern auch durch ihre Kirchliche Zugehörigkeit

5. Venuti nel 751 i Longobardi nella nostra provincia, i vescovi istriani, come abbiamo precedentemente veduto (§. 5, n. 1), appoggiati dal nuovo governo, si tolsero dalla dipendenza del patriarca di Grado: quello di Pola si sottomise al patriarca di Aquileia, gli altri invece presero a consacrarsi l'un l'altro, vale a dire tentarono di formare una provincia ecclesiastica a sè, indipendente da Aquileia e da Grado. Allora Giovanni patriarca di Grado, volendo impedire la totale defezione dei vescovi istriani, si rivolse per aiuto al pontefice, il quale gli rispose: « che nel patto conchiuso coi Franchi gli era assicurato il possesso della provincia istriana; laonde confidasse in Dio, poichè i Franchi, come avevano liberato Roma e l'Esarcato, così libererebbero la sua provincia (l'Istria) dalle oppressioni dei nemici ».

6. Quando alcuni anni dopo questa lettera i Franchi posero fine (a. 774) alla dominazione longobarda, per quale ragione il pontefice sarebbe venuto meno alla promessa fatta al patriarca Giovanni ed al solenne trattato conchiuso coi Franchi, col subordinare i vescovi istriani non a Grado, ma ad Aquileia? E se anche lo avesse voluto, i Bizantini glielo avrebbero permesso? Poichè, lo si noti bene, l'Istria dai Longobardi non passò ai Franchi, ma ritornò ai Greci. E chi supporrà mai che essi, i Greci, allora in aperta ostilità con Carlo Magno, avrebbero sofferto che i vescovi istriani loro soggetti andassero subordinati al patriarca franco di Aquileia, invece che al patriarca bizantino di Grado, anche qualora il pontefice, contro la data parola, lo avesse desiderato o voluto?

Nè il papa poteva volerlo, nè l'imperatore greco l'avrebbe giammai permesso [296]).

---

blosgestellt, und zwar in letzterer Beziehung nicht so sehr durch ihre Abhängigkeit von Rom, als dadurch, dass sie zu jener Zeit höchst wahrscheinlich der Erzdiöcese Aquileia unterstellt war, deren Patriarch ja jetzt auf fränkischem Reichsgebiete seinen Sitz hatte und völlig von Karl abhängig war.

[296]) Laonde il Gfrörer, Storia di Venezia cap. 9 scrive che appena Carlo Magno attribuì i vescovati istriani al patriarca Paolino di Aquileia. — Così scrisse pure il Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. pag. 365.

7. Se il patriarca Giovanni di Grado[297]) fu primo ad avvisare il pontefice e quindi anche il re franco, di quanto si tramava contro i Franchi nel Friuli, ciò non avvenne, come vuole l'Harnack, per la speranza ch'ei si avesse di ricevere in compenso i vescovati istriani, ma bensì per assicurarsi il favore del pontefice, e guadagnarsi quello del potente monarca dei Franchi. Questo è l'indirizzo politico che seguono i presuli di Grado, sieno o non sieno in possesso dei vescovati istriani.

8. Nell'anno 788 l'Istria passò dai Greci, come vedremo a suo luogo, in dominio dei Franchi, mentre Grado e la Venezia marittima rimasero sotto la signoria greca. Al concilio tenuto a Francoforte nel 794, Paolino patriarca di Aquileia risponde alle tesi di Eliprando nel modo seguente[298]) « Quapropter ergo Paulinus, licet indignus peccator, omniumque servorum Domini ultimus servus, Aquileiensis sedis Hesperiis oris accinctae, cui Deo auctore deservio, nomine non merito praesul, una cum reverendissimo et omni honore digno Petro Mediolanensis sedis archiepiscopo cunctisque collegis fratribus et consacerdotibus nostris Liguriae, Austriae, Hesperiae, Aemiliae catholicarum ecclesiarum venerandis praesulibus.... respondere non formido ».

9. La maggior parte degli storici si accordano col Rubeis[299]) nel ritenere che per « Episcopi Austriae » sieno da considerarsi i vescovi della Venezia e per « Episcopi Hesperiae » quelli dell'Istria. Altri invece[300]), in luogo di « Liguriae, Austriae » vorrebbero leggere Histriae, Venetiae, oppure mutare l'« Austriae » in Histriae.

---

[297]) Codex carol. n. 55, pag. 182.

[298]) MANSI, Sacr. Conc. coll, XIII, 873; — BÖHMER, Reg. n. 315.

[299]) Egli scrive; Mon. Eccl. Aquil. pag. 365: Hinc facile crediderim, Istriae Episcopos hoc tempore Metropolitanae Aquileiensi, non Gradensi, paruisse. Donec Istria in graecorum ditione fuit, ius in illam sibi quidem vindicabant Aquileiae Antistites: at Gradensi Praesuli obtemperare eius Provinciae Episcopi cogebantur. Verum eadem Provincia in Francorum potestatem redacta, videntur Istriani Episcopi a Gradensi transuisse ad patriarcham Aquileiensem.

[300]) MANSI, Op. e luogo cit.

Già la differente interpretazione data dagli scrittori dimostra come manchi di ogni base sicura e sia del tutto arbitrario il mutamento che si vorrebbe fare, od il significato che si vorrebbe dare ai nomi delle province ricordate nel brano succitato. Al Rubeis potrei obiettare che in una lettera del pontefice Adriano I del maggio 778 la parola « Hesperia » viene usata non ad indicare l' Istria, ma bensì l' Italia [301]); ed in tale senso è usata anche negli atti del concilio di Francoforte [302]): agli altri potrei ricordare che per l' Austria (Italiae) non s' intendeva che il Friuli.

10. Ma io ammetto per un momento che i vescovi istriani, perchè politicamente soggetti al re franco, sieno andati al concilio di Francoforte; ammetto anche che il patriarca Paolino abbia pure parlato in loro nome; sostengo però che nè l' uno nè l' altro di questi fatti ci autorizza a dedurre una subordinazione ecclesiastica dei nostri vescovi alla chiesa aquileiese.

Ed in vero i vescovi dell' Istria erano soggetti ai Franchi; il loro metropolita, cioè il patriarca di Grado era in quella vece suddito di Bizanzio. Laonde, al concilio di Francoforte ordinato da Carlo Magno, i vescovi istriani avranno dovuto naturalmente intervenirvi per volontà del loro sovrano; ma non vi poteva intervenire, nè v' intervenne il loro capo legittimo, il patriarca di Grado. Non è quindi da meravigliarsi se a Francoforte i vescovi istriani, mancando il loro vero metropolita, si mettessero al seguito di quello di Aquileia. Il patriarca di Aquileia prende al concilio la parola in nome dell' arcivescovo di Milano e dei vescovi della Liguria, dell'Austria, dell' Esperia e dell' Emilia. Erano forse tutti questi suoi suffraganei? No, al certo. Adunque egli può avere parlato anche in nome dei vescovi istriani senza che essi fossero minimamente dipendenti dalla sua autorità ecclesiastica.

---

[301]) Cenni, Codex carol. ep. 61, pag. 199 : .... a Constantino Magno et potestatem in his Hesperiae partibus largiri dignatur.

[302]) Mansi, Op. e l. cit. Paulinus ..,. Aquilejensis sedis Hesperiis oris accinctae .... praesul. (Cfr. la nota 298).

11. La bolla del 21 marzo 803, colla quale il pontefice Leone III concede il pallio a Fortunato patriarca di Grado, e della quale si fanno forti i sostenitori della opposta tesi, non ha una sola espressione che comprovi essere stata con quella bolla tolta ad Aquileia e restituita a Grado la giurisdizione metropolitica sui vescovati istriani. E meno ancora ne contiene il privilegio di Carlo Magno datato dei 13 agosto dello stesso anno 803, citato dal Gfrörer in favore della sua opinione.

Il pontefice scrive [303]) di fatti al patriarca Fortunato il 21 marzo 803:.... « pallium fraternitati tuae dedimus, quo ita uti memineris, sicuti praedecessores nostri tuis praedecessoribus concessere, privilegiorum suorum scil. integritate servata ». Se con questa bolla e con queste parole il pontefice avesse voluto dire quello che vi leggono molti storici moderni, egli avrebbe parlato assai più chiaro, chè l'argomento era troppo importante per limitarsi a poche frasi vaghe ed oscure. Nel diploma di Carlo Magno [304]) del 13 agosto 803 si legge: «.... Fortunatus Gradensis Patriarcha petiit ut concedere et confirmare debeamus quatenus sub immunitatis, tam ipse quam sacerdotes, et reliqui, nec non servi, coloni qui in terris suis commanent, in Istria, Romandiola seu in Longobardia vel ubique, quieto tramite vivere et residere debeant ». Che qui non si tratti di giurisdizione metropolitica sui vescovati istriani e neppure su quelli delle Romagne, della Lombardia e di qualunque altro luogo, è evidente. La chiesa di Grado poteva avere dei possessi territoriali nell'Istria ed altrove, senza che nulla ci avesse a fare la sua autorità patriarcale.

12. Aggiungo in fine una prova indiretta, ma, come io credo, decisiva in tale argomento.

Non erano passati ancora tre decenni dalla bolla di Leone III, che il suo successore, papa Eugenio II, convocò il concilio di Mantova nel 827, in cui, assecondando il desiderio di

---

[303]) UGHELLI, Italia sacra, V, pag. 1094; — KANDLER, Cod. dipl. istr. 21 marzo 803; — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 2512.

[304]) UGHELLI, Italia sacra, V, 1095; — KANDLER, Cod dipl. istr. 13 agosto 803; — BÖHMER, Reg. 391.

Lodovico il pio, si doveva togliere, per ragioni personali e politiche, dalla dipendenza del patriarca di Grado i vescovi istriani ed attribuirli al primate di Aquileia. Or bene, quest' ultimo, mentre enumera tutte le ragioni per le quali alla sua chiesa e non a quella di Grado doveva spettare la supremazia sui vescovati dell'Istria, non fa menzione alcuna di questa per lui e per gli astanti importantissima circostanza, cioè che questi vescovati fossero stati subordinati da Carlo Magno, di venerata memoria, al patriarca Paolino suo predecessore, e che al seguito di lui e quali suoi suffraganei avessero preso parte nel 794 al concilio di Francoforte. Un fatto di tanto momento nella questione che si agitava, egli non lo avrebbe taciuto, se realmente fosse accaduto. Il silenzio del patriarca di Aquileia al concilio di Mantova è decisivo, secondo il mio modo di vedere, in tale vertenza.

13. Durante la signoria longobarda, il clero non aveva avuto parte alcuna alla cosa publica, nè esercitava un' influenza invaditrice nella città; anzi, come il re teneva i vescovi sotto la sua giurisdizione, così i minori ecclesiastici erano soggetti ai giudici delle città, in cui dimoravano [305]).

I Carolingi invece, venuti sul trono di Francia, ed in possesso dell' Italia coll' appoggio e coll' opera del papa e del clero cattolico, non solo avevano arricchito il pontefice colla signoria di Roma, ma cercavano anche di assicurarsi col promuovere la potenza secolare del clero, altro potente alleato nella penisola italica.

Carlo Magno aveva inoltre equiparato i vescovi e gli abbati ai grandi del regno, e li aveva chiamati alla publica amministrazione.

Nessuna meraviglia quindi se i patriarchi di Grado e di Aquileia andassero a gara nell' inchinarsi al nuovo potente; se i vescovi istriani affrettassero coi loro voti un cangiamento di governo, nella speranza di conseguirvi onori e ricchezze.

Perciò il clero istriano si diede a parteggiare apertamente pei Franchi, caldeggiando lo stabilirsi della loro signoria anche nella nostra penisola.

---

[305]) MURATORI, Antiquitates italicae. Dissert. VI, pag. 371 e seg.

Ma i loro voti non erano condivisi dal popolo istriano, cui il breve, ma duro periodo longobardo, aveva insegnato ad apprezzare il più mite regime bizantino.

14. Ed i Greci alla loro volta se ne stavano in continuo timore per il possesso dell' Istria, sia a cagione della vicinanza dei Franchi nel Friuli, sia a motivo dei beni che la Chiesa romana teneva nell'Istria, e infine pegli sforzi incessanti dei pontefici, affinchè le province nelle quali questi beni si trovavano, venissero in dominio di un sovrano alleato e difensore della Santa sede. Spinti da questo timore, i Greci si adoperavano ad accrescere nella coscienza publica l'odio verso la dominazione carolingica.

Epperò l' Istria si vide allora divisa in due partiti: nel *franco-clericale* capitanato dai vescovi, nel *bizantino-popolare* sostenuto dal governo greco.

Quanto grande fosse il grado d' animosità esistente fra i due partiti, quanto forte l' odio che il popolo nutriva contro i partigiani del dominio franco, lo dimostra il seguente fatto accaduto nel 778 (o 779). Fra i fautori della signoria franca si distingueva nell' Istria il vescovo (di Pola?) Maurizio, il quale era pur anche incaricato di riscuotere le rendite dei beni patrimoniali che la Chiesa romana possedeva nella nostra provincia, ed in particolar modo nella polesana [306]), e di spedirle a Roma.

I Greci ed i loro aderenti, sospettando che questo vescovo si maneggiasse per dare la provincia in mano al re Carlo, e con tanta più ragione in quanto che la sua nomina ad esattore della Chiesa romana egli la doveva allo stesso sovrano di Francia, riusciti ad impadronirsi della sua persona, ad onta del carattere sacro di cui era insignito, lo accecarono. Maurizio però potè fuggire dalle loro mani, e portarsi a Roma a chiedere vendetta dell' oltraggio patito.

Ed il papa Adriano scrisse [307]) tosto al re Carlo, eccitandolo a vendicare l' affronto fatto ad ambedue nella persona del

---

[306]) Cfr. la lettera scritta nel 907 dal pontefice Sergio a Giovanni vescovo di Pola (nel Capitolo II).

[307]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 778. Lettera del papa Adriano I a Carlo Magno: Credimus quod jam ad vestrae aures pervenit de episcopo

vescovo, coll'ingiungere al duca del Friuli, Marcario, di muovere colle sue truppe contro l'Istria, e ricondurre nella sua sede l'espulso vescovo. Maurizio stesso, per incarico del pontefice, si recò nel Friuli dal duca franco per sollecitare la bramata sodisfazione.

15. Seguì il re Carlo le pressanti istanze del pontefice romano e del vescovo Maurizio? Sembra che l'occupazione franca non si effettuasse sì tosto come il pontefice ed i suoi partigiani lo speravano; ma per un decennio essa pendette quale spada di Damocle sul capo degli Istriani, e si compiè appena nel 788.

Mauritio Histriensi, qualiter dum cum fidelem B. Petri et nostrum cognovisset nefandissimi graeci, qui in praedicto ibidem territorio residebant Histriensi; et dum per Excell. Vestram dispositus fuit praenominatus Mauricius Ep. ut pensiones B. Petri, quae in superius nominato territorio jacebant, exigeret et eas nobis dirigere deberet, zelo ducti tam praedicti graeci, quam ipsi Histrienses, eius oculos eruerint, proponentes ei, ut quasi ipsum territorium Histriense Vestrae sublimi Excell. tradere debuisset; propterea petimus a Deo protectam Excell. Vestram, fili et magne Rex, ut jubeas dirigere Marcario Duci praecipiendum, ut jam fatum Mauricium Episcopum.... in suo Episcopio reverti faciatis, eo quod jam dictus Episcopus ad nos properavit et nos eum iterum direximus ad Marcarium Ducem Forojuliensem. — MURATORI, Rer. ital. script. X, pag. 69. Il detto scrittore negli Annali d'Italia pone questo fatto nel 779; — Il JAFFÈ, Reg. Pontif. n. 2427 fra il 776–80, e così nei Monumenta carolina, pag. 207, n. 65.

A titolo di curiosità ricordo che lo SHÖNLEBEN, negli Annali, considerando che il papa nomina Maurizio come Vescovo istriense e nulla più, pensa che l'Istria in allora fosse tutta sottoposta ad un solo vescovo e che la provincia si trovasse in tale deiezione che nemmeno quest'unico vescovo facesse in essa l'ordinaria sua residenza, ma stando nella sua Emona-Lubiana tenesse l'Istria come in commenda. Ecco le sue parole, cap. II, 10, 3: Certe de anno 789 in Istria fuit unicus Episcopus Mauritius, incertum cuius sedis, qui tamen videtur toti Istriae invigilasse.... Supposita veritate saepius probata quod Aemona vetus non alibi steterit quam Labaci, divinare licet Mauritio Episcopo Labacensi seu Aemonensis Istriam commendatam fuisse; eo modo quo Annoni Salisburgensium Episcopo Sclavoniam, ut mox dicemus, in qua proinde versatus populo erudiendo, suspicione a Graecis concepta quod residuum Istriae Graecis adhuc subiectum Carolo vellet tradere mortem opetierit.

L'anno preciso in cui avvenne l'assoggettamento dell'Istria alla signoria franca non ci è determinato dai cronisti, nè dai diplomi. Sappiamo però con sicurezza [308]) che nel 791 l'Istria era già soggetta ai Franchi; laonde resta ad esaminare in quale degli anni intermedî fra il 779, in cui avvenne la catastrofe del vescovo Maurizio, ed il 791 essi la occupassero.

Già il Muratori [309]) osservava all'anno 776 « essere da meravigliarsi come Carlo Magno, dopo avere intrapresa la spedizione d' Italia specialmente per reintegrare la Chiesa romana ne' beni ad essa occupati da i Longobardi, divenuto che fu padrone d'essa Italia, si mettesse sì poco pensiero di restituirle e farle restituire essi beni ». — Nel 778 Carlo Magno ebbe la guerra in Ispagna che finì colla rotta di Roncisvalle; nel 779 e 780 vi fu guerra contro i Sassoni. Nel 781 Carlo fu a Roma, ma qui si trattò dell'accasamento di Costantino figlio dell'imperatrice Irene con Rotrude la figliuola di esso Carlo [310]); e da quest'anno le relazioni fra le due corti sono le più amichevoli e cordiali.

Non è quindi d'ammettersi che in questo periodo di pace e d'amicizia fra i due sovrani, l'Istria venisse guerreggiata e conquistata dai Franchi; anzi per le complicazioni di guerra nella Sassonia e nella Baviera interessava al re franco di non offrire ai Greci pretesto alcuno per sommuovere le cose d'Italia. Di più, nel ducato di Benevento, ad onta delle reiterate istanze del pontefice, Carlo nel 788, alla morte di Arigiso, vi mandò a duca il figlio Grimoaldo cui teneva prigione «giudicando meglio, così il Muratori (o. c.) di azzardar questo colpo, perchè nol

---

Non è da sorprendersi se gli scrittori carniolici dei secoli precedenti fossero così bene informati delle cose nostre. I moderni, ad onta di tanto progresso degli studî storici, ne scrivono ancora di più marchiane, come il lettore potrà persuadersi nei capitoli seguenti.

[308]) Carlo Magno scriveva nel settembre 791 a sua moglie Fastrada, riferendosi alla testè compiuta spedizione degli Avari: Dux de Histria, ut dictum est nobis, ibidem bene fecit cum suis hominibus. — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 791; — BÖHMER, Regesten, n. 306.

[309]) MURATORI, Annali d'Italia, a. 776.

[310]) HARNACK, Das Karol. und byz. Reich. pag. 14.

facendo già presentiva che i Beneventani si darebbero ai Greci; nè a lui tornava conto di lasciar cotanto ingrandire in Italia una potenza che manteneva le sue pretensioni sopra tutta l'Italia ».

16. Ma in questo istesso anno 788 le cose mutarono affatto con grande consolazione del pontefice. Viene rotto il progettato matrimonio fra il principe bizantino e la figlia di Carlo [311]), e scoppia la guerra nell' Italia meridionale, mentre intanto una flotta greca si prepara a sbarcare un corpo d'esercito nell'Adriatico superiore [312]). In tutta l'Italia vi è la massima agitazione e fermento.

Questo sforzo supremo dei Bizantini non fu però coronato da buon successo. Le truppe comandate dal patrizio della Sicilia e quelle sbarcate nella Calabria furono completamente sconfitte dai Franchi, e gli avanzi, rigettati alla costa, a stento poterono salvarsi sulle navi.

Ed è lecito supporre che in pari tempo si aprissero le ostilità anche nell' Istria, tanto più che, come abbiamo veduto, i Franchi avevano motivo di temere un assalto anche da questo lato: e sappiamo che un esercito franco campeggiava in questo anno nel Friuli [313]) preparato alla guerra contro gli Avari alleati di Tassilone, il ribelle duca di Baviera.

17. Laonde puossi considerare con tutta sicurezza l'*anno* 788 quale principio [314]) della **dominazione franca** nell' Istria.

---

[311]) EGINHARDO, Annales a. 788: Interea Constantinus imperator propter negatam sibi filiam iratus.... DIEHL, Etudes. pag, 236; — HARNACK, Op. cit. pag. 26 e seg.

[312]) Codex Carolinus, 86; — DIEHL, Etudes, pag. 236.

[313]) EGINHARDO, Annales a. 788: Huni vero, sicut Tassiloni promiserunt, duobus exercitibus comparatis, uno marcam Foroiuliensem, altero Baioariam adgressi sunt, sed frustra. — Annales S. Emmerani (PERTZ, Mon. Germ. hist. I, 92), maggio 788. — Chronicon Moissiacense, a. 789. — MURATORI, Annali d'Italia, a. 788. — RICHTER, Annalen, a. 788, pag. 104.

[314]) Di questa opinione sono anche il MURATORI, Annali d'Italia, a. 791, pag. 201; — il DÜMMLER, Ueber die ältere Gesch. der Slaven

18. Per vario tempo la corte di Bizanzio rimase in relazioni ostili verso il signore dei Franchi. Quando però questi, dopo una lunga serie di splendide vittorie, quasi suggello delle fatte conquiste, si cinse la fronte della corona imperiale, il governo greco comprese essere vana ogni speranza di riconquistare le province perdute, e fra queste anche l'Istria; ed annodò quindi trattative di pace. Un primo accordo preparato dall'imperatrice Irene fu firmato nel 803 a Königshofen fra Carlo Magno e Niceforo [315]), probabilmente sulla base dell'uti possidetis [316]): vale a dire all'imperatore d'Oriente rimaneva Venezia, il suo estuario e le città marittime della Dalmazia [317]); a Carlo Magno invece l'Istria e la rimanente parte della Dalmazia.

Siccome però Niceforo rifiutava di riconoscere il nuovo imperatore occidentale, e Carlo sperava di assoggettarsi, colla cooperazione del patriarca di Grado Fortunato, tutta la Venezia, la definitiva sanzione della pace venne ritardata ancora di qualche anno. Ma dopo il disastro del re Pipino a Rialto,

---

pag. 382; — il Böhmer, Regesten, n. 306, pag. 118; — il Chabert, Bruckstück einer Staats und Rechtsgeschichte §. 21; — l'Harnack, Das Karol. und byzant. Reich, pag. 31; — il Richter, Annalen, a. 788, pag. 107; — il Büdinger, Oesterr. Gesch., p. 130, a. 789.

[315]) Eginhardo, Annales, a. 803.... (I legati di Niceforo) in loco qui dicitur Saltz et pactum faciendae pacis in scripto susceperunt. — Böhmer, Regesten, n. 390.

[316]) Dandolo, Chronicon VII, 13, 20: Nicephorus imperium suscepit DCCCIII. — Hic nuntios Carolo misit et cum eo foedus iniit. — 21: In hoc foedere seu decreto nominatim firmatum est, quod Venetiae urbes et maritimae civitates Dalmatiae quae in devotione Imperii illibatae perstiterant, ab Imperio occidentali nequaquam debeant molestari, invadi vel minorari; et quod Veneti possessionibus, libertatibus et immunitatibus quas soliti sunt habere in italico regno libere perfruantur. — Diehl, Etudes, pag. 239.

[317]) Quali fossero lo sappiamo da Cost. Porfirogenito, De adm. imp. c. 29. Erano Ragusa, Spalato Traù, Zara, Arbe, Veglia (Becla) e Cherso (Opsara). — Vedi anche Dümmler, Ueber die südöstlichen Marken pag. 15.

riprese le trattative, la pace firmata ad *Aquisgrana* [318]) nel 812 venne a sanzionare quanto si era stabilito nel trattato del 803.

E così l'Istria appartenne di fatto e di diritto al regno franco.

[318]) EGINHARDO, Vita Karoli M. c. 14 (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. II, 451): Postquam utramque Pannoniam et oppositam in altera Danubii ripa Datiam, Histriam quoque et Liburniam et Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus quas ob amicitiam et iunctum cum eo foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit. — EGINHARDO, Annales, a. 812; — CONSTANT. PORF. De admin. imp. c. 28; — DANDOLO, Chron. VII, 15, 7; — DÜMMLER, Die südöstl. Marken, pag. 15; — Ueber die ält. Gesch. der Slaven in Dalmatien, pag. 387; — MÜHLBACHER, Regesten, n. 456; — HARNACK, Das Karol. und byzant. Reich, pag. 54. Il Poeta SAXO (PERTZ, Mon. Germ. hist. I, 270), V, v. 195 scrive:

Pannonias etiam victor subiecit utrasque
His cum vicinis urbibus innumeris.
Arva Liburnorum, vel que vocitantur ab Histro,
Nec non Dalmatiam subdidit et Daciam.

VARIETÀ

Scavi preistorici. — Il territorio di Valle e Villa di Rovigno è tutto ondulato a valloncelli e colline coltivate alla base, nude o coperte di ronchioni nelle parti più elevate. Di esse moltissime sono coronate da castellieri, in altre occorrono numerosi i tumuli preistorici, disseminati a piccoli gruppi lungo le pendici, od isolati sulle vette, ed in quest' ultimo caso di dimensioni maggiori. Di aspetto conico, a base ovale o leggermente ellittica, i tumuli sono formati di grossi massi calcari e di minori detriti di roccie, per effetto degli agenti atmosferici e della lunga età passatavi sopra, di regola appiattiti e depressi, così da riuscire oggi più larghi alla base di quello che non fossero originariamente.

Nove di tali tumuli furono aperti nello scorso novembre a cura della Direzione di questa Società archeologica. In tre di essi non fu possibile rinvenire traccia alcuna che potesse giustificare lo scopo per cui presumibilmente furono inalzati; tutti gli altri contenevano tombe rettangolari ad inumazione, situate, meno in un caso, nel centro dei tumuli, ed a livello del terreno originario, e di regola chiuse da sei lastre calcari, rinforzate all' esterno da muricciuoli greggi di pietre a corso, senza materiale di cemento.

Tre tombe (monte Gomila N. 1, 2, 3) erano state anticamente violate, e non contenevano oramai che sabbia detritica commista a terriccio e qualche coccio preistorico; in altra tomba (monte Svenche) fu trovato il coperchio spezzato a metà e sfondato dal peso del materiale sovrastante, che per la fenditura entrava nella tomba a sfracellarvi le ossa. In un quarto tumulo, il più piccolo fra i visitati (Monte Vicanova), il cadavere non era originariamente racchiuso che dal muricciolo primitivo oramai scomposto e quasi scomparso, e finalmente nel tumulo più grande (grande Gomila) la tomba perfettamente conservata era eccentrica di circa 2 metri, mentre il terreno centrale al fondo del tumulo era coperto per la larghezza di circa 3 metri e la grossezza di 10 cm. da uno strato di terra nera di residui d'abbruciamento, carboni sparsi e qualche raro coccio friabile e nero, ma senza traccia di ossa.

Comune a tutte le tombe visitate si è la loro direzione costante da mezzogiorno a settentrione ed il rito d'inumazione; il corpo però non veniva deposto in posizione orizzontale, ma, come lo provano la posizione centrale delle ossa del capo e del torace e la limitata dimensione dei loculi, i cadaveri vi furono rinchiusi accoccolati, o meglio seduti, il dorso piegato innanzi ed il viso, sempre rivolto a Nord, prossimo alle ginocchia piegate e sollevate. Comune a tutte è anche l'estrema povertà della suppellettile funebre, limitata, a desumerlo dai residui, ad un vaso fittile di piccole proporzioni, di forma non precisabile, ma certo di rozzissima fattura, di pasta uniformemente nera non commista a sabbia cristallina e di cottura così deficiente da essere ridotta in piccolissimi frammenti dagli agenti atmosferici, sebbene, come nella Gomila grande, chiusa in un avello quasi impermeabile. Di altri oggetti di difesa od ornamento, nulla; soltanto nella tomba al monte Svenche, tra il materiale penetratovi più tardi, si rinvenne una spirale a tre giri di filo d'oro di qualità scadente e pallido, forse per il contenuto di piombo o stagno, del diametro di 12 mm.; ed una fibula La Tène mancante dell'ardiglione, trovata a metà circa della Gomila grande.

Le dimensioni dei tumuli sono le seguenti:

Monte Gomila: Tumulo N. 1, diam. circa 10 m., alt. 1.10 — tomba lungh. 1.05, largh. 0.56, prof. 0.68;

Tumulo N. 2, diam. circa 12·m., alt. 1.15 — tomba lungh. 1.10, largh, 0.55, prof. 0.63;

Tumulo N. 3, diam. circa 12 m., alt. 1.15 — tomba lungh. 0.86, largh. 0.48, prof. 0.56;

Gomila grande: diametro circa 25 m., alt. 5.00, — tomba lungh. 0.98, largh. 0.54, prof. 0.72;

Monte Svenche: diametro circa 15 m., alt. 4.00 — tomba lungh. 1.25, largh. 0.54, prof. 0.76.

Delle antichità dei castellieri dell'Istria e del Veneto e della loro somiglianza con le antichità dei vetustissimi centri abitati sulle alture della bassa Etruria. — Comunicazione del corrispondente Felice Barnabei fatta alla Reale Accademia dei Lincei a Roma (estratto dai *Rendiconti).*

Il Corrispondente Barnabei espone le notizie sulle antichità scopérte nel Castelliere di Casarsa in provincia di Udine [1]), giusta l'accurato rapporto del ch. prof. Ghirardini, dicendo che in questo, come nei Castellieri dell'Istria, si sono raccolti oggetti di remota età, entro uno spazio chiuso da argini con tutti i caratteri di un fortilizio . . . .

Ora, secondo il prof. Barnabei è degno di molta considerazione il fatto che non solo nel Castelliere di Casarsa, ma in tutti gli altri finora scoperti si torna a ripetere lo stesso; cioè che antichità preistoriche si scoprono entro fortilizi od accampamenti romani, senza che siavi rapporto alcuno tra gli uni e gli altri: mentre premerebbe pure di indagare se non per un

---

[1]) **Nota della Direzione.** — Nel terrazzo di quel castelliere, convertito in fortilizio dai romani, e precisamente nello sterro dell'argine orientale, presso alla estremità volta al nord, si rinvennero sparpagliati nel terreno alcuni oggetti di bronzo della prima età del ferro, cioè: un coltello con lama di forma serpeggiante, una cuspide di lancia munita di codolo, due aghi crinali, ed uno da cucire con cruna, un braccialetto a fettuccia, una fibula serpeggiante ecc., i quali hanno perfetto riscontro con quelli trovati a Este nel secondo periodo, e nelle necropoli dei Pizzughi, S. Lucia, Vadena, e S. Michiele in Carinzia.

caso qualunque, ma per qualche ragione fossero andati i romani a prescegliere appunto quei luoghi, ove quei sepolcreti preistorici erano stati costruiti. Inoltre è circostanza notevole che le antichità preistoriche, trovate entro questi accampamenti appartengono tutte alla medesima età, ossia a quella che si distingue col nome di prima età del ferro. Nè va dimenticato che finora si parlò sempre di fortilizî e di accampamenti romani, senza mai notare se questi accampamenti presentassero i caratteri che agli accampamenti sono proprî; mentre, se ben si considera, questi caratteri mancano del tutto.

Soggiunge il prof. Barnabei che le esplorazioni archeologiche, le quali dalla direzione degli scavi in Roma furono eseguite in questi ultimi anni nel territorio falisco, risolvono pienamente la questione, essendosi in questo territorio scoperti dei luoghi di antichissime abitazioni, i quali somigliano pienamente ai così detti Castellieri, tanto per i recinti che vi si trovano, quanto per gli oggetti che vi si raccolsero. Ci riportano all'età che immediatamente precedette la fondazione delle grandi città nella bassa Etruria e nel Lazio, quando furono abbandonati, essendo quelle rozze genti che gli abitarono trasmigrate nei grossi centri dove da tutte le alture vicine si raccolsero; la qual cosa è confermata anche dalla tradizione.

Trattandosi di fatto nuovo ed importante, il prof. Barnabei si ferma ad enumerare i varî luoghi, precedentemente esplorati, che contengono così fatte antichità tanto nel territorio falisco che nel volsiniese; cioè monte s. Angelo, monte Rocca Romana, monte Calvi, monte Lucchetti ed il Cimino pel territorio falisco; Turona, monte Rado, Tojena e Torrona pel territorio volsiniese. E descrive i caratteri che a queste antiche sedi sono proprî, mostrando i disegni dei recinti e presentando le prove di stampa di un'ampia Memoria che sopra questo argomento sarà presto edita nei *Monumenti* pubblicati per cura di questa Reale Accademia.

Si ferma poi a far rilevare due particolarità tanto maggiormente degne di riguardo, inquantochè portano inaspettata luce sopra due argomenti trattati di recente in queste riunioni dal ch. socio prof. Pigorini, e riconosciuti di straordinaria importanza per gli studî della storia. Il prof. Pigorini, nelle savie e

fortunate indagini che fece non ha guari nelle terremare dell'Emilia, scoprì due fatti nuovi: cioè un'area rettangolare ben circoscritta nell'interno della terramara e la forma del sepolcreto. Per la prima fu accennata l'opinione che fosse stata il *templum;* per la seconda dimostrò il prof. Pigorini che il sepolcreto si costruiva a perfetta somiglianza del luogo abitato, salvo la differenza delle dimensioni, consistendo in un piccolo recinto con proprio argine e fossato e con propria palafitta su cui venivano deposti gli ossuarî. Il prof. Barnabei legge alcuni brani della Memoria dei signori Cozza e Pasqui sulle antichità di monte S. Angelo, dove si dice che, anche in queste nostre sedi di abitazioni vetustissime, esistono spazî riservati entro i recinti; e che anche quivi il piccolo sepolcreto aveva i proprî argini, entro cui erano scavati i pozzi funebri, chiusi da stele terminanti a tetto testudinato, ad imitazione delle capanne del luogo abitato.

Giudizî sulla Basilica eufrasiana di Parenzo. — Togliamo dal *Bullettino dell' Archeologia Cristiana* del commendatore Giov. Batt. De Rossi (Serie quinta, anno terzo, N. 1 e 2. — Roma, Tip. dei Lincei, 1892) il seguente brano d'una delle conferenze di Archeologia Cristiana (10 gennaio 1892), in quanto esso si riferisca ad alcuni giudizî portati sulla Basilica eufrasiana di Parenzo.

Il segretario Orazio Marucchi presentò una monografia del sig. dott. Andrea Amoroso mandata in dono alla società e che ha per titolo: *Le basiliche Cristiane di Parenzo.* Contiene uno studio accurato del gruppo monumentale formato dalla storica cattedrale di Parenzo nell'Istria. In seguito a recenti scavi ivi eseguiti il dott. Amoroso ha potuto riconoscere in quel gruppo tre diverse chiese cristiane successivamente erette nel medesimo posto.

L'edifizio più antico è un'aula di forma rettangolare, che l'autore crede un antichissimo oratorio distrutto nel 303 per l'editto di Diocleziano. Dopo la pace di Costantino si sarebbe nel luogo stesso edificata una grande basilica a tre navi: e questa poi ingrandita e decorata splendidamente nel sesto

secolo dal vescovo Eufrasio divenne l'odierna cattedrale, nella quale sugli antichi mosaici tuttora leggiamo il nome e vediamo l'effigie di quel vescovo.

L'autore illustra ancora in questo suo libro l'iscrizione del sepolcro di S. Mauro trovata fin dal 1846, e dimostra che il detto santo non era già un vescovo dei tempi bizantini, come taluno ha supposto, ma un martire locale ricordato anche nei martirologi. Il lavoro del dott. Amoroso corredato di belle tavole è condotto con grande cura ed erudizione e merita di essere segnalato all'attenzione dei cultori dell'archeologia cristiana. Il segretario però dopo aver dato questo cenno cedè la parola al presidente, il quale avea già ricevuto da mons. Paolo Deperis, parroco di Parenzo, le fotografie del monumento e delle iscrizioni.

Il comm. de Rossi presentò queste fotografie e le piante e i disegni colorati dei pavimenti di musaico e delle iscrizioni dei contributori alle spese dell'opera, dandone le opportune dilucidazioni. Convenne col dotto autore, e con mons. Deperis, che nella cattedrale di Parenzo, si debba riconoscere una successione di edifizi di età diverse fino alla metà del secolo sesto. Mostrò però qualche dubbio intorno alle epoche precise della loro cronologia; intorno al qual punto si riserva di formolare la sua opinione, dopo esame accurato delle nuove scoperte, che converrebbe fare sul luogo. Intanto commendò altamente l'importanza di questa insignissima serie di monumenti della architettura ed iconografia cristiana dei primi secoli, e rese pubbliche grazie ai prelodati mons. Deperis e dott. Amoroso per la comunicazione fattagli di sì preziose notizie, in ispecie al primo per il ricco corredo di fotografie e disegni cortesemente inviatogli [1]).

---

[1]) L'accidente accennato nella prefazione al presente fascicolo (una lussazione della spalla destra) mi ha impedito di recarmi, come avevo in animo, a Parenzo nell'autunno. Spero che nell'anno venturo il congresso internazionale di archeologia cristiana, il quale si adunerà in Salona per cura del ch. mgr. Bulić direttore del museo di Spalato, si occuperà delle insigni scoperte delle basiliche di Parenzo e ne divulgherà apposita relazione.

G. B. De Rossi.

BIBLIOGRAFIE

Scavi nella Necropoli di S. Lucia presso Tolmino del DOTT. CARLO MARCHESETTI (1885-1892) — Trieste, Tip. del Lloyd, 1893.

È un bellissimo volume di 334 pag., corredato di ben 20 tavole disegnate magnificamente. L'edizione è curata con molta diligenza, e tipi, carta, disposizione economica del libro ecc. tutto concorre a rendere il volume veramente splendido e degno di una città capitale.

Questo per la parte esterna del libro. Ma vi è poi l'altra, la sostanziale, che lo rende veramente interessante, sia dal lato dell'esposizione, che dal lato del contenuto scientifico.

Una volta, a discorrere di paletnologia, sembrava cosa non solo difficile, ma ostica ai palati meglio abituati alle più astruse elucubrazioni della scienza. Ebbene, uno dei tanti meriti del chiar. dott. Marchesetti si è quello di porgere la sua narrazione con una lucidità, chiarezza e perspicuità degne dei più sinceri elogi, talmente che il suo libro può esser letto anche dal profano, senza che ne risenta stanchezza o tedio.

L'autore s'introduce subito a dare bellamente la descrizione della topografia della necropoli, intorno alla quale lavorò

per 7 anni, con fortuna pari alla costanza, e non ha ancora compiuto il suo lavoro. Poi dà il giornale degli scavi, unica parte questa che serve soltanto per i dotti suoi pari, che fanno professione di codesti studî, e che sono attenti osservatori di ogni più piccola cosa, che al profano sembra talfiata superflua o troppo minuziosa.

Ma per dare un' idea dell' immane lavoro compiuto dal Marchesetti, basterà dire che nella detta necropoli di S. Lucia egli ha esplorate 2952 tombe, dalle quali trasse un numero rilevante di urne e di oggetti diversi, così da creare propriamente un nuovo Museo. Di fatti, quale prodotto degli scavi effettuati dal prefato dottore, si conservano nel Museo di Trieste, e soltanto di questa necropoli, 1737 fibule di forme svariatissime, 458 spille ed aghi crinali, 346 anelli, 197 armille, 174 orecchini, 456 perle e un numero grandissimo di perlette, 282 ossuarî, dei quali 6 di bronzo, 1910 altri vasi, dei quali 80 di bronzo. Poi, per non andare a lungo, un numero grande di torqui, bottoni, pendagli, saltaleoni, lamine, fusaiuole, coltelli, colatoi, lance, palstab, spade, manaje ecc.

L' interessante si è, che tutti questi oggetti sono poi minuziosamente descritti, confrontati con una diligenza davvero meravigliosa. E non solo gli oggetti, ma le tombe, i tumuli sono particolarmente illustrati e raffrontati con quelle di altre necropoli, cominciando da quella di Hallstadt, e giù giù alle altre della Magna Grecia, di Villanova di Bologna, di Este, dell' Istria ecc. ecc. Nè c' è lavoro importante di preistoria ch' egli non conosca, e al quale non si richiami con opportuni e dotti paralleli. E da questo passa a dire della provenienza degli oggetti stessi, addimostrando, come dissi, una conoscenza perfetta della materia che tratta, e degli studî che in proposito si sono fatti fin qui dai più grandi luminari in preistoria. E qui rilevo di passata, che i fittili, ad eccezione di un pajo, sono esclusivamente di fabbrica locale, deducendolo dall' analisi elementare della loro pasta. Esclude pure che anche gli oggetti d' ornamento possano essere stati importati direttamente dai grandi centri felsino-euganei. Se anche l' analisi chimica dei bronzi non ci offre alcun dato preciso per istabilire la loro provenienza, tuttavia la grande varietà delle proporzioni del rame e dello

stagno parla in favore d'una fabbricazione locale, anzichè del prodotto di un'industria metallurgica in grande, che avrebbe mantenuto una certa costanza nelle sue miscele. Gli oggetti in vetro, invece, li ascrive ad importazione fenicia.

Già in altra relazione aveva fatto notare le differenze essenziali esistenti fra la necropoli di S. Lucia e le necropoli istriane, tanto nel rito che nella suppellettile funeraria. Col procedere degli scavi le diversità si fecero ancora più appariscenti, come ha occasione di rilevare in più luoghi del presente volume. Riassumendo brevemente, nota che in Istria mancano del tutto i grandi ossuarî dei cimiteri della valle dell'Isonzo, essendovi sostituiti, come a Bologna e ad Este, da urne minori, che da noi fanno sempre l'ufficio di vasi accessori.

In quanto all'epoca della necropoli di S. Lucia, l'autore dichiara che essa offre numerose affinità col II e III periodo estense (rispettivamente colle corrispondenti necropoli bolognesi) dei quali può a ragione venir considerata come coeva. In altre parole, egli crede di non andar errato, ammettendo il principio di essa necropoli almeno al VI secolo avanti Cristo, facendola perdurare fino alla fine del IV. « Può darsi, soggiunge, che i risultati delle future escavazioni — ed egli calcola di averne ancora per 5 anni! — ci rivelino altre parti più antiche e più recenti, e quindi vengano a modificare i termini cronologici testè assegnati ».

In fine parla del popolo che abitava le vallate dell'Isonzo. Il quale popolo « apparteneva alla forte schiatta illirica, che, venuta dall'Oriente attraverso la penisola balcanica, occupò il versante meridionale delle nostre Alpi, spingendosi fino al Po ed ai laghi della Lombardia; a quei Veneti, che, allato e forse ancor prima degli Etruschi, estesero i loro commerci alle più remote contrade, attingendo un alto grado di coltura e di floridezza, e dai quali le nostre giogaje alpine presero il nome di *Alpes venetae* ».

L'autore dà poi una statistica del numero della popolazione che oggi abita in quei paraggi, e della presumibile esistita al tempo della necropoli. E conchiude:

« Non era, dunque, una regione selvaggia la nostra, abitata da barbari o percorsa da orde senza leggi, senza ordinamenti civili. Nelle sue valli, pe' suoi altipiani fioriva una civiltà bella, multiforme, progredita molto prima che i futuri conquistatori del mondo varcassero i ristretti termini del Lazio ed affratellassero in una patria comune tutti i popoli dall'Alpe al Lilibeo. Dalle nostre umili fosse, dai pozzi sepolcrali, dai fastosi ipogei dell' Etruria, dagli obliati tumuli dell' Oriente, sorgono quelle genti vetuste, evocate dalla nuova scienza, che s' intitola dalle tombe, a dimostrarci le loro affinità ed i rapporti internazionali, che le univano già in quell'epoche remote. Le nostre necropoli servono di anello di congiunzione tra l' oriente e l' occidente, dappoichè le trasmigrazioni seguirono appunto per le nostre provincie. Nel suo lungo viaggio attraverso i secoli, l' umanità perdette fin la memoria dell'origine comune, e tra il corruscare delle armi, tra i fiumi di sangue versati in nome di un vano fantasma, pullulò la fatale pianta dell' odio nazionale. Eppure il bianco scheletro, che ora s' alza dal suo sarcofago fittile, là sulle pendici dell' Esquilino, sotto alle vetuste mura di Servio Tullio, manda un saluto fraterno all' abitatore delle nostre alpi, rivelandoci che una civiltà comune irraggiava le due plaghe lontane ! »

A favorire l' ingegno e l' attività straordinarie del dottor Marchesetti intervenne, come sempre in ogni più nobile occasione, il munifico Municipio di Trieste, e la Società Adriatica di scienze naturali, alla quale ultima spetta il merito di aver iniziate nelle nostre provincie le esplorazioni preistoriche.

La diplomazia pontificia in Germania nel secolo XVI. — Studio del prof. G. Capasso, inserito nella *Rivista storica italiana,* anno IX fasc. 3.° (luglio-settembre).

Premetto subito, che questa che faccio è la recensione, e non intera, d'altra recensione fatta dal chiar. prof. G. Capasso su alcune pubblicazioni iniziate dall' Istituto Storico Prussiano

di Roma dei dispacci dei Nunzi pontifici, residenti in Germania, dal 1533 al 1585.

Ho detto di non fare tutta intera la recensione del diligentissimo e molto ben condensato lavoro del prof. Capasso, per il semplice motivo che, seguendo le norme sempre seguite fin qui, in questa rubrica della bibliografia non trovano posto che quei lavori che si riferiscono in qualche modo alla nostra storia ecc. Egli è perciò che, pur facendo qualche cenno sul complessivo lavoro, deliberatamente mi fermerò più di proposito su quella parte che ci riguarda, invitando con ciò i nostri studiosi a voler attingere più copiose notizie alle fonti che sarò per citare di seconda mano.

Importantissime sono le pubblicazioni che va iniziando il predetto Istituto Prussiano, in quanto si riferiscano a' dispacci di un tempo, in cui si agitarono le più complesse e profonde questioni politico-religiose dell' epoca moderna.

Sinora si sono pubblicati tre volumi, il I e il II (I.ª sezione) contengono i dispacci degli anni 1533-38 e sono stati curati dal dott. Walter Friedensburg; il III (I.° della III.ª sezione) riguarda gli anni 1576-84 ed è stato messo assieme dal dott. Joseph Hansen [1]).

Ommetto di riferire i criterî secondo i quali è condotta la pubblicazione, e mi limito a dire che base di tutta la raccolta è l'Archivio segreto vaticano e più specialmente quella parte, che contiene gli Atti della Segreteria Apostolica, tra cui si conservano circa 4000 volumi di dispacci di Nunzi e un immenso materiale epistolare d' altra natura. Ma vi concorrono ancora molti altri Archivî e Biblioteche, fra le quali ultime viene in

---

[1]) *Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstücken. Erste Abtheilung* 1553-1559. Herausgegeben durch das K. Preussische Historische Institut in Rom und die K. Preussische Archiv-Verwaltung. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1892, I Band: *Nuntiaturen des Vergerio* 1533-6, bearbeitet von Walter Friedensburg (LVII-616); II Band: *Nuntiatur des Morone* 1536-8, bearbeitet von Walter Friedensburg (VIII-470) — *Dritte Abtheilung* 1572-1585. Herausgegeben etc. Berlin, A. Bath, 1892. I Band: *Der Kampf um Koeln* 1576-1584, bearbeitet von Joseph Hansen (LXVI-802).

prima linea la Marciana per il primo volume, contenendo essa l'eredità del nostro Vergerio.

Un interesse speciale offrono quella parte dell'introduzione generale, dove si studia il primo manifestarsi della nunziatura in Germania, e un'appendice al III volume, dove si studia la istituzione della nunziatura stabile a Colonia, e in generale l'ordinamento delle nunziature tedesche al tempo della controriforma.

Detto questo in via sommarissima, soggiungerò che «il primo volume della raccolta comprende la nunziatura di Pietro Paolo Vergerio, il quale fu in Germania dalla fine di marzo del 1533 al principio di dicembre del 1535, salvo un breve intervallo dalla fine del '34 al marzo del '35, nel qual tempo ei fece una rapida corsa a Roma per conferire con Paolo III, successo a Clemente VII, e riceverne istruzioni. Comprende anche altre lettere del Vergerio dall'Italia e del suo auditore Ottonello Vida dalla Germania per la prima metà del '36, essendo la nunziatura vergeriana cessata ufficialmente solo nell'agosto di quest'anno. La nunziatura può considerarsi divisa in due parti. Nella prima il Vergerio, nuovo del paese e degli uomini e anche della essenza vera delle questioni, si tiene sulla difensiva, governandosi alla giornata, intento più a impratichirsi del paese e non urtare il papa Clemente nella sua politica subdola e incerta che a raggiungere alcun risultato positivo. Nella seconda egli trova nel Concilio una meta fissa a cui mirare e, convinto di interpretare il pensiero di Paolo III, si attacca a quell'idea risolutamente, senza mai deviare dal suo cammino».

Era uomo di straordinaria attività: la sua divisa poteva dirsi «fare, fare, fare». Finchè visse Clemente VII il Vergerio ebbe quasi sempre a trattare argomenti, che non oltrepassavano l'importanza dei fatti ordinarî. Col tempo però cominciò a vedere le cose da un punto di vista più giusto, e a valutare convenientemente l'importanza della lotta religiosa che si andava combattendo in Germania, il che si deduce dalle riflessioni ch'egli apponeva all'ordine della Curia di fare la consueta pubblicazione della bolla *In Coena Domini*.

Degno di nota è l'entusiasmo, da cui il Vergerio fu preso per il quadro di domestica felicità, che offriva la coppia reale.

Ferdinando aveva cura di tener vivo questo sentimento, trattando il giovine nunzio con una benevolenza e cortesia quasi d'amico. Il che influiva sulla serenità di giudizio del Vergerio, almeno rispetto al re. « Però le informazioni intorno alla corte e ai ministri e consiglieri del re e al grado di influenza di ciascuno sull'animo e sulle risoluzioni regie mostrano il suo acume e la giustezza delle sue vedute, perchè dall'esame dei fatti risultano vere ». Ed ecco giungergli notizia che le dottrine di Lutero pigliavano piede nell'Istria e specialmente a Trieste e a Pirano, a due passi di casa sua. Il relativo dispaccio è uno dei più eloquenti, usciti dalla penna del Vergerio e non si può senza commozione sentirlo parlare di « Trieste, che è città della nostra Italia et giace ai lidi del nostro mare Adriatico ».

Intanto muore Clemente VII e il Vergerio si sentì come liberato da certe strette, in cui dibattevasi da un anno e mezzo. Con Paolo III si trovò subito a miglior agio, e i suoi dispacci degli ultimi mesi del '34 sono una carica a fondo per dimostrare la necessità del concilio.

Alla fine dell'anno il Vergerio ottiene il permesso di recarsi a Roma, dove si fermò due mesi. Da questa sua gita riprometteyasi di indurre il papa a una risoluzione. Paolo III ebbe con lui frequenti colloqui, e lo sottopose a un minutissimo esame per leggergli in fondo all'anima e scandagliarne e vagliarne le forze; poi lo rimandò al suo posto. Ma a Paolo III non erano sfuggiti i difetti del Vergerio, tanto è vero che sin d'allora avea pensato di sostituirgli il Morone.

Ritornando il Vergerio in Germania poteva credere di aver riportato la prima vittoria. « Egli era incaricato di visitare i più influenti tra i principi e signori laici ed ecclesiastici per indurli a recarsi al concilio, che il papa avrebbe convocato. E si accinse all'opera senza indugio. I dispacci, a cui egli affidò il risultato del suo lungo pellegrinaggio attraverso la Germania e delle trattative, condotte con quasi tutti i più notabili signori del paese, sono senza dubbio la parte più attraente e interessante del volume «. Sopra tutto sorprende la stragrande sua operosità di questo tempo. La stessa Curia riconosceva « che l'opera et diligentia del Vergerio è stata et è de grandissima utilità ».

Ma i risultati non corrispondevano alla fantasia del Vergerio. Il papa e la Curia volevano tenere il concilio in Italia, mentre i tedeschi lo volevano in Germania. È notevole poi che a Vienna sin d'allora si fece il nome di Trento.

Compiuto il suo viaggio il Vergerio chiede ed ottenne di ritornare a Roma per informare anche questa volta *de ore* sui risultati della sua missione. Egli ripromettevasi di ritornare in Germania, anzi di far parte del concilio; ma il papa, pur giovandosi dell'opera sua in altri negoziati, non gli confermò l'uffizio di nunzio.

« I dispacci del Vergerio sono una vera miniera di notizie preziose, riflettenti la fine del pontificato di Clemente VII e il principio di quello di Paolo III, e in particolare lo stato della Germania in quegli anni. Ma non hanno minore importanza anche rispetto al Vergerio stesso, per determinarne il carattere e spiegare molte cose, che nella sua vita sembrano oscure e strane. Da essi balza fuori il Vergerio qual era in vita con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Natura esuberante nel fisico come nel morale, sensibilità eccitabilissima, bisogno irresistibile di muoversi, di operare, di aver parte nei negoziati delle corti, ambizione sconfinata di far parlare di sè, aspirazione intensa alla gloria sono il fondo del suo carattere. Quando col tempo si vide allontanato dagli affari e gli parve di non essere stimato per quel che valeva, era naturale che fosse preso dall'impazienza e si lasciasse andare alla intemperanza. Non so quel che sarebbe stato di lui se la Curia lo avesse trattato sempre come nei primi anni. Ma questi dispacci mi spiegano perchè dopo tre anni non lo si credesse più atto a coprire il posto di nunzio. Egli si fa notar subito per acume di mente, per non comune operosità, per desiderio di bene; ma gli mancano la esperienza, la calma, la conoscenza vera di tutti gli aggiramenti e avvolgimenti diplomatici, di tutte quelle arti finissime, onde in politica si cerca di trarre in trappola gli avversari. Il Vergerio è troppo subbiettivo. L'omaggio alla sua persona gli appanna la mente per modo che ne soffre la serenità del suo giudizio e talvolta egli non sospetta neanche di essere menato pel naso. I suoi dispacci, da cui impariamo tante altre belle cose, ci mostrano anche, a dirne una, come fosse possibile allora che un diplomatico si

immedesimasse talmente di quel che sentiva da render proprio il modo di pensare del principe, presso cui era accreditato, e far più l'interesse di quest'ultimo che non quello del suo padrone. Difatti re Ferdinando seppe legar a sè il Vergerio in modo strettissimo, coll'abbondare verso di lui in offici e cortesie. Di qui le difese del re fatte dal nunzio in più d'un caso. Di qui le relazioni, ch'egli manda da Roma sul papa e sui consiglieri suoi, come se egli fosse rappresentante del Re dei Romani e non del papa. Di qui la ingenuità di lasciarsi allontanare da Vienna proprio quando pareva dovesse conchiudersi la pace tra Ferdinando e Giovanni Zapolya. E forse un esame attento e minuto della sua corrispondenza di questo tempo mostrerebbe che il contatto coi protestanti e la vita triennale in Germania avevano già influito sul Vergerio e deposto nell'animo suo sin d'allora quei germi, che solo molto più tardi si svilupparono. Però non può recar meraviglia che Paolo III, uomo consumato in ogni forma d'affari, pur servendosi del Vergerio in certo modo qual precursore, preferisce affidare la nunziatura a ministri, di cui le attitudini rispondessero meglio allo scopo per cui erano adoperati ».

Qui finisce la parte che riguarda il Vergerio, chè da qui innanzi il chiar. prof. Capasso si occupa del Giovanni Morone, vescovo di Modena, giovine ventisettenne, siccome quello che prese il posto del Vergerio alla corte del Re dei Romani.

Come si vede, più che una recensione sui volumi già citati, questo del Capasso è un lavoro critico e di molta erudizione, nel quale si fa opportuni confronti e paralleli non solo, ma ci si interna ancora con argomentazioni, giudizî e ritratti di molto valore storico e biografico.

M. T.

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l' anno 1893

OGGETTI ANTICHI.

Dal sig. *conte Angelo Rota* da Momiano: moneta d'argento della Lombardia col conio dell'Imp. e Re Carlo II di Spagna, anno 1666, trovata a Momiano.

Dal sig. *Benedetto Sillich* da Piemonte: frammenti di un orecchino di bronzo — romano —; serratura di bronzo — romana — rinvenuti a Piemonte.

Dal M. R. *Don Pietro Franceschini* da Momiano: moneta aquileiese del patriarca Giovanni di Moravia — anno 1387.

Dal socio sig. *marchese Benedetto Polesini* da Parenzo: due monete romane, ed una medioevale, trovate sullo scoglio di S. Nicolò — un pezzo di martello-ascia, di cloromelanite.

Da Mons. *prep. can. Giovanni Cleva* da Pola: una moneta di bronzo, rinvenuta nella campagna di Pola — una lucerna fittile monocline coll' impronta di due maschere sul piattino, rinvenuta negli scavi della chiesa di S. Nicolò in Pola.

Dal socio sig. *Giambattista de Franceschi* da Seghetto: un marchetto, trovato in Umago — una moneta argentea di Giulia Soemias — una moneta di bronzo di Caligola — quattro monete romane e quattro medioevali, d'argento.

Dal socio sig. *dott. Pier' Antonio Gambini* da Parenzo: nove monete romane — due venete d'argento — due medioevali — una chinese moderna.

Dal sig. *Giuseppe Caneva* da Dignano: un bollo medioevale.

Dal socio sig. *Giuseppe Parentin* da Cittanova: tre monete d'argento medioevali — otto romane di bronzo — una impugnatura di bronzo — una fibula di bronzo — un vasetto lacrimatorio.

Dal sig. *Alberto Caneva* da Dignano: tre monete romane e una veneta d' argento.

LIBRI, CODICI, TAVOLE E PIANTE.

Dal sig. *prof. Pompeo Castelfranco* da Milano: « Fondi di capanne e pozzi del Vhò nel Piadenede » — « Ripostiglio di Soncino ».

Dal sig. *prof. Paolo Tedeschi* da Lodi: « Questioni letterarie del giorno ».

Dal sig. *prof. Paolo Orsi* da Siracusa: « Sepolcri dell' antica necropoli di Hybla Heraja, presso Ragusa (Sicilia) » —

« Di un nuovo ipogeo greco scoperto nel predio Gallitto presso Siracusa ».

Dal sig. *prof. Luigi Pigorini* da Roma: « La terramara Castellazzo di Fontanellato nel Parmense ».

Dal socio sig. *prof. Giuseppe Vatova* da Capodistria: « Nell'Istria: impressioni di viaggio di due scienziati settentrionali », — traduzione italiana.

Dal socio sig. *prof. dott. Antonio Ive* da Innsbruk: « Die Istrianischen Mundarten ».

Dal sig. *prof. Giorgio Benedetti* da Pola « Giuseppe Tartini ».

Dal sig. *prof. Don Giovanni Bennati* da Capodistria: « Canti ingenui », Versi.

Da mons. *can. Giovanni Pesante* da Parenzo: « La liturgia slava ».

Dal sig. *Giulio De Franceschi* da Gollogorizza: Urbario della Contea di Pisino dell'anno 1440. Codice manoscritto in carta bombagina.

Contratto tra il principe Auersperg e gli Stati della Carniola, intorno alle contribuzioni ordinarie e straordinarie della Contea di Pisino. Anno 1666. Codice originale in pergamena.

Pianta del teatro romano in Pola, rilevata dall'i. r. Capitano di gendarmeria Ermanno Schramm nell'anno 1882; e fotografia di una statua d'Imperatore romano, mancante della testa, in marmo greco — ora nel museo — ivi scoperta.

Pianta di antiche mura romane trovate a Pola nel fondo su cui venne costruita la Caserma d'infanteria.

Piano, prelevato per ordine del sig. Gregorio Seraschin, delle fondamenta antico-romane, trovate sul suo fondo in Pola, alle falde del monte Zaro, nel vento di tramontana.

Memorie storiche delle Sacre reliquie dei Ss. Martiri Mauro ed Eleuterio, protettori della città e diocesi di Parenzo ecc. ecc., raccolte dal dott. D. Antonio Vergottini.

« Ettore » Tragedia di Antonio Albertini d' Istria.

Dal socio sig. *marchese Benedetto Polesini* da Parenzo: « Dipinti scelti murali di Pompei » del cav. d' Amelio.

ELENCO

dei Soci inscritti alla Società istriana di archeologia e storia patria per l'anno 1893

1.	Amoroso dott. Andrea, avvocato,	Parenzo
2.	Bartole Antonio fu Antonio,	Pirano
3.	Bartoli dott. Matteo, avvocato,	Parenzo
4.	Baseggio de cav. Giorgio, avvocato,	Milano
5.	Baseggio de dott. Giorgio, avvocato,	Parenzo
6.	Baseggio de dott. Giulio, avvocato,	Pola
7.	Basilisco canonico Antonio Maria, parroco-decano,	Pola
8.	Basilisco cav. dott. Giuseppe, avvocato,	Rovigno
9.	Becich conte dott. Guido,	Parenzo
10.	Beltramini Antonio,	Parenzo
11.	Bembo Antonio, notaio,	Rovigno
12.	Bembo dott. Giacomo, medico,	Dignano
13.	Benedetti dott. Giacomo,	Parenzo
14.	Benigher dott. Nicolò, avvocato,	Trieste
15.	Benussi dott. Bernardo, professore,	Trieste
16.	Benussi Giovanni fu Valerio,	Rovigno

17. Biscontini Angelo,	Capodistria
18. Bolmarcich dott. Matteo, medico,	Pola
19. Bronzin Antonio,	Rovigno
20. Bubba dott. Giuseppe, notaio,	Pirano
21. Buje Municipio	
22. Burgstaller-Bidischini de cav. Giuseppe,	Trieste
23. Caenazzo canonico Tomaso,	Rovigno
24. Camera di commercio e d'industria dell'Istria,	Rovigno
25. Campitelli cav. dott. G. Matteo,	Parenzo
26. Camus Carlo, ingenere,	Parenzo
27. Camus Ernesto,	Trieste
28. Camus Fedele, farmacista,	Pisino
29. Canciani dott. Giovanni, avvocato,	Parenzo
30. Candussi-Giardo Domenico,	Rovigno
31. Candussi-Giardo Vittorio,	Rovigno
32. Candussio de Giovanni, farmacista,	Parenzo
33. Capodistria Municipio	
34. Carbucicchio Pietro, farmacista,	Pola
35. Cavalli abate Jacopo, professore,	Trieste,
36. Cech dott. Giuseppe, notaio,	Pisino
37. Cleva dott. Giovanni, medico,	Parenzo
38. Coana Gaetano,	Parenzo
39. Cobol Giorgio,	Capodistria
40. Cociancich don Carlo, parroco,	Grisignana
41. Combi Cesare,	Trieste
42. Comisso Luigi,	Pisino
43. Commisso don Francesco, parroco,	Verteneglio
44. Corazza Antonio, ingegnere,	Montona
45. Corva-Spinotti Nicolò,	Grisignana
46. Costantini dott. Francesco, avvocato,	Pisino
47. Covaz Antonio,	Pisino
48. Covrich Matteo, professore,	Verteneglio
49. Crismanich Domenico, ingegnere,	Parenzo
50. D'Andri Giovanni,	Trieste
51. Danelon Angelo,	Parenzo
52. Danelon cav. cap. Corrado,	Parenzo
53. Del Bello dott. Nicolò, notaio,	Capodistria
54. Del Negro Giovanni,	Pola

55. Depangher-Manzini dott. Giacomo, ingegnere, Pola
56. Deperis canonico Paolo, parroco-decano, Parenzo
57. Depiera dott. Camillo, notaio, Trieste
58. Dignano Municipio
59. Doblanovich dott. Domenico, medico, Rovigno
60. Doria Costantino, ingegnere, Trieste
61. Draghicchio Gregorio, Trieste
62. Dukich dott. Antonio, avvocato, Pisino
63. Fachinetti de Giovanni, Visinada
64. Fanganel Domenico, Pola
65. Fragiacomo Antonio, Pola
66. Fragiacomo dott. Domenico, avvocato, Pirano
67. Franceschi de Giambattista, Seghetto (Umago)
68. Franceschi de dott. Giacomo, medico, Seghetto (Umago)
69. Franco dott. Giorgio, avvocato, Buje
70. Frauer Emilio, Trieste
71. Friedrich dott. Francesco, professore, Trieste
72. Gabinetto di lettura, Pola
73. Gabrielli Italo, Pirano
74. Gambini dott. Pier' Antonio, avvocato, Parenzo
75. Gandusio Zaccaria, dirigente magistratuale, Trieste
76. Ghersa dott. Pietro, medico, Albona
77. Giachin don Giacomo, parroco, Gallesano
78. Gioseffi Alessandro, professore, Gorizia
79. Glezer dott. Felice, notaio, Pola
80. Gonan Lorenzo, maestro, Trieste
81. Gramaticopolo canonico Francesco, Pola
82. Granich P. Girolamo Maria, Spalato
83. Grisignana Municipio
84. Grossmann Guglielmo, maestro, Lovrana
85. Hortis dott. Attilio, bibliotecario civico, Trieste
86. Hugues Carlo, professore, Parenzo
87. Hütterott cav. Giorgio, Trieste
88. Isóla Municipio
89. Ive dott. Antonio, professore, Innsbruck
90. Laginja dott. Matteo, avvócato, Pola
91. Lazzarini Carlo, Pola
92. Lazzarini-Battiala barone Giacomo, Albona

93. Madonizza de Nicolò, Capodistria
94. Madonizza de dott. Pietro, Capodistria
95. Majonica Enrico, professore, i. r. Conservatore, Gorizia
96. Malusà Domenico, Pola
97. Malusà Francesco, Pola
98. Manzutto comm. dott. Girolamo, Umago
99. Marchesi Antonio, Dignano
100. Marsich abate Angelo Capodistria
101. Martinolich Carlo, Pola
102. Mattiassi Giovanni, Pola
103. Mendler Edoardo, Pola
104. Minach dott. Girolamo, avvocato, Volosca
105. Mizzan don Giovanni, parroco, Corridico
106. Montona Municipio
107. Morteani Luigi, professore, Trieste
108. Mrach dott. Adamo, avvocato, Pisino
109. Mrach dott. Egidio, Pisino
110. Muggia Municipio
111. Nacinovich Ernesto, S. Domenica (Albona)
112. Negri Nicolò fu Girolamo, Pola
113. Parentin Giuseppe, maestro, Cittanova
114. Parenzo Municipio,
115. Parisini Giuseppe, Pisino
116. Pavani Eugenio, Trieste
117. Pervanoglù dott. Pietro, Trieste
118. Petris de Steinhafen dott. Andrea, Cherso
119. Petronio Giuseppe « Campo » Pirano
120. Pirano Municipio
121. Pisino Municipio
122. Pola Municipio
123. Polesini barone Benedetto, Parenzo
124. Polesini barone dott. Giorgio, Parenzo
125. Pons Rodolfo, Pola
126. Prinz Martino, giudice distrettuale, Pola
127. Privileggi Pietro di Giuseppe, Parenzo
128. Pulgher cav. Domenico, architetto, Trieste
129. Pulgher dott. Francesco, medico, Trieste
130. Puschi prof. Alberto, direttore del Museo civico, Trieste

131. Righetti cav. dott. Giovanni, Trieste
132. Rismondo Alvise, notaio, Rovigno
133. Rizzi dott. Lodovico, avvocato, Pola
134. Rizzi Nicolò, Pola
135. Rota conte Stefano, Pirano
136. Rovigno Magistrato civico
137. Santini Attilio, Padova
138. Sbisà Luigi fu Francesco, Parenzo
139. Sbisà Pietro, notaio, Dignano
140. Scampicchio dott. Antonio, avvocato, Albona
141. Schiavuzzi dott. Bernardo, medico, Pola
142. Società degli Artieri, Pola
143. Società Filarmonico-Drammatica, Trieste
144. Società Fratellanza polense, Pola
145. Società Operaia, Pola
146. Sotto Corona Tomaso, Dignano
147. Stanich dott. Domenico, Pola
148. Stenta dott. Michele, professore, Trieste
149. Stossich Michele, professore, Trieste
150. Suran dott. Giovanni, avvocato, Montona
151. Tamaro dott. Domenico, professore, Grumello del Monte
152. Tamaro dott. Giovanni, medico, Volosca
153. Tamaro dott. Marco, Parenzo
154. Tomasi Agostino, Montona
155. Tomasi Natale, architetto, i. r. ingegnere, Trieste
156. Tromba Giovanni, farmacista, Rovigno
157. Umago Municipio
158. Urizio dott. Giovanni, medico, Cittanova
159. Vassilich Giuseppe, maestro-dirigente, Trieste
160. Vatova Giuseppe, professore, Capodistria
161. Vatta Domenico fu Pietro, professore, Pirano
162. Venezian dott. Felice, avvocato, Trieste
163. Venier Domenico fu dott. Francesco, Pirano
164. Venier Nicolò fu dott. Francesco, Pirano
165. Venier de dott. Silvestro, avvocato, Buje
166. Ventrella Almerico, Pirano
167. Vergottini de Fabio, Parenzo
168. Vergottini de Giuseppe, Parenzo

169. Vesnaver Giovanni, maestro, Trieste
170. Vettach Giuseppe, direttore del Ginnasio com. Trieste
171. Vidali Gio. Antonio, farmacista, Parenzo
172. Volpi de Giuseppe, Parenzo
173. Zamarin canonico cav. Giovanni, Isola
174. Zarotti Nicolò di Lorenzo, Pirano